GIORNALE MILITARE

1902

PARTE SECONDA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1902

GIORNALE MILITARE

ANNO 1902

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1902.	1	1
2 »	Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso	2	5
3 »	Buste chirurgiche tascabili per ufficiali medici.	3	5
10 »	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1902	4	7
16 »	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio . . .	5	9
17 »	Conteggio degli assegni pei richiamati della milizia territoriale provenienti dalla riserva navale	6	10
17 »	Posti d'ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina	7	14
24 »	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1902. . .	8	15
24 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1901	9	16
30 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1902.	10	19
30 »	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 luglio 1903	12	31
1 febbraio	Documenti pei viaggi sulle ferrovie . . .	11	28

4	febbraio	Inconvenienti riscontrati nell'uso delle pistole a rotazione	13	32
8	»	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903	14	33
8	»	Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno	15	37
8	»	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1902.	16	37
8	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1901	17	40
12	»	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	18	43
20	»	Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1881. .	19	47
21	»	Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881.	20	47
21	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1901	21	72
23	»	R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini	22	75
23	»	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878 .	23	76
23	»	R. Decreto di chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario.	24	82
23	»	Disposizioni per la chiamata alle armi di personale ferroviario	25	83
26	»	Norme amministrative per la chiamata alle armi di personale ferroviario	26	93
26	»	Errata-corrige alla Circolare n. 25 del corrente anno	27	95
26	»	Fasce di cinturini di lunghezza maggiore di quella prescritta	28	97
26	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e delle brigate d'artiglieria da fortezza	29	98
26	»	Modificazione alla sciabola-baionetta mod. 1891 per truppe speciali	30	103
28	»	Modificazioni ai moduli pel riscontro effettivo.	35	111
1	marzo	Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare per l'anno scolastico 1902-1903	31	103
1	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1902-1903	32	107

1	marzo.	Cambi di guarnigione — Modificazione alla Circolare n. 172 del 5 dicembre 1901 . .	33	109
1	»	Cambio di sede del comando della 5ª brigata di cavalleria	34	110
2	»	Norme amministrative pei richiamati alle armi del personale ferroviario	36	112
5	»	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria	37	113
6	»	Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.	38	116
6	»	Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Napoli	39	117
6	»	Servizio balneo-termale.	40	117
7	»	Vestiario civile delle reclute della classe 1881.	41	118
7	»	Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	42	118
12	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	43	121
12	»	Stabilimenti balneari e idropinici	44	124
12	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.	45	125
12	»	Norme amministrative pei richiamati dal congedo	46	127
14	»	Rinvio in congedo illimitato dei militari appartenenti al personale ferroviario . . .	47	128
14	»	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	48	130
14	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna	49	132
18	»	Richieste di stampati	50	133
20	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1901.	51	134
20	»	Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna	52	136
20	»	Circa l'avvitamento delle viti di culatta mobile nelle armi mod. 1891	53	136
23	»	R. Decreto n. 94 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902 di classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.	58	171
26	»	Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo . . .	54	137

26	marzo	Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri ed esercitazioni coi quadri per il 1902	55	138
26	»	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1882.	56	139
29	»	Scuola di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano . . .	57	170
3	aprile	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902	59	176
3	»	Ricupero delle parti di munizioni consumate dagli ufficiali	60	179
3	»	Aggiunta alle « Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi ». .	61	179
3	»	Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio dei militari di truppa	62	180
3	»	Conteggio di oggetti complementari di corredo distribuiti ai richiamati della classe 1878.	63	181
4	»	Sospensione della ristampa dei modelli 198 e 198bis	64	181
10	»	Ufficiali di scrittura aspiranti all'impiego di ufficiale d'ordine nelle intendenze di finanza e nell'amministrazione di pubblica sicurezza con stipendio di L. 1200	65	183
10	»	Memorie storiche dei corpi per l'anno 1901.	66	183
10	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1902.	67	184
10	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali	68	186
15	»	Concorso per la nomina di professori straordinari nel collegio militare di Napoli . .	70	189
17	»	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1878 stati richiamati alle armi . .	69	187
17	»	Concessione di pensioni gratuite sui fondi dell'orfanotrofio militare di Napoli, a favore di allievi del collegio militare di quella città.	71	191
17	»	Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.	72	193
23	»	Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno	73	195
23	»	Scuola centrale di tiro da fortezza	74	198
23	»	Filo di ferro nel caricamento delle carrette da battaglione dei corpi di fanteria, cavalleria e carabinieri reali	75	198
24	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato	76	200

21	aprile	Avvertenze sulla riduzione di vari capi di vestiario, in seguito a modificazioni recate alla divisa della truppa	79	221
24	»	Riduzione al nuovo tipo dei distintivi di grado da truppa in uso ai graduati in attività di servizio e di quelli facenti parte delle dotazioni di mobilitazione	80	232
24	»	Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente	81	235
25	»	Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari	77	217
25	»	Reclute di 1ª categoria della classe 1882 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente	78	219
26	»	Nuovi modelli di documenti di viaggio . . .	82	236
1	maggio	Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.	83	238
1	»	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di milizia territoriale del genio . . .	84	238
7	»	Disposizioni esecutive pel passaggio del mandamento di Cimina dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo	85	241
8	»	Scuola di tiro dei reggimenti 12° e 13° d'artiglieria da campagna	86	243
9	»	Licenziamento anticipato di militari della classe 1880	87	243
9	»	Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno	88	246
9	»	Chiusura dell'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena	89	247
13	»	Bufetterie per fanteria	90	249
16	»	Stabilimenti balneari e idropinici civili. . .	91	249
21	»	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1873 . . .	92	253
21	»	Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria	93	254
21	»	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1874 di cavalleria . .	94	254
22	»	Concorso a posti di farmacista militare di 3ª classe	95	255
22	»	Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno	96	257
22	»	Norme per l'applicazione della nuova concessione *C.* (Viaggi degli impiegati dello Stato).	97	257

27	maggio	Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma	98	263
28	»	Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena	99	264
28	»	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1882	100	267
28	»	Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine	101	281
29	»	Documenti di viaggio pei trasporti militari	102	282
5	giugno	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna	103	283
5	»	Disposizioni amministrative pei militari della classe 1880 inviati in licenza illimitata	104	294
10	»	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente	105	297
10	»	Circa l'avvitamento delle bacchette e dei bottoni di percussore nelle armi mod. 1891	106	299
11	»	Riscossione degli ordini di pagamento ordinari	107	299
12	»	Gualdrappa per bardatura di cavalli di ufficiali dell'arma di cavalleria	108	300
18	»	Concorso a sei posti di sottotenente nel treno del genio	109	301
19	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	110	302
19	»	Richieste ordinarie di stampati e conteggio delle relative spese	111	306
20	»	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	112	306
20	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di febbraio 1902	113	310
21	»	Raccomandazioni speciali a favore di ufficiali, graduati di truppa, soldati e impiegati	114	312
25	»	Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente	115	313
26	»	Dispensa dalla chiamata alle armi dei militari della classe 1878 che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla-osta	116	313
27	»	Nuovi documenti di viaggio per gli impiegati civili e le loro famiglie	117	314
28	»	Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria	118	315

30	giugno	Cadenza del galoppo negli sfilamenti dei riparti di cavalleria	119	317
30	»	Scuole operai allievi fuochisti	120	317
30	»	Versamenti in tesoreria	121	318
3	luglio	Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili	122	319
3	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	123	319
4	»	Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina	124	337
4	»	Concorso al premio Henry	125	340
5	»	Trasmissione di domande di aspettativa speciale	126	340
5	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903	127	340
9	»	Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1902-1903.	128	341
9	»	Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-1903 cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare	129	346
10	»	Corso d'istruzione per i soldati arcionisti	130	347
10	»	Divieto di effettuare trasferimenti di ufficiali ed uomini di truppa nelle compagnie di artiglieria da costa e da fortezza	131	347
10	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1902.	132	348
11	»	Reclute della classe 1881 dell'arma di fanteria di professione musicanti	133	350
12	»	Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1902-1903 — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	144	391
16	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	134	351
16	»	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	135	368
16	»	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1902-1903	136	370
17	»	Biglietti di Stato sospetti di falsità	137	370
18	»	Concorso a due posti di capomusica nel Regio esercito	138	371

25	luglio	Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria	139	375
25	»	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1901.	140	375
25	»	Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina).	141	384
31	»	Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1902	142	389
31	»	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente . .	143	389
7	agosto	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.	145	392
8	»	Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali. . .	146	393
11	»	Concorso a quattro posti di sottotenente nel treno del genio.	147	395
11	»	Sottufficiali ammessi al corso normale di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma	150	419
11	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902 e per l'anno 1903	151	420
11	»	Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1902-1903	162	437
12	»	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari	148	396
14	»	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato	149	405
21	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903	152	421
21	»	Modificazione al limite massimo di età per l'ammissione, per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903	153	421
21	»	Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici	154	422
22	»	Fondi per indennità e premi di rafferma. .	155	423
22	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1902.	156	424
22	»	Costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali di complemento presso il 5° reggimento genio in Torino	157	426
24	»	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-1903	170	467

25 agosto	Anticipazioni per acquisto di pane e foraggio dal commercio	158	429
27 »	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reali equipaggi in qualità di mozzi.	159	430
29 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	160	431
29 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1902	161	434
30 »	Armamento dei tamburini.	163	438
31 »	Abolizione dei telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente. .	164	439
8 settembre	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	165	441
10 »	Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento — Norme per le ammissioni ai corsi	166	443
18 »	Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo	167	463
18 »	Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria	168	464
18 »	Documenti di viaggio pei trasporti militari .	169	465
22 »	Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari delle classi 1880-1881 .	171	469
23 »	Disposizioni esecutive per la soppressione della direzione d'artiglieria di Ancona. . . .	172	470
23 »	Disposizioni esecutive per la soppressione della fabbrica d'armi di Torino. . . .	173	472
24 »	Concorso per esami alla carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto nei tribunali militari	174	474
25 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903	175	474
25 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1902	177	476
27 »	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903	176	475
3 ottobre	Disposizioni amministrative per il passaggio al nuovo ordinamento dei riparti d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.	178	479
9 »	Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1903. . .	179	485
9 »	Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo pel 1903	180	495
9 »	Revisione delle contabilità del materiale di artiglieria e del genio e delle contabilità dei lavori del genio	181	495

9 ottobre	Proroga della costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali presso il 5° reggimento genio	182	496
15 »	Corrispondenza dei corpi e stabilimenti di artiglieria cogli attuali comandi d'artiglieria.	183	497
16 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	184	497
16 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	185	502
17 »	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare	186	505
17 »	Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.	187	519
17 »	Richieste d'urgenza di stampati	188	520
17 »	Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio	189	520
18 »	Acquisti di copertine sottosella di lana grigio-marrone da cavalleria	190	523
23 »	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria	191	523
24 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1902.	192	524
27 »	Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria	193	527
27 »	Oggetti di bardatura e per governo già in uso per quadrupedi affetti da malattie contagiose.	194	528
30 »	Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa.	195	528
30 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza	196	529
31 »	Disposizioni relative al funzionamento dell'ufficio di stralcio dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi	197	538
6 novembre	Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.	198	541
6 »	Imballaggio e spedizione ai laboratori pirotecnici delle parti di cartucce sparate	199	567
7 »	Norme per l'applicazione agli ufficiali ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi	200	567

8 novembre	Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° e 3° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-1903 . . .	212	603
13 »	Trasformazione dei cinturini da cavalleria modello 1893	201	577
13 »	Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1902.	202	578
19 »	Istruzioni sull'applicazione delle principali disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.	203	581
19 »	Aggiunta alle norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi . .	204	585
20 »	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma di cavalleria	205	586
20 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari . .	206	586
30 »	Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini	207	589
3 dicembre	Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio ai cavalli del R. esercito durante il triennio 1° gennaio 1903, 31 dicembre 1905, e composizione della razione normale	208	589
4 »	Disposizioni per l'attuazione del 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.	209	591
4 »	Corsi per istruttori di ginnastica presso la scuola centrale di tiro di fanteria . . .	210	595
4 »	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria e del genio.	211	595
9 »	Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria	213	605
10 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi	214	605
10 »	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1902 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età	215	605
12 »	Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie	216	606
18 »	Disposizioni per l'applicazione del 1° comma dell'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.	217	611
18 »	Concorso a 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria	218	612

25	dicembre	Documenti di viaggio per gl'impiegati civili e loro famiglie.	219	613
19	»	Distribuzione del fieno agostano in luogo del maggengo	220	615
26	»	Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito	221	615
26	»	Fotografie da annettersi ai nuovi libretti di viaggio	222	618
26	»	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	223	618
26	»	Ammissione alle cure nell'istituto kinesiterapico di Roma	224	619
26	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1902.	225	620

AVVISI E NOTIFICAZIONI

	Pagina
Pubblicazione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare . .	295
Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari	300
Impiego d'ordine nell'amministrazione centrale dell'interno . .	587
Domanda d'impiego civile da parte dei sottufficiali rimasti alle armi con rafferme di un anno dopo il compimento del 12° anno di servizio senza averlo mai chiesto	597
Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1903 . .	598
Rivista militare italiana per l'anno 1903	599
Rivista d'artiglieria e genio ed *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1903	600
Sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari	614

DISPENSA 1ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 gennaio.

GENNAIO 1°. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1.° gennaio 1902, *pag.* 1.
» 2. — Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso, *pag.* 5.
» 3. — Buste chirurgiche tascabili per ufficiali medici, *pag.* 5.

BIBLIOTECA

CIRCOLARE N. **1**. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1902**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1902, avvertendo:

a) che i militari di cavalleria di 1ª categoria con la ferma di 4 anni delle classi 1872 e 1873, ascritti all'esercito permanente, sebbene sieno stati trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e del genio, continuano tuttavia negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano;

b) che sebbene v'abbiano classi per le quali non venne stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alle medesime uomini provenienti da altre precedenti leve i quali in ragione del numero d'estrazione conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

c) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 rimangono ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, e 1868.

Tutte le armi.

1ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	

11 GEN 02

CLASSE DI LEVA 1869.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi).	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dal corpo reale equipaggi a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 . .	
2ª id.	Militari non provenienti dalla regia marina .	Milizia mobile.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Milizia territoriale.
3ª id.	. . . . .	

CLASSI DI LEVA 1870, 1871.

1ª categoria	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di 4 anni (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.

2ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1872.

1ª categoria	Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
	Militari delle compagnie operai d'artiglieria . .	
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni) .	Milizia mobile.
2ª id.	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1° della legge 1° febbraio 1900, n. 26 .	Esercito permanente.
	Militari non provenienti dalla regia marina . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari delle compagnie operai d'artiglieria	1ª	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869.	—	1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali)	1ª	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872.	—	1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.
Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi e i militari di cavalleria con ferma di tre anni)	1ª e 2ª	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873.	1872, 1871, 1870, 1869.	1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870.	—	1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	—	—	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sotto prefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse sieno informati della loro posizione di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **2.** — **Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di un nuovo corso.** — (Direzione generale leve e truppa). — 2 gennaio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla Circolare n. 141 del 23 settembre 1901, si avverte che sono stati soppressi i corsi di allievi ufficiali presso i seguenti corpi:

2° reggimento alpini in Cuneo;
19° reggimento artiglieria in Firenze;
21° reggimento artiglieria in Piacenza;
Reggimento artiglieria a cavallo in Milano;
4° reggimento genio (*specialità pontieri*) in Piacenza.

Presso il 90° fanteria in Napoli è stato istituito, a datare dal 1° dicembre 1901, un nuovo corso allievi ufficiali della durata di 6 mesi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **3.** — **Buste chirurgiche tascabili per ufficiali medici.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 gennaio.

Per l'eseguimento delle disposizioni contenute nell'*Atto* 281 del 15 scorso dicembre, relativo alla adozione di una *Busta chirurgica tascabile per ufficiali medici*, e sciogliendo la riserva di cui al n. 7 dell'*Atto* stesso, il Ministero determina quanto segue:

1. Le amministrazioni dei corpi o stabilimenti, ai quali appartengono ufficiali medici che hanno obbligo di essere forniti della busta chirurgica tascabile, chiederanno all'ospedale militare di Bologna tante buste quanti sono gli ufficiali cui debbono essere provviste, rimborsandone l'importo in conto corrente.

Nelle richieste potranno anche essere compresi gli altri ufficiali medici, sia in attività di servizio sia in congedo, pei quali l'acquisto della busta non è obbligatorio, ma che desiderano acquistarla, indicandone però il numero separatamente.

2. Tutte le buste saranno indi cedute agli ufficiali medici, cui occorrono, franche d'ogni spesa di imballaggio e di trasporto, e per il pagamento del relativo prezzo (lire 65) da parte degli ufficiali si osserveranno le seguenti norme:

a) Gli ufficiali medici in attività di servizio, i quali non preferissero rimborsare subito l'intero importo della busta, po-

tranno effettuarne il pagamento alla amministrazione, dalla quale la ricevono, in rate mensili, purchè non inferiori a lire cinque, da ritenersi sullo stipendio;

b) I sottotenenti medici di complemento sotto le armi potranno eseguire il pagamento della busta in tante rate eguali quanti sono i mesi di servizio che debbono prestare, per modo che, al rinvio in congedo, il loro debito risulti intieramente estinto;

c) Tutti gli altri ufficiali medici, che desiderano acquistare la busta, dovranno pagarne l'importo per intiero all'atto della consegna.

3. Ai sottotenenti medici di complemento, che saranno nominati dopo il 1° gennaio 1902, qualunque sia la loro provenienza, le buste saranno provvedute, con le stesse norme sopraindicate, dal corpo o stabilimento presso il quale verranno chiamati a prestare servizio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 gennaio.

GENNAIO 10. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1902, *pag.* 7.

CIRCOLARE N. 4. — **Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria, per l'anno 1902.** — (Segretariato generale). — 10 gennaio.

1. Per i corsi d'istruzione che dovranno svolgersi presso la Scuola centrale di tiro di fanteria nell'anno 1902, il Ministero determina quanto segue:

Corsi per la truppa.

1° Corso. — *Dal 10 febbraio al 15 aprile.*

2. Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri dell'VIII, IX, X, XI e XII corpo d'armata, esclusi i reggimenti: 15°, 16°, 25°, 26°, 63°, 64° fanteria.

Gli zappatori delle compagnie ciclisti designati a tale carica in seguito al congedamento degli attuali, prenderanno parte al 1° corso d'istruzione del 1903.

2° Corso. — *Dal 20 aprile al 10 luglio.*

3. Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati di ciascuno dei reggimenti di fanteria e bersaglieri del III, V, VI e VII corpo d'armata, più tre militari come sopra, di ciascuno dei reggimenti: 11°, 12°, 23°, 24°, 43°, 44° fanteria.

3° Corso. — *Dal 1° ottobre al 20 dicembre.*

4. Interverranno tre caporali maggiori, o caporali, o soldati dei reggimenti di fanteria e bersaglieri che al 1° ottobre, cioè tenendo conto dei cambi di guarnigione già preannunciati, si troveranno nella circoscrizione del I, II e IV corpo d'armata, più tre caporali maggiori o soldati di ciascun battaglione alpini, a qualunque circoscrizione appartengano.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 182 del 1901, *pag.* 617. — Nella 5ª riga del primo periodo, *invece di:* (§ 139-*d* ecc.), *leggasi*: (§ 239-*d* ecc.).

5. Ai detti corsi di truppa ciascun reggimento potrà, oltre al personale sopra indicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, dandone avviso alla Scuola entro il mese di gennaio.

Il comandante della scuola farà poi conoscere ai comandanti di corpo a quale dei corsi deve il sottufficiale prender parte.

6. I comandanti di corpo, nel destinare il personale ai corsi, debbono avere presente che non possono venir nominati sottufficiali zappatori o caporali maggiori zappatori, se non individui i quali abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro.

7. Durante i corsi d'istruzione, i militari che li frequentano non possono essere nominati zappatori, nè venir promossi ai gradi di caporale zappatore, caporal maggiore zappatore o sottufficiale zappatore.

8. Per tutta la durata dei corsi i militari di truppa avranno diritto alla indennità di marcia.

9. Al termine di ciascun corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, di caporale zappatore o di zappatore.

10. Gli uomini di truppa comandati ai corsi saranno avviati alla scuola armati, gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo in buono stato e in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarlo o a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo degli uomini di truppa, i rispettivi fogli matricolari.

Per quelli che godono di razione pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca sia stata loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui incomincerà il corso al quale debbono prender parte

Corso per ufficiali subalterni delle compagnie ciclisti.

11. Durante il 1° corso per la truppa, ma solo dal 1° al 10 aprile, interverrà pure alla scuola un ufficiale subalterno di ciascuna delle compagnie ciclisti, per esercitarsi nell' impiego degli esplosivi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 3ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 gennaio.

GENNAIO 16. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, *pag.* 9.

» 17. — Conteggio degli assegni pei richiamati dalla milizia territoriale provenienti dalla riserva navale, *pag.* 10

» 17 — Posti d'ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina, *pag.* 14.

BIBLIOTECA N.Z. ROMA MILITARE

CIRCOLARE N. 5. — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.** — (Segretariato generale). — 16 gennaio.

1. Gli esami di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti delle varie armi, di cui nel R. Decreto 8 marzo 1900, n. 89 e nell'*Atto* 68 del 28 dello stesso mese, avranno luogo nel corrente anno, nelle epoche sotto specificate:

A) *Esami preliminari*: nei giorni 23, 24, 25 e 26 aprile, e nell'ordine indicato nel citato R. Decreto n. 89.

B) *Esami definitivi*:

a) prova di coltura professionale per i tenenti di artiglieria e genio - 22 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi — 20 ottobre e seguenti.

2. Possono concorrere ai detti esami, per la loro sede di anzianità, i tenenti:

a) dei carabinieri reali, fino al tenente Rusconi Francesco, incluso;

b) di fanteria, fino al tenente Finzi Ermanno, incluso;

c) di cavalleria, fino al tenente Corsini Amedeo, incluso;

d) di artiglieria, fino al tenente Gabutti Giuliano, incluso;

e) del genio, fino al tenente Pizzarello Nicolò, incluso.

3. Le domande dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria per i tenenti dei carabinieri reali, di fanteria e cavalleria; Direzione generale artiglieria e genio, per i tenenti di tali armi) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

20.GEN.02

N. **6.** — **Conteggio degli assegni pei richiamati della milizia territoriale provenienti dalla riserva navale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 gennaio.

A modificazione di quanto venne stabilito al n. 21 della Circolare 131 dello scorso anno circa il conteggio degli assegni pei richiamati della milizia territoriale provenienti dalla riserva navale, il Ministero determina che il foglio dimostrativo da annettere al rendiconto generale, a giustificazione dei corrispondenti articoli, sia tracciato a mano conforme al modulo che fa seguito alla presente.

A soluzione poi di quesiti sollevati, si dichiara che l'assegno di primo corredo dovuto pei predetti uomini, giusta la Tabella VIII della legge sugli assegni (14 luglio 1898), va sempre conteggiato dai corpi presso i quali essi ricevettero l'istruzione. Eppertanto nel caso che gli oggetti di corredo loro distribuiti siano stati forniti dai distretti, i corpi regoleranno con questi le partite mediante operazioni di rimborso.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. ...
al Rendiconto generale degli assegni

...° REGGIMENTO .....

Sezione CONTI e CASSA

..° TRIMESTRE 190..-90..

FOGLIO DIMOSTRATIVO DEGLI ASSEGNI

DOVUTI PER I RICHIAMATI DELLA MILIZIA TERRITORIALE

PROVENIENTI DALLA RISERVA NAVALE

DISTRETTI di provenienza	CENTRI di presentazione	Assegno giornaliero dovuto						Indennità lisse spese di viaggio		Assegno di primo corredo da contegnarsi sul rendiconto mod. 357	Numero d'ordine dei *Ruoli* mod. 221 a corredo
		da furiere maggiore	da furiere	da sergente	da caporale maggiore		da soldato	per la venuta sotto le armi	pel rimpatrio		
		Numero delle giornate						N.		N.	

RIEPILOGO

E COMPUTO DEGLI ASSEGNI DA INSCRIVERSI SUL RENDICONTO GENERALE

				Importo	
Partite a credito.					
Assegno giornaliero	giorn. da fur. magg. N.		a L. 2,86	L.	
	» da furiere . .	»	» 2,31	»	
	» da sergente .	»	» 2,01	»	
	» da cap. magg.	»	» 1,33	»	
	» da	»	»	»	
	» da soldato . .	»	» 0,98	»	
Indennità fissa spese di viaggio N. . .			a L. 4,50 . . .	»	
TOTALE a credito L.					
Partite a debito.					
Importare della parte della quota vestiario da riportare sul *Rendiconto delle spese pel corredo* per le spese di rinnovazione del vestiario, giornate N. . . .			a L. 0,07	L.	. . . . .

A . . . . . , li 190

Il Direttore dei conti

V.° *Il Relatore*

N. 7. — **Posti d'ufficiale d'ordine nell'amministrazione della pubblica sicurezza devoluti agli ufficiali di scrittura della guerra e della marina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 gennaio.

Stante l'urgenza di coprire un certo numero di posti d'ufficiale d'ordine di 3ª classe a lire 1200 nell'amministrazione di pubblica sicurezza, come dalla Circolare n. 181 del 27 dicembre scorso, il Ministero rende noto agli ufficiali di scrittura, di tutte le classi, che hanno facoltà di chiedere detto impiego, dichiarando però di essere disposti ad accettarlo in qualsiasi residenza.

La domanda di coloro, che intendono di concorrere all'impiego suddetto, dovrà essere subito inoltrata direttamente a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) e potrà essere fatta anche dagli ufficiali di scrittura che non abbiano finora avuto partecipazione del giudizio della competente commissione sulla loro idoneità all'impiego di ufficiale d'ordine in genere, e altresì da quelli che ancora non avessero subito i consueti esami, riservandosi per essi il Ministero, ove quelli che già li abbiano subiti siano insufficienti per coprire i posti disponibili, di provocare, unicamente pel conseguimento di detto impiego, il giudizio della commissione in base alle note caratteristiche e per gli aspiranti, pei quali non sono ancora state compilate tali note, sulle informazioni che i comandanti di corpo o capi d'ufficio dovranno contemporaneamente fornire a loro riguardo.

Avvertesi che gli ufficiali di scrittura, che percepiscono stipendio maggiore di quello sopra indicato, dovranno dichiarare di rinunciare alla differenza.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 gennaio.

GENNAIO 21. — Corsi d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1902, *pag.* 15.
» 24. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1901, *pag.* 16.

CIRCOLARE N. 8. — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1902.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 24 gennaio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno, a tempo opportuno, al detto corso tre caporali o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella Circolare n. 4 del corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso, sono applicabili le disposizioni contenute nella Circolare suddetta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 9. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	301	143	444
Novara	158	131	289
Alessandria	272	110	382
Cuneo	204	75	279
Milano	322	89	411
Brescia	179	45	224
Genova	211	89	300
Piacenza	247	75	322
Verona	399	61	460
Padova	325	99	424
Bologna	128	100	228
Ravenna	212	96	308
Ancona	202	60	262
Chieti	275	74	349
Firenze	202	79	281
Livorno	210	74	284
Roma	381	161	542
Perugia	240	65	305
Napoli	584	168	752
Salerno	59	11	70
Bari	331	195	526
Catanzaro	274	53	327
Palermo	447	64	511
Messina	353	55	408
Cagliari	136	63	199
TOTALE DELL'ESERCITO	6652	2235	8887

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

settembre 1901. — (Segretariato generale). — 24 gennaio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	2	4	8348	931	9279	23.8	1.1
1	1	»	2	3751	936	4687	21.9	1.4
4	»	»	4	5871	815	6686	22.5	1.3
3	»	»	3	4560	498	5058	20.5	1.1
3	»	2	5	7163	450	7613	25.2	1.4
3	»	1	4	4013	274	4287	27.5	1.4
2	»	6	8	5434	623	6057	23.7	1.2
6	»	2	8	6083	594	6677	26.2	1.3
3	»	1	4	8365	374	8739	26.6	1.4
3	»	2	5	9101	724	9825	28.8	1.2
1	»	»	1	3722	890	4612	27.8	1.3
2	»	»	2	4695	730	5425	32.4	1.8
»	»	»	»	4379	354	4733	32.8	1.8
2	»	2	4	7161	649	7810	42.9	1.9
1	»	2	3	5556	685	6241	23.9	1.1
2	»	»	2	5249	533	5782	28.1	1.4
3	»	1	4	10156	1447	11603	33.2	1.6
1	»	»	1	4184	229	4413	26.4	1.8
2	»	1	3	14804	1697	16501	38.3	1.7
»	»	1	1	1524	90	1614	22.7	1.0
1	1	2	4	6328	1273	7601	39.2	2.7
1	»	»	1	4670	236	4906	38.0	2.5
9	»	2	11	9620	362	9982	37.1	2.0
2	1	»	3	6288	1851	8139	39.7	2.0
»	»	»	»	4022	461	4483	31.1	1.4
57	3	27	87	155047	17706	172753	29.4	1.5

della forza media = 0.44.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° febbraio.

GENNAIO 30. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1902, *pag.* 19.
FEBBRAIO 1°. — Documenti pei viaggi sulle ferrovie, *pag.* 38.

CIRCOLARE N. **10**. — **Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1902.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 gennaio.

1. Per l'arruolamento volontario di un anno dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e per l'ammissione al volontariato stesso delle reclute delle classi 1881 e 1882, nonchè dei militari ritardatari, i comandanti dei corpi e dei distretti militari di 1ª classe si atterranno alle disposizioni contenute nel capo X della nuova Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901.

Si avverte solo, a complemento delle predette disposizioni, che per i militari ammessi al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato, la relativa variazione da riportarsi sulla matricola dovrà essere così formulata:

« Ammesso al volontariato di un anno col computo del servizio già prestato (legge 4 agosto 1895, n. 479 e § 280, lett. *c*), dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per i militari ammessi al volontariato di un anno senza il computo del servizio già prestato, dovrà usarsi la seguente formula:

« Ammesso al volontariato di un anno senza il computo del servizio prestato e con la decorrenza dal giorno . . . . . in cui si è compiuta l'ammissione al volontariato stesso (§ 280, lettera *d*) dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

2. In relazione al disposto dal § 753 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa il numero dei volontari di un anno che possono essere ammessi nei vari corpi nel corrente anno:

a) Ogni corpo può ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria. I reggimenti aventi

diverse specialità di servizio potranno eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale dei volontari non superi quello stabilito pel reggimento, avvertendo però che ad ogni modo nella specialità treno dei reggimenti del genio non potranno essere ammessi più di due volontari d'un anno per compagnia;

b) Nella brigata ferrovieri del genio il numero dei volontari di un anno presenti alle armi non potrà superare la cifra di 16;

c) In ciascuna delle compagnie di sussistenza presso le quali saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali di complemento commissari e contabili, potranno essere ammessi otto volontari di un anno;

d) Nelle compagnie di sanità il numero dei volontari di un anno contemporaneamente presenti alle armi non potrà superare la cifra di dodici per ciascun ospedale militare principale; però in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1881 non si potranno ammettere in servizio più di sei dei predetti volontari di un anno, ancorchè con i nuovi ammessi insieme agli altri allora presenti alle armi e appartenenti al corso iniziato il 1° dicembre ultimo non si raggiunga la quota complessiva di dodici in ciascun ospedale, e ciò per lasciar posto ai volontari di un anno che potranno aspirare a prendere servizio nello stesso ospedale alla data del 1° dicembre venturo.

Tale limite di numero si riferisce esclusivamente ai volontari di un anno che comprovano di aver almeno ultimato il secondo corso universitario della facoltà di medicina e chirurgia, poichè nella suddetta quota di dodici non devono computarsi i volontari che sono ammessi in servizio quali laureati in chimica pura o in chimica e farmacia, o quali studenti che hanno compiuto il terzo corso di farmacia, o quali ministri di un culto religioso di cui è cenno nel § 278, lettera *b*) della citata Istruzione complementare.

3. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in quel distaccamento; così pure presso la brigata specialisti del genio può essere contratto il detto arruolamento da coloro che desiderano prestare il relativo servizio nella brigata stessa.

Pertanto tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente Circolare e dal manifesto

che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento ed al comandante della predetta brigata.

E poichè il distaccamento e la brigata di cui sopra è cenno non hanno consiglio d'amministrazione, le pratiche per i predetti arruolamenti volontari dovranno essere compiute con le norme stabilite dal § 276 della Istruzione complementare per gli aspiranti all'arruolamento volontario di un anno col ritardo del servizio che si presentino ad un distretto militare di seconda classe.

4. Come è spiegato nel § 266 della citata Istruzione, potendo ora l'ammissione al volontariato di un anno aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione di essere il premunimento pel volontariato stesso. Eppertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati che non occorre più tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati inabili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

5. Questo Ministero richiama la speciale attenzione dei consigli di amministrazione dei corpi sulla disposizione del § 272 della nuova Istruzione complementare circa il rigore da usarsi nel procedere alle visite mediche degli aspiranti al volontariato di un anno e ciò allo scopo di evitare il ripetersi dell'inconveniente più volte verificatosi che dopo l'arruolamento o la ammissione al volontariato stesso alcuni giovani vengono riformati per malattie o imperfezioni che evidentemente preesistevano alle relative visite.

Con l'occasione il Ministero stima opportuno avvertire, per quanto riguarda la statura degli aspiranti al volontariato di un anno, che le misure minime fissate per le varie armi e specialità dalla tabella di cui al § 719 del regolamento sul reclutamento devono applicarsi non solo ai giovani che, non avendo ancora concorso alla leva, chiedono l'arruolamento volontario di un anno, ma anche a coloro che dopo essere stati arruolati dai rispettivi consigli di leva, aspirano, nella loro posizione di reclute in congedo provvisorio o di militari già in servizio, all'ammissione al volontariato un di anno.

Laddove poi l'aspirante all'arruolamento o all'ammissione al volontariato di un anno in un'arma speciale per la quale

sia richiesta una statura superiore alla minima pel servizio militare in genere, comprovi di possedere i titoli di studio voluti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'arma medesima, dovrà in tal caso esservi ammesso qualunque sia la sua statura e ciò in analogia al disposto dal § 720 del citato regolamento, potendo egli al termine dell'anno di volontariato ottenere la nomina a sottotenente.

6. È avvenuto talvolta che dopo effettuato l'incorporamento delle reclute della classe chiamata, alcuni militari, ignorando le precise disposizioni della legge del 4 agosto 1895, chiesero l'ammissione al volontariato di un anno in un'arma differente da quella a cui erano stati assegnati, e furono invece obbligati, in forza delle su accennate disposizioni, a prestare il volontariato stesso nella medesima arma nella quale trovavansi.

Per ovviare a siffatto inconveniente i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute della classe 1881 siano avviate ai corpi, faranno loro presente che se intendono compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne subito domanda; e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno.

7. I comandanti dei distretti militari, appena ricevuta la presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1902.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1902:

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con l'obbligo di imprendere il servizio il 1° dicembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 30 novembre.

Detti giovani, ove intendano prestare l'anno di volontariato esclusivamente nei corpi delle armi a piedi o nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo, possono pure essere ammessi a imprendere servizio, in occasione della chiamata generale alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1881, e in tal caso, le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno precedente a quello che sarà a suo tempo stabilito per tale chiamata.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1882 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, devono farne domanda al comando di un distretto militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possono essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I giovani che presenteranno la suddetta domanda al comando di un distretto militare di 2ª classe, cioè di quelli che non hanno sede nei capoluoghi di divisione militare, dovranno poi essere avviati ad un distretto di 1ª classe o al reggimento più prossimo per compiervi le pratiche definitive onde conseguire il volontariato di un anno col ritardo del servizio.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune che ha rilasciato il certificato di buona condotta, dalla quale risulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno seguito, in un anno qualsiasi, tutte le dieci lezioni del tiro stesso.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo di

idoneità, cioè di aver colpito almeno quindici volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima della chiamata generale della classe 1882, di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 1° dicembre del corrente anno sono aperti:

in tutti i reggimenti di fanteria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso le brigate di artiglieria da fortezza e da costa;

in tutti i reggimenti di cavalleria, limitatamente però a coloro che daranno prova di possedere sufficiente conoscenza dell'equitazione, mediante apposito esperimento teorico-pratico cui saranno sottoposti presso la sede del reggimento prescelto, secondo il programma all'uopo stabilito;

nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di avere ultimato almeno il secondo corso universitario di medicina o l'abbia compiuti i tre corsi universitari di farmacia, oppure abbia conseguito la laurea in chimica pura o in chimica e farmacia, od anche dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

nelle compagnie di sussistenza in cui alla data del 1° dicembre venturo saranno istituiti corsi allievi ufficiali commissari, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, o un titolo superiore di studi nella materia stessa, ovvero la laurea in giurisprudenza, e che intendano assumere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare;

nelle compagnie di sussistenza in cui alla data del 1° dicembre venturo saranno istituiti dei corsi allievi ufficiali contabili per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico di qualunque sezione e che intendano imprendere servizio quali aspiranti al grado di sottotenente di complemento nel corpo contabile militare.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°), per quelli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

Altrettanto dicasi per la brigata specialisti del 3° reggimento genio di stanza in Roma, presso il cui comando potranno quindi compiersi direttamente le prescritte pratiche da coloro che aspirano a prestare l'anno di servizio come volontari di un anno nel genio rimanendo nella capitale.

6. I giovani che desiderano assumere servizio come volontari di un anno in occasione della chiamata generale delle reclute della classe 1881 potranno essere ammessi solamente nei seguenti corpi delle armi a piedi, cioè: reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunare), brigate d'artiglieria da fortezza e da costa e compagnie di sanità.

Detti giovani potranno essere arruolati anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

7. I giovani ammessi come volontari di un anno nei reggimenti dell'arma del genio (eccettuato il treno) e nella brigata ferrovieri potranno aspirare alla nomina a sottotenente di complemento nei corpi medesimi solamente nel caso in cui comprovino di aver conseguita la laurea di ingegnere. Così pure i volontari di un anno incorporati nell'arma di artiglieria (eccettuato il treno) potranno ottenere la nomina a sottotenente di complemento nell'arma medesima soltanto nel caso in cui comprovino di aver compiuto almeno un anno di corso negli studi di matematica e d'ingegneria nelle università, nelle scuole d'applicazione ed altri istituti governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualunque sezione.

8. Gli inscritti della leva sulla classe 1882 potranno, a senso della legge del 4 agosto 1895 n. 479, essere ammessi al volontariato di un anno anche dopo effettuato il loro arruolamento in 1ª categoria dai rispettivi consigli di leva e conserveranno tale facoltà sino a tutto il primo mese della loro permanenza alle armi.

Quelli dei detti inscritti che fossero dai consigli medesimi prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, potranno anche scegliere l'arma in cui prestare l'anno di volontariato, purchè non abbia già avuto luogo il loro incorporamento in un reggimento delle dette armi speciali, nel qual caso, a senso della citata legge, dovranno compiere il volontariato di un anno nella stessa arma cui furono assegnati.

Però, coloro che fossero già stati incorporati d'autorità in un reggimento di cavalleria, potranno ottenere il trasferimento, come volontari di un anno, in un reggimento d'artiglieria da campagna o a cavallo di loro scelta, e in tal modo non saranno obbligati a versare la maggiore tassa di lire 1600 stabilita per l'ammissione al volontariato di un anno nell'arma di cavalleria, ma solo quella di lire 1200.

9. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1881 e trovansi in congedo illimitato provvisorio, ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, possono essere ammessi al volontariato di un anno, a mente della legge 4 agosto 1895 n. 479, in occasione della chiamata generale delle reclute di detta classe.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato col ritardo del servizio al 26° anno di età, potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° dicembre 1902, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato, beninteso, dopo che siano stati ammessi al volontariato d'un anno.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiederanno l'ammissione al volontariato prima di essere assegnati ad un corpo, potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la cavalleria, l'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da montagna e le compagnie di sussistenza.

Quelli finalmente che chiederanno l'ammissione al volontariato dopo che sia avvenuta la loro assegnazione ad un corpo dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio. Quelli però assegnati alle compagnie di sanità e di sussistenza che non posseggono i titoli di studi richiesti per l'ammissione al volontariato in tali specialità di servizio, saranno senz'altro trasferiti in un reggimento di fanteria di linea di loro scelta.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto, nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

10. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al paragrafo 744 del regolamento sul reclutamento; ne saranno però dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

11. La tassa per gli arruolamenti volontari di un anno fu con Regio Decreto 19 dicembre 1901, n. 546 fissata anche per l'anno 1902 in lire 1600 per l'arma di cavalleria ed in lire 1200 per le altre armi.

12. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

13 Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1882, non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga effettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'articolo 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . . . addì . . . . . 1902.

Il Comandante del Distretto

N. **11**. — **Documenti pei viaggi sulle ferrovie**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° febbraio.

In applicazione della legge 29 dicembre 1901, n. 562, riflettente le concessioni speciali pei trasporti sulle strade ferrate, le famiglie degli impiegati civili, per ottenere la riduzione stabilita per i viaggi in ferrovia, dovranno dal 1° luglio p. v. servirsi di scontrini da staccarsi da apposito libretto, secondo le istruzioni che verranno emanate.

In conseguenza si pregano tutte le autorità militari di far conoscere, entro il corrente mese, al Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) il numero degli impiegati civili dipendenti i quali hanno famiglia.

Nel calcolo del numero delle famiglie, alle quali dovrà essere distribuito il libretto di viaggio, non si comprenderanno gli impiegati celibi o vedovi non aventi prole nè genitori o fratelli conviventi ed a carico, ma soltanto domestici, poichè per ottenere pei viaggi di questi ultimi la riduzione di prezzo si continuerà ad usare la dichiarazione.

In dipendenza poi di un nuovo regolamento pei trasporti militari (ora in preparazione) saranno adottati dal 1° luglio p. v. documenti di viaggio diversi da quelli prescritti dal regolamento ora vigente.

Si pregano quindi le autorità militari di limitare le richieste dei modelli di viaggio allo stretto necessario.

Prevedendosi infine l'estensione dell'uso del libretto di viaggio, adottato per le famiglie degli impiegati civili, alle famiglie degli ufficiali, si pregano le autorità militari d'indicare al Ministero il numero degli ufficiali aventi famiglia, con l'avvertenza suddetta per le persone di servizio degli ufficiali celibi, vedovi senza prole e che non abbiano genitori o fratelli conviventi ed a carico.

I signori comandanti di distretto manderanno anche un elenco nominativo degli ufficiali di ogni grado ammogliati, attualmente in disponibilità, in aspettativa e in posizione di servizio ausiliario, con la data del R. Decreto col quale furono collocati in una delle dette posizioni.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 febbraio.

GENNAIO 30. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 luglio 1903, *pag.* 31.
FEBBRAIO 4. — Inconvenienti riscontrati nell'uso della pistola a rotazione, *pag.* 32.
» 8. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903, *pag.* 33.
» 8. — Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno, *pag.* 37.
» 8. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1902, *pag.* 37.
» 8. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di ottobre 1901, *pag.* 40.

CIRCOLARE N. **12.** — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 luglio 1903.** — (Segretariato generale). — 30 gennaio.

PROGRAMMA.

Sarà aggiudicato un premio di lire 3000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

Studio sulle disposizioni più opportune per il rapido trasporto dal campo di battaglia ai luoghi di cura e sui mezzi per ottenerlo, tenendo conto delle diverse condizioni del terreno nel quale può svolgersi la guerra.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere gli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali di riserva provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali non più inscritti nei ruoli purchè provenienti dal servizio attivo. Ne sono però eccettuati i membri dell'ispettorato di sanità militare, che costituiscono la commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da una epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una annessavi scheda

suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite del tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio dell'ispettorato di sanità militare è il 31 luglio 1903; quelle che pervenissero in tempo posteriore sarebbero considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale medico del R. esercito* e negli *Annali di medicina navale* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto all'ispettorato di sanità militare, con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo della stampa, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare, collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possa conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Roma, li 30 gennaio 1902.

L'ispettore capo di sanità militare
GIVOGRE.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **13**. — **Inconvenienti riscontrati nell'uso delle pistole a rotazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 febbraio.

In una pistola mod. 1889 per ufficiali si è verificato il caso della esplosione fortuita di una cartuccia, avvenuta nel chiudere lo sportello del cilindro dopo la carica.

Dalle indagini fatte è risultato che tale inconveniente è stato prodotto dalla soverchia sporgenza della vite della molla dello sportello, che ha agito come percussore sulla cassula della cartuccia.

Allo scopo di evitare che possa tale fatto ripetersi, e tenuto presente che il medesimo potrebbe anche verificarsi nelle pi-

stole mod. 1889 da truppa ed in quelle mod. 1874, questo Ministero dispone quanto segue:

a) Dovrà essere passata una accurata visita a tutte le pistole mod. 1889 di proprietà degli ufficiali, e quelle mod. 1889 e mod. 1874 in consegna agli uomini di truppa, ed a tutte quelle di entrambi i detti modelli, esistenti nei magazzini, e, riscontrandosi il difetto accennato, si dovrà provvedere onde, a cura del capo armaiuolo, od, in mancanza, di altro operaio, venga eliminato con opportuna limatura della punta della vite in modo che la medesima non isporga menomamente dalla faccia anteriore dello sportello.

La visita di cui sopra sarà passata: dagli stessi ufficiali, per le pistole di loro proprietà, dai comandanti di riparto per quelle in distribuzione agli uomini di truppa: dagli ufficiali d'armamento per quelle esistenti nei magazzini dei corpi.

Le direzioni e stabilimenti militari provvederanno all'uopo servendosi del personale tecnico a disposizione.

b) Dovranno essere visitate tutte le viti di molla di sportello esistenti nei magazzini, raccorciando quelle che oltrepassano la misura necessaria. Tale visita ed accorciamento sarà però effettuata solo presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria, perciò i corpi spediranno le viti, sotto forma di campione senza valore, allo stabilimento o direzione più vicina.

I comandanti di corpo e capi servizio hanno facoltà di risolvere, nel modo che crederanno più conveniente, tutte le piccole difficoltà che potranno nascere dalla pratica applicazione delle presenti disposizioni, per quanto si riferisce a militari armati di pistola che trovansi in località lontane dalla sede o dai centri abitati ed agli ufficiali in congedo armati di pistola, i quali pure dovranno essere informati di quanto precede.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **14. — Ammissione nei collegi militari, per l'anno scolastico 1902-1903.** — (Segretariato generale). — 8 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni nei collegi militari, i prefati comandanti si atterranno, come di

consueto, a quanto è stabilito dal Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare. Essi dovranno però provvedere a che le informazioni, di cui al n. 13 del regolamento stesso, siano assunte con la massima sollecitudine, affinchè possano essere comunicate, secondo i casi, al Ministero oppure ai comandanti di collegio, possibilmente prima degli esami di concorso e, in ogni caso, prima che si effettuino le ammissioni.

Il Ministro — C. di S. Martino.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903.

1. Per l'anno scolastico 1902-1903, che avrà principio il 16 ottobre p. v., saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno luogo per titoli e per esami al 1° anno di corso, ed esclusivamente per titoli al 2° anno di corso.

2. Il numero massimo di allievi, da ammettersi in ciascun collegio sarà il seguente:

1° anno di corso — collegio di Napoli 55; collegio di Roma 40;
2° anno di corso — collegio di Napoli 25; collegio di Roma 15;

3. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono:

aver compiuto 13 anni e non superati i 16 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superati i 17 al 1° agosto p. v., per gli aspiranti al 2° corso.

L'ammissione è anche subordinata alla constatazione della idoneità fisica, da farsi secondo le prescrizioni dei n. 6 (comma *c*), 7 e 8 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900).

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla prima classe d'istituto tecnico (1).

5. L'ammissione per titoli avrà luogo, invece, esclusivamente in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, secondo i casi, del certificato

---

(1) L'esame d'ammissione alla 1ª classe d'istituto tecnico comprende le seguenti materie, nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nelle scuole tecniche: *lingua italiana e lingua francese* (prova scritta ed orale); *matematica, storia d'Italia, geografia* (prova orale); *disegno* (prova grafica).

o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito la licenza tecnica o l'ammissione od il passaggio alla 1ª o alla 2ª classe d'istituto tecnico.

6. Gli esami scritti per l'ammissione al 1° corso avranno luogo nei giorni 10 e 11 luglio p. v., presso ciascun comando di divisione militare; gli esami orali e la prova grafica di disegno saranno dati a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari, a Torino presso la accademia militare, ed a Modena presso la scuola militare, in quei giorni che verranno fatti conoscere ai concorrenti, che vi saranno stati ammessi in seguito all'esito degli esami scritti.

Ogni aspirante dovrà perciò dichiarare, nella domanda, dove intenda di sostenere gli esami scritti e quelli orali.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà, per ciascun corso, ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione, sostenuti presso la scuola tecnica o l'istituto tecnico da cui provengono, e gli aspiranti per esame al primo corso colla media riportata negli esami di cui al precedente numero 6.

I concorrenti, che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane di età.

8. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, e vi si compiono gli stessi studi; e pertanto coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari, potranno far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

9. Nei tre ultimi anni del corso di studi vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

10. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi conseguiranno il certificato di *licenza di collegio militare*, equipollente al titolo di *licenza d'istituto tecnico*, sezione fisico-matematica, e saranno ammessi senza esame alla scuola militare, o potranno far passaggio all'accademia militare superando soltanto apposito esame orale complementare di matematica.

Il titolo di licenza di collegio militare dà inoltre adito all'esame di concorso per l'ammissione alla R. accademia navale; nel quale concorso, a parità di punti di merito, hanno la preferenza i candidati provvisti della detta licenza.

Gli allievi invece che, compiuto il corso degli studi nei collegi militari, rinuncino a proseguirli all'accademia o alla scuola militare o alla R. accademia navale, ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno

essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

11. Gli allievi, appena abbiano raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento, e l'eventuale passaggio, dopo il compimento degli studi nei collegi militari, alle scuole militari superiori, è però subordinato alla definitiva constatazione dell'idoneità fisica al servizio militare.

12. Gli allievi che, per speciali ragioni, cessino di appartenere ai collegi militari, potranno chiedere, col *non dissento* rilasciato da chi esercita su di loro la patria potestà, il proscioglimento dal contratto arruolamento volontario, in analogia alle disposizioni vigenti per gli *allievi ufficiali di complemento*.

13. Il tempo utile per la presentazione delle domande regolarmente documentate decorre dal 1° giugno p. v. e scade irrevocabilmente, per i concorrenti ad esame, il 30 dello stesso mese, e per i concorrenti per titoli il 15 agosto prossimo venturo. Gli aspiranti per titoli, che alla detta data del 15 agosto non siano ancora provvisti del certificato di studi richiesto, ma abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale di esami presso le scuole tecniche o gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente: essi dovranno però essere classificati, qualora il numero complessivo dei concorrenti superi quello dei posti disponibili, dopo gli aspiranti già in possesso del titolo di studio al 15 agosto p. v.

14. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi, verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere quelle dei concorrenti per esame al 1° corso ai comandanti delle divisioni militari, presso cui essi chiesero di sostenere l'esame scritto, e di inviare invece al Ministero (Segretariato generale) le domande dei concorrenti per titoli.

15. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni inserte nel già citato regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia

militare, disposizioni che si considerano tutte come facienti parte delle condizioni del concorso.

Detto regolamento è messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia n. 34) e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di L. 0,45.

16. Il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel predetto regolamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **15**. — **Ammissione di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 febbraio.

Il Ministero avverte che la Circolare n. 117 del 1901, relativa alle ammissioni di militari alle armi nel corpo delle guardie di città del regno, deve ritenersi in vigore e raccomanda ai comandanti dei corpi di dare ad essa la maggiore possibile diffusione, facendo ben comprendere ai caporali e soldati dipendenti a quali condizioni debbono soddisfare per poter conseguire l'ammissione nel detto corpo.

Coll'occasione il Ministero richiama pure l'attenzione dei comandanti dei corpi sul disposto della lettera *c*) del § 631 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e li invita a provvedere che sieno fatte ai congedandi le avvertenze in esso contenute, mettendo in evidenza i vantaggi che godono i militari ammessi nel corpo delle guardie di città.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **16**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1902.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 febbraio.

Alla fine del corrente mese di febbraio sarà pubblicato lo *Annuario militare pel 1902* diviso in due volumi, contenenti: il primo: i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli impiegati dell'amministrazione della guerra come pure le indicazioni relative al R. esercito; il secondo i ruoli degli ufficiali in congedo e l'elenco dei generali e colonnelli che conservano il grado con la relativa uniforme senza essere più ascritti ad alcun ruolo.

Tutti gli ufficiali ed impiegati che riscontrassero qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano **dovranno** segnalarla al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio cureranno che colla scorta dei rispettivi stati di servizio, siano verificate tutte le indicazioni dell'*Annuario* riflettenti i dipendenti ufficiali tanto in servizio attivo quanto in congedo, e gli impiegati; segnalando al Ministero le differenze che riscontrassero.

I comandanti di divisione disporranno perchè siano segnalate le variazioni per i generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

Le variazioni, differenze, inesattezze ecc. rilevate, dovranno essere segnalate al Ministero con elenco mod. n. 51 (appositamente stampato dal reclusorio militare di Savona) nel quale sarà lasciato lo spazio di almeno una riga fra nome e nome, da trasmettersi in duplice originale non più tardi del 16 aprile.

Detto elenco dovrà essere trasmesso anche se negativo, ma in questo caso in unico originale.

Il prezzo dell'*Annuario* viene fissato in lire 7 divisibile in lire 4 pel I volume e lire 3 pel II volume, che l'editore può vendere al pubblico sia uniti che separati.

I comandi, corpi od uffici militari dovranno acquistare i due volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali; per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, di brigata, sezioni staccate, panifici, magazzini ecc.) si potrà acquistare il solo I volume.

Per uso degli ufficiali ed impiegati saranno inoltre posti in vendita fascicoletti contenenti i ruoli di anzianità (parte 1ª, volume I) dei personali raggruppati come appare dal seguente specchietto nel quale è pure segnalato il numero ed il prezzo di ogni fascicolo:

1. Ufficiali generali e corpo di stato maggiore . .	L.	0,15
2. Carabinieri reali, cavalleria	»	0,25
3. Fanteria, personale distretti, invalidi e veterani	»	0,40
4. Artiglieria e genio, personale fortezze	»	0,35
5. Medici, veterinari, farmacisti	»	0,25
6. Commissari, contabili	»	0,25
7. Amministrazione centrale, personale giustizia, personale dell'istituto geografico, personale insegnante	»	0,25
8. Ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri genio, capitecnici, disegnatori.	»	0,20
9. Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio, personale dei depositi d'allevamento cavalli	»	0,20

I fascicoli sono ceduti solo ad ufficiali ed impiegati in effettivo servizio i quali ne dovranno fare richiesta a mezzo dei rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio.

Le richieste di acquisto di volumi per i comandi, corpi ed uffici militari e quelle di volumi e di fascicoletti per conto degli ufficiali ed impiegati, dovranno essere rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari; avvertendo che tali richieste dovranno essere numeriche indicando le copie che si richiedono.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà ai corpi l'importo totale dei volumi e dei fascicoli: e del valore dei volumi e dei fascicoli ceduti agli ufficiali od impiegati, i corpi verranno rimborsati direttamente dagli interessati, o si rimborseranno mediante ritenute sullo stipendio

Le richieste di volumi e di fascicoli dovranno essere trasmesse con tutta sollecitudine e pervenire all'ufficio di amministrazione di personali militari vari non più tardi del giorno 15 febbraio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 17. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	263	190	453
Novara	95	91	186
Alessandria	217	147	364
Cuneo	113	129	242
Milano	196	134	330
Brescia	183	132	315
Genova	152	133	285
Piacenza	187	150	337
Verona	197	167	364
Padova	204	138	342
Bologna	116	113	229
Ravenna	86	120	206
Ancona	108	78	186
Chieti	185	78	263
Firenze	123	143	266
Livorno	208	109	317
Roma	330	316	646
Perugia	95	95	190
Napoli	380	313	693
Salerno	81	62	143
Bari	171	61	232
Catanzaro	171	34	205
Palermo	273	117	390
Messina	187	86	273
Cagliari	117	53	170
TOTALE DELL'ESERCITO	4438	3189	7627

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

ottobre 1901. — (Segretariato generale). — 8 febbraio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura (per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	5678	1469	7147	21,3	1.4
1	»	2	3	2202	794	2996	19,4	1.2
3	»	1	4	5050	1523	6573	24,3	1.3
»	»	»	»	3090	1366	4456	21,4	1.2
2	»	2	4	5457	1079	6536	24,8	1.3
8	»	1	9	4683	871	5554	43,5	2.5
4	»	»	4	4159	1036	5195	26,4	1.4
2	»	»	2	5183	1536	6719	29,1	1.5
6	»	»	6	4979	1353	6332	24,6	1.4
2	»	»	2	5665	1055	6720	26,0	1.3
1	»	»	1	3677	1171	4848	28,3	1.3
1	»	»	1	2708	1193	3901	33,4	1.8
2	»	»	2	3954	725	4679	38,4	1.5
»	»	1	1	3948	832	4780	33,0	1.8
»	»	1	1	3553	1144	4697	28,6	1.6
»	»	»	»	5366	1020	6386	32,0	1.6
4	»	2	6	7994	1897	9891	32,6	2.1
»	»	»	»	1797	452	2249	21,1	1.8
12	»	1	13	10368	3162	13530	39,0	2.0
»	»	»	»	2367	430	2797	28,3	1.4
1	»	»	1	4029	741	4770	35,1	1.7
2	»	1	3	3383	473	3856	40,1	2.1
4	»	»	4	6339	1183	7522	34,6	1.8
1	»	1	2	4402	704	5106	32,2	1.8
2	»	»	2	3290	505	3795	31,0	1.4
60)	»	13	73	113321	27714	141035	29,4	1.6

della forza media = 0.47.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 febbraio.

FEBBRAIO 12. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare, *pag.* 43.

CIRCOLARE N. **18. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 12 febbraio.

1. Allo scopo di promuovere e mantenere nell'esercito la cultura della scienza geodetica, secondo i più recenti progressi, e nell'intento di preparare un certo numero di ufficiali fra i quali poter scegliere per le destinazioni a determinati uffici dell'istituto geografico militare, questo Ministero ha stabilito che, ad intervalli di tempo di due o tre anni e colle norme che saranno volta per volta emanate, abbiano luogo, presso l'istituto stesso, corsi di geodesia.

2. Il primo di tali corsi sarà iniziato nei primi giorni di novembre del corrente anno ed avrà la durata di 18 mesi.

L'istituto geografico fornirà il personale insegnante, e provvederà gli strumenti e i materiali vari, necessari allo svolgimento del corso.

3. Le materie che formeranno oggetto dell'insegnamento sono quelle indicate nel programma, che fa seguito alla presente Circolare.

4. Al corso saranno ammessi soltanto ufficiali inferiori in servizio attivo permanente, in numero non superiore a 6, scelti per concorso fra quelli del corpo di stato maggiore (o che hanno ultimato, con buon esito, il corso d'esperimento per l'ammissione nel corpo) e delle armi d'artiglieria o del genio.

5. Il concorso consisterà nella compilazione d'una *memoria* che tratterà del seguente argomento: *Degli odierni scopi della geodesia.*

Le domande d'ammissione, corredate della *memoria* di cui sopra, dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale) per via gerarchica, non più tardi del 31 agosto prossimo.

6. Le *memorie* degli ufficiali ammessi al concorso saranno, dal Ministero, sottoposte all'esame di una commissione, nominata e presieduta dal direttore dell'istituto stesso, la quale dovrà, anzi tutto, pronunziare voto di idoneità o di non ido-

neità per ciascuno dei concorrenti, e quindi classificare le *memorie* dei dichiarati idonei, mediante un numero progressivo, che ne esprima il merito relativo.

In base a tale classificazione, il Ministero determinerà quali siano gli ufficiali da ammettere al corso e ne pubblicherà i nomi nel *Bollettino delle nomine*, insieme all'indicazione del giorno nel quale essi dovranno presentarsi all'istituto geografico militare.

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO.

Parte I. — Teoria.

(*Durata da sei a otto mesi*).

Teorie degli errori di osservazione — Determinazione della forma della funzione di probabilità relativa — Precisione, errore medio, errore probabile — Metodo dei minimi quadrati — Osservazioni immediate, mediate e condizionate.

Definizioni e formule fondamentali relative all'ellisseide di rotazione.

Linea geodetica e sue equazioni sull'ellissoide di rotazione e sulla sfera — Teorema di Clairant — Formule di Weingarten — Trigonometria sferica dedotta dalla teoria delle linee geodetiche — Teorema di Legendre — Triangoli formati da tre geodetiche sull'ellissoide di rotazione e loro risoluzione — Latitudini, longitudini ed azimut sull'ellissoide di rotazione — Loro trasporti lungo un arco di geodetica — Metodi di Bessel, di Legendre e di Andrae. — Teorema di Dalby — Problema inverso.

Teoria degli strumenti geodetici e degli strumenti astronomici che può usare il geodeta.

Cenni storici sul problema della figura della terra — Superficie terrestre, geoide ed ellissoide terrestre.

Nozioni fondamentali di astronomia sferica — Catalogo di stelle, riduzioni ai luoghi apparenti.

Triangolazioni e problemi più importanti della geodesia operativa.

Coordinate geodetiche dei vertici di una rete — Coordinate astronomiche dei punti terrestri e loro relazioni con quelle geodetiche — Deviazioni locali — Equazione di Laplace.

Compensazione delle reti geodetiche — Misura di grandi archi terrestri e determinazione di un ellissoide.

Livellazione trigonometrica e geometrica – Compensazione delle reti altimetriche.

Carte geografiche — Cenni sui sistemi principali di proiezione.

Determinazioni di gravità.

PARTE II. — **Lavori di campagna.**

(*Durata da quattro a sei mesi*).

Gli allievi eseguiranno, in unione con ufficiali ed impiegati dell'istituto geografico militare, determinazioni per la triangolazione geodetica e per la livellazione di precisione dello Stato.

PARTE III. — **Calcoli ed operazioni astronomiche.**

(*Durata da sei ad otto mesi*).

Gli allievi eseguiranno i calcoli relativi alle determinazioni da essi fatte in campagna; e si insegnerà loro come si fanno le determinazioni di latitudine, di differenze di longitudine e di azimut, e le determinazioni di gravità.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 febbraio.

FEBBRAIO 20. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1881, *pag.* 47.
» 21. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881, *pag.* 47.
» 21. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1901, *pag.* 72.

CIRCOLARE N. **19. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1881.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 febbraio.

In relazione alla facoltà datagli dall'art. 3 della legge 23 maggio 1901, n. 181, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini della classe 1881 che dovranno assumere la ferma di due anni sia del 47,37 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti di distretto a senso della circolare litografata del 24 gennaio u. s., n. 10711, risultarono arruolati in 1ª categoria alla data del 1° febbraio corrente.

Questo Ministero farà conoscere a ciascun distretto la quota precisa di uomini della leva in corso sulla classe 1881 che, giusta la proporzione anzidetta, dovranno, sul totale del distretto stesso, essere designati per la ferma di due anni.

I comandanti dei distretti ripartiranno tale quota fra i singoli mandamenti e procederanno quindi subito alla designazione personale di coloro che dovranno assumere la ferma biennale, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 1° febbraio corrente e seguendo rigorosamente le norme fissate nel capo II dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata pubblicata il 31 dicembre 1901.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **20. — Chiamata generale alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che le reclute di 1ª categoria della leva sulla classe 1881 attualmente in congedo illimitato provvisorio siano chiamate alle armi dal giorno 12 al giorno 15 marzo prossimo, fatta eccezione per quelle dei di-

24.FEB.02

stretti di Avellino, Caltanissetta, Campobasso, Castrovillari, Girgenti, Milano, Nola, Padova, Roma, Salerno, Taranto, Udine e Varese, le quali saranno chiamate parte nei giorni 14 e 15 e parte nei giorni 23 e 24 marzo.

Dovranno, beninteso, presentarsi colle reclute del rispettivo comune anche quelle arruolate nel 2° periodo della leva; ed in proposito avvertesi che gli uomini il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta colla presente Circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. Le reclute della classe 1881 state ammesse al volontariato di un anno, con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono prendere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il giorno 12 marzo prossimo, dovendo da questa data decorrere la loro ferma speciale di un anno, e ciò perchè il corso d'istruzione da farsi pei detti volontari di un anno possa aver principio per tutti nello stesso giorno.

Avvertesi però che, a mente di quanto è stato pubblicato al n. 6 del manifesto per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. esercito per l'anno 1902, le reclute che desiderano assumere servizio come volontari di un anno, in occasione della presente chiamata generale, potranno essere ammesse soltanto nei seguenti corpi delle armi a piedi, cioè: reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità.

Dette reclute potranno essere ammesse anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

3. Per la identica ragione, questo Ministero determina che per le reclute della classe 1881 e pei militari studenti ritardatari, che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o durante il primo mese di permanenza in servizio, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno senza la facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 12 marzo prossimo, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

Per le reclute anzidette che aspirano all'ammissione al vo-

lontariato di un anno i comandanti dei distretti terranno ben presenti le norme date col n. 6 della circolare n. 10 del corrente anno, e quindi prima di disporre per la partenza delle reclute stesse pei corpi, faranno loro le avvertenze di cui al detto numero 6.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1.

Su di esso, e precisamente nello specchio che fa seguito al n. 19 del detto allegato, i comandanti di distretto indicheranno, a mente del § 33 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901 ed in relazione al n. 1 della presente Circolare, i giorni in cui gli uomini di ciascuno dei comuni compresi nel territorio del distretto dovranno presentarsi al proprio sindaco e quelli in cui dovranno giungere alla sede del distretto stesso.

Nella colonna 3 dello specchio suindicato non si deve porre alcuna indicazione di fronte al comune in cui ha sede il comando del distretto, dappoichè gli uomini che si trovano nel comune stesso hanno obbligo di presentarsi direttamente al detto comando.

Del suindicato manifesto dovrà poi essere subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. Per la chiamata delle suddette reclute sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e del capo III della precitata Istruzione complementare al regolamento stesso.

6. I comandanti di corpo d'armata, nel fare le destinazioni degli ufficiali medici, di cui al § 21 della cennata Istruzione complementare, potranno destinare un terzo ufficiale medico presso quei distretti che ne abbiano assoluto bisogno per compiere le operazioni inerenti alle assegnazioni delle reclute nei pochi giorni stabiliti per la presente chiamata alle armi.

Tutti gli ufficiali medici comandati ai distretti saranno dispensati, possibilmente, dai servizi di presidio, onde possano dedicare interamente la loro opera alla visita delle reclute.

7. Essendo importante che il Ministero conosca per tempo per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle

disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata appena hanno notizia che in qualche comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale è scoppiata una malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al comune stesso appartenenti, dovranno darne subito cenno telegrafico a questo Ministero.

8. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 17 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la chiamata della classe alle armi.

Peraltro dovranno poi essere ugualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitudine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

9. Le reclute che sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno essere inviate volta per volta al Ministero per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

10. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare, prima della chiamata alle armi della classe 1882, di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

11. Gli uomini della classe 1880 stati arruolati per procura nella 1ª categoria come residenti all'estero, pei quali fu sospesa la dichiarazione di diserzione e di cui era cenno nel n. 18 della Circolare n. 28 del 1901, sono tenuti a presentarsi in occasione della presente chiamata. Ove non lo facciano e non abbiano ottenuto nel frattempo l'ammissione alla dispensa dal servizio a mente dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, saranno senz'altro dichiarati disertori.

12. Per gli inscritti stati arruolati per procura nella 1ª categoria nella corrente leva sulla classe 1881, come residenti all'estero, i quali non si presentassero alle armi, i comandanti dei distretti sospenderanno le dichiarazioni di diserzione, analogamente a quanto è prescritto dal § 162 dell'Istruzione complementare per gli inscritti stati arruolati all'estero, e ne riferiranno al Ministero, indicando il consiglio di leva che li ha arruolati per procura ed, ove sia possibile, il luogo in cui risiedono all'estero.

Assegnazione ai corpi.

13. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni contenute nel capo IV della citata Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1881, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente Circolare.

14. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate

le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna, essendo state le quote stesse già comunicate ai distretti in occasione della chiamata indetta colla Circolare n. 160 del 1901.

Avvertesi però che tutti i distretti che nella indicata chiamata non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intero le quote per le armi e specialità anzidette, dovranno provvedere per il completamento delle quote stesse, senza tener conto alcuno dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 19 della menzionata Circolare n. 160.

15. I comandanti di distretto dovranno procurare, giusta il disposto dal § 61 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che le quote fissate nelle predette tabelle di assegnazione siano fornite al completo per i corpi e pei reparti speciali, senza discostarsi, beninteso, dalle norme riguardanti i requisiti fisici e professionali delle reclute da assegnare ai corpi e reparti stessi, valendosi soltanto delle facilitazioni, di cui al successivo § 62 circa la ferma e la statura.

I distretti di Cagliari e Sassari poi dovranno completare in modo assoluto le quote stabilite per i corpi e reparti speciali, anche transigendo sui requisiti fisici e professionali della reclute, specialmente per quanto riguarda quelle da assegnarsi ai telegrafisti ed alle compagnie di sussistenza, le quali ultime, occorrendo, dovranno essere destinate alle compagnie stesse anche passando sopra al risultato dell'esperimento.

16. Ad evitare inconvenienti verificatisi lo scorso anno, avvertesi che le reclute che sono tenute a disposizione del comandante della brigata ferrovieri del genio a mente dei §§ 95 e 96 della Istruzione complementare, non debbono essere sottoposte ad esperimento pratico, bastando il prodotto certificato per provare la loro qualità professionale.

17. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori e modellatori in legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai, macchinisti, fochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i

calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti ed i meccanici-elettricisti.

18. Nella colonna *annotazioni* degli elenchi da inviarsi al Ministero, a senso della lettera *b)* del § 106 dell'Istruzione complementare, per i meccanici e gli aggiustatori meccanici stati riconosciuti abili nella costruzione o nelle riparazioni di bicicletta, si indicherà se hanno, oppur no, l'attitudine fisica per servire nei bersaglieri.

19. Gli uomini ascritti alla ferma di un anno i quali comprovino di essere laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o studenti che hanno compiuto il 3° anno di farmacia, oppure ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori, e che chiedano l'assegnazione alle compagnie di sanità, saranno segnalati al Ministero insieme agli altri di cui al § 120 dell'Istruzione complementare e trattenuti a sua disposizione.

20. Negli elenchi riguardanti gli uomini disponibili per le compagnie di sanità, di cui al § 120 della precitata Istruzione complementare, si indicherà anche quali siano gli aspiranti all'assegnazione come aiutanti che hanno dichiarato per iscritto, a senso del § 118 dell'Istruzione stessa, di essere disposti ad accettare pure l'assegnazione in qualità di infermieri.

21. Gli uomini assegnati dai distretti alle compagnie di sanità e a quelle di sussistenza saranno dai direttori di sanità e di commissariato ripartiti rispettivamente tra gli stabilimenti da essi dipendenti secondo le esigenze del servizio e tenuto conto delle specialità per le quali i singoli militari furono destinati (aiutanti, infermieri, portaferiti, panattieri, macellai, mugnai e operai).

A tal fine i prefati direttori verificheranno se sul ruolino di marcia o sul foglio di viaggio siano state poste dai distretti le indicazioni di dette specialità prescritte dal § 153 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè quelle riguardanti i titoli di studio o professionali da ciascuna recluta posseduti e, ove occorra, ne faranno la richiesta prima di eseguire le destinazioni individuali, anzichè attendere, come talvolta è avvenuto, i fogli matricolari.

22. Le segnalazioni, di cui al § 142 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno esser fatte con elenchi distinti ed in essi dovrà sempre indicarsi il distretto al quale appartengono per fatto di leva gli uomini a cui si riferiscono le segnalazioni stesse.

23. Continuando a rimanere sospese, a senso della Circolare n. 9650 del 12 novembre 1901 (*Direzione generale servizi amministrativi*), le ammissioni dei musicanti effettivi, non debbono essere applicate, nella presente chiamata, le disposizioni di cui ai §§ 133, 134 e 135 dell'Istruzione complementare. In conseguenza i comandanti di distretto si asterranno dal fare assegnazioni di reclute ai reggimenti di fanteria di linea come musicanti effettivi.

Resta peraltro inteso che, a senso del § 63 dell'Istruzione stessa, le reclute di professione musicanti dovranno essere ripartite in equa misura fra i reggimenti di fanteria.

Disposizioni matricolari.

24. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

25. Per le reclute della leva sulla classe 1881 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiesero *volontariamente* di servire in cavalleria (n. 3 e 19, lett. *a*, ultimo comma, della Circolare n. 160 del 1901) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono all'eventuale ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . . . »

26. Per indicare la venuta alle armi e la assegnazione dei giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, stati iniziati il 1° dicembre 1901, si useranno le formole matricolari 76, 131 o 132, tabella II, se sono studenti ritardatari, ovvero la formola seguente se trattasi di uomini della leva sulla classe 1881: « Giunto alle armi ed assegnato in qualità di allievo ufficiale di complemento al . . . (indicare il corpo) li . . . »

27. Pei giovani di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che sono lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai corsi allievi-ufficiali da iniziarsi nel corrente anno, dovrà sulla loro matricola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi alla riapertura dei corsi allievi ufficiali (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Norme amministrative.

28. Per semplificare l'amministrazione delle reclute presso i distretti, il Ministero ha determinato che anche per questa chiamata siano applicati, in via d'esperimento, alcuni procedimenti speciali.

Si osserveranno perciò le norme all'uopo stabilite nel regolamento d'amministrazione (art. 325 e seguenti) solo in quanto non sia diversamente disposto da quelle in appresso indicate.

29. In ogni distretto sarà costituita una compagnia provvisoria, che prenderà in forza tutte le reclute chiamate alle armi e verrà suddivisa, analogamente a quanto è stabilito per le compagnie ordinarie, in più plotoni.

La compagnia provvisoria sarà posta sotto gli ordini di un capitano del presidio appositamente comandato al distretto per tutto il periodo della chiamata della classe.

30. All'atto della costituzione della compagnia provvisoria, saranno formati tanti plotoni quanti sono i corpi che hanno da inviare ufficiali per ricevere le reclute, a mente del § 22 dell'Istruzione complementare, e ad ogni plotone si assegneranno gli uomini di determinati mandamenti. Sarà inoltre formato un plotone misto con gli uomini appartenenti per fatto di leva ad altri distretti.

I plotoni verranno posti sotto gli ordini degli stessi ufficiali venuti dai corpi, tranne il plotone misto, il quale sarà alla immediata dipendenza del comandante della compagnia.

31. Tosto compiute le assegnazioni ai corpi, i plotoni dovranno essere riordinati, mediante i necessari passaggi dall'uno all'altro, in modo che le reclute vengano poste sotto il comando degli ufficiali dei corpi ai quali vennero rispettivamente assegnate.

Gli individui assegnati a corpi che non dovevano inviare ufficiali e quelli designati ad essere sottoposti a rassegna saranno passati al plotone misto.

32. Il comandante della compagnia potrà valersi dell'opera dei comandanti di plotone, non solo pel mantenimento della disciplina, ma anche per tutto quanto riguarda l'amministrazione delle reclute, riservando però a sè, in ogni caso, tutto ciò che si riferisce alla contabilità.

Basterà pertanto che i comandanti di plotone tengano un elenco nominativo delle reclute per fare le chiamate e prendere qualche appunto.

33. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il regio decreto 25 dicembre 1898, n. 553 — *Atto* n. 48 del 1899), oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 della *Istruzione per l'invio dei militari ai distretti e ai corpi* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Il comandante della compagnia provvisoria o, per esso, i comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

34. Le reclute, che, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui le reclute verranno inviate, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

35. Durante il periodo della chiamata il prelevamento del pane presso i panifici, anzichè ogni due giorni, potrà esser fatto dai distretti giorno per giorno.

Quando ne sia il caso, le razioni pane occorrenti potranno pure essere richieste in via telegrafica, salvo a regolarizzare i prelevamenti, entro il più breve tempo, con la presentazione dei buoni.

36. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti che debbono dai distretti essere distribuiti alle reclute da inviare ai corpi.

La distribuzione sarà fatta dai comandanti di plotone coi procedimenti stabiliti nell'art. 327 del regolamento d'amministrazione, se non che i *Buoni di prelevamento degli oggetti di corredo* verranno presentati, firmati dai comandanti di plotone, per mezzo del comandante della compagnia, che vi apporrà il suo *visto*, e non saranno compilati i *Fogli di vestizione* mod. 302. I berretti, che sono i soli oggetti per i quali si dovrebbero compilare tali fogli, saranno prelevati dal magazzino con le stesse norme stabilite per le gavette e i cucchiai (§§ 2427 e 2430 del regolamento stesso), avvertendo di scegliere le taglie di uso più comune.

I comandanti di plotone dovranno pure compilare, per ogni drappello di uomini in partenza, l'elenco degli oggetti loro distribuiti, dimostrandoli distintamente secondo che siano nuovi od usati, e lo rimetteranno al capo drappello per essere rimesso al comando del corpo o riparto di destinazione, il quale dovrà poi darne tosto partecipazione alle compagnie interessate per le conseguenti inscrizioni da farsi sui libretti personali degli individui.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* n. 27 del corrente anno.

37. Per il ricevimento delle reclute saranno compilati, in duplice copia, tanti *Ruolini di posizione* mod. 221 quanti sono i mandamenti della circoscrizione territoriale del distretto, più un altro per gli uomini appartenenti per leva ad altri distretti.

Nei detti ruolini sarà pure indicato, nella colonna 3 (cognome e nome), il comune da cui gli uomini provengono per servire di base nel pagamento degli assegni di viaggio.

Una delle copie dei ruolini sarà rimessa al comando della compagnia provvisoria; l'altra resterà, come di consueto, presso la sezione matricola per essere poi da questa completata dopo lo scioglimento della compagnia.

38. Pei distretti nei quali le reclute si presenteranno parte nei giorni 14 e 15 marzo e parte nei giorni 23 e 24 del mese stesso, il comando della compagnia provvisoria continuerà a rimanere costituito anche dopo l'invio ai corpi della prima parte degli uomini.

Ne segue:

a) che le reclute giunte nella prima ripresa, le quali rimarranno per qualsiasi motivo presso i distretti, saranno lasciate in forza alla compagnia, salvo a passarle in forza sul giornale di contabilità degli aggregati, quando il riparto venga sciolto;

b) che sul giornale mod. 718 dovranno essere aggiunte, al loro arrivo, le reclute che si presenteranno nella seconda ripresa;

c) che sarà compilato ugualmente un solo ruolino mod. 221 per tutti gli uomini di ciascun mandamento, come pure un solo foglio-paga mod. 719 allo scioglimento della compagnia.

39. La compagnia provvisoria terrà un complessivo *Giornale di contabilità* mod. 718, che dovrà servire per tutta la permanenza degli uomini ai distretti, e compilerà un solo *Foglio-paga* mod. 719 secondo il disposto del § 2399 del regolamento di amministrazione.

Per meglio ripartire il lavoro di scrittura, il quadro *A* del giornale di contabilità potrà essere suddiviso in due o più fascicoli distinti con un numero d'ordine progressivo, i cui totali saranno poi riportati e riepilogati nell'ultimo di essi alla fine delle scritture.

40. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, e regolata la posizione degli uomini del plotone misto che, per essere stati sottoposti a rassegna o per altro motivo saranno rimasti presso i distretti, la compagnia provvisoria sarà sciolta. Lo scioglimento non potrà però in ogni caso aver luogo più tardi del sesto giorno dopo la partenza degli ultimi drappelli e le reclute che dopo tale periodo di tempo siano tuttora in attesa di provvedimenti verranno passate in forza sul *Giornale di contabilità* normalmente tenuto dai distretti per gli aggregati (§ 2405 del regolamento d'amministrazione).

Sistemate poscia tutte le scritture della compagnia, il comandante di questa rimetterà i ruolini di posizione alla sezione matricola e le altre carte contabili all'ufficio d'amministrazione.

41. Sarà cura dei comandanti di divisione militare di provvedere che presso i distretti siano temporaneamente comandati, traendoli dai vari corpi, i graduati occorrenti per i lavori di scrittura secondo l'importanza di ciascun distretto, avvertendo che siano scelti fra i più abili e provetti in tali lavori.

Questi graduati dovranno giungere ai distretti non meno di due giorni prima di quello fissato per la presentazione delle reclute e potranno ivi essere trattenuti sino al quinto giorno dopo lo scioglimento delle compagnie provvisorie.

42. Nei distretti di maggiore importanza e dove per l'ubicazione ed il soverchio frazionamento dei locali destinati per l'alloggio delle reclute si riconosca non essere sufficiente una sola compagnia provvisoria, potranno essere costituite, previa l'autorizzazione del comandante della divisione militare, due compagnie (coi corrispondenti plotoni misti) fra le quali sarà divisa per mandamenti la forza degli uomini da ricevere. In questo caso la seconda compagnia sarà pure affidata ad un capitano del presidio appositamente comandato, il quale terrà pure il comando del plotone misto della compagnia medesima.

43. Compiuto l'invio delle reclute ai corpi e sistemati i relativi conti, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) una particolareggiata relazione intorno al modo come è proceduta l'amministrazione delle reclute, esprimendo il loro avviso in merito e suggerendo ad un tempo quei miglioramenti che reputassero opportuni.

44. Per gli ufficiali dei corpi comandati fuori della propria residenza per il ricevimento delle reclute, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma del § 41 del regolamento sulle indennità eventuali, determina sia loro corrisposta l'indennità di 2ª categoria per tutta la durata della permanenza presso i distretti, purchè non superiore, in ogni caso, ai 30 giorni.

45. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare da graduati.

La spedizione dei pacchi sarà fatta dalle reclute a loro spese.

Soltanto, se talune di esse fossero sprovviste di mezzi, i comandanti di corpo faranno loro anticipare la somma necessaria dai comandanti di compagnia sul fondo permanente, e questi ne faranno poi la ritenuta sul soldo.

Il Ministero, avendo poi notato che le spese per l'imballaggio, cioè per l'acquisto di tela, carta, spago, ceralacca, ecc., non furono fatte, da molti corpi, con avvedutezza, raccomanda di curare il massimo risparmio, prendendo in tempo le opportune misure per gli acquisti.

Invio ai corpi.

46. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli uomini assegnati alla 4ª compagnia di sanità e quelli assegnati alla 4ª compagnia di sussistenza, anzichè essere avviati a Genova, saranno però dai distretti interessati diretti a Piacenza.

47. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato nel giorno 20 marzo prossimo, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute nei giorni 23 e 24 marzo, l'invio di esse ai corpi sarà iniziato nel dì 29 marzo.

48. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute delle reclute. Eppertanto i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 150 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno l'invio, trattenendole al distretto, di quelle reclute che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

I comandanti predetti dovranno altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche all'uopo necessarie.

49. Sarà cura dei comandanti dei presidi dove devono pernottare reclute di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero

delle reclute stesse siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Rendiconto delle assegnazioni.

50. Nella considerazione che il secondo periodo della leva sulla classe 1881 terminerà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente Circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del R. esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 144 e 145 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento in data 31 dicembre 1901, questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che nello specchio modello 25 da inviarsi otto giorni dopo la partenza delle reclute pei corpi al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata, sia omessa la 1ª parte, quella cioè relativa alla distribuzione del contingente tra i corpi, e venga compilata soltanto la 2ª, vale a dire la dimostrazione complessiva del risultato della chiamata alle armi.

Il modello 25bis, da trasmettersi otto giorni dopo la chiusura della leva, sarà invece compilato al completo tanto nella 1ª, quanto nella 2ª parte.

I comandanti dei distretti militari avranno cura di provvedersi in tempo di un sufficiente numero di copie del mod. 25.

51. Nei detti modelli 25 e 25bis dovranno essere compresi tutti gli uomini che nella data, alla quale si riferiscono le dimostrazioni statistiche dei modelli stessi (invio ai corpi delle reclute pel modello 25 e termine del 2° periodo della leva pel modello 25bis), risultarono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1881 e furono quindi computati nel contingente della leva medesima.

Conseguentemente, nella compilazione dei documenti in parola, i comandanti di distretto dovranno prendere per punto di partenza il numero degli uomini di 1ª categoria da essi già dimostrato nei modelli *E*, prescritti dalla Circolare litografata n. 13401 del 16 settembre 1901, aumentato del numero degli uomini arruolati nella categoria stessa durante il 2° periodo della corrente leva, e precisamente pel modello 25 fino alla data suaccennata (invio ai corpi delle reclute) e pel modello 25bis fino al giorno che sarà fissato come termine del 2° periodo della leva.

Qualora, insieme cogli uomini di cui trattasi, ne fossero stati assegnati ed avviati ai corpi altri appartenenti ad altre leve, come, ad esempio, militari studenti ritardatari, questi saranno dimostrati a parte in speciali modelli 25 e 25bis.

52. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 144 dell' Istruzione complementare, i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli uomini i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo e nell'artiglieria da montagna, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi e specialità. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° il numero degli uomini ai quali non sarà stata corrisposta l' indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 34 della presente Circolare;

3° il numero degli uomini i quali, quantunque assegnati d'*autorità* alla cavalleria, a senso del n. 19, lettera *a*), della Circolare n. 160 del 1901, perchè compresi nella 1ª metà del contingente del rispettivo mandamento, saranno poi ammessi, in ragione del numero d' estrazione, alla designazione per la ferma di due anni, in conseguenza delle disposizioni contenute nella relativa Circolare.

Della presente Circolare ogni distretto riceverà gratuitamente cinque copie separate per uso delle compagnie provvisorie.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881.

A seconda degli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1881, sia per ragione di età che quali capilista, renitenti, ecc. di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1881 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di 1ª categoria della classe 1881.

Dovranno pure presentarsi gli uomini della classe 1880 stati arruolati per procura in 1ª categoria come residenti all'estero, qualora non abbiano ottenuto la dispensa provvisoria dal servizio militare.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari della classe 1880 e precedenti i quali ottennero di prorogare la loro presentazione perchè attendevano a studi per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino la loro qualità di allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1881 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari ritardatari di classi precedenti che

intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il 12 marzo, dovendo da tale giorno decorrere la loro ferma speciale di un anno.

Avvertesi però che gli uomini predetti potranno essere ammessi soltanto nei seguenti corpi delle armi a piedi, cioè: reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), brigate d'artiglieria da fortezza e da costa e compagnie di sanità.

Detti uomini potranno essere ammessi anche nei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nella specialità treno dei reggimenti stessi.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta, anche se basate sul fatto che i richiedenti si trovino in attesa di decisione per l'assegnazione o il passaggio alla 3ª categoria.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Gli uomini che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno direttamente a questo comando, nelle ore antimeridiane del giorno . . . . . , muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono a suo tempo provvisti.

Quelli di tali uomini che hanno smarrito il detto foglio di congedo dovranno procurarsi per tempo dal sindaco del comune il foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo) che tenga luogo del foglio di congedo.

7. Gli uomini che *non si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto* si presenteranno al *sindaco del comune di residenza* nei giorni fissati nella terza colonna della tabella che fa seguito al presente manifesto.

I sindaci si assicureranno se le reclute che ad essi si presentano siano provvedute del foglio provvisorio di congedo illimitato, ed a quelle che ne siano sprovviste, rilascieranno apposito foglio di riconoscimento (mod. 22 del catalogo), dopo di essersi accertati della loro identità personale.

Compiute tali verificazioni, i sindaci riuniranno le reclute in drappelli e le avvieranno per ferrovia (1) o per via ordinaria a questo comando, a cui le reclute stesse dovranno presentarsi munite del rispettivo foglio di congedo illimitato, od, in mancanza di questo, del foglio di riconoscimento di cui nel comma precedente.

8. Gli uomini che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, i drappelli di uomini dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata agli uomini stessi da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, gli uomini che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza lo scontrino pel viaggio a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

10. I sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva (ottobre 1898).

11. Quando saranno giunti a questo distretto, gli uomini chiamati alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno*:

« Per le traversate di mare gli uomini saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa. »

a) quelli che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelli residenti in altri mandamenti, i quali, contrariamente alle disposizioni contenute nel n. 8 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

12. Gli uomini della classe 1881 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 12 marzo, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta (limitatamente a quelle indicate nel n. 2 del presente manifesto), per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del regno e della colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Gli uomini i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere

considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quegli uomini che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi siccome assimilati alle università del regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritti ad una società di tiro e si obblighino a provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1883 avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 1° dicembre 1901, domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno del corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studi superiori) e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi del p. v. autunno.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi nel p. v. autunno, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza

come panattieri, macellai, mugnai, ecc. sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità. Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal sindaco o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri reali debbono presentare la relativa domanda a questo distretto entro il giorno 8 marzo.

18 Nel caso che due fratelli si presentino contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, al più giovane fosse applicabile la disposizione del § 675 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterebbe il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

. . . . . addì . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2

—

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti dai distretti a ciascuna recluta.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	1
Berretti guerniti (1)	1
Cucchiai	1
Gavette (2)	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1

(1) *Fetz* ai bersaglieri.
(2) *Grandi* agli uomini destinati all'artiglieria da montagna; *piccole* a quelli assegnati alle armi o specialità a cavallo; a tutti gli altri saranno somministrate di preferenza, fino a esaurimento, gavette grandi in luogo di quelle piccole.

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia*. Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia, 1 fazzoletto, 1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi, 1 paio scarpe comuni*. Per quelli destinati alle armi speciali le *scarpe* dovranno essere possibilmente delle ultime classi.

In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragione di proprietà, potrà altresì somministrarsi alle reclute *1 giubba di tela* (da far portare su quella da borghese) e con essa, ove occorra, *1 cravatta per collo*.

I distretti di Aquila, Chieti, Solmona e Teramo distribuiranno anche agli uomini assegnati agli alpini gli oggetti descritti nell'elenco (però la gavetta *grande* ed il berretto *comune*) ed eventualmente quelli precitati.

2. Per il prevelamento degli oggetti da distribuire alle reclute i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) I *berretti fetz* verranno prelevati dai più vicini depositi di bersaglieri, eccettuati però quelli occorrenti ai distretti di Cagliari e Sassari che saranno prelevati dal deposito speciale di Caprera;

b) I berretti da armi speciali saranno prelevati dai magazzini dei reparti cui verranno avviate le reclute e potranno anche essere consegnati dai reparti medesimi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e distribuiti per conto diretto dei reparti medesimi; in questo caso coi berretti dovranno essere altresì consegnati i rispettivi fregi, che saranno poi attaccati a spese del distretto. Ove però si trattasse di provvedere ad individui assegnati ai singoli riparti in numero esiguo, ad essi saranno invece somministrati berretti comuni;

c) Gli altri oggetti, d'uso comune, salvo le particolari istruzioni che fossero emanate per mezzo dei comandi di corpo d'armata a riguardo dei *berretti da fanteria*, delle *gavette piccole*, delle *tazze di latta* e delle *tasche per pane*, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria di linea o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette grandi*, occorrenti per la distribuzione ai militari assegnati all'artiglieria da montagna e, pei suindicati distretti di Aquila, Chieti, Solmona e Teramo, a quelli assegnati agli alpini, i distretti eseguiranno il prelevamento di esse dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona, nonchè quelli di Cagliari e Sassari, si atterranno per le robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

3. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato, e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

4. Per il prelevamento, da parte dei distretti, delle *scarpe di classe*, che potessero occorrere per le reclute destinate alle armi speciali, e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui le reclute stesse vengono avviate, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione Vestiario*).

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del regolamento di amministrazione.

6. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano a far traversate di mare o passar notti in ferrovia.

7. Ai *rilardatari* da inviarsi ai corpi isolatamente saranno somministrati, ove occorra, soltanto gli oggetti descritti al n. 1 e la coperta da campo.

8. Per le *calzature* i corpi terranno presenti le disposizioni dell'*Atto* 79 della *Raccolta* e quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901.

9. I reggimenti di fanteria di linea consegneranno i *fregi da berretto* al personale incaricato di ricevere le reclute, per essere distribuiti alle reclute per conto diretto del corpo; però la spesa di attaccatura sarà conteggiata a carico della massa vestiario dei distretti.

10. I corpi che si trovassero ad avere quantità di robe usate *in eccedenza agli ordinari bisogni*, le utilizzeranno nella vestizione delle reclute.

11. Le robe nuove saranno scelte tra quelle di più antica costruzione o che possa comunque presumersi non sia conveniente di tenere più oltre in magazzino.

12. In vista della prossima adozione delle mostrine per le brigate di fanteria di linea e delle conseguenti modificazioni che saranno recate alle mostreggiature delle giubbe della fanteria stessa e degli uomini di sanità e di sussistenza, alle reclute che verranno assegnate alla fanteria di linea (esclusi i granatieri) ed alle compagnie di sanità e di sussistenza non dovranno essere distribuite le giubbe di panno se non all'atto dell'adozione delle mostrine anzidette.

N. 91. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	277	205	482
Novara	72	89	161
Alessandria	175	176	351
Cuneo	100	156	256
Milano	170	167	337
Brescia	93	105	198
Genova	141	155	296
Piacenza	130	132	262
Verona	148	198	346
Padova	129	166	295
Bologna	92	123	215
Ravenna	48	109	157
Ancona	97	69	166
Chieti	179	92	271
Firenze	91	115	206
Livorno	166	65	231
Roma	251	359	610
Perugia	66	78	144
Napoli	283	239	522
Salerno	75	39	114
Bari	142	64	206
Catanzaro	123	45	168
Palermo	263	119	382
Messina	166	79	245
Cagliari	83	41	125
TOTALE DELL'ESERCITO	3560	3185	6745

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

novembre 1901. — (Segretariato generale). — 21 febbraio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
4	»	»	4	2198	1712	6910	21.3	1.5
1	»	»	1	2168	733	2901	21.1	1.2
2	»	1	3	5084	1756	6840	27.4	1.4
2	»	»	2	2737	1742	4479	22.7	1.3
»	»	1	1	4597	1470	6067	24.1	1.3
3	»	»	3	3472	973	4445	38.4	1.7
1	»	»	1	3702	1418	5120	27.5	1.6
1	»	1	2	4729	1714	6443	30.2	1.2
»	»	»	»	3926	1563	5489	23.2	1.5
2	»	1	3	4708	1420	6128	25.2	1.2
1	»	»	1	3214	1384	4598	29.6	1.4
1	»	»	1	1736	1206	2942	26.8	1.4
»	»	1	1	2922	881	3803	32.9	1.4
1	»	»	1	4217	930	5147	38.2	2.0
2	»	»	2	2769	1166	3935	26.4	1.4
1	»	3	4	4398	845	5243	28.1	1.2
2	»	1	3	7173	2233	9406	30.6	2.0
»	»	»	»	1653	529	2182	22.7	1.5
3	»	2	5	9591	2983	12574	29.2	1.6
2	»	»	2	2241	456	2697	28.8	1.2
»	»	»	»	3837	690	4527	35.2	1.6
»	»	»	»	3266	393	3659	41.4	1.9
6	»	»	6	6252	1226	7478	35.1	1.8
1	»	»	1	3609	1028	4637	32.0	1.7
»	»	»	»	2958	273	3231	27.2	1.0
36	»	11	47	100157	30724	130881	29.0	1.5

lla forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISP. 5ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 febbraio.

FEBBRAIO 23. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, *pag.* 75.
» 23. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878, *pag.* 76.
» 23. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, *pag.* 82.
» 23. — Disposizioni per la chiamata alle armi del personale ferroviario, *pag.* 83.

CIRCOLARE N. **22**. — **R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini**. — (Segretariato generale). — 23 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con Regio Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, appartenenti a tutti i distretti militari del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
C. DI S. MARTINO

26 FEB. 02

N. **23.** — **Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1878.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 febbraio.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 corrente ho determinato di chiamare alle armi i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1878 in congedo illimitato ascritti alla fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini ed appartenenti a tutti i distretti del regno.

2. Una copia del manifesto il cui schema è stato già telegraficamente comunicato (allegato n. 1) dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati. Inoltre una copia del manifesto sarà inviata alle autorità indicate nell'ultimo comma del § 726 della Istruzione complementare.

3. La presentazione dei richiamati si effettuerà presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

I richiamati saranno completamente vestiti ed equipaggiati presso i centri di mobilitazione ai quali si presenteranno.

Coloro che per errore o per qualsiasi altro motivo si presentassero ai distretti saranno subito inviati dai distretti medesimi ai centri di mobilitazione rispettivi, muniti, ove occorra, dei soli oggetti di viaggio.

Secondo le disposizioni già date telegraficamente ai comandanti di corpo d'armata i richiamati di fanteria di linea che affluiranno ai depositi di Macerata, Teramo, Campobasso, Barletta e Castrovillari dovranno essere incorporati nei reggimenti stanziati nel VII o nell'XI corpo d'armata, secondo ordini che impartiranno i comandanti dei corpi d'armata interessati.

I richiamati dei bersaglieri che affluiranno al deposito di Barletta saranno ivi trattenuti in attesa di ordini.

4. I richiamati appartenenti ai granatieri che si presentano ai distretti di complemento per tale specialità saranno avviati al deposito di fanteria di linea corrispondente al distretto muniti, ove occorra, degli oggetti di viaggio e dai depositi saranno trattati come i propri richiamati.

5. I richiamati appartenenti ai bersaglieri che si presentano ai distretti di complemento per tale specialità saranno avviati a destinazione muniti, ove occorra, degli oggetti di viaggio secondo le tabelle di mobilitazione con le seguenti eccezioni:

Quelli del distretto di Udine saranno avviati al deposito di Verona anzichè a Torino.

Quelli dei distretti di Catanzaro, Cosenza, e Reggio Calabria a Napoli anzichè a Brescia.

Quelli dei distretti di Lucca e Massa a Livorno anzichè a San Remo.

Quelli di Messina a Palermo anzichè a San Remo.

Quelli di Modena, Parma, Reggio Emilia a Bologna anzichè a San Remo.

Quelli di Campobasso a Napoli anzichè ad Ancona.

6. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, al ricevimento, all'arredamento ed all'amministrazione dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nell'articolo 276 del regolamento di amministrazione e contabilità, nel Capo XXXII del regolamento sul reclutamento quale fu modificato dal Regio decreto 25 febbraio 1894, e nel Capo XXIII dell'Istruzione complementare al regolamento stesso in quanto non sieno contradette dalle prescrizioni contenute nella presente Circolare, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi previsti dai paragrafi 760 e 761 della citata Istruzione complementare, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

7. I militari richiamati che invece di presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito nel manifesto di chiamata, si presentino nelle ore pomeridiane, o nei giorni successivi, senza poter giustificare il ritardo, perdono il diritto alle indennità di trasferta (§ 2041 del citato regolamento di amministrazione combinato coi successivi paragrafi 2046 e 2047); perciò i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove l'indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti, e qualora si trattasse di somma superiore, pel di più faranno oggetto di addebito agli individui.

8. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo fossero loro indirizzate.

9. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che, senza giustificato motivo, non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare

relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per mobilitazione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti dei centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

10. Saranno concessi i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi. A tale uopo i distretti invieranno subito ai sindaci i registri necessari ed i corpi provvederanno senza indugio a trasmettere ai sindaci gli elenchi dei richiamati che chiederanno il soccorso.

I soccorsi saranno concessi in massima secondo le norme stabilite dall'*Atto* n. 131 del 1899 che riguarda appunto la concessione dei soccorsi in caso di chiamata improvvisa e che è già in distribuzione ai sindaci.

Si osserveranno inoltre le seguenti norme speciali che i distretti dovranno comunicare subito ai sindaci.

11. Ricevuti gli elenchi dai corpi i sindaci fatti gli accertamenti prescritti circa la legittimità del matrimonio ed il numero dei figli, convocheranno immediatamente la commissione composta del presidente della locale congregazione di carità e del comandante locale dei carabinieri.

Alle famiglie per le quali la commissione si pronunci favorevolmente sarà subito concesso il soccorso, dandone nota nominativa al distretto il quale potrà, ove lo creda necessario, fare ulteriori accertamenti e nel caso che la famiglia non risultasse in istato di assoluto bisogno, potrà ordinare che sia sospeso il pagamento del soccorso.

12. A modificazione del disposto dal n. 12 dell'*Atto* n. 131 del 1899, i ricorsi di coloro ai quali la commissione od il comandante del distretto abbiano negato il soccorso dovranno essere diretti ai comandanti di divisione militare.

Disposizioni amministrative.

13. Per l'amministrazione dei richiamati sono applicabili le disposizioni dell'art. 276 del regolamento d'amministrazione.

Gli uomini che si presentano ad un deposito che non sia il proprio, saranno presi in sussistenza ed amministrati nei modi indicati dai §§ 2087 e 2088 del citato regolamento.

Gli uomini che devono essere inviati ad un corpo diverso da quello cui normalmente fornisce i richiamati il rispettivo centro di mobilitazione saranno presi in forza dai corpi cui sono destinati.

14. Ai richiamati delle varie armi sarà distribuito l'equipaggiamento individuale stabilito dai relativi specchi del quaderno delle serie di vestiario senza alcuna riduzione nella qualità degli oggetti.

15. Per i piastrini di riconoscimento si osserveranno le norme dell'*Atto* 230 del 1898 riflettenti il caso di mobilitazione.

16. Pei richiamati che debbono essere mandati ad altri corpi i centri d'affluenza i quali non abbiano in fondo i fregi da copertura del capo e da spalline del corpo cui gli uomini sono destinati, li invieranno a destinazione sprovvisti di tali accessori. Questi verranno poi loro forniti dal corpo medesimo nel quale saranno inquadrati.

17. Le armi e bufetterie e viveri di riserva distribuiti ai richiamati mandati in altri corpi saranno ceduti e passati in carico al corpo di destinazione, salvo poi quando avvenga il congedamento della classe, a ripassarli se ne sarà il caso, al corpo che li aveva prima.

18. L'assegno di primo corredo di lire 45 dovuto pei richiamati sarà conteggiato dai corpi dai quali verranno equipaggiati, sia che debbano prenderli in forza come effettivi, o come uomini in sussistenza.

Dagli stessi corpi si conteggerà pure l'indennità fissa, spese di viaggio di lire 10 per la venuta alle armi mentre quella dovuta per l'invio in congedo dovrà poi essere in ogni caso, conteggiata dai corpi che tennero gli uomini in forza come effettivi.

19. Quando la classe verrà rimandata in congedo, pei richiamati stati equipaggiati da altri corpi il Ministero determinerà, secondo la durata della permanenza alle armi, la quota che ad essi corpi dovrà essere rimborsata, da quelli presso i quali gli uomini prestarono servizio, a compenso delle spese pel riattamento degli oggetti e pel rinvio degli individui alle loro case (§ 2091 regolamento di amministrazione).

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri e alpini ascritti alla 1ª categoria della classe 1878 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla classe suindicata ed appartenenti all'arma e specialità suddette.

2. La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle ore del mattino del giorno ventisette febbraio corrente.

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nel territorio di questo distretto, qualunque sia il loro distretto di leva, si presenteranno, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato al sindaco del comune, il quale li invierà a destinazione, facendo distribuire, a coloro che devono viaggiare in ferrovia, gli scontrini di viaggio per ottenere il trasporto a tariffa ridotta.

4. I richiamati riceveranno, appena giunti a destinazione, le indennità di trasferta che loro competono, in ragione di lire 1,20 al giorno per ciascun giorno di viaggio, se hanno dovuto recarsi in una località posta fuori del mandamento; di lire 0,60 per il giorno della presentazione se sono rimasti nel territorio del mandamento e sempre-quando si presentino nelle ore del mattino. Coloro che hanno dovuto viaggiare in ferrovia riceveranno pure il rimborso delle spese di trasporto.

Per altro i richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presenteranno il *foglio di congedo* (o in difetto di questo un foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza*, del sindaco del comune in cui essi si trovavano.

5. Quei militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica, confermata dal proprio sindaco, da inviarsi a

questo comando, e dovranno presentarsi non appena siano guariti. Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano ottenuto di ritardare il servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non l'abbiano ancora prestato;

b) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

c) siano ascritti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

d) coprano, presso l'amministrazione telegrafica o postale, uno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C* annessi all'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvata con R. Decreto 16 maggio 1889, e che, a senso del capitolo 2° dell'istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

e) si trovino a prestare servizio come ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capi-tecnici, o come capi-operai, capi-lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre mesi almeno*, negli stabilimenti militari in genere (direzione di stabilimenti d'artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.);

f) si trovino a prestare servizio come capi tecnici principali, capi-tecnici, sotto capi-tecnici, negli stabilimenti militari marittimi o nei Regi arsenali e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre mesi*;

g) siano impiegati al servizio semaforico della Regia marina od alle capitanerie di porto

h) abbiano attualmente un fratello in servizio sotto le armi.

7. I richiamati che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata, salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessun'altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata. Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. I militari residenti *irregolarmente* all'estero, saranno avvertiti del richiamo sotto le armi per cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del rispettivo comune; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall'incorrere nelle penalità previste dalla legge.

10. Conformemente alle disposizioni del codice penale per l'esercito, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Il Comandante del distretto.

N. **24**. — R. **Decreto di chiamata alle armi dei militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario.** — (Segretariato generale). — 23 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 76 della legge sull'ordinamento del R. esercito, ecc., testo unico, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visti gli articoli 131 e 132 della legge sul reclutamento, testo unico, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previe deliberazioni del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio, Ministro interinale per i lavori pubblici, e del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, i quali, alla data del presente Nostro Decreto, si trovino a far parte del personale ferroviario di tutte le reti del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
C. DI S. MARTINO.

N. **25.** — **Disposizioni per la chiamata alle armi di personale ferroviario.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 febbraio.

1. In esecuzione del Regio Decreto 23 corrente ho determinato di chiamare alle armi pel giorno 25 corrente tutti i militari in congedo illimitato di qualunque classe e categoria, compresi gli ufficiali e sottufficiali, appartenenti a tutti i distretti militari ed ascritti al personale ferroviario delle reti qui appresso indicate, qualunque sia l'impiego o la carica ch'essi ricoprono:

rete mediterranea;
rete adriatica;
rete sicula;
ferrovia sicula occidentale;
società veneta per imprese e costruzioni pubbliche;
ferrovie del Ticino;
Compagnia Reale ferrovie sarde;
ferrovie Nord-Milano;
società anonima canavese;
ferrovia Suzzara-Ferrara;
ferrovie Reggio-Emilia;
ferrovie secondarie della Sardegna;
ferrovia Verona-Caprino.

2. Dai comandanti di distretto militare, secondo gli ordini già dati, sarà stato pubblicato nei comuni di loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia di tale manifesto sarà dai distretti prontamente trasmessa a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

3. Ad evitare discrepanze nell'interpretazione del manifesto di chiamata il Ministero fa noto che al manifesto stesso si deve dare una interpretazione letterale, e si deve cioè ritenere che

la chiamata alle armi è applicabile a tutti indistintamente gli individui che fanno parte del personale ferroviario, siano essi provvisti oppure no di mod. 5.

Restano esclusi dalla chiamata i soli avventizi straordinari.

4. Come è stabilito nel detto manifesto, i militari appartenenti al personale viaggiante della trazione e del movimento dovranno presentarsi all'autorità militare stabilita presso il rispettivo deposito ferroviario; quelli però che risiedono in stazioni che non sono sedi di deposito ferroviario dovranno presentarsi ai rispettivi capistazione ed aspettare sul sito la ricognizione dell'autorità militare.

Tutto il rimanente personale dovrà aspettare sul sito l'oradetta ricognizione.

Frattanto esso dovrà presentarsi:

se addetto alle stazioni ed ai depositi, al proprio capostazione ed al proprio capo deposito;

se addetto agli uffici di qualunque specie, ai magazzini od alle officine, al proprio capo ufficio, al proprio magazziniere od al proprio capo officina;

se addetto alla manutenzione, al capostazione di propria residenza, tranne il personale lungo la linea che non dovrà muovere dal proprio posto.

S'intende che il personale richiamato che fosse in permesso dovrà interromperlo e rientrare subito in residenza.

Il personale in trasferta dovrà presentarsi al deposito o al capostazione della località ove momentaneamente si trova.

5. Ai termini del n. 11 dell'*Atto* 225 della *Raccolta*, i comandanti dei corpi che hanno preso in forza i richiamati daranno in nota al comandante dell'arma dei carabinieri reali sul sito in cui i richiamati stessi hanno la loro residenza, coloro che indugiassero la presentazione, perchè faccia le opportune ricerche per trovarli e li conduca avanti all'autorità militare anche prima che incorrano nel reato di diserzione

6. Presso i centri di presentazione sarà destinato, secondo gli ordini già impartiti, in servizio continuativo, un drappello comandato da un ufficiale, scelto possibilmente tra coloro che hanno frequentato il corso ferroviario di stazione, espressamente incaricato di ricevere, prendere in forza, fornire delle stellette il personale richiamato e mantenere l'ordine in ciascun centro di presentazione. Egli rammenterà ai richiamati che sono sottoposti alle leggi ed ai regolamenti militari.

Le autorità che hanno in consegna i biglietti di libera circolazione delle due reti Adriatica e Mediterranea per i coman-

danti di drappello li completeranno apponendovi il nome e cognome dei comandanti stessi.

I comandanti dei drappelli faranno percorrere le stazioni e la via dei tronchi che fanno capo alla sede del drappello e faranno altresì visitare gli uffici, magazzini, officine, ecc. che si trovano nella zona di loro giurisdizione, da squadre incaricate di prendere in nota i richiamati, i quali, a termine del precedente n. 4, debbono rimanere fermi sul sito, fornendoli delle stellette se n'è il caso, giusta quanto è detto al seguente n. 15.

I viaggi tra stazione e stazione debbono essere considerati come in servizio ferroviario, e non si dovrà quindi effettuare per essi alcun pagamento.

Tali viaggi potranno essere fatti con qualsiasi treno, viaggiando anche nei bagagliai e sui carrelli, previ accordi da prendersi colle autorità ferroviarie.

I sopraindicati ufficiali, e quegli altri che potranno essere destinati a coadiuvarli presso i centri ferroviari più importanti, dovranno servire di tramite per la trasmissione degli ordini relativi ai turni di servizio al personale richiamato; perciò essi dovranno controfirmare gli orari di servizio del personale e i documenti analoghi.

Laddove esiste un comando militare di stazione, dovranno svolgersi pel tramite di questo le relazioni fra gli ufficiali comandanti di drappello e le autorità ferroviarie. I comandanti di drappello inoltre dovranno tenere informati i comandanti di stazione di tutte le novità più importanti relative ai richiamati.

7. La forza dei drappelli comandati alle stazioni per il servizio del personale ferroviario richiamato alle armi sarà determinata da principio con una certa larghezza, onde mettere i drappelli stessi in condizione di poter eseguire colla maggiore possibile sollecitudine quanto è prescritto al 3° capoverso del precedente n. 6. In seguito la suaccennata forza potrà essere ridotta al minimo indispensabile, tenuto conto delle condizioni locali e del momento.

8. Ciascun comandante di drappello, dopo avvenuta la presentazione, trasmetterà a ciascun distretto un elenco nominativo, coll'indicazione del grado, della categoria, della classe, della data di presentazione alle armi dei militari appartenenti per fatto di leva al distretto stesso, indicando inoltre il corpo dal quale sono stati presi in forza, giusta il seguente n. 11.

I distretti, ricevuta tale partecipazione, trasmetteranno ai corpi che hanno preso in forza gli uomini, i fogli matricolari

o lo stralcio del ruolo 57 completati di tutte le variazioni, compresa quella di trasferimento.

Avvenuto il rinvio in congedo, i corpi restituiranno ai rispettivi distretti i detti documenti corredati di tutte le variazioni occorse, compresa quella di congedamento.

9. Si avverte che per nessuna causa saranno concesse dispense e rinvii ad altra chiamata.

Quelli fra i richiamati che per infermità dichiarassero di non poter rispondere alla chiamata dovranno subito essere sottoposti a visita dell'ufficiale medico che, per cura dei comandanti di corpo d'armata, sarà all'uopo designato.

In mancanza di ufficiali medici, la visita verrà fatta da medici designati dall'autorità ferroviaria.

10. Conforme a quanto è stabilito nel manifesto, i richiamati che senza giustificato motivo indugeranno la loro presentazione, dovranno essere dichiarati disertori a termini del codice penale per l'esercito.

Tale dichiarazione dovrà, come di consueto, essere fatta per cura dei rispettivi distretti di leva. A tale uopo i comandanti di drappello comunicheranno ai distretti interessati i nomi di coloro che, avendo abbandonato il servizio o non essendosi presentati nei limiti di tempo stabilito dal manifesto di chiamata, debbono, rispettivamente entro 24 ore o entro 5 giorni, essere dichiarati disertori, dandone avviso anche alle autorità ferroviarie.

Per le denunzie di diserzione i distretti si atterranno, per analogia, al disposto dal capo XXI della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* ed al capo XXXII del *Regolamento* stesso, quale fu modificato col Regio Decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia deve immediatamente seguire per tutti la dichiarazione di diserzione.

Norme amministrative.

11. Tanto agli effetti matricolari, quanto agli effetti amministrativi, i richiamati saranno considerati effettivi, per il tempo della permanenza alle armi, ai corpi cui appartengono i riparti dai quali saranno ricevuti e provvisti delle stellette, osservando norme analoghe a quelle stabilite per gli altri richiami di classi.

Non occorrerà disporre locali per alloggio di richiamati ferroviari, dovendo questi continuare senza disturbo nel servizio ferroviario e perciò continuare a dimorare nei propri alloggi.

12. I drappelli incaricati del ricevimento prenderanno i richiamati in forza avvertendo:

a) di non inscriverli nè sul ruolino tascabile, nè sul giornale di contabilità, ma sibbene in uno speciale *Ruolino di posizione* mod. 250, che sarà compilato sui dati forniti dalle autorità ferroviarie e sul quale dovranno essere inscritti tutti coloro che avrebbero obbligo di presentarsi;

b) di dimostrarli sui *Rapporti situazione* mod. 80 in distinta colonna da intitolarsi: *Richiamati servizio ferroviario.*

13. Pel tempo che rimangono sotto le armi i richiamati continueranno a ricevere gli assegni del proprio impiego dall'amministrazione ferroviaria, oltre gli assegni militari del grado rispettivo.

Gli ufficiali e la truppa dei drappelli comandati alle stazioni avranno diritto al trattamento di servizio di pubblica sicurezza.

Istruzioni.

14. Gli agenti ferroviari richiamati alle armi debbono continuare a prestar servizio ferroviario secondo le norme e turni in vigore presso ciascuna società, e perciò, pur essendo soggetti alla giurisdizione militare, rimangono tenuti a tutti gli obblighi loro incombenti secondo i regolamenti ferroviari.

Tenuto pertanto conto delle occupazioni abbastanza intense cui detti richiamati debbono attendere, non è il caso di impartire ai richiamati stessi, anche se di terza categoria, alcuna istruzione militare.

Uniforme.

15. I richiamati non saranno muniti di oggetti di vestiario e di equipaggiamento, ma continueranno a far uso, quando ne siano provvisti, della divisa ferroviaria o degli abiti di servizio. In questo caso dovranno applicare sul bavero le due stellette come segno dell'effettività del servizio militare, e dovranno essere muniti di bracciale sociale.

Le stellette, in numero di due paia, saranno fornite dagli stessi corpi che forniscono i drappelli; ed i bracciali sociali dalle Società ferroviarie.

Il bracciale sociale dovrà portarsi al braccio destro. Esso consiste in una fascia di lana, alta cm. 10 e del colore:

turchino per le seguenti reti: Rete mediterranea — ferrovie del Ticino — ferrovie Nord-Milano — Società anonima

canavese — ferrovia Sicula occidentale — ferrovie secondarie della Sardegna;

rosso per le seguenti reti: Rete Adriatica — rete Sicula — società veneta per imprese e costruzioni pubbliche — compagnia reale ferrovie sarde — ferrovia Suzzara-Ferrara — ferrovie Reggio Emilia — ferrovia Verona-Caprino.

Tutti coloro che non sono provvisti di abiti di servizio o di divisa ferroviaria (come i funzionari, gl'impiegati agli uffici e alle casse ecc.) non dovranno ricevere nè le stellette nè i bracciali, e per conseguenza non avranno alcun distintivo visibile della loro qualità di militari.

Gerarchia.

16. Il personale richiamato conserverà la gerarchia ferroviaria, basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astrazione fatta completamente dal grado militare (§ 49 del *Regolamento per i grandi trasporti militari*).

Ammalati.

17. Quando un impiegato od agente ferroviario richiamato alle armi abbia a dichiararsi impossibilitato a prestare servizio per malattia, la relativa constatazione ne sarà fatta normalmente dai medici sociali. Soltanto nei casi dubbi od in quelli in cui l'assenza per malattia avesse ad assumere carattere di infrazione disciplinare, la visita medica dovrà essere praticata collegialmente dal medico sociale e da un medico militare da designarsi dal presidio presso cui risiede il corpo che ha in forza l'individuo ammalato.

Mancanze e punizioni.

18. Nelle mancanze che potessero avvenire per parte dei richiamati alle armi addetti al servizio ferroviario, bisognerà distinguere quelle di carattere tecnico amministrativo da quelle di carattere militare disciplinare.

Le prime continueranno ad essere di competenza delle autorità ferroviarie e punite secondo i regolamenti ferroviari; le seconde di carattere militare, come ad esempio, assenze arbitrarie, disobbedienze, insubordinazioni, dovranno essere trat-

tate secondo i regolamenti militari e perciò saranno di competenza dell'autorità militare, la quale però stabilirà d'accordo coll'autorità ferroviaria il tempo nel quale le punizioni dovranno essere scontate, acciocchè non ne venga intralcio all'andamento del servizio.

19. Per mancanze di carattere tecnico amministrativo si intendono solo quelle che non sono considerate come disciplinari neppure dalle società, e che si puniscono con multe e sospensioni; in tali punizioni l'autorità militare non deve avere ingerenza alcuna. Ove però si tratti di sospensione dall'impiego per la durata di 5 giorni o più, gli individui del personale ferroviario richiamati alle armi dovranno essere incorporati in un reggimento.

Le altre mancanze di carattere disciplinare, come assenze arbitrarie, disobbedienze ecc , se commesse durante il servizio ferroviario, saranno, semprechè sia dalle autorità ferroviarie ritenuto necessario, segnalate agli ufficiali preposti alla sorveglianza, i quali prenderanno subito le misure che crederanno necessarie, facendone poi rapporto al proprio comandante di corpo, cui spetta di fissare le punizioni

Le mancanze disciplinari di qualunque genere, commesse fuori dell'esercizio delle funzioni ferroviarie, saranno di competenza dell'autorità militare, a tenore dei regolamenti e delle leggi vigenti per l'esercito.

Le punizioni inflitte dall'autorità militare saranno sempre notificate alle autorità ferroviarie per opportuna norma.

20. Per l'applicazione delle punizioni disciplinari si osserveranno le seguenti norme:

a) I richiamati appartenenti al personale viaggiante sconteranno le punizioni nella sede del deposito ferroviario a cui appartengono; quelli appartenenti al personale fisso le sconteranno presso il corpo, distaccamento, o stazione dei RR. carabinieri, nelle località ove risiedono, o in località prossimiore;

b) In massima, le punizioni verranno scontate non appena i richiamati, seguendo il proprio turno di servizio, rientreranno in residenza e resteranno disponibili.

Nel caso di mancanze gravi, però, l'ufficiale preposto alla sorveglianza potrà concertare colle autorità ferroviare le necessarie surrogazioni ed anche provocare sospensioni, affine di potere applicare immediatamente le adeguate punizioni.

Traslochi. — Licenze.

21. Le società ferroviarie potranno fare nel personale i traslochi che riterranno necessari nell'interesse del servizio; dovranno però sempre dare avviso dei movimenti effettuati agli ufficiali interessati affinchè questi possano fare le conseguenti varianti nei ruoli.

22. Esse potranno pure, previo il nulla osta dell'autorità militare, concedere piccole licenze, intendendosi per piccole licenze quelle superiori alle 24 ore e non superiori a 15 giorni, da usufruire fuori residenza.

Quando invece trattasi di licenza inferiore alle 24 ore, anche se usufruita fuori residenza, o di licenza in residenza, qualunque sia la sua durata, non occorre il nulla osta dell'autorità militare.

Relazioni d'ufficio.

23. Per tutte le questioni amministrative e per quelle disciplinari d'indole essenzialmente militare, le autorità militari territoriali, quando avessero bisogno di schiarimenti e non potessero provvedere direttamente, si rivolgeranno a questo Ministero.

Per tutte le altre questioni invece che possono avere in qualche modo rapporto col servizio ferroviario, le dette autorità si rivolgeranno all'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e, per le cose di minor conto, anche alle commissioni militari di linea.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di personale ferroviario.

Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari in congedo illimitato, compresi gli ufficiali ed i sottufficiali, di tutti i distretti militari del Regno, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale a qualunque classe e categoria appartengano, i quali facciano parte del personale ferroviario delle sottoindicate reti:

rete mediterranea;
rete adriatica;
rete sicula;
ferrovia sicula occidentale;
società veneta per imprese e costruzioni pubbliche;
ferrovie del Ticino;
compagnia Reale ferrovie sarde;
ferrovie Nord Milano;
società anonima canavese;
ferrovia Suzzara-Ferrara;
ferrovie Reggio Emilia;
ferrovie secondarie della Sardegna;
ferrovia Verona-Caprino.

La chiamata dei militari di cui sopra è stabilita per le ore 8 del giorno 25 febbraio corrente.

Coloro che si trovano in servizio debbono presentarsi senza indugio, fatta eccezione per quelli che sono in viaggio con i treni lungo le linee, i quali debbono presentarsi non appena, per loro turno, rientrino in residenza.

Coloro che non si trovano in servizio debbono pure presentarsi senza indugio, e ad ogni modo non più tardi del momento in cui, per loro turno, debbono riprendere il servizio stesso. Il personale richiamato che fosse in permesso dovrà interromperlo e rientrare subito in residenza.

Tutti i richiamati saranno soggetti alla giurisdizione militare dall'ora sopra stabilita.

Coloro che senza autorizzazione abbandoneranno il servizio e coloro che, senza giustificati motivi non si presenteranno, incorreranno nel reato di diserzione ai termini del *Codice penale per l'esercito*. — Per conseguenza la dispensa dalle chiamate alle armi conferita con il mod. 5 cessa di avere effetto dal giorno ed ora sopraindicati.

I militari appartenenti al personale viaggiante della trazione e del movimento si presenteranno all'autorità militare stabilita presso il rispettivo deposito ferroviario; quelli però residenti nelle stazioni che non sono sede di deposito ferroviario dovranno presentarsi ai rispettivi capistazione e aspettare sul sito la ricognizione dell'autorità militare. Tutto il rimanente personale dovrà aspettare sul posto l'oradetta ricognizione, presentandasi intanto:

se addetto alle stazioni o ai depositi, al proprio capo stazione od al proprio capo deposito;

se addotto agli uffici di qualunque specie, ai magazzini ed alle officine, al proprio capo ufficio, al proprio magazziniere od al proprio capo officina;

se addetto alla manutenzione, al capostazione della stazione di propria residenza, tranne il personale addetto permanentemente alla sorveglianza della linea, il quale non muoverà dal proprio posto.

Frattanto nessuno dovrà essere distolto dal suo speciale servizio. Il personale in trasferta dovrà presentarsi al capo deposito, al capostazione o al capo ufficio della località ove momentaneamente si trova.

Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi, avvertendo che, ai termini delle disposizioni vigenti, coloro che indugeranno a presentarsi potranno esser tradotti avanti all'autorità militare per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I richiamati, oltre le paghe del loro impiego, riceveranno gli assegni militari del grado rispettivo.

. . . . li . . . . . 190 . .

Il Comandante del distretto.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 febbraio.

FEBBRAIO 26. — Norme amministrative per la chiamata alle armi di personale ferroviario, *pag.* 93.

» 25. — Errata-corrige alla Circolare n. 25 del corrente anno, *pag.* 95.

CIRCOLARE N. **26**. — **Norme amministrative per la chiamata alle armi di personale ferroviario.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio.

A modificazione e complemento delle disposizioni contenute nella precedente Circolare n. 25, si determina che, nella chiamata alle armi del personale ferroviario, siano osservate le norme amministrative seguenti:

1. I richiamati assegnati a ciascuno dei drappelli incaricati di riceverli costituiranno, riguardo all'amministrazione e contabilità, un distinto riparto del corpo che ha preso gli uomini in forza.

I comandanti dei drappelli dovranno perciò tenere per essi, oltre il *Ruolino di posizione* mod. 250 di cui al n. 12 della ricordata Circolare, apposito *Giornale di contabilità* mod. 253 composto del solo fascicolo 1°, e compilare giornalmente un corrispondente *Rapporto-situazione* mod. 80, sul quale gli uomini saranno dimostrati nella *forza con assegno*.

I richiamati in servizio fuori della sede del drappello verranno pure compresi, sul rapporto-situazione, fra i presenti.

2. Agli uomini di truppa è dovuta giornalmente, a titolo di soldo, l'indennità di trasferta di 2ª categoria (§ 845 del Regolamento di amministrazione) del grado rispettivo, la quale comprende tanto il soldo alla mano, quanto l'importo del vitto.

Il soldo cessa durante le piccole licenze, durante la permanenza negli ospedali e nelle altre assenze dal servizio.

Per gli uomini in punizione presso il corpo, il soldo loro spettante è devoluto alla amministrazione di esso corpo, la quale provvede, per i giorni di punizione, al loro mantenimento.

3. Il pagamento del soldo ai richiamati è fatto al termine di ogni cinquina per cura dei comandanti di drappello, i quali ne saranno poi rimborsati decade per decade colla presentazione del prescritto *Foglio-paga*.

4. Gli ufficiali di complemento e di milizia appartenenti al personale ferroviario hanno diritto, durante il periodo del richiamo alle armi, all'indennità giornaliera di servizio stabilita dalla tabella V della legge sugli assegni.

Il pagamento dell'indennità sarà fatto al termine di ogni quindicina (cioè il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese) dagli stessi comandanti di drappello, i quali compileranno all'uopo speciali *Fogli-stipendio.*

5. Per i pagamenti che debbono fare, i comandanti di drappello saranno provvisti di adeguato fondo permanente.

6. Gli uomini di truppa del personale ferroviario richiamato alle armi, che cadono ammalati, possono, se ne abbiano i mezzi, e ne vengano autorizzati dall'autorità da cui dipendono, farsi curare al proprio domicilio. Qualora però essi domandino di essere ricoverati in un ospedale, e l'amministrazione ferroviaria o l'autorità militare credano ciò opportuno, verranno inviati nel luogo di cura militare più vicino, oppure in uno ospedale civile che sia vincolato da contratto con l'ospedale militare divisionale per il ricovero dei militari.

In caso d'urgenza, possono pure essere ricoverati in ospedali civili che non abbiano contratto con l'amministrazione militare.

Il *Biglietto d'entrata* mod. 450 per l'ammissione nei luoghi di cura deve, in ogni caso, essere rilasciato dal comandante del drappello da cui l'individuo dipende e può essere firmato sia da un medico militare, sia da un medico civile.

Delle ammissioni negli ospedali civili lo stesso comandante darà contemporaneamente avviso alla direzione dell'ospedale militare principale della divisione.

Nel caso che, per circostanze impreviste, qualche individuo venisse ricoverato all'ospedale senza biglietto d'entrata, l'amministrazione del nosocomio dovrà tosto richiederlo al comandante del drappello, cui, a senso del comma precedente, spetta rilasciarlo.

7. Anche pei ricoverati in ospedali civili, che non abbiano contratto con l'amministrazione militare, le spese del ricovero saranno pagate dagli ospedali militari principali con norme analoghe a quelle fissate dall'art. 368 del regolamento d'amministrazione.

8. Per gli uomini di truppa ricoverati in luoghi di cura spetta alle amministrazioni degli ospedali militari la retta giornaliera di L. 1,40 stabilita dal comma *d*) del § 2692 del regolamento d'amministrazione.

9. Le spese pei richiamati sono a carico del bilancio dell' Interno.

Epperò degli assegni per essi dovuti, cioè dell' importo del soldo per gli uomini di truppa (indennità di trasferta di 2ª categoria) e delle indennità di servizio per gli ufficiali, i corpi chiederanno rimborso al termine di ogni trimestre con speciale *Rendiconto* mod. 400, annettendovi appositi *Fogli dimostrativi* mod. 231 per la truppa, e mod. 232 per gli ufficiali.

Così pure, pel rimborso della retta dovuta per gli uomini ricoverati nei luoghi di cura, gli ospedali militari compileranno uno speciale *Rendiconto* mod. 305.

I rendiconti speciali saranno trasmessi a questo Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*), che, verificatane l'esattezza, li invierà al Ministero dell'interno pel rimborso con mandati esigibili con quietanza dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

10. Non essendo i richiamati ferrovieri distolti dalle loro ordinarie occupazioni, e ricevendo anche gli assegni militari del grado rispettivo, le famiglie loro non hanno diritto al soccorso stabilito per gli ordinari richiamati alle armi degli uomini in congedo.

11. I militari componenti i drappelli di sorveglianza continueranno a ricevere dai riparti cui appartengono gli assegni loro dovuti.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **27.** — **Errata-corrige alla Circolare n. 25 del corrente anno.** — (Segretariato generale). — 26 febbraio.

Nel n. 1 della Circolare predetta, e precisamente nella enumerazione delle reti ferroviarie il cui personale è chiamato alle armi, *invece di:* società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, *sostituire:* società veneta per costruzioni ed esercizio delle ferrovie secondarie italiane.

Eguale correzione deve apportarsi al manifesto di chiamata (allegato n. 1 della Circolare stessa).

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° marzo.

FEBBRAIO. 26. — Fasce di cinturini di lunghezza maggiore di quella prescritta, *pag.* 97.
» 26. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e delle brigate d'artiglieria da fortezza, *pag.* 98.
» 26. — Modificazione alla sciabola baionetta mod. 1891 per truppe speciali, *pag.* 103.
MARZO 1°. — Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare per l'anno scolastico 1902-1903, *pag.* 103.
» 1°. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1902-1903, *pag.* 107.
» 1°. — Cambi di guarnigione. — Modificazione alla Circolare n. 472 del 5 dicembre 1901, *pag.* 109.
» 1°. — Cambio di sede del comando della 5ª brigata di cavalleria, *pag.* 110.

CIRCOLARE N. **28.** — **Fasce di cinturini di lunghezza maggiore di quella prescritta.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 febbraio.

Da alcuni centri di mobilitazione è stato constatato che, in occasione di richiami alle armi di classi in congedo, non a tutti i richiamati si adatta bene la fascia da cinturino perchè non abbastanza lunga.

Siccome ad un tale inconveniente non sarebbe agevole rimediare all'atto di una mobilitazione, questo Ministero autorizza tutti i centri di mobilitazione che ne riconoscano la necessità a rivolgersi all'arsenale di costruzione di Torino per ottenere, a pagamento, fasce di cinturini di lunghezza 20 centimetri più del prescritto, in numero proporzionato agli eventuali bisogni dettati dalla esperienza e dalla entità del magazzino.

Dette fasce dovranno essere comprese fra quelle costituenti la dotazione di mobilitazione, la quale dovrà rimanere inalterata; per conseguenza i singoli magazzini effettueranno materialmente il passaggio, al fondo di riserva, di altrettante fasce di cinturini della lunghezza normale sostituendole con quelle lunghe ricevute.

Le fasce lunghe avranno un contrassegno speciale e saranno sempre tenute in disparte ed in evidenza, nei magazzini.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 25, pag. 87, comma *a*) del n. 12 e Circolare n. 26, pag. 93, secondo comma del n. 1. — *Invece di:* ruolino di posizione mod. 250, *leggasi:* ruolino del personale mod. 420.

N. **29**. — **Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e delle brigate d'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 febbraio.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo avranno luogo quest'anno nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A* annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna con le norme speciali già direttamente emanate dal Ministero alle autorità interessate.

3. Le brigate d'artiglieria da fortezza 9ª, 10ª ed 11ª e le compagnie 8ª, 12ª, 21ª di tale specialità eseguiranno — come risulta dallo specchio *A* predetto — la scuola di tiro al poligono di Bracciano. Agli effetti tecnici e disciplinari le compagnie 8ª e 12ª saranno aggregate all'11ª brigata e la 21ª alla 9ª.

Le citate compagnie 8ª, 12ª e 21ª prima del loro intervento al poligono di Bracciano saranno poste a disposizione dei locali direttori d'artiglieria — per quel tempo che fisseranno i comandanti di corpo d'armata interessati — per essere esercitate nel servizio dei parchi.

4. Le restanti brigate d'artiglieria da fortezza dalla 1ª all'8ª inclusa — fatta eccezione delle compagnie 8ª, 12ª e 21ª di cui al precedente comma — si trasferiranno il giorno 25 giugno dalle loro sedi direttamente ai rispettivi forti di sbarramento per eseguirvi colà tutta la scuola di tiro ed attendere alle ordinarie esercitazioni estive, secondo le norme che verranno loro comunicate dai comandi d'artiglieria da cui gli sbarramenti dipendono.

5. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna ed alle brigate d'artiglieria da fortezza.

6. Per le funzioni di compagnia di servizio alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio nel periodo dall'11 luglio all'8 agosto sono destinate le compagnie 30ª della 9ª brigata e 33ª della 10ª, le quali dovranno trovarsi al poligono di S. Maurizio entro il giorno 9 luglio; dette compagnie, ultimate le esercitazioni, partiranno da S. Maurizio direttamente alla volta di Bracciano per prendere parte alla scuola di tiro con le proprie brigate.

7. Tanto nell'andata ai poligoni, quanto nel ritorno, le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria.

I movimenti dei comandi e riparti di artiglieria da fortezza saranno invece eseguiti per ferrovia.

Per questi ultimi movimenti si richiama l'attenzione dei comandi di corpo d'armata su quanto prescrive il capo IV art. 23 del regolamento sul servizio dei trasporti, ediz. 1901.

8. I comandi di corpo d'armata disporranno che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze d'accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

9. I comandanti d'artiglieria stabiliranno la formazione in materiale delle dipendenti batterie.

10. Durante la scuola di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano, i servizi per il traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno rinforzata da designarsi dal comando del IX corpo d'armata.

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni da emanarsi dai comandi di corpo d'armata interessati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Specchio **A**.

POLIGONI	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA arrivo	DATA partenza	*ANNOTAZIONI*
S. Maurizio . .	5° reggimento artiglieria . . .	15 maggio	31 maggio	
	17° » » . . .	3 giugno	19 giugno	
	6° » » . . .	22 giugno	8 luglio	
	Scuola applicazione artigl. e genio	11 luglio	8 agosto	
Lombardore . .	9° reggimento artiglieria . . .	1° giugno	17 giugno	
	11° » » . . .	20 giugno	6 luglio	
	23° » » . . .	9 luglio	25 luglio	
	Accademia militare	16 settemb.	29 settemb.	
Gossolengo . .	21° reggimento artiglieria . . .	1° giugno	17 giugno	
	15° » » . . .	20 giugno	6 luglio	
	4° » » . . .	9 luglio	25 luglio	
Somma, . . .	Reggimento artiglieria a cavallo .	1° luglio	29 luglio	

Spilimbergo . .	14° reggimento artiglieria . . .	8 maggio	24 maggio	
	16° » » . . .	27 maggio	12 giugno	
	8° » » . . .	15 giugno	1° luglio	
	20° » » . . .	4 luglio	20 luglio	
Porto Corsini .	2° reggimento artiglieria . . .	1° giugno	17 giugno	
	3° » » . . .	20 giugno	6 luglio	
Cecina	1° reggimento artiglieria . . .	1° giugno	17 giugno	
	19° » » . . .	20 giugno	6 luglio	
	7° » » . . .	9 luglio	25 luglio	
Nettuno . . .	24° reggimento artiglieria . . .	7 maggio	23 maggio	
	13° » » . . .	26 maggio	11 giugno	
	12° » » . . .	14 giugno	30 giugno	
Bracciano. . .	18° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	17 luglio	La batteria del 10° reggimento, distaccata a Sassari, eseguirà la scuola di tiro al poligono di Porto Torres, nell'epoca che stabilirà il comando del IX corpo d'armata. La scuola di tiro dei reparti da fortezza sarà diretta da un colonnello che il Ministero si riserva di designare.
	10° » » . . .	20 luglio	5 agosto	
	9ª brigata fortezza			
	10ª » »	12 agosto	10 settemb.	
	11ª » »			
	8ª, 12ª, 21ª e 36ª comp. da fortezza			
Piazza Armerina	22° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	17 luglio	Il comando del XII corpo d'armata è autorizzato a variare l'epoca della scuola di tiro del 22° regg. riferendone al Ministero (Dir. generale artiglieria e genio).

SPECCHIO **B**

1° — MUNIZIONI *per i reggimenti d'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna.*

MUNIZIONI	Per ogni batteria		
	da campagna	a cavallo	da montagna
Granate	45	20	—
Shrapnels a diaframma	245	400	400

a) Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 60 cartocci da salve a filite.

b) Per l'esecuzione dei tiri a proietto, s'impiegheranno esclusivamente cartocci a filite.

2° — MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da fortezza.*

a) Per ogni compagnia sia che eseguisca la scuola di tiro al poligono di Bracciano sia che la eseguisca al proprio forte di sbarramento, colpi 180 per artiglierie di medio calibro, dei quali $^1/_4$ circa appartenenti ai calibri 9 e 7.

b) Alle compagnie predette inoltre un assegno di 600 cartucce per mitragliatrice.

c) Ad ogni forte ed alla mula al poligono di Bracciano non più di 10 scatole a metraglia del calibro 12 o 9.

d) La ripartizione per numero, specie e località delle munizioni predette sarà determinata dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza il quale inoltrerà al Ministero sollecitamente le proposte concrete al riguardo.

N. **30**. — **Modificazione alla sciabola-baionetta modello 1891 per truppe speciali**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 febbraio.

Essendosi verificata la possibilità dello svitamento del piuolo della sciabola-baionetta mod. 1891 per truppe speciali, e conseguente smarrimento anche del dente e della molla spirale, questo Ministero ha determinato di apportare alla detta sciabola-baionetta una modificazione consistente nell'applicazione, a forzamento, di una copiglia traversale al cappuccio e passante per una smentatura da praticarsi nel gambo del piuolo.

Della esecuzione della modificazione di cui sopra sono incaricate la fabbrica d'armi di Brescia e le direzioni d'artiglieria, alle quali i corpi si rivolgeranno, a seconda della convenienza della distanza, prendendo con esse preventivi accordi, per l'invio delle sciabole-baionette da modificarsi, in successive partite, compatibilmente con le esigenze del servizio.

La fabbrica d'armi di Brescia comunicherà alle direzioni di artiglieria le necessarie istruzioni per l'esecuzione della modificazione di cui trattasi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **31**. — **Ammissione nella scuola militare e nella accademia militare, per l'anno scolastico 1902-1903**. — (Segretariato generale). — 1° marzo.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capiluoghi di circondario e nei comuni più importanti della loro giurisdizione il seguente manifesto, del quale riceveranno un proporzionato numero di esemplari.

Per le pratiche da compiersi riguardo alle ammissioni alla scuola militare e all'accademia militare, i prefati comandanti si atterranno, come di consueto, a quanto è stabilito dal regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. Essi dovranno però provvedere a che le informazioni, di cui al n. 36 del regolamento stesso, siano assunte con la massima sollecitudine, affinchè possano essere comunicate, secondo i casi, al Ministero oppure ai comandanti della scuola o dell'accademia, possibilmente prima degli esami di concorso e, in ogni caso, prima che si effettuino le ammissioni.

Il Ministro — C. di S. Martino.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1902-1903.

1. Per l'anno scolastico 1902-1903, che avrà principio ai primi del venturo novembre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Al concorso pel 1° anno della scuola e dell'accademia militare, saranno ammessi i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica o agrimensura o commercio ragioneria).

I giovani che non avranno conseguita la licenza nella sessione d'esami del luglio p. v., ma avranno la possibilità di conseguirla nella sessione autunnale, potranno essi pure prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo non appena lo abbiano conseguito, ed in ogni caso non più tardi del 31 ottobre p. v.; essi non avranno, però, diritto di far parte, qualunque sia il risultato dei loro esami di concorso, della graduatoria degli altri candidati, già in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ma dovranno essere inscritti in apposita graduatoria, per essere chiamati all'ammissione, se idonei, soltanto nel caso che il numero degli idonei della prima graduatoria non sia sufficiente per coprire tutti i posti disponibili.

I giovani stessi dovranno unire alla domanda di ammissione al concorso un certificato del preside del liceo o dell'istituto tecnico, governativo o pareggiato, dal quale risulti per quali cause non hanno ancora conseguita la licenza.

Quelli, fra essi, che al 31 ottobre p. v. non presenteranno il prescritto titolo di studio, non saranno ammessi agli istituti militari cui aspirano, ancorchè abbiano superato gli esami di concorso e rimangano posti disponibili. A questo riguardo il Ministero non farà assolutamente alcuna eccezione.

3. Tutti i candidati, sia che concorrano per l'una come per l'altra delle ammissioni di cui al n. 1, dovranno sostenere appositi esami scritti, e i concorrenti all'ammissione all'accademia militare dovranno inoltre subire un esame orale complementare di matematica.

L'esame scritto consisterà in un esperimento di lettere italiane, uno di matematica e uno di storia, su temi spediti dal Ministero ed eguali per tutti i concorrenti. Tanto questi esperimenti, come l'esame complementare di matematica, saranno dati in base ai programmi annessi al regolamento di ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900).

4. Gli esperimenti scritti avranno luogo nei giorni 17, 18 e 19 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare.

Il giorno 16 dello stesso mese avrà luogo, presso l'ospedale militare d'ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti.

I giovani non riconosciuti idonei in tale visita, ove ne facciano esplicita domanda scritta al comandante della divisione militare, potranno sostenere egualmente gli esami e presentarsi poi alla visita definitiva presso l'istituto militare, pel quale chiesero l'ammissione.

Il giudizio pronunciato in questa seconda visita, dalla competente commissione, sarà, a tenore del n. 30 del precitato regolamento di ammissione, definitivo ed inappellabile. Non si faranno quindi concessioni di ulteriori visite a nessun titolo, e le domande, che pervenissero a tal uopo al Ministero, si riterranno come non fatte.

5. I concorrenti dovranno aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 1° agosto p. v. È esclusa qualsiasi eccezione ai detti limiti di età.

6. Il numero degli allievi da ammettersi in ciascuno dei due istituti sarà di:

190 nella scuola militare, dei quali 150 per l'arma di fanteria e 40 per l'arma di cavalleria; } (1)

80 nell'accademia militare. }

---

(1) A coprire questi posti concorrono anche gli allievi dei collegi militari, i quali, per l'ammissione alla scuola militare e per l'assegnazione all'arma di fanteria o cavalleria, hanno la precedenza assoluta sugli altri concorrenti, ma per l'ammissione all'accademia militare sono classificati cogli altri, secondo l'esito dell'esame complementare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili nell'arma di fanteria od in quella di cavalleria, secondo l'ordine nel quale, per la classificazione conseguita nell'esame scritto di cui al n. 3 del presente manifesto, essi verranno a trovarsi inscritti nell'elenco degli aspiranti idonei per l'una o per l'altra delle dette armi, tenuto però conto, per coloro che conseguiranno la licenza liceale o d'istituto tecnico nella sessione autunnale, della condizione espressa nel terz'ultimo capoverso del precedente n. 2.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare, tenuto pure conto del suaccennato disposto del n. 2.

7. I concorrenti, che non siano dichiarati idonei nell'esame scritto di cui al già citato n. 3, saranno esclusi dall'ammissione alla scuola militare e non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

8. Il predetto esame complementare avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli. Con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

9. Il tempo utile, per presentare le domande di ammissione al concorso ed i documenti relativi, scadrà irrevocabilmente il 7 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero unitamente ai documenti prescritti dal regolamento, dovranno essere rimesse *esclusivamente* ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

In tutte le domande si dovrà indicare il comando di divisione militare, prescelto dal candidato come sede d'esami scritti.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira *all'arma di fanteria*, oppure *all'arma di cavalleria*.

Nelle domande, infine, dei concorrenti per l'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare, ed inoltre si dovrà dichiarare se, non riuscendo, il candidato, idoneo per l'ammissione in detto istituto o risultando in soprannumero ai posti disponibili, intenda, o non, di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria o a quella di cavalleria.

10. I comandanti di distretto o di corpo, accertato che le domande siano corredate di tutti i documenti regolari (1) e che esse contengano tutte le chieste indicazioni, le trasmetteranno con la massima sollecitudine al Ministero (Segretariato generale), curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi dell'8 agosto. Dovranno essere respinte le domande che non fossero corredate di tutti i documenti prescritti, o che non contenessero tutte le indicazioni suaccennate, come pure quelle che, per qualunque motivo, fossero presentate dopo il 7 agosto, termine perentorio per la presentazione delle domande regolarmente documentate.

11. Il Ministero della guerra farà conoscere ai singoli concorrenti se i titoli, da essi prodotti, vennero riconosciuti validi.

12. Le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti, il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti la pensione o le altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite, e quante altre riguardano il presente concorso, sono contenute nel menzionato regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare.

Tale regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale militare* (tipografia Enrico Voghera in Roma, Corso d'Italia, n. 34), e presso i principali librai delle provincie, al prezzo di L. 0,45.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

(1) Quanto al documento da presentarsi dai giovani appartenenti a classi di leva già chiamate all'estrazione a sorte, si avverte che per coloro i quali, all'atto della domanda di ammissione al concorso non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento innanzi al consiglio di leva, occorrerà, in luogo del certificato d'esito di leva, un certificato comprovante la loro inscrizione sulle liste di leva.

Riguardo ai certificati provvisori di licenza d'istituto tecnico, rilasciati dai presidi di tali istituti, si osserva che non occorre la vidimazione del R. provveditore agli studi.

N. **32**. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare, per l'anno scolastico 1902-1903.** — (Segretariato generale). — 1° marzo.

1. Nell'anno scolastico 1902-1903, che avrà principio alla metà di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto, 118 nuovi allievi, dei quali 83 aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, e 35 a quella del corpo contabile militare.

2 I posti disponibili, per gli aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti, sono così ripartiti fra le varie armi:

50 per l'arma di fanteria;
13 id. di cavalleria;
15 id. di artiglieria;
5 id. del genio.

3. Possono aspirare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, vincolati con la ferma speciale stabilita dalla legge sul reclutamento, semprechè soddisfacciano alle condizioni prescritte dal § 55 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato dal R. Decreto 23 agosto 1900, n. 338, e cioè:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 1° agosto dell'anno corrente, e non abbiano, alla stessa data, superato il 25° anno di età. I sottufficiali che hanno conseguito il grado di sergente nei reparti allievi ufficiali di complemento debbono, alla stessa data, aver prestato, in più dei due anni, tanti mesi di servizio quanti ne hanno impiegati in meno per conseguire il grado di sergente, in confronto di quelli che provengono dai corsi allievi sergenti, tenendo per base la durata normale di questi corsi (18 mesi) e avvertendo che nel calcolare il tempo impiegato dai suddetti sottufficiali a raggiungere il grado di sergente, per fare poi la differenza coi 18 mesi, si devono computare anche i mesi ed i giorni di effettivo servizio che fossero stati prestati precedentemente all'ammissione nei reparti allievi ufficiali di complemento;

c) siano, dalle rispettive commissioni di avanzamento, giudicati meritevoli, per condotta e per qualità morali e militari, di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età o di anzianità di servizio, indicati al precedente comma *b*).

4. Il concorso ha luogo per esame; e, tanto l'esame preliminare presso i corpi, quanto quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi annessi al regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899.

A questo proposito, il Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei comandanti di corpo, perchè l'esame preliminare venga dato con diligente cura e giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame definitivo.

5. Dall'esame preliminare sono dispensati i sottufficiali, che hanno conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico. Essi però sono sottoposti, come gli altri, all'esame di concorso.

6. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali; e nell'attribuire loro, poi, i punti di merito per le *qualità militari*, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale ed al giudizio sommario, quali risultano dal foglio caratteristico.

7. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 dell'ora detto regolamento, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Si avverte che del foglio caratteristico modello *F*, deve inviarsi l'originale e non la copia.

8. Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

9. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **33**. — **Cambi di guarnigione. — Modificazione alla Circolare n. 179 del 5 dicembre 1901.** — (Segretariato generale). — 1° marzo.

Sono apportate le seguenti modificazioni al preavviso dei cambi di guarnigione da effettuarsi nell'autunno dell'anno corrente:

Comando della brigata granatieri di Sardegna . . . — da Piacenza a Roma.
1° reggimento granatieri — da Piacenza a Roma.
2° id. id. . . — da Parma a Roma.
Comando della brigata Forlì — da Savona a Parma.
43° reggimento . . . . — da Savona a Parma P.(1).
44° id. . . . . — da Genova M. a Parma S. (1).

---

(1) I due reggimenti stanziati a Parma, dopo avvenuti i movimenti suindicati, avranno i depositi corrispondenti a Parma ed a Sulmona; perciò essi assumeranno, a suo tempo, le denominazioni: Parma P. e Parma S.

49° reggimento fanteria . . — da Cremona a Piacenza R. I.(1).
Comando della brigata Marche — da Parma a Cremona.
56° reggimento . . . . — da Parma a Cremona.
Comando della brigata Roma — da Salerno a Venezia.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

(1) Questo reggimento, dopo avvenuto il trasferimento, avrà il deposito a Roma ed assumerà la denominazione: Piacenza R. I.

N. **34**. — **Cambio di sede del comando della 5ª brigata di cavalleria**. — (Segretariato generale). — 1° marzo.

Il comando della 5ª brigata di cavalleria è trasferito da Padova ad Udine.

Tale trasferimento avrà luogo all'epoca dei cambi di guarnigione del corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1992 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 marzo.

FEBBRAIO 28. — Modificazioni ai moduli pei riscontro effettivo, *pag.* 111.
MARZO 2. — Norme amministrative pei richiamati alle armi del personale ferroviario, *pag.* 112.
» 5. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale d'artiglieria, *pag.* 113.
» 6. — Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno, *pag.* 116.
» 6. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Narni, *pag.* 117.
» 6. — Servizio balneo-termale, *pag.* 117.
» 7. — Vestiario civile delle reclute della classe 1881, *pag.* 118.
» 7. — Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 118.

CIRCOLARE N. **35. — Modificazioni ai moduli pel riscontro effettivo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 febbraio.

Per norma dei magazzini centrali militari, dei magazzini del casermaggio, della farmacia centrale militare e degli stabilimenti delle sussistenze si avverte che, in conseguenza dei moduli-tipo stati definitivamente adottati col R. Decreto 5 maggio 1901 (*Atto* 5 di quest'anno) per le amministrazioni sottoposte al riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, da quindi innanzi nelle *Richieste* mod. 235, 788 e 1022 pei movimenti interni da inscriversi al Titolo IV (trasformazioni, rettificazioni, differenze per nuove stime — §§ 540, 541 e 542 del regolamento d'amministrazione e § 179 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari), sotto l'indicazione del *numero d'ordine di carico* o *di scarico*, dovrà essere sempre segnato anche quello della richiesta di scarico o di carico relativa al medesimo movimento, usando la dicitura « N. . . . *del corrispondente ordine di* . . . (*scarico* o *carico*) ».

Il Ministero si riserva di provvedere che, alla prima ristampa, siano fatte ai suindicati moduli gli opportuni ritocchi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **36.** — **Norme amministrative pel richiamati alle armi del personale ferroviario.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 marzo.

Essendosi riconosciuto che per i richiamati alle armi del personale ferroviario il pagamento cinquinale degli assegni militari presenta, all'atto pratico, non lievi difficoltà, il Ministero determina che dal 1° marzo corrente il pagamento sia fatto decade per decade.

Saranno perciò osservate, dalla stessa data, le seguenti norme a modificazione di quelle contenute nella precedente Circolare n. 26 inserta nel *Giornale militare:*

1. I comandanti dei drappelli di sorveglianza alle stazioni dovranno tenere, per il rispettivo riparto di richiamati, il solo *Ruolino del personale* mod. 420 e compilare alla fine di ogni decade, colla scorta di quello, tanti *Fogli-stipendio* mod. 257 quanti ne abbisognano per poter fare i pagamenti nel modo indicato nel successivo n. 3.

Non occorre di conseguenza che sia più tenuto il *Giornale di contabilità* mod. 253, nè che venga giornalmente compilato il *Rapporto situazione* mod. 80.

2. In ogni foglio-stipendio saranno compresi tanto i richiamati della categoria ufficiali quanto gli uomini di truppa, conteggiando per i primi l'indennità giornaliera di servizio e per gli altri il soldo (indennità di trasferta di 2ª categoria) (1).

3. Il pagamento degli assegni sarà fatto alle sedi dei drappelli al termine di ogni decade, per la decade scaduta, ritirandone quietanza sui fogli stipendio.

Ai ferrovieri che trovansi in viaggio gli assegni saranno pagati solo mano a mano che rientrino alla sede.

Per il personale delle stazioni, delle officine, della manutenzione, ecc., residente fuori delle sedi dei drappelli, sarà provveduto al pagamento per mezzo di ufficiali o graduati, che si recheranno nelle singole località ove i richiamati si trovano, col danaro ed i fogli-stipendio da quitanzare.

4. Per il riconoscimento della identità personale dei richiamati, i comandanti di drappello e gli altri incaricati dei pagamenti verranno assistiti da agenti delle società ferroviarie.

Per la difficoltà della custodia continuativa del danaro presso i drappelli, i comandanti di drappello non dovranno più, per questo scopo, essere provvisti di fondo permanente.

---

(1) Gli assegni sono dovuti anche pel giorno della presentazione in servizio.

Per la corrisponsione delle paghe decadali essi richiederanno alla amministrazione del corpo volta per volta la somma presumibilmente occorrente, che verrà loro rimessa contro il rilascio di semplice ricevuta. Fatte poi le paghe e consegnati i fogli-stipendio quitanzati, regoleranno il proprio conto coll'amministrazione mediante corrispondenti operazioni di entrata e di uscita dalla cassa.

6. I comandanti di corpo dovranno prendere le opportune misure per la sicurezza del danaro che viene rimesso ai comandanti di drappello, assegnando pure a questi, ove occorra, ufficiali e sottufficiali in aiuto per il disimpegno del loro incarico.

7. Ai rendiconti delle spese pei richiamati, da compilarsi trimestralmente dalle amministrazioni dei corpi, dovranno essere allegati, in luogo dei fogli dimostrativi modelli 231 e 232, i fogli-stipendio quitanzati rimessi dai comandanti di drappello.

Inoltre, per il soldo (indennità di trasferta di 2ª categoria) spettante alle amministrazioni per gli uomini in punizione presso il corpo, si unirà analogo specchio dimostrativo firmato dal direttore dei conti e vidimato dal relatore.

8. Nelle mensili *Richieste d'anticipazione* mod. 218 non possono essere compresi gli assegni per i richiamati del personale ferroviario.

Le somme abbisognevoli saranno perciò domandate coll'invio al Ministero di *Prospetti* mod. 303.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **37. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento e di milizia territoriale di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 marzo.

1. Il Ministero ha determinato di ammettere in servizio con assegni un certo numero di ufficiali di complemento e di milizia territoriale di artiglieria per i periodi di tempo qui appresso indicati, allo scopo di perfezionare l'istruzione degli ufficiali stessi, e per provvedere ad alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni dell'arma di artiglieria:

a) Per non meno di due mesi nel periodo di tempo compreso fra il 1° aprile ed il 16 settembre 1902, *gli ufficiali subalterni* di complemento dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna;

b) Per la stessa durata e nel medesimo periodo di tempo *gli ufficiali subalterni* di complemento e di milizia territoriale delle brigate da costa e da fortezza;

c) Durante le scuole di tiro che si svolgeranno ai poligoni nelle epoche indicate nella Circolare n. 29 del *Giornale militare* corrente anno, gli *ufficiali inferiori* di complemento (esclusi quelli della specialità treno), e quelli di milizia territoriale;

d) Durante le grandi escursioni delle batterie da montagna, cioè dal 30 maggio a tutto agosto, per un periodo di tempo compreso fra uno e tre mesi, gli ufficiali di complemento effettivi al reggimento da montagna. Potranno pure essere ammessi a prendere parte a dette escursioni gli *ufficiali subalterni* della specialità batterie da campagna, purchè si obblighino a prestare servizio durante tutto il periodo delle grandi escursioni, e siano classificati *buoni ufficiali*. Ultimato il periodo di istruzione, essi potranno essere trasferiti al reggimento da montagna, sempre quando risultino atti a tale speciale servizio;

e) Per un mese e non più di due, nel periodo di tempo compreso fra il 1° luglio ed il 16 settembre per prender parte alle esercitazioni ai forti di sbarramento, gli ufficiali di complemento effettivi alle prime otto brigate da fortezza, e gli *ufficiali inferiori* di milizia territoriale effettivi alle brigate da fortezza 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, assegnati alle prime 20 compagnie della milizia stessa.

2. Gli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *b*) essendo destinati a ripianare le vacanze esistenti nei quadri, per poter essere ammessi in servizio, dovranno avere ottenuto la classifica di buono, in seguito all'ultimo servizio prestato.

3. Saranno esclusi da qualsiasi chiamata gli ufficiali che siano stati classificati, per due volte consecutive, *mediocri o cattivi*, e che perciò lasciano presumere che non potranno ricavare alcun utile da un nuovo periodo di istruzione.

4. Le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni non essendo egualmente ripartite fra i vari corpi, gli ufficiali che aderiranno ad essere chiamati in servizio, dovranno dichiarare se accettano, oppure no, qualunque destinazione.

Il Ministero, mentre terrà conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che sarà consentito dalle esigenze del servizio.

5. Gli ufficiali di cui alla lettera *c*) che saranno ammessi a prender parte alle scuole di tiro, dovranno inoltre prestare non meno di 15 giorni di servizio nell'epoca che precede imme-

diatamente la scuola di tiro; essi dovranno pertanto obbligarsi a rimanere alle armi in modo continuativo per lo meno il numero di giorni sottoindicati, a seconda del corpo a cui saranno assegnati:

Per giorni 31 quelli assegnati ai reggimenti da campagna;

Per giorni 44 quelli assegnati al reggimento d'artiglieria a cavallo;

Per giorni 45 quelli assegnati alle brigate e compagnie da fortezza che eseguiscono la scuola di tiro al poligono di Bracciano.

È fatta facoltà anche agli ufficiali che aderiscono a prendere parte alle scuole di tiro, di indicare il corpo al quale preferiscono di essere assegnati, ed il Ministero mentre terrà conto di tali desiderî, per quanto potrà essere consentito dalle esigenze del servizio, si riserva di soddisfare quel numero di domande che crederà del caso.

6. Gli ufficiali di cui alla lettera *e*) saranno esclusivamente assegnati alle brigate a cui sono effettivi; essi pertanto nella dichiarazione di adesione dovranno indicare solo la durata del servizio ed il giorno in cui desiderano di iniziarlo.

7. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine* coll'indicazione del corpo o riparto al quale vengono assegnati e del giorno in cui dovranno presentarsi in servizio.

8. Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti, e forniti gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

9. Durante la loro permanenza in servizio, sarà, dov'è possibile, concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

10. I comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ed i comandanti delle brigate da costa e da fortezza comunicheranno le disposizioni della presente Circolare agli ufficiali inferiori interessati, che hanno effettivi (*esclusi* quelli classificati per due volte consecutive *mediocri* o *cattivi*, quelli che non hanno ancora *prestato il servizio di prima nomina*, e quelli di milizia territoriale che durante l'anno compiono i limiti di età prescritti dalla legge di avanzamento, per cui devono cessare di appartenere a detta milizia) invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

Tali dichiarazioni saranno poscia trasmesse *direttamente* al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano

che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 15 aprile prossimo venturo.

Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da lire 1,20, dagli ufficiali che saranno stati chiamati in servizio.

Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate al Ministero *dal corpo presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestar servizio.*

11. Gli ufficiali stati richiamati in servizio che dimostrassero negligenza nell'adempimento dei loro doveri dovranno tosto essere segnalati al Ministero il quale provvederà per l'immediato loro ricollocamento in congedo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **38**. — **Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 marzo.

Questo Ministero ha determinato di ammettere in servizio, con assegni, per non meno di 2 mesi e non più di 6, nel periodo di tempo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre 1902 un certo numero di ufficiali subalterni di complemento del genio appartenenti a tutte le specialità, escluso il treno, allo scopo di perfezionare la loro istruzione teorica e pratica, di porgere loro il mezzo di prendere conoscenza delle innovazioni recentemente introdotte nei servizi dell'arma e di provvedere infine ad alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle diverse specialità.

Gli ufficiali che desiderano essere richiamati, dovranno indicare esplicitamente nella loro domanda la durata del servizio e la data con la quale intendono iniziarlo e dichiarare altresì se accettano, o pure no, qualunque destinazione, tenendo presente che essi verranno assegnati a riparti della specialità alla quale appartengono.

Il Ministero, mentre terrà conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che sarà consentito dalle esigenze del servizio.

Saranno esclusi da qualsiasi chiamata gli ufficiali che siano stati ripetutamente classificati *mediocri* o *cattivi* e che perciò non lasciano presumere che potranno ricavare alcun utile da un ulteriore periodo d'istruzione.

Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti, ed i reggimenti del genio, la brigata ferrovieri ed i distretti, a seconda dei casi, dovranno fornire loro gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

I comandanti dei reggimenti del genio, della brigata ferrovieri e dei distretti, comunicheranno sollecitamente le disposizioni della presente Circolare a tutti i subalterni di complemento del genio che hanno effettivi, esclusi quelli del *treno*, quelli classificati ripetutamente *mediocri* o *cattivi* e quelli che non hanno ancora *prestato il servizio di prima nomina*, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

Tali dichiarazioni saranno poscia trasmesse *direttamente* al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 15 aprile prossimo venturo. Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da lire 1,20 dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate *dal corpo presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestare servizio.*

Gli ufficiali stati chiamati in servizio, che dimostrassero negligenza nell'adempimento dei loro doveri dovranno tosto essere segnalati al Ministero, il quale provvederà per l'immediato loro ricollocamento in congedo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **39**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà comunale in Narni**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 marzo.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, per voto del Consiglio comunale di Narni, la caserma di S. Domenico sarà d'ora innanzi denominata *Caserma Luigi Masi* in onore dell'illustre e valoroso generale, che nel 1860 ebbe il comando dei Cacciatori del Tevere, primo corpo che occupò quella caserma.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **40**. — **Servizio balneo-termale**. — (Segretariato generale). — 6 marzo.

I termini fissati dai §§ 24 e 30 delle *Norme pel servizio balneo-termale, idropinico e marino* per la compilazione degli elenchi di proposta a cure balneo-termali per parte dei corpi e dei direttori di sanità sono per quest'anno rispettivamente ritardati fino al 30 marzo e 12 aprile prossimo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **41.** — **Vestiario civile delle reclute della classe 1881.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 marzo.

Al 2° capoverso del n. 45 della Circolare n. 20 di questo anno riguardante la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1881, *è sostituito il seguente:*

È fatta facoltà ai corpi di spedire a spese delle proprie masse il vestiario civile alle famiglie di quelle reclute che non intendessero di provvedervi direttamente o disfarsene in altro modo.

A conseguire nelle spedizioni la massima economia i corpi si regoleranno secondo le norme date con la lettera *b*) del n. 34 della Circolare n. 174 del 1900, osservando, per la pulizia degli oggetti da spedirsi, le prescrizioni della lettera *a*) del numero stesso.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **42.** — **Esame di concorso pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 7 marzo.

1. Nel prossimo mese di settembre avrà luogo presso la scuola militare, un esame di concorso per sei posti di sottotenente in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali posseggano la licenza liceale o di istituto tecnico, ed abbiano compiuto, al 30 settembre prossimo, un servizio effettivo di 6 mesi almeno, come ufficiali di complemento.

2. Per essere ammessi a detti esami, gli aspiranti oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

a) non oltrepassare l'età di 25 anni al 1° ottobre prossimo;

b) essere celibi, o se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

Potranno eziandio essere ammessi agli esami stessi, purchè beninteso riuniscano le due condizioni ora dette, i sottotenenti di complemento i quali abbiano compiuto con successo il corso regolare degli studi nella scuola militare ancorchè non forniti della licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tali esami presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio;

b) al comandante del corpo o distretto al quale sono effettivi, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e quelli di corpo anche il libretto personale o lo specchietto di modificazione alle note già esistenti (mod. *B*).

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) *licenza originale* di liceo o di istituto tecnico, regio o pareggiato (quando non abbiano compiuto il corso della scuola militare);

c) fede di stato libero, oppure titoli legali per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1891 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° agosto prossimo.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami, verranno, a tempo debito, pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola militare presso la quale avrà luogo l'esame stesso.

7. I concorrenti, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non hanno diritto a indennità e solamente questi ultimi possono essere provvisti di scontrini pel viaggio.

8. Prima di ottenere la nomina a sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, gli ufficiali di cui trattasi dovranno depositare, direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari in Roma, la somma di L. 2000 in contanti.

Tale deposito dovrà essere fatto dopo che essi avranno avuta la partecipazione dell'esito dell'esame.

Detta somma servirà per fornire di un cavallo l'ufficiale.

Qualora l'ufficiale si presenti alla scuola di cavalleria provvisto di un cavallo giudicato di buon servizio, si restituirà il deposito fatto, dopo però accertato che sia stato pagato il cavallo.

9. Gli aspiranti, ai quali sarà conferita la nomina di cui sopra, dovranno frequentare il corso complementare di istruzione presso la scuola di cavalleria e saranno poi classificati colle norme stabilite dal regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896.

10. Le norme ed i programmi degli esami di cui trattasi sono quelli indicati nella Circolare n. 55 del 1900.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 marzo.

MARZO 12. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 121.
» 12. — Stabilimenti balneari e idropinici, *pag.* 124.
» 12. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 125.
» 12. — Norme amministrative pei richiamati dal congedo, *pag.* 127.
» 14. — Rinvio in congedo illimitato dei militari appartenenti al personale ferroviario, *pag.* 128.
» 14. — Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 130.
» 14. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 133.

CIRCOLARE N. **43**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato**. — (Direzione generale leve e truppa). — 12 marzo.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* l'avviso riportato qui appresso, con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando che, ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggior possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, secondo le norme stabilite dai paragrafi 2406 e 2408 del regolamento di amministrazione, quanto pel ritorno alle case loro.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Nell'avviso di cui sopra è cenno, è stato avvertito che le domande per ammissione alle rassegne di rimando possono essere presentate subito, e quindi, anche avanti il 1° aprile prossimo; e ciò particolarmente nell'interesse delle famiglie dei militari di 3ª categoria i quali abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla classe 1882, poichè se la inabilità al servizio dei militari stessi verrà dichiarata prima del 25 aprile prossimo non si farebbe più luogo alla deduzione di cui all'articolo 89 della legge sul reclutamento della loro assegnazione alla 3ª categoria nel giudicare sull'eventuale diritto all'arruolamento nella categoria stessa che venisse invocato dal predetto loro fratello a mente degli articoli 87 ed 88 della citata legge.

Perciò i comandanti dei distretti militari dovranno accettare le domande di ammissioni alla prossima rassegna semestrale anche se venissero presentate avanti al 1° aprile venturo ed inoltre procureranno in modo speciale che quelle dei militari di 3ª categoria abbiano corso colla massima sollecitudine, facendo speciali comunicazioni ai comandanti di divisione militare, onde i militari stessi vengano sottoposti a rassegna in tempo, per modo che la decisione ad essi relativa sia pronunciata prima del 25 aprile corrente anno.

Il Ministro — C. di S. Martino.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragioni di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent. 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel

giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato e al rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che, per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senza altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto e che provengono da altro comune dello stesso mandamento non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri; per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alle chiamate alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

E si avverte inoltre che per i militari di 3ª categoria i quali si credono inabili al servizio militare è di somma importanza, nello interesse della rispettiva famiglia, che chiedano di essere sottoposti a rassegna semestrale, poichè qualora venissero riformati, la loro assegnazione alla 3ª categoria, non sarebbe più calcolata a senso dell'articolo 89 della legge sul reclutamento e verrebbe quindi tolto un ostacolo all'eventuale assegnazione di un loro fratello alla categoria stessa.

Ove abbiano un fratello che concorre alla prossima leva sulla

classe 1882 i detti militari di 3ª categoria debbono chiedere sollecitamente di essere ammessi alla rassegna di rimando semestrale affinchè la decisione sulla loro idoneità al servizio militare possa essere pronunciata prima del 25 aprile prossimo, giorno in cui sarà aperta la sessione della leva predetta e nel quale perciò devono essere acquisiti e perfetti i diritti alla assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti della leva medesima.

N. **44**. — **Stabilimenti balneari e idropinici**. — (Segretariato generale). — 12 marzo.

Nella imminenza della stagione balneo-termale questo Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità dipendenti perchè le relative operazioni vengano eseguite attenendosi strettamente alle « Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino », pubblicate in data 20 gennaio 1901.

Di massima, le domande per cambio di muta, che devono essere motivate da ragioni di servizio o da comprovati motivi di famiglia, dovranno essere inoltrate non più tardi del 25 maggio direttamente all'ispettorato di sanità militare.

I comandi, corpi ed uffici, che abbiano alla loro dipendenza ufficiali ammessi ai bagni per lesioni od infermità dichiarate dipendenti da causa di servizio, trasmetteranno direttamente d'ufficio ai direttori degli stabilimenti copia dell'atto deliberativo col quale la lesione od infermità venne riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Gli uomini di truppa sotto le armi ammessi alla cura balneotermale non potranno esserne dispensati per motivi di servizio.

Qualora qualche militare proposto a tale cura, prima della sua ammissione sia inviato in congedo, dovrà, dal rispettivo comandante di corpo, durante il periodo della muta balneare a cui fu assegnato, venir richiamato dal congedo appositamente per compiere la cura. Nel caso di rinuncia il comandante del corpo trasmetterà la lettera di rinuncia direttamente al direttore dello stabilimento cui il militare era stato destinato, affinchè il direttore medesimo possa provvedere perchè in sua vece sia ammesso alla cura altro militare. Tali lettere di rinuncia poi saranno dai direttori degli stabilimenti balneari trasmesse cogli altri documenti all'ispettorato di sanità.

I vari periodi di tempo nei quali vengono fissate le mute dei bagni sono stabiliti dallo specchio a pag. 21 delle citate norme, tranne per lo stabilimento di Salsomaggiore nel quale le mute vengono anche per quest'anno così stabilite:

Stabilimento termale di Salsomaggiore.

1ª Muta — Giorni di cura		2ª Muta — Giorni di cura		3ª Muta — Giorni di cura		4ª Muta — Giorni di cura		5ª Muta — Giorni di cura		6ª Muta — Giorni di cura		7ª Muta — Giorni di cura	
primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo
1° giug.	15 giug.	17 giug.	30 giug.	2 lug.	17 lug.	30 agos.	13 sett.	15 sett.	29 sett.	1° ott.	15 ott.	17 ott.	30 ott.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **15**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903**. — (Segretariato generale). — 12 marzo.

A mente del § 147 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1903.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il				
Carabinieri reali	23 nov. 1899	18 dic. 1898	22 genn. 1893	16 febb. 1893	5 giug. 1898
Fanteria	19 sett. 1899	10 agos. 1898	19 apr. 1891	23 agos. 1891	24 dic. 1900
Cavalleria	24 genn. 1901	4 ottob. 1899	8 mar. 1894	26 nov. 1893	30 dic. 1900
Artiglieria Genio	tutto il 1900	tutto il 1897	11 ottob. 1889	12 giug. 1892	24 dic. 1900
Personale permanente dei distretti	29 dic. 1898	24 dic. 1896	11 ottob. 1888	11 nov. 1890	—
Ufficiali delle fortezze	19 sett. 1899	tutto il 1897	14 apr. 1889	6 agos. 1891	10 genn. 1898
Corpo sanitario militare	24 nov. 1898	30 apr. 1896	30 dic. 1887	6 sett. 1893	—
Corpo di commissariato militare	11 mar. 1900	9 dic 1897	8 apr. 1888	19 apr. 1891	—
Corpo contabile militare	9 dic. 1897	9 dic. 1897	30 mar. 1890	24 dic. 1891	19 ottob. 1898
Corpo veterinario militare	27 apr. 1899	27 nov. 1898	2 nov. 1890	2 nov. 1890	12 lugl. 1900

N. **46**. — **Norme amministrative pei richiamati dal congedo**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 marzo.

A chiarimento di dubbi sollevati circa l'amministrazione dei militari della classe 1878 richiamati alle armi, si avverte quanto segue:

1. I richiamati, dovendo, a norma del § 275 del regolamento d'amministrazione, essere considerati tanto agli effetti matricolari quanto agli effetti amministrativi come effettivi ai corpi nei quali sono destinati a prestar servizio, verranno da questi inscritti nel *Ruolo* mod. 71-B, sia che siansi presentati ai corpi medesimi sia che siansi ricevuti da depositi di altri corpi, e compresi sui *Prospetti della forza* mod. 215 e sul rendiconto generale degli assegni insieme cogli uomini delle altre classi sotto le armi.

Non occorre per contro che vengano inscritti sui ruolini tascabili, giusta il § 2058 della stesso regolamento.

2. I richiamati da prendersi in sussistenza dai depositi a norma del n. 13, secondo comma, della precedente Circolare n. 23 sono quelli i quali, dopo equipaggiati, dovevano essere e furono inviati ad un reggimento diverso da quello cui il deposito di presentazione appartiene, anche se esso reggimento si trovi alla medesima sede.

Essi devono pertanto essere tenuti in forza dai depositi di presentazione ed amministrati come individui in sussistenza, a senso della *Decisione di massima* n. 13 del 1899, sino a tutto il giorno dell'arrivo all'altro reggimento; dal giorno successivo vanno presi in forza come effettivi, giusta il 3° comma del citato n. 13, dai corpi presso i quali devono prestar servizio.

3. Gli uomini rimasti a prestar servizio nel reggimento, al quale il deposito di presentazione appartiene, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento medesimo come effettivi, anche se erano ascritti ad altro corpo.

4. I richiamati già rivestiti d'impiego speciale, i quali vengono a trovarsi, rispetto all'impiego che già coprivano, in eccedenza agli organici, hanno diritto solamente al soldo ordinario del grado rispettivo (§ 142 e 2040 del regolamento d'amministrazione).

5. Anche gli effetti di vestiario da borghese ritirati ai richiamati presi a sussistenza e inviati poscia ad altri corpi dovranno essere conservati presso i depositi di presentazione, per essere poi restituiti ai proprietari quando faranno ritorno ai depositi medesimi per la svestizione ed il rinvio alle case loro.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **47.** — **Rinvio in congedo illimitato dei militari appartenenti al personale ferroviario.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 marzo.

1. Questo Ministero ha determinato che col giorno 15 corrente sia effettuato il rinvio in congedo illimitato di tutti i militari appartenenti al personale ferroviario, stati chiamati alle armi per effetto delle disposizioni emanate, in esecuzione del Regio decreto 23 febbraio u. s., colla circolare n. 25 del 23 febbraio stesso.

2. I corpi che, giusta il disposto dal n. 11 della citata circolare, hanno in forza i detti militari, provvederanno quindi che nel giorno suindicato sia effettuato il loro rinvio in congedo illimitato per cura dell'ufficiale comandante il drappello dal quale i militari stessi dipendono.

3. I corpi anzidetti cureranno di trasmettere in tempo ai menzionati ufficiali i fogli di congedo da consegnarsi ai dipendenti militari all'atto del loro congedamento, avvertendo che si dovrà ai medesimi restituire il foglio di congedo di cui erano provvisti, dopo di avervi annotato il richiamo alle armi, ordinato col suindicato regio decreto 23 febbraio 1902.

Ove taluno di detti militari si fosse presentato sprovvisto del foglio di congedo, il corpo disporrà che glie ne sia rilasciato un altro per duplicato, munito bene inteso della annotazione suindicata.

4. Affinchè le operazioni di congedamento possano regolarmente essere compiute, quelli dei menzionati militari appartenenti al personale viaggiante della trazione e del movimento dovranno presentarsi nella giornata anzidetta al comandante del drappello stabilito presso il rispettivo deposito ferroviario, *tranne quelli che si trovassero in viaggio con i treni lungo le linee, i quali si presenteranno non appena per loro turno rientreranno in residenza.* Quelli di essi che risiedono in stazioni che non sono sedi di deposito ferroviario, e tutto il rimanente personale, attenderanno sul sito la ricognizione dell'autorità militare.

All'uopo, per questi ultimi militari, analogamente a quanto fu stabilito col n. 6 della circolare n. 25 precitata, i comandanti di drappello faranno percorrere nel detto giorno le stazioni e la via dei tronchi che fanno capo alla sede del drappello e faranno altresì visitare gli uffici, magazzini, officine, ecc. che si trovano nella zona di loro giurisdizione, da squadre incaricate di ritirare le stellette e il bracciale sociale distribuiti ai richiamati, ai quali consegneranno in pari tempo il

rispettivo foglio di congedo. Il congedamento si farà però egualmente anche se tutti i fogli di congedo non fossero pronti, nel qual caso saranno poi fatti pervenire agli interessati pel tramite delle rispettive società.

I viaggi di tali squadre saranno fatti nei modi indicati al n. 6 di sovra citato.

5. All'atto del loro licenziamento i militari ferroviari dovranno essere soddisfatti, nei modi stabiliti dalla precedente circolare n. 36, degli assegni loro dovuti sino a tutto il giorno 15 corrente stabilito per il licenziamento.

6. Le stellette ritirate ai militari rinviati in congedo dovranno, per cura degli ufficiali comandanti dei drappelli, essere versate ai corpi cui i militari stessi erano effettivi; i braccioli sociali saranno invece restituiti alla Società ferroviaria che li fornì.

7. Avvenuto il rinvio in congedo dei detti militari, i corpi che li avevano effettivi restituiranno ai rispettivi distretti i documenti ricevuti all'atto del richiamo alle armi, a senso del prescritto dal n. 8 della circolare n. 25; tali documenti dovranno essere corredati di tutte le variazioni occorse, compresa quella di congedamento.

8. Compiute poi tutte le operazioni di congedamento, gli ufficiali e i drappelli comandati in servizio presso i centri di presentazione, giusta il disposto dal n. 6 della circolare predetta, dovranno rientrare alle rispettive loro sedi.

9. Tosto inviati in congedo tutti i militari del personale ferroviario compresi quelli che, trovandosi presso i corpi per scontare punizioni o trovandosi ricoverati in ospedali, avranno ritardato il loro congedamento, fino a punizione ultimata o all'uscita dall'ospedale, le amministrazioni compileranno e trasmetteranno il rendiconto speciale di cui al n. 9 della precedente circolare 26 e al n. 7 della circolare 36, avvertendo di comprendervi, oltre gli assegni dovuti pei richiamati, anche le altre spese di qualunque specie (stampa e diramazione dei manifesti, consumo di stampati e oggetti di cancelleria, spese di vettura, ecc.), che siano per essi occorsi.

Per tali spese si allegheranno al rendiconto le relative quietanze, o quando queste, per la natura delle spese medesime, non possano essere state ritirate, analoghe dichiarazioni firmate dal relatore.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **48**. — **Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 14 marzo.

1. E' aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio per l'anno scolastico 1902-1903, fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel Regio esercito, percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona, e Vicenza.

E' per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno sscolastico 1902-1903, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di emtrambi, dal tutore, se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre, fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1902-1903.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizione di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, indicando anche i mezzi economici di cui essa

dispone, in modo da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno, in alcun caso, inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **49**. — **Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 marzo.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nello specchio *A* annesso alla precedente circolare n. 29 del corrente anno, il Ministero determina che nel poligono di Cecina siano invertite fra i reggimenti d'artiglieria da campagna 1° e 19° le epoche stabilite per l'esecuzione delle loro scuole di tiro. E cioè restano stabilite per ciascuno dei reggimenti sottosegnati le epoche seguenti:

19° reggimento artiglieria — dal 1° al 17 giugno;
1° id. id. — dal 20 giugno al 6 luglio.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 marzo.

MARZO 18. — Richieste di stampati, *pag.* 133.
» 20. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1901, *pag.* 134.
» 20. — Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna, *pag.* 136.
» 20. — Circa l'avvitamento delle viti di culatta mobile nelle armi mod. 1891, *pag.* 136.

CIRCOLARE N. **50**. — **Richieste di stampati**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 marzo.

Da comunicazioni pervenute a questo Ministero consta che, malgrado le raccomandazioni altre volte fatte (*Circolare* 117 del 1900 e *Atto* 194 del 1901), il numero delle richieste *d'urgenza* di stampati, che dai corpi ed uffici militari sono inviate al reclusorio militare di Savona, va di nuovo notevolmente accrescendosi, per modo da turbare il regolare andamento del servizio presso quello stabilimento ed aumentare di soverchio le correlative operazioni di rimborso in conto corrente.

Risulta inoltre che talune amministrazioni, contrariamente al prescritto del § 7 della *Circolare* 179 del 1901, trasmettono le richieste di stampati al reclusorio di Gaeta anzichè a quello di Savona, aumentando così senza necessità gli atti del carteggio tra l'uno e l'altro stabilimento e causando un'inutile perdita di tempo.

Intendendo il Ministero che gli accennati inconvenienti abbiano totalmente a cessare, si invitano i comandanti di corpo e capi di servizio ad esigere da cui spetta che siano rigorosamente osservate le prescrizioni in vigore per la provvista degli stampati, e segnatamente quelle contenute nel § 1428 del regolamento d'amministrazione per le richieste d'urgenza, avvertendo che ove ancora si ripetessero le lamentate trasgressioni regolamentari, non si potrà a meno di prendere opportune misure a carico dei responsabili.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	247	263	510
Novara	92	126	218
Alessandria	226	275	501
Cuneo	159	159	318
Milano	275	214	489
Brescia	111	109	220
Genova	171	187	358
Piacenza	170	144	314
Verona	164	181	345
Padova	213	188	401
Bologna	160	178	338
Ravenna	65	127	192
Ancona	99	60	159
Chieti	161	54	215
Firenze	139	136	275
Livorno	206	131	337
Roma	265	344	609
Perugia	101	69	170
Napoli	354	217	571
Salerno	95	82	177
Bari	134	77	211
Catanzaro	106	55	161
Palermo	195	114	309
Messina	187	62	249
Cagliari	93	61	154
TOTALE DELL'ESERCITO	4188	3613	7801

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	»	»	2	5450	2087	7537	22.1	1.5
»	»	»	»	2250	1030	3280	21.1	1.4
1	»	»	1	5235	2404	7639	27.3	1.8
1	»	»	1	3113	1802	4915	23.3	1.5
1	»	1	2	5411	1633	7044	25.6	1.8
»	»	»	»	2598	997	3595	28.8	1.8
2	»	»	2	3548	1448	4996	24.5	1.8
4	»	»	4	4376	1946	6322	26.9	1.3
1	»	1	2	4312	1786	6098	24.0	1.4
2	»	»	2	4765	1805	6570	25.3	1.5
»	»	»	»	3421	1669	5090	28.2	1.9
1	»	»	1	1695	1579	3274	28.1	1.6
»	»	»	»	2795	739	3534	28.3	1.3
»	»	»	»	4456	626	5082	33.8	1.4
1	»	»	1	3386	1348	4734	26.9	1.6
»	»	»	»	4818	1187	6005	29.3	1.7
»	»	1	1	6892	2577	9469	27.8	1.8
»	»	3	3	1747	523	2270	22.1	1.7
3	»	»	3	9874	3029	12903	37.0	1.6
»	»	»	»	2244	570	2814	27.0	1.7
1	»	»	1	3670	781	4451	32.6	1.5
»	»	»	»	3401	578	3679	42.4	1.7
2	»	»	2	5506	1196	6702	30.6	1.4
2	»	»	2	3996	948	4944	30.8	1.5
1	»	»	1	2799	447	3246	27.5	1.3
25	»	6	31	101758	34735	136493	27.7	1.6

della forza media = 0.20.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **52.** — **Scuola di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 marzo.

Il Ministero ha determinato di anticipare di qualche giorno l'inizio delle scuole di tiro al poligono di Nettuno; in dipendenza di che, allo specchio *A*, annesso alla Circolare n. 29 del corrente anno, sono apportate le modificazioni seguenti:

	Data di arrivo	Data di partenza
24° reggimento di artiglieria	1° maggio	17 maggio
13° id. id.	20 »	5 giugno
12° id. id.	8 giugno	24 »

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **53.** — **Circa l'avvitamento delle viti di culatta mobile nelle armi mod. 1891.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 marzo.

Quantunque le varie istruzioni sulle armi e sul tiro, in vigore pei corpi muniti dell'armamento mod. 1891, prescrivano di tenere bene avvitate le viti di culatta mobile, pure è stata notata la tendenza alla poca osservanza di siffatta prescrizione, ciò che porta per conseguenza lo svitamento totale di dette viti durante il tiro, e la perdita di esse.

Questo Ministero stima pertanto opportuno richiamare l'attenzione delle varie autorità su tale inconveniente, raccomandando di provvedere onde non abbia più per l'avvenire a verificarsi.

Il Ministro — C. di S. Martino.

1902 — Roma, Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 marzo.

MARZO 26. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo, *pag.* 137.

» 26. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri ed esercitazioni coi quadri per il 1902, *pag.* 138.

» 29. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1882, *pag.* 139.

» 29. — Scuola di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano, *pag.* 170.

CIRCOLARE N. **54**. — **Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo**. — (Segretariato generale). — 26 marzo.

Il Ministero ha determinato che anche nel corrente anno abbiano luogo i corsi liberi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale.

Tali corsi, ai quali potranno pure intervenire, come per il passato, gli ufficiali superiori di milizia territoriale, saranno eseguiti con le modalità indicate nella circolare n. 23 del 1901, della quale s'intenderanno conservate in vigore anche le disposizioni relative all'ammissione degli ufficiali in congedo alle esercitazioni pratiche di tiro presso i corpi. Ometteranno però i comandanti di presidio di trasmettere a questo Ministero lo specchio indicante le cartucce state sparate nelle suddette esercitazioni di tiro, per l'invio del quale documento era stato disposto nell'ultimo alinea della circolare sopra ricordata.

Si avverte poi che, a complemento del disposto dalla circolare 49 del 1899, cui si riferisce anche la circolare 23 del 1901, oltre ad essere in facoltà dei comandanti di corpo d'armata di far eseguire i corsi d'istruzione nelle epoche che riterranno più opportune, le medesime autorità potranno anche far eseguire nell'anno più corsi in uno stesso presidio, dando autorizzazione agli ufficiali in congedo, che ne facessero domanda, di frequentare successivamente più di uno dei corsi stessi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **55. — Manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri ed esercitazioni coi quadri per il 1902.** — (Segretariato generale). — 26 marzo.

Nel corrente anno avranno luogo manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, esercitazioni dei pontieri ed esercitazioni varie coi quadri, in conformità delle seguenti norme e delle ulteriori disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

1. *Manovre di campagna.* — Le manovre di campagna si svolgeranno, colle norme vigenti, dal 1° al 12 settembre incluso, in tutti i corpi d'armata, eccezion fatta per le truppe stanziate in Sardegna, per le quali avrà luogo, dal 27 maggio al 15 giugno incluso, un campo di brigata.

2. *Esercitazioni di cavalleria.* — Avranno luogo:

a) un campo di reggimento nell'VIII corpo d'armata dal 15 al 30 settembre incluso;

b) due campi di brigata, uno nel V ed uno nel X corpo di armata, dal 10 al 30 settembre incluso;

c) un campo di divisione, nel III corpo d'armata, dal 5 al 30 settembre incluso;

d) una esercitazione d'avanscoperta nel territorio del III, IV e V corpo d'armata, dal 6 al 18 settembre incluso, alla quale parteciperanno, nella circostanza dei cambi di guarnigione, i reggimenti Piemonte Reale cavalleria (2°), lancieri di Novara (5°), lancieri di Montebello (8°), cavalleggeri di Alessandria (14°) e cavalleggeri di Piacenza (18°).

3. *Esercitazione dei pontieri.* — Si svolgerà secondo le disposizioni particolari che saranno date dal Ministero.

4. *Manovre coi quadri di corpo d'armata.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata II, IV, V, VII, X e XII.

5. *Esercitazioni d'assedio coi quadri.* — Avranno luogo nei corpi d'armata VIII, X e XII.

6. *Manovre coi quadri di cavalleria.* — Si eseguiranno nei corpi d'armata I, V e VI e vi prenderanno parte le brigate 1ª, 4ª e 6ª.

7. *Viaggio d'istruzione di cavalleria.* — Ne avrà la direzione l'ispettore di cavalleria e si svolgerà secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

8. *Viaggio di stato maggiore.* — Si eseguirà a cura del comando del corpo di stato maggiore, nell'epoca e colle modalità che saranno stabilite dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Per la esecuzione delle esercitazioni e manovre sopra indicate saranno tenute presenti le prescrizioni dell'*Istruzione per le*

esercitazioni di combattimento e le norme contenute nella circolare n. 60 del 1896, negli *Atti* 80 del 1897, 64 del 1898 e 140 del 1899.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 56. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1882. — (Direzione generale leve e truppa). — 29 marzo.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1882 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 25 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 7 del mese di maggio e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 18 del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 16 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 25 aprile i consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello annesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 25 aprile 1902.

Di questo manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 1 della presente Circolare.

Qualora poi, per qualsiasi circostanza, il manifesto suddetto debba essere in seguito modificato nella indicazione dei giorni per l'esame definitivo ed arruolamento, i prefetti e sottoprefetti dovranno trasmetterne subito un'altra copia rettificata al Ministero ed al comandante del corpo d'armata.

Intanto, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni della leva, questo Ministero stima opportuno di dare le seguenti speciali istruzioni ed avvertenze:

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici quali periti sanitari, e dei militari di truppa quali scritturali presso i consigli di leva.

1. Affinchè le prenotazioni degli inscritti fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo possano essere fatte presso tutti i consigli di leva con criteri uniformi e tali da assicurare che esse rispondano alla potenzialità di ciascun circondario e consentano di completare la quota degli uomini da assegnarsi alle armi suddette, il Ministero determina che vengano destinati presso i consigli di leva, quali ufficiali delegati, ufficiali delle armi stesse, e che le destinazioni medesime siano equamente ripartite fra tutti i reggimenti delle armi a cavallo.

I comandanti di corpo d'armata terranno presente tale disposizione nel provvedere alla destinazione degli ufficiali delegati e degli ufficiali medici presso i consigli di leva tanto nelle sedute ordinarie che in quelle suppletive.

I predetti comandanti provvederanno altresì per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali dei carabinieri reali, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col comandante della legione dell'arma, nonchè dei sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati.

Per quanto concerne la destinazione degli ufficiali delegati alle sedute straordinarie dei consigli di leva, si seguirà il disposto del paragrafo 67 del regolamento.

Determinazione delle sedute ordinarie dei consigli di leva e provvedimenti atti ad assicurare la presentazione degli inscritti alle sedute medesime.

2. Allo scopo di ridurre il numero delle sedute dei consigli di leva, di fare in modo che in ogni seduta vengano visitati circa 100 inscritti, e che la visita abbia luogo con la massima diligenza, il Ministero rinnova le istruzioni impartite col n. 2 della Circolare 28 marzo 1901, n. 43, e cioè:

a) La durata di ciascuna seduta dei consigli di leva sarà, in massima, di ore sei, con o senza interruzione;

b) La tabella indicante i giorni in cui avranno luogo le sedute del consiglio di leva dovrà in ogni circondario essere

predisposta in guisa che il numero degli inscritti chiamati a ciascuna seduta sia tale che, tenuto conto delle presumibili assenze, il consiglio di leva debba visitarne circa 100.

I consigli di leva di Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, presso i quali saranno destinati due ufficiali medici come periti sanitari, potranno visitarne 200 in ciascun giorno.

A tale scopo i prefetti e sottoprefetti, oltre al tenere presenti i risultati delle leve precedenti, vorranno, ove lo ritengano opportuno, chiedere sin d'ora ai sindaci le informazioni necessarie a determinare, approssimativamente, gli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;

c) Gli inscritti dovranno essere chiamati all'esame definitivo ed arruolamento per comune, secondo le norme seguite nelle leve precedenti;

d) Tra le singole sedute del consiglio di leva non si devono lasciare che gli intervalli puramente necessari, di maniera che le operazioni per l'esame definitivo siano ultimate nel più breve tempo possibile, e così gli ufficiali delegati e gli ufficiali medici non rimangano soverchiamente distolti dal loro servizio ordinario presso i corpi dell'esercito;

e) Affinchè i consigli siano in grado di decidere circa la sorte degli inscritti che saranno stati rimandati alle sedute suppletive per malattie temporanee, o circa i diritti di esenzione non comprovati nelle precedenti sedute, sarà opportuno che sia stabilito un sufficiente numero di tali sedute prossime alla chiusura della sessione, e non una sola seduta;

f) Qualora un inscritto non si presenti alla seduta fissata pel suo esame definitivo ed arruolamento senza giustificare di esserne legittimamente impedito, e consti non essere egli assente dall'abituale sua residenza per causa di lavori o per altre gravi ragioni, i presidenti dei consigli di leva vedranno se sia il caso di valersi della facoltà loro attribuita dal paragrafo 618 del regolamento sul reclutamento, di provvedere perchè egli venga arrestato e tradotto avanti al consiglio.

Inscrizione sulle liste di estrazione dei rimandati da leve anteriori.

3. Dall'esame degli estratti delle liste di estrazione il Ministero ha rilevato che sovente sulle liste medesime, relativamente agli inscritti stati rimandati in leve anteriori, non furono indicati o furono indicati inesattamente i motivi del rimando, ciò che fu causa di gravi inconvenienti nelle determinazioni delle ferme dei rivedibili.

I signori prefetti e sottoprefetti vorranno perciò curare che per gli inscritti suddetti siano sempre esattamente indicati sulle liste di estrazione i motivi pei quali essi furono rimandati in ciascuna delle leve a cui presero parte e gli articoli della legge od i paragrafi del regolamento o della istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero in data 1° giugno 1901, in base ai quali fu deciso il rimando.

Precetti per l'esame definitivo ed arruolamento.

4. Il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di voler rammentare ai sindaci che il precetto per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti deve essere conforme al modello annesso alla Circolare n. 1753 dell'11 marzo 1901 e della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero e che esso dovrà essere inviato agli inscritti residenti all'estero non appena sia stata aperta la leva sulla classe 1882, affinchè essi abbiano il maggior termine possibile per regolare la loro posizione conformemente alle nuove disposizioni di favore a loro relative.

5. Nelle leve sulle classi precedenti si verificò che qualche seduta dei consigli di leva dovette andare deserta per mancata presentazione degli inscritti, dovuta al fatto che nel precetto loro intimato dal sindaco era stato erroneamente indicato il giorno in cui essi dovevano presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento: ciò che rese necessario di stabilire nuove sedute del consiglio di leva.

Ad evitare che tale inconveniente abbia a rinnovarsi, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di volersi assicurare in tempo utile, nel modo che crederanno più opportuno, che la precettazione degli inscritti per parte dei sindaci del rispettivo circondario sia stata effettuata regolarmente.

Documenti per comprovare il diritto degl'inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria.

6. Il Ministero richiama in questa leva come nelle leve precedenti l'attenzione dei prefetti e sottoprefetti sull'azione delle amministrazioni locali per quanto si riferisce alla costituzione della prova dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria degl'inscritti, azione che dai risultati delle leve precedenti e dal numero sempre crescente dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, motivati in un gran numero di casi da oscitanza degli uffici municipali a rilasciare i documenti occorrenti, non sempre apparisce diligente.

I prefetti e i sottoprefetti, nell'esercizio delle loro funzioni direttive e di vigilanza sul servizio del reclutamento, sono quindi chiamati a curare perchè negli uffici municipali sia attribuita tutta l'importanza alle attribuzioni ad essi deferite in materia di leva, procurando essenzialmente che siano applicati i criteri di massima qui appresso specificati.

7. Nel lavoro preparatorio che ciascun ufficio comunale è chiamato ad eseguire all'apertura di ciascuna leva, deve l'ufficio prendere in esame la posizione di ciascun inscritto e qualora in via preliminare si presuma che possa avere titolo di esenzione, iniziare tutte le ricerche necessarie nei registri dello stato civile, invitare la famiglia interessata a fornire schiarimenti, a produrre gli atti che non si rinvengono nei registri, a preparare uno schema di situazione di famiglia sugli elementi raccolti e sulle informazioni fornite, diffidando gli interessati a presentarsi per la costituzione del relativo atto di notorietà.

Nel procedere a tale costituzione il sindaco o l'assessore legittimamente delegato, data la natura dell'atto che è essenzialmente un atto di notorietà e non un sommario riassunto degli estratti dei registri dello stato civile, come pare da molti uffici considerato, dovrà diffidare il richiedente ed i dichiaranti della importanza delle dichiarazioni e della responsabilità che assumono per l'esattezza delle dichiarazioni stesse, che può formare oggetto di procedimento penale a loro carico.

8. Nei casi nei quali per le ricerche fatte apparisca esservi tra gli atti dello stato civile discordanze nelle indicazioni delle generalità, l'ufficio dovrà iniziare senz'altro il necessario procedimento di rettificazione, invitando gli interessati a concorrere per le informazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dall'autorità giudiziaria.

In questi procedimenti di rettificazione si chiarisca alle amministrazioni locali che, per le massime stabilite dal Ministero delle finanze e dal Ministero di grazia e giustizia, gli atti e scritti necessari alle rettificazioni degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando siano richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di esenzione dal servizio militare, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

9. In tutti quei casi nei quali gli inscritti e le loro famiglie si trovino permanentemente lontani dal comune per aver trasferita altrove la loro residenza o temporaneamente, per ragione di lavoro, come spesso accade, gli uffici non dovranno trascurare di raccogliere gli elementi atti a comprovare la loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare, assumendo informazioni sulla residenza attuale degl' interessati e provocando l'azione dell'amministrazione del comune di residenza o quella dell'autorità consolare, se si tratta di residenti all'estero.

10. I documenti che pervenissero ai sindaci dall'autorità diplomatica o consolare dovranno, in applicazione del § 352 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 3 giugno 1893, n. 277, essere prodotti al consiglio di leva unitamente al foglio di accompagnamento o anche alla semplice busta con cui pervennero senza che occorra la legalizzazione del Ministero degli affari esteri.

I documenti in ogni modo, che all'ufficio comunale pervenissero per altra via, potranno essere legalizzati su richiesta dei sindaci direttamente al Ministero degli affari esteri, senza che sia necessario trasmetterli al Ministero della guerra.

11. In tutti quei casi nei quali non apparisca agli uffici comunali fondato il diritto di esenzione, ma gl'interessati domandino all'ufficio comunale i documenti occorrenti per comprovare un titolo qualsiasi di esenzione, non dovranno gli uffici stessi rifiutarsi di rilasciare i documenti richiesti o almeno la situazione di famiglia.

Esaminerà poi il consiglio, nei casi nei quali dall'ufficio comunale fu rilasciata la sola situazione di famiglia, se da questa risulti sufficientemente chiarita la posizione dell'inscritto in rapporto agli obblighi di servizio ed ordinerà, ove occorra, all'autorità comunale d'integrare la prova deficiente con tutti gli altri documenti che si ritenessero necessari.

12. Perchè gli uffici comunali possano prontamente procurarsi i documenti i quali provino l'esistenza dei diritti di esenzione dalla legge previsti negli articoli 87 e 88 è utile che siano chiarite ai sindaci le norme regolamentari che determi-

nano a quali autorità, caso per caso, debbono richiedersi i documenti.

È necessario a tale scopo distinguere se il documento occorra:

a) per stabilire se un fratello dell'inscritto si trovi in alcuna delle condizioni dell'art. 88 della legge, nel qual caso, per il paragrafo 427 del regolamento, la richiesta dovrà essere indirizzata al Ministero della guerra;

b) per stabilire se un fratello dell'inscritto trovisi nelle condizioni previste dall'art. 87, nel qual caso il documento necessario dovrà essere richiesto alle autorità nei singoli casi indicati nel paragrafo 414 del regolamento. A tal fine, sarà trasmessa ai municipi, come nella scorsa leva, la tabella delle stanze dei corpi;

c) qualora infine il documento sia necessario soltanto per stabilire a riguardo degli altri fratelli dell'inscritto che essi non si trovino ascritti alla terza categoria e che per ciò non sia applicabile la deduzione stabilita dall'art. 89 della legge, sarà sufficiente, in applicazione del paragrafo 432 del regolamento, che sia prodotto il certificato d'esito di leva, anche se trattasi di militari riformati in seguito a rassegna di rimando.

13. Allo scopo di facilitare il compito del Ministero, ove contro la decisione del consiglio di leva sia proposto ricorso, si raccomanda ai presidenti dei consigli di leva che, nei casi nei quali la prova non sia costituita o sia deficiente, all'inscritto od a chi lo rappresenti sia richiesta una esplicita dichiarazione verbale, sia sull'esistenza del diritto, sia sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente ma esplicitamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio di leva.

14. All'atto infine della presentazione dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, sia che avvenga per mezzo dell'ufficio comunale, sia direttamente agli uffici di leva dei circondari, il Ministero raccomanda che sia sempre in calce al ricorso apposto il visto dell'autorità ricevente, allo scopo precipuo di stabilire la data certa della presentazione.

Certificati d'inscrizione ai ruoli.

15. Il Ministero ha dovuto rilevare che taluni inscritti i quali chiedevano l'assegnazione alla terza categoria in applicazione dell'articolo 87 della legge produssero certificati d'inscrizione ai ruoli mod. 34 nei quali il fratello da cui si faceva

dipendere l'invocato diritto figurava erroneamente, al giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva, ascritto all'esercito permanente, laddove aveva già fatto passaggio alla milizia mobile.

Ad evitare il rinnovarsi di tale inconveniente, il quale potrebbe dar luogo ad indebite assegnazioni alla terza categoria, il Ministero prega i signori comandanti dei distretti militari e dei corpi di provvedere perchè i suddetti certificati d'inscrizione ai ruoli siano compilati con tutta esattezza.

Rettificazione da apportarsi a cura dei distretti militari al modello di foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria

16. Nel modello n. 13, bianco, di foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria, la nota (2) apposta alle avvertenze prescrive che nello spazio in bianco delle avvertenze stesse debbasi *indicare il giorno stato fissato per la chiusura della leva in corso* quale termine utile a che gli inscritti stati arruolati nella 1ª categoria i quali ritengano di aver diritto per ragioni di famiglia all'assegnazione alla 3ª categoria possano far valere il diritto stesso innanzi al consiglio di leva.

È opportuno che nello spazio suddetto venga indicato invece *il giorno stato fissato per la chiusura* della sessione *della leva in corso*, per evitare che qualche inscritto abbia a ritenere erroneamente che il termine di cui sopra scada col giorno fissato per la chiusura del secondo periodo della leva: ed il Ministero provvederà perchè in occasione della prima ristampa il modello n. 13 venga rettificato in questo senso.

Siccome per altro esiste ancora un fondo rilevante del detto modello, il Ministero invita i comandanti dei distretti militari a provvedere perchè, fino a completo esaurimento del fondo stesso e prima che ne sia fatta la consegna agli ufficiali delegati alle sedute dei consigli di leva, su ogni esemplare del modello medesimo la citata nota (2) sia completata a mano nel senso che nello spazio in bianco delle avvertenze devesi *indicare il giorno stato fissato per la chiusura* della sessione *della leva in corso*.

Arruolamenti volontari.

17. Giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria per gli inscritti della presente leva dovranno essere acquisiti e perfetti nel giorno 25 aprile prossimo, fissato per l'apertura della sessione della leva.

Verificandosi il caso che alcuno dei detti aspiranti non abbia potuto conseguire l'arruolamento volontario entro il 25 aprile prossimo, e che perciò non possa al fratello inscritto della leva sulla classe 1882 essere concessa l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti avvertiranno l'inscritto che se sarà dal consiglio di leva arruolato in 1ª categoria potrà, subito dopo avvenuto tale arruolamento, chiedere che la posizione di arruolato volontario del di lui fratello sia cambiata in quella di surrogato, come è detto al n. 8 del manifesto.

Rilascio di documenti per la rinunzia alla nazionalità francese.

18. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che qualche sindaco ha rilasciato con molto ritardo gli atti di stato civile statigli richiesti da regie autorità diplomatiche o consolari nell'interesse di inscritti che intendevano di fare la dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza francese con le norme di cui alla circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895.

Ad evitare il caso che qualche nazionale, per non essersi potuto procurare in tempo utile i documenti necessari, abbia a rimaner decaduto, con gravissimo suo pregiudizio, dalla facoltà di rinunziare alla nazionalità francese, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di fare conoscere ai sindaci del rispettivo circondario che gli atti di cui sopra che vengono richiesti dagli interessati direttamente o per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari devono essere rilasciati di tutta urgenza in esenzione da tassa di bollo secondo quanto fu avvertito con la citata circolare.

19. Così pure il Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità competenti sulla rammentata circolare delli 11 gennaio 1895 in quanto dispone che ogniqualvolta dall'esame delle liste di leva o di estrazione o dei ruoli militari o in qualsiasi altra occasione vengasi a rilevare che un iscritto o militare nacque in Francia o in alcuna delle colonie francesi le autorità stesse debbano fornirgli tutte le indicazioni necessarie a che egli abbia a fare in tempo utile la dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese e prestargli tutta l'assistenza pel sollecito adempimento delle pratiche a tal uopo necessarie.

Servizio della leva all'estero.

20. Il Ministero non ha ancora potuto raccogliere gli elementi necessari alla compilazione di norme definitive pel servizio della leva all'estero, sia perchè le norme provvisorie

emanate giunsero alquanto in ritardo presso alcuni consolati per poter avere piena applicazione nella leva trascorsa, sia anche perchè pochi uffici consolari hanno finora trasmesso la relazione richiesta.

Il Ministero pertanto è costretto anche per la leva in corso a mantenere in vigore le disposizioni contenute nella Istruzione provvisoria in data 1° giugno 1901 e si riserva di prendere in esame, d'accordo col Ministero degli affari esteri, tutte le proposte già pervenute o che perverranno dai regi consolati. Frattanto confida pienamente nella solerzia dei signori agenti diplomatici e consolari, i quali sapranno tutti disimpegnare il servizio della leva con i mezzi che sono a loro disposizione.

A rendere più facile tale compito oltre le norme contenute nella Istruzione succitata, il Ministero emana le seguenti altre.

Regie autorità a cui è affidato il servizio della leva all'estero.

21. Si rammenta che, giusta i §§ 2 e 16 della Istruzione provvisoria, le regie autorità a cui è affidato il servizio della leva all'estero e che devono tenere il registro protocollo modello n. 2, sono soltanto i consoli, i vice-consoli e le ambasciate o legazioni nelle località ove manca l'ufficio consolare.

I regi agenti consolari possono ricevere e firmare atti di leva sempre che le regie autorità diplomatiche o consolari da cui dipendono credano opportuno di affidarne loro l'incarico, sia in modo permanente, sia caso per caso come agli speciali delegati, di cui ai §§ 5 e 6. Essi però, come gli speciali delegati, non corrispondono direttamente cogli uffici prefettizi; ma devono far pervenire gli atti da loro rilasciati all'autorità diplomatica o consolare da cui dipendono, la quale — dopo aver debitamente autenticato gli atti medesimi con la formula di cui ai citati §§ 5 e 6 e pronunciata, se del caso, la decisione di sua competenza, ed averne preso menzione nel proprio registro-protocollo modello n. 2 — li trasmette alla competente autorità prefettizia per gli ulteriori provvedimenti.

22. Relativamente poi alla delegazione per parte delle regie autorità consolari delle funzioni loro spettanti in materia di leva e di servizio militare a persone di loro fiducia, si avverte che essa può essere fatta tanto ad italiani quanto a stranieri, esercitino essi o no funzioni pubbliche, bastando per la validità degli atti relativi che ad essi venga apposta la formula di autenticazione dianzi ricordata.

Sarà poi opportuno che, per dar modo al maggiore numero dei nazionali residenti all'estero di regolare senza soverchio disagio la loro posizione di fronte agli obblighi coscrizionali, le regie autorità consolari si valgano della facoltà stessa, in tutti i casi in cui ne abbiano la possibilità, beninteso, con le limitazioni che crederanno convenienti.

Precetto per la presentazione all'autorità consolare.

23. Alcune regie autorità diplomatiche e consolari hanno fatto conoscere che — per diminuire il lavoro del rispettivo ufficio — sarebbe stato opportuno di munirle d'uno speciale modello per precettare gl'inscritti a presentarsi avanti a loro per regolare la loro posizione di fronte alla leva.

Aderendo a tale desiderio il Ministero ha provveduto per la stampa dello speciale modello n. 18 pel servizio della leva all'estero che si allega alla presente Circolare, ed avverte le regie autorità diplomatiche e consolari che, ove credessero utile di esserne provviste, potranno farne richiesta *direttamente* al reclusorio militare di Savona, indicando il quantitativo loro occorrente.

Registro protocollo delle operazioni di leva.

24. Allo scopo di facilitare le ricerche relative agli inscritti residenti all'estero e di semplificare il lavoro di archiviazione per parte degli uffici consolari, sarà opportuno che la numerazione del registro protocollo mod. n. 2 dell'Istruzione provvisoria sia dalle regie autorità consolari mantenuta continuativa e non rinnovata di anno in anno.

Modelli.

25. Il Ministero avverte che a cominciare dalla leva sulla classe 1882 — contrariamente a quanto fu in via transitoria disposto per la leva sulla classe 1881 col n. 1 della Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901 — tutti indistintamente i provvedimenti di competenza delle autorità diplomatiche e consolari relativi ad inscritti di leva devono essere redatti sui modelli rispettivi che fanno seguito alla Istruzione provvisoria.

Qualora qualche console o vice-console rilasciasse nell'interesse di inscritti modelli non più in vigore, i prefetti e sottoprefetti provvederanno direttamente presso l'autorità consolare

perchè i modelli stessi siano sostituiti con altri regolari: avvertendo per altro che in attesa di questi, gli inscritti dovranno essere rimandati, occorrendo, anche alla leva ventura.

Contrassegni degli inscritti.

26. Allo scopo di dar modo ai consigli di leva ed alle autorità militari di accertare l'identità personale degli inscritti di leva residenti all'estero, le regie autorità diplomatiche e consolari avranno cura, ogniqualvolta si tratti di inscritti che siansi presentati personalmente al loro ufficio od a persona da loro delegata per essere visitati od arruolati in 1ª categoria o per firmare l'atto di sottomissione, di completare sui vari modelli a loro relativi le indicazioni concernenti la *statura*, il *perimetro toracico* ed i *contrassegni particolari:* e vorranno riportare le indicazioni stesse sull'elenco mod. n. 16 *con l'aggiunta della professione dell'inscritto*, a meno che esse non risultino già da qualche documento allegato all'elenco medesimo.

Nei casi in cui, per non essersi gli interessati presentati personalmente, non fosse possibile di effettuare le indicazioni di cui sopra, le regie autorità diplomatiche e consolari vorranno farne espressa menzione sull'elenco mod. 16.

Legalizzazione dei documenti.

27. Il § 100 dell'istruzione provvisoria prescrive, al secondo capoverso, che i documenti trasmessi dalle autorità diplomatiche e consolari alle autorità prefettizie assieme all'elenco mod. n. 16 non debbono essere legalizzati, essendo sufficiente la diretta trasmissione per parte del console ad assicurarne la autenticità.

A soluzione di quesiti fatti, il Ministero avverte che tale disposizione concerne esclusivamente i documenti rilasciati dalle stesse autorità diplomatiche e consolari, i quali non devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri: e che invece la legalizzazione delle firme sui documenti rilasciati da autorità estere per parte delle autorità diplomatiche e consolari è sempre richiesta e deve aver luogo in ogni caso.

Corrispondenza fra le autorità diplomatiche e consolari e le autorità prefettizie.

28. Per quanto concerne la leva le regie autorità diplomatiche e consolari, per assicurare la sollecitudine e la regolarità delle varie operazioni e affinchè gli inscritti non abbiano ad

aver verun pregiudizio nei loro diritti, non s' indirizzeranno mai ai sindaci direttamente, ma sempre ai prefetti e sottoprefetti, i quali avranno cura, se del caso, di procurarsi dai sindaci le notizie e i documenti necessari a regolare la posizione degli inscritti.

Per altro qualora i sindaci richiedessero notizie o schiarimenti nell'interesse di qualche inscritto, le autorità suddette procureranno, nei limiti del possibile, di assecondare tali richieste.

29. Essendo importante che gli inscritti residenti all'estero vengano informati con sollecitudine delle decisioni prese a loro riguardo dal consiglio di leva, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di provvedere perchè, non appena le decisioni stesse siano state pronunciate, gli interessati ne vengano informati per mezzo della regia autorità diplomatica o consolare competente.

Tali comunicazioni dovranno in particolar modo considerarsi necessarie ed urgenti quando si tratti di inscritti che abbiano invocato l'assegnazione alla 3ª categoria e siano stati invece arruolati nella 1ª categoria, affinchè possano averne norma in tempo utile per quanto concerne la presentazione alle armi: al quale riguardo dovrà tenersi presente il disposto del § 109 dell'istruzione provvisoria.

30. Qualora occorresse alle regie autorità diplomatiche o consolari di sollecitare dal Ministero la risoluzione di quesiti relativi ad inscritti residenti all'estero, sarà necessario che esse indichino chiaramente l'oggetto del quesito e il nome dell'inscritto o degli inscritti interessati: non essendo sufficiente a rintracciare i precedenti relativi la semplice indicazione della data e del numero della lettera con cui il quesito fu proposto.

Inscritti residenti all'estero senza passaporto.

31. È stato fatto il quesito se per invocare l'assistenza delle regie autorità diplomatiche o consolari in materia di leva gli inscritti debbano provare di risiedere all'estero regolarmente.

A questo riguardo il Ministero deve avvertire che non essendo compresa nella Istruzione provvisoria veruna disposizione la quale escluda dall'assistenza suddetta i giovani che espatriarono senza passaporto, nulla osta a che i giovani stessi siano ammessi a regolare la loro posizione di fronte alla leva; e che perciò le regie autorità diplomatiche e consolari possono sempre dar corso ai relativi provvedimenti di loro competenza.

Resta per altro inteso che le autorità stesse dovranno in questi casi iniziare contemporaneamente colle autorità prefettizie, giusta quanto si usava anche pel passato, le pratiche pel rilascio agli interessati del regolare passaporto: il quale, per gli inscritti i quali siano stati arruolati nella 1ª categoria, non dovrà esser valido oltre il 1° marzo dell'anno immediatamente successivo a quello in cui fu chiamata alla leva la classe a cui l'inscritto appartiene, essendo questo il termine in cui, presumibilmente, dovrà esser chiamata alle armi la classe medesima.

Atto di procura per gli inscritti che chiedono di espatriare temporaneamente.

32. Riferendosi a quanto fu disposto col n. 2 della citata Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901 il Ministero rammenta che la istruzione provvisoria in data 1° detto mese ed anno concerne esclusivamente il servizio della leva all'estero, e che per effetto di essa è rimasto abrogato l'atto di procura modello 36-*B* del regolamento sul reclutamento esclusivamente per quanto concerne gli inscritti che, trovandosi già all'estero all'atto dell'apertura della leva sulla classe a cui appartengono, si presentino alle regie autorità diplomatiche o consolari per regolare la loro posizione: ma che nulla è stato innovato per quanto riflette gli atti di procura già rilasciati da inscritti residenti nel regno, allo scopo di conseguire il nulla osta ad espatriare temporaneamente, in applicazione della citata Circolare n. 9961, la quale conserva quindi tutto il suo valore. Cosicchè s'intende che gli atti di procura stati rilasciati come sopra rimangono pienamente validi, e che nulla si oppone a che gli atti medesimi possano essere rilasciati anche per l'avvenire dagli inscritti che si trovino nelle condizioni a ciò richieste, conformemente all'apposito modello prescritto colla Circolare suddetta.

Si intende pure che gli inscritti di cui sopra, una volta espatriati, dovranno essere trattati alla medesima stregua degli altri inscritti residenti all'estero e potranno quindi profittare di tutte le facilitazioni comprese nella Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero, facendo le opportune pratiche presso le competenti autorità diplomatiche e consolari. Queste provvederanno, se del caso, perchè essi possano essere riformati o rimandati alla leva ventura quali rivedibili o per legittimi impedimenti; e prenderanno al riguardo gli opportuni accordi coi prefetti o sottoprefetti competenti, affinchè gli ef-

fetti degli atti di procura in parola per quanto concerne l'arruolamento degli interessati rimangano, a seconda dei casi, annullati o sospesi.

A tale scopo il quarto capoverso del modello dell'atto di procura annesso alla Circolare n. 9961 sarà completato nei seguenti termini:

« Epperciò, mentre si riserva di regolare se del caso la « propria posizione di fronte alla leva presso la regia autorità « diplomatica o consolare competente, profittando delle dispo- « sizioni di favore comprese nella *Istruzione provvisoria per « il servizio della leva all'estero*, costituisce suo procuratore « il signor . . . . . , domiciliato in . . . . . , « con l'incarico di rappresentarlo innanzi al consiglio di « leva, ecc. »

Allo scopo medesimo, tanto sulle liste di leva, quanto sui modelli 12 e 15 relativi agli inscritti di cui sopra dovrà prendersi speciale menzione che essi furono arruolati in forza di atto di procura da loro rilasciato prima di espatriare, per averne norma negli eventuali provvedimenti consecutivi.

Termine per invocare l'assegnazione alla 3ª categoria e provvedimenti conseguenti.

33. Giusta il § 47 dell'istruzione provvisoria il tempo utile per gli inscritti residenti all'estero per comprovare i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria è prorogato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per assicurare l'uniforme applicazione di tale disposizione, il Ministero avverte che essa — secondo quanto si desume anche dal § 106 dell'istruzione, dalle avvertenze apposte al precetto modello n. 1 dell'istruzione medesima e dal manifesto modello n. 17 — deve essere intesa non nel senso che entro il giorno 31 dicembre gli inscritti residenti all'estero che invocano l'assegnazione alla 3ª categoria debbano aver fatto pervenire al consiglio di leva tutti i documenti necessari a comcomprovarne il diritto, ma nel senso che *a quella data essi debbono essersi presentati alla regia autorità diplomatica o consolare, averle esposto che chiedono di essere arruolati nella categoria suddetta ed aver firmato all'uopo l'atto di sottomissione per l'arruolamento, modello n. 8*; salvo, se del caso, a provvedere pel completamento della prova dell'invocato diritto secondo le norme che devono esser loro fatte conoscere dall'autorità diplomatica o consolare.

34. Ogniqualvolta un inscritto faccia richiesta di essere arruolato, le regie autorità diplomatiche e consolari si regoleranno come segue:

a) gli rivolgeranno le interrogazioni opportune a determinare se gli spetti, per le sue condizioni di famiglia, l'assegnazione alla 3ª categoria;

b) in caso negativo lo arruoleranno senz'altro nella 1ª categoria giusta le disposizioni del § 42 dell'istruzione provvisoria;

c) qualora invece risulti che l'inscritto abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, si asterranno dal pronunciare al riguardo veruna decisione, limitandosi a fargli firmare il detto atto di sottomissione per l'arruolamento da trasmettersi al consiglio di leva pei provvedimenti di sua competenza; e a seconda del titolo per cui egli invochi la assegnazione medesima gli indicheranno tutti i documenti che devono essere prodotti per comprovarne il diritto;

d) gli rilasceranno direttamente — ove ne sia il caso giusta il disposto dal § 367 del regolamento sul reclutamento — la situazione di famiglia, modello n. 29, e gli altri atti dello stato civile che fossero stati ricevuti nei registri del rispettivo ufficio e si provvederanno d'ufficio quelli che fossero stati eventualmente ricevuti nei registri di altro consolato;

e) si faranno dichiarare dall'interessato da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati gli altri documenti che occorrano a completare la prova;

f) e se alcuno dei documenti stessi dovesse essere rilasciato da autorità estere forniranno al richiedente le istruzioni necessarie a che egli possa procurarselo con la minor spesa e la maggior sollecitudine possibile;

g) trasmetteranno al più presto possibile al prefetto o sottoprefetto competente l'atto di sottomissione e i documenti stati prodotti a prova del diritto: e alla colonna *annotazioni* dell'elenco modello n. 16 indicheranno da quali uffici comunali del regno debbano essere rilasciati i documenti mancanti.

Domande d'assegnazione alla 3ª categoria fatte in favore di inscritti residenti all'estero da loro parenti residenti nel regno.

35. Il Ministero rammenta che, come fu disposto col n. 4 della Circolare n. 2416 del 26 giugno 1901, i consigli di leva potranno pronunciare la decisione di arruolamento nella 3ª categoria di inscritti residenti all'estero, anche se manchi l'atto

di sottomissione conforme al mod. n. 8 dell'Istruzione, quando i documenti relativi siano prodotti da parenti residenti nel regno degli inscritti di cui trattasi entro il 31 dicembre.

In questi casi però, qualora non fosse riconosciuto il diritto alla invocata assegnazione alla 3ª categoria, i consigli di leva si asterranno dal pronunziare la decisione di arruolamento nella 1ª categoria: e assegneranno invece all' inscritto un congruo termine per sperimentare le pratiche per la visita all'estero, ovvero per contrarre l'arruolamento nella 1ª categoria, presso la regia autorità diplomatica o consolare competente, salvo a dichiararlo renitente se egli non ottemperasse a tale invito.

Nuove decisioni relative a rimandati e renitenti.

36. Riguardo agli inscritti i quali siano stati dichiarati renitenti per non essersi presentati all'esame definitivo ed arruolamento entro il giorno fissato per la chiusura della sessione della leva ovvero siano stati rimandati alla leva ventura in applicazione del § 114 della istruzione provvisoria in attesa di provvedimenti di competenza dell'autorità consolare, e dei quali venga provato in seguito che regolarono la loro posizione avanti l'autorità medesima entro il 31 dicembre, i consigli di leva potranno, senza previamente riferirne al Ministero, prendere a loro riguardo la nuova decisione che sarà del caso in analogia al disposto dal § 155 del regolamento sul reclutamento, rimanendo così come nulla e di nessun effetto la decisione di renitenza o quella di rimando alla leva ventura stata precedentemente pronunziata sul conto degli inscritti medesimi.

Per quelli degli inscritti stessi i quali invochino l'assegnazione alla 3ª categoria i prefetti e sottoprefetti provvederanno conformemente al disposto dal § 106 della citata Istruzione avendo cura, se del caso, di procedere al completamento della prova del relativo diritto.

37. Gli inscritti provenienti dall'estero già dichiarati renitenti che si presentino al Consiglio di leva entro il 31 marzo e che non invochino l'assegnazione alla 3ª categoria saranno cancellati in via amministrativa dalla lista dei renitenti, a mente del § 137 della citata istruzione, provvedendo a loro riguardo a seconda dei casi.

Se invece invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti ne riferiranno al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Omessi che regolano la loro posizione.

38. Il § 102 della istruzione provvisoria prescrive che i consigli di leva, quando verifichino che qualche giovane per cui le autorità consolari rilasciarono atti di leva non figurano nelle liste della leva in corso, debbano aggiungervelo e, se si tratti di giovani che abbiano diritto di prender parte alla estrazione a sorte, riportarlo anche, a questo effetto, sulle liste della leva successiva.

A soluzione di quesiti fatti il Ministero rende noto che nell'applicazione di questa disposizione devono esservarsi le norme seguenti:

a) i giovani di cui sopra devono essere sempre considerati quali omessi *presentatisi spontaneamente:* cosicchè non è il caso di applicare a loro riguardo il procedimento di cui ai §§ 562 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

b) essi devono essere riportati sulle liste della leva successiva soltanto nel caso che siano stati dichiarati rivedibili od arruolati nella 1ª categoria o rimandati per qualsiasi causa alla leva ventura: giacchè in tutti gli altri casi la estrazione a sorte non potrebbe esercitare veruna influenza sulla determinazione dei loro obblighi di servizio militare;

c) i giovani di cui alla precedente lettera *b*), devono essere riportati sulle liste della leva successiva non quali capilista; ma — in analogia al disposto dai §§ 39 e 40 del regolamento sul reclutamento — quali *individui stati inscritti sulle liste della leva precedente ai termini del § 102 della Istruzione provvisoria e arruolati nella 1ª categoria* (o, secondo i casi, mandati rivedibili o rimandati per altra causa alla leva successiva) e *stati riportati sulle liste della leva successiva nella quale devon prender parte alla estrazione a sorte:*

d) quelli dei detti giovani che siano stati arruolati nella 1ª categoria devono essere calcolati nel contingente della classe con la quale furono arruolati, e rispondere alla chiamata alle armi della classe medesima: con riserva di completare sulle liste di leva e sui ruoli militari le annotazioni a loro relative, per quanto concerne il numero di estrazione, dopo che abbiano avuto luogo le operazioni dell'estrazione a sorte della leva successiva. Essi potranno poi essere designati per la ferma di due anni, in base al numero avuto in sorte.

Per quanto poi concerne la indicazione dei giovani stessi

sui conti della leva con la quale prendono parte alla estrazione a sorte il Ministero si riserva di impartire opportune norme in occasione della istruzione annuale pei conti di leva.

Omessi e renitenti che hanno diritto alla dispensa definitiva dal servizio.

39. A chiarimento dei §§ 96 e 148 della Istruzione provvisoria, si avverte che gli omessi ed i renitenti i quali si presentino all'autorità diplomatica o consolare per regolare la loro posizione dopo di aver compito il 32° anno di età e provino di essere nati all'estero ovvero di essere espatriati prima di aver compito il 16° anno di età per una delle lontane contrade menzionate nel § 87 e di avere perciò diritto alla dispensa definitiva dal servizio militare, dovranno essere muniti della dichiarazione di dispensa provvisoria modello n. 10 (la quale terrà luogo per essi del foglio di congedo assoluto), senza che occorra di procedere a loro riguardo alla visita all'estero per riforma od all'arruolamento in qualsiasi categoria.

Della decisione di ammissione alla dispensa definitiva stata pronunziata riguardo ai detti omessi e renitenti, l'autorità diplomatica o consolare rende informata la competente autorità prefettizia: la quale per i renitenti provvede per l'annullamento della dichiarazione di renitenza facendo constare sulle liste di estrazione e dei renitenti che l'interessato fu ammesso alla dispensa definitiva dal servizio, e per gli omessi provvede perchè siano aggiunti sulle liste della leva in corso facendovi prendere menzione — in analogia al disposto dal § 565 del regolamento sul reclutamento — che attesa la loro residenza all'estero essi non hanno più obblighi di servizio per aver compito il 32° anno di età.

Missionari.

40. Giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, le facilitazioni concesse dal precedente articolo 33 della legge stessa agli inscritti nati e residenti all'estero sono applicabili a coloro che si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri.

41. In relazione alla suaccennata disposizione il Ministero degli affari esteri ha stabilito per la leva sulla classe 1882 che per

fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi concessa dall'art. 33 della precitata legge, i religiosi devono trovarsi o recarsi in qualità di missionari in qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

Le altre condizioni richieste per l'ammissione dei missionari al beneficio di cui sopra sono quelle specificate nel paragrafo 132 dell'Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero.

42. A chiarimento delle prescrizioni contenute nel citato paragrafo 132 dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero e allo scopo di evitare inesatte interpretazioni delle prescrizioni stesse, stimasi opportuno avvertire che la dichiarazione con cui si riconosce nell'aspirante alla dispensa dal servizio l'allegata qualità di missionario deve essere rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare, alla quale spetta di attestare, sotto la propria responsabilità e dopo avere operato le necessarie verifiche, che realmente l'aspirante medesimo esercita il ministero di missionario nel senso voluto dall'ultima parte del mentovato articolo 34 della legge sull'emigrazione.

Applicazione del R. Decreto di amnistia 31 marzo 1901.

43. Il § 155 della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero prevede il caso di ammissione all'amnistia di militari *mancanti* alle chiamate alle armi per istruzione.

Ora potendo accadere che chiedano l'ammissione all'amnistia anche militari dichiarati *disertori* per non aver risposto a chiamate alle armi per ragioni di ordine pubblico o per altre eventualità, il Ministero crede opportuno di avvertire quanto segue.

I militari stati denunciati disertori per non aver risposto alle chiamate alle armi in applicazione degli articoli 131 e 132 della legge sul reclutamento, i quali trovandosi all'estero, desiderano di regolare la loro posizione e di fruire della amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno chiedere, per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari del luogo di residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche e consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale e si tratti di disertori condannati in contumacia; quindi defe-

rirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare, perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

Sarà bene quindi che sia presa nota di quanto sopra a fianco del detto § 155.

Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti.

44. Gli inscritti che debbono recarsi alla sede del consiglio di leva possono fruire delle facilitazioni di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, alle condizioni risultanti dall'*Atto* 100 del 1900.

45. In forza della convenzione 6 dicembre 1899, approvata con R. Decreto 14 stesso mese, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.

Si rammenta pure che quelli fra i detti inscritti o militari che siano indigenti hanno diritto al trasporto gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* annessi alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 24 aprile 1893, n. 195; e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Si ripete infine che i nazionali indigenti che rimpatriano per soddisfare alla leva hanno diritto ad essere muniti dei mezzi gratuiti di viaggio dal comune italiano di frontiera al capoluogo del circondario cui appartengono per fatto di leva: e che per fruire di tale facilitazione dovranno rivolgersi alla autorità di pubblica sicurezza del detto comune di frontiera.

I prefetti e sottoprefetti, i comandanti dei distretti militari e i regi agenti diplomatici e consolari vorranno anche su tale proposito tener presenti le norme ed avvertenze contenute nell'*Atto* 100 del 1900.

Invio al Ministero della relazione sulle operazioni di leva compiute dalle autorità diplomatiche e consolari.

46. Il Ministero raccomanda alle autorità diplomatiche e consolari che non abbiano ancora inviata la relazione richiesta con la Circolare del 15 giugno 1901 n. 167, d'inviarla al più presto ed invita le autorità medesime a far presenti entro il corrente anno tutte le osservazioni e proposte cui desse luogo l'applicazione della Istruzione provvisoria, anche per la classe 1882.

Si prega di accusare ricevuta della presente Circolare. I prefetti e sottoprefetti assicureranno nel tempo istesso questo Ministero di aver date le opportune istruzioni alle autorità municipali.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1882

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1882 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. I giovani di origine straniera stati inscritti sulle liste di leva possono far domanda di esserne cancellati al Prefetto o Sottoprefetto, producendo un certificato dell'autorità governativa, diplomatica o consolare dello Stato a cui appartengono, debitamente legalizzato dalla regia autorità competente, comprovante che il loro padre è *per origine* cittadino dello Stato medesimo. Qualora il padre fosse per origine cittadino italiano, il certificato di cui sopra dovrà indicare la data in cui gli fu conferita la cittadinanza estera. Le dichiarazioni delle autorità municipali estere non possono tener luogo del certificato medesimo. I documenti da prodursi a corredo delle domande di cancellazione dalle liste di leva per ragione di cittadinanza che fossero redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana debitamente autenticata dalla regia autorità competente.

5. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al consiglio di leva.

6. L'inscritto che nel giorno *25 aprile*, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 16 ottobre p. v.*, giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto; in tutti i casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione; tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dall'autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

A tale riguardo si avverte che gli atti e scritti necessari alla rettificazione degli atti di stato civile ed i relativi procedimenti, quando sono richiesti esclusivamente per costituire la prova dei diritti di assegnazione alla 3ª categoria, sono esenti da tassa di bollo e da spese.

7. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1882, potrà chiedere ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

8. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario che non avessero potuto condurre a termine le pratiche necessarie per contrarre tale

arruolamento prima del 25 aprile corrente, non potranno più tramandare ad un fratello inscritto della presente leva il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, ma potranno essere ammessi a convertire il loro arruolamento in quello di surrogato di esso fratello. A tal fine dopo che quest'ultimo sarà stato arruolato in 1ª categoria dal consiglio di leva, il fratello che trovasi alle armi quale volontario, dovrà presentare al comandante del corpo cui appartiene la domanda di surrogazione onde sia trasmessa al Ministero della guerra. Tale domanda dovrà essere redatta su carta da bollo da cent. 60 nella forma stabilita dal § 261 del regolamento sul reclutamento, firmata da entrambi i fratelli e corredata dai seguenti documenti:

1° Situazione di famiglia (mod. n. 29);

2° Certificato di matrimonio dei genitori;

3° Certificato d'inscrizione sulle liste di leva del proposto surrogato;

4° Foglio provvisorio di congedo illimitato di 1ª categoria dello inscritto;

5° Copia del foglio matricolare del volontario.

9. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

10. I ricorsi degli inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti dell'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statui sulla sorte degli inscritti medesimi; se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

11. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

12. In applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, che ha modificato gli articoli 81 e 82 della legge sul reclutamento, gli inscritti residenti all'estero che non intendano di presentarsi personalmente al consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento nel giorno per essi stabilito, potranno regolare la loro posizione di fronte alla leva entro il giorno 16 ot-

tobre p. v. fissato per la chiusura della sessione per non essere dichiarati renitenti; e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre p. v.

A tale scopo essi — qualunque sia la classe di leva a cui appartengono — dovranno chiedere nel termine anzidetto *alla regia autorità diplomatica o consolare* più vicina al luogo di loro dimora di farsi visitare all'estero per essere, se del caso, riformati o mandati rivedibili: ovvero di essere arruolati nella categoria che loro spetta producendo, qualora invochino l'assegnazione alla 3ª categoria, i documenti comprovanti che hanno diritto all'assegnazione medesima ovvero fornendo le indicazioni necessarie a che essi possano esser chiesti d'ufficio alle autorità municipali del regno.

Le famiglie residenti nel regno di inscritti residenti all'estero possono far domanda verbale al prefetto o sottoprefetto competente perchè gli inscritti medesimi siano visitati all'estero o, se ne abbiano il diritto, arruolati nella 3ª categoria.

13. Le spese per la visita all estero sono a carico di chi la chiede.

Però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione la visita sarà eseguita gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

14. Gli inscritti residenti all'estero che *nacquero in qualsiasi paese estero* e quelli che, essendo nati nel regno, *espatriarono prima di aver compito il 16° anno di età per recarsi in America, Oceania, Asia* (esclusa la Turchia) ed *Africa* (esclusi i dominii ed i protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco) che vengono arruolati in una qualsiasi categoria, potranno chiedere — provando di trovarsi nelle condizioni suddette — alla regia autorità diplomatica o consolare di essere dispensati provvisoriamente dal presentarsi alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero, salvo ad esserne dispensati in modo assoluto e definitivo quando compiranno il 32° anno di età.

Si avverte che coloro dei detti giovani i quali rientrino nel Regno per soddisfare agli obblighi di leva, rinunciando così implicitamente alla dispensa, non potranno più invocarla e dovranno compiere il servizio sotto le armi.

15. Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno, anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, compiendo le necessarie pratiche innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari.

16. A mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione e delle norme stabilite per questa leva dal Ministero degli affari esteri, possono fruire della dispensa provvisoria dal servizio alle armi anche gli inscritti che si trovino o si rechino in qua-

lità di missionari in un qualsiasi paese fuori di Europa e nelle provincie europee dell'impero ottomano.

17. Le condizioni perchè i detti missionari siano ammessi alla dispensa provvisoria suddetta sono le seguenti:

1° Presentare analoga domanda al Ministero degli affari esteri o alle autorità da esso dipendenti (ambasciate, legazioni o consolati) ed ottenere una dichiarazione per la quale sia riconosciuta al richiedente la qualità di missionario nel senso voluto dalla seconda parte dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, e cioè in uno dei paesi sopra specificati;

2° Farsi inscrivere nel registro dei nazionali presso il R. ufficio diplomatico o consolare del paese all'estero in cui il richiedente si trovi o si reca e riconoscere in ogni evenienza di trovarsi sotto la protezione diplomatica del R. Governo;

3° Notificare al R. ufficio diplomatico o consolare nel quale il richiedente fu inscritto ogni cambiamento di residenza;

4° Mantenere buona condotta morale e politica.

18. Gli inscritti residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione vigente con la Società « Navigazione Generale Italiana » fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della detta Società.

Quelli poi fra i detti inscritti che siano indigenti, hanno diritto, a senso della legge 22 aprile 1893, n. 195, sulle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi ed a senso della citata convenzione, al *passaggio gratuito*, escluso però il vitto, *dall'estero in Italia e viceversa* sui piroscafi della menzionata Società i quali toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Per gli opportuni schiarimenti e per ottenere i documenti necessari per fruire dei detti vantaggi, gli inscritti suddetti potranno rivolgersi ai regi agenti diplomatici o consolari.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reali equipaggi addì 25 aprile 1902.

19. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria dalla classe 1869 alla classe 1881 compresa;

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1872 alla classe 1881 compresa, meno i sottufficiali della classe 1872;

Altre armi e corpi, dalla classe 1873 alla classe 1881 compresa;

Gli uomini di 1ª categoria in congedo illimitato stati trasferiti dal corpo reale equipaggi al Regio esercito per effetto dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1° febbraio 1900, dalla classe 1870 alla classe 1881 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1870 alla classe 1881 compresa; avvertendo peraltro che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1881 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1881 che siano stati arruolati prima del *25 aprile* 1902 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1882.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 25 aprile 1902.

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*).

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
							Sedute suppletive						
							Chiusura della sessione.						

Regi(1) . . . . . d'Italia in . . . . . .

Precetto per la presentazione all'autorità consolare

La S. V., essendo inscritta sulle liste della leva in corso, è invitata a presentarsi a questo regio ufficio il giorno . . . . . p. v. alle ore . . . . . per definire la sua posizione di fronte alla leva, giusta le vigenti disposizioni riassunte nelle seguenti avvertenze.

Addì . . . . . 190 . . .

IL REGIO . . . . . .
. . . . . .

AVVERTENZE.

Gli inscritti di leva residenti all'estero devono regolare la loro posizione avanti la regia autorità diplomatica o consolare da cui dipendono *entro il giorno 31 dicembre dell'anno in cui è chiamata alla leva la loro classe:* e mancando di farlo incorrono nella nota di renitenza, la quale può essere revocata solamente se essi si presentino personalmente *entro il 31 marzo dell'anno successivo al consiglio di leva.*

Gli inscritti che si ritengono inabili al servizio militare posson chiedere alla regia autorità suddetta di essere da essa visitati per essere, secondo i casi, riformati o mandati rivedibili alla leva ventura od arruolati. Le spese per la visita sono a carico di chi la richiede: però nelle località toccate da navi della regia marina o da piroscafi in servizio di emigrazione le visite sono eseguite gratuitamente dai medici della regia marina imbarcati sulle navi stesse.

Se si ritengono idonei al servizio militare devono chiedere alla detta autorità di essere arruolati nella categoria che loro spetta: e quelli che si trovano nelle condizioni volute per aspirare alla assegnazione alla 3ª categoria devono produrre i documenti necessari a comprovare il loro diritto, ovvero fornire precise indicazioni affinchè possa curarsene il rilascio per parte delle autorità del regno.

(1) Ambasciata, Legazione, Consolato, ecc.

Le principali condizioni di famiglia che dànno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria sono le seguenti: 1° Unico figlio di padre vivente ovvero di madre tuttora vedova. 2° Figlio primogenito di madre tuttora vedova ovvero di padre che sia entrato nel 70° anno di età o che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni. 3° Nipote unico di avola vedova o di avolo che non abbiano figli maschi. 4° Nipote primogenito di avola vedova o di avolo entrato nel 70° anno di età che non abbiano figli maschi. 5° Sostegno di fratelli e sorelle orfani di padre e di madre *nelle condizioni previste dalla legge*. 6° Fratello di militare di 1ª categoria dell'esercito permanente o del corpo reale equipaggi; ovvero di militare morto sotto le armi o riformato o morto per infermità dipendenti dal servizio, *nei casi in cui non vi facciano ostacolo esenzioni godute da altri fratelli*. 7° Fratello di un iscritto nella stessa lista di leva idoneo al servizio militare *nelle condizioni previste dalla legge*.

Agli effetti di cui sopra sono considerati non esistenti in famiglia i membri di essa che per assenza dichiarata, condanna o infermità comprovate *si trovino nelle condizioni per ciò stabilite dalla legge*.

Gli inscritti stati arruolati che provino mediante produzione della copia dell'atto di nascita di essere nati in qualsiasi paese estero e quelli che provino con regolari documenti di essere emigrati *prima di aver compiuto il 16° anno di età* nelle *Americhe*, in *Oceania*, nell'*Asia* (esclusa la Turchia) e nell'*Africa* (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria, ed il Marocco) possono chiedere di essere provvisoriamente dispensati dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero; salvo ad essere prosciolti definitivamente da qualsiasi obbligo di servizio se al compimento del 32° anno di età risiedano ancora all'estero.

Gli inscritti residenti all'estero possono pure essere ammessi alla surrogazione di fratello ed all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età. Possono pure conseguire il ritardo del servizio, qualora siano studenti di università straniere e di istituti assimilati ad università.

Coloro che rimpatriano per soddisfare agli obblighi di leva o di servizio militare hanno diritto a speciali facilitazioni di viaggio fra i porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della *Società di navigazione generale italiana*, che verranno loro fatte conoscere dalla regia autorità diplomatica o consolare.

BIBLIOTECA MIL. CENTR. ROMA

N. **57.** — **Scuola di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 marzo.

Compiendo la riserva espressa nella precedente circolare n. 29 del corrente anno, il Ministero designa a direttore della scuola di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano il colonnello Rossi cav. Arrigo, direttore d'artiglieria di Torino.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 aprile.

MARZO 23. — R. Decreto n. 94 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902 di classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, *pag.* 171.
APRILE 3. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902, *pag.* 176.
» 3. — Ricupero delle parti di munizioni consumate dagli ufficiali, *pag.* 179.
» 3. — Aggiunte alle « Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi », *pag.* 179.
» 3. — Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio dei militari di truppa, *pag.* 180.
» 3. — Conteggio di oggetti complementari di corredo distribuiti ai richiamati della classe 1878, *pag.* 181.
» 4. — Sospensione della ristampa dei modelli 198 e 198 *bis*, *pag.* 181.

MINISTERO DELLA GUERRA ROMA VITTORIO EMANUELE

CIRCOLARE N. 58. — **R. Decreto n. 94 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902 di classi di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.** — 23 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Nel corrente anno 1902 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti:

ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed agli alpini, eccettuati quelli contemplati nel seguente n. 2;

all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno) ed all'artiglieria da costa e da fortezza. Per i sottufficiali e capo-

G. M. U. 1902

rali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza la chiamata avrà una maggiore durata di 5 giorni;

alle specialità zappatori e pontieri del genio (escluso il treno);

b) i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile degli alpini;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile dell'artiglieria da costa. Per i sottufficiali e caporali maggiori la chiamata avrà una maggiore durata di giorni 5.

2. *Per un periodo di 24 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Barletta e Campobasso ed ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Foggia, Lecce, Potenza e Taranto.

3. *Per un periodo di 25 giorni:*

i militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile di fanteria ed appartenenti ai distretti del VII corpo d'armata e della divisione militare di Perugia. Per i sottufficiali la chiamata avrà una maggior durata di giorni 5.

4. *Per un periodo di giorni 30:*

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da montagna ed alla specialità minatori del genio (escluso il treno).

5. *Per un periodo di giorni 15:*

a) i militari di 3ª categoria residenti nei comuni del mandamento di Lipari, nati negli anni dal 1872 al 1881 inclusi, ed i militari di 2ª categoria residenti negli stessi comuni e nati negli anni dal 1863 al 1868 inclusi, che non abbiano mai ricevuta istruzione militare;

b) i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, a qualunque classe appartengano, che non abbiano mai ricevuta istruzione militare;

c) i militari di 2ª categoria residenti nell'isola di Capri, nati nel 1866, e quelli di 3ª categoria nati negli anni dal 1869 al 1879 inclusi, che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato i militari di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto, e la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

1. — 15 maggio. — Militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, a qualunque classe appartengano, che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.
2. — 27 maggio. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.
3. — 2 giugno. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, specialità minatori, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Cagliari, Sassari, Bari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Siracusa e Taranto.
4. — 16 giugno. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, specialità minatori, escluso il treno, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

5. — 1° luglio. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da montagna.

6. — 1° agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, specialità pontieri, esclusi i lagunari ed il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Aquila, Orvieto, Roma, Perugia, Spoleto e Teramo.

7. — 3 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti agli alpini e della classe 1872 ascritti alla milizia mobile degli alpini.

8. — 6 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da fortezza. Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di cinque giorni.

9. — 6 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa, ed appartenenti ai distretti di Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Modena, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Cagliari, Sassari, Arezzo, Genova, Mondovì, Savona, Siena, Voghera, Brescia, Chieti, Milano, Monza, Novara ed Orvieto. Per i sottufficiali e caporali maggiori, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

10. — 20 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa, ed appartenenti ai distretti di Padova, Udine, Venezia, Foggia, Ancona, Macerata, Lecce, Salerno, Taranto, Catania, Messina, Palermo, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Caltanissetta, Siracusa, Caserta, Gaeta e Trapani. Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni.

11. — 21 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile di fanteria ed appartenenti ai distretti di Ancona,

Pesaro, Ascoli, Chieti, Aquila, Foggia, Macerata, Teramo, Campobasso, Sulmona, Spoleto, Perugia ed Orvieto. Per i sottufficiali compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

12 — 24 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti alla fanteria di linea appartenenti ai distretti di Campobasso e Barletta, ed ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Foggia, Lecce, Taranto, Castrovillari e Potenza.

13. — 26 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di tutti i distretti del regno, eccettuati quelli che trovandosi nei distretti di Cagliari e di Sassari, già risposero alla chiamata del 27 maggio, e quelli specificati al numero precedente.

14. — 26 agosto. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, specialità zappatori, escluso il treno.

15. — 15 settembre. — Militari di 3ª categoria residenti nei comuni del mandamento di Lipari, nati negli anni dal 1872 al 1881, inclusi, e militari di 2ª categoria residenti negli stessi comuni e nati negli anni del 1863 al 1868 inclusi, che non abbiano mai ricevuto istruzione militare.

16. — 1° ottobre. — Militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

17. — 13 ottobre. — Militari di 2ª categoria residenti nell'isola di Capri, nati nel 1866, e di 3ª categoria nati negli anni dal 1869 al 1879 inclusi, che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **59. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1902.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello, contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto 23 marzo, avranno luogo in quest'anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una copia del detto manifesto ed una altra copia la invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Distretto militare di . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1902.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto per norma di chi può averne interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 23 marzo, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate:

Per il giorno 15 maggio.

Per un periodo di giorni 15:

i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, a qualunque classe appartengano (compresi quelli provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

Per il giorno 27 maggio.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

Per il giorno 2 giugno.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassasi, Siracusa e Taranto.

Per il giorno 16 giugno.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

Per il giorno 1° luglio.

Per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da montagna.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti al genio, *specialità pontieri*, esclusi quindi i lagunari ed il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Aquila, Orvieto, Roma, Perugia, Spoleto e Teramo.

Per il giorno 3 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti agli alpini;

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile degli alpini.

Per il giorno 6 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti all'artiglieria da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni;

i militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Arezzo, Brescia, Cagliari, Chieti, Firenze, Genova, Livorno, Lucca,

Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Savona, Sassari, Siena e Voghera.

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà parimenti anticipata di 5 giorni.

Per il giorno 20 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Ancona, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Gaeta, Lecce, Macerata, Messina, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Udine e Venezia.

Per i sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà pure anticipata di 5 giorni.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Teramo.

Pei sottufficiali, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

Per il giorno 24 agosto.

Per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti ai reggimenti fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Barletta e Campobasso, e quelli ascritti ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Foggia, Lecce, Potenza e Taranto.

Per il giorno 26 agosto.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di detti militari che trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata del 27 maggio, e quelli appartenenti ai distretti compresi nella chiamata del 24 agosto;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti al genio, *specialità zappatori*, escluso il treno.

Per il giorno 15 settembre.

Per un periodo di giorni 15:

i militari di 3ª categoria residenti nei comuni del mandamento di Lipari, nati negli anni dal 1872 al 1881, inclusi, e i militari di 2ª categoria residenti negli stessi comuni e nati negli anni dal 1863 al 1868, inclusi (compresi per tutti i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuto istruzione militare.

Per il giorno 1° ottobre.

Per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

Per il giorno 13 ottobre.

Per un periodo di giorni 15:

i militari di 2ª categoria residenti nell'isola di Capri, nati nell'anno 1866 e quelli di 3ª categoria nati negli anni dal 1869 al 1879 inclusi (compresi per tutti i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

A . . . . . aprile 1902.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **60**. — **Ricupero delle parti di munizioni consumate dagli ufficiali**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 aprile

Per norma dei corpi interessati si avverte che le disposizioni contenute nel § 552 del regolamento di amministrazione debbono essere osservate anche pel ricupero dei bossoli ed invogli delle cartucce per fucile, moschetto e pistola che gli ufficiali ricevono *gratuitamente* e consumano nelle esercitazioni prescritte dalle istruzioni sul tiro in vigore per le varie armi e dall'*Atto* 118 del 1901.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **61**. — **Aggiunta alle *Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi***. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 aprile.

A pagina 13 del fascicolo litografato intitolato: *Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi* (agosto 1901) dovrà essere arrecata la seguente aggiunta:

Articolo	Indicazioni delle riparazioni	Criteri da seguirsi nell'applicazione delle riparazioni
27	*D*) Fodero regolamentare, aggiustare sulla forma il cuoio, adattando cappa e puntale preesistenti e provvedendo le copiglie di puntale.	Questa riparazione si applica quando il fodero di sciabola-baionetta ha perduto la rigidezza che deve avere, quando per l'uso o per altre cause eventuali, il cuoio si è reso tanto floscio da contorcersi assai facilmente. Quando il fodero è scucito si deve pure tentare di ricucirlo, sempre quando però il cuoio si presenti in quel tratto in buono stato di conservazione, ed essenzialmente siano in buone condizioni i fori delle cuciture preesistenti nei quali devonsi effettuare le ricuciture. In caso contrario si applicherà l'art. 32 della tariffa IV dichiarando il fodero fuori servizio. Per ogni tratto da 2 a 10 cm. di cucitura si corrisponderà un compenso di L. 0,06. In queste ricuciture si userà uno spago di grossezza limitata affinchè penetri senza soverchio sforzo negli intagli preesistenti e vi rimanga completamente nascosto. I foderi scuciti per un tratto di lunghezza inferiore a 2 cm., si possono conservare in servizio colle armi in distribuzione, ma non introdursi in magazzino.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **62**. — **Indicazioni da apporsi sui documenti di viaggio dei militari di truppa**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 aprile.

Il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte I, stabilisce:

1° di far ben conoscere ai militari viaggianti, prima della partenza, l'itinerario da seguire secondo il più breve percorso;

2° di far riportare il detto itinerario a tergo del foglio di via o del biglietto di licenza, coll'indicazione di tutte le stazioni di diramazione e di quelle principali intermedie che servono a precisare il viaggio da compiere.

Non ostante che tali disposizioni siano state ricordate anche con la circolare n. 152 del 7 ottobre 1901, le autorità

che rilasciano e firmano i documenti di viaggio non le osservano. Derivandone molteplici inconvenienti d'indole disciplinare e finanziaria, il Ministero richiama nuovamente su ciò l'attenzione dei comandanti di corpo e di distaccamento, invitandoli a dare istruzioni agli ufficiali che rilasciano e firmano i documenti predetti e a prevenirli che, in caso d'inosservanza, saranno a loro carico le maggiori spese di viaggio che ne derivassero.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **63**. — **Conteggio di oggetti complementari di corredo distribuiti ai richiamati della classe 1878**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 aprile.

Facendo seguito alla circolare n. 46, si avverte che l'importo degli oggetti complementari di corredo stati distribuiti ai richiamati della classe 1878 (secondo asciugatoio, secondo paio di mutande, guanti, treccia per chepì o cordone da bersaglieri) dai corpi, presso i quali gli uomini prestano servizio, dovrà restare in ogni caso a carico delle amministrazioni dei corpi medesimi.

Pei richiamati provenienti da depositi di altri corpi, quelli che hanno fatto la distribuzione ritireranno poi i detti oggetti al rinvio dei richiamati ai depositi di provenienza per il congedamento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **64**. — **Sospensione della ristampa del mod. 198 e 198bis**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 aprile.

Con la pubblicazione del nuovo regolamento in corso per l'applicazione delle convenzioni pei trasporti militari, che si ritiene possa entrare in vigore col 1° luglio p. v., gli attuali mod. 198 e 198bis saranno aboliti.

Ciò stante, il Ministero ha determinato che la ristampa degli accennati moduli sia sospesa e che i corpi od uffici, che non ne avessero in fondo una quantità sufficiente pei bisogni a tutto giugno, ne facciano il prelevamento, contro rimborso, dagli altri che ne abbiano un fondo esuberante.

A tal uopo le amministrazioni interessate prenderanno opportuni accordi fra loro.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 aprile.

APRILE 10. — Ufficiali di scrittura aspiranti all'impiego di ufficiali d'ordine nelle intendenze di finanza e nell'amministrazione di pubblica sicurezza con stipendio di lire 1200, *pag.* 183.
» 10. — Memorie storiche dei corpi per l'anno 1901, *pag.* 183.
» 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di gennaio 1902, *pag.* 184.
» 10. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali, *pag.* 186.

CIRCOLARE N. **65**. — **Ufficiali di scrittura aspiranti all'impiego di ufficiali d'ordine nelle intendenze di finanza e nell'amministrazione di pubblica sicurezza con stipendio di L. 1200**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 aprile.

Gli ufficiali di scrittura i quali intendono di concorrere agli impieghi di ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle intendenze di finanza e di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza con stipendio di L. 1200, hanno facoltà d'inoltrare le rispettive domande anche all'atto della loro nomina all'impiego di ufficiale di scrittura.

Per quelli di essi che non hanno specchio caratteristico come ufficiali di scrittura, i corpi uniranno alle domande da inoltrarsi al Ministero una nota informativa circa la loro attitudine all'impiego cui aspirano.

Per poter essere proposti agli impieghi anzidetti gli aspiranti dovranno ottenere il giudizio favorevole della commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **66**. — **Memorie storiche dei corpi per l'anno 1901**. — (Segretariato generale). — 10 aprile.

Si invitano i comandi che ancora non hanno effettuato la trasmissione a questo Ministero delle memorie storiche per l'anno 1901 (§ 156 dell'Istruzione per le matricole), ad inviare sollecitamente i detti documenti, o quanto meno ad indicare, se già non lo fecero, i motivi per i quali si trovano costretti a ritardarne la trasmissione, e ciò in conformità del disposto dall'*Atto* 256 della Raccolta.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 67. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	303	292	595
Novara	130	194	324
Alessandria	285	387	672
Cuneo	153	252	405
Milano	312	296	608
Brescia	142	163	305
Genova	144	222	366
Piacenza	182	222	404
Verona	222	298	520
Padova	211	203	414
Bologna	142	296	438
Ravenna	89	132	221
Ancona	82	107	189
Chieti	130	103	233
Firenze	111	215	326
Livorno	233	186	419
Roma	371	425	796
Perugia	76	98	174
Napoli	480	397	877
Salerno	73	92	165
Bari	133	92	225
Catanzaro	113	86	199
Palermo	188	170	358
Messina	198	91	289
Cagliari	100	67	167
TOTALE DELL'ESERCITO	4603	5086	9689

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

gennaio 1902. — (Segretariato generale). — 10 aprile.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
1	»	2	3	6093	2441	8534	24.6	1.7
»	»	»	»	2897	1853	4750	27.9	1.9
»	»	»	»	5733	3259	8992	30.7	2.3
2	»	1	3	3735	2417	6152	27.9	1.8
2	»	»	2	5809	2498	8307	29.8	2.2
»	»	»	»	3175	1269	4444	33.2	2.3
1	»	»	1	3545	1911	5456	26.6	1.8
2	»	4	6	4479	2469	6948	28.6	1.7
4	»	2	6	4965	2522	7487	27.8	1.9
1	»	»	1	4885	2061	6946	26.1	1.6
1	»	1	2	3891	2312	6203	33.7	2.4
1	»	»	1	2249	1717	3966	33.4	1.9
2	»	»	2	2526	1075	3601	27.6	1.4
»	»	2	2	3992	853	4845	31.9	1.5
»	»	1	1	3344	1731	5075	28.0	1.8
»	»	»	»	4834	1636	6470	30.7	2.0
»	»	»	»	8530	2805	11335	32.4	2.3
»	»	2	2	1942	819	2761	25.4	1.6
1	»	1	2	11506	3597	15103	42.9	2.5
5	»	»	5	2710	981	3691	35.5	1.6
2	»	2	4	3753	797	4550	32.9	1.6
1	»	»	1	3140	677	3817	36.8	1.9
1	»	2	3	5096	1584	6680	31.9	3.1
1	»	»	1	4063	1001	5064	32.0	1.8
1	»	1	2	3148	566	3714	30.3	1.4
29	»	21	50	110040	44851	154891	36.3	1.9

della forza media = 0.31.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **68**. — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 aprile.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898 a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento (eccettuati quelli medici e quelli veterinari provenienti rispettivamente dalla scuola di applicazione di sanità militare e dalla scuola di cavalleria), i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1880 nei corsi allievi ufficiali della durata di sei mesi iniziati col 1° dicembre 1900, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

(93-1051) Roma, Tip. Enrico Voghera.

DISPENSA 18ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 aprile.

APRILE 17. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1878 stati richiamati alle armi, *pag.* 187.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

CIRCOLARE N. **69.** — **Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1878 stati richiamati alle armi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 17 aprile.

Questo Ministero ha determinato che col giorno 21 aprile corrente sia iniziato e sia poi compiuto al più presto il rinvio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1878 ascritti ai reggimenti fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, stati chiamati alle armi per effetto delle disposizioni emanate in esecuzione del Regio Decreto 23 febbraio u. s. colla Circolare n. 23 del corrente anno.

Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'articolo 267 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

Il movimento per tale congedamento sarà regolato dai comandanti delle divisioni militari e verrà effettuato per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

I richiamati stati trasferiti ad altri corpi saranno transitati di nuovo ai depositi cui prima appartenevano.

La variazione di congedamento deve essere inscritta sui fogli matricolari dai depositi, siccome quelli che debbono eseguire il congedamento.

In relazione poi a quanto venne stabilito nel n. 19 della predetta Circolare n. 23, il Ministero determina che pei richiamati stati equipaggiati da altri corpi la quota che ad essi corpi va rimborsata da quelli presso i quali gli uomini prestarono servizio sia della misura stabilita dal paragrafo 2091 del regolamento d'amministrazione, cioè di lire 4 per ogni individuo.

Si avverte infine che i richiamati già presentatisi a distretti di complemento dovranno dai corpi essere rinviati direttamente alle case loro, senza, cioè, farli transitare pei distretti di provenienza.

Le coperte da campo che fossero state ad essi somministrate all'arrivo sotto le armi saranno dai distretti medesimi cedute ai corpi in cui i richiamati prestarono servizio, i quali alla loro volta, le cederanno al distretto più vicino.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 aprile.

APRILE 15. — Concorso per la nomina di professori straordinari nel collegio militare di Napoli, *pag.* 189.

» 17. — Concessione di pensioni gratuite sui fondi dell'orfanotrofio militare di Napoli, a favore di allievi del collegio militare di quella città, *pag.* 191.

» 17. — Esami da sostenersi presso la scuola d'applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 193.

CIRCOLARE N. **70. — Concorso per la nomina di professori straordinari nel collegio militare di Napoli.** — (Segretariato generale). — 15 aprile.

1. È aperto un concorso per titoli, per la nomina di due professori straordinari nel collegio militare di Napoli: uno per l'insegnamento della chimica e l'altro per quello della storia naturale.

Il concorso avrà luogo in base alle « Norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale insegnante civile nelle scuole e nei collegi militari », approvate con R. Decreto del 29 marzo 1900, n. 141.

2. Coloro che intendono prendervi parte dovranno, non più tardi del 30 maggio p. v., farne domanda al Ministero della guerra (Segretariato generale), su carta bollata da L. 1,20, unendovi i documenti seguenti:

a) diploma di laurea, ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento nelle scuole secondarie di grado superiore, conseguito, per la materia alla quale si riferisce il concorso, in un pubblico istituto d'istruzione. In difetto di concorrenti provveduti della laurea o della detta abilitazione, potranno essere ammessi al concorso anche coloro che siano in possesso di un'abilitazione definitiva rilasciata dal Ministero dell'istruzione pubblica in seguito a parere del Consiglio superiore;

b) specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario; oppure quello dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, se questa non fu conseguita per titoli;

c) cenno riassuntivo degli studi fatti, ed eventualmente, della carriera didattica percorsa;

d) certificato di nascita;

e) attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica del concorrente;

f) certificato penale;

g) certificato di buona condotta;

h) certificato di cittadinanza italiana.

Insieme a tali documenti, i candidati invieranno tutti quei titoli che saranno in grado di produrre per dimostrare la propria dottrina ed attitudine pedagogica. Delle pubblicazioni debbono essere mandate, possibilmente, tre copie per ciascuna.

I concorrenti che occupano un posto di ruolo in una delle amministrazioni o degli istituti dello Stato, sono dispensati dal produrre i certificati menzionati alle lettere *f*) *g*) e *h*).

3. Le domande che giungessero al Ministero dopo il 30 maggio p. v., o che non fossero regolarmente corredate di tutti i documenti richiesti, non saranno accettate.

Nelle domande dovrà essere indicato il preciso recapito del concorrente.

Vi si dovrà, inoltre, esplicitamente dichiarare se e quali insegnamenti od impieghi, di qualsiasi specie, occupi il candidato in istituti scolastici, pubblici o privati, o in pubbliche amministrazioni.

4. Il giudizio sul merito dei concorrenti sarà pronunciato da apposita commissione, da nominarsi a senso del n. 8 delle Norme succitate, e che si costituirà in Roma presso il Ministero della guerra.

La Commissione avrà anche il diritto di sottoporre ad esperimento quei candidati, pei quali lo ritenesse necessario al fine di esprimere un giudizio pienamente fondato.

I concorrenti dichiarati eleggibili saranno inscritti, in ordine di merito, in apposita graduatoria; a parità di merito avrà la precedenza il più giovane di età.

Il Ministero si riserva, però, la facoltà di escludere dalla nomina, quand'anche risultino primi inscritti nella graduatoria, quei concorrenti che siano già provvisti di più di un altro impiego.

5. La nomina di professore straordinario è subordinata ad un esperimento di due mesi; essa sarà annuale, e quindi s'intenderà conferita soltanto per l'anno scolastico 1902-903, che avrà principio il 1° ottobre p. v. Potrà, però, essere riconfermata negli anni successivi, finchè l'incaricato se ne serbi meritevole e l'opera di lui continui ad essere necessaria.

Riguardo all'eventuale licenziamento, saranno applicabili,

anche per quanto concerne l'eventuale concessione di un'indennità proporzionata agli anni di servizio, le disposizioni del capo IV delle Norme già menzionate.

6. L'assegno annuo, per ciascun professore straordinario, è stabilito in L. 1500; esso potrà essere aumentato di un quinto dopo due anni; e successivamente di un massimo di 600 lire per ogni ulteriore sessennio di servizio, qualora l'incaricato non venga promosso professore aggiunto nel ruolo del personale civile insegnante dei collegi militari, alle condizioni indicate nel n. 16 delle suaccennate Norme, e non segua quindi la carriera del personale stesso.

7. Ciascun professore può essere tenuto ad impartire fino a 15 ore di lezione per settimana, sia per la propria materia, sia per materie affini. In quest'ultimo caso potrà essergli corrisposta una indennità, su proposta del comandante dell'istituto.

Gli altri doveri ed obblighi di servizio, cui sono soggetti gli insegnanti degli istituti militari, sono specificati al capo VII delle ripetute Norme.

8. Il Ministero potrà valersi del risultato del presente concorso, per provvedere ad altre cattedre consimili, che si rendessero vacanti nelle scuole militari entro il prossimo biennio 1903-904.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **71. — Concessione di pensioni gratuite sui fondi dell'orfanotrofio militare di Napoli, a favore di allievi del collegio militare di quella città.** — (Segretariato generale). — 17 aprile.

Per opportuna notizia, questo Ministero riporta la seguente comunicazione dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare di Napoli, concernente la concessione, da parte di quel pio istituto, di pensioni interamente gratuite e di assegni per primo corredo e manutenzione vestiario, a favore di allievi del collegio militare di quella città, orfani di ufficiali del R. esercito o di assimilati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

COMUNICAZIONE.

A decorrere dall'anno scolastico 1902-1903, l'orfanotrofio militare di Napoli concederà cinque posti a pensione interamente gratuita nel collegio militare di Napoli, a favore di orfani di

ufficiali del R. esercito, ed eccezionalmente anche di orfani di assimilati.

Pei giovani che verranno prescelti per tale concessione, il su detto istituto provvederà anche alla spesa di primo corredo, ed alla manutenzione vestiario.

Per concorrere al beneficio in parola gl'interessati dovranno innanzi tutto ottemperare alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della guerra, n. 14, dell'8 febbraio ultimo scorso, pubblicata nel *Giornale militare ufficiale*, parte seconda, e relativa alle ammissioni nei collegi militari; e inoltre dovranno far pervenire all'amministrazione dell'orfanotrofio militare, sita in Napoli al largo Croce alla Paggeria, n. 4, non oltre il 30 settembre corrente anno, domanda in carta libera, corredata dei seguenti documenti, anch'essi in carta libera, e vidimati dal presidente del tribunale:

1. Atto di matrimonio dei genitori dell'orfano;
2. Atto di morte del padre od anche della madre;
3. Atto di nascita dell'orfano;
4. Situazione di famiglia per atto notorio redatto innanzi all'autorità municipale.

Occorre unire alla dimanda anche copia legale dello stato di servizio dell'ufficiale, dal quale deve risultare che il matrimonio fu superiormente permesso o riconosciuto.

Le concessioni, per quei giovani che risulteranno dichiarati idonei all'ammissione del collegio militare di Napoli, saranno fatte in base alla seguente graduatoria — tenendo conto principalmente dello stato di fortuna delle rispettive famiglie — giusta gli articoli 373 e 374 del vigente regolamento per l'orfanotrofio militare di Napoli:

a) Gli orfani dei morti sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per cause di servizio militare, od in conseguenza di malattie contratte per tale motivo, e fra questi preferibilmente quelli che fossero anche orfani di madre;

b) Gli orfani di coloro che furono mutilati o feriti in guerra o decorati per atti di valore; del pari preferibilmente quelli che sono privi della madre;

c) Gli orfani di padre e madre;

d) E finalmente tutti gli altri orfani che non possono vantare nessun requisito di cui alle lettere precedenti.

A parità di condizioni nella graduatoria predetta, sono preferiti:

a) Gli orfani appartenenti a famiglie che, per numero di persone, per scarsezza di mezzi, o per altre circostanze speciali, hanno maggiore bisogno di assistenza economica;

b) Quelli i cui genitori morirono da più lungo tempo.

c) Quelli appartenenti a famiglie le quali, per eccezionali e segnalati servizii resi dal genitore allo Stato od al Pio Istituto, abbiano acquistato titolo di speciale benemerenza.

Ove poi le condizioni di sopra espresse si verificassero uguali in più famiglie, si procederà al sorteggio, alla presenza dell' intero consiglio d' amministrazione, elevandosi apposito verbale del risultato di tale sorteggio.

L'amministrazione dell' orfanotrofio si riserba la facoltà di dividere, all'occorrenza, in due mezze pensioni, una delle cinque pensioni interamente gratuite.

N. **72. — Esami da sostenersi presso la scuola di applicazione di sanità militare dai sottotenenti medici di complemento aspiranti alla nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 aprile.

Nel mese di giugno dell'anno corrente avranno luogo per i sottotenenti medici di complemento, che non abbiano frequentata la scuola d' applicazione di sanità militare e che intendano prendere parte ad un eventuale concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, gli esami di cui al n. 73 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896.

Tali esami saranno tenuti presso la detta scuola e verseranno sui temi già pubblicati nell'*Atto* 35 del *Giornale militare* del 10 febbraio corrente anno.

I sottotenenti medici di complemento che intendessero parteciparvi dovranno farne regolare domanda entro il mese di maggio venturo su foglio di carta bollata da cent. 50 al direttore della scuola, il quale a tempo opportuno farà ad essi conoscere il giorno e l'ora in cui cominceranno gli esami stessi.

La conseguita idoneità nei ripetuti esami non costituisce pei sottotenenti medici di complemento alcun diritto per essere ammessi al concorso di cui sopra è cenno, qualora al tempo che sarà fissato nella relativa circolare essi si trovino ad aver superata l'età prescritta dalla legge.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 aprile.

APRILE 23. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale del tiro a segno, *pag.* 195.
» 23. — Scuola centrale di tiro da fortezza, *pag.* 198.
» 23. — Filo di ferro nel caricamento delle carrette da battaglione dei corpi di fanteria, cavalleria e carabinieri reali, *pag.* 200.
» 24. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, *pag.* 200.
» 25. — Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari, *pag.* 217.
» 25. — Reclute di 1ª categoria della classe 1882 che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente, *pag.* 219.

CIRCOLARE N. **73**. — **Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno**. — (Segretariato generale). — 23 aprile.

Per l'intervento dei militari e rappresentanze dei corpi del R. esercito alla IV gara generale di tiro a segno, il Ministero dispone quanto segue:

1. Le rappresentanze militari, di 12 tiratori e due supplenti per ogni reggimento o corpo di forza equivalente di tutte le armi (categoria I del programma della gara) e quelle di 5 tiratori per ogni reggimento o riparto di forza equivalante (categoria II del programma stesso), dovranno trovarsi a Roma nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale devono eseguire il tiro, giorno risultante dallo specchio n. 1, tranne quelli degli ultimi tre corpi d'armata che dovranno trovarsi a Roma nelle ore pomeridiane del giorno 26 maggio.

2. Le varie rappresentanze dei corpi non residenti a Roma, saranno prese in aggregazione dai reggimenti indicati nello specchio n. 2 (che verrà pubblicato in seguito) ed alloggiate nelle caserme in tale specchio menzionate.

3. Tutti i militari di truppa concorrenti alla gara, saranno inviati a Roma col proprio armamento ed equipaggiamento, però eseguiranno il tiro in giubba di panno e senza zaino, per metterli in condizioni eguali agli altri tiratori.

Per l'andata e ritorno al proprio corpo, avranno diritto alle consuete indennità di viaggio.

4. Per il periodo della gara, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'articolo 4 del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali (*Atto* 585 della *Raccolta*), determina che ai militari delle rappresentanze, sia dei corpi stanziati altrove, sia dei corpi residenti in Roma, venga corrisposto il soprassoldo giornaliero fissato dal n. 25 dello specchio III del Decreto medesimo, e cioè:

pei sottufficiali L. 0,50;
pei caporali e soldati L. 0,40.

Del soprassoldo pagato, i corpi chiederanno rimborso sul rendiconto delle indennità di viaggio (mod. 224) citandovi in appoggio la presente circolare.

5. La tassa di L. 12 (categoria I) e di L. 5 per ogni tiratore (categoria II) nonchè le tasse per la carta della festa ed il libretto del tiro, di dette rappresentanze, andranno a carico della massa generale dei corpi. Verranno pagate dai medesimi, per mezzo di vaglia postale intestato al cassiere del Ministero della guerra, direttamente alla Commissione esecutiva della gara predetta, presso il Ministero stesso, contemporaneamente allo invio dell'elenco di cui al successivo n. 13.

6. I premi conseguiti dalle rappresentanze resteranno di proprietà dei rispettivi corpi.

7. Tutti gli altri premi individuali che i rappresentanti potranno conseguire nelle categorie I e II e nelle altre, saranno di proprietà dei vincitori.

8. Le rappresentanze nelle categorie I e II dei primi 8 corpi d'armata saranno fatte partire per rientrare al corpo il mattino del giorno 26 corrente; le altre il mattino del giorno 28, eccezione fatta per quei militari, i quali fossero inscritti in altre categorie.

Ai militari delle rappresentanze che intendono partecipare anche alle categorie della gara libera, cessa di essere dovuto, finite le categorie obbligatorie (I e II), il soprassoldo di cui al n. 4.

9. I militari di truppa che manifestano il desiderio di concorrere alla IV gara generale quali tiratori isolati, saranno avviati a Roma, se appartenenenti a corpi o reparti stanziati altrove, secondo le norme stabilite per le rappresentanze.

Essi avranno diritto all'indennità di viaggio per l'andata ed il ritorno; ma durante la permanenza a Roma riceveranno solamente le competenze ordinarie dai reggimenti presso i quali saranno aggregati.

10. Le LL. EE. i comandanti di corpo d'armata disporranno, qualora lo crederanno opportuno, per l'indrappellamento delle varie rappresentanze, valendosi a tale uopo, ove ne sia il caso, di qualcuno degli ufficiali concorrenti alla categoria IV o XVII.

L'invio dei militari di truppa per le categorie libere, sarà limitato a coloro che furono confermati tiratori scelti.

11. Gli ufficiali designati dai corpi a concorrere alle categorie IV e XVII e che non siano residenti in Roma, avranno diritto al rimborso del viaggio, all'indennità di 1ª categoria per i giorni del viaggio ed a n. 7 giornate d'indennità di 2ª categoria qualunque sia poi il numero di giorni che essi si tratterranno a Roma.

12. Le tasse di serie e di iscrizione per gli ufficiali saranno a carico dei medesimi per tutte le categorie e invece di essere inviate preventivamente dovranno essere pagate al poligono prima di eseguire il tiro.

13. Per il giorno 3 maggio i corpi dovranno trasmettere al Ministero (Commissione esecutiva della IV gara generale) lo elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che prenderanno parte alla gara quali rappresentanti, ed un elenco di quelli che desidereranno intervenirvi volontariamente.

Copia di tali elenchi dovrà dai corpi essere pure trasmessa direttamente al comandante la divisione militare di Roma, pel giorno sopra indicato.

Se prima del principio della gara dovesse farsi qualche variazione agli elenchi in parola, i comandanti di corpo ne renderanno informato immediatamente il Ministero.

Il Ministro — C. di S. Martino.

SPECCHIO *indicante i giorni nei quali eseguiscono il tiro le rappresentanze dei vari corpi del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza.*

Categoria	Giorno	RAPPRESENTANZE	Numero delle rappresentanze
I	21 maggio	Rappresentanze del I e III corpo d'armata	34
II	id.	Id. II e IV id.	39
I	22 maggio	Id. II e IV id.	39
II	id.	Id. I e III id.	34
I	23 maggio	Id. V e VI id. e della legione allievi carabinieri . . .	32
II	id.	Rappresentanze del VII e VIII corpo d'armata e della R. marina e della legione allievi carabinieri	27
I	24 maggio	Rappresentanze del VII e VIII corpo d'armata e della R. marina	27
II	id.	Rappresentanze del V e VI corpo d'armata e delle prime 5 legioni carabinieri reali. .	36
I	26 maggio	Rappresentanze del X, XI e XII corpo d'armata	37
II	id.	Rappresentanze IX corpo d'armata e delle altre 6 legioni territoriali dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza. . .	32
I	27 maggio	Rappresentanze del IX corpo d'armata e della R. guardia di finanza	26
II	id.	Rappresentanze del X, XI e XII corpo d'armata	37

N. **74**. — **Scuola centrale di tiro da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 aprile.

1. Contemporaneamente alla scuola di tiro per le brigate di artiglieria da fortezza al poligono di Bracciano (12 agosto-10 settembre), come dalla precedente circolare n. 29 del corrente anno, avranno luogo, presso il mentovato poligono, due corsi di scuola centrale di tiro con le artiglierie di medio calibro, e cioè il 1° dal 12 al 26 agosto; il 2° dal 27 agosto al 10 settembre.

2. A frequentare i corsi sono destinati complessivamente 20 capitani, 40 subalterni e 40 sottufficiali appartenenti alle brigate d'artiglieria da costa, ripartiti fra i due corsi in modo che al 1° corso intervenga il personale effettivo alle brigate dalla 1ª alla 6ª, ed al 2° quello dalla 7ª all'11ª.

3. Gli ufficiali e sottufficiali da inviarsi a Bracciano saranno designati nominativamente dall'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza, ed i medesimi dovranno trovarsi a Bracciano entro il giorno precedente a quello dell'inizio dei corsi.

4. La direzione dei corsi sarà assunta dal colonnello Rossi cav. Arrigo, direttore d'artiglieria di Torino, il quale, per l'insegnamento teorico-pratico, disporrà inoltre dei seguenti ufficiali: maggiore Semeria cav. Augusto, della direzione d'artiglieria di Roma, capitano De Angelis cav. Giulio, del comando d'artiglieria di Genova, e capitano Acquarone sig. Gerolamo, della 4ª brigata d'artiglieria da fortezza comandato presso il comando d'artiglieria di Torino. Gli ufficiali predetti dovranno trovarsi a Bracciano il mattino del giorno 5 agosto.

5. Pel servizio della scuola il direttore si varrà, nei limiti dell'abbisognevole, del personale delle brigate da fortezza che eseguiscono contemporaneamente la scuola di tiro. Così pure i servizi di traino saranno disimpegnati dalla stessa compagnia treno di cui al n. 10 della circolare n. 29 già citata, avvertendo che nel rinforzarla vi debbono essere comprese anche dodici buone pariglie da tiro pesanti occorrenti per trainare batterie d'assedio.

Pei servizi di traino è per altro pure ammesso — in caso di assoluta necessità — il noleggio di buoi — al quale provvederà, dietro ordine del direttore, il deposito laboratorio della direzione d'artiglieria di Roma.

6. Pei lavori occorrenti per la preparazione del poligono i comandi di corpo d'armata disporranno che le brigate 9ª e 11ª (31ª, 32ª, 37ª, 38ª compagnia) e le compagnie 21ª, 8ª e 12ª di artiglieria da fortezza (circolare n. 29 predetta) giungano a Bracciano entro il mattino del 5 agosto per restare a disposizione del direttore; pei lavori di disarmo, riattamento del rivellino e delle batterie bersaglio sarà invece trattenuta a Bracciano, dopo del 10 settembre, la 10ª brigata d'artiglieria da fortezza per quel numero di giorni che sarà proposto dal direttore della scuola

7. Tutti gli ufficiali e sottufficiali di cui ai numeri 2 e 4 della presente circolare saranno presi in aggregazione dalla 9ª brigata d'artiglieria da fortezza.

8. Gli ufficiali di cui al n. 4 e quelli comandati ai corsi — fatta eccezione di quelli appartenenti alla 9ª brigata d'artiglieria da costa — condurranno seco i propri cavalli e l'attendente. Quelli appartenenti alla citata 9ª brigata si varranno di cavalli della compagnia treno e di soldati della 10ª brigata.

9. Agli ufficiali addetti alla direzione dei corsi ed a quelli comandati ai corsi stessi sarà corrisposto, a partire dal giorno successivo all'arrivo al poligono e per tutta la permanenza a Bracciano, l'indennità di accantonamento.

10. Ai cavalli degli ufficiali sarà corrisposta la razione d'accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Bracciano.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **75.** — **Filo di ferro nel caricamento delle carrette da battaglione dei corpi di fanteria, cavalleria e carabinieri reali.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 aprile.

Allo scopo di assicurare viemmeglio il funzionamento in campagna delle carrette da battaglione dei corpi di fanteria, cavalleria e carabinieri reali, questo Ministero ha determinato di aggiungere al caricamento di dette carrette n. 20 metri (chilog. 0,570) di filo di ferro zincato da mm. 2, quale materiale da adibirsi alle riparazioni provvisorie in unione alla funicella da zappatore già a tal uopo assegnata.

Come risulterà da apposite varianti, che a suo tempo verranno pubblicate, all'*istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione* (edizione 1901), l'accennato filo di ferro, dovrà essere allogato, avvolto a mazzetto, entro al cassettino della carretta.

I corpi interessati si provvederanno, con acquisto dal commercio, del filo di ferro loro occorrente per le carrette da battaglione in carico, e richiederanno poscia a questo Ministero il rimborso della spesa, con rendiconto speciale mod. 400, a carico del capitolo « Materiale e stabilimenti d'artiglieria » del bilancio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **76.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 aprile.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 marzo u. s. n. 94 (Circolare n. 58 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) il 15 maggio p. v., per un periodo di giorni 15;

i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, a qualunque classe appartengano (compresi quelli provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

b) il 27 maggio p. v., per un periodo di giorni 20;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri, che nel giorno 27 maggio detto si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

c) il 2 giugno p. v., per un periodo di giorni 30;

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto.

d) il 16 giugno p. v., per un periodo di giorni 30;

i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali che saranno date dal comandante dell'VIII corpo d'armata relativamente ai militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Contemporaneamente, per cura del distretto militare di Siena, verrà fatto recapitare ai militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio e compresi nella chiamata un precetto personale, conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

Nel detto precetto dovrà essere indicato esattamente il luogo cui il militare deve presentarsi, secondo le speciali disposi-

zioni che saranno date, in proposito, dal comando del detto corpo d'armata.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la spe-

ciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense della presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero aver diritto al soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1877 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano

prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino:*

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877 effettivi ai reggimenti di fanteria di linea stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

11. I comandanti dei corpi che, a senso del recente *Atto* n. 78 dell'anno corrente, hanno effettivi ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, del deposito o del distretto, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo, di deposito o di distretto si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*), e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

13. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita due giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi e i depositi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

14. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari appartenenti per fatto di leva ai distretti del continente o della Sicilia, che si presentassero ai centri di mobilitazione della Sardegna, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Per l'assegnazione dei militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, chiamati alle armi, saranno osservate le speciali disposizioni che verranno date dal comandante dell'VIII corpo d'armata.

15. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione si varranno degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

16. I richiamati di fanteria e bersaglieri, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile mod. 91.

I richiamati del genio ascritti ai minatori, appena inquadrati nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alla compagnia alla quale sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggiore svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

L'istruzione dei militari di 2ª e 3ª categoria chiamati alle armi, residenti nell'isola del Giglio, sarà regolata secondo le apposite norme che il comandante dell'VIII corpo d'armata darà alle autorità interessate.

Art. 5. — *Congedamento.*

17. I richiamati, verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sotto indicati:

il 29 maggio, i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio;

il 15 giugno, i richiamati di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri della classe 1877 residenti in Sardegna;

il 1° luglio, i richiamati della classe 1877 ascritti ai minatori del genio, presentatisi alle armi il 2 giugno;

il 15 luglio, i richiamati della classe 1877 ascritti ai minatori del genio, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

18. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati di 1ª categoria, sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

19. L'equipaggiamento dei richiamati di 2ª e 3ª categoria, dovrà essere limitato alla distribuzione del cappello di tela da milizia territoriale, della gavetta, del cucchiaio, della tazza di latta e di un asciugatoio.

Potranno però essere distribuiti anche quegli altri oggetti di corredo che fossero ritenuti indispensabili per l'igiene e la decenza.

Per gli oggetti distribuiti, il comandante del riparto rilascerà un corrispondente buono provvisorio, che sarà poi annullato quando abbia luogo la restituzione delle robe.

20. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

21. I richiamati di 2ª e 3ª categoria potranno portar la barba a piacimento.

22. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

23. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano

moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Art. 7. — *Speciali disposizioni amministrative pei richiamati di 2ª e 3ª categoria.*

24. Per l'amministrazione dei richiamati di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, presso il centro di presentazione sarà costituito un riparto provvisorio, col personale designato dal comandante dell'VIII corpo d'armata, che prenderà in forza tutti i richiamati.

25. Il distretto di Siena compilerà pei richiamati anzidetti un *Ruolino di posizione* mod. 221, in duplice copia, il quale terrà luogo del ruolino di cui al § 2031 del regolamento d'amministrazione.

Il ruolino sarà compilato a cura della sezione matricola e spedito, qualche giorno prima dell'arrivo dei richiamati, al corpo incaricato di costituire il comando del riparto provvisorio, per essere rimesso al comandante del riparto medesimo.

Questi segnerà poi su ambedue le copie la data di arrivo di ciascuno e le successive variazioni.

26. Durante l'istruzione, gli uomini saranno amministrati per conto del corpo al quale appartiene il comando del riparto provvisorio.

27. Per la resa dei conti, il riparto provvisorio terrà il *Giornale di contabilità* mod. 718 e compilerà apposito *Foglio paga* mod. 719.

28. È fatta facoltà ai richiamati di non convivere al rancio.

Agli esenti dal rancio saranno perciò pagati, oltre il soldo loro spettante secondo il grado, i viveri in contanti.

29. Gli assegni in contanti saranno pagati agli uomini giornalmente.

30. Rinviati gli uomini in congedo, il riparto provvisorio sarà sciolto e il comandante di esso procederà alla sistema-

zione dei conti; dopo di che rimetterà il ruolino di posizione mod. 221 e le altre carte contabili al comando del corpo cui il riparto stesso appartiene.

Una delle copie del ruolino, certificato dalla firma del relatore, sarà quindi restituita al distretto di Siena che ha i richiamati in forza per servire alle scritture matricolari; l'altra copia verrà rimessa al direttore dei conti per la formazione delle contabilità.

31. Degli assegni dovuti pei richiamati, il corpo da cui dipende il riparto centro di presentazione, renderà ragione sul rendiconto generale coll'unirvi apposito *Foglio dimostrativo*, al quale sarà allegato il ruolino di posizione mod. 221.

Il foglio dimostrativo sarà tracciato a mano secondo il modulo allegato alla Circolare n. 6 del corrente anno.

32. L'assegno di primo corredo dovuto pei richiamati, giusta la tabella VIII della legge sugli assegni (14 luglio 1898), va conteggiato dal corpo da cui gli uomini sono presi in forza (n. 24). Il corpo stesso dovrà pertanto rimborsare al distretto militare di Siena (e per esso al distretto di Livorno) la spesa pel riattamento degli oggetti distribuiti ai richiamati.

33. Al personale comandato nell'isola del Giglio per l'istruzione dei richiamati sarà dovuta, per tutta la durata della permanenza nell'isola:

l'indennità di trasferta di 2ª categoria agli ufficiali;

l'indennità di accantonamento agli uomini di truppa.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il 15 maggio p. v., per un periodo di giorni 15, i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola del Giglio, a qualunque classe appartengano (compresi quelli provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare;

b) il 27 maggio p. v., per un periodo di giorni 20, i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti ai reggimenti fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, che nel giorno 27 maggio detto si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

Dovranno rispondere a questa chiamata anche i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri ed ai bersaglieri, appartenenti a qualunque distretto militare, i quali nel detto giorno 27 maggio si trovino nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari e che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) il 2 giugno p. v., per un periodo di giorni 30, i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti a tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Girgenti, Lecce, Potenza, Sassari, Siracusa e Taranto;

d) il 16 giugno p. v., per un periodo di giorni 30, i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti al genio, *specialità minatori*, escluso il treno, appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari.

Alle chiamate di cui ai precedenti comma *c)* e *d)* dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato

dell'esercito permanente, ascritti ai minatori del genio ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

e) gli ufficiali di complemento nati nel 1877, effettivi ai reggimenti di fanteria stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera, non che quelli effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno) fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano,* il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di ri-

conoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente; ove trattisi di militari di 2ª o di 3ª categoria saranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari della classe 1877, i quali comprovino, in tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari della classe 1877 che, almeno *cinque giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di 2ª e 3ª categoria compresi nella chiamata che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6 se di milizia territoriale) e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare se militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente o di milizia mobile: si trovino all'estero se di milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi, esclusi però i militari di 2ª categoria.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi hanno diritto al soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li aprile 1902.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI SIENA

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S M. il Re, il militare di . . categoria. . . . . figlio di . . . . ., è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno 15 maggio 1902, per prendere parte ad un periodo d'istruzione, della durata di 15 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato provvisorio, ove ne sia provvisto, e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 15 maggio suindicato in . . . . . .

A termini di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

Siena, li . . . . . 1902.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati di 1ª categoria appartenenti alla fanteria, ai bersaglieri e al genio.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria	Bersaglieri	Genio
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»
Cappotti	1	»	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1
Mantelline	»	1	»
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	1
Spazzole	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	1
Zaini	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia alta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria, verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione*.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **77.** — **Concorso per la nomina a maestro aggiunto nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole militari** — (Segretariato generale). — 25 aprile.

1. Per provvedere alle vacanze esistenti, ed a quelle che si verificassero fino al 31 dicembre 1904, nel personale dei maestri civili di scherma delle scuole e dei collegi militari, è indetto un concorso per esame e per titoli, per la nomina a maestro aggiunto, con lo stipendio annuo di L. 1500.

Al concorso saranno ammessi esclusivamente i sottufficiali istruttori di scherma in effettivo servizio, che al 1° maggio p. v. abbiano almeno otto anni di anzianità di sottufficiale.

2. A' termini del disposto dal n. 24 delle norme per la nomina, l'avanzamento e gli obblighi di servizio del personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari, approvate con R. Decreto 29 marzo 1900, n. 141, non potranno prender parte al concorso coloro i quali:

a) abbiano già concorso due volte per la nomina suddetta;

b) abbiano rinunciato ad altro concorso per la nomina stessa,

a meno che siano stati impediti da circostanze di forza maggiore;

c) non abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso, oppure siano stati classificati con una media complessiva inferiore a 14 20.

3. Le domande per l'ammissione al concorso dovranno, per via gerarchica, pervenire al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 20 maggio prossimo venturo, corredate dalla copia del foglio matricolare (mod. 59), dall'originale del foglio caratteristico (mod. *F*) e da un verbale della commissione di avanzamento di cui al § 34 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, nel quale, dopo accertato che il candidato non si trova nei casi di esclusione di cui al n. 2 della presente Circolare, si dichiari esplicitamente che il medesimo, per qualità intellettuali, condotta e contegno, in servizio e fuori servizio, è meritevole di conseguire l'impiego cui aspira. Alle domande verranno pure uniti tutti quei titoli che i concorrenti saranno in grado di produrre per dimostrare i loro meriti artistici e la loro attitudine all'insegnamento della scherma.

Entro il predetto termine, e per il medesimo tramite, dovranno pervenire le dichiarazioni di quegli istruttori che rinuncino a prender parte al concorso, oppure che non vi possano prendere parte per causa di forza maggiore, debitamente accertata.

4. L'esame avrà luogo nei giorni 15 giugno prossimo venturo e successivi, presso la scuola magistrale militare di scherma, innanzi ad apposita commissione nominata dal Ministero; comprenderà gli esperimenti indicati al n. 58 del regolamento per la scuola stessa, in data 5 maggio 1897, e sarà dato secondo le norme stabilite nei numeri 59, 60, 61, 62 e 80 del regolamento medesimo.

5. Pei candidati che abbiano prodotto titoli comprovanti speciali meriti artistici e didattici, la commissione potrà, ove creda tali titoli realmente apprezzabili, aggiungere alla rispettiva media dei punti di esame, quegli altri punti, o frazioni di punto, di cui giudicherà meritevole ciascun candidato.

Fra i varî titoli, dovrà essere preso in considerazione anche il diploma di maestro normale di ginnastica, di cui qualcuno dei concorrenti fosse provvisto.

6. I sottufficiali istruttori ammessi al concorso, non appartenenti a corpi stanziati in Roma, saranno, per cura dei rispettivi comandanti, fatti presentare il giorno 14 giugno p. v. al comando del distretto militare di Roma, presso il quale rimarranno aggregati durante l'esame.

7. Terminati gli esperimenti, il presidente della commissione comunicherà i risultati del concorso al Ministero, nel modo indicato dal n. 84 del regolamento per la scuola magistrale militare di scherma.

8. I candidati che, in base al risultato dell'esame ed alla valutazione dei titoli, avranno conseguito una media complessiva non inferiore a $^{15}/_{20}$, saranno iscritti, per ordine di classificazione, nella lista degli idonei per la nomina a maestro aggiunto di scherma, e concorreranno, secondo tale ordine, ad occupare i posti già vacanti, o che si rendessero tali fino al 31 dicembre 1904.

9. I maestri nominati in seguito al presente concorso conseguiranno la promozione a maestro di 3ª classe, dopo due anni di permanenza nel grado di aggiunto; il loro ulteriore avanzamento sarà regolato dalle disposizioni contenute nelle Norme, approvate col succitato R. Decreto.

Per quanto concerne il diritto a pensione, si avverte che rimane ancora da stabilire se saranno loro applicabili le leggi attualmente in vigore sulle pensioni, oppure quelle che regoleranno in avvenire la materia. All'atto della nomina essi dovranno, quindi, dichiarare per iscritto di assoggettarsi a tale riserva.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 78 — **Reclute di 1ª categoria della classe 1882, che dovrebbero essere avviate alle armi isolatamente.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 aprile.

Per le stesse ragioni per le quali con la Circolare n. 52 del 25 aprile 1901 venne disposto che gli inscritti arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1881 e che, in applicazione dei §§ 567, 568, 572, 578, 579, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 608, 640 e 656 del regolamento sul reclutamento, avrebbero dovuto essere mandati immediatamente sotto le armi, fossero invece inviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di ripresentarsi alla chiamata degli uomini della classe predetta, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Gli inscritti della leva sulla classe 1882 o di leve precedenti, i quali siano dal 25 aprile corrente fino al tempo della chiamata alle armi della classe predetta arruolati in 1ª categoria dai consigli di leva e quindi, per effetto di alcuno dei succitati paragrafi del regolamento sul reclutamento, siano av-

viati ai distretti militari, saranno presso i medesimi sottoposti subito ad accurata visita e, se confermati idonei, rilasciati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi allorchè saranno chiamate alle armi le reclute della stessa classe 1882.

Nell'occasione di tale visita i distretti prenderanno nota delle reclute le quali risultino idonee per le armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo — meno il treno — e artiglieria da campagna — meno il treno) e per l'artiglieria da montagna tenendo presenti le disposizi contenute nei §§ 80, 82, 83 e 86 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e scriveranno sul loro foglio di congedo illimitato provvisorio la indicazione:

Abile armi a cavallo, oppure: *Abile artiglieria montagna*, onde nel caso in cui sia disposta anche nella leva sulla classe 1882 la chiamata anticipata degli uomini per le armi e specialità anzidette, possano i distretti provvedere per la loro precettazione.

Quelli invece che nella visita saranno riconosciuti inabili al servizio militare in genere, verranno trattenuti presso il distretto e proposti subito per la rassegna speciale.

2. Le reclute le quali fossero state condannate come renitenti non dovranno scontare la pena mentre trovansi in congedo illimitato provvisorio, ma soltanto dopo che avranno compiuto la loro ferma e saranno state inviate in congedo illimitato; e ciò a mente dell'articolo 169, ultimo alinea della legge sul reclutamento.

3. Le reclute di cui nella presente circolare saranno riportate dai distretti sul ruolo matricolare mod. 57 e saranno dimostrate nelle situazioni della forza come uomini in congedo provvisorio in attesa della chiamata della classe.

4. Nei giorni di permanenza ai distretti le dette reclute verranno amministrate come uomini fuori-forza sotto l'osservanza del disposto dai §§ 1278 e 1279 del regolamento di amministrazione.

Quelle che vengono mandate in osservazione in ospedali militari saranno da questi amministrate secondo le norme ordinarie, analogamente al prescritto dal § 2458 del regolamento medesimo e dimostrate distintamente dagli altri militari a senso del successivo § 2703.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 21ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 maggio.

APRILE 24. — Avvertenze sulla riduzione dei vari capi di vestiario, in seguito a modificazioni recate alla divisa della truppa, *pag.* 221.
» 24. — Riduzione al nuovo tipo dei distintivi di grado da truppa in uso ai gradnati in attività di servizio e di quelli facenti parte delle dotazioni di mobilitazione, *pag.* 232.
» 24. — Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente, *pag.* 235.
» 26. — Nuovi modelli di documenti di viaggio, *pag.* 236.
MAGGIO 1°. — Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno, *pag.* 238.
» 1°. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di milizia territoriale del genio, *pag.* 238.

CIRCOLARE N. **79**. — **Avvertenze sulla riduzione di vari capi di vestiario, in seguito a modificazioni recate alla divisa della truppa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 aprile.

In seguito alle modificazioni recate alla divisa della truppa con gli *Atti* 90, 91, 92 e 93 del corrente anno, il Ministero avverte le amministrazioni interessate:

1. Che ai corpi di fanteria di linea saranno somministrati direttamente dal magazzino centrale militare di Torino, non appena li avrà disponibili, il gallone di seta per mostrine e relativi bottoni piatti e le stellette di divisa con fermaglio di sicurezza, necessari per gli uomini in attività di servizio.

2. Che la provvista del gallone, dei bottoni e delle stellette ora detti, nonchè l'attaccatura delle mostrine e relativi bottoni ai baveri delle giubbe di panno e delle mostrine a quelli dei cappotti deve essere fatta a carico della massa vestiario e perciò le singole amministrazioni daranno rimborso in conto corrente al magazzino centrale sopra menzionato, del valore del gallone, dei bottoni e delle stellette che da esso riceveranno, salvo poi a cedere a pagamento agli ufficiali il gallone ed i bottoni ad essi necessari, al capo sarto i bottoni piatti occorrenti pei cappotti e ad assumere in carico sul *Registro mod. 331*, quelle di tali robe che sopravanzassero da siffatto lavoro e da impiegarsi pei futuri bisogni.

3. Che il Ministero provvederà in seguito per l'assegnazione ai corpi anzidetti del gallone e dei bottoni piatti per le mostrine dei cappotti depositati nei magazzini, nonchè di una

adeguata quantità di stellette di nuovo modello. Si terrà però presente che quando, dopo tale assegnazione, occorrano di dette robe pei bisogni avvenire, esse dovranno essere comprese, insieme con quelle descritte nell'*allegato* H *al regolamento d'amministrazione*, nelle richieste di materiali di corredo che periodicamente vengono dai corpi inviate al Ministero.

4. Che gli ospedali militari principali e le amministrazioni presso cui vengono fatte eseguire le costruzioni e le riparazioni per conto delle compagnie e plotoni di sussistenza dovranno richiedere subito al Ministero stesso il panno nero ed amaranto, o celeste, necessari per le modificazioni in discorso. I reparti di sussistenza forniranno pertanto alle dette amministrazioni gli opportuni dati.

5. Che la riduzione al nuovo tipo delle giubbe di panno di vecchio modello da fanteria, da sanità e da sussistenza esistenti nei magazzini (escluse quelle di 5ª e 6ª classe che non debbonsi ridurre) sia subito eseguita. Quella invece delle dette giubbe e dei cappotti presentemente in distribuzione non dovrà essere iniziata se prima le amministrazioni interessate non abbiano ricevuto quanto occorre per l'allestimento delle rispettive mostrine.

6. Che la riduzione dei cappotti e giubbe anzidetti, dei cappotti da genio, dei cappotti e delle giubbe da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti, sarà eseguita con la scorta dei relativi conti di riduzione, in appresso riportati, conteggiando la conseguente spesa, che non dovrà superare quella risultante dai conti stessi, a carico dello Stato sul *Rendiconto mod. 357*.

7. Che i sopra baveri tolti dalle giubbe di panno i quali non abbiano potuto essere adoperati per giubbe di taglie minori, come è indicato nelle norme al relativo conto di riduzione, le mostrine di velluto tolte dalle giubbe della fanteria di linea e della sanità ed il panno scarlatto ricavato dalle soppresse filettature — che si trovino ancora in buono stato di servizio — dovranno assumersi in carico sul *Registro mod. 331*, dando rimborso all'erario sull'accennato *Rendiconto mod. 357* del loro valore a prezzo di stima, per essere poi utilizzati:

a) i sopra baveri, nelle nuove costruzioni e nelle riparazioni, per spallini e contro spallini;

b) le mostrine di velluto, nell'allestimento delle nuove mostrine per giubbe di panno da sussistenza, da personale di

governo degli stabilimenti militari di pena, ecc. e, per quelle amministrazioni che non hanno opportunità di utilizzarle in tal guisa, cedendole al detto prezzo di stima ai corpi di artiglieria e del genio più vicini, che le impiegheranno nella costruzione e nella riparazione di giubbe di panno;

c) il panno scarlatto, nel servizio delle costruzioni ed in quello delle riparazioni.

8. Che, ultimata la riduzione delle giubbe e dei cappotti in distribuzione alle compagnie di *sanità* e di *sussistenza*, le rispettive amministrazioni provvederanno per la guarnizione dei cappotti esistenti nei magazzini, e che, similmente, i corpi del *genio* appena condotta a termine la riduzione dei cappotti in uso, effettueranno quella dei cappotti depositati nei magazzini.

9. Che tutti i lavori di che trattasi devono essere eseguiti con la massima diligenza, curando essenzialmente che le mostrine risultino disposte sui rispettivi baveri con esattezza e simetria.

10. Che i depositi di fanteria dovranno segnalare senz'indugio al Ministero la quantità di stellette metalliche di divisa con spirale, nuove, che si trovano ad avere in magazzino, affinchè possa, a misura che saranno somministrate quelle con fermaglio di sicurezza, provvedere per la loro cessione a corpi di altre armi o specialità.

11. Che le stellette con spirale che saranno sostituite nelle giubbe di panno e nei cappotti degli uomini in servizio attivo della fanteria di linea, con quelle del nuovo tipo, dovranno utilizzarsi, insieme con quelle usate che risultassero in carico sul *Registro mod. 331* e fino a completo esaurimento del fondo, distribuendole per essere applicate alle giubbe di tela.

12. Che i centri di mobilitazione della fanteria di linea dovranno fin d'ora provvedere i rispettivi magazzini di una adeguata quantità di refe di seta di adatto colore per far attaccare in caso di mobilitazione le mostrine sui cappotti dei richiamati dal congedo.

13. Che le mostrine di panno o di velluto ed i bottoncini ricevuti da alcuni reggimenti di fanteria per l'esperimento di cui nella *circolare litografata* n. 6 del 28 febbraio 1901, che risultassero tuttora in carico sul *Registro 237 A*, saranno scaricati dal registro stesso senza obbligo di rimborso, trattandosi di robe da considerarsi di modello abolito e da cui non può trarsi alcun utile.

14. Che il cambio di prezzo dei cappotti esistenti nei ma-

gazzini dovrà, a suo tempo, essere effettuato, anche se non fossero ancora stati ridotti al nuovo tipo, dovendo poi, ad ogni modo, la loro riduzione eseguirsi a carico del bilancio.

15. Che le nappine bianche da truppa di sanità e quelle gialle da truppa di sussistenza, continueranno ad essere fatte usare fino a completo esaurimento del fondo di esse esistente nei magazzini, avvertendo però che allorquando detto fondo sia terminato e che occorra perciò mettere in distribuzione nappine rosse, si dovranno sostituire con queste tutte le altre bianche o gialle in uso agli uomini del reparto in cui si verifica siffatta circostanza, e ciò al fine di evitare che nel reparto stesso abbiano a trovarsi promiscuamente militari con nappine di diverso colore.

Nella stessa guisa si procederà per la rinnovazione dei fregi per berretti da sanità e da sussistenza.

16. Che le direzioni degli ospedali militari ed il distretto militare di Cagliari che hanno in carico od in consegna controspallini di panno bianco per giubbe di tela da truppa di sanità della milizia territoriale dovranno trasmetterli senza indugio al magazzino centrale militare di Torino che provvederà, con le norme amministrative già a tal uopo comunicategli dal Ministero, a farli tingere in amaranto ed a fare staccare e ricucire la trecciuola d'argento in quelli (da sottufficiali) che ne sono forniti. Le spese di trasporto dei detti controspallini, tanto per l'invio al suaccennato magazzino centrale, quanto per la restituzione che questi deve farne agli ospedali interessati, dopo la tintura, devono imputarsi a carico delle amministrazioni degli ospedali stessi.

17. Che alle reclute della fanteria di linea e delle compagnie di sanità e di sussistenza, non deve farsi indossare la giubba di panno se prima tale capo di vestiario non sia stato fornito delle rispettive mostrine, ciò che avverrà contemporaneamente alla riduzione al nuovo tipo delle giubbe di panno degli uomini appartenenti alle classi anziane.

18. Per le dipendenti varianti al caricamento delle casse da vestiario ed a quello dei colli per riparazioni da sarto, saranno a suo tempo impartite opportune disposizioni.

Ed infine, rimane poi inteso, che in relazione all'*Atto* 93 del corrente anno alle giubbe di panno degli attendenti con divisa speciale, dei sellai e maniscalchi e degli allievi armaiuoli, allievi sellai ed allievi maniscalchi, dell'artigliegia e del genio, dovranno essere riattaccate, a carico della massa vestiario, le rispettive mostrine.

CONTO DI RIDUZIONE *a giubba comune della giubba da fanteria per caporali e soldati.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	0 010	9 00	0 090
Mano d'opera.	—	—	—	0 650
			Importo . . . L.	1 080

CONTO DI RIDUZIONE *a giubba comune della giubba da sottufficiali di fanteria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	»	0 010	9 70	0 097
Mano d'opera (1)	—	—	—	0 950
			Importo . . . L.	1 387

(1) Comprese la staccatura e la ricucitura della trecciuola d'argento sui controspallini.

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno per caporali e soldati delle compagnie di sanità.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	»	0 010	9 00	0 090
Panno amaranto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 008	8 50	0 068
Mano d'opera.	—	—	—	0 800
			Importo . . . L.	1 298

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno per sottufficiali delle compagnie di sanità.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	»	0 010	9 70	0 097
Panno amaranto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 008	8 50	0 068
Mano d'opera (1)	—	—	—	1 100
		Importo . . . L.		1 605

(1) Comprese la staccatura e la ricucitura della trecciuola d'argento sui controspallini.

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno da caporali e soldati delle compagnie di sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30	»	0 010	9 »	0 090
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 006	8 50	0 051
Mano d'opera	—	—	—	0 900
		Importo . . . L.		1 381

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali per le compagnie di sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30	»	0 010	9 70	0 097
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 006	8 50	0 051
Mano d'opera (1)	—	—	—	1 200
		Importo . . . L.		1 688

(1) Comprese la staccatura e la ricucitura della trecciuola d'argento sui controspallini.

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno da caporali e soldati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da caporali e soldati del personale di governo degli istituti militari provenienti dalla fanteria di linea.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.	»	0 010	9 00	0 090
Mano d'opera.	—	—	—	0 900
Importo . . . L.				1 330

CONTO DI RIDUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da sottufficiali, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e guardaforti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 040	8 50	0 340
Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.	»	0 010	9 70	0 097
Mano d'opera (1)	—	—	—	1 200
Importo . . . L.				1 637

(1) Comprese la staccatura o la ricucitura della trecciuola d'argento sui controspallini.

Norme da seguirsi per la riduzione delle su descritte giubbe di panno.

Cambiare la parte superiore del bavero sopprimendovi ogni filettatura e, per la fanteria di linea e la sanità, anche le mostrine di velluto. Nell'eseguimento di siffatto lavoro si avrà presente che i sopra baveri che vengono tolti dalle giubbe di taglie maggiori possono utilizzarsi per quelle di taglie minori, sempre quando però, pur tolle-

rando una minore altezza nella parte posteriore del bavero, non rimanga scoperta la cucitura d'unione del bavero stesso al corpo della giubba una volta indossato questo capo di vestiario. E pertanto, per quelle giubbe per le quali si adotti tale espediente, dovrà essere dedotto nel relativo conto di riduzione l'importo del panno nero.

Rifilare gradatamente nella parte anteriore, per un tratto da centimetri 15 a 20, il sottobavero, così da ridurlo all'altezza di centimetri 6 alle due estremità, conservando sempre alle punte un leggero arrotondamento.

Togliere la filettatura di panno scarlatto al petto sinistro sostituendola con altra di panno turchino il quale, ove sia ritenuto conveniente, potrà anche essere ricavato da giubbe fuori servizio, tollerando una giunta nella detta filettatura. In tal caso però dovrà dedursi, per le giubbe cui si attui questo ripiego, l'importo del panno turchino portato sul relativo conto di riduzione.

Togliere la filettatura ai controspallini e riattaccare questi alla giubba ripiegando il panno il meno possibile ed in modo che dopo ricuciti vengano a risultare di una larghezza al centro non inferiore a millimetri 35. Per le giubbe prive di controspallini (da attendenti con divisa speciale e da allievi armaiuoli) il relativo compenso di mano d'opera sarà diminuito di L. 0,25.

Praticare due fori orlati di refe, per l'applicazione delle stellette, col centro a distanza tale che, collocata a posto ogni singola stelletta, una delle sue punte disposta sulla bisettrice venga a trovarsi da millimetri 13 a 15 dalla punta arrotondata del bavero.

Ed infine, per le giubbe:

della *fanteria di linea*, formare due magliette di refe sotto il bavero, alla distanza di 1 centimetro dal foro per le stellette, verso l'attaccatura del bavero alla giubba, nelle quali devesi introdurre la traversina fermante le stellette di nuovo tipo;

della *sanità*, tagliare le relative mostrine di panno amaranto ed applicarle al bavero;

della *sussistenza*, rifilare le mostrine di velluto dando loro il garbo del bavero, filettarle di panno celeste e riattaccarle al bavero stesso;

del *personale di governo degli stabilimenti militari di pena* e dei mimilitari, provenienti dalla fanteria di linea, del *personale di governo degli istituti militari*, del *distretto militare di Roma e guardaforti*, rifilare le mostrine di velluto dando loro il garbo del bavero, filettarle di panno scarlatto, utilizzando quello tolto dal bavero, e riattaccarle al bavero stesso.

N.B. Per l'attaccatura delle mostrine alle giubbe della fanteria di linea, vedasi quanto è stabilito in calce al conto di costruzione della giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.

CONTO DI RIDUZIONE *a giubba comune della giubba da fanteria già in esperimento presso una compagnia per ciascuna brigata.*

PER CAPORALI E SOLDATI.

Mano d'opera . . . . . L. 0,25

PER SOTTUFFICIALI.

Mano d'opera (1) . . . . . L. 0,35

(1) Comprese la staccatura e la ricucitura della trecciuola d'argento sui controspallini.

Norme da seguirsi.

Togliere la filettatura ai controspallini e riattaccare questi alla giubba ripiegando il panno il meno possibile ed in modo che vengano a risultare di una larghezza al centro non inferiore a mm. 35. Per le giubbe degli attendenti con divisa speciale, che sono prive di controspallini il suddetto compenso di mano d'opera sarà diminuito di L. 0,24.

Formare due magliette di rete sotto il bavero, alla distanza di 1 centimetro dal foro per le stellette, verso l'attaccatura del bavero alla giubba, nelle quali devesi introdurre la traversina fermante le stellette di nuovo tipo.

CONTO DI RIDUZIONE *del cappotto da fanteria (sottufficiali, caporali e soldati).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bottoni piatti per mostrine da fanteria .	%	2 —	0 50	0 01
Mano d'opera.	—	— —	— —	0 05
Importo . . . L				0 06

CONTO DI RIDUZIONE *del cappotto da genio (sottufficiali, caporali e soldati).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 005	8 50	0 043
Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1,30.	»	0 006	8 50	0 051
Mano d'opera.	»	— —	— —	0 300
		Importo . . . L.		0 394

CONTO DI RIDUZIONE *a cappotto guarnito del cappotto da sottufficiali caporali e soldati delle compagnie di sanità.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno amaranto per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 008	8 50	0 068
Mano d'opera	—	— —	— —	0 250
		Importo . . . L.		0 318

CONTO DI RIDUZIONE *a cappotto guarnito del cappotto per sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sussistenza.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m.l.	0 005	8 50	0 043
Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0 006	8 50	0 051
Mano d'opera.	—	— —	— —	0 300
		Importo . . . L.		0 394

CONTO DI RIDUZIONE *a cappotto guarnito del cappotto da sottufficiali, caporali e soldati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da sottufficiali, caporali e soldati, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto militare di Roma e guardaforti.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30	m l.	0 005	8 50	0 043
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0 006	8 50	0 051
Mano d' opera	—	— —	— —	0 300
Importo . . . L.				0 394

Norme da seguirsi per la riduzione dei su descritti cappotti.

Pei cappotti da fanteria. — Attaccare al bavero due bottoni piatti per mostrine a millimetri 95 dall'estremità del bavero stesso in senso della lunghezza ed a millimetri 25 dall'orlo superiore in senso dell'altezza. Formare, pure sul bavero, due fori orlati di refe, per l'applicazione delle stellette. Tali fori devono essere praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte disposta sulla bisettrice venga a trovarsi da millimetri 16 a 18 dalla punta arrotondata del bavero stesso.

L'attaccatura delle relative mostrine non è compresa nel conto di riduzione e per essa si dovrà corrispondere un compenso di manodopera non superiore a L. 0,10 per cappotto.

Per tutti gli altri cappotti. — Costrurre ed attaccare al bavero le rispettive mostrine. Formare pure sul bavero, nel modo indicato pei cappotti da fanteria, due fori orlati di refe per l'applicazione delle stellette.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **80**. — **Riduzione al nuovo tipo dei distintivi di grado da truppa in uso ai graduati in attività di servizio e di quelli facenti parte delle dotazioni di mobilitazione**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 aprile.

In dipendenza dell'adozione dei nuovi distintivi di grado da truppa avvenuta con l'*Atto* 94 del corrente anno, il Ministero determina quanto appresso:

1. Che i distintivi di grado presentemente in uso ai graduati in servizio permanente vengano utilizzati fino a consumazione togliendovi completamente l'intreccio e, pei caporali maggiori e gli appuntati dei carabinieri reali, anche il terzo giro di trecciuola. Il detto intreccio sarà fatto togliere: nelle giubbe di tela a cura dei graduati stessi che li usano, senza quindi incorrere in alcuna spesa; negli oggetti di panno invece, valendosi di operai sarti, ai quali dovrà corrispondersi un compenso di mano d'opera non superiore a L. 0,10 per ogni capo di corredo, compreso il lavoro necessario a far scomparire le tracce lasciate sul panno dall'intreccio medesimo, consistente nel sottoporre le maniche ad una forte soppressatura, mediante una tela bagnata da stendersi prima sul panno. In seguito, quando ne occorra la rinnovazione, i distintivi in uso saranno sostituiti con quelli del nuovo tipo, già cuciti su panno.

2. Che la detta spesa di mano d'opera, venga imputata alla massa vestiario (massa generale pei carabinieri reali) a cui profitto rimarrà la trecciuola ricavata dalla soppressione dell'accennato intreccio e del terzo giro di galloncino del grado di caporale maggiore, la quale potrà poi essere utilizzata, se ancora in buono stato d'uso, nell'allestimento di nuovi distintivi.

3. Che siffatta operazione venga eseguita senza indugio per parte di tutte le amministrazioni, ad eccezione di quelle della fanteria di linea, della sanità e della sussistenza, che l'effettueranno nella circostanza delle modificazioni che dovranno recare alle giubbe di panno ed ai cappotti in dipendenza dell'adozione delle nuove mostrine.

4. Che si effettui altresì senza indugio la riduzione al nuovo modello dei distintivi delle dotazioni di mobilitazione, osservando al riguardo le seguenti norme:

a) pei distintivi da caporale maggiore, da caporale e da appuntato si dovranno adoperare strisce di panno turchino ricavate da oggetti di vestiario fuori servizio e per la fanteria

di linea, anche da giubbe di panno di 5ª e 6ª classe da passarsi perciò sul *Registro 331* senz'uopo di altra autorizzazione, contro rimborso del loro prezzo di tariffa sul *Rendiconto 357*;

b) così pure pei distintivi da sottufficiali in cui, pel loro stato d'uso, non convenga impiegare panno nuovo, si adopererà panno da ricavarsi da oggetti fuori servizio valendosi anche, in difetto di tali oggetti da sottufficiali, di quelli da caporali e soldati, comprese per la fanteria di linea, come sopra è detto, le giubbe di panno di 5ª e 6ª classe: però i distintivi così ridotti, mentre potranno essere somministrati ai sottufficiali richiamati dal congedo per tutti i loro capi di vestiario, a quelli in attività di servizio saranno dati per le sole giubbe di tela;

c) la conseguente spesa di mano d'opera dovrà essere imputata a carico della massa vestiario (massa generale pei carabinieri reali) a profitto della quale rimarrà il terzo giro della trecciuola rossa tolto dai distintivi da caporale maggiore, che sarà poi utilizzato come è suggerito al n. 2;

d) gli oggetti di corredo fuori servizio o le giubbe da fanteria di 5ª e 6ª classe che a tal effetto occorrono ai distretti ed ai corpi e reparti che ne sono sprovvisti saranno prelevati, contro rimborso del loro prezzo di stima o di tariffa, presso altre amministrazioni che ne abbiano disponibili;

e) sul *Registro 237-A* si eseguiranno lo scarico dei distintivi del vecchio tipo ed il contemporaneo carico della uguale quantità di quelli del grado corrispondente di nuovo modello; e ciò mediante conteggio delle relative richieste di scarico e carico sul predetto *Rendiconto 357*;

f) i distintivi che si trovino in semplice consegna a corpi, reparti o distaccamenti (per la milizia comunale, i reparti costieri, i drappelli speciali, ecc.) verranno ridotti al nuovo tipo a cura dei corpi, reparti e distaccamenti medesimi e per conto della loro rispettiva amministrazione, facendo poi opportune comunicazioni ai distretti o corpi cui i distintivi stessi appartengono, affinchè questi possano eseguire i movimenti contabili di cui alla lettera *e*): però i distintivi a tal uopo depositati presso amministrazioni estranee all'esercito o presso uffici e direzioni che non hanno masse proprie, come direzioni d'artiglieria, del genio, ecc., saranno ridotti a cura dei corpi che li hanno in regolare caricamento.

Il Ministero si riserva di pubblicare le varianti al caricamento dei colli per riparazioni da sarto resesi necessarie in conseguenza dell'adozione dei nuovi distintivi; frattanto le

varie amministrazioni ricompleteranno i colli stessi, in base al caricamento attuale, dei tessuti da distintivi che comunque vi fossero stati tolti.

Le amministrazioni medesime approfitteranno di questa circostanza per riordinare la propria dotazione di distintivi di grado secondo i reali bisogni del servizio e della mobilitazione, trasformando cioè quelli che risultassero in esuberanza in altri di quei gradi pei quali ne difettassero o di cui avessero maggior esito. Siffatti distintivi saranno esclusi dai movimenti di scarico e carico indicati al comma *e*) e per l'accennata trasformazione dovranno preventivamente esser fatte concrete proposte al Ministero.

Il Ministero stesso lascia poi in facoltà dei consigli d'amministrazione di valersi dei detti distintivi per la formazione di quelli del nuovo tipo che fin d'ora occorresse distribuire alla truppa. In tal caso, sono senz'altro autorizzati a darsi scarico dal *Registro 237-A* della quantità di essi all'uopo necessaria, contro rimborso allo Stato sul *Rendiconto mod. 357* del relativo valore a prezzo di tariffa, trasformandoli poscia e distribuendoli per conto diretto del corpo.

È revocata la riserva contenuta nella *Circolare litografata n. 2* del 29 gennaio u. s., circa il taglio dei galloni e galloncini, e dopo eseguite le riduzioni su indicate, è tolto il divieto fatto coll'altra *Circolare litografata n. 8* in data 22 del successivo febbraio di alienare o di proporre la trasformazione degli oggetti di vestiario, di panno turchino, di proprietà del corpo.

Giova infine aver presente che i nuovi distintivi sono, per ogni singolo grado, di forma e dimensioni uguali per tutte le armi e tanto per le giubbe di panno e di tela, quanto pei cappotti e pastrani e per gli abiti e giubboni da carabinieri ecc., e che essendo, per l'avvenire, il gallone e la trecciuola di lino di marca rossa (VII-213 e 331) d'uso esclusivo per le truppe d'Africa, gli ora detti tessuti che esistessero in carico sul *Registro 237-A*, saranno passati rispettivamente ai categorici 211 e 330 — senza interessare i rendiconti a danaro — per venir poi adoperati in sussidio di quelli di lana nella costruzione di distintivi, i quali però, ove non sia ritenuto opportuno somministrarli per i capi di vestiario di panno dei graduati in attività di servizio, verranno distribuiti ai richiamati dal congedo per tutti i relativi oggetti di corredo e ai detti graduati in attività di servizio per le sole giubbe di tela.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **81**. — **Concorso per la nomina a sottotenente medico in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 aprile.

1. Il Ministero della guerra fa noto che è aperto un concorso per titoli per la nomina di 25 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) avere ottenuta la nomina a sottotenente medico di complemento;

b) non avere oltrepassato l'età di anni 30 al 1° agosto prossimo venturo;

c) essere celibi, o se ammogliati, trasmettere i titoli legali per la costituzione a favore della moglie e della prole nata o nascitura dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali;

d) aver superato gli esami di cui al § 73 del regolamento 19 maggio 1898, n. 172, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

2. Gli aspiranti attualmente in servizio trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per via gerarchica al Ministero.

I comandanti di corpo nel trasmettere queste domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

In tal rapporto dovrà essere specificata la qualifica di mediocre, o buono (con punti 1, 2 o 3) o di ottimo, di cui l'aspirante sarà ritenuto degno per il servizio prestato sotto le armi.

3. Gli aspiranti in congedo illimitato trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per mezzo dei corpi ai quali sono effettivi, a senso dell'*Atto* 78 del corrente anno.

I comandanti dei corpi, nel trasmettere tali domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio del concorrente.

4. Le domande suindicate dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 1° luglio 1902.

I comandanti di corpo dovranno astenersi in modo assoluto dall'inviare al Ministero le domande presentate dai candidati i quali non riuniscono tutte le condizioni stabilite nella presente circolare per essere ammessi al concorso.

5. I nomi degli ufficiali medici di complemento, che in se-

guito al concorso avranno conseguito il grado di sottotenente medico effettivo, saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle nomine:* e venti giorni dopo tale pubblicazione i detti ufficiali dovranno raggiungere la destinazione che sarà stata loro assegnata.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **82**. — **Nuovi modelli di documenti di viaggio**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 aprile.

Con riferimento alla circolare n. 64 del corrente anno, e pei provvedimenti occorrenti fin d'ora, si prevengono le autorità militari che all'attuazione del nuovo regolamento pei trasporti militari si adotteranno i documenti seguenti:

1. Il libretto di viaggio modello *A* per gli ufficiali e gli allievi degli istituti militari superiori (mod. 193 del catalogo degli stampati); esso corrisponde sostanzialmente all'attuale; però gli scontrini pei *viaggi* e quelli per il *trasporto del bagaglio* saranno di formato doppio dell'attuale e riuniti in due separati fascicoli;

2. Il libretto modello *A bis* pei viaggi delle famiglie degli ufficiali (mod. 194 del catalogo), cui pure saranno annessi due fascicoli di scontrini: *viaggio* e *trasporto bagaglio;*

3. La richiesta modello *B* (mod. 195 del catalogo), valevole per tutte indistintamente le persone ammesse al trasporto a tariffa militare (*compresi gli inscritti di leva*), la quale sostituirà gli attuali scontrini mod. *B*, *F*, *F bis* e la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

4. La richiesta mod. *C* (mod. 196 del catalogo) divisa in tre sezioni: 1ª viaggiatori, 2ª bagagli, 3ª merci, quadrupedi ecc., la quale sostituirà: l'attuale mod. *C* pei trasporti collettivi di persone, bagagli, quadrupedi, ecc.; la richiesta mod. *D* pei trasporti di masserizie d'ufficiali e di militari di truppa, di quadrupedi d'ufficiali, di militari dell'arma dei carabinieri reali e di vivandieri; la richiesta mod. *H* pei trasporti di quadrupedi, veicoli, materiali ecc., non al seguito delle truppe;

5. La richiesta mod. *D* (n. 197 del catalogo), la quale sostituirà, limitatamente al trasporto del bagaglio, l'attuale dichiarazione mod. *D*;

6. La richiesta modello *E* (n. 198 del catalogo) pei viaggi dei componenti le famiglie degli ufficiali, che temporaneamente non possano adoperare il libretto modello *A bis* e per quelli: degli allievi *non arruolati* dei collegi militari, del personale

dei collegi stessi (viaggiante in accompagnamento degli allievi) e delle famiglie dei sottufficiali; questa richiesta sostituirà, ma nella sola parte viaggiatori, le attuali dichiarazioni mod. *E* e *G*;

7. La tessera di riconoscimento (mod. 200 del catalogo) per le persone viaggianti con la richiesta mod. *E*.

Per effetto poi della riforma delle concessioni speciali in favore degli impiegati civili in viaggio per proprio conto, riforma che avrà vigore dal 1° luglio p. v., il libretto di viaggio sarà dato anche alle famiglie di tutti indistintamente gl'impiegati ed agenti che sono o verranno muniti di libretto. Inoltre l'attuale dichiarazione di viaggio per gl'impiegati e le loro famiglie (allegati n. 5 e 6 alle tariffe e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato) sarà sostituita da una richiesta, valevole per un solo percorso, la quale sarà prodotta dai personali non muniti di libretto e dai componenti le famiglie degli impiegati che non siano provviste di libretto, o non possano temporaneamente valersene.

Anche queste persone dovranno produrre una tessera di riconoscimento corrispondente a quella accennata al n. 7.

Le richieste mod. *B*, *C* e *D* verranno fornite dalla tipografia del distaccamento del 2° reclusorio militare in Savona. Invece i libretti, le richieste mod. *E*, quelle per gli impiegati civili e loro famiglie nonchè le tessere di riconoscimento per tutti i personali viaggianti a tariffa ridotta saranno forniti da questo Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*).

Poichè dalla data d'attuazione del nuovo regolamento pei trasporti militari tutti indistintamente gli attuali documenti di viaggio dovranno essere sostituiti coi nuovi, le autorità militari indicheranno subito al comandante il detto distaccamento il numero dei documenti occorrenti limitandolo, per ora, ai bisogni di un trimestre.

Contemporaneamente le dette autorità compileranno e manderanno a Savona la richiesta pei documenti occorrenti a tutto il 31 dicembre 1903, per norma della tipografia nell'ordinazione della carta necessaria e per commisurarne la tiratura.

I comandanti dei distretti, nel compilare le cennate richieste, terranno conto dei bisogni dei comuni compresi nel loro territorio, per potere poscia provvedere alla sostituzione delle nuove richieste mod. *B* agli scontrini mod. F^{bis} ed alle carte di riconoscimento in consegna ai sindaci, e che dovranno essere ritirati ed annullati all'attuazione del nuovo regolamento.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **83**. — **Ammissione in servizio temporaneo, con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° maggio.

Il termine fissato dal penultimo comma della circolare n. 38 del corrente anno, relativo alla trasmissione al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) delle dichiarazioni degli ufficiali subalterni di complemento del genio, escluso il treno, che desiderano essere ammessi in servizio temporaneo, con assegni, è prorogato a tutto il 15 giugno p. v.

Epperciò gli ufficiali onde trattasi potranno fare pervenire le loro dichiarazioni agli enti cui sono effettivi fino a tutto il 1° giugno p. v. per poter prestare alle armi, con assegni, un servizio non minore di mesi 2 e non maggiore di mesi 3, nel periodo di tempo compreso fra il 1° luglio ed il 30 settembre p. v.

Il Ministro — E. Morin.

N. **84**. — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di milizia territoriale del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° maggio.

Al fine di porgere mezzo agli ufficiali subalterni di milizia territoriale del genio di prendere conoscenza delle principali innovazioni recentemente introdotte nelle istruzioni dell'arma e metterli così in grado di disimpegnare sempre meglio i vari servizi che verranno loro affidati in caso di guerra, questo Ministero ha determinato di ammettere a prestare servizio, con assegni, nei corpi o distaccamenti zappatori e minatori del genio sottoindicati, per un periodo di tempo non minore di un mese e non maggiore di tre, dal 1° luglio al 30 settembre p. v., quelli tra essi che ne faranno domanda.

Gli ufficiali subalterni residenti nel territorio del I corpo d'armata saranno ammessi in servizio al 5° reggimento genio; quelli del II corpo d'armata al 2° genio; quelli del III, IV e V corpo d'armata al 1° genio; quelli del VI, VII e VIII corpo d'armata al distaccamento del 2° reggimento genio di Bologna; quelli del IX e X corpo d'armata e della divisione militare di Bari al distaccamento del 1° reggimento genio di Roma; quelli infine della divisione militare di Catanzaro e del XII corpo d'armata al distaccamento del 1° reggimento genio di Messina.

I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del reggimento o brigata distaccata a cui verranno destinati.

Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti, ed i reggimenti del genio od i distretti, a seconda dei casi, dovranno fornire loro gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie o sui piroscafi per raggiungere la loro destinazione.

I comandanti dei reggimenti del genio e dei distretti, comunicheranno sollecitamente le disposizioni della presente circolare a tutti gli ufficiali subalterni di milizia territoriale del genio che hanno effettivi, esclusi quelli classificati ripetutamente *mediocri* o *cattivi* e quelli che non hanno ancora prestato il servizio di prima nomina, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

Tali dichiarazioni saranno poscia trasmesse direttamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) man mano che loro pervengono, e ad ogni modo non più tardi del 15 giugno p. v. Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da L. 1,20 dagli ufficiali che saranno chiamati in servizio. Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate dal corpo presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestar servizio.

Il Ministro — E. Morin.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 22ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 maggio.

MAGGIO 7. — Disposizioni esecutive pel passaggio del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo, *pag.* 241.
» 8. — Scuola di tiro dei reggimenti 12° e 13° d'artiglieria da campagna, *pag.* 243.
» 9. — Licenziamento anticipato di militari della classe 1880, *pag.* 243.
» 9. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno, *pag.* 256.
» 9. — Chiusura dell'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena, pag. 257.

CIRCOLARE N. **85. — Disposizioni esecutive pel passaggio del mandamento di Ciminna dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 maggio.

Per regolare i movimenti di forza che derivano dal passaggio del mandamento di Ciminna dal territorio del distretto militare di Cefalù a quello del distretto militare di Palermo, annunziato coll'*Atto* 105 del corrente anno, il Ministero prescrive quanto segue:

1. Il distretto militare di Cefalù, cui cessa di appartenere il mandamento di Ciminna, preparerà subito uno stralcio del ruolo modello 57 relativo a tutti i militari appartenenti ai comuni di Ciminna, Baucina e Ventimiglia, di qualunque classe e categoria, sia sotto le armi, sia in congedo, esclusi però quelli nati nel 1863 che saranno prosciolti dal servizio col 31 dicembre dell'anno corrente.

In detto stralcio dovrà essere trascritto letteralmente e con somma accuratezza tutto ciò che risulta dagli attuali ruoli per ognuno dei militari dei detti comuni, compresi i disertori latitanti. Verrà lasciato in bianco lo spazio destinato al numero di matricola perchè possa poi esservi inscritto il numero di matricola che il militare acquisterà nel ruolo del distretto militare di Palermo. Tanto sul ruolo modello 57 quanto sugli stralci, il distretto militare di Cefalù provvederà perchè per ciascun militare sia apposta la variazione seguente:

« *Tale nel distretto militare di Palermo per cambio di circoscrizione territoriale* . . . . . li 1° giugno 1902 ».

Cogli stessi criteri e colla stessa accuratezza usata per lo stralcio del ruolo modello 57, il distretto militare di Cefalù preparerà pure appositi stralci di tutti i registri speciali in cui siano inscritti militari appartenenti ai comuni suddetti (disertori, ritardatari, dispensati dal servizio, espatriati, ecc.).

2. Ultimati gli stralci, il distretto militare di Cefalù li trasmetterà per posta e raccomandati a quello di Palermo il quale provvederà perchè i militari di cui trattasi vengano inscritti nel proprio ruolo modello 57 e nei propri registri speciali.

3. Effettuato il trasferimento dal distretto militare di Cefalù a quello di Palermo, il distretto militare di Cefalù ne darà comunicazione a tutti i corpi cui sono effettivi gli uomini trasferiti, invitandoli ad apportare a tutti i ruoli e documenti loro in consegna le necessarie varianti ed a provvedere a seconda dei casi, avendo presenti le avvertenze che seguono:

a) quelli dei detti militari che trovansi in servizio sotto le armi, sebbene trasferiti da un distretto ad un altro, non dovranno essere trasferiti dal corpo cui furono assegnati quali reclute del distretto militare di Cefalù, ad un corpo reclutato dal distretto militare di Palermo. Essi pertanto rimarranno ai corpi in cui attualmente si trovano, salvo ad essere poi trasferiti all'atto del congedamento ai corpi cui debbono essere effettivi come militari in congedo del distretto militare di Palermo;

b) i militari in congedo illimitato, nati nei suddetti comuni (fatta eccezione di quelli nati nell'anno 1863 di cui sopra si è detto), i quali appartengono a corpi che non ricevono richiamati dal distretto militare di Palermo, saranno, a cura del corpo che ora li ha effettivi, trasferiti ad un corpo della stessa loro arma e specialità, che riceva i richiamati dal detto distretto di Palermo;

c) infine i militari in congedo illimitato, nati nei suddetti comuni, i quali appartengono a corpi che ricevono richiamati tanto dal distretto militare di Palermo che dal distretto di Cefalù rimarranno effettivi al corpo cui ora appartengono.

4. In seguito agli accennati movimenti della forza, pei comuni del mandamento di Ciminna non saranno più valide le *tabelle di presentazione* del distretto militare di Cefalù che ora hanno in distribuzione, ma bensì quelle del distretto militare di Palermo.

Il distretto militare di Cefalù pertanto provvederà perchè dai detti comuni e dai comandi locali dei carabinieri reali siano ritirati *tutti* gli esemplari di tabelle di presentazione che furono loro distribuiti nel maggio dello scorso anno ed il distretto militare di Palermo provvederà perchè, ai comuni ed ai comandi dei carabinieri reali suddetti, sia distribuito un egual numero di tabelle prelevandole dalla scorta che rimase disponibile presso il detto distretto dopo la diramazione fatta nello scorso anno.

5. Infine il distretto di Palermo provvederà perchè a tutti i militari in congedo così trasferiti sia ritirato il foglio di congedo illimitato e sia modificato nella indicazione del distretto militare ed, ove sia necessario, nella indicazione del corpo in cui il militare fu trasferito all'atto del congedamento. In quest'ultimo caso i corpi apporranno anche apposita annotazione nella casella H) della 2ª pagina del foglio di congedo. È ben inteso che ai militari che dichiarassero di avere smarrito il detto documento e a quelli che lo presentassero molto deteriorato, potrà essere rilasciato un duplicato colla postilla di cui nel *N. B.* delle annotazioni del documento stesso.

Il Ministro — E. Morin.

N. **86**. — **Scuola di tiro dei reggimenti 12° e 13° d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 maggio.

Il Ministero ha determinato di permutare fra i reggimenti d'artiglieria da campagna 12° e 13° le epoche per essi rispettivamente stabilite, con la precedente Circolare n. 52 del 20 marzo u. s., per l'esecuzione della scuola di tiro al poligono di Nettuno.

In dipendenza di quanto precede restano stabilite le epoche in appresso specificate, ed in tal senso dovrà essere modificato lo specchio *A* annesso alla Circolare n. 29 del corrente anno.

	Data di arrivo	Data di partenza
12° regg. artiglieria	20 maggio	5 giugno
13° id. id.	8 giugno	24 giugno

Il Ministro — E. Morin.

N. **87**. — **Licenziamento anticipato di militari della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). 19 Maggio.

1. Questo Ministero determina che col giorno 14 maggio corrente sia iniziato e sia poi compiuto al più presto, l'invio in licenza illimitata, in attesa del congedo, dei militari della classe del 1880 ascritti alla ferma di due anni, perchè provenienti dai rivedibili di una leva.

Nel detto licenziamento saranno anche compresi quei militari appartenenti a classi precedenti che abbiano impreso servizio sotto le armi con la classe 1880 e che siano parimenti ascritti alla ferma di due anni, purchè rivedibili di una leva.

2. I movimenti relativi al licenziamento di detti militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali

avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Nel far luogo al licenziamento di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso e non sieno in opposizione con le speciali prescrizioni stabilite dalla presente Circolare, le disposizioni contenute nei n. 5 e seguenti della Circolare n. 122 del 21 agosto 1901, relativa all'invio in congedo illimitato dei militari delle classi anziane.

4. All'atto dell'invio in licenza illimitata in attesa del congedo, i detti militari rimarranno effettivi ai corpi cui appartengono, e soltanto allorchè sarà effettuato il loro invio in congedo illimitato, i corpi interessati procederanno ai trasferimenti occorrenti per la sistemazione dei militari stessi conforme le vigenti tabelle di mobilitazione.

5. La variazione matricolare relativa alla condotta tenuta sotto le armi dai menzionati militari sarà fatta dai corpi all'atto dell'invio in licenza illimitata.

Quando poi dovrà essere loro rimesso in patria il foglio di congedo illimitato, i corpi che debbono rilasciarlo avranno modo, con la scorta della detta variazione, di conoscere se si possa o non aggiungere sul foglio stesso la dichiarazione di buona condotta.

6. Trattandosi di militari inviati in licenza illimitata in attesa del congedo, i corpi non dovranno far luogo all'applicazione di quanto è prescritto dal § 79 dell'Istruzione per le matricole, dovendo i corpi stessi continuare a tenere i fogli matricolari dei militari di cui trattasi, sino all'atto del loro invio in congedo illimitato, e soltanto allora si applicherà il disposto del § 79 succitato.

7. La formula matricolare relativa all'invio in licenza illimitata dei predetti militari sarà la seguente:

« Mandato in licenza illimitata in attesa del congedo, a senso « della Circolare n. 87 del 9 maggio 1902, li . . . . . »

8. Anche nella posizione di licenza illimitata in attesa del congedo i detti militari possono chiedere ed ottenere dai comandanti di distretti il *nulla osta* pel rilascio del passaporto per l'estero, sempre che, beninteso, comprovino nei modi voluti di trovarsi in uno dei casi nei quali, a senso delle vigenti disposizioni può essere concesso il detto *nulla osta*.

9. I militari stessi potranno pure essere ammessi, nelle varie amministrazioni governative e municipali, nei corpi delle guardie di finanza, di città, carcerarie, degli scavi e municipali, ed anche a qualsiasi altro impiego, non esclusi quelli ferroviari.

A tale uopo i comandanti dei corpi non si rifiuteranno di rilasciare alle autorità competenti, che ne facessero richiesta, la copia del foglio matricolare, nel quale sarà già stata apposta a senso del precedente n. 5, la variazione relativa alla condotta.

10. I militari che, trovandosi in licenza illimitata in attesa del congedo, domandino di rientrare in servizio sotto le armi, potranno dai corpi esservi ammessi, purchè si trovino in una delle condizioni previste dal capo XXXIII del regolamento sul reclutamento e soddisfino a tutti i requisiti richiesti per la riammissione in servizio dei militari in congedo illimitato, e si obblighino, beninteso, alla ferma di cinque anni.

11. I detti militari, mentre trovansi nella posizione di licenza illimitata in attesa del congedo, continuando ad essere sottoposti alla giurisdizione militare come militari in licenza, non potranno essere ammessi a votare quali elettori politici ed amministrativi; nè potranno essere ammessi a contrarre matrimonio, a senso della Circolare del Ministero di grazia e giustizia riportata nell'*Atto* n. 392 della *Raccolta*.

12. Pei detti militari inviati in licenza illimitata in attesa del congedo si osserveranno dai corpi tutte le disposizioni *amministrative* in vigore pei congedamenti, se non che:

a) essi verranno provvisti del *biglietto di licenza* modello 96 anzichè del foglio di viaggio;

b) dal giorno successivo a quello della partenza gli uomini saranno passati nella forza senza assegno e mantenuti in questa posizione sino a quando verranno definitivamente congedati;

c) I corpi non chiederanno per essi l'indennità fissa spese di viaggio se non quando se ne effettuerà il congedamento e non faranno luogo, per contro, alla restituzione allo Stato della metà dell'assegno di primo corredo (§ 110 del regolamento sugli assegni) se non per coloro che dopo l'invio in licenza illimitata cessassero eventualmente dal servizio, per morte od altro, prima che sia trascorso un anno dalla loro incorporazione.

13. Nei rapporti situazione modello 80 gli uomini in licenza illimitata saranno dimostrati, nella forza senza assegno, in apposita colonna.

14. Coloro che durante la licenza illimitata si ammalassero e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, saranno fatti ricoverare negli ospedali militari o negli ospedali civili come ogni altro militare in licenza, e verranno dagli stabilimenti sanitari considerati, pel conteggio della retta, come uomini fuori forza.

Il Ministro — E. Morin.

N. **88.** — **Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno.** — (Segretariato generale). — 9 maggio.

Sciogliendo la riserva fatta nel n. 2 della circolare n. 73 del 26 aprile u. s. si pubblica lo specchio indicante dove le rappresentanze dei corpi inviate a Roma per la quarta gara generale di tiro a segno dovranno alloggiare ed aggregarsi.

Il Ministro — E. Morin.

N. d'ord.	RAPPRESENTANZE		Reparto o Corpo cui vanno aggregate	Caserme ove alloggeranno
1	1° Reggimento granatieri		Distaccamento 1° granatieri	Caserma Serristori
2	2° Reggimento granatieri		Distaccamento 2° granatieri	Caserma S.ta Marta
3	Reggimenti fanteria dei corpi d'armata	III	63° fanteria . . .	Caserma Cimarra Caserma S.ta Caterina Caserma Ravenna grande
		VI		
		IX		
4	Reggimenti alpini dei corpi d'armata	I, II, III . . .		
		V		
5	Reggimenti fanteria dei corpi d'armata	I	64° id . . .	Caserma Ferdinando di Savoia
		VII		
		X		
6	Regia marina			
7	Reggimenti fanteria dei corpi d'armata	II	93° id. . . .	Caserma Regina Margherita
		VIII		
		XI		
8	Reggimenti fanteria dei corpi d'armata	IV	94° id. . . .	Caserma Principe di Napoli
		V		
		XII		
9	Reggimenti bersaglieri dei corpi d'armata	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII	3° bersaglieri . .	Caserma San Francesco a Ripa
10	Reggimenti cavalleria dei corpi d'armata	I, II, III, IV, V, VI, VIII, X	Regg. cavalleggeri Umberto I (23°)	Caserma Guglielmo Pepe
11	Reggimenti artiglieria dei corpi d'armata	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII	43° artiglieria . .	Caserma Castro Pretorio
12	Gruppi di brigate di artiglieria da costa e da fortezza dipendenti dai corpi d'armata	I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII . .	9ª e 10ª brigata artigl. da fortezza	Caserma Ferdinando di Savoia
13	Reggimenti genio . .	1° 2° zappatori, 5° minatori e brigata ferrovieri	Distaccamento 1° regg. genio	Castel S. Angelo
		3° telegrafisti specialisti	Id. 3° id.	Caserma Cavour
		4° pontieri. . .	Id. 4° id.	Caserma Cavour

Annotazione. — Per l'alloggiamento delle rappresentanze delle legioni territoriali dei carabinieri reali disporrà direttamente il comando generale dell'arma.

N. **89**. — **Chiusura dell'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 maggio.

Si avverte che col 30 aprile u. s. l'ufficio stralcio del soppresso consiglio d'amministrazione degli stabilimenti militari di pena (§ 12 della Circolare 179-1901), avendo condotto a termine i suoi lavori di liquidazione, ha cessato di funzionare.

Ciò stante, per le comunicazioni riguardanti la gestione del soppresso consiglio che per avventura ancora occorressero, le amministrazioni dei corpi dovranno rivolgersi, per l'innanzi, al comando degli stabilimenti in Gaeta, il quale provvederà, ove occorra, per mezzo dei nuovi centri amministrativi stati creati con l'*Atto* 19 di quest'anno.

Il Ministro — E. Morin.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 maggio.

MAGGIO 13. — Bufetterie per fanteria, *pag.* 249.
» 16. — Stabilimenti balneari e idropinici civili, *pag.* 249.

CIRCOLARE N. **90.** — **Bufetterie per fanteria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 maggio.

Per opportuna norma delle amministrazioni interessate, si rende noto che le bufetterie per fanteria di tutti i modelli in servizio (77-77/87-91) da allestirsi a nuovo dall'arsenale di costruzione di Torino, o che i corpi credono acquistare dal commercio, debbono essere di *cuoio nero*.

Le bufetterie di *bufalo annerito* continueranno però ad essere distribuite dai magazzini d'artiglieria, semprechè sia possibile, in luogo di quelle di cuoio nero, fino ad esaurimento di quelle esistenti.

Il Ministro — E. MORIN.

N. **91.** — **Stabilimenti balneari e idropinici civili.** — (Segretariato generale). — 16 maggio.

Questo Ministero rende note le facilitazioni accordate ai signori ufficiali dell'esercito e dell'armata, ed agli uomini di truppa, per la stagione balneare 1902, dai seguenti stabilimenti:

a) *Società anonima acque albule in Tivoli*: dal 16 maggio a tutto il 15 ottobre ai militari in attività di servizio. Gli ufficiali pagheranno centesimi 90 per il bagno nelle vasche comuni e lire 1,40 per quelli in camerino, compresa la biancheria per asciugarsi. Gli uomini di truppa centesimi 60 nella vasca comune, nei camerini come gli ufficiali.

Per godere dei vantaggi suaccennati gli ufficiali dovranno presentare il libretto ferroviario; i militari di truppa uno scontrino o carta di riconoscimento rilasciata dal comandante del corpo o capo dell'ufficio cui sono addetti.

b) *Bagni di Montecatini*. — Locanda maggiore. Agli ufficiali ed alle loro famiglie:

Il prezzo della pensione che decorre dal 1° maggio ed ha vigore fino al 20 giugno è di lire 6,50 al giorno. Dal 1° al 30 settembre di lire 7 al giorno. La pensione comprende:

vitto, alloggio, camera e candela; prima visita medica; ingresso alle sorgenti dello Stato; ingresso al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei bagni. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei giuochi al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al reale stabilimento della Grotta Giusti in Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle regie terme le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse più rimanere vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di L. 10 caduno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita ad ogni richiesta fatta dal personale dei regi stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di L. 4.

Il *déjeuner* ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche di 10 minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di lire 0,50 per il *déjeuner* e di lire 1 per il pranzo.

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori, ecc., dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 %.

Orario

Visita medica: conforme alle ore stabilite dai sanitari delle RR. Terme.

Déjeuner . . . . . ore 11 ½

Pranzo . . . . . » 18 ½

Ingresso alle sorgenti.

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo	dalle 6	alle 11
Rinfresco	» 14	» 19
Bagni	» 6	» 18

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno presentare il loro libretto di viaggio, od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità. Per le famiglie degli ufficiali che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a lire 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni dieci.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al signor N. Melani, direttore e proprietario della ditta, in Bagni di Montecatini (provincia di Lucca).

c) *Reale stabilimento di bagni a vapore della Grotta Giusti in Monsummano presso i bagni di Montecatini* (Lucca). — Ai signori ufficiali del regio esercito e della regia marina in attività di servizio:

1° la riduzione del 20 % sul prezzo ordinario della pensione e del bagno a vapore naturale nella grotta a quelli che sono in pensione nell' albergo annesso al reale stabilimento della Grotta Giusti, durante la stagione balneare 1° maggio-30 settembre 1902;

2° la riduzione del 50 % sul prezzo ordinario per l'accesso e cura nel reale stabilimento della Grotta Giusti a decorrere dal 1° maggio fino al 30 settembre 1902;

I signori ufficiali che desiderassero maggiori notizie potranno rivolgersi al concessionario signor N. Melani della Grotta Giusti in Monsummano (Toscana).

d) *Stabilimento balneo terapico Mammini in Napoli, corso Garibaldi 153.* — Agli ufficiali ed uomini di truppa ribasso del 20 % sulla tariffa comune tanto per le sezioni idroterapiche, quanto per i bagni d'immersione di qualunque specie.

e) *Terme di Casciana.* (Signor Raffaele Maccaferri). — Ai militari in attività di servizio ed in congedo il ribasso del 33 % sul prezzo di tariffa dei bagni, ed il 20 % sul prezzo di tariffa delle pensioni dell'albergo delle Terme e Villa Margherita.

f) *Stabilimento di Oropa* (Biella). — Il dottor G. Mazzucchetti direttore proprietario offre tanto per gli ufficiali di ogni arma e corpo in attività di servizio, od in aspettativa, disponibilità o posizione ausiliaria, quanto per gli impiegati civili dipendenti da questo Ministero, la riduzione del 25 % sulla retta giornaliera per pensione, cura, primo consulto, uso di quanto occorre per le operazioni idroterapiche e servizio. Il prezzo ridotto della retta è perciò di lire 8,25 a 9 per le camere a solo, e di lire 7,50 a 8,25 per le camere a due letti.

Gli ufficiali ed impiegati che intendano profittarne, potranno recarsi, per proprio conto, al suddetto stabilimento dal 1° giugno

al 15 luglio, e dal 25 agosto al 30 settembre. Ad evitare poi l'inconveniente di non trovare posti disponibili, sarà necessario farne domanda in tempo al prefato direttore per essere ammesso all'uno o all'altro dei due periodi suindicati.

g) *Sorgente delle Caldarelle* in Val d'Assano, Riardo (Caserta). — Il proprietario offre a tutti gli ufficiali il 50 % di ribasso ed ai sottufficiali il 60 %; nonchè il 15 % di riduzione sul prezzo delle bottiglie d'acqua da bere giornalmente.

h) *Istituti Kinesiterapici* in Roma. – Oltre le speciali convenzioni per le cure kinesiterapiche ai militari, la direzione offre ai signori ufficiali uno speciale ribasso (25 %) sui prezzi ordinari di biglietti semplici per bagni, piscina, idroterapia, bagno turco o romano, e permette che uno stesso biglietto di abbonamento possa essere usato in comune da un gruppo di ufficiali assieme associati.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1903. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª — 1902 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 maggio.

MAGGIO 21. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1873 *pag.* 253.
» 21. — Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 255.
» 21. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1874 di cavalleria, *pag.* 254.
» 22. — Concorso a posti di farmacista militare di 3ª classe, *pag.* 255.
» 22. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno, *pag.* 257.
» 22. — Norme per l'applicazione della nuova concessione *C* (Viaggi degli impiegati dello Stato), *pag.* 257.

CIRCOLARE N. **92. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1873.** — (Direzione generale leve e truppa). — 21 maggio.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª categoria della classe 1873 e quelli di 2ª categoria arruolati con la classe stessa quali provenienti da leve anteriori.

A tale passaggio è fatta eccezione:

1° pei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° pei militari non sottufficiali appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° pei militari che prestarono servizio con la ferma di quattro anni nell'arma di cavalleria, stati poi trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio;

4° pei militari già appartenenti alla regia marina che, per la loro speciale posizione, furono trasferiti nell'esercito in applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I passaggi saranno eseguiti colle norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento in data 2 luglio 1890, e tenendo presenti le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, nella circolare n. 26 del 15 gennaio 1898, nonchè quelle impartite nel 2° comma del § 670 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, pei militari di cavalleria con la ferma di tre anni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **93**. — **Passaggio alla milizia territoriale di militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 21 maggio.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1869 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla regia marina, pei quali si sono date disposizioni apposite colla circolare n. 174 del 18 dicembre 1901;

2° i militari di 1ª categoria della classe 1872 appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria della classe 1872, già assegnati con la ferma di anni quattro all'arma di cavalleria e trasferiti poscia ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, e tenendo presenti le prescrizioni contenute nei numeri 1 e 3 della circolare n. 10 del 1896.

NB. — I fogli matricolari mod. 59 i quali, per effetto della presente circolare, debbono essere trasmessi al Ministero, pei personali di cui tiene la matricola, dovranno essere distinti per anno di nascita e per lettera alfabetica, senza tener calcolo dell'arma o corpo di provenienza.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **94**. — **Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1877 di cavalleria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 21 maggio.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1874 dell'arma di cavalleria, sieno trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè le avvertenze contenute nel n. 3 della circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **95**. — **Concorso a posti di farmacista militare di 3ª classe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 maggio.

1. È aperto un concorso per esame ai *quattro* posti di farmacista militare di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, che sono attualmente vacanti e a quegli altri ai quali il Ministero ravviserà opportuno di provvedere, a seconda delle esigenze del servizio, fino al 31 dicembre 1903.

2. Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui all'articolo 2 del R. Decreto 23 febbraio 1902, n. 108, dovranno far pervenire, non più tardi del 30 giugno p. v. a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) per mezzo dei comandanti dei distretti nella cui circoscrizione sono domiciliati, la domanda in carta bollata da lire 1, indicando in essa il loro domicilio e corredandola dei documenti seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) diploma *originale* di laurea in chimica e farmacia, o diploma *originale* di farmacista, conseguito in una delle università del Regno e certificato comprovante gli esami fatti e i punti ottenuti nei corsi universitari;

c) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente alla data del 1° ottobre p. v., non avrà oltrepassato l'età di anni 28;

d) certificato medico che comprovi possedere l'aspirante l'attitudine fisica al militare servizio, tenendo conto, nel determinarla, delle esigenze speciali dell'impiego di farmacista militare. Tale documento sarà rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente, di grado non inferiore a capitano, in seguito a visita da subirsi presso un ospedale militare.

Con la presente disposizione i direttori degli ospedali militari sono autorizzati a far eseguire la visita in parola;

e) certificato d'esito di leva o d'inscrizione sulle liste di leva;

f) certificato di penalità rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale;

h) ritratto fotografico.

I documenti di cui alle lettere *a*) *f*) *g*) dovranno essere di data non anteriore al 1° maggio 1902.

3. Gli aspiranti, che riuniscono tutti i requisiti richiesti riceveranno avviso particolare del giorno in cui avranno prin-

cipio gli esami, per mezzo del comando del distretto pel tramite del quale fecero pervenire la domanda.

4. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a farmacista militare di 3ª classe, qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina, abbia superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione nel personale farmaceutico militare, dall'articolo 2 del R. Decreto precitato.

5. Gli esami avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato di sanità militare e nella seconda quindicina del mese di agosto, dinanzi ad una Commissione composta:

a) del chimico farmacista ispettore, presidente;

b) di tre farmacisti militari, membri;

c) di un farmacista militare, segretario, che funzionerà anche da assistente e che non avrà voto deliberativo.

6. Gli esami consisteranno in due prove pratiche:

1° analisi quantitativa di una miscela artificiale, formata da non più di quattro basi e quattro acidi minerali;

2° Esame di un medicamento compreso nella Farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni.

7. I temi di ciascuna prova saranno stabiliti dal presidente e comunicati alla commissione soltanto all'aprirsi della sessione degli esami; saranno distinti con numero progressivo e ogni candidato estrarrà a sorte, *fra tutti i temi*, un numero corrispondente ad uno di essi.

8. Per ogni prova da eseguirsi presso l'ospedale militare di Roma, saranno concesse *otto* ore di tempo e i candidati potranno consultare all'uopo manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia, che saranno messe a loro disposizione. Durante i saggi i candidati potranno prender note od appunti che possano occorrere ad essi per compilare la relazione di cui sotto è cenno o per rispondere alle domande che i membri della commissione potranno rivolger loro.

9. Durante gli esami sarà vietato ai candidati di conferire tra loro e di aver comunicazioni col di fuori, sotto pena di essere messi fuori concorso.

10. Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno almeno 10/20 in ciascuna delle due prove. Non saranno però ammessi alla seconda prova i candidati che nella prima non avessero conseguito l'idoneità.

11. Compiuti gli esami la commissione ne riassumerà il risultato in un prospetto, nel quale indicherà il voto ottenuto

dai candidati in ciascuna prova e il voto complessivo, nel formare il quale dovrà essere assegnato alla prima prova un coefficiente d'importanza di 60 e alla seconda un coefficiente di 40.

12. Il prospetto e il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) nel più breve termine possibile.

13. Il voto complessivo stabilirà l'ordine di merito per la nomina dei candidati ai posti di farmacista militare di 3ª classe. A parità di classificazione avrà la precedenza l'aspirante che possegga la laurea in chimica e farmacia e poscia quello che abbia prestato servizio militare e a parità di tali requisiti l'aspirante che abbia conseguito una media maggiore di punti di merito negli esami dei corsi universitari.

14. I vincitori del concorso che saranno assunti in servizio sono avvertiti fin d'ora che non potranno invocare le leggi ora vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **96**. — **Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla IV gara generale di tiro a segno.** — (Segretariato generale). — 22 maggio.

A modificazione di quanto disponevasi al n. 11 della Circolare n. 73 del corrente anno, questo Ministero determina che agli ufficiali, non residenti in Roma, designati dai corpi per concorrere alla IV gara generale nelle categorie IV e XVII, sia corrisposta l'indennità di 1ª anzichè di 2ª categoria per i sette giorni accennati dalla predetta Circolare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **97**. — **Norme per l'applicazione della nuova concessione C (Viaggi degli impiegati dello Stato).** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 22 maggio.

In relazione all'*Atto* 117 del corrente anno si richiama l'attenzione delle autorità militari sulle principali innovazioni introdotte nella concessione *C* (viaggi degl'impiegati dello Stato), da aver vigore dal 1° luglio p. v., in confronto delle concessioni *D* e *E*, ora vigenti; cioè sopra:

a) l'unificazione oltrechè delle tariffe anche delle norme per gl'impiegati centrali e provinciali;

b) l'abolita limitazione del numero annuo di scontrini di viaggio per gl' impiegati provinciali;

c) l'abolito vincolo dei viaggi di andata-ritorno;

d) l'estensione del libretto a tutti indistintamente gl'impiegati, escluso soltanto il personale di fatica;

e) l'adozione dei libretti di viaggio anche per le famiglie;

f) la conseguente limitazione dell'uso delle richieste;

g) il nuovo semplicissimo modello delle richieste medesime;

h) la facoltà di fare uso di più richieste per ogni viaggio;

i) la speciale validità (20 giorni) dei biglietti e, con l'ammissione delle fermate intermedie, il conseguente vantaggio, nei viaggi a lungo percorso, di poter fruire del massimo della riduzione;

l) l'abolizione del divieto di rilasciare soltanto dopo due mesi dalla denuncia nuovi libretti in sostituzione di quelli smarriti;

l) l'ammissione in 1ª classe del personale, che normalmente ne è escluso, se debba accompagnare funzionari superiori;

m) l'ammissione del ribasso in ogni caso di viaggio per cessazione dal servizio, oltre che nei viaggi in seguito a collocamento in disponibilità, in aspettativa od a riposo;

n) il comporto della tariffa ridotta nei casi di cambiamento di classe;

o) l'ammissione dei suddetti cambi per qualsiasi tratta parziale del viaggio;

p) le disposizioni intese a facilitare la fruizione del ribasso nei casi di viaggio contemporaneo e diverso della famiglia e dell'impiegato;

q) la custodia, da parte degli uffici da cui gli impiegati dipendono, dei loro libretti (e di quelli delle rispettive famiglie) in caso di collocamento in aspettativa o in disponibilità;

r) la restituzione, su domanda, agl' impiegati collocati a riposo, ecc., del loro libretto personale, previo ritiro del fascicolo di scontrini ed annullamento del cartoncino mercè apposito *bollo ad umido* con la parola « annullato ».

Devesi inoltre avvertire quanto in appresso, giusta le comunicazioni avute dal Ministero dei lavori pubblici:

1°. *Nuovi libretti per gli impiegati.* — Per i viaggi da effettuarsi nel periodo da ora al 30 giugno 1902 dagl'impiegati di ruolo di nuova nomina o dagli straordinari in servizio da un anno, gli uni e gli altri privi ancora del libretto, si dovrà

provvedere col rilascio di *dichiarazioni*, salvo a munirli del nuovo libretto da utilizzare con decorrenza dal 1° luglio successivo. Viaggeranno pure con *dichiarazione* coloro che avessero smarrito in questi ultimi tempi il libretto senza averne ancora ottenuto il cambio, o che fossero per smarrirlo prima del 30 giugno p. v., pur restando ferme le disposizioni stabilite dall'art. 35 delle attuali concessioni *D* ed *E* circa la denunzia degli smarrimenti.

Le fotografie da trasmettersi al Ministero (*divisione casermaggio e trasporti*) pei nuovi libretti, anzichè montate su cartoncino (com'è attualmente) dovranno essere su carta semplice. Ogni fotografia dovrà essere munita della firma del titolare, *abolendo così l'attuale marca gommata* e le relative certificazioni dell'ufficio che rilascia il libretto.

2°. *Libretti di vecchia emissione.* — Per evitare la spesa di un nuovo libretto a tutti gl'impiegati che già ne sono forniti, è stato stabilito che le copertine di pelle dei libretti di viaggio di vecchia emissione, continueranno ad essere valevoli, con obbligo però di sostituire all'attuale *cartoncino e fascicolo di scontrini* quelli di nuovo modello, essendo assolutamente escluso, dopo il 30 giugno 1902, l'uso dei documenti ora in vigore. L'applicazione del nuovo cartoncino si farà tagliando il cartoncino di vecchio modello in modo da lasciarne un listello applicato al libretto, listello che servirà da tallone al nuovo cartoncino da ingommarvisi sopra.

Tale operazione verrà fatta dagli uffici da cui dipendono gli impiegati provvisti di libretto.

Gli impiegati che, per la sostituzione del cartoncino fisso e del fascicolo scontrini, si trovassero temporaneamente sprovvisti di libretto, faranno uso della richiesta.

3°. *Dichiarazioni di vecchio modello.* — Si ammetterà soltanto l'uso delle attuali *dichiarazioni* per il proseguimento dei viaggi di andata e per i viaggi di ritorno — iniziati anteriormente al 1° luglio — sino alla scadenza della validità normale delle dichiarazioni stesse, esclusa qualsiasi proroga. Dovendosi dal 1° luglio in poi applicare la tariffa approvata con la legge dianzi citata, ossia i prezzi risultanti dal nuovo prontuario, resta inteso che anche pei viaggi da effettuarsi con le vecchie dichiarazioni nel periodo transitorio di cui sopra, saranno applicati i nuovi prezzi. I relativi biglietti avranno però la validità di *venti giorni* stabilita dalle nuove norme.

I biglietti distribuiti fino alla mezzanotte del 30 giugno saranno validi, senza pagamento di alcuna differenza, per com-

piere il viaggio, anche quando ammettano fermate intermedie in base all'allegato n. 7 delle tariffe per il pubblico.

4°. *Esclusione dalla 1ª classe.* — Per il personale non ammesso a viaggiare in 1ª classe, secondo risulta dagli elenchi allegati all'*Atto* 117, devesi indicare sempre la classe di viaggio sulle richieste all'atto del rilascio delle medesime, e apporre sui cartoncini dei libretti il prescritto timbro ad umido con la scritta: *Esclusione dalla 1ª classe.*

5°. *Firma delle tessere e delle richieste.* — Le richieste e le tessere da rilasciarsi a coloro che non sono forniti di libretto, o non possono temporaneamente servirsene, debbono essere firmate, secondo le indicazioni del modello dai sig. comandanti di corpo, capi d'ufficio o da chi, per loro impedimento od assenza, li sostituisce.

6°. *Funzionari autorizzati a firmare in segno di vidimazione i cartoncini ed i frontespizi dei fascicoli di scontrini.* — Anche le vidimazioni o firme dei detti documenti potranno essere fatte soltanto dai comandanti di corpo, dai capi d'ufficio o da chi, per loro impedimento od assenza, li sostituisce.

7°. *Persone di servizio.* — Ad evitare possibili irregolarità od abusi nei viaggi delle persone di servizio, i comandi e gli uffici dipendenti terranno, per ciascun impiegato, un regolare *stato di famiglia*, in cui le dette persone siano debitamente inscritte, con dichiarazione tassativa, da farsi per iscritto dall'impiegato, che si tratta di *vere e proprie domestiche conviventi in famiglia*. Le suddette persone di servizio dovranno essere regolarmente inscritte nello stato di famiglia, annesso ai libretti per le famiglie, nello apposito quadro, nel quale tanto la prima iscrizione come quelle successive, in caso di cambiamento, dovranno essere autenticate dal *visto* del comandante di corpo o capo di ufficio. E' opportuno tenere presente che siffatte firme di convalidazione debbono essere rilasciate soltanto dopo accertamento della verità dei dati indicati dall'interessato, a scanso della responsabilità *personale* a cui si può trovarsi esposti omettendo l'accertamento medesimo (*Atto* 117 - art. XIV delle *disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali*).

Quanto alle persone di servizio, che sono anche parenti dell'impiegato, le Società ferroviarie hanno consentito che sia continuata, in via eccezionale, la concessione ammessa nel 1892, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) le dette persone di servizio-parenti non dovranno essere mai inscritte nello stato di famiglia annesso ai libretti nè come persone di servizio, nè come parenti;

b) dovrà essere, di volta in volta, fatta la domanda di ribasso al comando od all'ufficio da cui l'impiegato dipende;

c) per i loro viaggi dovrà essere fatto uso *esclusivamente* di *richieste*, sulle quali figureranno prima la qualifica di persona di servizio e poi il grado di parentela;

d) come documento d'identità, le persone stesse, in luogo della *tessera di riconoscimento*, dovranno presentare una dichiarazione, da rilasciarsi di volta in volta dal funzionario stesso che emette la richiesta, e da cui risultino le due qualità suddette, ed inoltre resti accertato che sul libretto della famiglia *non è inscritta altra persona di servizio*;

e) dovranno viaggiare, come tutte le altre persone di servizio, in compagnia di qualcuno della famiglia, senza distinzione d'età.

Ciascuna autorità militare compilerà l'elenco delle parenti-domestiche degli impiegati che da essa dipendono, dopo essersi *personalmente* assicurata che i parenti da inscrivervi si trovino *realmente* nelle condizioni volute, cioè disimpegnino nella famiglia lavori di *vere e proprie persone di servizio*.

Gli elenchi — *anche se negativi* — saranno trasmessi entro il 10 giugno p. v. a questo Ministero (Divisione casermaggio e trasporti).

Dovendo l'elenco complessivo delle *parenti-domestiche* (che sarà comunicato al R. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate) essere tenuto al corrente, le dette autorità segnaleranno le aggiunte e varianti che dovessero venirvi apportate il 10 settembre, il 10 dicembre, il 10 marzo ed il 10 giugno di ciascun anno.

Il Ministero raccomanda la rigorosa osservanza delle norme predette e prega i signori comandanti di corpo e capi d'ufficio di richiamare in modo particolare l'attenzione dei singoli impiegati sulla responsabilità, anche *penale*, cui può andare incontro chi non curasse la gelosa custodia dei libretti per le famiglie e con ciò offrisse mezzo a qualche male intenzionato di fruire della concessione che in diritto non gli spettasse.

Le autorità militari, entro il 10 giugno p. v., chiederanno a questo Ministero (Divisione casermaggio e trasporti) i nuovi documenti di viaggio, da distribuirsi a pagamento:

a) indicando il numero dei cartoncini e dei fascicoli-scontrini occorrenti per sostituire quelli annessi agli attuali libretti di viaggio degli impiegati civili. Sui cartoncini fissi e sui fascicoli scontrini sarà apposto dall'ufficio cui appartiene l'impie-

gato, il numero corrispondente a quello del libretto cui debbono annettersi. Essi saranno firmati dal capo di corpo o di ufficio;

b) trasmettendo un elenco *in doppio esemplare* degli impiegati non ancora provvisti di libretto o che vengono ad avervi diritto per effetto delle nuove norme, nonchè degli impiegati aventi famiglia ai quali debbono venir distribuiti i libretti di nuova istituzione, avuto presente che l'uso del libretto è dal 1° luglio *obbligatorio;*

c) indicando il numero dei registri di richieste occorrenti, tenendo conto che ogni registro componesi di 100, e così pure delle tessere di riconoscimento.

Il Ministero riservasi di pubblicare l'elenco delle vie facoltative ammesse pei viaggiatori a tariffa ridotta (*art. VII delle disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali*) e quello delle altre ferrovie che applicheranno la nuova concessione speciale *C* (*art. XI delle disposizioni stesse*).

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio.

MAGGIO 27. — Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 263.
» 28. — Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 264
» 28. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1882, *pag.* 267.
» 28. — Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine, *pag.* 283.
» 29. — Documenti di viaggio pei trasporti militari, *pag.* 284.

CIRCOLARE N. **98**. — **Ammissione di sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 27 maggio.

Col 16 settembre prossimo venturo s'inizierà, presso la scuola magistrale militare di scherma, l'ordinario corso per sottufficiali aspiranti istruttori di scherma, che procederà a norma del regolamento organico per le scuole militari, approvato con Regio Decreto del 26 novembre 1899, e dello speciale regolamento per detta scuola magistrale, in data 5 maggio 1897.

A tale corso saranno ammessi 25 sottufficiali, e gli aspiranti dovranno soddisfare pienamente a tutte le condizioni richieste dai numeri 4 e 6 della parte V del precitato regolamento organico.

I comandanti di corpo, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo, trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare le proposte d'ammissione, corredate dai documenti prescritti dai succitati regolamenti e dalle domande degli interessati.

Ciascun comandante di divisione dovrà, poi, nel più breve termine possibile, proporre alla sua volta al Ministero uno solo dei sottufficiali concorrenti, prescegliendo quello che, a suo giu-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 94, pag. 254. — Nella seconda riga del titolo di detta Circolare, *invece di:* della classe 1877 di cavalleria, *leggasi:* della classe 1874 di cavalleria.

Circolare n. 95, pag. 256. — Al 1° comma del n. 6, *invece di:* analisi quantitativa, *leggasi:* analisi qualitativa.

dizio, riunisca i migliori requisiti fisici, morali ed intellettuali, e inoltrando le carte ad esso relative. Qualora, però, oltre al sottufficiale prescelto, vi fosse qualche altro aspirante che riunisse pure in modo spiccato i requisiti voluti, il comandante della divisione rispettiva potrà fare una seconda designazione, inviando al Ministero i relativi atti.

Si avverte che, a senso dei regolamenti menzionati, i sottufficiali che, dopo il prescritto mese di esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno assumere una nuova ferma di cinque anni, decorrenti dal giorno del loro arrivo alla scuola stessa, e qualora abbiano il grado di furiere o furiere maggiore, dovranno rinunciarvi e riprendere quello di sergente.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **99**. — **Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena.** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 maggio.

1. Dal 1° luglio venturo a tutto il 31 ottobre è aperto uno speciale reclutamento negli appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, per ripianare le vacanze che saranno per verificarsi nell'organico di detto personale durante il 2° semestre dell'anno in corso.

2. Possono essere ammessi in questo personale i caporali e soldati sotto le armi, esclusi i carabinieri, ed i caporali e soldati in congedo illimitato di qualsiasi arma, i quali non abbiano oltrepassato il 30° anno di età ed abbiano compiuto sotto le armi un servizio effettivo non inferiore ai sei mesi.

3. Le condizioni a cui debbono soddisfare gli aspiranti tanto sotto le armi quanto in congedo sono:

a) Farne spontanea domanda, in carta semplice quelli sotto le armi, in carta da bollo di L. 0,50 quelli in congedo;

b) Essere di robusta costituzione ed avere statura non inferiore a m. 1,62;

c) Saper leggere e scrivere discretamente;

d) Avere tenuto sotto le armi ottima condotta;

e) Non avere subito condanna di qualsiasi genere, e non essere stato prosciolto da accusa per insufficienza d'indizi o per mancanza di prove;

f) Obbligarsi nella domanda ad assumere la ferma di anni *cinque*, decorribile per quelli sotto le armi dal giorno della

loro presentazione alle armi, per quelli in congedo dal giorno della firma dell'atto di riammissione in servizio;

g) Non essere ammogliato o vedovo con prole, facendone formale dichiarazione nella domanda stessa;

h) Se caporale dichiarare nella domanda di accettare la rinuncia al grado.

4. Le domande saranno presentate dai militari sotto le armi ai rispettivi comandanti di corpo, dai militari in congedo ai comandanti di distretto del luogo di residenza degli aspiranti.

5. Le domande dei militari sotto le armi dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) Copia del foglio matricolare mod. 59;

b) Certificato di penalità;

c) Dichiarazione medica sulle condizioni fisiche dell'aspirante e coll'indicazione esatta della statura.

Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dei documenti prescritti dal paragrafo 1026 del regolamento sul reclutamento.

6. Il comandante degli stabilimenti militari di pena man mano riceverà le domande che dovranno rimettergli volta per volta i comandanti di corpo e di distretto, le sottoporrà alla commissione d'avanzamento del comando, alla quale spetterà di decidere in merito.

L'accettazione delle domande dovrà essere subordinata alle vacanze, tenendo presente che il numero degli ammessi all'esperimento non potrà in nessun caso superare il doppio delle vacanze che realmente saranno per effettuarsi, numero che dà sufficiente agio ad una scelta conveniente.

Pei militari in congedo l'accettazione definitiva rimarrà in ogni caso subordinata al risultato della visita medica, di cui è cenno ai paragrafi 233 e 234 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

7. Il comandante degli stabilimenti nel far conoscere ai comandanti di corpo e di distretto interessati l'esito della deliberazione della commissione d'avanzamento, indicherà pure in caso di deliberazione favorevole la casa militare di pena in cui l'aspirante dovrà compiere l'esperimento; cioè il carcere militare in Napoli od uno dei due reclusori militari stanziati in Peschiera e Gaeta.

Gli ammessi all'esperimento, siano essi provenienti dai militari sotto le armi o da quelli in congedo, passeranno effettivi alla casa militare di pena presso la quale dovranno compiere l'esperimento stesso. L'ufficio matricola del comando degli

stabilimenti pei militari provenienti dal congedo provvederà alle conseguenti partecipazioni ai corpi e distretti cui i militari appartengono, tenendo presente che la data di trasferimento dovrà essere quella dell'ammissione. Per i militari sotto le armi il passaggio sarà regolato secondo le norme ordinarie.

8. *L'esperimento preliminare*, durante il quale l'aspirante dovrà dar prova della sua attitudine al servizio speciale, avrà la durata di *mesi due* e ciò a parziale modificazione del paragrafo 236 dell'istruzione complementare. Durante il medesimo tutti gli aspiranti saranno nominati appuntati, ne percepiranno gli assegni, nonchè uno speciale soprassoldo giornaliero di centesimi 40, e saranno ammessi alla mensa del personale di governo.

In ragione dell'importare dello scotto giornaliero della mensa stessa i consigli d'amministrazione determineranno la parte di soprassoldo che dovrà essere trattenuta a favore di esso scotto e la rimanenza sarà pagata alla mano.

9. I militari già sotto le armi ammessi all'esperimento saranno avviati dai corpi provvisti dell'intero loro corredo, salvo il telo da tenda, l'armamento e le buffetterie.

I militari in congedo, vestiti dei loro abiti, saranno avviati dai distretti alla casa militare di pena designata, provvisti dell'indennità di trasferta da soldato e dei mezzi di trasporto dalla sede del distretto sino a destinazione per conto della casa militare di pena stessa, la quale provvederà anche al loro arredamento ed equipaggiamento.

10. Compiuto l'esperimento l'aspirante sarà giudicato dalla commissione d'avanzamento del comando degli stabilimenti militari di pena, su rapporto circostanziato del comandante la casa militare di pena presso la quale fu eseguito l'esperimento, e se dichiarato *idoneo* verrà definitivamente ammesso nel personale di governo subordinatamente alle vacanze esistenti e previa assunzione della ferma di anni cinque per parte dei provenienti dai militari sotto le armi.

Se giudicato *non idoneo*, invece l'aspirante dovrà essere ricollocato nella primitiva posizione, esonerandolo da appuntato se già soldato, ovvero reintegrandolo nel grado se già caporale ed inviandolo al corpo di provenienza o prosciogliendolo dalla ferma contratta ed inviandolo in congedo, a seconda dei casi.

11. Agli ammessi nel personale di governo provenienti dai caporali, l'anzianità da appuntato verrà determinata computando loro il tempo trascorso in servizio nei corpi col grado di caporale.

12. Il Ministero invita i comandanti di reggimento ad adoperarsi per la buona riuscita del reclutamento di cui trattasi.

13. I comandanti di distretto daranno, la necessaria pubblicità a questo reclutamento fra i militari in congedo con appositi manifesti stampati, che il comandante degli stabilimenti militari di pena dovrà far loro tenere in tempo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **100. — Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1882.** — (Direzione generale leve e truppa'. — 28 maggio.

Col giorno 18 giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1882, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddette, stima opportuno di ricordare in proposito alcune istruzioni ed avvertenze fatte nelle precedenti leve e di aggiungerne alcune altre.

Formazione del contingente.

1. In relazione al progetto di legge per la leva sulla classe dei nati nel 1882, già stato presentato al Parlamento, il Ministero determina che, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881, anche nella corrente leva i consigli di leva arruolino in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria

2 Affinchè i consigli di leva possano, giusta il disposto del § 153 del regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le domande di assegnazione alla 3ª categoria e circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl'inscritti

si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Anche nella leva scorsa fu rilevante il numero degli iscritti aventi diritto all'esenzione i quali decaddero dall'esercizio del diritto stesso per l'inosservanza del termine.

Il Ministero raccomanda perciò alla diligenza dei consigli e delle autorità tutte, alle quali è affidato il servizio del reclutamento, l'assistenza assidua delle ragioni degli iscritti e l'azione energica verso gli uffici oscitanti o negligenti, affinchè, per quanto è possibile, sia evitato il danno che da tale fatto deriva.

Si raccomanda a tal uopo l'osservanza dei criteri seguenti:

a) Giusta il disposto dell'ultimo capoverso del § 363 del regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo degli iscritti ai quali furono rilasciati documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare individualmente tutti gli inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovino nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, ma non presenti i documenti necessari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva dovrà richiedere all'inscritto o a chi lo rappresenti un'esplicita dichiarazione verbale sui motivi pei quali non furono presentati al consiglio i documenti mancanti, e tale dichiarazione dovrà sommariamente essere inserita nel registro delle decisioni del consiglio con richiamo nella lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che, ove lasciassero scadere questo termine, essi rimarrebbero decaduti dal chiesto benefizio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da causa di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati e l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile, eccitando nel tempo stesso l'autorità municipale ad iniziare sollecitamente le pratiche necessarie per tali rettificazioni.

Per gli eventuali procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile i prefetti e sottoprefetti vorranno ricordare ai sindaci quanto fu già detto nel n. 8 della Circolare di chiamata alla leva (29 marzo 1902, n. 56), ammonendoli della grave responsabilità che ad essi incombe nel caso che gl'inscritti, per negligenza degli uffici comunali nel promuovere tali procedimenti, incorrano nella decadenza dei diritti di esenzione;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sottoprefetti cureranno che tutti gl'inscritti dei quali consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione, essi rimarrebbero decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i documenti per l'assegnazione alla 3ª categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sottoprefetti di porre la massima cura, facendo all'uopo procedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di

leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori, nell'interesse dei capilista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, far valere tali diritti innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*, del regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per essere venuta a cessare la causa del rimando.

6. I presidenti dei consigli di leva avranno cura di provvedere a che tanto nel registro sommario delle decisioni del consiglio quanto nelle liste di estrazione siano fatte risultare esattamente le decisioni di assegnazione alla 3ª categoria state pronunciate relativamente ad inscritti per titoli di figlio naturale con la precisa indicazione delle disposizioni della legge in base a cui le decisioni stesse furono pronunziate.

Inscritti che si trovano già alle armi.

7. Il Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare che inscritti di leva già in servizio, come volontari ordinari o di un anno, allievi negli istituti militari, ecc., vengono indebitamente dichiarati renitenti, o perchè i comandanti dei corpi interessati tralasciano di fare ai sindaci le comunicazioni prescritte dal § 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, o perchè i sindaci non osservano le disposizioni di cui al § 135 del regolamento stesso.

Ad evitare siffatto inconveniente il Ministero raccomanda ai comandanti dei corpi l'esatta osservanza delle dette disposizioni ed ai signori prefetti e sottoprefetti d'interessarsi perchè i sindaci si attengano strettamente al disposto del § 135 succitato.

Certificati di iscrizione ai ruoli.

8. Il Ministero riferendosi alle disposizioni contenute nel n. 7 della Circolare n. 63 del 1901, ricorda che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità, nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di complemento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, i comandanti dei distretti militari nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. Decreto 8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali in parola nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuto i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato articolo 6 della legge 29 giugno 1882.

Circa il rilascio di tali documenti è necessario tener presente l'*Atto* 195 del 1898.

9. Nel rilasciare i certificati di inscrizione ai ruoli relativi a militari di 1ª categoria residenti all'estero, stati ammessi alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi, necessari per comprovare il diritto di un loro fratello a conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria ai termini dell'art. 87 della legge sul reclutamento ed in applicazione del n. 45, n. 2°, della *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero*, i comandanti dei distretti militari dovranno, giusta il § 417 del regolamento, assicurarsi dell'esistenza in vita dei militari medesimi, mediante certificato della competente autorità diplomatica o consolare.

Ricorsi per concorrere alla leva marittima.

10. Giungono frequentemente al Ministero ricorsi di inscritti i quali, esponendo di essere stati mantenuti sulle liste della leva di terra, nonostante avessero i requisiti per concorrere alla leva di mare, chiedono di far passaggio a quest'ultima leva.

Il riconoscere se un inscritto possegga i requisiti per far parte della leva di mare spetta alle autorità marittime: e perciò i signori prefetti e sottoprefetti vorranno invitare coloro che producessero ricorsi allo scopo suddetto a presentarli invece alla competente capitaneria di porto.

Disposizioni relative agli iscritti residenti all'estero.

11. Relativamente agli inscritti residenti all'estero dovranno tenersi presenti le disposizioni della *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero* quali furono chiarite coi nn. 20 e seguenti della Circolare n. 56 del 29 marzo u. s.

12. Nell'applicazione delle cennate disposizioni i signori prefetti e sottoprefetti ed i consigli di leva vorranno tener presente che le stesse mirano a diminuire il numero di coloro che hanno obbligo di rimpatriare limitandolo a quegli inscritti soltanto che siano risultati in modo indubbio idonei al servizio militare e che non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria od alla dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero: e quindi in tutti i casi in cui abbiano qualche dubbio al riguardo, dovranno chiedere schiarimenti alle autorità diplomatiche o consolari competenti od istruzioni al Ministero, provvedendo intanto perchè l'inscritto venga rimandato ad una seduta successiva od anche, ove occorra, alla leva ventura.

13. Accade sovente che inscritti residenti all estero si presentino occasionalmente di persona all'esame definitivo ed arruolamento e facciau poscia ritorno all'estero.

Siccome in tale condizione nulla si oppone a che essi, qualora siano arruolati, possano profittare, in quanto ne sia il caso, delle disposizioni di favore della *Istruzione provvisoria* sovra citata, sarà opportuno che ogniqualvolta consti che un inscritto stato arruolato in seguito a sua presentazione personale al consiglio di leva risiede abitualmente all'estero si faccia di tale circostanza constare sulle liste di estrazione prendendovi menzione del luogo in cui l'inscritto risiede all'estero.

Reclute di 1ª categoria idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

14. Analogamente a quanto fu stabilito per le reclute della classe 1881 col n. 13 della Circolare 63 del 22 maggio 1901, questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano, per cura degli ufficiali delegati, e

sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati quegli inscritti arruolati in 1ª categoria, i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

15. Saranno però escluse dalla prenotazione per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna le reclute vincolate alla ferma di un anno perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

Inoltre dalla prenotazione per le armi a cavallo debbono essere anche escluse le reclute appartenenti ai comuni di reclutamento delle truppe alpine, fatta eccezione per quelle dei comuni di pianura e per quelle appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo e Varese, le quali non debbono essere comprese in tale esclusione.

A tal uopo, per opportuna norma degli ufficiali delegati nel procedere alla prenotazione per le armi a cavallo, i comandanti dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Savona, Torino, Treviso, Udine, Vercelli, Verona e Vicenza compileranno e trasmetteranno ai consigli di leva compresi nel territorio di loro giurisdizione, prima che si inizino le operazioni per l'esame definitivo e l'arruolamento, un elenco dei comuni le cui reclute, come si è detto, non debbono essere prenotate per le armi a cavallo.

I prefati comandanti poi, pel giorno 8 giugno p. v. dovranno inviare copia del detto elenco al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

16. Per agevolare la prenotazione delle reclute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna, il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegati sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 62, 80, 82, 83 e 86 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento relative alle assegnazioni delle reclute alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo e all'artiglieria da montagna, disposizioni che si riportano qui appresso:

« Le reclute da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghe « di petto, ma non corpacciute, anzi svelte ed agili e confor« mate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che

« devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforca-
« tura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve
« essere:

« pei reggimenti lancieri da m. 1,63 a m. 1,74;

« pei cavalleggeri da m. 1,58 a m. 1,70.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da campagna (bat-
« terie), devono essere fornite di sufficiente robustezza, avere
« la statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelte fra i
« carrettieri ed in massima fra quelle addette al governo di
« cavalli e muli e fra gli operai per lavori in legno o in ferro,
« i sellai e i maniscalchi.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie)
« devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria
« ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ed esse appli-
« cabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per l'assegnazione alle armi a cavallo,
« purchè le reclute posseggano i requisiti suaccennati, i difetti
« nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate o riu-
« nite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi piatti
« o schiacciati e la mancanza di due falangi all'indice della
« mano destra.

« Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna, de-
« vono essere di statura non inferiore a metri 1,70, di ben
« constatata robustezza fisica. Esse debbono essere scelte tra
« i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai
« in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla caval-
« leria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna,
« qualunque sia la loro statura ».

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i consigli di leva di tutti i circondari del Regno fatta, ben inteso, eccezione per gli uomini di cui al 1°, 2° e 3° comma del numero precedente.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite soltanto presso i consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa (soltanto nei mandamenti di Pisa e Vicopisano) e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova, Acireale, Cal-

tagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

17. Interessando di poter fornire tutto intero il contingente di cui i corpi a cavallo e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni suppletive nel tempo della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai consigli di leva, in relazione a quanto fu avvertito anche col n. 14 della Circolare 63 del 1901, avranno cura che nelle prenotazioni di cui trattasi siano comprese tutte effettivamente le reclute che posseggono la idoneità voluta per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna.

18. Per le reclute giudicate abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (comprese quelle visitate per delegazione) sarà sul modello 12 o 15 e nel foglio provvisorio di congedo illimitato posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelle aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria da montagna* per le reclute aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1ª a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale saranno rappresentate numericamente, per ogni mandamento, le reclute che furono giudicate idonee per le armi e specialità ora dette.

Quelle fra le reclute stesse che furono visitate per delegazione saranno portate in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere date in nota al Ministero solamente dal consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal consiglio di leva del circondario al quale esse appartengono per fatto di leva.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1ª trasmetterà, con lo stesso mezzo su indicato, un prospetto suppletivo delle reclute riconosciute idonee per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Surrogazioni di fratello.

19. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 16 della Circolare n. 63 del 1901, allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti i consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve, per cura degli uffici di leva, essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al consiglio di leva il certificato di esito di leva mod. n. 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il....., con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe..... al consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento ».

20. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto, di presentarsi al consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade soventi che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*, prescritti dal § 162 del regolamento sul reclutamento.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani saranno chiamati avanti al consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

21. I signori presidenti del consiglio di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Inscritti non presentatisi ai consigli di leva prima della chiusura della sessione, perchè malati, in carcere, ecc.

22. Il § 155 del regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti, i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*, del regolamento stesso (perchè am-

malati, in carcere, ecc.) siano rimandati alla ventura leva e che, in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi siano precettati a presentarsi al consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti questo Ministero determina che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al consiglio di leva durante il secondo periodo della leva in corso, venga annullata la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi sia presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati, sia durante la sessione, sia durante il secondo periodo, devono essere computati nella leva in corso.

Inscritti in osservazione all' ospedale alla chiusura della sessione.

23. Per ragioni analoghe a quelle accennate nel precedente n. 22 questo Ministero determina che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione di età alla leva in corso od a quella precedente sui nati nel 1881, i quali, a mente del § 334 del regolamento sul reclutamento, vengono rimandati alla ventura leva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena ricevono la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale, devono subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

Visita dei renitenti presentatisi spontanei od arrestati.

24. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare parecchie volte che i renitenti presentatisi spontanei od arrestati, anzichè essere sottoposti subito all'esame del consiglio di leva espressamente riunito, come è prescritto dal § 628 del regolamento sul reclutamento, sono chiamati innanzi al consiglio stesso con molto ritardo.

Si raccomanda quindi ai signori prefetti e sottoprefetti la esatta osservanza della menzionata disposizione regolamentare specialmente nel caso in cui la presentazione spontanea o l'arresto dei renitenti avvenga nei giorni prossimi a quello in cui

ha termine il secondo periodo della leva, e ciò nella considerazione che, qualora essi fossero arruolati dopo il termine anzidetto, dovrebbero, con grave loro pregiudizio, correre la sorte della classe successiva a quella a cui avrebbero dovuto essere ascritti.

Elenchi modello N. 12 e 15.

25. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno al § 185 del regolamento e nel n. 8 della presente Circolare, anche quelle altre indicazioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

26. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

27. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, delle decisioni varie pronunziate sul conto degli inscritti residenti all'estero, conformemente alle formule di cui al § 115 della *istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero*, e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Dovranno pure indicare, per gli inscritti arruolati in 1ª categoria quali rimandati di leve precedenti, i motivi del rimando e citare gli articoli della legge ed i paragrafi del regolamento o della citata *istruzione provvisoria*, in base ai quali il rimando stesso fu pronunciato e ciò in conformità e per gli effetti del n. 3 della Circolare 56 del corrente anno.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

28. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva, i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del Regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Certificati di penalità.
Decisioni di esclusione dal servizio militare.

29. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti della classe 1882 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria e designati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna i certificati di penalità dovranno essere dai prefetti e sottoprefetti richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

30. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione già fatta nelle leve precedenti, vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'art. 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'esercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti

e sottoprefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò nessuna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Norme per la rinunzia alla nazionalità francese per parte di militari nati in Francia o colonie francesi.

31. Il Ministero rammenta che i militari di 1ª categoria nati o residenti all'estero ai quali venga concessa la dispensa provvisoria dalla chiamata alle armi in tempo di pace finchè duri la loro residenza all'estero in applicazione dell'art. 33 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, si trovano di fronte al servizio militare in posizione perfettamente regolare.

In conseguenza nulla osta che a quelli di essi che nacquero in Francia o colonie francesi vengano dalle autorità prefettizie rilasciati i documenti prescritti dalla Circolare n. 7 delli 11 gennaio 1895 necessari a che essi possan fare la formale dichiarazione di rinunzia alla nazionalità francese: ed in tal caso la formola di cui alla nota (lettera *a*) del certificato mod. 1 annesso alla citata Circolare dovrà essere completata nei seguenti termini:

« . . . . *a été par le conseil de recrutement enrolé dans la prèmière catégorie et temporellement exemplé, par effet de l'art. 33 de la loi n. 23 du 31 janvier 1901, du service sous les drapeaux en temps de paix tant qu' il résidera à l'étranger etc.* . . . . ».

Tabella delle stanze dei corpi.

32. Nella tabella delle stanze dei comandi e dei depositi dei corpi al 25 aprile 1902 stata trasmessa ai prefetti e sottoprefetti per la distribuzione ai sindaci per loro norma nelle richieste dei certificati di inscrizione ai ruoli, mod n. 34, è stato indicato erroneamente che il 3° reggimento genio risiede a *Napoli*, mentre risiede a Firenze.

Sarà perciò opportuno che i prefetti e sottoprefetti avvertano di tale errore i sindaci da loro dipendenti per evitare che possano andar disperse le richieste di certificati d'inscrizione ai ruoli ch'essi potessero fare al detto reggimento nell'interesse di inscritti della leva in corso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **101. — Esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 maggio.

Giusta il disposto con la *Decisione di massima* n. 7 di quest'anno, il Ministero ha determinato che nel giorno 2 del venturo luglio abbiano luogo gli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di scrittura al grado di ufficiale d'ordine.

A tali esami potranno concorrere tutti gli ufficiali di scrittura i quali siano già stati riconosciuti idonei ad ufficiale d'ordine, per turno di anzianità, dalla commissione di cui all'articolo 41 del regolamento 28 giugno 1888; siano classificati ottimi almeno negli specchi caratteristici degli ultimi tre anni consecutivamente, e siano dalla commissione d'avanzamento del corpo od ufficio cui sono addetti giudicati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

Gli ufficiali di scrittura che intendono concorrere a detti esami rilasceranno analoga dichiarazione scritta in carta libera da trasmettersi per via gerarchica al Ministero, munita del summenzionato giudizio delle commissioni d'avanzamento, e del parere delle altre competenti autorità superiori, non più tardi del 10 giugno p. v.

Il Ministero si riserva di comunicare ai comandi di corpo d'armata i nomi degli ufficiali di scrittura addetti agli uffici da essi dipendenti, che saranno definitivamente ammessi agli esami in parola.

Gli esami avranno luogo presso i comandi di distretto; quindi gli ufficiali di scrittura addetti a corpi od uffici stanziati in residenze ove non havvi distretto si presenteranno nel giorno suindicato al comando del distretto nella cui giurisdizione si trovano.

Coloro i quali dovranno a tal uopo muovere dalla propria residenza avranno diritto alle indennità di viaggio stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali, avvertendo che dovranno rientrare alle rispettive sedi tosto ultimati gli esami.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

a) componimento italiano, che servirà anche di saggio calligrafico;

b) quesito d'aritmetica elementare.

Il Ministero invierà per tempo direttamente ai comandanti di distretto, nei quali vi saranno candidati ammessi agli esami, i relativi temi in piego suggellato da aprirsi alla presenza dei candidati medesimi.

Gli esami sulle menzionate materie dovranno essere tutti ultimati nel suddetto giorno 2 luglio venturo, e saranno divisi nel modo seguente:

Componimento italiano dalle ore 8 alle 12;

Quesito d'aritmetica dalle ore 15 alle 18.

Presso i comandi di distretto sarà costituita una commissione di sorveglianza composta di due ufficiali inferiori, membri, di un ufficiale superiore, presidente, ed in mancanza di questo, da un capitano, che verranno designati dai comandi di divisione scegliendoli fra gli ufficiali stanziati nei presidi ove hanno sede i distretti medesimi.

I lavori firmati dal candidato e dal membro della commissione, che vi dovrà indicare l'ora della consegna, dovranno essere dalla commissione stessa chiusi e suggellati in busta e consegnati al comandante del distretto che in piego riservato e raccomandato, dovrà trasmetterli senza indugio direttamente a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **102. — Documenti di viaggio pei trasporti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 maggio.

Il nuovo regolamento pei trasporti militari non potrà aver vigore il 1° luglio p. v.

In conseguenza, a modificazione di quanto fu prescritto con le Circolari n. 64 e 82 inserte nel *Giornale militare* del corrente anno, i corpi chiederanno *d'urgenza* al 2° reclusorio militare, distaccamento (tipografia) di Savona i modelli *C*, *D*, *F*, *F*^{bis} ed *H* nella quantità strettamente necessaria per i bisogni di un trimestre.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 giugno.

GIUGNO 5. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna, *pag.* 283.
» 5. — Disposizioni amministrative pei militari della classe 1880 inviati in licenza illimitata, *pag.* 294.
Avviso. — Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, *pag.* 295.

CIRCOLARE N. **103**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna.** — (Direzione generale leve e truppa). 5 giugno.

BIBLIOTECA ROMA

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 marzo u. s. n. 94 (Circolare n. 58 del corrente anno), saranno il 1° luglio p. v. chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 30 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'artiglieria da montagna.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari che sono di reclutamento e di mobilitazione per l'artiglieria da montagna, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richia-

10 GIU. 02

mati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense della presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato, e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1877 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1877, effettivi al reggimento di artiglieria da montagna.

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali anzidetti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

11. Il comandante del reggimento d'artiglieria da montagna che, a senso dell'*Atto* 78 dell'anno corrente, ha effettivi ufficiali richiamati, curerà di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni il predetto comando farà anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Il predetto comandante di corpo, si accerterà della validità dei motivi addotti e deciderà sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e del genio*).

13. La presentazione degli ufficiali sarà stabilita due giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei due giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

14. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

Quei militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Art. 4. — *Istruzione.*

15. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggiore svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

16. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 30 luglio.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

17. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 2).

18. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

19. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

20. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi all'atto della presentazione dei richiamati debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — Ottolenghi.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1877, ascritti all'artiglieria da montagna.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da montagna;

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti all'artiglieria da montagna, che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877 effettivi al reggimento d'artiglieria da montagna, fatta eccezione di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione degli ufficiali predetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo il giorno 1° luglio p. v. nelle ore del mattino.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune

dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria d'artiglieria da montagna dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria dell'esercito permanente ascritta all'artiglieria da montagna quei militari i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla predetta successiva chiamata coloro che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria dell'artiglieria da montagna quei militari di truppa della classe 1877 che, non più tardi del 26 giugno comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi.

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà inecce - zionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso

indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di aver diritto al soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li giugno 1902.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti con fregio	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Cappotti	1
Chepì completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1
Coregge per pantaloni	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela	1
Mutande	1
Paletti per teli da tenda	2
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	3
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Tasche per pane	1
Tazze di latta	1
Teli per tenda	1
Zaini	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali saranno distribuiti la valigia con relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto e la gavetta piccola.

2. Ai graduati, oltre i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **104**. — **Disposizioni amministrative pei militari della classe 1880 inviati in licenza illimitata.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 5 giugno.

A chiarimento di dubbi sollevati sull'applicazione del n. 12 della precedente Circolare n. 87, si avverte che i militari, i quali al momento dell'invio in licenza illimitata trovavansi aggregati presso altri corpi, dovranno essere tolti dalla forza dei corpi di aggregazione (§ 769 del regolamento d'amministrazione); e, dai corpi cui sono effettivi continueranno ad essere dimostrati nella forza senza assegno, ma facendo risultare il loro cambiamento di posizione.

Conseguentemente spetterà poi a questi ultimi corpi di chiedere allo Stato l'indennità fissa spese di viaggio quando si effettuerà il congedamento degli uomini, ed ai medesimi i corpi, cui gl'individui trovavansi aggregati, chiederanno per contro rimborso sin d'ora della spesa effettivamente incontrata (indennità di trasferta e spese di trasporto) per il rinvio in patria dei licenziati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

AVVISO

Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare.

Il Ministero avverte che ha provveduto alla stampa degli estratti del *Giornale militare ufficiale* contenenti l'*Atto* 118 del corrente anno: *Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare.*

I corpi cui occorressero altre copie di tale elenco, oltre quelle che già posseggono per l'avvenuta pubblicazione sul *Giornale militare ufficiale*, potranno farne richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese attenendosi alle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,15.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

GIUGNO 10. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 297.
» 10. — Circa l'avvitamento delle bacchette e dei bottoni di percussore nelle armi mod. 1891, *pag.* 299.
» 11. — Riscossione degli ordini di pagamento ordinari, *pag.* 299.
» 12. — Gualdrappa per bardatura di cavalli di ufficiali dell'arma di cavalleria, *pag.* 300.
——— Notificazione, *pag.* 300.

CIRCOLARE N. **105**. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 10 giugno.

1. È aperto un concorso, per esami, agli otto posti di sottotenenti nel corpo veterinario militare, che sono attualmente vacanti, ed a quegli altri ai quali il Ministero ravviserà opportuno di provvedere a seconda delle esigenze del servizio, fino al 31 dicembre 1902.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° ottobre 1902;

c) essere celibi o, se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di L. 2200.

I sottotenenti veterinari di complemento che aspirano ad essere ammessi a tale esame, presenteranno domanda, su carta bollata da lire una, al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo, e vi uniranno i documenti seguenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) il diploma originale di laurea di zooiatria.

Il concorrente laureato all'estero proverà di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel regno;

c) il certificato di stato libero, ovvero, per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare, a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di L. 2200,

1 SET 02

da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.

3. I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sul loro modo di servire, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche. Le autorità militari superiori nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande di cui trattasi dovranno pervenire al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) non più tardi del giorno 31 luglio p. v.

5. Gli esami saranno dati, secondo le norme e i programmi pubblicati nell'*Atto* 59 del 1900.

L'esame scritto avrà luogo nella prima metà del mese di settembre.

I candidati riusciti idonei in tale esame, saranno poi chiamati per lo svolgimento degli altri numeri del programma di cui al citato *Atto*, presso la scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli o Torino.

Gli aspiranti potranno nella loro domanda, oltre all'indicare il corpo d'armata presso il quale preferirebbero di svolgere il tema scritto, indicare eziandio in quale delle due scuole intendano eventualmente subire gli ulteriori esami, ed il Ministero ne terrà conto per quanto le circostanze lo consentiranno.

6. Gli aspiranti medesimi, siano essi in congedo o in servizio temporaneo, non avranno diritto ad alcuno indennizzo, sia per recarsi dal luogo di domicilio a quello ove avranno luogo gli esami, sia per la loro permanenza nella detta sede. Saranno però concessi scontrini di viaggio, sia per l'andata che pel ritorno, a quelli fra i concorrenti che si trovino in servizio temporaneo.

7. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame scritto saranno, a tempo debito, pubblicati nel *Bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il comando del corpo d'armata, cui dovranno presentarsi, ed il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'esame.

8. Nel giorno e nell'ora stabilita i comandanti di corpo d'armata interessati provvederanno perchè colle norme consuete sia aperto il tema che verrà inviato in piego chiuso dal Ministero, e ne sia data conoscenza ai candidati.

Svolto tale tema a seconda di quanto è stabilito dal citato *Atto*, i lavori saranno, in busta sigillata, tosto rimessi al Mini-

stero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*), il quale, a suo tempo, disporrà perchè i riconosciuti idonei, siano invitati a presentarsi ad una delle scuole veterinarie sovra menzionate.

9. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato la idoneità in tutti i singoli esami.

10. L'idoneità conseguita negli esami non costituirà titolo alla nomina a sottotenente veterinario in servizio attivo permanente, qualora l'aspirante, al momento in cui potrebbe spettargli tale nomina abbia superato il limite di età di cui al n. 2, comma *b*) della presente Circolare.

11. Ai posti di cui sopra verranno nominati quelli fra gli idonei, che avranno riportato la migliore classificazione.

12. Il candidato che sarà riuscito deficiente nell'esperimento scritto, non sarà ammesso agli ulteriori esami.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **106**. — **Circa l'avvitamento delle bacchette e dei bottoni di percussore nelle armi mod. 1891**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 giugno.

È stato osservato, presso i corpi provvisti di armamento mod. 1891, la tendenza a lasciare non completamente avvitate le bacchette ed i bottoni di percussore.

In vista degli inconvenienti che da ciò possono derivare, si richiama l'attenzione delle varie autorità onde provvedano in conseguenza.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **107**. — **Riscossione degli ordini di pagamento ordinari**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 11 giugno.

Interessando che gli ordini di pagamento ordinari dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari vengano, possibilmente, estinti prima della scadenza dell'esercizio finanziario, s'invitano le amministrazioni dei corpi ad inviare sollecitamente al Ministero le richieste mod. 303 dei fondi loro occorrenti per il mese in corso affinchè rimanga poi sufficiente tempo a riscuotere, non oltre il 30 giugno, gli ordini di pagamento che verranno emessi.

Si avverte, ad ogni modo, che, salvo casi d'imprescindibile necessità, non avranno corso le richieste per spese riguardanti il mese di giugno, le quali giungessero al Ministero dopo il giorno 23.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **108. — Gualdrappa per bardatura di cavalli di ufficiali dell'arma di cavalleria.** — 12 giugno.

In seguito all'adozione della nuova sella d'ordinanza per ufficiali dell'arma di cavalleria (*Atto* 106 del 1901, modificato dall'*Atto* 137 di detto anno) questo Ministero ha voluto assicurarsi se l'uso di tale oggetto di bardatura possa rendere necessaria qualche modificazione alle gualdrappe attualmente di prescrizione per il suddetto personale.

Fatti in proposito opportuni esperimenti si è constatato che le modificazioni da apportarsi alle gualdrappe di cui trattasi, sono di poco rilievo, consistendo nel trasportare di qualche centimetro le aperture in esse praticate per il passaggio di alcune parti della sella.

E siccome la posizione di queste parti non può ritenersi invariabile, perchè dipendente dalle dimensioni delle singole selle, così questo Ministero ha riconosciuta l'opportunità di non introdurre alcuna innovazione alla attuale gualdrappa facente parte della bardatura per cavalli di ufficiali di cavalleria, e lascia pertanto in facoltà degli ufficiali stessi di far adattare, ciascuno, le aperture delle proprie gualdrappe secondo le dimensioni delle selle d'ordinanza di cui essi siano provvisti attualmente, o si provvederanno in seguito.

Il Ministro — Ottolenghi.

NOTIFICAZIONE

Con R. Decreto del 6 febbraio scorso il prof. cav. Alessandro Vessella è stato esonerato dalle funzioni di membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari.

Con R. Decreto del 13 aprile u. s. è stato nominato membro del detto ufficio, in sua vece, il comm. Ettore Pinelli, professore nella R. Accademia di Santa Cecilia.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 giugno.

GIUGNO 18. — Concorso a sei posti di sottotenente nel treno del genio, *pag.* 301.
» 19. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 302.
» 19. — Richieste ordinarie di stampati e conteggio delle relative spese, *pag.* 306.
» 20. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare, *pag.* 306
» 20. — Stato sanitario nel R. esercito nel mese di febbraio 1902, *pag.* 310.
» 21. — Raccomandazioni speciali a favore di ufficiali, graduati di truppa, soldati e impiegati, *pag.* 312.

CIRCOLARE N. **109. — Concorso a sei posti di sottotenente nel treno del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 giugno.

È aperto fra i sottufficiali delle compagnie treno del genio un concorso per sei posti di sottotenente del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta pei sottotenenti, dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) avere compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità di sottufficiale al 1° luglio 1902;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° luglio 1902;

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere, dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione di avanzamento, la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, dalla copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 19 luglio 1902.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'ispettorato generale del genio.

La commissione giudicherà i lavori, assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I primi 10 classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai 12/20, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di 3 mesi presso il 4° reggimento genio (pontieri), al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinati dal Ministero.

I primi classificati tra quelli che avranno superato l'esame finale, saranno nominati sottotenenti del genio (treno) nel numero stabilito dal presente concorso.

La loro anzianità relativa sarà stabilita a seconda dell'anzianità rispettiva dei concorrenti nel grado di sottufficiale.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **110**. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 giugno.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo al poligono di Nettuno cinque corsi d'istruzione, presso la scuola centrale di tiro, per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, ognuno della durata di giorni venti come risulta qui appresso:

1° corso	— dal	5 novembre	al 25 novembre	1902.
2° »	— dal	30 »	al 20 dicembre	»
3° »	— dal	5 gennaio	al 25 gennaio	1903.
4° »	— dal	30 »	al 19 febbraio	»
5° »	— dal	24 febbraio	al 16 marzo	»

2. A frequentare i corsi predetti è destinato il personale specificato qui di seguito:

1° corso — 1 capitano per ciascuno dei primi undici reggimenti da campagna, 1 tenente per tutti gli altri reggimenti, compreso quello da montagna ed a cavallo;

2° corso — 1 capitano per ciascun reggimento dal 12° al 22° incluso, 1 tenente per tutti gli altri reggimenti, compreso quello da montagna ed a cavallo;

3° corso — 1 capitano per ciascun reggimento dal 1° al 6° incluso e per il 23° e 24° e reggimento a cavallo e da montagna, 1 tenente per i rimanenti reggimenti da campagna;

4° corso — 1 capitano per ciascun reggimento dal 7° al 16° incluso, 1 tenente per gli altri reggimenti, compreso quello a cavallo e da montagna;

5° corso — 1 capitano per ciascun reggimento dal 17° al 24° incluso e pel reggimento da montagna ed a cavallo, 1 tenente per tutti gli altri reggimenti da campagna.

3. Gli ufficiali di cui al precedente numero verranno designati nominativamente dall'ispettore d'artiglieria da campagna e dovranno trovarsi a Nettuno — per presentarsi alla direzione della scuola — il giorno precedente a quello d'inizio dei rispettivi corsi. Ogni ufficiale porterà seco il telemetro, la relativa misura di nastro ed il canocchiale da campagna grande.

Gli ufficiali comandati ai corsi — esclusi quelli del 22° artiglieria — porteranno seco il cavallo di carica, ed in difetto di esso un solo cavallo proprio, e l'attendente, ovvero un soldato da adibirsi a tali funzioni. Gli ufficiali del 22° si serviranno di cavalli e soldati tratti dalle batterie di servizio.

4. Oltre al personale specificato al n. 2 saranno comandati per ciascun corso 2 capitani scelti fra quelli che, pur non avendo il comando di una batteria, siano a simile comando destinati dal bollettino di mobilitazione.

Tali capitani verranno nominativamente designati dall'ispettore generale d'artiglieria, ed ai medesimi sono applicabili le disposizioni di cui al precedente n. 3 per quanto si riferiscono alla data di presentazione al comando della scuola, cavallo di proprietà da condurre seco ed attendente.

5. La direzione dei corsi sarà assunta dal comandante della scuola centrale di tiro, il quale — per l'insegnamento teorico pratico — disporrà del maggiore addetto alla scuola e del maggiore Sangermano cav. Benedetto del 24° artiglieria.

Uno dei prefati ufficiali superiori assumerà anche il comando della brigata di servizio.

Il comando del IX corpo d'armata destinerà a Nettuno un ufficiale medico ed un ufficiale veterinario da trarsi dai corpi da esso dipendenti per i servizi di loro spettanza.

Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola eserciterà le funzioni di aiutante maggiore per la brigata di servizio.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 28 ottobre p. v.

6. Pel servizio della scuola sarà costituito in Nettuno una brigata composta di 4 batterie da 9 e di 2 batterie da 75 A; queste ultime avranno la formazione seguente: 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina.

Le batterie da 9 saranno rispettivamente fornite dai reggimenti 1°, 10°, 12° e 18°. Le batterie da 75 A invece dai reggimenti 13° e 24°.

Le batterie da 9 saranno inviate a Nettuno col solo personale in uomini, cavalli e relativi finimenti, non trasportando seco di materiali se non il carro da foraggio e la fucina di ciascuna. Le batterie da 75 A trasporteranno invece il materiale per esse già specificato senza munizionamento.

Tutte le batterie sia da 9 sia da 75 A avranno il riparto organico del tempo di pace ed una forza di 60 uomini e di 40 cavalli. Inoltre le batterie del 10° e 12° avranno ciascuna in più un caporale trombettiere, quelle del 13°, 18° e 24° un caporale o soldato scritturale e quella del 1° un furiere maggiore che verrà addetto al comando di brigata.

Ogni batteria sarà inoltre provveduta di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiale.

Tutte le batterie dovranno giungere a Nettuno il giorno 28 ottobre predetto e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi amministrandosi ciascuna per proprio conto.

I movimenti delle batterie si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti di corpo d'armata interessati.

7. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono, vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

a) un drappello treno composto di 1 sergente, 4 caporali e 24 soldati del 7° reggimento artiglieria per provvedere i servizi di guardia al poligono;

b) 1 caporale e 6 soldati telefonisti, dei quali il caporale e 4 soldati saranno forniti dalle brigate da fortezza 9ª e 10ª e 2 soldati dell'11ª brigata;

c) 1 caporale e 2 soldati artificieri della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

d) 4 soldati operai (1 tornitore, 1 limatore e 2 falegnami) della 2ª compagnia operai;

e) 1 caporale maggiore, o caporale, di sanità del 7° reggimento artiglieria.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 28 ottobre p. v.

8. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi alle batterie saranno presi in aggregazione ed amministrati dal distaccamento fisso di Nettuno (*Atto* 80 del 1898).

9. Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la permanenza in Nettuno, sarà corrisposta l'indennità di accantonamento che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo a quel poligono.

Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposta la razione di accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno.

Tutti gli ufficiali che verranno a trovarsi dislocati a Nettuno durante l'esecuzione dei corsi sono obbligati a frequentare la mensa istituita presso la scuola, fatta eccezione di quelli appartenenti al personale permanente della scuola ed alle batterie di servizio, se ammogliati, i quali ne saranno dispensati in seguito a loro richiesta.

10. A senso dell'*Atto* 171 del *Giornale militare* 1890, al termine di ogni corso una commissione, composta del comandante della scuola e dei due ufficiali superiori addetti all'insegnamento, farà per ciascuno ufficiale una dichiarazione, dalla quale risulti il profitto da esso ricavato dall'insegnamento impartitogli durante il corso, e formulata come segue:

« La commissione della scuola centrale di tiro dichiara che il . . . . . (grado, nome e cognome dell'ufficiale) ha compiuto il corso della predetta scuola con . . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

Tali dichiarazioni saranno rimesse al Ministero pel tramite dell'ispettorato da campagna, ed il Ministero ne darà poi conoscenza ai reggimenti interessati, affinchè le commissioni compilatrici delle note caratteristiche inseriscano nelle caselle « Studi regolari compiuti, studi militari » della parte 1ª del libretto personale, la notazione seguente:

« Compì nell'anno . . . . . il corso della Scuola centrale di tiro con . . . . . (ottimo, buono, mediocre) risultato ».

11. Per gli ufficiali appartenenti alle batterie di servizio e delle quali al precedente n. 6 sarà inviato al comando della scuola per cura dei comandi di reggimento interessati, il libretto personale di ognuno.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **111.** — **Richieste ordinarie di stampati e conteggio delle relative spese.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 giugno.

Stante il non lontano trasloco della tipografia del 2° reclusorio militare da Savona a Gaeta, ed allo scopo di mettere la tipografia stessa in grado di allestire sin d'ora i moduli che gli uffici e stabilimenti militari, di cui all'alinea *b*) dell'*Atto* 194-1901, dovrebbero richiedere nel *settembre* prossimo pei bisogni del venturo anno 1903, il Ministero determina che la richiesta ordinaria dei moduli medesimi sia trasmessa invece entro il mese in corso.

Siccome poi la provvista di tali stampati interessa la gestione di due semestri appartenenti ad esercizi finanziari diversi, cioè 2° semestre 1902 903 e 1° semestre 1903-904; così gli uffici e stabilimenti, che debbono farvi fronte con l'assegnazione annua stabilita dal § 1409 del Regolamento d'amministrazione, dovranno, nell'applicazione alla contabilità interna del correlativo rimborso, imputare metà della spesa al *Conto cancelleria* (col. 16 del *Riassunto*) e l'altra metà ai *Conti particolari* (col. 22 ivi), dimostrando quest'ultima somma a bilancio in distinto articolo, da estinguersi poi nella gestione del 1° trimestre 1903-904 mediante corrispondente operazione di passaggio al *Conto cancelleria*.

Con la circostanza si avverte altresì che i corpi e le altre amministrazioni che, a termini dell'*Atto* succitato, inviarono nel marzo u. s. la richiesta ordinaria degli stampati per l'esercizio 1902-903 e che avessero da rimborsarne l'importo nella gestione del 4° trimestre 1901-902, dovranno applicare la relativa spesa ai *Conti particolari* (col. 22) e rappresentare la partita a bilancio, salvo nella nuova gestione del 1° trimestre 1902 903 a passarla al *Conto cancelleria*.

Per ultimo si rende noto che da quindi innanzi e sino all'effettuato trasloco della tipografia a Gaeta i registri che, per difetto di tempo, non potessero venire rilegati presso la medesima saranno distribuiti a fogli sciolti ed i corpi ed uffici interessati provvederanno in tal caso alla rilegatura presso l'industria privata. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **112.** — **Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale). — 20 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, nel prossimo anno scolastico 1902-1903, sono chiamati all'espe-

rimento scritto di lingua italiana, i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 6 agosto p. v. su tema unico spedito dal Ministero.

Il giorno precedente, i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al § 241 del regolamento predetto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Aspiranti alle armi combattenti.

Russo Enrico, sergente 1° granatieri.
Cigana Enrico, id. 2° id.
De Nittis Giuseppe, id. 2° id.
Gaglio Pietro, fur. 1° fanteria.
Papa Alfredo, serg. 3° id.
Ferrero Mario, id. 3° id.
Liberatore Tommaso, id. 3° id.
Rota Marcello, fur. 4° id.
Francesconi Alessandro, sergente 4° id.
Mangano Giuseppe, fur. 5° id.
Giuliano Tommaso, id. 5° id.
Dedini Umberto, id. 6° id.
Taggiasco Santino, serg. 11° id.
Ginobbi Arturo, fur. 12° id.
Gerardis Noè, id. 14° id.
Gregorutti Pier Antonio, id. 17° id.
Varese Domenico, id. 18° id.
Bedon Ugo, serg. 18° id.
Astolfi Ivo, fur. 19° id.
De Angelis Armando, sergente 23° id.
Cassio Umberto, serg. 23° fant.
Viana Giacomo, id. 30° id.
Marazzo Giuseppe, fur. 31° id.
Bronchi Pietro, serg. 31° id.
Castagnoli Ubaldo, id. 32° id.
Carboneschi Italo, id. 35° id.
Staffieri Ernesto, id. 37° id.
Salvi Arturo, id. 38° id.
Barteri Adriano, id. 38° id.
Neva Alfredo, id. 40° id.
Di Leva Federico, id. 53° id.
Forza Luigi, id. 53° id.
Polignieri Francesco, furiere 54° id.
Bonarelli Giorgio, id. 59° id.
Favaloro Umberto, id. 60° id.
Simoni Simone, serg. 60° id.
Panozzo Ugo, furiere 62° id.
Re Mario, id. 62° id.
Mercurelli Alfredo, serg. 64° id.
Panzoni Enea, id. 65° id.
Battaglini Tito, id. 15° id.
Azzi Angelo, furiere 69° id.
Anderson Giacomo, serg. 69° id.

Quasimodo Fedele, furiere 73° fanteria.
Pasciuti Giuseppe, serg. 74° id.
Rolla Amedeo, furiere 80° id.
Cammarano Raffaele, id. 81 id.
Assauti Pasquale, serg. 81° id.
Gorgoni Alfredo, furiere 83° id.
Santoro Vincenzo, id. 84° id.
Coturri Giovanni, id. 84° id.
Marimpietri Giov., id. 84° id.
Biondi Antonio, serg. 84° id.
Bisagni Alfredo, furiere 85° id.
Fontana Natale, serg. 86° id.
Ramponi Alessand., fur. 89° id.
Chiesa Amilcare, serg. 90° id.
Cappuccio Pasquale, fur. 92° id.
Mey Fernando, serg. 92° id.
Galazzo Bartolomeo, fur. maggiore 93° id.
Gatti Gaetano, fur. 93° id.
Zoccali Attilio, id. 94° id.
Lambertini Edmondo, sergente 94° id.
Gallassi Pietro, id. 94° id.
Sambri Primo, furiere 1° bers.
Ferruzzano Antonio, id. 1° id.
Aletta Nicola, id. 1° id.
Francolino Luciano, serg. 1° id.
Maletti Pietro, id. 1° id.
Carminati Aurelio, id. 3° id.
Castello Eugenio, id. 3° id.
Giordano Ercole, id. 3° id.
De Ambrosi Carlo, furiere 4° id.
Guglielmini Raul, serg. 4° id.
Migliaccio Teodorico, fur. 5° id.
Tommasini Aroldo, id. 5° id.
Bucciarelli Adolfo, id. 5° id.
Novelli Emilio, id. 7° id.
Marzano Gennaro, id. 7° id.
Santucci Bernardino, sergente 7° id.
Caligian Ercole, furiere 8° id.
Copelli Anacleto, id. 8° id.
Di Ruzza Alberto, sergente 8° bersaglieri.
Colangelo Vincenzo, id. 11° id.
Bassoli Romeo, id. 11° id.
Barberis Edoardo, fur. 12° id.
Zambon Bortolo, id. 12° id.
Del Re Antonio, id. 1° alpini.
Rumiano Manlio, id. 2° id.
Roggero Giovanni, id. 2° id.
Gallo Michele, sergente 2° id.
Amerio Attilio, id. 3° id.
Bianco Tommaso, id. 3° id.
Caravadossi di Thoët Vittorio, id. 3° id.
Tessore Battista, id. 4° id.
Quaglia Costantino, id. 4° id.
Allocco Camillo, id. 4° id.
Bosio Giuseppe, furiere, 5° id.
Fiore Giuseppe, serg. Regie truppe d'Africa (comando).
Soldaini Cesare, id. id. (id.).
Theodoli Clemente, id. reggimento Nizza cavalleria.
Grego Guido, id. id. id.
Silva Carlo, id. id. id.
Galdieri Edmondo, id. id. Savoia id.
Vanzi Bruno, id. id. lancieri di Novara.
Mendella Nicola, id. id. id. di Aosta.
Ungania Dario, id. id. id. di Montebello.
Galassi Emilio, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Cattaneo Alfonso, id. id. id. di Saluzzo.
Roth Filippo, id. id. id. id
Ravazzi Francesco, furiere id. id. di Piacenza.
Pollio Vincenzo, sergente id. id. Guide.
Vacca Carlo, id. id. id. id

Panizzardi Luigi, furiere regg. cavalleggeri di Roma.
Grilli Ultimo, sergente id. id. Umberto I.
Orioli Antonio, id. 2° artiglieria.
Musy Carlo, id. 2° id.
Tealdi Filippo, id. 7° id.
Bellucci Ugo, id. 7° id.
Grande Manfredi, id. 10° id.
Papini Vincenzo, id. 11° id.
Tuzzi Alcide, id. 11° id.
Ventimiglia Carlo, id. 12° id.
Barbetta Augusto, id. 12° id.
Romano Lorenzo, id. 13° id.
Ramalli Arrigo, id. 14° id.
Colombetta Gaetano, id 19° id.
Tommasini Oscar, id. 20° id.
Muzzi Carlo, id. 23° id.
Rondinella Giuseppe, id. 24. id.
Cione Vincenzo, id. 24° id.
Ungania Silvio, sergente regg. artiglieria a cavallo.
Segala Enrico, id. 1° brigata artiglieria da costa.
Crescitelli Paolo, id. 8° id. id. id.
Fricchione Gaetano, id. 4° id. id. da fortezza.
Giordano Edoardo, id. 9° id. id. id.
Schiano Ugo, id. Regie truppe d'Africa (comando locale di artiglieria).
Battista Carlo, id. 1° genio.
Bertè Eugenio, id. 1° id.
Saba Mario, id. 2° id.
Mazzoni Lorenzo, id. 4° id.
Azzarone Francesco, id. brigata ferrovieri del genio.
Rinaldi Arturo, id. id. id. id.
Barzizza Ernesto, id id. id. id.

Aspiranti al corpo contabile.

Sopranzi Giovanni, sergente 8° fanteria.
Argento Calogero, fur. 30° id.
Scali Ezio, id. 33° id.
Scaccheri Camillo, serg. 40° id.
Bozzo Armando, id. 45° id.
Peroni Guglielmo, fur. magg. 47° id.
Sarno Aurelio, fur. 47° id.
Traverso Iolao, id. 47° id.
Visca Romualdo, serg. 55° id.
Gentile Adelchi, id. 58° id.
Urbinati Gualberto, id. 65° id.
Scuzzi Alfredo, fur. 71° id.
D'Accinni Vincenzo, id. 75° id.
Salomone Oreste, serg. 76° id.
Tardiola Augusto, fur. 93° id.
Del Gaiso Ernesto, id. 94° id.
Bosoni Tranquillo, id. 2° bers.
Scarpa Luigi, sergente 4° bersaglieri.
Basile Vincenzo, fur. 5° id.
Chieli Federico, serg. 9° id.
Sportoletti Filippo, fur. regg. cavalleggeri Umberto I.
Lembo Serafino, serg. 5° art.
Mechi Domingo, fur. 19° id.
Capozzi Enrico, serg. 21° id.
Piccardi Angelo, fur. 11° brigata artiglieria da costa.
Bramardi Giovanni, sergente 5° id. id. da fortezza.
Vigilante Erasmo, id. 11° compagnia sussistenza.
Grassi Guido, id. Regie truppe d'Africa (comando).
Giono Luigi, id. id. id. (compagnia genio).

N. 113. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	235	279	514
Novara	123	193	316
Alessandria	249	355	604
Cuneo	154	233	387
Milano	319	337	656
Brescia	128	179	307
Genova	155	226	381
Piacenza	159	223	382
Verona	184	224	408
Padova	198	179	377
Bologna	159	277	436
Ravenna	63	108	171
Ancona	79	88	167
Chieti	166	111	277
Firenze	131	154	285
Livorno	238	138	376
Roma	334	360	694
Perugia	61	73	134
Napoli	403	352	755
Salerno	70	126	196
Bari	126	65	191
Catanzaro	114	73	187
Palermo	287	140	427
Messina	164	79	243
Cagliari	92	47	139
TOTALE DELL'ESERCITO	4391	4619	9010

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

febbraio 1902. — (Segretariato generale). — 20 giugno.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	2	2	6124	2545	8669	26.9	1.6
1	»	»	1	3099	2016	5115	34.6	2.1
1	»	2	3	6380	3391	9771	36.9	2.3
2	»	»	2	4026	2658	6684	34.9	2.0
1	»	2	3	6019	2613	8632	33.9	2.6
1	»	»	1	3288	1494	4782	40.5	2.6
1	»	»	1	3660	1905	5565	29.8	2.0
1	»	1	2	4565	2492	7057	31.6	1.7
1	»	1	2	5289	2516	7805	31.8	1.7
1	»	1	2	5264	1961	7225	29.4	1.5
»	»	1	1	4662	2502	7164	42.4	2.6
»	»	»	»	2381	1403	3784	35.0	1.6
»	»	»	»	2180	1031	3211	27.3	1.4
»	»	1	1	4007	1420	5427	38.9	2.7
»	»	1	1	3608	1700	5308	33.2	1.8
»	»	»	»	5475	1728	7203	37.9	2.0
2	»	1	3	7855	2747	10602	33.0	2.2
»	»	»	»	1676	626	2302	25.2	1.5
1	»	1	2	11508	4015	15523	46.9	2.3
2	»	»	2	1732	1023	2755	29.6	2.1
1	»	»	1	3579	880	4459	35.2	1.5
1	»	»	1	3097	600	3697	40.2	2.0
»	»	»	»	4227	1409	5636	28.3	2.1
2	»	»	2	4155	941	5096	35.0	1.7
»	»	»	»	2590	531	3121	27.9	1.2
19	»	14	33	110446	46147	156593	34.1	2.0

alla forza media = 0.21.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **114.** — **Raccomandazioni speciali a favore di ufficiali, graduati di truppa, soldati e impiegati.** — (Segretariato generale). — 21 giugno.

Pervengono molto frequentemente a questo Ministero raccomandazioni speciali a favore di ufficiali, graduati di truppa, soldati e impiegati in servizio, accompagnate talvolta da documenti compilati o consegnati dagli interessati.

Ciò è contrario alle più elementari norme disciplinari ripetutamente ricordate e deve assolutamente cessare.

I regolamenti vigenti offrono modo a tutti di esporre per via regolare le domande che il Ministero può prendere in esame ed in considerazione.

Il Ministero non può in conseguenza permettere ai propri dipendenti di regolarsi diversamente ed avverte che tutte le raccomandazioni che pervengono per via indiretta, verranno considerate come una mancanza di carattere disciplinare.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. Enrico Voghera

DISPENSA 29ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 25. — Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente, *pag.* 343.
» 26. — Dispensa dalla chiamata alle armi dei militari della classe 1878 che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla-osta, *pag.* 343.
» 27. — Nuovi documenti di viaggio per gli impiegati civili e le loro famiglie, *pag.* 345.
» 28. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria, *pag.* 345.

CIRCOLARE N. **115**. — **Carteggio col distretto di Napoli per le truppe nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 giugno.

È stato rilevato che, malgrado le raccomandazioni fatte con la Circolare 179 del 1900, avviene tuttora non di rado che pieghi della corrispondenza diretta al distretto militare di Napoli per la gestione delle truppe nell'Estremo Oriente rechino anche nell'indirizzo esterno l'indicazione « Truppe in Cina » o « Deposito delle truppe nell'Estremo Oriente »; ciò che è causa che i pieghi stessi, se pur non siano spediti in Cina, vengano però concentrati nell'ufficio postale della marina e giungano, ad ogni modo, con ritardo a quel distretto.

Intendendo il Ministero che l'accennato inconveniente abbia completamente a cessare, si invitano i comandanti di corpo e capi di servizio ad esigere da cui spetta che siano rigorosamente osservate le prescrizioni emanate con la Circolare 131 del 1900 e ricordate con la detta Circolare 179.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **116**. — **Dispensa dalla chiamata alle armi dei militari della classe 1878 che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla-osta.** — (Direzione generale leve e truppa). — 26 giugno.

Secondo era stabilito nel manifesto per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato della classe 1878 avvenuta il 27 febbraio ultimo scorso, quelli di essi residenti all'estero senza il prescritto nulla-osta della competente autorità militare e mancanti alla chiamata stessa furono dai distretti dichiarati disertori.

Esaminata ora la posizione di detti militari in relazione alle disposizioni di massima contenute nel Regio Decreto 11 giugno 1891, n. 279 (*Atto* 112 del *Giornale militare* 1891), questo Ministero, visto pure che conforme quanto è stabilito dal § 757 della vigente Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento la denunzia di diserzione pei militari stessi dovrà avvenire soltanto col giorno 31 dicembre p. v., è venuto nella determinazione di autorizzare, a riguardo degli oradetti militari, l'applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato Regio Decreto.

Ciò stante, i militari in congedo della classe 1878 compresi nella predetta chiamata alle armi, i quali alla data del Regio Decreto che ordinò la chiamata stessa (23 febbraio 1902) trovavansi all'estero senza il prescritto nulla osta dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolare la loro posizione a senso ed agli effetti del succitato Regio Decreto 11 giugno 1891, n. 279, e nei modi stabiliti ai numeri 24 e seguenti delle Istruzioni che fan seguito al Regio Decreto 31 gennaio 1901. (*Atto* 39 del 1901).

S'intende che, se ad evitare la denunzia di diserzione, sarà opportuno che l'oradetta regolarizzazione sia effettuata anteriormente al giorno 31 dicembre prossimo, la regolarizzazione stessa potrà però compiersi anche dopo tale giorno, visto che a senso dell'articolo 1 del succitato Regio Decreto 11 giugno 1891 e delle disposizioni delle Istruzioni precitate, la detta regolarizzazione può sempre effettuarsi, purchè il militare che la invoca, denunziato disertore, non sia già stato condannato, anche solo in contumacia.

I comandanti dei distretti militari, appena avranno accordato il nulla-osta perchè i militari suddetti restino regolarmente all'estero, provvederanno a che i medesimi siano considerati quali dispensati dalla chiamata alle armi cui avevano l'obbligo di rispondere.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **117**. — **Nuovi documenti di viaggio per gli impiegati civili e le loro famiglie**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 giugno.

Non sono ancora pronti i nuovi cartoncini fissi ed i nuovi fascicoli scontrini per libretti di viaggio degli impiegati civili dello Stato, nonchè i cartoncini ed i fascicoli scontrini pei libretti di nuova istituzione, per le famiglie degli impiegati stessi.

Per ciò, d'accordo col R. Ispettorato generale dell'esercizio delle strade ferrate e colle Società ferroviarie è stato stabilito che, anche dopo il 1° luglio p. v. e fino a nuova disposizione, gli impiegati provvisti di libretto continuino a valersi degli scontrini che vi sono annessi. Quelli invece che ne sono sprovvisti e tutte le famiglie degli impiegati e degli agenti dovranno far uso delle richieste di nuovo modello e produrre, come documento d'identità personale, la *tessera di riconoscimento*.

Il Ministero spedisce quindi a tutte le amministrazioni militari che ne hanno fatto domanda a senso della Circolare n. 97 del corrente anno, le *richieste* e le *tessere* ora dette, avvertendo che di queste ultime viene mandato il numero che presumesi sufficiente ai bisogni di ciascuna amministrazione, considerato che la *tessera* è documento di *carattere permanente*, e quindi non rinnovabile ad ogni viaggio.

L'importo delle *richieste* e delle *tessere* così fornite sarà addebitato alle singole amministrazioni allorchè si spediranno loro gli altri documenti di viaggio domandati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **118. — Chiamata in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria) — 28 giugno.

Per sopperire alla deficienza di ufficiali subalterni che si verificherà nei reggimenti dell'arma di fanteria, in conseguenza della legge in corso di approvazione per l'aumento dei capitani di fanteria, e per assicurare il buon andamento del servizio, il Ministero, in applicazione dell'articolo 3, lettera *e*), della legge 25 gennaio 1888, ha determinato di chiamare temporaneamente in servizio alcuni ufficiali subalterni di complemento dell'arma medesima per un periodo non inferiore a sei mesi e con gli assegni dovuti al loro grado.

Gli ufficiali predetti, di qualunque anzianità, i quali intendessero di assumere tale servizio, dovranno rivolgere analoga domanda (su carta bollata da lira una), al Ministero, per mezzo del deposito, reggimento alpino o distretto cui sono effettivi, indicando anche i reggimenti dell'arma ai quali preferirebbero di essere assegnati.

Il Ministero, peraltro, non intende con ciò assumere alcun impegno di soddisfare i desideri espressi, dovendo naturalmente le destinazioni essere fatte secondo le particolari esigenze del servizio nei diversi reggimenti; come pure si ri-

serva piena libertà di scelta fra gli ufficiali in parola, ove il numero delle domande fosse superiore al bisogno.

Le domande di cui trattasi dovranno pervenire, per via gerarchica, e debitamente annotate con parere esplicito, al Ministero non più tardi del giorno 25 luglio p. v.

I nomi degli ufficiali ammessi in servizio, colla indicazione del reggimento cui furono assegnati, verranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*.

I detti ufficiali avranno diritto alle ordinarie competenze stabilite dalle vigenti disposizioni, ed i distretti nel cui territorio si troveranno gli ufficiali stessi al momento del richiamo, dovranno fornir loro gli scontrini occorrenti pel viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi dalla sede del distretto a destinazione.

In relazione a siffatta determinazione, i comandanti dei depositi, reggimenti alpini e distretti, comunicheranno di urgenza le disposizioni della presente Circolare a tutti gli ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria ad essi depositi, reggimenti, distretti, effettivi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 luglio.

GIUGNO 30. — Cadenza del galoppo negli sfilamenti dei riparti di cavalleria, *pag.* 317.
» 30. — Scuole operai allievi fuochisti, *pag.* 317.
» 30. — Versamenti in tesoreria, *pag.* 318.
LUGLIO 3. — Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili, *pag.* 319.
» 3. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, *pag.* 319.
» 4. — Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina, *pag.* 337.
» 4. — Concorso al premio Henry, *pag.* 340.
» 5 — Trasmissione di domande di aspettativa speciale, *pag.* 340.
» 5. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 340.

CIRCOLARE N. **119**. — **Cadenza del galoppo negli sfilamenti dei riparti di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 30 giugno.

La cadenza di galoppo di 350 metri al minuto prescritta dal tomo I del regolamento di esercizi per la cavalleria come cadenza di manovra, fu riconosciuta troppo lunga per gli sfilamenti, i quali richiedono un'andatura meno celere. Perciò il Ministero determina che la cadenza del galoppo, nelle parate, sia di 280 metri al minuto.

I corpi si atterranno a tale prescrizione, in attesa che essa venga aggiunta al n. 179 nella futura edizione definitiva del tomo I del regolamento di esercizi per la cavalleria, attualmente in esperimento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **120**. — **Scuole operai allievi fuochisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 giugno.

In relazione al disposto dal § 2 dell'*Istruzione 1° agosto 1901 per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti*, il Ministero determina che dall'elenco da inviarsi al comando del corpo di stato maggiore, dei militari aspiranti allievi fuochisti, siano esclusi tutti quelli appartenenti all'ultima classe di leva i quali, avendo fatta domanda di ammissione alle scuole predette, furono assegnati ai corpi d'artiglieria in qualità di operai militari, I detti individui pertanto, a senso delle disposizioni già impartite alle autorità interessate coi dispacci n. 2844 e 2854 del 21 aprile anno corrente, dovranno essere avviati presso gli stabilimenti militari designati

per frequentare il corso teorico-pratico di abilitazione ad operai d'artiglieria.

Le determinazioni di cui alla presente circolare avranno carattere continuativo anche per gli anni avvenire, e pertanto in tal senso il Ministero si riserva di modificare opportunamente la sopracitata istruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **121**. — **Versamenti in tesoreria**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 giugno.

Avviene con molta frequenza che i corpi e le altre amministrazioni militari nell'eseguire versamenti nelle casse dello Stato di somme loro sopravanzate sulle anticipazioni o di quelle dovute per vendita o cessione di materiali, per prelevamento di viveri di riserva dalle proprie dotazioni o per altre cause, non indichino con precisione il capitolo dell'entrata al quale il versamento deve essere imputato, od errino nel determinare l'ammontare del versamento stesso, e talvolta perfino versino somme non dovute e delle quali invece avrebbero dovuto darsi debito nel rendiconto generale degli assegni. Per tal guisa buona parte delle quietanze che, secondo le vigenti disposizioni, debbono essere comunicate a questo Ministero, deve rinviarsi perchè venga chiesta l'occorrente rettificazione dell' imputazione, alle delegazioni del tesoro presso le sezioni di R. tesoreria provinciale, o trasmettersi al Ministero del tesoro per la riduzione o l'annullamento della somma versata mediante rilascio, per parte di questo, di corrispondente vaglia di tesoreria.

Il notevole aumento di corrispondenza che deriva da siffatte irregolarità e di lavoro, specie agli uffici finanziari, potendo agevolmente essere evitato ove dai corpi sia posta la debita cura nel determinare la somma da versarsi nelle casse dello Stato e siano tenute presenti le norme contenute nel § 1056 del regolamento d'amministrazione e contabilità circa la determinazione della natura dei versamenti, non che la Circolare che annualmente viene pubblicata nella parte 2ª del *Giornale militare* in ordine all'applicazione dei versamenti stessi ai capitoli dell'entrata; il Ministero richiama i corpi stessi ad una maggior diligenza ed alla stretta osservanza delle disposizioni regolamentari e delle comunicazioni sovraricordate.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **122.** — **Esame d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti contabili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 luglio.

Nei mesi di ottobre e novembre dell'anno corrente avranno luogo, con le norme di cui nel R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e nell'*Atto* 15 del 18 gennaio 1902, gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità per i tenenti contabili con anzianità a tutto il 19 aprile 1892 e gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta ai quali potranno concorrere tutti i tenenti contabili fino al tenente Raffa Orazio incluso.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni prescritte dal § 143 del regolamento sull'avanzamento, dei concorrenti esclusivamente all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero il 1° settembre prossimo.

In applicazione del § 142 del citato regolamento, le domande di cui sopra saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio non più tardi del 1° agosto prossimo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **123.** — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 marzo u. s. n. 94 (Circolare n. 58 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi, per un periodo di istruzione di 20 giorni:

a) *il 1° agosto p. v.;*

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti al genio, *specialità pontieri,* esclusi quindi i lagunari ed il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Aquila, Orvieto, Roma, Perugia, Spoleto e Teramo.

b) *il 3 agosto p. v.;*

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti agli alpini;

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile degli alpini.

c) *il 6 agosto p. v.:*

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti all'artiglieria da fortezza.

Per i sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni;

i militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile) ascritti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Arezzo, Brescia, Cagliari, Chieti, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Savona, Sassari, Siena e Voghera

Per i sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà parimenti anticipata di 5 giorni.

d) *il 20 agosto p. v.;*

i militari di 1ª categoria della classe 1877 e della classe 1872 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Ancona, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Gaeta, Lecce, Macerata, Messina, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Udine e Venezia.

Per i sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà pure anticipata di 5 giorni.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i comandanti dei distretti, che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare inoltre, come è appunto stabilito dal citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo

le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci-circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Per cura poi dei comandanti dei reggimenti alpini, e con le norme del menzionato § 726, sarà pure pubblicato nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2).

Una copia dei manifesti anzidetti dovrà rimanere affissa alla porta del distretto e della caserma del reggimento alpini fino al giorno stabilito per la prentazione dei richiamati.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione,

all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense della presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di di-

stretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1877 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento degli alpini nati negli anni 1877 e 1872, per prestare servizio sia nelle compagnie permanenti, sia in quelle di milizia mobile, conservando per quanto è possibile le assegnazioni di mobilitazione;

b) gli ufficiali di complemento, nati negli anni 1877 e 1872, effettivi alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza;

c) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1877, ascritti al 4° reggimento genio (esclusi i lagunari e il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

11. I comandanti dei corpi che, a senso del recente *Alto* n. 78 dell'anno corrente, hanno effettivi ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo, si accerteranno della validità dei motivi addotti e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*), e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

13. La presentazione degli ufficiali di artiglieria sarà stabilita *cinque* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, e *due* giorni prima quella degli ufficiali alpini e del genio, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi e i depositi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

14. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai

quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Formazione di compagnie alpine di milizia mobile.

15. Coi richiamati alpini della classe 1872 si costituiranno compagnie di milizia mobile in ragione di una per reggimento; tali compagnie saranno formate su tre o quattro plotoni, a seconda che il reggimento cui appartengono comprenda tre o quattro battaglioni permanenti; i singoli plotoni saranno costituiti da uomini che, durante la permanenza alle armi, prestarono servizio in uno stesso battaglione.

Alla costituzione delle salmerie per le dette compagnie di milizia mobile si provvederà colle norme seguite in passato, cioè le compagnie di milizia mobile preleveranno dalle proprie salmerie gli oggetti strettamente necessari. I quadrupedi saranno forniti dal rispettivo reggimento alpini ed in caso di necessità saranno noleggiati e, preferibilmente, fra quelli precettati.

Il bagaglio degli ufficiali chiamati in servizio, a senso del precedente n. 10, sarà beninteso limitato alla sola cassetta d'ordinanza.

Art. 4. — *Istruzione.*

16. I richiamati alpini della classe 1877 prenderanno parte alle grandi escursioni con le rispettive compagnie; quelli della classe 1872 con uno dei battaglioni del reggimento, come sarà stabilito dal rispettivo comandante di corpo d'armata.

Tutti i richiamati alpini eseguiranno due lezioni di tiro al bersaglio col fucile mod. 91 prima o durante le grandi escursioni.

Tanto i graduati quanto i soldati richiamati dell'artiglieria da fortezza prenderanno parte a tutte le istruzioni unitamente a quelli delle classi sotto le armi, avvertendo però che per i graduati (sottufficiali e caporali maggiori) siano maggiormente curate le istruzioni sul servizio e puntamento delle artiglierie; sulle manopere di forza colla capra m. 58; sulle segnalazioni; sull'impiego dei goniometri (per quelli che erano goniometristi prima del congedamento); sull'impiego delle rotaie a cingolo e dei carrelli; sulle munizioni.

I richiamati delle classi 1872 e 1877 dell'artiglieria da costa prenderanno parte, in massima, a tutte le istruzioni unitamente

a quelli delle classi sotto le armi; avvertendo però che per i graduati (sottufficiali e caporali maggiori) siano maggiormente curate le istruzioni: sul servizio delle artiglierie da costa; sull'impiego dei telemetri (per quelli che erano telemetristi ed aiutanti telemetristi prima del congedamento).

Fra le istruzioni da impartirsi ai richiamati della classe 1877, sia da fortezza sia da costa, ed ai richiamati della classe 1872 da costa dovrà pure essere svolta — nella misura che sarà reputata opportuna — anche quella sul fucile m. 91.

Finalmente i richiamati della specialità pontieri dei centri di mobilitazione di Verona e di Piacenza, sia graduati che soldati, dovranno intervenire alle grandi esercitazioni estive dei pontieri, che si svolgeranno nell'agosto p. v. sull'Adige e sul Mincio e, compatibilmente con le istruzioni principali, dovrà essere loro impartita anche quella sul moschetto mod. 91 per truppe speciali.

Art. 5. — *Congedamento.*

17. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sotto indicati:

il 20 agosto, i richiamati della classe 1877 ascritti ai pontieri del genio;

il 22 agosto, i richiamati delle classi 1872 e 1877 ascritti agli alpini;

il 25 agosto, i richiamati della classe 1877 dell'artiglieria da fortezza, e quelli delle classi 1872 e 1877 da costa presentatisi alle armi il giorno 6 agosto detto;

l'8 settembre, i richiamati delle classi 1872 e 1877, ascritti all'artiglieria da costa, presentatisi alle armi il giorno 20 agosto.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per i detti congedamenti verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

18. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione — riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione — e la dotazione di cancelleria.

19. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

20. I comandanti di reggimento alpini, in occasione del rinvio in congedo illimitato dei richiamati delle classi 1872 e 1877 avranno cura di stabilire quali di essi possano essere promossi sergenti all'atto del passaggio alla milizia territoriale, nello intento di supplire così alla deficienza di sottufficiali che attualmente si verifica nei riparti di milizia territoriale alpina.

Della riconosciuta idoneità alla detta promozione dovrà esser presa debita annotazione sui ruoli e i militari che riportarono tale idoneità dovranno dai reggimenti alpini esser tenuti in evidenza in un registro speciale, onde si possa poi far luogo alla promozione a sergente all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale.

21. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

22. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi ed armi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di 20 giorni:

a) il 1° agosto p. v., i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti al genio, *specialità pontieri*, esclusi quindi i lagunari ed il treno, appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati quelli di Aquila, Orvieto, Perugia, Roma, Spoleto e Teramo;

b) il 3 agosto p. v., i militari di 1ª categoria delle classi 1872 e 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti agli alpini;

c) il 6 agosto p. v.,

i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da fortezza,

i militari di 1ª categoria delle classi 1877 e 1872 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Arezzo, Brescia, Cagliari, Chieti, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Savona, Sassari, Siena e Voghera.

Per i sottufficiali e caporali maggiori di artiglieria da fortezza e da costa, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 5 giorni, e cioè avverrà il 1° agosto detto;

d) il 20 agosto p. v., i militari di prima categoria delle dette classi 1877 e 1872 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti parimenti all'artiglieria da costa ed appartenenti ai distretti di Ancona, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Gaeta, Lecce, Macerata, Messina, Padova, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Trapani, Udine e Venezia.

Per i sottufficiali e caporali maggiori, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà pure anticipata di 5 giorni, e cioè avrà luogo il 15 agosto detto.

Alle chiamate di cui ai precedenti comma *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

e) gli ufficiali di complemento nati nel 1877, effettivi ai reggimenti alpini, alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, al 4° reggimento genio (esclusi i lagunari ed il treno), non che quelli nati nell'anno 1872 ascritti agli alpini e all'artiglieria da costa; fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino del giorno suindicato, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del

domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente o di milizia mobile della rispettiva arma e specialità.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari delle classi 1872 e 1877 i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari delle classi 1872 e 1877 che, almeno *cinque giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di essere in condizione di ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . 1902.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . reggimento alpini

MANIFESTO.

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1877 dell'esercito permanente e della classe 1872 di milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di giorni 20:

a) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1877 ascritti all'esercito permanente;

b) gli alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1872 ascritti alla milizia mobile.

Sono pure chiamati i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente e della milizia mobile, ascritti ai reggimenti anzidetti, che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati negli anni 1872 e 1877, eccettuati quelli che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di questi ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno 3 agosto prossimo.

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno 3 agosto suindicato; oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere lo scontrino di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del 3 agosto, metà della indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Tale rimborso però spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini per viaggio a tariffa militare, ma la spesa di trasporto sarà interamente a loro carico e non verrà rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di

riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

6. I richiamati che si trovino in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. 3 si presenteranno il 3 agosto al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, si presenteranno nel mattino dello stesso giorno al sindaco del comune di residenza per ricevere gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari.

Li . . . . . .

Il Comandante del Reggimento.

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio
Asciugatoi	2	2	2
Berretti con fregio	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	1	»	»
Cappotti	»	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Coreggiuole per zaini	4	»	»
Cravatte per collo	2	2	2
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1
Mantelline	1	»	»
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastoni per telo da tenda	»	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta	3	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	»	1	»
Spazzole	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	»	1	»
Zaini	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

N.B. — I comandanti di corpo d'armata potranno, quando lo credano opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini anche i cappucci ed i guanti di flanella (alphetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra, per le istruzioni.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali d'artiglieria saranno distribuiti: la valigia colle relative coregge in luogo dello zaino, il pastrano da sottufficiale pure con coregge in luogo del cappotto, un paio stivalini in sostituzione delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi di riserva.

2. Ai caporali maggiori di detta arma verranno distribuite la valigia con coregge, in luogo dello zaino e 2 coregge per pastrano.

3. Ai graduati, oltre i prescritti distintivi di grado (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da cappello o da chepi.

4. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, semprechè venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

5. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva, se delle specialità che ne facciano uso.

6. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

7. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione.*

8. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

9. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **124. — Parziale rimpatrio di truppe dalla Cina.** — (Segretariato generale). — 4 luglio.

Col piroscafo noleggiato *Montenegro* faranno ritorno, fra giorni, in Italia dalla Cina, circa 250 militari di truppa delle classi 1879, 1880, nonchè vari ufficiali e sottufficiali. Detto piroscafo approderà a Napoli dopo di avere toccato Messina per sbarcarvi i militari appartenenti ai distretti dell' isola di Sicilia e della Calabria.

A tenore del § 60 delle *Istruzioni amministrative per le truppe in Cina* il Ministero determina quanto segue:

1. Tutti i reduci dalla Cina dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica, della quale sarà redatto apposito verbale.

I comandi del X e XII corpo d'armata disporranno perchè la visita sia iniziata lo stesso giorno dello sbarco od al più presto. Il distretto militare di Napoli (Deposito delle R. truppe in Cina) e quello di Messina, daranno le necessarie disposizioni relativamente agli individui che dovessero essere ricoverati nei locali ospedali militari, in luoghi di cura, oppure inviati in licenza straordinaria di convalescenza.

2. I militari della classe 1879 saranno inviati in licenza illimitata in attesa di congedo: tutti gli altri militari (ufficiali e truppa) saranno inviati in licenza ordinaria di giorni 30, la quale dovrà considerarsi in più di quella che eventualmente può loro spettare, a senso di quanto è prescritto dal regolamento sulle licenze.

3. Le varie operazioni inerenti all'invio dei militari in congedo illimitato od in licenza dovranno essere iniziate e compiute, nei luoghi di sbarco, colla massima sollecitudine, facendo immediatamente partire gli individui per le rispettive destinazioni.

Per tale invio in congedo od in licenza saranno osservate le prescrizioni di cui all' art. 8 delle Istruzioni sopracitate. Per gli uomini da inviarsi in licenza illimitata in attesa del congedo si osserveranno però le seguenti norme:

a) anch'essi verranno provvisti del *biglietto di licenza* mod. 96, anzichè del foglio di viaggio, e continueranno ad essere mantenuti nella forza senza assegno dei corpi cui appartengono sino a quando verranno definitivamente congedati;

b) l'indennità fissa, spese di viaggio, sarà richiesta dai corpi medesimi quando si effettuerà il congedamento di detti militari. I distretti militari di Napoli e di Messina chiederanno subito rimborso ad essi corpi delle spese (indennità di trasferta e spese di trasporti) che incontreranno per il rinvio degli uomini in patria;

c) nei rapporti-situazione mod. 80 gli uomini in licenza illimitata saranno dimostrati nella forza senza assegno, in apposita colonna;

d) coloro che durante la licenza illimitata si ammalassero e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, potranno fare domanda di essere ricoverati negli ospedali militari o negli ospedali civili, come ogni altro militare in licenza, e verranno dagli stabilimenti sanitari considerati, pel conteggio della retta, come uomini fuori forza.

4. Gli ufficiali, i quali durante la traversata avessero avuto l'amministrazione di riparti eventualmente costituiti, verse-

ranno al distretto militare di Napoli i fondi che fossero loro sopravanzati.

5. Dal giorno successivo allo sbarco fino a quello precedente alla partenza da Napoli e da Messina, ufficiali e truppa rimpatriati avranno diritto all'indennità di accantonamento, prevista dal § 18 comma *c)* del regolamento sulle indennità eventuali.

6. Prima di tale partenza i distretti militari interessati verificheranno se tutti abbiano ricevuto il brevetto e la *medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente*, riferendone poscia al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

7. Nella seconda metà del corrente mese faranno parimenti ritorno in Italia, col piroscafo noleggiato *Vincenzo Florio* che approderà a Napoli, la 3ª compagnia del 5° reggimento bersaglieri, ed alcuni ufficiali e militari di truppa isolati appartenenti ad altre armi o corpi.

8. Saranno applicati ai reduci col *Vincenzo Florio* le disposizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 della presente circolare.

9. Il comando della compagnia rimpatriata dovrà rientrare al proprio corpo appena possibile. Prima di partire da Napoli il comandante di detta compagnia verserà al distretto militare tutto il fondo in oro di cui sia provvisto, e riceverà in cambio quei nuovi fondi in valuta metallica che gli potranno occorrere.

Giunto alla sede del corpo chiuderà i conti, e rimetterà al comandante del reggimento il rendiconto di cassa, il giornale di contabilità e gli altri documenti contabili, per essere spediti al distretto suindicato, versando nello stesso tempo, a favore di questo, i fondi che ancora gli rimarranno.

Ultimate tali operazioni, sarà lasciato partire in licenza ordinaria di giorni 30 stabilita al precedente comma 2.

Per gli effetti amministrativi si considererà come data di arrivo di detto riparto al corpo, quella dell'arrivo del prefato comandante. Dal giorno susseguente a tale arrivo la compagnia sarà nuovamente amministrata dal reggimento per proprio conto; intavolerà perciò subito le nuove scritture e riceverà i fondi necessari.

11. Il comandante del 5° reggimento bersaglieri provvederà perchè la 3ª compagnia sia ricostituita, completandola con elementi tratti dal complesso della forza del corpo, e vi destinerà, in via provvisoria quale comandante, uno dei capitani a disposizione ed il numero di ufficiali subalterni e graduati di truppa strettamente necessari pel regolare funzionamento del riparto.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **125**. — **Concorso al premio Henry**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 luglio.

In conformità al disposto della lettera *h*) delle Norme pel concorso al premio Henry oggetto della Circolare n. 164 del 16 ottobre 1900, si partecipa che nel limite di tempo prescritto sono pervenuti al Ministero i lavori contrassegnati coi seguenti motti:

Sul tema: « Manuale tascabile dell'ufficiale del genio in guerra: »

1° *Per l'arma;*

2° *Laboremus.*

Sul tema: « Presa, conduttura e distribuzione delle acque potabili in genere ed applicazioni agli edifizi militari: »

Labor.

Nessun lavoro è pervenuto sul tema: « Manuale di fortificazione campale. »

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **126**. — **Trasmissione di domande di aspettativa speciale**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 5 luglio.

Dalla data della presente potranno essere trasmesse alle autorità superiori, man mano verranno presentate, le domande dei capitani intese ad ottenere l'aspettativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 247.

Le competenti autorità militari le inoltreranno tutte insieme non più tardi del 20 luglio.

Le domande che ora e più tardi risulteranno in eccedenza al massimo stabilito di 400 posti saranno messe in turno per essere assecondate quando si faranno delle vacanze nelle dette aspettative, e secondo le norme stabilite nell'*Atto* 158 che vien pubblicato contemporaneamente alla presente nella parte prima del *Giornale militare*.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **127**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903**. — (Segretariato generale). — 5 luglio.

Il limite d'anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, di cui alla circolare n. 45 del corrente anno, è portato, per i tenenti di fanteria, dal 23 agosto 1891 a tutto l'11 dicembre 1892, e, per i tenenti del personale permanente dei distretti, dall'11 novembre 1890 a tutto il 17 dicembre 1891.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 luglio.

LUGLIO 9. — Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche e fisiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1902-1903, *pag.* 341.

» 9. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 346

» 10. — Corso d'istruzione per i soldati artiglieri, *pag.* 347.

» 10. — Divieto di effettuare trasferimenti di ufficiali ed uomini di truppa nelle compagnie da costa e da fortezza, *pag.* 347.

» 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di marzo 1902, *pag.* 348.

» 11. — Reclute della classe 1881 dell'arma di fanteria di professione musicanti, *pag.* 350.

CIRCOLARE N. **128**. — **Ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, di giovani licenziati in scienze matematiche e fisiche dalle università del regno, per l'anno scolastico 1902-1903.** — (Segretariato generale). — 9 luglio.

1. È aperto un concorso, fra i giovani che abbiano conseguito la *licenza in scienze matematiche e fisiche* nelle università del Regno o negli istituti a queste equiparati, per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, pel prossimo anno scolastico 1902-1903.

I giovani che conseguiranno tale ammissione potranno aspirare alla nomina a sottotenente *soltanto nell'arma del genio* e non in quella *di artiglieria*.

2. Il concorso è indetto per 12 posti, ed avrà luogo per esame, previa presentazione della predetta licenza.

3. L'esame, consistente in una prova orale, sarà dato in base al programma che fa seguito alla presente Circolare e avrà luogo in settembre nelle seguenti sedi:

in Torino presso l'accademia militare, in Modena presso la scuola militare, in Roma e in Napoli presso i collegi militari, in quei giorni che si faranno conoscere ai singoli candidati e

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 124, pag. 339. — Ai numeri 7 e 11 di detta circolare, *dove è detto:* 3ª compagnia del 5° reggimento bersaglieri, *leggasi:* 7ª compagnia del 5° reggimento bersaglieri.

dinanzi alla stessa commissione costituita per l'esame complementare di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare.

4. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti (espressi in ventesimi) riportati da ciascun concorrente nell'esame anzidetto.

Nel solo caso di parità di punti di merito, sarà data la preferenza a coloro che presentarono titoli di studio superiori a quello richiesto.

Non saranno iscritti nella graduatoria coloro che riportassero meno di $^{10}/_{20}$.

5. Per essere ammessi al concorso, i giovani di cui si tratta dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non superata quella di 24, al 1° agosto del corrente anno.

6. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno essere compilate in analogia alle prescrizioni del n. 32 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900) (1), colla espressa dichiarazione di aspirare esclusivamente all'arma del genio, e corredate dai documenti prescritti dal n. 33 del Regolamento stesso, fatta eccezione pel documento scolastico che sarà quello richiesto nel precedente n. 2. In esse dovrà inoltre essere indicata la sede d'esame prescelta dal richiedente, fra quelle indicate al precedente n. 3.

Tali domande debbono essere presentate ai comandanti di distretto (ad eccezione di quelle dei militari sotto le armi, le quali saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo) dal 1° agosto al 1° settembre p. v.

7. I predetti comandanti, riconosciuta la regolarità delle domande e dei documenti, le trasmetteranno direttamente al comando dell'accademia militare, ed al tempo stesso provvederanno per le informazioni, e conseguenti comunicazioni, di cui al n. 36 del Regolamento suaccennato.

Qualora sorgano dubbi circa la validità od equipollenza dei titoli di studio, presentati dai concorrenti si dovrà riferirne al Ministero per le opportune decisioni.

---

(1) Detto Regolamento è in vendita presso l'editore del *Giornale Militare* in Roma (tipografia Voghera) e presso i principali librai del Regno.

8. Riconosciuta alla sua volta la regolarità dei documenti, il comando dell'accademia militare notificherà a ciascuno degli interessati il giorno in cui dovrà presentarsi all'esame nella sede prescelta, alla quale il candidato dovrà recarsi a tutte sue spese, e comunicherà l'elenco degli ammessi al concorso al presidente della commissione esaminatrice.

Appena ultimato l'esame nell'ultima sede, il presidente della commissione invierà la graduatoria generale al Ministero (Segretariato generale), per gli ulteriori provvedimenti circa l'ammissione.

9. Le domande che dal comando dell'accademia saranno, per qualsiasi ragione, state riconosciute non regolari, verranno respinte, ed i documenti ad esse annessi saranno restituiti agli interessati, per mezzo delle stesse autorità pel cui tramite pervennero al predetto comando.

10. I giovani che risulteranno ammessi dovranno presentarsi, previo apposito avviso, il giorno 8 ottobre p. v. al comando dell'accademia militare, per ivi subire la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Subito dopo l'ammissione, coloro che non siano già arruolati, per fatto di leva, in 1ª categoria, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario o domandare (se ascritti alla 3ª) il trasferimento per libera elezione alla 1ª categoria.

Da questi vincoli essi potranno però, per determinazione ministeriale, essere poi prosciolti, qualora dovessero cessare dall'appartenere all'accennato istituto, salvo sempre l'adempimento degli obblighi di leva.

11. Tutti gli ammessi godranno, durante il corso dell'accademia, del beneficio dell'intera pensione gratuita, a norma dell'art. 3 della legge 20 marzo 1873, n. 1291, serie 2ª. Rimarranno però a loro carico le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali.

La somma necessaria alla provvista del corredo (stabilita in L. 350 per gli allievi ordinari ammessi al 1° corso), sarà ridotta in proporzione degli oggetti da distribuirsi; e sarà loro indicata, all'atto dell'ammissione, dal comandante dell'accademia. Per la manutenzione del corredo (compresi i libri di testo e gli oggetti di cancelleria) è stabilita una quota trimestrale anticipata di L. 30.

12. Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno, continuando ad aspirare all'arma del genio; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pen-

sione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei, cesseranno dal far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

13. I comandanti di distretto e di corpo sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza però pubblicare alcun manifesto.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

PROGRAMMA D'ESAME

(Calcolo infinitesimale).

1. Derivata e differenziale di $y = f(x)$, essendo x variabile indipendente. Derivata e differenziale di una funzione di funzione. Derivata e differenziale di qualsiasi funzione esplicita di una sola variabile indipendente. Differenziali e derivate d'ordine superiore di $y = f(x)$, sia x indipendente o no. Funzione crescente o decrescente.

2. Serie. Criteri principali di convergenza Formola di Taylor e di Mac Laurin coi resti di Lagrange e di Canchy. Serie di e^x, sen x, cos x, log $(1 + x)$, $(1 + x)^m$.

Calcolo dei logaritmi e delle radici dei numeri. Valore vero di una espressione indeterminata.

3. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita composta di più funzioni della stessa variabile. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione esplicita di più variabili indipendenti. Differenziali e derivate di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di una sola variabile indipendente. Differenziali totali e derivate parziali di 1° e 2° ordine di una funzione implicita di più variabili indipendenti. Sistemi di equazioni.

4. Massimi e minimi di una funzione di una sola variabile indipendente e di una funzione di due variabili indipendenti.

Massimi e minimi di $f(x, y)$ dato $\varphi(x, y) = 0$, di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = 0$ e di $f(x, y, z)$ dato $\varphi(x, y, z) = 0$ e $\varphi(x, y, z) = 0$.

Tangente, normale, sotto tangente, sotto-normale, concavità, assintoti di una curva piana in coordinate cartesiane e polari.

Raggio di curvatura di una curva piana. Evoluta.

Tangente, piano normale, piano osculatore, normale principale e binormale di una curva sghemba riferita a tre assi ortogonali.

Piano tangente e normale di una superficie riferita a tre assi ortogonali.

5. Regole di integrazione che si deducono da quelle di differenziazione: Integrazione per sostituzione e per parti — Eseguire gli integrali:

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2-a^2}, \quad \int \frac{dx}{x^2+px+q}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+x^2}}, \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2\pm a^2}} \quad \int \sqrt{a^2\pm x^2}\,dx$$

$$\int \operatorname{sen}^m x\,dx, \quad \int \cos^m x\,dx, \quad \int \operatorname{tang}^m x\,dx$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x}, \quad \int \frac{dx}{\cos^m x}, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{tang}^m x}$$

$$\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\,dx, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{sen}^m x \cos^n x}$$

$\int f(x)\,dx$, quando $f(x)$ è un prodotto di fattori della forma $\operatorname{sen}(ax+b)$ o $\cos(ax+b)$.

6. Integrali definiti. Calcolo di $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen}^m x\,dx$. Integrali multipli. Condizioni di integrabilità di $\varphi(x,y)\,dx + \Psi(x,y)\,dy$ e di $\varphi(x,y,z)\,dx + \Psi(x,y,z)\,dy + X(x,y,z)\,dz$, essendo x, y, z variabili indipendenti e integrazione di queste espressioni.

7. Calcolo di un'area piana e della lunghezza di un arco di curva piana in coordinate cartesiane e polari; della lunghezza di un arco di curva sghemba in coordinate cartesiane ortogonali; di un'area di rivoluzione; di un volume di rivoluzione; di un volume risultante da una sola integrazione; di una porzione di superficie curva; di un volume qualunque.

8. Integrazione dell'equazione differenziale di 1° ordine e di 1° grado $M\,dx + N\,dy = 0$, in cui M ed N non contengono dx e dy: 1° quando le variabili sono separate o facilmente separabili; 2° quando il primo membro è un differenziale esatto; 3° quando M ed N sono funzioni di x e y omogenee e dello stesso grado; 4° quando M ed N sono funzioni lineari di x e y.

Integrazione dell'equazione lineare di 1° ordine $\frac{dy}{dx} + Py = Q$, ove P e Q non contengono y e $\frac{dy}{dx}$.

Integrazione di una equazione di 1° ordine della forma $f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) = o$, $f\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = o$.

Integrazione di una equazione di 2° ordine della forma $f\left(x, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = o$, $f\left(y, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = o$, e della equazione lineare di 2° ordine a coefficienti costanti.

Il candidato dovrà rispondere sopra un numero estratto fra i primi quattro e sopra uno estratto fra gli ultimi quattro.

Durata dell'esame: 25 minuti.

N. **129.** — **Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1902-903, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 9 luglio.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DI CIASCUN CAPITOLO
11	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
51	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. — Concorso della cassa depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi; Art. 2. — Pensioni dovute dagli allievi degli istituti militari; Art. 3. — Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito.
65	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni.
76	Vendita di oggetti fuori uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro).
78	Entrate per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo (Parte ordinaria).
96	Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo.
124	Fitti di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **130.** — **Corso d'istruzione per i soldati arcionisti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio.

Il 1° agosto p. v. avrà principio presso l'arsenale di costruzione di Torino un corso pratico d'istruzione sul modo di riparare gli arcioni di selle.

A tale corso dovranno intervenire due soldati per ogni reggimento di cavalleria e tre del reggimento d'artiglieria a cavallo, ripartiti in quattro gruppi come è qui appresso indicato.

1° dal 1° al 20 agosto per i primi 6 reggimenti di cavalleria e per il reggimento d'artiglieria a cavallo;

2° dal 21 agosto al 9 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 7° al 12° incluso;

3° dal 10 al 30 settembre per i reggimenti di cavalleria dal 13° al 18° incluso;

4° dal 1° al 20 ottobre per gli ultimi sei reggimenti di cavalleria.

I soldati da inviarsi al corso arcionisti dovranno essere scelti tra quelli di mestiere falegnami, bottai, arcionisti ed arti affini e che non appartengano alla classe più anziana.

Detti soldati dovranno, per cura dei rispettivi reggimenti, essere inviati in aggregazione alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, alla quale si presenteranno il giorno precedente all'inizio delle istruzioni per ciascuno dei gruppi sopra indicati.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **131.** — **Divieto di effettuare trasferimenti di ufficiali ed uomini di truppa nelle compagnie di artiglieria da costa e da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 luglio.

In vista della ricostituzione dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, questo Ministero determina che dalla data della presente Circolare i comandanti delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza non facciano più luogo a trasferimenti di ufficiali ed uomini di truppa da una compagnia all'altra, senza averne ottenuta precedente autorizzazione ministeriale, da richiedersi pel tramite dell'ispettorato competente.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. 132. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	714	479	1193
Novara	374	284	658
Alessandria	544	426	970
Cuneo	312	287	599
Milano	744	426	1170
Brescia	338	208	546
Genova	401	332	733
Piacenza	472	298	770
Verona	507	363	870
Padova	584	306	890
Bologna	366	301	667
Ravenna	178	150	329
Ancona	324	160	484
Chieti	543	200	743
Firenze	345	253	598
Livorno	539	249	788
Roma	386	529	1415
Perugia	178	111	289
Napoli	593	505	1098
Salerno	258	178	436
Bari	493	196	689
Catanzaro	378	180	558
Palermo	651	272	923
Messina	591	200	791
Cagliari	250	96	346
TOTALE DELL'ESERCITO	11563	6989	18552

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

marzo 1902. — (Segretariato generale). — 10 luglio.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
»	»	2	2	8866	3047	11913	24.0	2.4
2	»	»	2	4456	1976	6432	24.3	2.4
»	»	»	»	8544	3154	11698	27.8	2.3
»	»	1	1	5220	2566	7786	24.7	1.9
1	»	»	1	8315	3314	11629	26.0	2.6
2	»	»	2	4566	1720	6286	30.7	2.7
2	»	»	2	5680	2020	7700	25.0	2.4
1	»	1	2	7093	2847	9940	27.3	2.1
4	»	3	7	7898	2737	10635	25.4	2.1
3	»	1	4	9057	2502	11559	27.3	2.1
»	»	»	»	6261	2928	9189	34.0	2.5
1	»	»	1	3070	1503	4573	27.1	1.9
»	»	»	»	4047	1484	5531	27.2	2.4
1	»	1	2	6299	1907	8206	28.2	2.5
1	»	2	3	6328	2084	8412	30.4	2.2
1	»	»	1	7622	2206	9828	29.6	2.4
6	»	1	7	12647	3453	16100	31.7	2.8
1	»	»	1	2232	731	2963	19.1	1.9
1	»	1	2	13446	5162	18608	37.5	2.2
1	»	»	1	2971	1533	4504	26.6	2.6
2	»	»	2	5943	1547	7490	28.0	2.6
3	»	1	4	5298	943	6241	32.2	2.9
1	»	»	1	9096	2083	11179	30.5	2.5
2	»	»	2	6810	1589	8399	28.6	2.7
2	»	1	3	4066	756	4822	24.5	1.8
38	»	15	53	165831	55792	221623	28.2	2.4

della forza media = 0.29.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **133**. — **Reclute della classe 1881 dell'arma di fanteria di professione musicanti.** (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 luglio.

Allo scopo di addivenire alla sistemazione delle musiche militari anche per quanto riguarda gli allievi ed aspiranti allievi musicanti, il Ministero prega i comandanti dei reggimenti di fanteria di linea di trasmettergli:

a) un elenco delle reclute della classe 1881, di professione musicanti, che aspirino alla nomina di allievi od aspiranti allievi nella musica di un reggimento di fanteria, e che già non vi siano state incorporate come tali, con l'indicazione del nome e cognome, del distretto cui appartengono per fatto di leva e dello strumento che suonano, ponendovi a corredo, per ciascun individuo, una dichiarazione del capomusica da cui risulti l'idoneità a suonare lo strumento indicato;

b) un prospetto indicante quali sono gli strumenti da suonarsi da allievi od aspiranti allievi (§ 5 e 6 dell'*Atto* 216 del 1901) e pei quali manca il suonatore (allievo od aspirante allievo).

Con la scorta di questi documenti, che dovranno essere fatti pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) entro il mese di luglio, verrà provveduto, con opportuni trasferimenti, onde l'organico delle diverse musiche sia portato a numero.

S'intende che, fino a nuova disposizione, i comandanti di corpo dovranno astenersi dal procedere alla nomina od allo arruolamento di nuovi allievi od aspiranti allievi musicanti.

Il Ministro — Ottolenghi.

Rome, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 luglio.

LUGLIO 15. — Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, *pag.* 351.
» 16. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare, *pag.* 368.
» 16. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1902-903, *pag.* 370.
» 17. — Biglietti di Stato sospetti di falsità, *pag.* 370.
» 18. — Concorso a due posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 371.

CIRCOLARE N. **134**. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 luglio.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 marzo u. s. n. 94 (Circolare n. 58 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) *il 21 agosto p. v.*, per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1872, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Teramo.

Pei sottufficiali, compresi in questa chiamata, la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

ERRATA-CORRIGE

alla Circolare n. 129 a pag. 346.

Dopo il capitolo 65 *aggiungere:*

73	Ricavo della vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo « Rimonta ».	

Dopo il capitolo 96 *aggiungere:*

106*bis*	Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.	

b) il giorno 24 agosto p. v., per un periodo di giorni 24:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti ai reggimenti fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Barletta e Campobasso.

c) il giorno 26 agosto p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di detti militari che trovandosi nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari già risposero alla chiamata del 27 maggio, e quelli appartenenti ai distretti compresi nella chiamata del 24 agosto;

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti al genio, *specialità zappatori*, escluso il treno.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

S'intende che i distretti, che sono di complemento pel corpo o specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nella loro circoscrizione un centro di mobilitazione al quale i richiamati stessi debbono direttamente presentarsi, dovranno inoltre preparare, come è appunto stabilito nel secondo comma del citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di complemento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto generale (allegato n. 1), secondo le istruzioni che il Ministero impartì ai distretti coi dispacci-circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi.

nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo dirimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di compagnia, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense della presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1877 i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*:

a) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877, ascritti

ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati quelli effettivi ai depositi di fanteria di Cagliari e Sassari e al deposito bersaglieri di Caprera;

b) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno), che saranno possibilmente ripartiti fra le compagnie che prenderanno parte alle manovre di campagna;

c) gli ufficiali di complemento ascritti alla fanteria di linea, al corpo sanitario e a quello contabile, nati nell'anno 1872 e residenti nel teritorio dei distretti di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Teramo.

Sarà però cura del comandante del VII corpo d'armata di proporre al Ministero, nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quelli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quelli sopra indicati.

I quadri dei detti riparti di milizia mobile comprenderanno beninteso, come nel caso di mobilitazione, anche ufficiali in servizio attivo, ai quali saranno affidate le cariche di comandante di battaglione, comandante di compagnia, di aiutante maggiore in primo ed in secondo e di ufficiale di vettovagliamento

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali sopra descritti saranno indicati nel *Bollettino delle nomine*.

11. I comandanti dei corpi che, a senso del recente *Atto* n. 78 dell'anno corrente, hanno effettivi ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per

cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo, del deposito o del distretto, da da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale competente*), e, ove ne sia il caso, al corpo a cui gli ufficiali dispensati sono effettivi.

I detti comandanti non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa per motivi non compresi fra quelli sovra indicati.

13. La presentazione degli ufficiali richiamati e assegnati ai riparti di milizia mobile sarà stabilita *quattro* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, e *due* giorni prima quella degli altri ufficiali richiamati, per modo che al giungere dei militari di truppa gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi e i depositi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

14. Il comandante del VII corpo d'armata disporrà perchè, nel mattino del giorno 19 agosto, si trovino alla sede dei depositi gli ufficiali in servizio attivo assegnati a quei riparti di milizia mobile di fanteria che si costituiscono con la presente chiamata.

Nel fare tale assegnazione si terrà presente di impiegare il massimo numero di capitani a disposizione.

Qualora gli ufficiali dianzi accennati, insieme a quelli richiamati dal congedo, non fossero sufficienti ad inquadrare i riparti di milizia mobile che si costituiscono, il detto comandante di corpo d'armata ripianerà la deficienza con ufficiali in servizio attivo dei dipendenti reggimenti.

Per norma si avverte che ciascuna compagnia di milizia mobile dovrà avere un comandante ed almeno tre ufficiali subalterni.

Delle suddette sostituzioni dovrà essere dato avviso al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*).

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

15. L'assegnazione ai corpi e riparti dei richiamati sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali date dal Ministero alle autorità militari interessate per l'assegnazione dei richiamati della classe 1872 e di quelli della classe 1877 di fanteria di linea appartenenti ai depositi di Castrovillari, Macerata e Teramo e dei bersaglieri della classe 1877 appartenenti al deposito di Barletta e ai distretti di Catanzaro, Cosenza, Messina e Reggio Calabria.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, cui si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Nell'assegnazione dei richiamati di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, non si darà alcun contingente ai battaglioni ed alle compagnie distaccate, a meno che detti riparti intervengano alle manovre di campagna.

Formazione di riparti di milizia mobile.

16. Coi militari di fanteria richiamati alle armi della classe 1872 appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Teramo, si costituirà una brigata di fanteria di milizia mobile, formata nel modo indicato dagli appositi

specchi che sono stati comunicati dal Ministero alle autorità interessate.

La detta brigata prenderà parte alle manovre di campagna del VII copo d'armata, ed alla sua costituzione ed adunata sarà provveduto conforme le disposizioni che verranno date dal comando del corpo d'armata stesso.

17. Per le assegnazioni dei furieri maggiori e furieri ai riparti di milizia mobile, si applicheranno le disposizioni vigenti, avvertendo che alle cariche contabili presso i riparti di milizia mobile, che verranno costituiti, dovranno essere destinati soltanto sottufficiali idonei e sperimentati, quand'anche per raggiungere tale intento qualche compagnia dell'esercito permanente debba rimanere temporaneamente senza il proprio furiere.

Art. 4. — *Istruzione.*

18. I richiamati dell'esercito permanente e della milizia mobile, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle manovre di campagna, ed eseguiranno inoltre almeno due lezioni di tiro col fucile mod. 91.

I richiamati del genio ascritti agli zappatori, saranno preferibilmente ripartiti fra le compagnie che devono prendere parte alle manovre di campagna; eseguiranno anche, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col moschetto 1891.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

Art. 5. — *Congedamento.*

19. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono, dove i richiamati stessi saranno trasportati al termine delle manovre di campagna, in base ad ordini di movimento, pei trasporti in ferrovia, che emanerà il Ministero. Dai depositi e dagli altri centri di mobilitazione i richiamati saranno rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano possibilmente non più tardi dei giorni sottoindicati:

il 14 settembre, i richiamati di fanteria e del genio della classe 1877 presentatisi alle armi il 26 agosto, non che i richiamati della classe 1872 di milizia mobile, eccettuati però i sottuf-

ficiali di quest'ultima classe che saranno congedati nel successivo giorno 15 settembre;

il 16 settembre, i richiamati di fanteria di linea della classe 1877, appartenenti ai distretti di Barletta e Campobasso, che si presentarono alle armi il giorno 24 agosto.

Il movimento dai depositi e centri di mobilitazione ai comuni verrà, in massima, regolato dai comandanti delle divisioni militari, avute presenti le norme speciali che in proposito siano state comunicate dal Ministero alle autorità interessate.

Coi militari di truppa saranno licenziati anche gli ufficiali chiamati dal congedo per l'istruzione. Potranno però essere trattenuti, purchè non oltre i tre giorni dopo lo scioglimento dei riparti di milizia mobile, gli ufficiali contabili, i comandanti di compagnia e i furieri, per la compilazione delle note caratteristiche, per la resa dei conti e per la restituzione degli effetti avuti in consegna.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

20. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (allegato n. 2). Ai comandanti di corpo è fatta facoltà di far trasportare al seguito delle truppe, insieme coi colli per riparazioni, una limitata riserva di calzature per provvedere alle eventuali sostituzioni ai richiamati dell'esercito permanente.

21. Ogni deposito provvederà alla distribuzione degli oggetti di equipaggiamento generale per i riparti e comandi di milizia mobile che costituisce, proporzionandone la quantità alla forza di quelli, con le seguenti eccezioni:

a) il carreggio sarà dato secondo le norme che verranno stabilite per le manovre di campagna del VII corpo d'armata;

b) i reggimenti di milizia mobile porteranno una sola coppia, cofani di sanità e metà degli zaini di cartucce;

c) non si trasporteranno le casse da armaiuolo e da vestiario, ma in luogo di queste ultime potrà trasportarsi una riserva di scarpe, chiuse in sacchi, scelte dei numeri di lunghezza ritenuti meglio adatti.

Fra gli oggetti di equipaggiamento potranno comprendersi i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio.

Saranno inoltre distribuite le dotazioni di cancelleria stabilite dal quaderno III del Tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

22. Ai richiamati dell'esercito permanente e della milizia mo-

bile sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

Va però fatta eccezione per i graduati del genio, ai quali spetterebbe l'armamento di pistola, che non verrà loro distribuita.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

23. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

24. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Il Ministro — Ottolenghi.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) Il 21 agosto p. v., per un periodo di giorni 25, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1872, compresi i sottufficiali, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai distretti di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Taranto.

Per i sottufficiali compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 4 giorni.

b) Il 24 agosto detto, per un periodo di giorni 24, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1877, compresi i sottufficiali, ascritti alla fanteria di linea, appartenenti ai distretti di Barletta e Campobasso.

c) Il 26 agosto detto, per un periodo di giorni 20, i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1877, compresi i sottufficiali, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri ed alla specialità *zappatori* del genio (escluso il treno), appartenenti a tutti i distretti del regno, eccettuati, beninteso, quelli di fanteria di linea che già risposero alla chiamata del 24 agosto e quelli dei detti militari i quali, perchè residenti in Sardegna, risposero alla chiamata del 27 maggio u. s.

Sono pure chiamati, nei giorni e pei periodi suindicati, i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, (esclusi, beninteso, quelli dei distretti di Cagliari e Sassari), ai zappatori del genio, e i militari di 1ª categoria di classi ascritte alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti ai menzionati distretti di

Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Foggia, Macerata, Orvieto, Perugia, Pesaro, Spoleto, Sulmona e Teramo, i quali non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

a) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1877, appartenenti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, eccettuati, beninteso, quelli effettivi di depositi di fanteria di Cagliari e Sassari e al deposito bersaglieri di Caprera, e gli ufficiali di complemento, nati nello stesso anno 1877, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

b) gli ufficiali di complemento di fanteria, del corpo sanitario e di quello contabile, nati nell'anno 1872, residenti nel territorio dei distretti indicati al precedente comma *a*).

Il comandante del VII corpo d'armata potrà proporre al Ministero nella eventualità di deficienze che si verificassero pei richiamati suddetti, quegli ufficiali che, essendo assegnati ai reparti da formarsi, fossero da richiamarsi dal congedo, pure essendo nati in anni differenti da quello sopra indicato.

Sono esenti dalla chiamata quelli dei detti ufficiali di complemento che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni*.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati; i sottufficiali richiamati della classe 1872 si presenteranno invece il mattino del giorno 17 agosto detto.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi, nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo

nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente o di milizia mobile della rispettiva arma e specialità.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari delle classi 1872 e 1877 i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva

chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari delle classi 1872 e 1877 che, almeno *cinque giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4% degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso

indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . . 1902.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2.

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati appartenenti all'esercito permanente (fanteria, bersaglieri e genio) e alla milizia mobile di fanteria di linea.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Esercito permanente			Milizia mobile
	Fanteria	Bersaglieri	Genio	
Asciugatoi	2	2	2	2
Berretti con fregio	1	»	1	1
Berretti (fetz) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1	»	»
Cappotti	1	»	1	1
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto) con copertura	1	»	1	1
Coregge per pantaloni	1	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana o panciotti	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno	»	1	»	»
Giubbe di tela e relativi controspallini	1	1	1	1
Mantelline	»	1	»	»
Mutande	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastone per telo da tenda	2	2	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	1	1
Spazzole	1	1	1	1
Tasche per pane	1	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	1	1
Zaini	1	1	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta (1)	»	»	»	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepi.

2. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati. Sarà però portata particolare attenzione sulle calzature le quali dovranno essere accuratamente bagnate nelle cuciture e unte con vaselina gialla osservando le norme dell'*Atto* 79 della *Raccolta*, nonchè quelle della Circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901, ed in *condizioni tali di servizio da evitare possibilmente riparazioni durante il periodo d'istruzione*.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

7. I comandanti di corpo d'armata potranno disporre che tanto i richiamati quanto i militari sotto le armi che prendono parte ad esercitazioni in zone montane ove si richieda l'uso di una robusta calzatura, vengano forniti di un paio di scarpe comuni cui siano state applicate esternamente le mezze suole di rinforzo e la chiodatura che sarà ritenuta meglio adatta per la circostanza, avvertendo che pei militari sotto le armi deve essere fatto eseguire il rinforzo a quello, delle due paia scarpe in uso, in migliori condizioni o ad un paio nuove da distribuirsi qualora nessuno delle due ora dette comporti, per lo stato d'uso, siffatto lavoro.

L'occorrente spesa verrà posta a carico delle masse vestiario: però in quei corpi presso i quali vige il sistema della quota fissa per la manutenzione delle calzature, i rispettivi Consigli dovranno concordare coi capi-calzolai un adeguato compenso a profitto della massa stessa, in vista del vantaggio economico che i medesimi ritraggono per la maggior durata delle scarpe suddette.

8. Ove poi si difettasse di scarpe *comuni* di qualche numero di lunghezza — anche dopo fatte opportune ricerche presso altri corpi dello stesso presidio che possano averne disponibili — si distribuiranno scarpe *rinforzate* del numero corrispondente, facendovi applicare, a carico della massa vestiario, acconcia chiodatura.

9. Ai richiamati ella fanteria di linea (esercito permanente e milizia mobile) non devonsi per questa volta distribuire le *mostrine* per cappotto e ad essi si somministreranno pertanto le stellette di divisa del vecchio tipo (con spirale).

10. Giusta il disposto dell'*Atto* 288 della *Raccolta*, potrà esser fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

N. **135**. — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 16 luglio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

1. *Carta corografica ipsometrica del Regno d'Italia e delle regioni adiacenti alla scala di 1: 500,000, edizione in cromolitografia*, (pag. 10, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 4 Gratz.
» 5 Wien.
» 15 Sarajevo.
» 20 Gargano.
» 29 Isole Eolie.
» 33 Tunisi-Trapani
» 34 Palermo-Messina } riuniti in un sol foglio.
» 35 Messina-Reggio.

Ogni foglio sciolto . . . . . L. 2,00
Montatura su tela di ogni foglio . . . . . » 0,90

2. *Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1: 100,000, edizione in nero, senza tratteggio* (pag. 16, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 198 Campagna.
» 199 Potenza.
» 200 Laurenzana.
» 209 Vallo della Lucania.
» 211 Sant'Arcangelo.
» 212 Tursi.

Ogni foglio sciolto . . . . . L. 0,50
Montatura su tela . . . . . » 0,75

3. *Carta dimostrativa della Colonia Eritrea e delle regioni adiacenti alla scala di 1: 400,000* (pag. 40, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio di Tagiura.

Prezzo del foglio . . . . . L. 1,00
Id. della montatura su tela . . . . . » 0,60

4. *Carta della Colonia Eritrea alla scala di 1: 100,0000, edizione in cromolitografia* (pag. 41, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Foglio 1 Valle del Giaghe.	Foglio 15 Suzenà.
» 2 Mai Adartè.	» 16 Ferfer.
» 8 Agordat.	» 17 Mai Albò.
» 9 Dega.	» 22 Tolè.
» 10 Melanzane.	

Un foglio sciolto . . . . . L. 1,50
Montatura su tela di un foglio . . . . . » 0,75

5. *Libri pubblicati dall' istituto geografico militare e dalla R. Commissione geodetica italiana* (pag. 46 e 47, catalogo luglio 1900 dell'istituto geografico militare).

Elementi trigonometrici dei punti contenuti nei fogli della carta d'Italia:

Foglio	8	Bormio — 9 M. Cevedale — 19 Tirano — 20 M. Adamella (1901).	L. 2,00
»	25	Udine — 26 S. Pietro al Natisone (1899)	» 4,00
»	32	Como (1901).	» 2,50
»	33	Bergamo (1901)	» 2,50
»	34	Breno (1901)	» 2,50
»	35	Gargnano (1901)	» 2,50
»	37	Bassano (1901).	» 2,00
»	38	Conegliano (1901).	» 3,00
»	39	Pordenone (1901)	» 2,50
»	40	Palmanova (1901).	» 2,50
»	45	Milano (1902)	» 4,00
»	46	Treviglio (1902)	» 3,00
»	47	Brescia (1902)	» 2,50
»	50	Padova (1902)	» 2,50
»	51	Venezia (1902)	» 2,50
»	52	S. Donà di Piave — 53 Foce al Tagliamento (1901)	» 2,50
»	64	Rovigo (1901)	» 2,50
»	65	Adria (1901)	» 2,00
»	71	Voghera (1902).	» 2,50
»	77 e 77 bis	Comacchio (1902)	» 2,00
»	88	Imola (1902)	» 4,00
»	89	Ravenna (1902)	» 3,00
»	100	Forlì — 101 Rimini (1902)	» 3,00
»	119	Massa Marittima (1902)	» 2,50
Livellazione geometrica di precisione (fasc. 1° 1902)			» 3,00
»		» (fasc. 2° 1902)	» 3,00
»		» (fasc. 3° 1902)	» 2,50

E. Fergola, M. Raina e F. Angelitti: Determinazione della differenza di longitudine tra Napoli e Milano, mediante osservazioni fatte nel 1888 (1900) . . . » 5,00

M. Raina: Determinazione di azimut e di latitudine eseguite nel 1885 nella stazione astronomica di Termoli (1902) . . . » 3,50

Collegamento geodetico delle Isole Maltesi con la Sicilia (1902) . . . . . » 4,00

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **136**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1902-903.** — (Segretariato generale). — 16 luglio.

In conformità del n. 8 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 31 del corrente anno, si rende noto che l'esame complementare di matematica, per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare, comincerà a Torino, nella sede dell'accademia medesima, il giorno 11 settembre p. v., e che la commissione esaminatrice si trasferirà poi successivamente, per continuare il detto esame, a Modena presso la scuola militare, a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari.

Come poi è accennato al n. 3 della circolare n. 138 del corrente anno, la medesima commissione esaminerà presso le sedi anzidette anche i concorrenti all'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare, avvertendo che quelli inscritti nella sede di Napoli dovranno essere esaminati prima dei candidati all'esame complementare, affinchè il risultato complessivo del concorso possa subito dopo essere spedito a questo Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **137**. — **Biglietti di Stato sospetti di falsità.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 luglio.

Il Ministero del tesoro ha fatto presente che, malgrado la precisa disposizione dell'art. 38 del *Regolamento pei biglietti di Stato e di banca* — riportato in postilla al § 1044 del regolamento d'amministrazione — il quale prescrive che, quando vengano presentati in pagamento biglietti di Stato ritenuti falsi o sospetti di falsità, i contabili dello Stato debbono trattenerli stendendone processo verbale, *senza tagliarli in qualunque modo*, non di rado accade che gli uffici ed i contabili non

ottemperino a tale prescrizione, ma usino tagliare diagonalmente i biglietti suddetti per ritenerne una parte e restituire l'altra al presentatore, quantunque ciò sia espressamente vietato dallo stesso art. 38.

Poichè con questo sistema, mentre si sottraggono all'autorità giudiziaria corpi di reato, che potrebbero somministrare il mezzo di scoprire i falsificatori dei biglietti, o per lo meno gli spacciatori, si ledono, d'altra parte, gli interessi degli esibitori rendendo senz'altro inammissibili al cambio biglietti dei quali solo la commissione tecnica di cui all'art. 20 del detto regolamento è competente a giudicare della legittimità, si richiamano anche gli ufficiali pagatori presso i corpi, riparti, uffici e stabilimenti militari alla stretta osservanza delle succitate disposizioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 138. — Concorso a due posti di capomusica nel R. esercito. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 luglio.

È aperto il concorso per titoli e per esame a due posti di capomusica nel R. esercito con l'annuo assegno di L. 1800, aumentato di un'annua indennità

di L. 400 durante il 1° sessennio,
di L. 800 durante il 2° sessennio,
di L. 1200 durante il 3° sessennio,
di L. 1600 durante il 4° sessennio ed oltre.

Gli aspiranti dovranno entro il 31 agosto p. v. presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in carta bollata da L. 1, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata, comprovante avere il richiedente compiuto 19 anni di età e non avere ancora oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avere la nomina;

b) certificato rilasciato dal sindaco dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti atti a comprovare la cultura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi, attestati di studi e simili);

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco;

f) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata, per conferma, dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

g) certificato penale rilasciato dalla competente autorità giudiziaria da non oltre tre mesi;

h) certificato di sana costituzione rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito e dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

Per i militari sotto le armi basterà sieno prodotti i documenti di cui al comma *e*) e *h*) e che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del *foglio caratteristico* mod. 961;

pei caporali e soldati, copia del *foglio matricolare e caratteristico* mod. 59.

Nelle domande per l'ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che il candidato accetta, se nominato, qualunque destinazione.

Gli aspiranti ammogliati, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole l'annua rendita di L. 2200 da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca da determinarsi presso l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari istituito presso la R. Accademia di Santa Cecilia e si svolgeranno secondo le norme stabilite nel regolamento 13 maggio u. s. per la nomina dei capimusica nel R. esercito, pubblicato nella dispensa n. 19 della parte 1ª del *Giornale militare* del corrente anno e nel n. 124 della *Gazzetta ufficiale* dell'anno stesso.

Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova *scritta* consisterà nei seguenti lavori su temi dati dall'ufficio tecnico:

a) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;

b) svolgere a quattro voci un basso imitato e fugato;

c) armonizzare per quattro strumenti una melodia;

d) ridurre per banda un brano di partitura di orchestra;

e) ridurre per banda un brano per pianoforte.

La prova *orale* consisterà nel dare saggio della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;
b) organizzazione di bande e fanfare;
c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova *pratica* consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso al candidato prescelto, il quale sarà, prima della nomina, fatto sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se il candidato prescelto sia ammogliato, dovrà pure, prima della nomina, aver costituito nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 surricordata l'annua rendita di L. 2200, agli effetti della legge stessa.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquisteranno alcun diritto di essere ammessi nelle successive vavanze, e riceveranno in restituzione i documenti presentati.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera



Dispensa 33ª **1902** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 luglio.

LUGLIO 25. — Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria, *pag.* 375.
» 25. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1901, *pag.* 375.
» 25. — Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina), *pag.* 384.

CIRCOLARE N. **139**. — **Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria**. — 25 luglio.

Il giorno 24 del mese di settembre prossimo avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso militare di mascalcia, colle norme contenute nell'*Atto* 500 della Raccolta, quale fu modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate del foglio matricolare e caratteristico, nonchè della relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Gli aspiranti medesimi non dovranno però contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'articolo 124 del testo unico della legge sul reclutamento.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **140**. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1901**. — (Segretariato generale). — 25 luglio.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 134, pag. 361. — Nel comma *a*) del n. 1 del manifesto, *dove è detto:* Teranto, *leggasi:* Teramo.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), durante l'anno 1901, per le cause sottoindicate.*

	CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ai macelli di carne equina o per riduzione di numero	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimenti di cavalleria	Nizza cavalleria (1°)	Padova	800	»	8	»	8	1,00	74	9,25	82	10,25
	Piemonte Reale cav. (2°)	Vercelli	788	3	12	1	16	2,03	55	6,98	71	9,01
	Savoia cavalleria (3°)	S. Maria Capua Vet.	784	6	[illegible]	»	13	1,66	54	6,88	67	8,54
	Genova cavalleria (4°)	Milano	775	»	9	»	9	1,16	84	10,84	93	12,00
	lanc. di Novara (5°)	Firenze	790	10	7	»	17	2,15	64	8,10	81	10,25
	id. di Aosta (6°)	Savigliano-Nola	753	28	13	»	41	5,44	62	8,23	103	13,67
	id. di Milano (7°)	Parma-Savigliano	783	2	6	»	8	1,02	80	10,21	88	11,23
	id. di Montebello (8°)	Brescia	786	»	11	»	11	1,40	84	10,68	95	12,08
	id. di Firenze (9°)	Vicenza	767	10	7	»	17	2,21	71	9,26	88	11,47
	id. Vittorio Em. II (10°)	Nola-Parma	756	4	9	»	13	1,72	77	10,18	90	11,90
	cavall. di Foggia (11°)	Caserta	794	8	7	»	15	1,89	55	6,92	70	8,81
	id. di Saluzzo (12°)	Udine	783	4	6	»	10	1,28	90	11,49	100	12,77
	id. di Monferrato (13°)	Roma-Aversa	788	3	13	»	16	2,13	60	7,61	76	9,64
	id. di Alessandria (14°)	Verona	788	1	8	»	9	1,14	81	10,28	90	11,42
	id. di Lodi (15°)	Milano-Lodi	784	»	10	»	10	1,27	48	6,12	58	7,39
	id. di Lucca (16°)	Napoli	776	4	13	»	17	2,19	73	9,40	90	11,59
	id. di Caserta (17°)	Voghera-Torino	787	1	7	»	8	1,01	64	8,13	72	9,14
	id. di Piacenza (18°)	Saluzzo	770	4	11	»	15	1,94	73	9,48	88	11,42
	id. Guide (19°)	Faenza-Milano	776	1	5	»	6	0,77	67	8,63	73	9,40
	id. di Roma (20°)	Torino-Voghera	793	2	10	»	12	1,51	76	9,58	88	11,09
	id. di Padova (21°)	Lucca	785	5	10	»	15	1,91	60	7,64	75	9,55
	id. di Catania (22°)	Aversa-Faenza	799	9	8	»	17	2,12	60	7,51	77	9,63
	id. Umberto I (23°)	Lodi-Roma	779	6	16	»	22	2,82	55	7,06	77	9,88
	id. di Vicenza (24°)	Bologna	763	1	5	1	7	0,92	88	11,53	95	12,45
Scuola di cavalleria		Pinerolo	695	2	16	»	18	2,59	58	8,34	76	10,93
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	Foligno	406	3	5	1	9	2,22	31	7,63	40	9,85
	2° id.	Pesaro	369	3	9	»	12	3,25	38	10,30	50	13,55
	3° id.	Bologna	416	5	12	»	17	4,09	41	9,85	58	13,94
	4° id.	Cremona	368	3	4	»	7	1,90	38	10,3	45	12,23
	5° id.	Venaria Reale	367	6	9	»	15	4,09	46	12,53	61	16,62
	6° id.	Vigevano	377	1	13	»	14	3,71	32	8,49	46	12,20
	7° id.	Pisa	405	3	20	1	24	5,93	47	11,60	71	17,54
	8° id.	Verona	411	5	10	»	15	3,65	36	8,76	51	12,41
	9° id.	Pavia	371	2	3	»	5	1,3	40	10,78	45	12,13
	10° id.	Caserta	404	21	15	»	36	8,91	22	5,45	58	14,36
	11° id.	Alessandria	371	4	7	»	11	2,96	29	7,82	40	10,78
	12° id.	Capua	401	3	4	»	7	1,75	45	11,22	52	12,97
	13° id.	Roma	376	16	9	»	25	6,65	26	6,91	51	13,56
	14° id.	Ferrara	384	1	4	»	5	1,30	31	8,07	36	9,37
	15° id.	Reggio Emilia	385	»	4	»	4	1,04	33	8,57	37	9,61
	16° id.	Brescia	382	»	5	»	5	1,31	35	9,16	40	10,47
	17° id.	Novara	391	»	10	»	10	2,56	32	8,18	42	10,74
	18° id.	Aquila	382	10	10	»	20	5,24	36	9,42	56	14,66
	19° id.	Firenze	385	5	11	»	16	4,16	37	9,61	53	13,77
	20° id.	Padova	387	1	8	»	9	2,33	48	12,40	57	14,73
	21° id.	Piacenza	385	2	1	»	3	0,78	54	14,04	57	14,81
	22° id.	Palermo	412	4	13	»	17	4,13	29	7,04	46	11,17
	23° id.	Acqui	387	2	4	»	6	1,55	42	10,85	48	12,40
	24° id.	Napoli	382	7	18	1	26	6,81	48	12,56	74	19,37
Reggimento d'artiglieria a cavallo		Milano	630	»	24	»	24	3,81	54	8,57	78	12,38
Reggimento d'artiglieria da montagna		Torino	890	1	11	1	13	1,46	30	3,37	43	4,83
Totali artiglieria			10824	108	243	4	355	3,28	980	9,0	1335	12,33
TOTALI GENERALI			30266	222	477	6	705	2,33	2693	8,90	3398	11,23
Confronto coll'anno 1900:												
TOTALI GENERALI NEL 1900			30551	189	540	1	730	2,39	2940	9,62	3670	12,01
Differenza	in più		»	33	»	5	»	»	»	»	»	»
	in meno		285	»	63	»	25	0,06	247	0,72	272	0,78

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'anno 1901, divisi*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	1882	1883	1884	1885	1886	1887
Arma di cavalleria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1901	»	»	»	»	7	24
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	»	»	»	»	1	»
Conguaglio per %	»	»	»	»	14,28	»
Venduti	»	»	»	»	4	7
Conguaglio per %	»	»	»	»	57,14	29,16
Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria	»	»	»	»	5	7
Conguaglio generale per %	»	»	»	»	71,42	29,16
Arma di artiglieria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1901	2	6	15	42	130	502
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	»	»	»	1	8	15
Conguaglio per %	»	»	»	2,38	6,15	2,99
Venduti	2	4	8	21	60	203
Conguaglio per %	100,00	66,66	53,33	50,00	46,15	40,44
Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria	2	4	8	22	68	218
Conguaglio generale per %	100,00	66,66	53,33	52,38	52,30	43,43
Totale generale delle perdite nelle due armi	2	4	8	22	73	225

urmi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) secondo gli anni di loro rimonta.

ANNI DI RIMONTA														
1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	Totale
217	647	882	995	29	1781	841	2418	1089	2151	3612	2602	2800	2927	23022
6	8	16	17	2	24	12	30	11	34	61	49	66	13	350
2,76	1,23	1,81	1,70	6,89	1,35	1,42	1,24	1,01	1,58	1,69	1,88	2,36	0,44	1,52
107	242	232	201	4	219	83	169	58	117	152	78	38	2	1713
49,31	37,40	26,30	20,20	13,79	12,29	9,87	6,98	5,32	5,43	4,20	3,00	1,35	0,07	7,44
113	250	248	218	6	243	95	199	69	151	213	127	104	15	2063
52,07	38,63	28,11	21,90	20,68	13,64	11,29	8,22	6,33	7,01	5,89	4,88	3,71	0,51	8,96
765	524	375	434	402	718	821	638	1382	429	1322	1204	1286	1074	12071
25	22	16	10	6	28	26	15	34	17	42	28	55	7	355
3,27	4,20	4,26	2,30	1,49	3,90	3,17	2,35	2,46	3,96	3,17	2,33	4,28	0,65	2,94
220	91	46	39	36	50	46	21	45	17	35	24	12	»	980
28,76	17,37	12,27	8,99	8,96	6,9	5,60	3,29	3,26	3,96	2,65	1,99	0,93	»	8,12
245	113	62	49	42	78	72	36	79	34	77	52	67	7	1333
32,03	21,57	16,53	11,29	10,45	10,86	8,77	5,64	5,72	7,92	5,82	4,32	5,21	0,65	11,0
358	363	310	267	48	321	167	235	148	185	290	179	171	22	3398

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'anno 1901, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma d'artiglieria			Per le due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1901	18271	1853	20124	6664	4235	10899	24935	6088	31023
Aumentati durante l'anno	2690	208	2898	768	404	1172	3458	612	4070
Totali	20961	2061	23022	7432	4639	12071	28393	6700	35093
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	307	43	350	211	144	355	518	187	705
Conguaglio per %	1,46	2,09	1,52	2,84	3,11	2,94	1,82	2,79	2,01
Venduti	1608	105	1713	605	375	980	2213	480	2693
Conguaglio per %	7,67	5,09	7,44	8,14	8,08	8,12	7,79	7,16	7,67
Totale generale delle perdite	1915	148	2063	816	519	1335	2731	667	3398
Conguaglio generale per %	9,14	7,18	8,96	10,98	11,19	11,06	9,62	9,95	9,68
Confronto delle perdite coll'anno 1900:									
Totale generale delle perdite nel 1901	1915	148	2063	816	519	1335	2731	667	3398
Totale generale delle perdite nel 1900	1898	135	2033	1009	628	1637	2907	763	3670
Differenza in più	17	13	30	»	»	»	»	»	»
Differenza in meno	»	»	»	193	109	302	176	96	272

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'anno 1901.*

CORPI		Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Conguaglio per %
			Morti	Abbattuti	Venduti		
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri		530	10	5	31	46	8,68
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto.	1699	101	9	16	126	7,42
	Persano.	2176	119	8	10	137	6,30
	Palmanova. . . .	1624	32	»	11	43	2,65
	Bonorva.	1074	71	2	13	86	8,00
Totali . .		7100	333	24	81	438	6,45
Confronto coll'anno 1900:							
Totali del 1900 . .		6671	406	30	113	549	8,23
Differenza	in più . . .	429	»	»	»	»	»
	in meno . .	»	73	6	32	111	1,78

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), nonchè dei depositi d'allevamento cavalli, durante l'anno 1901.*

REGGIMENTO E DEPOSITO DI ALLEVAMENTO CAVALLI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER									Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Diserasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e morcio	Farcimo	Morbi gravi cronici inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei muscoli e delle ossa	Tiechio e rustichezza	Cause diverse	Totale	
Reggimenti di cavalleria																					
Nizza cavalleria (1°)	7	»	1	»	»	8	»	»	»	»	»	19	11	1	»	1	33	»	9	74	82
Piemonte Reale cav. (2°)	12	»	»	»	»	12	»	»	1	1	2	13	4	12	»	»	29	»	3	55	71
Savoia cavalleria (3°)	3	»	3	»	1	7	»	»	3	3	6	12	2	9	»	3	27	1	»	54	67
Genova cavalleria (4°)	7	»	2	»	»	9	»	»	»	»	»	19	9	4	»	4	42	1	5	84	93
Lanc. di Novara (5°)	6	»	»	»	1	7	6	»	1	3	10	10	10	1	»	»	43	»	»	64	81
id. di Aosta (6°)	9	1	3	»	»	13	15	1	6	6	28	20	10	6	»	2	22	»	2	62	103
id. di Milano (7°)	6	»	»	»	»	6	»	»	1	1	2	27	5	»	»	5	33	»	10	80	88
id. di Montebello (8°)	9	»	1	»	1	11	»	»	»	»	»	36	11	»	»	1	28	3	5	84	95
id. di Firenze (9°)	6	»	1	»	»	7	2	»	4	4	10	25	6	1	»	3	31	3	2	71	88
id. Vittorio Em. II (10°)	6	»	1	»	2	9	3	»	»	1	4	21	12	2	»	»	39	»	3	77	90
cavall. di Foggia (11°)	6	»	1	»	»	7	3	»	3	3	8	24	2	2	»	5	21	1	»	55	70
id. di Saluzzo (12°)	5	»	»	»	1	6	»	»	2	2	4	31	11	5	»	3	37	2	1	90	100
id. di Monferr. (13°)	10	»	1	»	2	13	»	»	2	1	3	10	3	1	»	4	40	»	2	60	76
id. di Alessand. (14°)	7	1	»	»	»	8	»	»	1	»	1	21	9	3	»	2	38	1	7	81	90
id. di Lodi (15°)	6	»	4	»	»	10	»	»	»	»	»	24	8	3	»	1	11	1	»	48	58
id. di Lucca (16°)	9	»	4	»	»	13	»	»	»	4	4	31	5	3	»	1	33	»	»	73	90
id. di Caserta (17°)	4	»	3	»	»	7	»	»	»	1	1	4	4	»	»	2	52	1	1	64	72
id. di Piacenza (18°)	8	»	2	»	1	11	»	»	»	4	4	15	7	6	»	5	37	2	1	73	88
id. Guide (19°)	5	»	»	»	»	5	1	»	»	1	1	11	15	7	1	1	28	2	2	67	73
id. di Roma (20°)	9	»	1	»	»	10	»	»	1	1	2	23	10	2	»	1	36	2	2	76	88
id. di Padova (21°)	5	»	5	»	»	10	»	»	2	3	5	37	5	1	»	3	14	»	»	60	75
id. di Catania (22°)	4	»	3	»	1	8	»	»	4	5	9	31	6	2	»	1	17	1	2	60	77
id. Umberto I (23°)	10	»	6	»	»	16	»	»	2	4	6	12	6	»	»	»	32	»	5	55	77
id. di Vicenza (24°)	4	»	1	»	»	5	»	»	2	»	2	27	12	5	»	1	34	2	7	88	95
Scuola di cavalleria	10	1	5	»	»	16	»	»	»	2	2	15	9	1	»	6	24	»	3	58	76
Totali cavalleria	179	3	48	»	10	234	31	1	35	49	116	518	192	77	1	55	775	23	72	1713	2063

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° reggimento	3	»	1	1		5	»	»	»	4	4	20	3	2	»	»	6	»	»	31	40
	2° id.	8	»	1	»	»	9	»	»	»	3	3	25	4	»	»	»	5	4	»	38	50
	3° id.	12	»	»	»	»	12	»	»	1	4	5	21	6	»	»	»	14	»	»	41	58
	4° id.	4	»	»	»	»	4	»	3	»	»	3	29	4	2	»	»	3	»	»	38	45
	5° id.	7	1	»	»	1	9	»	»	3	3	6	28	3	»	»	3	11	1	»	46	61
	6° id.	12	1	»	»	»	13	»	»	1	»	1	13	6	2	»	»	10	1	»	32	46
	7° id.	14	»	4	»	2	20	»	»	»	4	4	25	5	1	»	1	14	1	»	47	71
	8° id.	9	»	1	»	»	10	2	»	2	1	5	18	3	1	»	1	13	»	»	36	51
	9° id.	1	»	2	»	»	3	1	»	1	»	2	20	5	6	»	1	5	3	»	40	45
	10° id.	12	»	3	»	»	15	13	4	2	2	21	18	2	1	»	»	1	»	»	22	58
	11° id.	7	»	»	»	»	7	4	»	»	»	4	14	6	»	»	1	8	»	»	29	40
	12° id.	4	»	»	»	»	4	»	»	2	1	3	32	5	»	»	1	7	»	»	45	52
	13° id.	7	»	2	»	»	9	16	»	»	»	16	11	8	1	»	3	2	1	»	26	51
	14° id.	3	»	1	»	»	4	»	»	»	1	1	11	3	»	3	2	9	3	»	31	36
	15° id.	2	»	1	»	1	4	»	»	»	»	»	23	3	»	1	2	4	»	»	33	37
	16° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	15	3	»	»	»	15	2	»	35	40
	17° id.	10	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	13	1	»	»	»	16	2	»	32	42
	18° id.	10	»	»	»	»	10	6	»	2	2	10	21	4	»	»	»	11	»	»	36	56
	19° id.	11	»	»	»	»	11	4	»	1	»	5	13	4	2	»	2	14	2	»	37	53
	20° id.	8	»	»	»	»	8	»	»	1	»	1	30	6	2	»	1	8	1	»	48	57
	21° id.	1	»	»	»	»	1	2	»	»	»	2	12	10	»	»	5	26	1	»	51	57
	22° id.	12	»	1	»	»	13	2	»	»	2	4	7	7	»	»	1	14	»	»	29	46
	23° id.	4	»	»	»	»	4	»	»	2	»	2	26	4	1	»	1	8	2	»	42	48
	24° id.	15	»	2	»	1	18	»	3	2	3	8	38	4	1	»	»	5	»	»	48	74
	Regg. artiglieria a cavallo.	14	1	9	»	»	24	»	»	»	»	»	36	8	»	»	»	9	4	»	54	78
	Id. da mont.	8	»	»	»	3	11	»	»	»	2	2	10	4	»	»	1	10	5	»	30	43
	Totali artiglieria.	203	3	28	1	8	243	50	10	20	32	112	529	121	22	4	26	248	30	»	980	1335
Depositi allevamento cavalli	Grosseto	40	»	61	»	»	101	5	»	3	1	9	1	3	1	»	»	11	»	»	16	126
	Persano	30	2	86	»	1	119	2	»	4	2	8	»	6	1	»	2	1	»	»	10	137
	Palmanova	9	1	21	»	1	32	»	»	»	»	»	»	2	3	2	»	4	»	»	11	43
	Bonorva	11	1	59	»	»	71	»	»	»	2	2	»	1	»	»	»	12	»	»	13	86
	Totali dei depositi	90	4	227	»	2	323	7	»	7	5	19	1	12	5	2	2	28	»	»	50	392
	TOTALI GENERALI	166	10	303	1	20	800	88	11	62	86	247	1018	325	104	7	83	1051	53	72	2743	3790
Confronto con l'anno 1900:																						
	TOTALI GENERALI DEL 1900	503	19	390	»	26	938	82	13	53	68	216	1327	268	84	10	74	1080	71	87	3001	4155
	Differenza in più	»	»	»	1	»	»	6	»	9	18	31	»	57	20	»	9	»	»	»	»	»
	Differenza in meno	37	9	87	»	6	138	»	2	»	»	»	279	»	»	3	»	29	18	15	258	365

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **141. — Servizio postale con le truppe nell'Estremo Oriente (Cina).** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 25 luglio.

A complemento delle disposizioni contenute nella Circolare 105 del 1900 per il servizio postale con le truppe del R. esercito nell' Estremo Oriente (Cina), è stato determinato, di accordo coi Ministeri delle poste e telegrafi e della marina, quanto appresso:

1. Il servizio postale presso le truppe del R. esercito in Cina è affidato ad apposito ufficiale, designato dal comandante delle truppe, il quale potrà essere coadiuvato da un graduato di truppa, rimanendo però egualmente responsabile del regolare funzionamento del servizio.

Spetta al detto ufficiale di provvedere pel ritiro e la distribuzione delle corrispondenze in arrivo e per la raccolta e la spedizione di quelle in partenza in dispacci chiusi (1) all' indirizzo dell' ufficio postale di Roma.

2. Il bollo del comando delle truppe è considerato come bollo postale.

3. I dispacci della corrispondenza diretta alle truppe del R. esercito in Cina sono dal Ministero della marina indirizzati al comando di esse truppe a Tiensin, ove saranno recapitati, al suo passaggio, dallo stesso corriere che dal porto di sbarco si reca a Pechino per portare la posta al riparto della R. marina colà distaccato.

4. Ricevendo i dispacci della corrispondenza in arrivo spediti dall'Italia, l'ufficiale incaricato ne verificherà il contenuto per accertarsi che corrisponda a quello indicato sul foglio di avviso (modello n. 1 del servizio postale) che l'accompagna, e firmerà quindi il foglio stesso. Ove sianvi anche corrispondenze raccomandate, firmerà inoltre, previo riscontro, il relativo elenco di accompagno (modello n. 1bis).

In caso di discordanze fra le indicazioni dei detti modelli e le corrispondenze ricevute, o di qualsiasi altra irregolarità, l'ufficiale compilerà apposito verbale (modello n. 13) in duplice copia, una delle quali sarà spedita al Ministero della marina perchè fornisca le opportune spiegazioni e l'altra a quello delle poste e dei telegrafi.

5. Nelle corrispondenze in partenza dovranno essere annullati i francobolli mediante l'applicazione di apposito bollo a

(1) Ogni dispaccio postale è costituito da tutte le corrispondenze incluse nel sacco o nei sacchi di una determinata spedizione.

date, la cui impronta sarà inoltre ripetuta accanto in modo che resti ben visibile.

Sulle raccomandate verrà altresì impressa la stampiglia con le iniziali *R. n. . . .*, completando la indicazione collo scrivere di seguito il numero di registrazione di tali corrispondenze (§ 10).

6. Per le corrispondenze in partenza si formeranno i dispacci da spedirsi cogli stessi sacchi di tela, distinti con speciale numerazione, che si ricevono per quelle in arrivo.

Le corrispondenze saranno riunite in distinti pacchi come segue:

a) corrispondenze ufficiali;

b) corrispondenze private ordinarie;

c) corrispondenze private raccomandate;

d) corrispondenze di uomini di truppa non affrancate, avvertendo che vi sia sempre indicato, a tergo dell'indirizzo, il cognome, nome e grado dei mittenti susseguito dall'indicazione *delle truppe in Cina;*

e) corrispondenze private dirette a militari in Cina da respingersi in Italia per avvenuto rimpatrio dei destinatari o per qualsiasi altra causa.

Per ogni specie di corrispondenza si faranno uno o più pacchi, secondo la quantità, ravvolti con carta consistente, legati in croce con spago per prevenirne il deterioramento e suggellati. Su ciascun pacco sarà indicato in modo ben chiaro ed appariscente la specie di corrispondenze che contiene. Sui pacchi contenenti le corrispondenze di cui alla lettera *e*) si metterà inoltre la seguente indicazione: *Da rimettersi al distretto militare di Napoli.*

Quando occorra, si farà inoltre un involto dei sacchi vuoti eccedenti che si intendono rimandare col dispaccio in partenza.

Nel pacco della corrispondenza ufficiale verrà pure incluso in busta suggellata indirizzata al *Ministero della marina (ufficio postale)*, un elenco dei sacchi che si rinviano, compresi i vuoti, dal quale risulti altresì il numero impresso su ciascuno.

Collocati poscia i pacchi nel sacco, mettendo sempre quello delle raccomandate in mezzo agli altri, si procede alla chiusura, avvolgendo la bocca del sacco in un collare di carta, sul quale si passano alcuni giri di spago di un sol pezzo con stretta annodatura, i cui capi verranno poi fissati con ceralacca in adatto scodellino di latta e sopra una targhetta di legno duro, imprimendovi il bollo a secco del comando delle truppe.

Sulla targhetta nella faccia opposta a quella su cui è impresso il bollo, verrà incollata una etichetta portante l'indirizzo:

« Par le commandement des troupes italiennes en Chine, pour le bureau postal de Rome ».

7. Ciascuna spedizione sarà accompagnata da un foglio di avviso (mod. n. 1) sul quale dovrà essere indicato il numero progressivo annuale del dispaccio, la quantità di sacchi che la compongono e di quelli che si rinviano vuoti con l'indicazione dei numeri rispettivi, la quantità di pacchi contenuti in ciascun sacco e la quantità di corrispondenze raccomandate incluse nei relativi pacchi. Ove queste ultime mancassero, nella rubrica destinata alla loro indicazione si scriverà la parola « Nulla ».

Le raccomandate in partenza vanno inoltre descritte sul prescritto elenco (modello 1bis).

Ambidue i modelli 1 e 1bis, firmati dall'ufficiale incaricato del servizio postale, vengono messi entro i sacchi, avvertendo che il modello 1bis dovrà essere attaccato al pacco delle raccomandate.

8. L'invio della corrispondenza in Italia verrà effettuato dai piroscafi postali.

Per il tratto da Tiensin al porto d'imbarco verranno consegnate al corriere proveniente da Pechino che fa il servizio per le truppe della Regia marina.

9. Giunti in Italia i dispacci dell'Estremo Oriente, l'ufficio postale di confine provvederà tosto per l'inoltro a destinazione di tutte le corrispondenze compresevi.

Quelle state respinte pel rimpatrio dei destinatari verranno rimesse al distretto militare di Napoli, il quale, fattevi le necessarie correzioni nell'indirizzo, le imposterà nuovamente per essere fatte pervenire ai destinatari ove si trovano.

I sacchi coi quali sono stati formati i dispacci e quelli vuoti che vi possono essere inclusi verranno spediti in raccomandazione al Ministero della marina (ufficio postale).

10. Pel servizio postale presso le truppe in Cina saranno tenuti i seguenti registri:

a) il registro memoriale delle spedizioni, sul quale si prenderà nota dei dispacci che si spediscono, indicando di quanti sacchi si compongono, e sarà ritirata ricevuta complessiva dagli agenti cui vengono consegnate le corrispondenze per lo inoltro a destinazione;

b) il registro delle raccomandate in arrivo, sul quale sa-

ranno descritte le singole raccomandate pervenute e ne verrà ritirata ricevuta dai destinatari o dai portalettere dei riparti;

c) il registro a madre e figlia per l'accettazione delle raccomandate in partenza, dal quale si staccheranno gli scontrini da rilasciarsi ai mittenti per ricevuta.

L'ufficiale incaricato del servizio postale in Cina dovrà inoltre essere fornito dell'*Indicatore postale e telegrafico* per aver norma nella applicazione delle tariffe postali.

11. Il bollo a date per l'annullamento dei francobolli, la stampiglia per le raccomandate (*R. n.* .....), i vari stampati pel servizio postale e l'*Indicatore postale e telegrafico* verranno provvisti e inviati al comando delle truppe in Cina per cura del Ministero delle poste.

12. L'ufficiale incaricato dell'ufficio postale dovrà essere costantemente provveduto di francobolli e di cartoline postali italiane per farne la distribuzione ai richiedenti.

Il comando delle truppe ne curerà l'acquisto in Italia per mezzo del distretto di Napoli e, in via eccezionale, potrà rivolgersi all'uopo anche alle regie navi che si trovano nel mar Giallo.

L'importo dei francobolli e delle cartoline distribuite sarà versato nella cassa del comando al termine di ogni decade.

13. *Pacchi postali.* — I pacchi postali da inviarsi dall'Italia ai militari del R. esercito nell'Estremo Oriente sono accettati da qualunque ufficio postale del regno. Essi dovranno sempre avere per destinazione « Tiensin » e verranno accompagnati da due dichiarazioni in dogana.

14. È indispensabile che l'imballaggio dei pacchi sia solido in modo da resistere al lungo viaggio, che non vi siano inclusi oggetti di facile deperimento e che l'indirizzo sia ben chiaro.

15. La spedizione dei pacchi viene effettuata alle condizioni di tariffa e di peso stabiliti per l'ufficio postale germanico di Tiensin, vale a dire con la tassa di L. 3.25 per ogni pacco non eccedente i cinque chilogrammi, e non aventi dimensioni superiori a 60 centimetri, oppure non eccedenti un metro di lunghezza e 20 centimetri d'altezza e larghezza.

16. Dagli uffici postali del regno saranno pure accettati per Tiensin pacchi con valore dichiarato fino a L. 1000 colla sopratassa di assicurazione in ragione di centesimi 20 per ogni 300 lire o frazione.

17. Giunti a Tiensin, i pacchi saranno ritirati presso l'ufficio postale germanico a cura del comando delle truppe, e

per esso dall'ufficiale di cui al n. 1, e fatti recapitare ai destinatari.

18. La spedizione dei pacchi postali che dalle truppe distaccate in Cina si intendono mandare in Italia sarà effettuata dall'ufficio postale germanico di Tiensin, con le norme che regolano tale servizio.

Non si dovranno in niun caso includere pacchi postali nei sacchi contenenti la corrispondenza.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 34ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 agosto.

LUGLIO 31. — Note caratteristiche e proposte d'avanzamento per l'anno 1902, *pag.* 389.
» 31. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 389.

CIRCOLARE N. **142**. — **Note caratteristiche e proposte di avanzamento per l'anno 1902**. — (Segretariato generale). — 31 luglio.

Il Ministero determina che le note caratteristiche e le proposte di avanzamento degli ufficiali di tutti i corpi, comandi ed uffici, debbano pervenirgli non più tardi del giorno 30 venturo ottobre.

I reggimenti destinati a cambiare di guarnigione, inizieranno i lavori per la compilazione dei detti documenti nelle attuali sedi, e vi daranno corso al più presto possibile in base agli ordini che emaneranno i comandanti di corpo d'armata.

Tutti i corpi, comandi ed uffici trasmetteranno i relativi documenti alle competenti autorità man mano che saranno compilati.

L'anzianità dei maggiori generali e dei colonnelli, sul conto dei quali le commissioni dovranno pronunziarsi circa l'avanzamento, è stabilita rispettivamente al 31 dicembre 1900 ed al 30 giugno 1901.

Per tutti gli altri ufficiali valgono i limiti di anzianità fissati dalle Circolari del *Giornale militare* corrente anno n. 45 in data 12 marzo e n. 127 in data 5 luglio.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità interessate daranno, per la parte che li riguarda, le disposizioni occorrenti per la esecuzione delle suespresse determinazioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **143**. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 31 luglio.

Il tempo utile per la presentazione dei documenti richiesti per la ammissione agli esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, stabilito con la Circolare n. 105 del 10 giugno u. s. al 31 luglio, è prorogato fino al 15 agosto entrante. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 33ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 agosto.

LUGLIO 12. — Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1902-1903. - Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze. *pag.* 391.

AGOSTO 7. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 392.

» 8. — Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali, *pag.* 393.

CIRCOLARE N. **144.** — **Indennità spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti durante l'esercizio finanziario 1902-1903. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-1903;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1902 1903 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze nelle categorie previste dal citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le

1 SET. 02

spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria dallo specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 luglio 1902.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

PROSPETTO *delle indennità spese d'ufficio pei comandi ed uffici sottaindicati per l'esercizio finanziario 1902-1903.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED UFFICI	Somma per l'esercizio
14	1°	Comando del corpo di stato maggiore	38200
25	unico	Istituto geografico militare	7000
29	3°	Magazzino centrale di Torino . . .	7000
29	3°	Id. di Firenze . . .	3000
29	3°	Id. di Napoli . . .	3000
21	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	6000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze militari.

1ª categoria. — *Panifici militari di:* Torino — Alessandria — Milano — Genova — Verona — Bologna — Roma — Foligno — Napoli.

2ª categoria. — *Panifici militari di:* Brescia — Piacenza — Padova — Forlì — Ancona — Firenze — Lucca — Caserta — Bari — Palermo — Messina.
Molino militare di Aldifreda (Caserta).

3ª categoria. — *Panifici militari di:* Novara — Savigliano — Cuneo — Treviso — Pescara — Spezia — Cagliari — Salerno.
Stabilimento militare per la fabbricazione delle scatolette di carne in conserva di Casarella (Bologna).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **145. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.** — (Segretariato generale). — 7 agosto.

Il limite d'anzianità per la iscrizione sul quadro d'avanzamento, di cui alla circolare n. 45 del corrente anno, è portato, per i tenenti medici, dal 6 settembre 1893 a tutto il 4 luglio 1895.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **146**. — **Congedamento di sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 agosto.

Analogamente a quanto fu disposto in passato e in relazione a quanto è stabilito dal n. 3 dell'*Atto* 3 del 1898, a riguardo del servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento, i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1880 nei corsi allievi ufficiali della durata di nove mesi stati iniziati col 1° dicembre 1900, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano compiuti tre mesi di effettivo servizio decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 agosto.

AGOSTO 11. — Concorso a quattro posti di sottotenente nel treno del genio, *pag.* 395.
» 12. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari, *pag.* 395.
» 15. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, *pag.* 406.
» 11. — Sottufficiali ammessi al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 449.
» 11. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902 e per l'anno 1903, *pag.* 450.

CIRCOLARE N. **147**. — **Concorso a quattro posti di sottotenente nel treno del genio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 agosto.

Essendo andato deserto il concorso indetto con la Circolare n. 109 del 18 giugno u. s., si prescrive quanto segue:

È aperto fra i sottufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo un concorso per quattro posti di sottotenente del genio (treno).

Per essere ammessi a tale concorso, i sottufficiali devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta pei sottotenenti, dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) avere compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità di sottufficiale al 1° settembre 1902;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° settembre 1902;

d) essere classificati ottimi da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di corpo.

Questi riunirà la commissione di avanzamento, la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande corredate di tale parere, dalla copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno essere trasmesse per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

1 SET. 02

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 15 settembre 1902.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno subito trasmessi direttamente in piego raccomandato al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'ispettorato generale del genio.

La commissione giudicherà i lavori, assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I primi 7 classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai $^{12}/_{20}$, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di 3 mesi presso il 4° reggimento genio (pontieri), al termine del quale verranno sottoposti ad apposito esame.

I programmi di tale corso e le norme per l'esame finale saranno determinati dal Ministero.

I primi classificati tra quelli che avranno superato l'esame finale, nel numero stabilito nel presente concorso, saranno trasferiti nell'arma del genio (specialità treno) e quindi nominati sottotenenti nella predetta arma e specialità.

La loro anzianità relativa sarà stabilita a seconda dell'anzianità rispettiva dei concorrenti nel grado di sottufficiale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **148** — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane e licenziamento anticipato di taluni militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 agosto.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del 14 settembre avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1879 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, di tutte le armi, corpi e specialità, esclusa la cavalleria;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1880 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, esclusa parimenti la cavalleria.

A quelli degli oradetti militari che si trovano in licenza illimitata, a senso della Circolare n. 87 del 19 maggio u. s., i corpi faranno recapitare nel modo prescritto il rispettivo foglio di congedo illimitato, ritirando loro il biglietto di licenza di cui sono provvisti;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1881 di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti, ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i corpi e riparti che prenderanno parte alle manovre di campagna e alle esercitazioni di cavalleria, eseguiranno, in massima, il congedamento dopo che saranno rientrati alle rispettive sedi, eccezione fatta di taluni dei reggimenti destinati a cambiare di guarnigione che, dovendo dal luogo di scioglimento delle manovre di campagna partire subito per le nuove sedi, effettueranno il congedamento nel luogo stesso di scioglimento delle manovre;

b) i corpi che non prendono parte alle manovre di campagna, eseguiranno il congedamento incominciando dal giorno 14 settembre, fatta eccezione per quelli stanziati nell'isola di Sardegna che inizieranno il congedamento il giorno 11;

c) il reggimento d'artiglieria da montagna effettuerà il congedamento dopo le esercitazioni estive, a cominciare dal 14 settembre e secondo gli ordini che gli saranno dati dal comandante di corpo d'armata, avvertendo che i congedandi dovranno essere prima riuniti alle sedi invernali delle brigate, allo scopo di render meno dispendiose e più regolari le operazioni di disarmo e di svestizione;

d) anche le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza effettueranno il congedamento contemporaneamente alle altre armi e specialità iniziandolo quindi col detto giorno 14 settembre, avvertendo che le brigate distaccate nei forti di sbarramento dovranno essere rientrate nelle sedi ordinarie di guarnigione entro il giorno 10 settembre come sarà disposto dai comandi di corpo d'armata interessati;

e) i battaglioni alpini della frontiera orientale i quali compiono le escursioni estive sulla frontiera occidentale, eseguiranno il congedamento dopo rientrati alle loro sedi normali, secondo gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo di armata;

f) le compagnie di sanità e di sussistenza, le scuole ed

istituti militari effettueranno il congedamento sotto la data che sarà stabilita dai comandi di corpo d'armata, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Col detto giorno 14 settembre e con le stesse norme suindicate sarà anche iniziato il licenziamento anticipato dalle armi delle seguenti categorie di militari:

a) saranno inviati in congedo illimitato, mediante sorteggio, da ogni reggimento di cavalleria in massima 90 uomini, salvo quelle eccezioni che per ciascun reggimento fossero successivamente comunicate; al sorteggio dovranno concorrere tutti i militari della classe 1879 e quelli della classe 1880 stati assegnati d'autorità alla cavalleria e designati per la ferma di 2 anni a senso del n. 8 della Circolare n. 30 del 1901.

Tale congedamento dovrà essere compiuto entro il 30 settembre detto e verrà effettuato con le stesse modalità stabilite dal dispaccio-circolare 29 agosto 1899 n. 18671 (*Divisione truppa*) relativo al congedamento di 90 uomini della classe 1876 per ogni reggimento di cavalleria;

b) verranno parimenti inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari di 1ª categoria della classe 1881 ascritti alla ferma di un anno, perchè provenienti dai rivedibili di due leve.

4. Collo stesso giorno 14 settembre e successivamente saranno pure inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1881 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui all'art. 1 del capo XVIII della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sebbene non abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa determinazione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

Dovranno infine essere inviati in congedo illimitato i militari provenienti dall'estero, appartenenti per nascita a classi intieramente congedate, i quali iniziarono nel marzo scorso il periodo d'istruzione militare di cui nell'art. 4 del R. Decreto d'amnistia in data 31 marzo 1901, n. 139.

5. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che fra gli oggetti da lasciarsi ai congedandi a norma del § 1786 dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba, un paio di uose, la coreggia da pantaloni e, per coloro che ricevano due o più razioni di pane, il tascapane, e, per quelli che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, altresì la gavetta, il cucchiaio e la tazza di latta;

b) che presso i corpi alle manovre i quali debbono cambiare di guarnigione, gli effetti ritirati ai militari congedandi che fossero dichiarati fuori uso potranno essere venduti sul luogo, semprechè ne venga riconosciuta la convenienza, oppure trasportati alla nuova sede;

c) che per la distribuzione del pane si osserveranno le norme del § 1817 del Regolamento d'amministrazione, se non che i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta, lasciando agli altri l'equivalente in contanti, e per i primi la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

d) nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

e) nei viaggi per ferrovia saranno fatte parimenti, dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

f) le distribuzioni di cui ai precedenti comma *d*) ed *e*) saranno regolate colle norme stabilite dagli *Atti* 99 del 1898 e 56 del 1892 per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi; intendendosi, naturalmente, devolute ai corpi, da cui i congedandi provengono, le attribuzioni che negli *Atti* stessi sono indicate come di spettanza dei distretti.

Nel licenziamento si osserveranno pure le disposizioni del Capo XXVIII (sezione 1ª) del Regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della relativa Istruzione complementare, in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del Regolamento d'amministrazione.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° ottobre 1901 colle varianti 10 giugno 1902, non che le norme date dal § 653 della succitata Istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, conforme le tabelle di mobilitazione anzidette; avvertendo che per gli uomini che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna valgono più specialmente le norme contenute nel successivo § 654, sulle quali si

richiama più particolarmente l'attenzione delle autorità militari dell'isola di Sardegna.

I comandanti di corpo provvederanno poi, affinchè, giusta il § 644 della detta Istruzione, i militari che dovrebbero essere provvisti di foglio di congedo illimitato mentre si trovano in licenza di convalescenza, siano sottoposti a visita medica per cura del corpo o del distretto più vicino al luogo di loro residenza, onde sia accertato in quali condizioni essi si trovano; e se in tale visita fossero giudicati non in grado di prestare servizio, siano senz'altro proposti a rassegna di rimando pei provvedimenti del caso.

6. I militari congedandi, i quali, già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente Istruzione complementare.

I militari congedandi dovranno essere beninteso avvertiti che, ottenendo di recarsi all'estero, non potranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro rilasciato all'atto del congedo per effetto del § 1786 del *Regolamento d'amministrazione* e del precedente n. 5.

7. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata Istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere che, per effetto della legge 3 luglio 1902, la ferma dei sottufficiali è stata ridotta da cinque a tre anni e che, a senso dell'art. 2 dell'ora detta legge, il sottufficiale che ha compiuto la ferma di tre anni, potrà essere ammesso a due successive rafferme di un anno, acquistando diritto a una indennità di lire 250 coloro che cessino dal servizio dopo la prima di tale rafferma, e a una indennità di lire 350 quelli che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.

Sarà poi utile spiegare ai detti graduati che essi, rinunziando all'invio in congedo illimitato, potranno intanto continuare in servizio sino al 31 dicembre p. v. con la ferma cui sono ascritti per fatto di leva o di arruolamento volontario, salvo poi ad esser col 1° gennaio 1903 nominati sergenti, con la quale nomina acquisteranno diritto al trattamento di sopra accennato.

S'intende che quelli di essi che non siano ascritti alla ferma di 3 anni, dovranno passarvi all'atto della nomina a sergente e, dopo che l'avranno compiuta, potranno essere ammessi alle due successive rafferme suindicate.

8. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del Regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'Istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

9. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicate quella del 14 settembre p. v.

La parificazione dei fogli matricolari, di cui ai §§ 79 e 80 dell'Istruzione suddetta, dovrà esser compiuta dai distretti al più presto possibile, per modo che i depositi dei corpi ai quali i titolari dei detti fogli furono trasferiti all'atto del congedo, possano servirsi dei fogli parificati per completare e rettificare, se del caso, i ruolini mod. 250 e 214.

10. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

11. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi all'amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia concessa col R. Decreto 11 novembre 1900, n. 369, e col R. Decreto del 31 marzo 1901, n. 139.

12. I movimenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del n. 2 e *b*) del n. 3 per quanto riguarda i congedandi dei reggimenti granatieri, fanteria, bersaglieri, artiglieria da campagna, a cavallo, genio e delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza verranno predisposti dall'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, e saranno pertanto compiuti secondo le disposizioni che dall' ufficio stesso verranno impartite; è fatta però eccezione per le compagnie operai d'artiglieria e gli stabilimenti militari di pena, pei quali corpi valgono anche le speciali disposizioni di cui è oggetto il comma seguente.

Invece, i movimenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*) del n. 2 anzidetto e quelli di cui ai n. 3 lettera *a*) e 4 successivi saranno stabiliti dai comandanti di corpo d'armata interessati, ai quali i corpi avranno pertanto cura d'inviare, per tempo, un prospetto numerico della forza da congedarsi, compilato conforme al modello prescritto (Circolare n. 6060 del 14 luglio 1902, *Divisione stato maggiore*).

Nel caso in cui vi fossero notevoli differenze tra la forza preannunziata al comando del corpo di stato maggiore e quella effettivamente partente, le autorità militari interessate cureranno perchè, nei limiti del possibile, il preavviso di tali notevoli modificazioni sia trasmesso in tempo utile per le varianti da apportarsi agli ordini di movimento già predisposti.

13. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno, come è detto nel § 1784 del citato Regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varrà il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi), parte 1ª, (edizione maggio 1901).

14. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sulla esatta osservanza delle prescrizioni della parte 2ª del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata Istruzione complementare, ogni capo drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'Istruzione medesima circa i vincoli disciplinari ai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

15. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nell'*ordine di movimento* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore, a senso del precedente n. 12; inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico, per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano durante il viaggio sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

16. Effettuati i licenziamenti di cui nella presente Circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) *tre* prospetti, nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il n. 3, e nel terzo il numero di quelli di cui è parola al n. 4.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

17. Finalmente a scanso di qualsiasi dubbio sulla retta applicazione del § 657 della citata Istruzione complementare, relativa ai limiti delle promozioni nel deposito dei corpi ivi indicati, durante il periodo della forza minima, il Ministero stima opportuno di avvertire in questa occasione che nel numero massimo dei caporali e caporali maggiori determinato dal detto § 657 sono compresi, *per quanto riguarda i depositi*, i caporali e caporali maggiori di contabilità.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **149. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 14 agosto.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A completa esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 23 marzo u. s. n. 94 (Circolare n. 58 del corrente anno), saranno, nei giorni sotto indicati, chiamati alle armi per istruzione:

a) il 15 settembre p. v., per un periodo di giorni 15:

i militari di 3ª categoria residenti nei comuni del mandamento di Lipari, nati negli anni dal 1872 al 1881, inclusi, e i militari di 2ª categoria residenti negli stessi comuni e nati negli anni dal 1863 al 1868, inclusi (compresi per tutti i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuto istruzione militare.

b) il 1° ottobre p. v., per un periodo di giorni 20:

i militari di 1ª categoria della classe 1877, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno.

c) il 13 ottobre p. v., per un periodo di giorni 15:

i militari di 2ª categoria residenti nell'isola di Capri, nati nell'anno 1866 e quelli di 3ª categoria nati negli anni dal 1869 al 1879 inclusi, residenti pure nell'isola stessa, (compresi per tutti i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione, salvo le disposizioni speciali che saranno date dai comandanti del XII e X corpo d'armata relativamente ai militari di 2ª e 3ª categoria residenti nelle isole di Lipari e di Capri.

3. I comandanti di tutti i distretti militari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1),

S' intende che i distretti, che sono di complemento pel corpo o specialità a cui appartengono i richiamati d'artiglieria, oppure che comprendono nella loro circoscrizione un centro di mobilitazione al quale i richiamati stessi debbono direttamente presentarsi, dovranno inoltre preparare, come è appunto stabilito nel secondo comma del citato § 726, speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove il distretto di comple-

mento o il centro di mobilitazione hanno sede, modificando opportunamente il n. 3 del sopraindicato modello di manifesto generale (allegato n. 1), secondo le istruzioni che il Ministero imparti ai distretti coi dispacci-circolare in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Contemporaneamente, per cura dei distretti militari di Messina e Nola verrà fatto recapitare ai militari di 2ª e 3ª categoria residenti rispettivamente nelle isole di Lipari e di Capri e compresi nelle chiamate di cui ai comma *a*) e *c*) del precedente n. 1, un precetto personale conforme all'annesso modello (allegato n. 2), colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

Nel detto precetto dovrà essere indicato esattamente il luogo cui il militare deve presentarsi, secondo le speciali disposizioni che saranno date, in proposito, dai rispettivi comandi di corpo d'armata.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandanti dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei Regi Decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553 *per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito, in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 10 dell'*Atto* 94 del 1900 circa la restituzione degli elenchi per la concessione dei soccorsi.

I detti comandanti faranno pure noto ai sindaci, che dovranno indicare in tempo debito il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia, al capo della stazione ferroviaria in partenza, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle predette *Istruzioni* (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandanti di batteria o riparto, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, avvertiranno in

particolar modo, com'è prescritto dal § 2060 del regolamento di amministrazione, di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute negli articoli 264 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti della istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto delle chiamate.

6. Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto alla indennità di trasferta, com'è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che sieno dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato agli individui.

7. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai n. 6 e 7 del manifesto suaccennato e verranno concessi dai comandanti dei distretti militari.

Saranno pure concesse le dispense dalla presente chiamata a quei militari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'*Atto* 85 del 1900. A tale scopo i comandanti dei corpi presso i quali si trovino a prestar servizio individui soggetti alla chiamata in qualità di vivandieri od operai borghesi, ecc., dovranno, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la presentazione alle armi, segnalarli al distretto al quale i medesimi appartengono per fatto di leva, affinchè questo possa comprenderli fra i dispensati.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi

di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà bene che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè cinque giorni prima della presentazione dei richiamati, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata, per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

8. Sono dispensati dalla chiamata anche quei militari della classe 1877 i quali, essendo stati nei presidî d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

10 Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino*, gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877 effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento artiglieria a cavallo (escluso il treno).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali anzidetti, saranno indicati nel *Bollettino delle nomine.*

11. I comandanti dei corpi che, a senso del recente *Atto* n. 78 dell'anno corrente, hanno effettivi ufficiali richiamati, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito.

Nel fare tali partecipazioni i predetti comandi faranno anche noto agli ufficiali chiamati che dovranno richiedere in tempo i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi, avvertendoli che tale richiesta potranno anche rivolgere al distretto o al deposito del luogo ove essi si trovano.

12. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

c) coprire uno degli impieghi specificati al n. 14 dell'*Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, semprechè per cura dell'amministrazione interessata sia stata fatta al Ministero della guerra la prescritta partecipazione: potranno essere anche dispensati quegli ufficiali di complemento che comprovino di trovarsi in uno dei casi indicati nel capitolo 7 della *Istruzione* predetta;

d) dover subire durante il periodo dell'istruzione esami di concorso per impieghi presso le pubbliche amministrazioni, ovvero esami presso istituti governativi o pareggiati.

Le domande di dispensa dalla chiamata dovranno essere rivolte al comandante del corpo da cui gli ufficiali dipendono, corredate dai documenti atti a giustificare la domanda fatta.

I predetti comandanti di corpo si accerteranno della validità dei motivi addotti, disponendo anche perchè, nel caso di malattia, questa venga constatata da visita medica militare e decideranno sulle domande di dispensa, dando poi avviso delle dispense accordate al Ministero della guerra (*Direzione generale d'artiglieria e genio*).

I detti comandanti non dovranno assolutamente dar corso a domande di dispensa per motivi non compresi fra quelli sovra indicati: le domande di dispensa che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso e si considereranno come non avvenute.

13. La presentazione degli ufficiali richiamati sarà stabilita *due* giorni prima della data fissata per la presentazione degli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui compiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche in-

conveniente o ritardo, e mirando sopratutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

14. L'assegnazione dei richiamati ai corpi sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione.

I militari non appartenenti ai centri di mobilitazione, ai quali si presentano, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi ai soli effetti amministrativi.

Per l'assegnazione dei militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola di Lipari, al distaccamento di fanteria di linea che ha sede nell'isola stessa; e per l'assegnazione di quelli, pure di 2ª e 3ª categoria, residenti nell'isola di Capri, al distaccamento di fanteria di linea in Torre Annunziata, saranno osservate le speciali disposizioni che verranno date rispettivamente dai comandi del XII e X corpo d'armata.

Art. 4. — *Istruzione.*

15. I richiamati dell'artiglieria da campagna ed a cavallo, appena inquadrati nel reggimento o nella brigata cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni insieme alle batterie alle quali sono ascritti.

Si cercherà di dare un maggior svolgimento a quelle parti d'istruzione che hanno recentemente subito importanti modificazioni.

L'istruzione dei militari di 2ª e 3ª categoria chiamati alle armi, residenti nelle isole di Lipari e di Capri, sarà regolata secondo le apposite norme che i comandi del XII e X corpo d'armata rispettivamente daranno alle autorità interessate.

Art. 5. — *Congedamento.*

16. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sotto indicati:

il 29 settembre, i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola di Lipari;

il 20 ottobre, i richiamati della classe 1877 ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo;

il 27 ottobre, i militari di 2ª e 3ª categoria residenti nell'isola di Capri.

Beninteso che i richiamati dei distretti di complemento sa-

ranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento pei detti congedamenti verrà regolato dai comandanti delle divisioni militari interessate.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

17. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati di 1ª categoria, sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente Circolare (*allegato* n. 3).

18. L'equipaggiamento dei richiamati di 2ª e 3ª categoria, dovrà essere limitato alla distribuzione del cappello di tela da milizia territoriale, della gavetta, del cucchiaio, della tazza di latta e di un asciugatoio.

Potranno però essere distribuiti anche quegli altri oggetti di corredo che fossero ritenuti indispensabili per l'igiene e la decenza.

Per gli oggetti distribuiti, il comandante del riparto rilascerà un corrispondente buono provvisorio, che sarà poi annullato quando abbia luogo la restituzione delle robe.

19. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II della Istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno però distribuite cartucce.

20. I richiamati di 2ª e 3ª categoria potranno portar la barba a piacimento.

21. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine della istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti furono quelli passati in punizione.

22. I n. 12 e 13 dell'*Atto* 94 del 1900 relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, stabiliscono che i corpi, all'atto della presentazione dei richiamati, debbono farli subito interrogare se abbiano moglie e figli legittimi e debbono poi trasmettere subito al sindaco rispettivo l'elenco dei militari che hanno chiesto il soccorso.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi interessati sulle prescrizioni suaccennate, raccomandando che ad esse sia data esecuzione colla massima sollecitudine possibile, onde il soccorso giunga pronto ed efficace alle famiglie bisognose dei richiamati.

Art. 7. — *Speciali disposizioni amministrative pei richiamati di 2ª e 3ª categoria.*

23. Per l'amministrazione dei richiamati di 2ª e 3ª categoria residenti nelle isole di Lipari e di Capri, presso ciascun centro di presentazione, e col personale designato rispettivamente dai comandanti del XII e X corpo d'armata, verrà costituito un riparto provvisorio che prenderà in forza i richiamati.

24. Il distretto di Messina, pei richiamati anzidetti residenti nell'isola di Lipari, e il distretto di Nola per quelli residenti nell'isola di Capri, compileranno un *Ruolino di posizione* modello 221, in duplice copia, il quale terrà luogo del ruolino di cui al § 2031 del regolamento di amministrazione.

Il ruolino sarà compilato a cura delle sezioni matricola e spedito, qualche giorno prima dell'arrivo dei richiamati, ai corpi incaricati di costituire i comandi dei riparti provvisori, per essere rimesso ai comandanti dei riparti medesimi.

Questi segneranno poi su ambedue le copie la data di arrivo di ciascun militare e le successive variazioni.

25. Durante l'istruzione, gli uomini saranno amministrati per conto dei corpi ai quali appartengono i comandi dei riparti provvisori.

26. Per la resa dei conti, i riparti provvisori terranno il *Giornale di contabilità* mod. 718 e compileranno apposito *Foglio paga* mod. 719.

27. È fatta facoltà ai richiamati di non convivere al rancio.

Agli esenti dal rancio saranno perciò pagati, oltre il soldo loro spettante secondo il grado, i viveri in contanti.

28. Gli assegni in contanti saranno pagati agli uomini giornalmente.

29. Rinviati gli uomini in congedo, i riparti provvisori saranno sciolti e i comandanti di essi procederanno alla sistemazione dei conti; dopo di che rimetteranno il ruolino di posizione mod. 221 e le altre carte contabili ai comandi dei corpi cui i riparti stessi appartengono.

Una delle copie del ruolino, certificato della firma del relatore, sarà quindi restituita rispettivamente ai distretti di Messina e di Nola, che hanno i richiamati in forza, per servire alle scritture matricolari; l'altra copia verrà rimessa al direttore dei conti per la formazione delle contabilità.

30. Degli assegni dovuti pei richiamati, i corpi da cui dipendono i riparti centri di presentazione, renderanno ragione sul rendiconto generale coll'unirvi apposito *Foglio dimostrativo*, al quale sarà allegato il ruolino di posizione mod. 221.

Il foglio dimostrativo sarà tracciato a mano secondo il modulo allegato alla Circolare n. 6 del corrente anno.

31. L'assegno di primo corredo dovuto pei richiamati, giusta la tabella VIII della legge sugli assegni (14 luglio 1898), va conteggiato dai corpi da cui gli uomini sono presi in forza (n. 23).

I corpi stessi dovranno pertanto rispettivamente rimborsare ai distretti militari di Messina e di Nola (e per quest'ultimo al distretto militare di Salerno), la spesa pel riattamento degli oggetti distribuiti ai richiamati.

32. Al personale che verrà inviato appositamente nell'isola di Lipari per l'istruzione dei richiamati sarà dovuta, per tutta la durata della permanenza nell'isola:

l'indennità di trasferta di 2ª categoria agli ufficiali;

l'indennità di accantonamento agli uomini di truppa.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il 15 settembre p. v., per un periodo di giorni 15, i militari di 3ª categoria residenti nei comuni del mandamento di Lipari, nati negli anni dal 1872 al 1881, inclusi, e i militari di 2ª categoria residenti negli stessi comuni e nati negli anni dal 1863 al 1868, inclusi (compresi per tutti i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuto istruzione militare.

b) il 1° ottobre p. v. per un periodo di giorni 20, i militari di 1ª categoria della classe 1877 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno).

Dovranno rispondere a questa chiamata anche i militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno) che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) il 13 ottobre p. v., per un periodo di giorni 15, i militari di 2ª categoria residenti nell'isola di Capri, nati nell'anno 1866 e quelli di 3ª categoria nati negli anni dal 1869 al 1879 inclusi, residenti pure nell'isola stessa, (compresi, per tutti, i provenienti dalla riserva navale), che non abbiano mai ricevuta istruzione militare;

d) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1877, effettivi ai reggimenti d'artiglieria da campagna ed al reggimento d'artiglieria a cavallo (escluso il treno); fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

Alla chiamata ed assegnazione di detti ufficiali sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrrovia o per mare, gli scontrini per il trasporto a tariffa militare.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto. Nei viaggi in ferrovia però tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia non minore di 25 chilometri; per distanze minori, i richiamati potranno chiedere al sindaco gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese di viaggio loro spettanti, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente; ove trattisi di militari di 2ª o di 3ª categoria saranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità quei militari della classe 1877, ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, i quali comprovino, in

tempo, con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovassero, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità, quei militari della classe 1877 che, almeno *cinque giorni prima* di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 °/₀ degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di 2ª e 3ª categoria compresi nella chiamata che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 (e nell'articolo 6 se di milizia territoriale) e nel n. 106 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889 e modificata quindi coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare se militari dell'esercito permanente: si trovino all'estero se di milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi, esclusi però i militari di 2ª categoria.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del Ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro . . . . . »	0,25	0,20

I militari richiamati, ammogliati legittimamente, che credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che senza legittimi motivi, debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li . . . agosto 1902.

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2.

Comando del distretto militare di . . . . . .

PRECETTO PERSONALE *per la chiamata sotto le armi*

Per ordine di S. M. il Re, il militare di . . . categoria . . . . . figlio di . . . . . è avvisato che è tenuto a presentarsi alle armi il giorno. . . . . per prendere parte ad un periodo d'istruzione della durata di 15 giorni.

Munito del foglio di congedo illimitato provvisorio, ove ne sia provvisto, e del presente precetto personale e attenendosi alle norme contenute nell'apposito manifesto di chiamata, dovrà presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno . . . . . suindicato in . . . . . .

A termine di legge saranno dichiarati mancanti alla chiamata quei militari che, senza legittimi motivi, non si presenteranno alle armi.

. . . . li . . . . agosto 1902.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai richiamati di 1ª categoria appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità
Asciugatoi	2
Berretti completi	1
Borracce con coreggia	1
Borse complete per pulizia	1
Calzature (paia)	1
Camicie di cotone	2
Chepi completi (senza treccia e senza pennacchietto)	1
Coregge per pantaloni	1
Coregge per pastrani	2
Coregge porta-gavetta e valigia	1
Coregge porta-valigia	1
Cravatte per collo	2
Cucchiai	1
Fasce di lana o panciotti	1
Fazzoletti	1
Gavette	1
Giubbe di panno	1
Giubbe di tela senza sparati	1
Mutande di cotone a maglia	1
Pantaloni di panno	1
Pantaloni di tela	1
Pastrani con cintolo	1
Pezzuole per piedi (paia)	2
Sacchetti per galletta	2
Scatolette per nero da scarpe	1
Spazzole	1
Speroni con coreggiuole (paia)	1
Tasche per pane con coreggia	1
Tazze di latta	1
Valigie	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2
Razioni galletta (1)	»

(1) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 569 del Regolamento d'amministrazione.

AVVERTENZE.

1. Ai sottufficiali sarà distribuito il pastrano senza cintolo con relative coregge, in luogo del pastrano con cintolo.

2. Ai graduati, oltre i distintivi di grado prescritti (compresi quelli da appuntato), saranno distribuiti anche quelli da chepì.

3. I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi alle armi e della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso e non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

4. Ai richiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso ed ove occorra anche il telo per tenda colle parti di bastone ed i relativi paletti.

5. Verranno somministrati a preferenza oggetti di corredo usati.

6. Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le disposizioni dell'*Atto* 230 del 1898.

N. 150. — Sottufficiali ammessi al corso normale di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma. — (Segretariato generale). — 11 agosto.

Al corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, di cui nella Circolare n. 98 del 27 maggio u. s. sono ammessi i sottufficiali sottoindicati.

Essi dovranno presentarsi il giorno 15 settembre p. v. al comando del distretto militare di Roma, dal quale saranno presi in aggregazione, salvo a passarvi effettivi dopo compiuto il mese di esperimento, prescritto dal n. 6 della parte V del regolamento organico per le scuole militari.

I rispettivi corpi cureranno che i sottufficiali in parola siano avviati a destinazione disarmati, tranne quelli di artiglieria che saranno armati di sola sciabola.

Cureranno altresì che siano provvisti di tutti gli oggetti costituenti il loro corredo personale e che tali oggetti siano in buono stato, provvedendo, secondo è prescritto dal n. 935 del regolamento d'amministrazione, per le necessarie sostituzioni di quelli che non fossero in condizioni di poter fare ancora un utile servizio.

Il Ministro — Ottolenghi.

Grassi Anacleto, sergente 3° fanteria.
Zagarella Sante, fur. 8° id.
Donadei Clemente, serg. 9° id.
Strano Isidoro, id. 13° id.
Chiossi Camillo, fur. 22° id.
Caputi Pantaleo, serg. 45° id.
Del Grande Alessandro, id. 51° id.
Antonelli Giuseppe, id. 53° id.
Marcacci Silvio, id. 67° id.
De Renzi Luigi, fur. 75° id.
Pettinati Giuseppe, serg. 83° id.
Spada Paolo, id. 87° id.
Potrone Giustino, furiere 3° bersaglieri.
Bellomi Michelangelo, sergente 6° bersaglieri.
Berutti Umberto, serg. reggimento Nizza cavalleria (1°).
Ravasio Gio. Battista, id. id. lancieri di Montebello (8°).
Sbriscia Domenico, id. id. artiglieria a cavallo.
Giordano Giuseppe, id. 12° artiglieria.
Toffoletti Tullio, id. 15° id.
Buccellato Francesco, id. 22° id.
Pomponio Antonino, id. 9ª brigata artiglieria da costa.
Camparini Mario, id. 2° genio.
Montisci Leopoldo, fur. 5° id.

N. **151**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902 e per l'anno 1903**. — (Segretariato generale). — 11 agosto.

A mente del § 169 (secondo capoverso) del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale devono essere compresi i sottotenenti contabili in servizio attivo permanente per essere iscritti nel quadro d'avanzamento per il corrente anno 1902, sia portato dal 6 gennaio 1898 (Circolare n. 31 del *Giornale militare* 1901) a tutto il 19 settembre 1899.

Le proposte d'avanzamento per i sottotenenti compresi fra le due anzianità ora dette dovranno pervenire al Ministero non più tardi del giorno 5 settembre p. v.

A modificazione poi della Circolare n. 45 del corrente anno, il limite di anzianità per l'iscrizione dei sottotenenti contabili sul quadro di avanzamento per il 1903 è portato dal 19 ottobre 1898 a tutto il 3 ottobre 1900.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 agosto.

AGOSTO 21. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 421.
• 21. — Modificazione al limite massimo di età per l'ammissione, per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903, *pag.* 421.
• 21. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici, *pag.* 422.
• 22. — Fondi per indennità e premi di rafferma, *pag.* 423.
• 22. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di aprile 1902, *pag.* 424.
• 22. — Costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali di complemento presso il 3° reggimento genio in Torino, *pag.* 426.

CIRCOLARE N. **159**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 agosto.

A parziale modificazione della Circolare n. 45 del corrente anno, il Ministero determina che il limite d'anzianità dei maggiori delle armi d'artiglieria e del genio, per poter essere inscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno 1903, è esteso da tutto il 1897 a tutto il 1898.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **153**. — **Modificazione al limite massimo di età per l'ammissione, per titoli, al 1° e 2° anno di corso nei collegi militari per l'anno scolastico 1902-1903**. — (Segretariato generale). — 21 agosto.

A parziale modificazione di quanto è disposto nel n. 3 della Circolare dell'8 febbraio u. s. n. 14, si è determinato di ammettere, eccezionalmente e compatibilmente col numero dei posti disponibili, al concorso per titoli per l'ammissione al 1° o al 2° anno di corso dei collegi militari di Roma e Napoli, per l'anno scolastico 1902-1903, anche quei giovani che, al 1° agosto del corrente anno, abbiano superato di non più di 6 mesi l'età massima di 16 o di 17 anni, rispettivamente prescritta pel 1° o pel 2° corso.

In pari tempo si è prorogato fino a tutto il 30 settembre p. v., il termine per la presentazione delle relative domande d'ammissione.

I comandanti di distretto sono invitati a dare pubblicità, per mezzo della stampa, alla presente determinazione, ricordando che le altre condizioni del concorso risultano dal manifesto dell'8 febbraio corrente anno e dall'apposito regolamento per le ammissioni ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 2 febbraio 1900) ed avvertendo che gli interessati potranno rivolgersi agli stessi comandi di distretto per qualsiasi schiarimento.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 154. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 agosto.

Nei giorni 17 novembre e 1° dicembre 1902 saranno chiamati rispettivamente a sostenere l'esame d'avanzamento ad anzianità i capitani e i tenenti medici, i quali, non essendo nelle condizioni di esclusione previste dal regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si trovino ad avere l'anzianità fino a tutto il 30 dicembre 1887, per i primi, e fino a tutto il 4 luglio 1895, per i secondi.

Contemporaneamente verranno chiamati agli esami per l'avanzamento a scelta i capitani e tenenti medici, i quali, trovandosi nelle condizioni richieste del § 142 del regolamento suddetto, presentino la prescritta domanda non più tardi, rispettivamente, del 20 settembre p. v. e 15 ottobre p. v.

I programmi di esame saranno quelli stabiliti dall'*Atto* 15 corrente anno.

I capi di corpo, ufficio, ecc. che hanno alla loro dipendenza capitani e tenenti medici i quali si trovino nelle condizioni volute, si atterranno, nel compilare e trasmettere gerarchicamente i vari elenchi di proposta e le domande di cui sopra è cenno, alle disposizioni contenute nel precitato regolamento e nelle norme speciali stabilite con l'*Atto* 15 predetto.

Tutti i documenti di cui sopra è cenno, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 15 ottobre p. v. per i capitani medici, e non più tardi del 1° novembre p. v. per i tenenti medici.

Così i capitani come i tenenti medici chiamati agli esami dovranno presentarsi alla sede dello ispettorato di sanità militare alle ore 9 antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'esame, come sopra.

Inoltre, nel corrente anno dal 1° ottobre al 15 novembre, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di sanità militare un corso d'istruzione preparatorio all'esame predetto per i tenenti medici con l'anzianità a tutto il 4 luglio 1895 e che ne facciano domanda al Ministero non più tardi del 10 settembre p. v.

Tale corso d'istruzione riguarderà le seguenti parti del programma N. 2 descritto nel precitato *Atto* 15 del corrente anno.

GRUPPO I.

Prova I, lettera *b*; *Patologia speciale delle malattie dell'occhio e dell'orecchio* — Tesi: N. 32 al 38 incluso.

GRUPPO II.

Prova I: *Anatomia chirurgica* — Tesi: 1 al 24 incluso.
Prova II: *Operazioni chirurgiche* — Tesi: 1 al 22 incluso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **155. — Fondi per indennità e premi di rafferma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 agosto.

Essendosi constatato che molte amministrazioni comprendono normalmente nei *Prospetti* mod. 303 anche le somme per pagamenti di indennità o di premi a militari raffermati, si avverte che, per regola generale, i fondi per siffatte spese vanno domandati soltanto colle *Richieste d'anticipazione* mod. 218, giusta il prescritto dal § 193 del regolamento d'amministrazione.

Quando poi, per pagamenti ordinati dal Ministero solo al momento del bisogno, debbasi far fronte coi fondi disponibili in cassa, o, in difetto di questi, con altri richiesti in via straordinaria cogli anziaccennati prospetti, si dovrà provvedere che le somme sieno ugualmente comprese nella prima richiesta d'anticipazione mod. 218 da compilarsi, ed ivi integralmente assegnate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con apposita nota illustrativa.

Nei prospetti mod. 303, coi quali vengano domandati i fondi di cui si tratta, si dovrà sempre indicare altresì la disposizione ministeriale che autorizza i pagamenti.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 156. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	793	637	1430
Novara	275	440	715
Alessandria	556	568	1124
Cuneo	278	422	700
Milano	585	475	1060
Brescia	265	222	487
Genova	403	536	939
Piacenza	405	327	732
Verona	543	494	1037
Padova	480	382	862
Bologna	319	352	671
Ravenna	188	289	477
Ancona	269	130	399
Chieti	328	262	590
Firenze	351	280	631
Livorno	547	299	846
Roma	739	553	1292
Perugia	234	179	413
Napoli	812	587	1399
Salerno	215	157	372
Bari	523	168	691
Catanzaro	368	239	607
Palermo	558	294	852
Messina	500	235	735
Cagliari	261	116	377
TOTALE DELL'ESERCITO	10795	8643	19438

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

aprile 1902. — (Segretariato generale). — 22 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza.	Entrata media giornaliera nei luoghi di cura per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
9	»	»	9	13907	4240	18147	33.1	2.6
3	»	1	4	5496	3181	8677	31.0	2.6
5	»	»	5	10308	4339	14647	31.7	2.4
2	1	»	3	6697	3310	10007	28.0	2.0
3	»	1	4	9529	3350	12879	30.6	2.5
2	»	»	2	4749	1800	6549	32.7	2.4
5	»	1	6	8149	3300	11449	32.3	2.7
5	»	»	5	8586	2941	11527	30.1	2.0
6	»	2	8	10331	3742	14073	32.3	2.4
5	»	»	5	10056	3356	13412	30.1	2.0
3	»	1	4	8474	2401	10875	40.4	2.5
»	»	»	»	3531	2354	5885	31.1	2.5
2	»	2	4	4308	1496	5804	28.7	2.0
1	»	»	1	6190	1986	8176	31.7	2.3
»	»	»	»	7414	2344	9758	35.6	2.3
1	»	2	3	9933	2651	12584	37.1	2.5
2	»	2	4	13050	3766	16816	36.9	2.8
3	»	»	3	3620	1297	4917	30.0	2.5
7	»	»	7	16542	5345	21887	41.1	2.6
4	»	»	4	3476	1427	4903	31.1	2.4
3	»	»	3	7041	1504	8545	33.4	2.7
9	»	»	9	6412	1735	8147	42.2	3.1
5	»	2	7	11263	2780	14043	37.8	2.3
1	»	»	1	8405	1790	10195	34.7	2.5
1	»	1	2	6022	934	6956	34.4	1.9
87	1	15	103	203489	67369	270858	33.8	2.4

della forza media = 0.39.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **157. — Costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali di complemento presso il 5° reggimento genio in Torino.** — (Direzione generale Leve e Truppa). — 22 agosto.

Nell'intendimento di colmare nel più breve tempo possibile lacune che attualmente esistono nei quadri degli ufficiali subalterni dell'arma del genio, questo Ministero, in relazione al disposto degli articoli 3 e 5 della legge 2 luglio 1896 n. 124 sull'avanzamento del R. esercito, ha determinato quanto in appresso:

1. Col 1° novembre p. v. sarà costituito in Torino, presso il 5° reggimento genio (minatori) uno speciale corso di allievi ufficiali di complemento, *limitato a n. 20 allievi*, al quale corso saranno ammessi per concorso solamente quegli aspiranti laureati in ingegneria, provvisti dei titoli e requisiti sottoindicati, che all'atto dell'ammissione al corso stesso si vincolino con apposita dichiarazione scritta ad aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente nell'arma del genio.

2. Possono far domanda di ammissione al corso anzidetto tutti coloro che a senso del § 325 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, sono ammissibili ai corsi allievi ufficiali, purchè beninteso posseggano il diploma di laurea summenzionato, e non contino al 1° novembre 1902 più di 26 anni e 8 mesi di età.

I militari cha trovansi in servizio sotto le armi, potranno domandare la detta ammissione anche se già rivestiti della qualità di allievi ufficiali e, ove la conseguano, passeranno al nuovo corso col grado di cui siano rivestiti al momento del passaggio stesso.

3. Le domande, redatte in carta da bollo da centesimi 50 e corredate dei documenti indicati nel § 327 della succitata Istruzione complementare, saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo se trattisi di aspiranti già alle armi, o ai comandanti di distretto militare se di aspiranti in congedo illimitato.

Oltre ai documenti richiesti, gli aspiranti potranno anche unire alla domanda quelli riflettenti titoli speciali da essi posseduti.

All'atto della presentazione della domanda i comandanti di corpo e distretto, attenendosi al prescritto dal successivo § 329, si accerteranno della validità e regolarità dei documenti presentati e sottoporranno a visita medica gli aspiranti per riconoscere se siano fisicamente idonei al servizio dell'arma del genio, e non tenendo beninteso conto dei limiti di statura sta-

biliti per le varie specialità dell'arma stessa, trattandosi di aspiranti alla nomina ad ufficiale.

4. Riconosciuta la validità e regolarità dei documenti prodotti e il possesso dei voluti requisiti, i detti comandanti richiederanno subito sui singoli aspiranti le informazioni di cui è parola nel § 331 della menzionata Istruzione complementare, avendo cura di avvertire l'autorità alla quale si rivolgono della necessità che le chieste informazioni sieno assunte con la massima esattezza e comunicate con tutta sollecitudine.

5. Appena avute tali informazioni, i comandanti di corpo e di distretto trasmetteranno prontamente a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le domande di cui trattasi corredate beninteso dei prodotti documenti, dei rapporti relativi alle informazioni assunte e dei certificati medici, avvertendo ad ogni modo che tale trasmissione dovrà essere fatta non più tardi del giorno 30 settembre p. v.

Ove per tardiva presentazione della domanda o per ritardo nella trasmissione delle chieste informazioni, queste non sieno pervenute alla data oradetta, i comandanti summenzionati trasmetteranno ugualmente al Ministero la documentata domanda, con riserva di comunicare poi il risultato delle informazioni anzidette appena sarà loro pervenuto.

6. Gli aspiranti alla detta ammissione, riconosciuti nelle condizioni richieste, saranno sottoposti ad un esame scritto su materia d'ingegneria, svolgendo a piacere un tema su tre da proporsi dal comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare.

Tale esame avrà luogo, con le consuete norme e nel giorno che sarà stabilito dal Ministero, presso il comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione risiede ciascun aspirante, ed i lavori dei concorrenti verranno poi esaminati da apposita Commissione che si riunirà presso la predetta scuola di applicazione.

7. In base al risultato del detto esame e dei titoli prodotti dai concorrenti sarà stabilita la relativa classificazione di merito per la scelta di coloro che dovranno essere ammessi ad occupare i 20 posti disponibili nel detto corso allievi ufficiali. In proposito si avverte che, a parità di merito nel tema di esame, sarà data la precedenza nella classificazione a quelli che posseggano titoli maggiori, ed a parità di titoli si darà la precedenza a coloro che abbiano conseguita una migliore classificazione nell'esame di laurea.

8. Gli ammessi al predetto corso allievi ufficiali saranno

tutti assegnati al 5° reggimento genio (minatori) in Torino, presso il quale compiranno apposito corso d'istruzione su materie esclusivamente militari, mentre eseguiranno ad un tempo le prescritte istruzioni pratiche in relazione al grado cui sasanno successivamente nominati.

9. Il corso di cui trattasi avrà la durata di *otto* mesi, durante il quale gli allievi, secondo le norme in vigore per l'avanzamento degli allievi ufficiali ed applicabili al caso, saranno dopo due mesi nominati caporali, e quindi dopo due mesi di anzianità da caporale saranno nominati sergenti.

Compiuti quattro mesi di servizio come sergenti, i detti allievi verranno, se giudicati idonei e meritevoli, nominati sottotenenti di complemento nell'arma del genio e quindi, dopo altri sei mesi di servizio in tale qualità, saranno nominati sottotenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, ove, ben inteso, superino la prova di esame stabilita dall'art. 5, n 3, della legge 2 luglio 1896 sovra menzionata.

Ultimati poi con successo gli esami finali della scuola di applicazione di artiglieria e genio, i detti sottotenenti otterranno la promozione a tenente.

Coloro che fossero definitivamente rimandati a questi ultimi esami, seguiranno la sorte di tutti i sottotenenti d'artiglieria e genio non riusciti idonei agli esami finali della detta scuola d'applicazione.

10. Quelli dei sottotenenti di complemento in parola che non fossero dichiarati meritevoli della nomina a sottotenente in servizio attivo permanente o non risultassero idonei nella prova di esami che all'uopo dovranno sostenere, conserveranno la loro qualità di sottotenente di complemento, e con questo grado saranno inviati in congedo illimitato e seguiranno la sorte della classe di leva cui sono ascritti.

11. I comandanti di corpo e dei distretti militari sono invitati a dare alle presenti disposizioni la maggiore pubblicità possibile, senza pubblicare, beninteso alcun manifesto.

All'atto poi in cui gli aspiranti presenteranno la documentata domanda di ammissione, i comandanti stessi cureranno di far loro prendere esatta e completa conoscenza di tutte le disposizioni contenute nella presente Circolare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 agosto.

AGOSTO 25. — Anticipazioni per acquisto di pane e foraggio dal commercio, *pag.* 429.
» 27. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 430.
» 29. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 431.
» 29. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di maggio 1902, *pag.* 434.

N. **158** — **Anticipazioni per acquisto di pane e foraggio dal commercio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 agosto.

Per regolare la gestione del conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare secondo le disposizioni della legge 19 dicembre 1901, n. 511, questo Ministero, con riserva di modificare le corrispondenti norme del regolamento d'amministrazione, determina intanto che, per quanto riguarda le anticipazioni da chiedersi per le spese di acquisto dal commercio del pane e del foraggio, siano osservate, a partire dal 2° trimestre del corrente esercizio finanziario, le prescrizioni seguenti:

1° Le *Richieste di anticipazione di fondi* mod. 217 per gli acquisti oradetti dovranno giungere al Ministero almeno quindici giorni innanzi che cominci il trimestre cui si riferiscono, e l'importo di esse continuerà ed essere interamente assegnato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

2° Nel corso del trimestre, fino alla concorrenza della somma domandata in anticipazione, i corpi potranno chiedere all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, coi *Prospetti* mod. 303, i fondi che di mano in mano abbisognano pel pagamento del pane e del foraggio acquistato, avvertendo di dimostrare distintamente, sui prospetti, le spese riferentisi all'una o all'altra derrata, e di indicarvi la richiesta mod. 217 nella quale i fondi per le spese medesime furono computati.

3° Avvenendo che le somme comprese nelle richieste di anticipazione non risultassero sufficienti, sia per la imprevedute partenza di qualche riparto per località ove si debba acquistare il pane e il foraggio dal commercio, sia per qualsivoglia altra circostanza, il consiglio d'amministrazione provvederà ai pagamenti che rimangono da fare nel trimestre coi

1 SET. 02

fondi di cassa disponibili o, in difetto di questi, se ne procurerà tosto con l'invio di apposito *Prospetto* mod. 303.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso si dovrà però trasmettere subito al Ministero una richiesta suppletiva di anticipazione (mod. 217) proporzionata al bisogno affinchè si possa senz'altro disporre l'emissione del corrispondente mandato che sarà pure esigibile dall'ufficio di personali militari vari.

4° Qualora le anticipazioni domandate colle richieste modello 217 non venissero interamente spese, per essere venuto meno il previsto bisogno degli acquisti di pane o del foraggio, i corpi avranno cura, prima dello scadere dell'esercizio finanziario, cioè *prima del 30 giugno*, di versare la differenza in tesoreria per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra, avvertendo che i versamenti dovranno essere distinti secondo che riguardino il servizio del pane o del foraggio, e che quindi distinte dovranno essere le relative quietanze da ritirarsi dalle sezioni di tesoreria.

L'istruzione che fa seguito al R. Decreto 15 giugno 1899 (*Atto* 121) si considererà sin d'ora modificata in relazione a quanto prescrive la presente Circolare.

Il Ministro —. OTTOLENGHI.

N. **159**. — **Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 27 agosto.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che i giovani i quali intendono di concorrere all'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi in qualità di mozzi, arruolamento che rimane aperto dal 1° settembre al 31 ottobre del corrente anno, possano, analogamente a quanto fu disposto con la Circolare n. 162 del 1898, essere sottoposti a visita medica presso i comandi di distretto militare nella cui sede esiste un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite, quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nella Circolare suaccennata.

Le spese di viaggio per l'andata ai distretti e pel ritorno degli aspiranti al detto arruolamento saranno, conformemente pure a quanto fu stabilito nella detta Circolare, ad esclusivo carico degli interessati. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **160. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare.** — (Segretariato generale). — 29 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati, avendo nell'esperimento scritto, di cui nella Circolare n. 112 del 20 giugno u. s., conseguita l'idoneità, sono chiamati agli esami orali, che avranno principio il 22 settembre p. v. presso la scuola militare.

Essi, armati di sola sciabola, dovranno esser fatti partire per la scuola stessa, in modo da potervisi presentare nelle ore antimeridiane del giorno 21 settembre e saranno presi in aggregazione da quell'istituto, per conto del corpo cui appartengono (§ 1275 del *Regolamento d'amministrazione*).

Il Ministro — Ottolenghi.

Aspiranti alle armi combattenti.

Cigana Enrico, sergente 2° granatieri.
De Nittis Giuseppe, id. 2° id.
Gaglio Pietro, fur. 1° fanteria.
Papa Alfredo, serg. 3° id.
Ferrero Mario, id. 3° id.
Liberatore Tommaso, id. 3° id.
Rota Marcello, fur. 4° id.
Francesconi Alessandro, sergente 4° id.
Mangano Giuseppe, fur. 5° id.
Giuliano Tommaso, id. 5° id.
Dedini Umberto, id. 6° id.
Taggiasco Santino, serg. 11° id.
Ginobbi Arturo, fur. 12° id.
Gerardis Noè, id. 14° id.
Gregorutti Pier Antonio, id. 17° id.
Varese Domenico, id. 18° id.
Bedon Ugo, serg. 18° id.
Astolfi Ivo, fur. 19° id
De Angelis Armando, id. 23° id.
Cassio Umberto, sergente 23° id.
Viana Giacomo, id. 30° id.
Marazzo Giuseppe, fur. 31° id.
Bronchi Pietro, serg. 31° fanteria.
Castagnoli Ubaldo, id. 32° id.
Carboneschi Italo, id. 35° id.
Staffieri Ernesto, id. 37° id.
Salvi Arturo, id. 38° id.
Barteri Adriano, id. 38° id.
Neva Alfredo, id 40° id.
Di Leva Federico, id. 53° id.
Forza Luigi, id. 53° id.
Polignieri Francesco, furiere 54° id.
Bonarelli Giorgio, id. 59° id.
Favaloro Umberto, id. 60° id.
Simoni Simone, id. 60° id.
Re Mario, id. 62° id.
Mercurelli Alfredo, serg. 64° id.
Panzoni Enea, id. 65° id.
Battaglini Tito, id. 65° id.
Azzi Angelo, furiere 69 id.
Anderson Giacomo, id. 69° id.
Quasimodo Fedele, id. 73° id.
Pasciuti Giuseppe, serg. 74° id.
Rolla Amedeo, furiere 80° id.
Assauti Pasquale, serg. 81° id.
Gorgoni Alfredo, fur. 83° id.

Santoro Vincenzo, fur. 84° fant.
Coturri Giovanni, id. 84° id.
Marimpietri Giov., id. 84° id.
Biondi Antonio, serg. 84° id.
Bisagni Alfredo, furiere 85° id.
Ramponi Alessand., id. 89° id.
Chiesa Amilcare, serg. 90° id.
Cappuccio Pasquale, fur. 92° id.
Mey Fernando, serg. 92° id.
Galazzo Bartolomeo, fur. maggiore 93° id.
Gatti Gaetano, fur. 93° id.
Zoccali Attilio, id. 94° id.
Lambertini Edmondo, sergente 94° id.
Gallassi Pietro, id. 94° id.
Sambri Primo, furiere 1° bers.
Ferruzzano Antonio, id. 1° id.
Aletta Nicola, id. 1° id.
Francolino Luciano, serg. 1° id.
Maletti Pietro, id. 1° id.
Carminati Aurelio, id. 3° id.
Giordano Ercole, id. 3° id.
De Ambrosi Carlo, furiere 4° id.
Guglielmini Raul, serg. 4° id.
Migliaccio Teodorico, fur. 5° id.
Tommasini Aroldo, id. 5° id.
Bucciarelli Adolfo, id. 5° id.
Novelli Emilio, id. 7° id.
Marzano Gennaro, id. 7° id.
Caligian Ercole, id. 8° id.
Copelli Anacleto, id. 8° id.
Di Ruzza Alberto, sergente 8° id.
Colangelo Vincenzo, id. 11° id.
Bassoli Romeo, id. 11° id.
Barberis Edoardo, fur. 12° id.
Zambon Bortolo, id. 12° id.
Del Re Antonio, id. 1° alpini.
Rumiano Manlio, id. 2° id.
Roggero Giovanni, id. 2° id.
Gallo Michele, sergente 2° id.
Amerio Attilio, id. 3° id.
Bianco Tommaso, serg. 3° alp.
Caravadossi di Thoet Vittorio, id. 3° id.
Tessore Battista, id. 4° id.
Quaglia Costantino, id. 4° id.
Allocco Camillo, id. 4° id.
Bosio Giuseppe, furiere 5° id.
* Fiore Giuseppe, serg. Regie truppe d'Africa (comando).
* Soldaini Cesare, id. id. (id.).
Theodoli Clemente, id. reggimento Nizza cavalleria.
Grego Guido, id. id. id.
Silva Carlo, id. id. id.
Galdieri Edmondo, id. id. Savoia id.
Vanzi Bruno, id. id. lancieri di Novara.
Mendella Nicola, id. id. id. di Aosta.
Ungania Dario, id. id. id. di Montebello.
Galassi Emilio, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Cattaneo Alfonso, id. id. id. di Saluzzo.
Roth Filippo, id. id. id. id.
Ravazzi Francesco, furiere id. id. di Piacenza.
Pollio Vincenzo, sergente id. id. Guide.
Panizzardi Luigi, furiere id. id. di Roma.
Grilli Ultimo, sergente id. id. Umberto I.
Orioli Antonio, id. 2° artiglieria.
Musy Carlo, id. 2° id.
Tealdi Filippo, id. 7° id.
Bellucci Ugo, id. 7° id.
Grande Manfredi, id. 10° id.
Papini Vincenzo, id. 11° id.
Tuzzi Alcide, id. 11° id.

Ventimiglia Carlo, serg. 12° artiglieria.
Barbetta Augusto, id. 12° id.
Romano Lorenzo, id. 13 id.
Ramalli Arrigo, id. 14° id.
Colombetta Gaetano, id. 19° id.
Tommasini Oscar, id. 20° id.
Rondinella Giuseppe, id. 24° id.
Cione Vincenzo, id. 24ª id.
Ungania Silvio, id. regg. artiglieria a cavallo.
Segala Enrico, id. 1ª brigata artiglieria da costa.
Crescitelli Paolo, id. 8ª id. id. id
Fricchione Gaetano, id. 4ª id. id. da fortezza.
Giordano Edoardo, sergente 9ª brigata artiglieria fortezza.
* Schiano Ugo, id. Regie truppe d'Africa (comando locale di artiglieria).
Battista Carlo, id. 1° genio.
Bertè Eugenio, id. 1° id.
Saba Mario, id. 2° id.
Giri Oreste, id. 3° id.
Mazzoni Lorenzo, id. 4° id.
Azzarone Francesco, id. brigata ferrovieri del genio.
Rinaldi Arturo, id. id. id. id.
Barzizza Ernesto, id. id. id. id.

Aspiranti al corpo contabile.

Sopranzi Giovanni, sergente 8° fanteria.
Argento Calogero, fur. 30° id.
Scali Ezio, id. 33° id.
Scaccheri Camillo, id. 40° id.
Bozzo Armando, serg. 45° id.
Peroni Guglielmo, fur. magg. 47ª id.
Traverso Iolao, fur. 47° id.
Visca Romualdo, serg. 55° id.
Gentile Adelchi, id. 58° id.
Urbinati Gualberto, id. 65° id.
Souzzi Alfredo, fur. 71° id.
D'Accinni Vincenzo, id. 75° id.
Salomone Oreste, serg. 76° id.
Tardiola Augusto, fur. 93° id.
Bosoni Tranquillo, id, 2ª bers.
Scarpa Luigi, sergente 4° id.
Basile Vincenzo, fur. 5° bersaglieri.
Chieli Federico, id. 9° id.
Sportoletti Filippo, id. regg. cavalleggeri Umberto I.
Lembo Serafino, serg. 5° art.
Mechi Domingo, fur. 19° id.
Capozzi Enrico, serg. 21° id.
Piccardi Angelo, fur. 11ª brigata artiglieria da costa.
Bramardi Giovanni, sergente 5ª id. id. da fortezza.
Vigilante Erasmo, id. 11ª compagnia sussistenza.
* Grassi Guido, id. Regie truppe d'Africa (comando).
* Giono Luigi, id. id. id. (compagnia genio).

---

* Sosteranno gli esami orali in Africa, secondo le istruzioni date al comando di quelle Regie truppe.

N. 161. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	621	457	1078
Novara	340	404	744
Alessandria	419	585	1004
Cuneo	291	403	694
Milano	410	405	815
Brescia	239	184	423
Genova	341	385	726
Piacenza	370	296	666
Verona	460	421	881
Padova	378	326	704
Bologna	226	349	575
Ravenna	169	246	415
Ancona	208	109	317
Chieti	337	255	592
Firenze	262	240	502
Livorno	360	265	625
Roma	763	570	1333
Perugia	185	124	309
Napoli	591	519	1110
Salerno	103	106	209
Bari	374	182	556
Catanzaro	317	199	516
Palermo	364	253	617
Messina	393	157	550
Cagliari	225	77	302
TOTALE DELL'ESERCITO	8746	7517	16263

Mortalità generale per 100

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

maggio 1902. — (Segretariato generale). — 29 agosto.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cur per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
11	»	1	12	16241	3727	19968	40.4	2.2
1	»	»	1	6468	3436	9904	41.0	3.1
1	»	3	4	9063	4644	13707	32.5	2.4
1	»	»	1	6458	3552	10010	32.1	2.2
4	»	»	4	8799	3441	12240	38.7	2.6
1	»	»	1	4910	1670	6580	33.0	2.1
»	»	»	»	8003	3059	11062	34.2	2.2
5	»	3	8	8511	2893	11404	34.1	2.0
7	»	1	8	10230	3984	14214	38.0	2.4
3	»	1	4	9588	3126	12714	33.7	1.9
1	»	»	1	7470	2462	9932	44.0	2.5
»	»	1	1	3478	2325	5803	33.6	2.4
1	»	1	2	4421	1367	5788	35.6	1.9
»	»	1	1	8083	2672	10755	47.2	2.6
1	»	»	1	6782	1995	8777	37.3	2.1
1	»	»	1	8801	2489	11290	37.1	2.1
3	»	»	3	14903	4817	19720	38.4	2.6
»	»	»	»	3858	1157	5015	38.4	2.3
2	»	3	5	15499	4648	20147	44.9	2.5
»	»	»	»	2625	1422	4047	31.7	1.6
1	»	»	1	6693	1861	8554	43.8	2.8
»	»	»	»	5907	1497	7404	48.9	3.4
1	»	»	1	8389	2483	10872	35.3	2.0
1	»	»	1	8221	1741	9962	43.0	2.4
1	»	»	1	5951	1066	7017	39.7	1.7
47	»	15	62	199352	67534	266886	38.1	2.3

lla forza media = 0.27.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 settembre.

AGOSTO 11. — Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1902-903. *pag.* 437.
» 30. — Armamento dei tamburini, *pag.* 438.
» 31. — Abolizione dei telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente, *pag.* 439.

BIBLIOTECA MILITARE ROMA

CIRCOLARE N. **162**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio per l'esercizio finanziario 1902-1903.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 novembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898 e 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione pel bilancio della guerra;

DECRETA QUANTO APPRESSO:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1902-1903 per le direzioni e sottodirezioni autonome del genio sono stabilite dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al cap. 17 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa approvazione.

Roma, addì 11 agosto 1902.

Per il Ministro — E. PEIROLERI

9 SET

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio durante l'anno finanziario 1902-903.*

DIREZIONI E SOTTODIREZIONI		ASSEGNO
Direzioni del genio	Alessandria	2200 00
	Ancona	4800 00
	Bari	3400 00
	Bologna	3500 00
	Firenze	1900 00
	Genova	3000 00
	Messina	3300 00
	Milano	4000 00
	Napoli	4000 00
	Palermo	2600 00
	Roma	7000 00
	Spezia	2500 00
	Torino	3800 00
	Venezia	4700 00
	Verona	4500 00
Sottodirezioni autonome del genio	Cagliari	2000 00
	Cuneo	1800 00
	Maddalena	1100 00
	Novara	2200 00
	Piacenza	3600 00
	Taranto	1000 00
Direzione dell'officina di costruzione del genio di Pavia		800 00
	Totale . . L.	67700 00

N. **163**. — **Armamento dei tamburini.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 agosto.

Questo Ministero, riferendosi alla riserva fatta nel 3° comma della circolare num. 95 dello scorso anno, notifica che ha determinato di limitare per ora la distribuzione dell'armamento di pistola mod. 89 ai soli tre graduati dei tamburini, e pertanto invita i corpi interessati a richiedere alla fabbrica d'armi di Brescia le pistole con coreggiuole o cordoni, fondine e giberne mod. 99 per cartucce all'uopo loro occorrenti.

La detta fabbrica d'armi darà corso a tali richieste coi materiali delle accennate specie disponibili.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **164**. — **Abolizione dei telegrammi privati a tassa ridotta pei militari nell'Estremo Oriente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 agosto.

In seguito a determinazione presa dalle compagnie proprietarie dei cavi colleganti l'Europa con la Cina, di ritirare dal 1° ottobre prossimo la concessione della tariffa ridotta pei telegrammi privati con i militari nell'Estremo Oriente, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha provveduto per la pubblicazione dell'*Avviso* qui sotto riportato, per effetto del quale cesserà, dalla data suddetta, di avere applicazione la Circolare n. 160 del 1900.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

AVVISO AL PUBBLICO.

Abolizione delle tariffe speciali pei telegrammi privati scambiati coi militari e marinai appartenenti alle truppe operanti in Cina.

In conseguenza della cessazione delle ostilità in Cina le compagnie telegrafiche proprietarie delle comunicazioni nell'Estremo Oriente hanno ritirato le concessioni accordate pei telegrammi scambiati coi militari e marinai delle truppe colà dislocate.

Ciò stante dal 1° ottobre p. v. è abolito il servizio dei *telegrammi collettivi*, colla tassa speciale di lire 3,50 a parola; servizio che venne notificato al pubblico col *Manifesto* in data del 5 ottobre 1900.

Dalla data suddetta i telegrammi in questione saranno soggetti alle norme comuni, avranno corso isolatamente e saranno tassati in base alla tariffa ordinaria di lire 6,75 per via Turchia e di lire 7 per la via più celere di Malta-Singapore.

Roma, 20 agosto 1902.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 40ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 settembre.

SETTEMBRE 8. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 411.
» 10. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento — Norme per le ammissioni ai corsi, *pag.* 413.

CIRCOLARE N. **165.** — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leve e truppa). — 8 settembre.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando che ai termini del disposto del § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi, potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

I militari ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari, ma riceveranno soltanto le indennità di viaggio, tanto per la presentazione ai distretti, secondo le norme stabilite dai §§ 2406 e 2408 del regolamento di amministrazione, quanto pel ritorno alle case loro.

Quando però dovessero, per qualche speciale ragione, essere trattenuti oltre il giorno stabilito per la rassegna, verranno dai distretti amministrati e presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento di amministrazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO
per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari dovranno farne domanda, su carta a bollo da centesimi 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità dalla quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto agli assegni ordinari del grado, ma soltanto all'indennità di trasferta da soldato ed al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie o per mare secondo le norme e limitazioni in appresso indicate.

Coloro che per recarsi al distretto, hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare.

Se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto. I militari ammessi alla rassegna che si trovano alla sede del distretto e che provengono da altro comune dello stesso mandamento, non hanno diritto all'indennità di trasferta. Gli altri invece riceveranno tale indennità, da soldato, per le giornate di viaggio.

I militari che per recarsi dal comune al distretto abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto tanto per la presentazione al distretto quanto per il ritorno alle case loro. Nei viaggi in ferrovia, però, tale rimborso spetta solo se la distanza percorsa sia maggiore di 25 chilometri: per distanze minori i militari potranno richiedere gli scontrini (al sindaco per l'andata ed al comando del distretto pel ritorno) pel trasporto a tariffa militare, ma la spesa relativa sarà totalmente a loro carico, e non verrà perciò rimborsata.

Le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto saranno pagati dal distretto al quale i militari si presentano.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del visto per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per fare constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, 8 settembre 1902.

N. 166. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento. — Norme per le ammissioni ai corsi. — (Direzione generale leve e truppa). — 10 settembre.

Questo Ministero ha riconosciuto l'opportunità di ridurre alquanto il periodo di servizio sinora prestato col grado di sergente dagli allievi ufficiali di complemento delle varie armi e corpi.

Pertanto, in relazione al disposto dal § 179 del Regolamento sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato che il detto periodo di servizio sia d'ora in avanti limitato a *quattro mesi*.

Nell'intento poi che la istruzione degli allievi ufficiali si svolga in modo proficuo e nel periodo di tempo più adatto, questo Ministero ha inoltre determinato che l'inizio di tutti i corsi allievi ufficiali abbia luogo il 5 gennaio.

Ad evitare però che sergenti allievi ufficiali idonei e meritevoli della nomina a sottotenente di complemento non possano, compiuto il servizio di militari di truppa, conseguirla subito per non avere ancora raggiunto il limite minimo di età di 19 anni all'uopo stabilito dagli articoli 4 e 11 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento, questo Ministero è venuto altresì nella determinazione di portare al 18° anno compiuto il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, di applicare cioè anche a tale ammissione il disposto dell'articolo 111, n. 1, del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Queste disposizioni di massima dovranno pertanto applicarsi a cominciare dai corsi allievi ufficiali di prossima costituzione. Per maggior chiarezza e per norma delle autorità militari si ritiene opportuno di riepilogare nel seguente specchio i dati principali riflettenti lo sviluppo dei corsi stessi, il servizio e l'avanzamento degli allievi.

CORSI DI 6 MESI

per le armi di fanteria, artiglieria e genio (escluso il treno)
e pei corpi commissario e contabile

Titoli e requisiti .	Quelli sinora richiesti: età minima 18 anni compiuti.
Inizio dei corsi . .	5 gennaio.
Servizio di truppa 10 mesi.	3 mesi da soldato. 3 mesi da caporale. 4 mesi da sergente.
Nomina a caporale	Esami nella terza decade di marzo; nomina a caporale degli idonei col 5 aprile.
Nomina a sergente	Esami nella terza decade di giugno; nomina a sergente degli idonei e promovibili col 5 luglio e loro destinazione ai corpi pel servizio pratico da sergente, durante il quale essi verranno ammaestrati nella scherma di sciabola. Gli allievi dei corsi dell'artiglieria e del genio nei primi due mesi del servizio da sergente continueranno il completamento del corso teorico d'istruzione, prendendo parte anche alle istruzioni pratiche compatibilmente con le esigenze della loro istruzione teorica; il 5 settembre saranno destinati a riparti del rispettivo corpo pel servizio pratico da sergente
Corso teorico complementare.	Il 10 ottobre, gli allievi ufficiali dell'arma di fanteria saranno richiamati alla sede del corpo d'armata e riuniti in un riparto per compiere, sotto la direzione di ufficiali designati dallo stesso comando di corpo d'armata, un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento. Gli allievi dei corsi del corpo commissario e del corpo contabile compiranno tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi e gli uffici cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente. Per la scherma verranno destinati ad un corpo del presidio.
Esami d'idoneità a sottotenente	Avranno luogo per tutti gli allievi nei *primi cinque giorni* di novembre. I dichiarati idonei e promovibili, che abbiano compiuto i quattro mesi di anzianità da sergente, saranno col giorno 6 novembre stesso inviati senz'altro in licenza in attesa della nomina a sottotenente. I non idonei o non promovibili, e quelli che debbono ultimare il periodo di servizio da sergente, rientreranno ai propri corpi. I

non idonei, dopo due mesi, cioè nei primi cinque giorni del successivo gennaio, saranno sottoposti agli esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento. I dichiarati idonei e promovibili saranno col 6 gennaio inviati in licenza in attesa di tale nomina, e i non idonei e quelli dichiarati definitivamente non promovibili rientreranno ai corpi, e, cessando dalla qualità di allievi ufficiali, continueranno il servizio col grado che hanno e secondo i rispettivi obblighi di ferma, salvo beninteso la facoltà fatta dal § 353 della vigente Istruzione complementare.

Corpo sanitario e veterinario. Nulla è innovato per l'andamento dei corsi allievi ufficiali medici e veterinari, che continueranno quindi a svolgersi come in passato; s'intende però che anche tali corsi s'inizieranno alla data 5 gennaio.

CORSI DI 6 MESI

per le armi di fanteria, cavalleria, pel treno d'artiglieria e del genio, e pel corpo contabile

Titoli e requisiti.	Quelli sinora richiesti. Età minima 18 anni compiuti.
Inizio dei corsi.	5 gennaio.
Servizio di truppa 13 mesi.	4 mesi da soldato 5 mesi da caporale 4 mesi da sergente.
Nomina a caporale	Esami nella terza decade di aprile. Nomina a caporale degli idonei dal 5 maggio.
Nomina a sergente	Esami nella terza decade di sett[illegible]mbre. Nomina a sergente degli idonei e [illegible]promovibili, che contano i 5 mesi di anzianit[illegible] da caporale, dal 5 ottobre e destinazio[illegible]ne ai corpi pel servizio di sergente, durante [illegible] il quale essi verranno ammaestrati nella sche[illegible]rma di sciabola.
Corso teorico complementare.	Il 1° gennaio, gli allievi ufficiali d[illegible]lle armi di fanteria e di cavalleria saranno riuniti in un riparto alla sede del corpo di armata per compiere un breve corso teorico complementare di preparazione agli esami di idoneità a sottotenente di complemento. Gli allievi del treno d'artiglieria e genio e del corpo contabile compiono tutto il periodo di servizio da sergente presso i corpi cui furono destinati all'atto della loro nomina a sergente.
Esami d'idoneità a sottotenente.	Per tutti gli allievi, avranno luogo nella terza decade di gennaio l dichiarati idonei e promovibili, che contino i 4 mesi di anzianità da sergente, saranno col 6 febbraio inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente. I non idonei o non promovibili, e quelli che debbano completare il periodo di servizio da sergente, rientreranno ai corpi di provenienza. I non idonei, dopo due mesi, cioè nella terza decade di marzo, saranno chiamati agli esami di riparazione a sottotenente; gli idonei e promovibili verranno col giorno 6 aprile inviati in licenza in attesa della nomina a sottotenente. I non idonei e i non promovibili definitivamente torneranno ai corpi ove, cessando dalla qualità di allievi ufficiali, proseguiranno il servizio col grado che hanno e secondo la ferma cui sono ascritti, salvo sempre la facoltà, consentita dal succitato § 353 dell'Istruzione complementare anzidetta.

Le norme da seguirsi per l'ammissione ai corsi sono in tutto e per tutto quelle in vigore, quelle cioè stabilite dall'art. 2 del capo XI della succitata Istruzione complementare, tenuto conto s'intende di quanto in proposito è stabilito dal manifesto che fa seguito alla presente.

Per lo sviluppo del corso d'istruzione, per gli esami d'idoneità a caporale, a sergente e a sottotenente e per l'avanzamento degli allievi ai gradi stessi verranno anche osservate, in massima, le norme stabilite dal menzionato capo XI, salvo, beninteso, le date in cui dovranno aver luogo gli esami e le nomine anzidette, quali date saranno invece quelle indicate nello specchio di cui sopra.

Parimenti, per tutto quanto riguarda gli esami di riparazione per la idoneità a caporale e a sergente degli allievi rimandati alla prima prova di esami o che ad essa non siansi presentati, e quindi per la nomina degli allievi medesimi ai gradi di caporale e di sergente, continueranno ad essere seguite le disposizioni all'uopo stabilite dal capo XI precitato, con l'avvertenza soltanto che le date in cui dovranno darsi gli esami di riparazione anzidetti ed effettuarsi le nomine a caporale ed a sergente dovranno, naturalmente, essere messe in relazione con quelle in cui, secondo le indicazioni dello specchio summenzionato, debbono d'ora innanzi aver luogo i primi esami e saranno effettuate le nomine ai detti gradi degli allievi dichiarati idonei negli esami stessi.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la promozione degli allievi ai gradi di truppa dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, tenersi anche conto, nel punto medio di classifica, dell'autorevolezza e della condotta.

A modificazione poi della facoltà concessa dal § 374 della istruzione complementare, vista la riduzione di tempo apportata al periodo di servizio da sergente, il Ministero determina che gli allievi promossi a tale grado vengano assegnati solo a reggimenti dipendenti dal rispettivo corpo d'armata.

Premesse tali disposizioni ed avvertenze, il Ministero determina quanto segue relativamente alle ammissioni ai corsi allievi ufficiali di *sei* e di *nove* mesi che dovranno iniziarsi col giorno 5 gennaio 1903.

1. In relazione al disposto dai §§ 322 e 323 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i predetti corsi di allievi ufficiali di comple-

mento; ed avverte che, per quanto riguarda i corsi dell'artiglieria da costa e da fortezza, le relative pratiche d'ammissione verranno rispettivamente compiute dalle attuali brigate 4ª e 7ª da costa e 6ª e 10ª da fortezza, fino a tanto che non saranno formati i reggimenti delle dette specialità presso i quali, a senso del manifesto, i menzionati corsi debbono costituirsi.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto (allegato n. 1) che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 1° ottobre nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Fra i corpi presso i quali potranno essere costituiti i detti corsi allievi ufficiali, sono anche compresi, come appare dal manifesto anzidetto, due reggimenti di cavalleria. La istituzione di tali corsi è però limitata, come per lo passato, a quelli soltanto aventi la durata normale di *nove mesi*, qualunque possa essere il titolo superiore di studi posseduto dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi di cavalleria è inoltre subordinata al possesso di una sufficiente conoscenza nell'equitazione, conoscenza che dovrà essere accertata mediante un esperimento teorico-pratico di equitazione, secondo il programma all'uopo stabilito (allegato n. 5 all'Istruzione complementare), del quale i distretti daranno conoscenza agli aspiranti all'atto in cui presentano la relativa domanda di ammissione.

Tale esperimento avrà luogo, innanzi ad apposita commissione nominata dal comandante del corpo, allorchè gli aspiranti si presenteranno al reggimento di cavalleria per esservi ammessi in servizio come allievi ufficiali, ammissione che resta pertanto subordinata all'esito favorevole dell'esperimento stesso.

La commissione esaminatrice pronuncerà il suo giudizio sull'idoneità o non dell'aspirante, uniformandosi al criterio di massima a cui è inteso il relativo programma.

Quegli aspiranti che nel detto esperimento non ottenessero la voluta idoneità, dovranno essere subito interpellati se desiderano di essere ammessi in altro corso pel quale abbiano i voluti titoli e requisiti, nel qual caso verranno senz'altro avviati alla sede del corpo prescelto.

3. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col dì 5 gennaio p. v.; occorre pertanto che tutte le pratiche relative all'ammissione ai corsi

stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo nei primi giorni del successivo gennaio farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 5 dello stesso mese essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti sotto la data del 4 gennaio detto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata Istruzione complementare, e dalla presente Circolare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

4. Qualora trattisi di aspiranti che hanno compiuto il 18° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedono l'ammissione ai detti corsi in qualità di *surrogati di fratelli* militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di loro competenza, trasmetteranno al comandante del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 8 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, faranno luogo alle ulteriori pratiche all'uopo prescritte e, ove gli aspiranti siano dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, li ammetteranno poi in servizio in qualità di allievi ufficiali, come surrogati di fratello, mediante il prescritto *Atto*, modello 15 del catalogo, alla data 4 gennaio 1903. Avvenuta la surrogazione, trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio (modello n. 7), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni, il Ministero autorizza sin d'ora i comandanti dei corpi aventi corsi allievi ufficiali a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

5. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione, deve ritenersi chiuso col 30 novembre p. v.

però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè non sia già scorso il 15 dicembre, dopo quale giorno non vi sarebbe più il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

6. Così parimenti potranno essere accettate dopo il detto giorno 30 novembre, semprechè le ammissioni sieno tuttora aperte, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che, come si è già accennato, dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse al direttore della detta scuola, onde questi possa aver esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandanti dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 5 gennaio prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, i comandanti di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione, cureranno di far sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

7. I comandanti dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, e cioè entro il mese di novembre, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1881 furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione ed esentare i documenti richiesti, ove non li avessero già tti, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi, la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

8. Per le ammissioni ai corsi pei quali, a senso di quanto è stabilito nel n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possono esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, restituendo nel tempo stesso ai distretti di provenienza quelle domande che risultino esuberanti.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, dovranno subito informarne i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso, pel quale abbiano i titoli e i requisiti voluti.

Per le ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comandante della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 30 novembre p. v., dovrà scegliere i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria, respingendo sollecitamente ai distretti che le trasmisero le domande rimaste esuberanti.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno ove la loro età lo consenta, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi degli allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli o requisiti.

Per questi ultimi, i distretti interessati, appena ricevute le comunicazioni dalla scuola di cavalleria, daranno subito corso alle ulteriori pratiche per l'ammissione dei detti aspiranti nei corsi prescelti, quali pratiche potranno quindi essere senz'altro compiute, quantunque sia già chiuso il periodo normale per la presentazione delle domande di ammissione.

9. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta dal Ministero a senso del § 333 della Istruzione complementare di sovra citata, a causa cioè delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comandante del distretto

che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

10. In relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, si ricorda che non dovranno essere ammessi nei corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che non abbiano compiuto il 18° anno di età, nè quelli che per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver compiuto a quel tempo il 28° anno, limite massimo di età consentito per la nomina anzidetta.

Nel decidere in proposito, le competenti autorità terranno presente, bene inteso, la durata del corso in cui l'aspirante domanda l'ammissione, e quindi quella del relativo servizio come militare di truppa, servizio che, in via normale, è di 7 mesi per gli allievi ufficiali medici e veterinari, di 10 mesi per gli allievi dei corsi di *sei* mesi e di 13 mesi per gli allievi dei corsi di *nove* mesi.

11. Come è stabilito al § 329 della menzionata Istruzione complementare, i comandanti di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano.

Al riguardo stimasi opportuno di richiamare l'attenzione dei distretti sulla necessità che la relativa visita medica sia compiuta con tutta la cura voluta, specialmente per quegli aspiranti a corsi di armi a cavallo.

12. Ai passaggi da un corso della durata di *nove* mesi a quello di *sei* mesi che fossero chiesti dopo il 30 novembre p. v., a senso del n. 11 dello stesso manifesto, provvederanno i rispettivi comandanti di corpo d'armata, ai quali i distretti interessati dovranno pertanto trasmettere sollecitamente le relative domande corredate del nuovo titolo di studio esibito e in base al quale è chiesto il passaggio di corso.

13. Questo Ministero stima opportuno di ricordare anche in quest'occasione, che i documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento, debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'*Istruzione per le matricole*, eccettuati, beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto del § 333 della già citata Istruzione complementare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno 30 novembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento, che avranno principio col 5 gennaio 1903.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 30 novembre, ove beninteso siano ancora aperte le ammissioni nella scuola stessa: si avverte ad ogni buon fine che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi quelli che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

Per l'ammissioni al corso allievi ufficiali veterinari, limitate a *trentacinque* posti, si avverte che il comandante della scuola di cavalleria, ricevute tutte le domande e cioè subito dopo il 30 novembre detto, sceglierà i trentacinque allievi ammissibili in base al punto di merito ottenuto da ciascun aspirante nell'esame di laurea in zooiatria.

Coloro che rimanessero esclusi dall'ammissione potranno, ove lo desiderino e la loro età lo consenta, essere rimandati a concorrere all'ammissione al corso del venturo anno, ovvero chiedere subito l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di altra arma, pei quali abbiano i voluti titoli e requisiti e nei quali corsi vi siano ancora posti disponibili.

2. Come per lo passato saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè, aventi la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di uno dei sottoindicati titoli di studio ritenuti equipollenti: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano sol-

tanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, od uno dei seguenti titoli di studio equipollenti ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

Agli effetti dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali aventi la durata di 6 mesi sono da ritenersi equipollenti i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di frequenza*, presso gli istituti seguenti:

Scuola di medicina veterinaria;

Scuola di farmacia;

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa e all'Istituto di scienze sociali in Firenze.

Per la stessa ammissione sono parimenti validi i seguenti titoli di studio:

Inscrizione al primo anno di corso delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al Regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze.

Debbono ritenersi equipollenti alla pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico i titoli di studio sottoindicati che sono perciò validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali della durata di 9 mesi:

Licenza della scuola industriale « A. Volta » di Napoli;

Licenza della scuola di commercio presso il R. Istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli Istituti nautici, se conseguita negli anni 1896 e seguenti;

Certificato di ottenuto passaggio al 4° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della Sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio in Bari.

I corsi dell'arma di cavalleria avranno la durata normale di *nove mesi*, indipendentemente dal titolo superiore di studi che può essere posseduto dagli aspiranti.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi sotto indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico ovvero uno dei sopraindicati titoli equipollenti).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	72°	Firenze.	54°	Palermo	27°
Bari.	88°	Genova.	83°	Roma.	94°
Cagliari.	42°	Milano	20°	Torino	26°
Bologna	40°	Napoli	89°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	5°	Palermo	9°	Roma.	3°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Torino	3°

Artiglieria da campagna *(batterie)*.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze.	19°	Padova	20°	Palermo	22°
Napoli	24°	Piacenza	21°	Roma.	13°

Artiglieria da costa e da fortezza.

		Regg.			Regg.
Costa . . .	Messina. . .	3°	Fortezza . .	Roma	3°
	Spezia	2°		Torino . . .	1°

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano	Reggimento a cavallo	Torino	Reggimento da montagna

Genio.

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze. . . . . *(per la specialità telegrafisti).*	3°	Pavia. . . . . *(per la specialità minatori e zapp.).*	1°	Piacenza . . . . *(per la specialità pontieri).*	4°

Corpo di commissariato.

Firenze — Direzione di commissariato (*10 allievi*).

Corpo contabile.

Roma — Direzione di commissariato (*20 allievi*).

Corpo sanitario (*).

Firenze — Scuola d'applicazione di sanità militare (*200 allievi*).

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria (*35 allievi*).

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico od uno dei titoli di studio sopraindicati, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona.	81°	Livorno	10°	Perugia	21°
Brescia.	74°	Messina	47°	Salerno	12°
Catanzaro . . .	46°	Novara.	86°	Verona.	66°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Milano	7°	Napoli	8°	Torino	1°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Cuneo	2°	Verona.	6°

Cavalleria (*).

	Regg.		Regg.
Milano	19°	Roma	23°

Treno d'artiglieria (*).

	Regg.		Regg.
Bologna	3°	Caserta	10°

Treno del genio.

Piacenza — 4° reggimento.

Corpo contabile (**).

Genova — Direzione di commissariato.
Napoli — » »

(*) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi per ogni reggimento.

(**) Le ammissioni in questi corsi sono limitate a 30 allievi ed a quegli aspiranti che posseggono almeno la pagella di passaggio al 2° corso d'istituto tecnico o superino il prescritto esame di coltura.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1882 e i rimandati per qualunque motivo di leve precedenti; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università,

c) i giovani che al 4 gennaio 1903 abbiano compiuta l'età di 18 anni, ma non abbiano concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogato di fratello;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi, esclusi quelli che siano vincolati alla ferma di 5 anni, o alla ferma speciale delle truppe d'Africa; in ogni modo l'ammissione non potrà aver luogo che in un corso della stessa arma e specialità cui il militare appartiene, dato beninteso che possegga i titoli richiesti;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° dicembre.

Non saranno ammessi nei corsi allievi ufficiali quelli dei detti aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso d'istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento, per aver superato a quel tempo il limite massimo di età (28 anni) consentito dall'art. 4 della vigente legge sull'avanzamento.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del terzo mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, saranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri quattro mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati idonei e meritevoli saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e del genio la destinazione ai riparti della rispettiva specialità, avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, saranno nominati caporali al compimento del quarto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del quinto mese di anzianità nel grado di caporale. Conseguito il grado di sergente, verranno destinati ai reggimenti e riparti dell'arma rispettiva per compiervi altri quattro mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati idonei e meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

Il servizio da ufficiale dovrà da tutti i sottotenenti di complemento di nuova nomina, qualunque sia la durata del corso da cui provengono, esser prestato nel periodo di tempo che sarà stabilito dal Ministero allorchè nel *Bollettino ufficiale* verrà pubblicata la loro nomina al grado di sottotenente.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di *sei mesi*, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, ovvero uno dei titoli equipollenti indicati nel precedente n. 2;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria* aver compiuto un anno di corso negli studi di matematica, d'ingegneria, nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico in qualsiasi sezione;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari*, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nelle materie stesse, ovvero essere laureati in giurisprudenza;

g) nei corsi di allievi ufficiali *contabili* essere muniti della licenza d'istituto tecnico, in qualunque sezione ottenuta.

6. Coloro che aspirano invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di *nove mesi*, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato, od uno dei titoli di studio pure indicati nel precedente n. 2, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*; gli aspiranti ai corsi contabili, la *pagella di passaggio* al 2° anno di istituto tecnico, ovvero superare l'*esame di coltura generale* predetto.

Gli aspiranti però all'ammissione nei corsi dell'arma di cavalleria, oltre ad essere provvisti degli altri requisiti e titoli richiesti, dovranno dar prova di possedere una discreta conoscenza dell'equitazione, mediante un esperimento teorico-pratico a cui saranno sottoposti allorquando si presenteranno al reggimento, nel quale dovrebbe aver luogo la loro ammissione in servizio come allievi ufficiali.

Coloro che aspirano a tale ammissione, avranno conoscenza del programma del detto esperimento di equitazione, allorchè presenteranno la relativa domanda di ammissione al distretto militare.

7. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti, debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

Gli aspiranti al corso allievi ufficiali veterinari dovranno produrre, oltre agli altri documenti prescritti, un certificato, rilasciato dalla se-

greteria dell'università, comprovante i punti di merito ottenuti nell'esame di laurea.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per *tutti gli aspiranti:*

il titolo di studio richiesto al precedente n. 5 pel corso in cui si chiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo e istituto tecnico pareggiato dovrà al relativo titolo unirsi una dichiarazione del provveditore agli studi della provincia, da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti.

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termini del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1882 compresi i rinedibili della leva stessa e di leve precedenti:*

a) atto di nascita per coloro che non sono stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva;

c) i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

il solo certificato di studi compiuti.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), prescritti pei volontari. Laddove

trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

I militari di 2ª e 3ª categoria dovranno inoltre presentare copia autentica dell'atto di nascita.

Per i *giovani che hanno compiuto il 18° anno di età e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria:*

oltre i documenti sopra indicati, dovranno presentare la domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da L. 0,50, firmata da entrambi i fratelli, ed il certificato d'inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice, o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per cambio di categoria.

9. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIII della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

10. All'atto della presentazione della domanda i comandanti di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano l'età e tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà nei primi giorni del venturo mese di gennaio.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

11. Coloro che, conseguendo la *licenza* di liceo o di istituto tecnico nella prossima sessione autunnale di esami, aspirassero alla ammissione in un corso allievi ufficiali avente la durata di sei mesi, dovranno in tempo utile, cioè entro il mese di novembre, far domanda di ammissione in genere ad un corso allievi ufficiali, salvo poi a chiedere la destinazione al corso più breve anzidetto appena ottenuto il menzionato titolo di studio.

La relativa domanda corredata dall'oradetto titolo di studio, dovrà essere presentata allo stesso distretto militare cui fu già prodotta la prima.

12. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto,

fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la relativa spesa a tariffa militare essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

13. Il Ministero della guerra si riserva, beninteso, la facoltà di riunire più corsi di una stessa durata, arma e specialità, nel caso che le ammissioni fossero riuscite in numero troppo scarso, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo forte, tale cioè da non consentire il regolare svolgimento del prescritto corso d'istruzione.

14. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il capo XI della menzionata Istruzione complementare non che la Circolare n. 166 del 10 settembre 1902, pubblicata sul *Giornale militare ufficiale*.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi ufficiali che fossero presentate da giovani che al 4 gennaio 1903 non avranno compiuto il 18° anno di età.

. . . . . ottobre 1902.

Il comandante del distretto.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 settembre.

SETTEMBRE 18. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 463.
» 18. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria, *pag.* 464.
» 18. — Documenti di viaggio pei trasporti militari, *pag.* 465.

CIRCOLARE N. **167**. — **Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 settembre.

In relazione al disposto dell'*Alto* 64 del 1893 sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione che avrà principio anche quest'anno il 15 ottobre p. v., i sottufficiali sottonominati.

Lombardi Leone, serg. Nizza cavalleria (1°).
Zargani Adolfo, id. Piemonte Reale cavalleria (2°).
Romeo Domenico, id. Savoia cavalleria (3°).
Stiglitz Teodoro, id. Genova cavalleria (4°)
Bosinco Ferdinando, id. lancieri di Novara (5°).
Vaccari Riccardo, id. id. di Aosta (6°).
Bulgarelli Arturo, id. id. di Montebello (8°).
Blando Antonio, id. id. di Firenze (9°).
Bertossi Luigi, id. id. Vittorio Emanuele II (10°).
Rizzuti Antonio, id. cavalleggeri di Foggia (11°).
Moscardi Luigi, id. id. di Alessandria (14°).
Mercuri Guido, fur. cavalleggeri di Lodi (15°).
Di Donato Cesare, sergente id. di Lucca (16°).
Costabile Edoardo, id. id. di Piacenza (18°).
Vacca Carlo, id. id. Guide (19°).
Molino Giuseppe, id. id. di Roma (20°).
Parmeggiani Achille, id. id. di Padova (21°).
De Bernardinis Federico, id. id. di Catania (22°).
Bucci Riccardo, id. id. di Vicenza (24°)
Lamargese Antonio, id. 2° artiglieria.
Egidi Giuseppe, id. 8° id.
Girolami Enrico, id. 14° id.
Cecchini Pasquale, id. 16° id.
Tosi Umberto, id. 20° id.
Sagone Filipponeri, id. 22° id.

Costa Giuseppe, furiere 24° artiglieria.
Landini Amedeo, serg. reggimento artiglieria a cavallo.
Cremonesi Torquato, vice brigadiere legione Allievi carabinieri.

I comandanti dei corpi provvederanno a che i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria il 14 detto mese.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **168. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 18 settembre.

A senso dell'*Atto* 500 della *Raccolta del Giornale militare* (modificato dagli *Atti* 142 del 1898 ed 81 del 1902) ed in relazione alla Circolare n. 139 del 25 luglio u. s. sono ammessi al corso militare di mascalcia, che avrà principio presso la scuola di cavalleria il 24 settembre 1902, i sottonominati soldati:

Guerra Enrico, Nizza cavalleria (1°).
Seghini Menotti, Piemonte Reale cavalleria (2°).
Rossetto Luigi, Savoia cavalleria (3°).
Grieco Giuseppe, Genova cavalleria (4°).
Bertoli Gio. Battista, lancieri di Novara (5°).
Esposito Nicola, id. di Aosta (6°).
Perrone Secondo, id. di Milano (7°).
Mirabella Francesco, id. di Montebello (8°).
Foresta Alfio, id. di Firenze (9°).
Piccione Antonio, id. Vittorio Emanuele II (10°).
Limone Gennaro, cavalleggeri di Foggia (11°).
Pieragostini Augusto, id. di Saluzzo (12°).
Bisceglio Vincenzo, cavalleggeri di Monferrato (13°).
Sartori Carlo, id. di Alessandria (14°).
Contesi Giovanni, id. di Lodi (15°).
Biondi Icilio, id. di Lucca (16°).
Boido Michele, id. di Caserta (17°).
Antonaccio Matteo, id. di Piacenza (18°).
Leto Francesco, id. Guide (19°).
Reale Giuseppe, id. di Roma (20°).
Argenti Arturo, id. di Padova (21°).
Ballerini Simone, id. di Catania (22°).
Petringa Calogelo, id. Umberto I (23°).
Nicotra Salvatore, id. di Vicenza (24°).
Santarelli Ettore, 1° artiglieria.

Vitelli Giuseppe, 2° artiglieria.
Pestilli Nazzareno, 3° id.
Crosetti Sebastiano, 5° id.
Piva Stefano, 6° id.
Belloni Arturo, 7° id.
Cancemi Sebastiano, 8° id.
Schiozzi Adamo, 9° id.
Tenchini Ottorino, 10° id.
Caniggia Giuseppe, 11° id.
Ruggiero Alfonso, 12° id.
Gioacchini Enrico, 13° id.
Previti Sante, 14° id.
Cabigiosu Giovanni, 15° id.
Vasques Salvatore, 16° id.
Carlini Antonio, 17° id.
Colaizzo Giovanni, 18° id.
Zingale Antonino, 19° id.
Di Nanni Bernardino, 20° id.
Monti Battista, 21° artiglieria.
Arnone Nicolò, 22° id.
Riva Alessandro, 23° id.
Martinelli Gioacchino, 24° id.
Donato Arturo, reggimento artiglieria a cavallo.
Fossati Giacomo, id. id. da montagna.
Emanuelli Giuseppe, 1° alpini.
Ricchetti Giacomo, 2° id.
Repetti Carlo, 3° id.
Lora Giuseppe, 6° id.
Cesaletti Giovanni Mario, 7° id.
Pegoraro Antonio, scuola di cavalleria.
Leonardi Giuseppe, id. id.

I comandanti di corpo provvederanno a che i soldati summenzionati giungano alla scuola di cavalleria il 23 corrente.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **169**. — **Documenti di viaggio pei trasporti militari** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 settembre.

Il nuovo regolamento pei trasporti militari non potrà andare in vigore il 1° ottobre p. v.

In conseguenza i corpi chiederanno al distaccamento del 2° reclusorio militare (tipografia) in Savona i modelli *C*, *D*, *F*, *F bis* ed *H* attualmente in vigore nella quantità strettamente necessaria per i bisogni di un trimestre.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 settembre.

AGOSTO 24. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 467.
SETTEMBRE 22. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1880-1881, *pag.* 469.
» 23. — Disposizioni esecutive per la soppressione della direzione di artiglieria di Ancona, *pag.* 470.
» 23. — Disposizioni esecutive per la soppressione della fabbrica d'armi di Torino, *pag.* 473.
» 24. — Concorso per esami alla carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto nei tribunali militari, *pag.* 474.
» 25. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903, *pag.* 474.
» 27. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903, *pag.* 474.
» 25. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di giugno 1902, *pag.* 476.

CIRCOLARE N. **170**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 1° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-1903**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899, portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-1903;

DECRETA.

Art 1.

Le spese d'ufficio durante il 1° quadrimestre dell' esercizio finanziario 1902-903 per le direzioni d' artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Il presente Decreto verrà comunicato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 24 agosto 1902.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante il 1° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	820 00
	Ancona	470 00
	Genova	940 00
	Maddalena	470 00
	Mantova	800 00
	Messina	670 00
	Napoli	850 00
	Piacenza	1000 00
	Roma	770 00
	Spezia	870 00
	Taranto	500 00
	Torino	970 00
	Venezia	800 00
	Verona	940 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	670 00
	Torino	800 00
Officina di costruzione di	Genova	600 00
	Napoli	600 00
	Torino	1040 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	700 00
	Terni	770 00
	Torino	600 00
	Torre Annunziata	570 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	740 00
	Capua	600 00
Laboratorio di precisione di Roma		770 00
Polverificio di	Fontana Liri	540 00
	Fossano	470 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		400 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria di Ciriè		900 00
	Totale . . L.	21640 00

N. 171. — Invio in congedo illimitato per anticipazione di taluni militari di 1ª categoria delle classi 1880-1881. — (Direzione generale leve e truppa). — 22 settembre.

Questo Ministero, analogamente a quanto fu praticato negli anni scorsi, determina che, nel tempo e nei modi sottoindicati, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso:

1. I militari di tutte le armi e corpi, esclusa la cavalleria, i quali si trovano in una delle seguenti condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1880 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio sotto le armi dal 25 aprile 1900 sino a tutto il giorno 25 marzo 1901, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale della classe 1880, man mano che vengono a compiere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1881 effettivamente ascritti o designati per la ferma di due anni, esclusi, s'intende, i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio dal 25 aprile 1901 sino a tutto il giorno 11 marzo 1902, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1881, man mano che vengono a compiere 18 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi quali volontari prosciolti dal servizio, non poterono pel § 846 del regolamento sul reclutamento essere trasferiti alla classe anteriore e quelli che per aver servito più di sei mesi e meno di diciotto, ottennero il trasferimento di una classe.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi, a seconda trattisi di militari della classe 1880 con ferma di tre anni, o di militari della classe 1881 con ferma di due anni.

Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei comma *a*), *b*) e *c*) precedenti, saranno poi tenute presenti le norme stabilite dai numeri 1 a 6 della Circolare n. 146 del 1893.

2. Saranno inoltre inviati in congedo per anticipazione, a cominciare dal giorno 1° ottobre p. v., i militari di 1ª cate-

goria con ferma di anni tre, che in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono trasferiti alla classe 1880 e quelli con ferma di anni due, stati, per la stessa ragione, trasferiti alla classe 1881, semprechè contino rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi.

In analogia a quanto venne disposto nella Circolare 148 del corrente anno pei militari provenienti dall'estero che iniziarono nel marzo scorso il periodo d'istruzione militare di cui nell'art. 4 del R. Decreto d'amnistia in data 31 marzo 1901, n. 139, dovranno infine essere inviati in congedo illimitato i militari provenienti dall'estero, appartenenti per nascita a classi interamente congedate, pei quali, essendosi presentati spontanei, non si fece luogo a procedimento penale in virtù del R. Decreto d'amnistia in data 11 novembre 1900, n. 369, sempre, ben inteso, quando abbiano anche essi compiuto un periodo d'istruzione militare.

3. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, i corpi terranno, beninteso, presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date con la citata Circolare 148 del 12 agosto p. p. per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, avvertendo inoltre che ai militari congedandi dovrà, fra le altre avvertenze, farsi notare che, qualora intendano trasferirsi nel territorio della Colonia Eritrea, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo delle Regie truppe d'Africa.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **172. — Disposizioni esecutive per la soppressione della direzione di artiglieria di Ancona.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 settembre.

1. Col 31 ottobre prossimo venturo, in relazione all'*Alto* 230 del *Giornale militare* corrente anno, viene sciolto il consiglio amministrativo della direzione di artiglieria di Ancona.

2. Alla sistemazione e resa dei conti in danaro ed in materia il consiglio predetto, all'atto del suo scioglimento, delegherà, con apposita deliberazione, l'ufficio di stralcio, da costituirsi col personale superiore che rimarrà addetto alla sezione staccata d'artiglieria di nuova formazione in quella città.

3. Dopo la pubblicazione della presente Circolare la direzione di Ancona non dovrà più eseguire movimenti di materiali che non siano assolutamente necessari.

Pei movimenti in corso la direzione stessa e le altre amministrazioni interessate provvederanno alla sollecita sistemazione delle relative operazioni contabili.

Gli ordini per la distribuzione di materiali, da effettuarsi dalla direzione di Ancona, e che non potranno essere mandati ad effetto alla data del 31 ottobre, s'intenderanno revocati, ma la direzione stessa dovrà per tempo fare opportune comunicazioni al riguardo alle autorità dalle quali gli ordini furono emanati, per quelle altre disposizioni che fossero necessarie.

4. L'ufficio di stralcio dovrà trasmettere all'ufficio di revisione la contabilità in contanti del 1° trimestre dell'esercizio finanziario in corso non più tardi del 31 ottobre, e quella del mese di ottobre (comprendente la chiusura della gestione) entro il successivo mese di novembre. Prenderà perciò opportuni accordi coll'ufficio d'amministrazione dei personali vari e con le altre amministrazioni interessate, per la sistemazione della rimanenza che risulterà sul rendiconto di cassa degli stipendi del mese di ottobre e per la sistemazione dei conti correnti.

5. Le altre rimanenze che risulteranno sul giornale di cassa della direzione di Ancona saranno riportate sul giornale di cassa della direzione di Spezia.

6. L'ufficio di stralcio trasmetterà a quello di revisione la contabilità in materia a tutto il 31 ottobre entro il successivo mese di novembre, e non più tardi del 15 dicembre il conto giudiziale per la chiusura della gestione.

7. Sul registro di carico mod. 14 facente parte del detto conto giudiziale non dovrà risultare alcuna rimanenza, quindi prima della chiusura di tale registro tutti i materiali in carico alla direzione di Ancona saranno scaricati, con richiesta definitiva, alla direzione di Spezia.

8. L'ufficio di stralcio e il consiglio amministrativo della direzione di Spezia procederanno d'accordo alla ricognizione generale o parziale dei materiali suaccennati.

9. Le robe di spettanza della massa d'economia della direzione di Ancona saranno passate in carico alla direzione di Spezia.

10. I lavori in corso presso la direzione di Ancona alla data del 31 ottobre saranno ultimati e liquidati a cura della direzione di Spezia.

11. Il personale inferiore a matricola, a ruolo ed avventizio della direzione di Ancona, pur continuando a prestar servizio

nelle località ove trovasi, passerà in forza — col 1° novembre — alla direzione di Spezia, cui a tal uopo quella di Ancona rimetterà i registri e documenti relativi.

12. I quadrupedi assegnati alla direzione di Ancona pel servizio dei trasporti saranno, alla data del 1° novembre, pure passati in forza alla direzione di Spezia.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **173.** — **Disposizioni esecutive per la soppressione della fabbrica d'armi di Torino.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 settembre.

1. Col 31 ottobre prossimo venturo, in relazione all'*Atto* 230 del *Giornale militare* corrente anno, viene sciolto il consiglio d'amministrazione della fabbrica d'armi di Torino, e colla stessa data le lavorazioni ora affidate al detto stabilimento passeranno all'officina di costruzione d'artiglieria in quella città.

2. Alla sistemazione e resa dei conti in danaro ed in materia il consiglio su menzionato, all'atto del suo scioglimento, delegherà, con apposita deliberazione, l'ufficio di stralcio da costituirsi col personale superiore della fabbrica d'armi che sarà trasferito all'officina di costruzione.

3. Compiute tutte le operazioni di liquidazione l'ufficio di stralcio si considererà come sciolto, previo avviso al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

4. L'ufficio di stralcio dovrà trasmettere all'ufficio di revisione la contabilità in contanti del 1° trimestre dell'esercizio finanziario in corso non più tardi del 31 ottobre, e quella del mese di ottobre — comprendente la chiusura della gestione — entro il successivo mese di novembre. Prenderà perciò opportuni accordi con l'ufficio d'amministrazione dei personali varî e con le altre amministrazioni interessate, per la sistemazione della rimanenza che risulterà sul rendiconto di cassa degli stipendi del mese di ottobre, e per la sistemazione dei conti correnti.

5. Le altre rimanenze che risulteranno sul giornale di cassa della fabbrica d'armi saranno riportate sul giornale di cassa dell'officina di costruzione.

6. L'ufficio di stralcio trasmetterà a quello di revisione la contabilità in materia a tutto il 31 ottobre entro il successivo mese di novembre, e non più tardi del 15 dicembre il conto giudiziale per la chiusura della gestione.

7. Sul registro di carico mod. 14 facente parte del detto

conto giudiziale non dovrà risultare alcuna rimanenza, quindi prima della chiusura di tali registri tutti i materiali in carico alla fabbrica d'armi saranno scaricati, con richiesta definitiva all'officina di costruzione.

8. L'ufficio di stralcio ed il consiglio amministrativo della officina di costruzione procederanno d'accordo alla ricognizione generale o parziale dei materiali suaccennati.

9. Non più tardi del 15 dicembre l'ufficio di stralcio trasmetterà alla revisione il rendiconto dei lavori ed il riassunto economico della gestione (articolo 38 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria). I detti documenti dovranno esser chiusi in completo pareggio; quindi, per quel che riguarda il modello 20, saranno versati in precedenza con apposita richiesta, tutti i materiali dalle officine al consiglio.

Le robe e i manufatti incompleti saranno inventariati senza numero, ma con nomenclatura speciale che ne designi lo stato di lavorazione.

Nell'importo di tali materiali sarà computato il valore delle materie e della mano d'opera e la quota di spese generali.

10. Le commesse della fabbrica d'armi che rimarranno incompiute al 1° novembre s'intenderanno annullate per la parte non ultimata e saranno riprese dall'officina di costruzione come lavorazioni da completare. Ed affinchè queste lavorazioni non abbiano a subire interruzioni, il consiglio amministrativo della officina distribuirà alla data 1° novembre, alle nuove officine le robe di cui al secondo comma del n. 9 previa ricognizione da parte dei vice-direttori della fabbrica d'armi e dell'officina.

11. L'ufficio di stralcio rimetterà all'officina di costruzione uno specchio dettagliato dei contratti in corso, coll'indicazione delle scadenze, dei materiali introdotti, collaudati o da collaudarsi, e di quegli altri dati che possano interessare per la regolare continuazione dei contratti stessi.

Allo specchio saranno uniti i necessari documenti giustificativi.

12. Le robe di spettanza della massa di economia della fabbrica d'armi saranno passate in carico all'officina.

13. Il personale inferiore a matricola, a ruolo ed avventizio della fabbrica d'armi passerà — col 1° novembre — in forza all'officina di costruzione, alla quale, per conseguenza, la detta fabbrica d'armi rimetterà i registri e i documenti relativi.

14. I quadrupedi assegnati alla fabbrica d'armi pel servizio dei trasporti saranno, alla data 1° novembre, pure passati in forza all'officina di costruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **174**. — **Concorso per esami alla carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto nei tribunali militari**. — (Segretariato generale). — 24 settembre.

È aperto un concorso per esami alla carica di sostituto ufficiale istruttore aggiunto nei tribunali militari.

Possono prendervi parte i capitani di qualsiasi anzianità e gli ufficiali subalterni, in servizio attivo permanente, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli esami e le nomine seguiranno secondo il programma e le norme indicate nell'*Atto* 91 del 1900 e nell'*Atto* 333 della *Raccolta*.

La prova scritta avrà luogo presso la sede di ogni tribunale militare e cioè: Torino, Alessandria, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Palermo, Messina ed Asmara; la prova orale in Roma, presso il tribunale supremo di guerra e marina.

Le domande, in carta bollata da una lira e corredate dai titoli di studio ed accademici che gli aspiranti ritenessero di produrre, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale, Divisione Gabinetto) non più tardi del 15 novembre p. v., per la debita via gerarchica, col parere motivato delle competenti autorità militari.

Gli esami scritti avranno luogo nella prima quindicina di dicembre nei giorni che saranno, a suo tempo, annunziati.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **175**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903**. — (Segretariato generale). — 25 settembre.

A mente del paragrafo 204 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito e giusta il disposto del n. 2 dell'*Atto* 214 del *Giornale militare* anno corrente, il Ministero fa conoscere che potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1903, gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma o corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

Colonnelli . . .	a tutto il	1894
Tenenti colonnelli	id.	1897
Maggiori	id.	1896
Capitani	id.	1888
Tenenti	id.	1890
Sottotenenti . . .	id.	1897

Gli specchi d'avanzamento dovranno giungere al Ministero al più tardi il 31 dicembre, eccetto quelli relativi ai colonnelli che dovranno pervenirvi pel 31 ottobre.

Le commissioni d'avanzamento dovranno esprimere il loro giudizio, compilando i relativi documenti, anche sugli ufficiali in congedo compresi nei limiti d'anzianità suindicati, i quali non poterono essere esaminati negli scorsi anni per effetto dell'art. 19 della legge d'avanzamento, ma possono esserlo ora in seguito alle modificazioni portate a detto articolo dalla legge 3 luglio 1902 (*Atto* 158).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **176. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1903.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 27 settembre.

A parziale modificazione della circolare n. 45 del corrente anno, il Ministero determina che il limite d'anzianità dei maggiori dell'arma di cavalleria, per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1903, sia esteso dal 4 ottobre 1899 al 21 dicembre 1899.

Le commissioni compilatrici trasmetteranno quindi sollecitamente alle autorità superiori quelle altre proposte d'avanzamento che si rendessero necessarie, in conseguenza della suddetta determinazione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 177. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	573	362	935
Novara	284	291	575
Alessandria	426	425	851
Cuneo	334	278	612
Milano	357	354	711
Brescia	206	167	373
Genova	278	380	658
Piacenza	286	295	581
Verona	336	357	693
Padova	343	289	632
Bologna	178	251	429
Ravenna	166	264	430
Ancona	190	103	293
Chieti	418	146	564
Firenze	252	174	426
Livorno	357	239	596
Roma	683	503	1186
Perugia	176	101	277
Napoli	599	360	959
Salerno	108	102	210
Bari	336	152	488
Catanzaro	216	171	387
Palermo	404	207	611
Messina	311	136	447
Cagliari	204	72	276
TOTALE DELL'ESERCITO	8021	6179	14200

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

giugno 1902. — (Segretariato generale). — 25 settembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cur per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
8	»	3	11	15402	3163	18565	38.3	1.9
1	»	»	1	6527	2510	9037	39.5	2.5
2	»	2	4	8259	3693	11952	33.5	2.4
1	1	»	2	7746	2820	10566	33.4	1.9
2	»	1	3	7667	3022	10689	35.0	2.3
1	»	1	2	4658	1539	6197	31.2	1.9
2	»	1	3	7516	2883	10399	35.1	2.2
»	»	»	»	7550	2490	10040	31.9	1.8
1	»	»	1	8812	2964	11776	34.7	2.0
1	»	1	2	9963	2839	12802	36.0	1.8
»	»	1	1	6659	1634	8293	40.0	2.1
»	»	»	»	4222	2479	6701	35.9	2.2
1	»	»	1	3887	966	4853	35.0	2.1
»	»	»	»	9412	1943	11355	47.9	2.4
»	»	1	1	6343	1630	7973	38.5	2.1
4	»	2	6	7654	2250	9904	32.9	2.0
3	»	2	5	12730	3710	16440	38.5	2.8
2	»	»	2	3711	675	4386	33.7	2.1
»	»	»	»	15945	3644	19589	46.8	2.3
2	»	»	2	2278	986	3264	29.7	1.9
2	»	»	2	6548	1389	7937	42.7	2.6
»	»	»	»	4933	1090	6023	41.7	2.7
»	»	»	»	9514	2055	11569	40.0	2.1
2	»	1	3	7442	1411	8853	39.7	2.0
1	»	1	2	4897	969	5866	37.2	1.7
36	1	17	54	190275	54754	245029	37.3	2.2

della forza media = 0.25.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 ottobre.

OTTOBRE 3. — Disposizioni amministrative per il passaggio al nuovo ordinamento dei riparti d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna, *pag.* 479.

CIRCOLARE N. **178**. — **Disposizioni amministrative per il passaggio al nuovo ordinamento dei riparti d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 ottobre.

Per il passaggio dei riparti d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna al nuovo ordinamento stabilito col Regio Decreto 21 agosto 1902 (*Atto* 223) saranno osservate le seguenti norme amministrative.

Reggimenti da costa e da fortezza.

§ 1. Col 1° novembre prossimo incomincieranno a funzionare le amministrazioni dei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e dalla stessa data s'intenderanno sciolti gli uffici d'amministrazione delle brigate di tali specialità.

Questi continueranno però a funzionare come uffici di stralcio per la liquidazione finale e la presentazione dei loro conti a tutto ottobre (§ 10).

§ 2. Le brigate da costa e da fortezza passeranno in forza ai reggimenti con tutto il loro effettivo in ufficiali e truppa sotto le armi ed in quadrupedi.

Esse compileranno all'uopo, pel giorno 1° novembre, due *Rapporti-situazione* mod. 80, uno per il cessante ufficio d'amministrazione e l'altro per il reggimento subentrante, sui quali verrà fatta la variazione collettiva di passaggio, allegandovi, a corredo della variazione, un ruolino della forza colla indicazione del numero di matricola, grado, cognome e nome e posizione di ciascun individuo.

Questi ruolini terranno luogo dei *Preavvisi* mod. 83 e verranno quindi successivamente allegati ai *Prospetti* mod. 215 delle amministrazioni interessate a giustificazione della variazione di trasferimento degli uomini.

Per i militari di truppa nelle variazioni di trasferimento dovrà pure essere citata la presente Circolare.

Gli uomini in congedo (esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale) rimarranno per ora in forza agli uffici di stralcio, riservandosi il Ministero di provvedere per essi con speciali disposizioni in conformità delle modificazioni che saranno introdotte nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione.

§ 3. Gli uffici d'amministrazione delle brigate provvederanno che queste siano fornite dei fondi in contanti occorrenti anche pel mese di novembre, facendone richiesta al Ministero con apposito *Prospetto* mod. 303 entro la seconda quindicina di ottobre.

Tutte le somme poi che esisteranno presso i riparti al 1° novembre saranno dagli uffici d'amministrazione passate ai nuovi reggimenti mediante operazioni di conto corrente.

§ 4. Saranno del pari passati in carico ai reggimenti le dotazioni di equipaggiamento (armi e bufetterie, carreggio e bardature, cancelleria, viveri di riserva, ecc.) delle brigate e tutti gli altri materiali, siano di proprietà dello Stato o di spettanza delle masse interne, per il servizio dei riparti, sotto l'osservanza delle ordinarie norme per le cessioni di oggetti da un corpo all'altro.

Tutti i materiali, compresi gli stampati, saranno ceduti gratuitamente.

§ 5. Col 1° novembre ogni riparto da costa o da fortezza impianterà le scritture relative al mese stesso per conto del rispettivo reggimento, riportandovi le rimanenze, sia in contanti sia in materie, risultanti alla chiusa dei conti di ottobre.

§ 6. Le brigate che trovansi alla sede fissata pel reggimento di cui entrano a far parte cesseranno di funzionare, col 1° novembre, come distaccamenti e verseranno perciò nella cassa del reggimento medesimo, tosto regolati i conti del mese di ottobre, i fondi delle casse rispettive.

§ 7. Tosto costituiti, i consigli d'amministrazione dei reggimenti daranno opera per l'impianto degli uffici reggimentali e per provvedere ai vari bisogni.

A tale effetto gli uffici d'amministrazione delle brigate avranno cura di concentrare per tempo alle sedi di ciascun reggimento un congruo fondo degli stampati occorrenti.

§ 8. Per il primo impianto degli uffici reggimentali i consigli d'amministrazione non dovranno fare alcun acquisto di mobilio, ma utilizzeranno parte dei materiali ora in uso presso gli uffici d'amministrazione delle brigate, prendendo con questi i necessari accordi, e presso i comandi delle brigate dipendenti.

Quando non sia possibile di completare così l'arredamento dei locali, i consigli d'amministrazione dei reggimenti trasmetteranno la nota delle altre robe occorrenti al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), il quale provvederà per le cessioni che possono essere fatte da altri corpi o, in difetto, ne autorizzerà l'acquisto.

§ 9. Al più presto che sarà possibile i consigli dei reggimenti trasmetteranno al Ministero due richieste d'anticipazione mod. 218, cioè una per gli assegni del mese di novembre e l'altra per quelli di dicembre, compilate ambedue sulla forza accertata dei dipendenti riparti del mese di ottobre, secondo le comunicazioni che dovranno essere loro fatte a tempo dagli uffici d'amministrazione delle brigate in relazione ai rapporti-situazione e alle matrici dei buoni delle somministrazioni in natura del predetto mese loro pervenute dai riparti. Sulla richiesta relativa al primo mese sarà pure detratto l'importo degli ordini di pagamento ricevuti a soddisfacimento dei *Prospetti* mod. 303 di cui al § 3; importo che dovrà del pari essere segnalato dai predetti uffici.

§ 10. *Uffici di stralcio.* — Pel tempo che funzioneranno come uffici di stralcio i cessanti uffici d'amministrazione delle brigate saranno composti ognuno: del maggiore contabile relatore, del direttore dei conti e di due subalterni contabili, con quel numero di ufficiali di scrittura e sottufficiali che si riputerà necessario pel disbrigo dei lavori.

Gli uffici continueranno a corrispondere in franchigia colle varie autorità, facendo uso della carta intestata e dei bolli già per essi stabiliti.

Gli ufficiali contabili addetti agli uffici di stralcio destinati ad amministrazioni che trovansi nella stessa sede presteranno pure l'opera loro, in alcune ore del giorno, presso le amministrazioni medesime secondo gli accordi che verranno con esse presi.

§ 11. Gli uffici di stralcio procederanno senza indugio allo assettamento delle varie scritture ed alla compilazione delle contabilità finali in contanti ed in materie, provvedendo per le operazioni di cassa e di conto corrente necessarie per saldare tutti i crediti e debiti dell'amministrazione.

Compiute le operazioni di cassa, il residuo fondo sarà versato nella cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, mediante l'invio di un corrispondente vaglia del tesoro.

§ 12. Le amministrazioni dell'esercito, che abbiano partite pendenti con i soppressi uffici di amministrazione delle brigate

d'artiglieria da costa e da fortezza, cureranno di liquidarle senza ritardo, affinchè essi possano chiudere le loro scritture nel più breve termine possibile.

§ 13. I debiti degli ufficiali verso la cassa saranno dagli uffici di stralcio passati ai reggimenti interessati, trasmettendo loro la nota nominativa dei debitori coll'indicazione del residuo debito di ognuno.

I debiti degli uomini di truppa saranno compresi sulle prescritte tabelle di passaggio mod. 268.

§ 14. I crediti e debiti risultanti dai rendiconti a danaro, che non possono essere liquidati, saranno passati, con operazione di conto corrente, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, il quale provvederà poi alla liquidazione di siffatte partite.

§ 15. Chiusi e regolati tutti i conti, anche le rimanenze finali delle masse degli uffici d'amministrazione saranno passate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, inviandone in pari tempo uno specchio dimostrativo al Ministero *(Direzione generale servizi amministrativi)* per i provvedimenti che ne conseguono.

§ 16. Per quanto concerne la « cassa-ufficiali », il fondo ora esistente presso gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza sarà congruamente ripartito dagli uffici stessi fra i nuovi reggimenti d'artiglieria e la brigata da costa della Sardegna in base al numero degli ufficiali di cui ciascun reggimento e la brigata vengono composti.

§ 17. Gli uffici di stralcio cesseranno di funzionare non più tardi del 1° marzo 1903.

Man mano però che il lavoro diminuisce, gli ufficiali contabili e gli ufficiali di scrittura, che vengono a risultare in esuberanza, dovranno essere inviati alla loro nuova destinazione, ed i sottufficiali comandati come scrivani verranno fatti rientrare ai propri corpi.

Dell'invio a destinazione degli ufficiali contabili e degli ufficiali di scrittura saranno avvertiti i rispettivi comandi di corpo d'armata, che, a loro volta, ne informeranno il Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*).

Analogo avviso dovrà pure essere dato quando gli uffici vengano sciolti.

§ 18. All'atto di sciogliersi, gli uffici di stralcio dovranno spedire al Ministero anche i documenti contabili di cui al § 3168 del regolamento di amministrazione.

Le rimanenti carte amministrative saranno date in consegna,

con norme analoghe a quelle stabilite dal § 3169 del regolamento d'amministrazione: quelle dell'ufficio delle brigate da costa, al deposito del 3° reggimento da costa; quelle dell'ufficio delle brigate da fortezza, al comando della brigata da fortezza stanziata a Bologna. Compiuto poi il quinquennio di permanenza sarà disposto, previa l'autorizzazione del Ministero, per la vendita delle carte, eccettuate quelle che debbono essere conservate per un tempo maggiore (*protocolli*, *contratti*, *repertori*, *registri delle spese*, ecc.), versandone il ricavato all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari con vaglia del tesoro.

Brigate autonome.

§ 19. Col 1° novembre saranno pure costituite in amministrazioni autonome la brigata da costa della Sardegna e la brigata da montagna del Veneto.

§ 20. Per il passaggio della forza, per la cessione dei fondi in contanti e dei materiali e per tutte le altre operazioni occorrenti si osserveranno le stesse norme date nei paragrafi precedenti per i reggimenti da costa e da fortezza, se non che ciò che ivi è stabilito per gli uffici d'amministrazione delle brigate si intende riferibile, per la brigata del Veneto, al reggimento di artiglieria da montagna.

Così pure il reggimento dovrà passare al comando della brigata la parte del fondo della « cassa ufficiali » corrispondente al numero degli ufficiali appartenenti alla brigata medesima.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 ottobre.

OTTOBRE 9. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1903, *pag.* 485.

Id. 9. — Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903, *pag.* 495.

Id. 9. — Revisione delle contabilità del materiale di artiglieria e del genio e delle contabilità dei lavori del genio, *pag.* 495.

Id. 9. — Proroga della costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali presso il 5° reggimento genio, *pag.* 496.

CIRCOLARE N. **179**. — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1903.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 ottobre.

1. In relazione al disposto dai §§ 429 e 430 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1903.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Il Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari interessate sul disposto dal n. 12 del detto manifesto il quale, a parziale modificazione di quanto è disposto dal § 448 della menzionata Istruzione complementare, stabilisce che il corso normale d'istruzione degli allievi sergenti avrà la durata di 12 mesi; esso si compirà quindi col giorno 31 dicembre 1903.

Però, per quegli allievi che non siano dichiarati idonei negli esami finali o non siano dichiarati promovibili dalla commissione d'avanzamento, il corso d'istruzione sarà prolungato per altri sei mesi ed avrà quindi per essi termine col giorno 30 giugno 1904.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 178, pag. 483 terza riga, *leggasi:* deposito del 3° reggimento da fortezza.

Ne consegue pertanto che nella seconda decade del mese di dicembre 1903 dovrà aver luogo la prima prova degli esami d'idoneità a sergente di cui è parola nel § 453 della detta Istruzione complementare, e che i dichiarati idonei e promovibili saranno nominati sergenti nel giorno in cui compiranno sei mesi di anzianità nel grado di caporale.

Nella seconda decade di giugno 1904 avrà poi luogo la seconda prova di esami per gli allievi pei quali il corso d'istruzione fu prolungato di altri sei mesi; i dichiarati idonei e promovibili in tali esami saranno nominati sergenti col giorno 30 giugno predetto.

In proposito si avverte che per l'assegnazione dei punti di classificazione negli esami per la nomina a sergente dovrà, conforme le disposizioni dell'*Atto* n. 238 del 1898, quale fu modificato dall'*Atto* n. 70 del 1900, tenersi anche conto, nel formare il punto di media di classifica, dell'autorevolezza e della condotta. Tale avvertenza sarà pertanto tenuta presente dai corpi interessati all'atto della compilazione dell'elenco mod. 51 *F* di cui al § 455 della Istruzione complementare anzidetta.

3. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1903; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto, dovendo l'arruolamento o l'incorporazione effettuarsi per tutti gli ammessi sotto la data del 31 dicembre venturo.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal Capo XII della citata Istruzione complementare, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

4. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

5. Come è stabilito al § 458 della succitata Istruzione com-

plementare, i comandanti di distretto debbono ancora accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano; tale accertamento dovrà farsi mediante accurata visita che sarà passata da un capitano medico o, quando ciò sia impossibile, da un tenente medico anziano. Soltanto pei limiti minimi di statura stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere ammesso in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

6. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito, e di respingere subito ai rispettivi distretti le domande risultanti esuberanti che avessero già ricevute.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderino, possano scegliere un altro corso pel quale posseggano la voluta idoneità fisica.

Appena chiuse le ammissioni, cioè entro il 20 dicembre p. v., i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli aspiranti allievi sergenti che siano rimasti esclusi dalla chiesta ammissione per mancanza di posti disponibili e che dichiarino di accettare qualsiasi destinazione, indicando per ciascuno di essi il corso in cui avevano domandato di essere ammessi e l'arma o la specialità per la quale furono riconosciuti idonei.

Verificandosi, dopo l'invio del detto elenco, cambiamenti nella posizione dei giovani in esso compresi, che li rendano non più disponibili per l'ammissione nei corsi allievi sergenti pei quali furono proposti, i distretti interessati ne dovranno prontamente informare il Ministero.

Avvenuta poi la presentazione degli aspiranti dichiarati ammissibili, i comandanti dei corpi nei quali sono istituiti corsi allievi sergenti con numero limitato di posti, segnaleranno

telegraficamente al Ministero le vacanze verificatesi, per qualsiasi ragione, all'atto della costituzione del corso, onde il Ministero stesso possa provvedere, se del caso, alla pronta sostituzione cogli aspiranti dei quali è parola nel comma precedente.

7. Ove nella visita passata presso l'ospedale militare, a senso del disposto dal § 444 della predetta Istruzione complementare, sia riconosciuta la non abilità dell'aspirante al servizio dell'arma o della specialità prescelta, ma sia però rimasta accertata la di lui idoneità al servizio di altra arma o di altro corpo, l'aspirante stesso dovrà essere interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà subito le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta, avvertendo che, in tali casi speciali, essa può aver luogo anche in soprannumero ai posti fissati dal manifesto.

8. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1882 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza, compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . . (*indicare il corpo*) . . . . colla ferma di anni tre li . . . . »

9. I comandanti di distretto avranno cura d'informare, per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza che ha per fondamento i conti individuali, come fu proposto al Parlamento con apposito disegno di legge, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

10. I corpi presso cui saranno costituiti i corsi allievi sergenti che, a senso del prescritto del § 447 della succitata

Istruzione complementare, dovranno trasmettere col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertiranno che tale elenco dovrà essere compilato in quattro colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli *allievi per ordine alfabetico*, nella seconda l'*anno di loro nascita*, nella terza la *specie di arruolamento* (cioè se di leva, arruolato volontario, surrogato di fratello o riammesso in servizio) e nella quarta il *distretto cui appartengono per fatto di leva*. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quinta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1903 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bari.	87°	Messina	19°	Ravenna	1°
Chieti.	3°	Milano	30°	Salerno.	11°
Civitavecchia .	91°	Padova.	13°	Spoleto.	22°
Cuneo.	32°	Parma	43°	Torino	59°
Firenze.	34°	Pisa.	18°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Asti.	10°	Brescia	12°	Verona	6°

Alpini.

	Regg.		Regg.		Regg.
Conegliano. . . .	7°	Mondovì	1°	Torino	3°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Lodi	15°	Nola	6°	Saluzzo.	14°
Lucca.	21°	Padova	1°		

Artiglieria da campagna *(batterie e treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Aquila	18°	Foligno.	1°	Reggio Emilia.	15°
Ferrara.	14°	Novara.	17°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa: Genova. . . .	1° regg.	Fortezza: Alessandria.	2° regg.

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano .	Reggimento a cavallo	Torino. .	Reggimento da montagna	Conegliano	Brig. da mont. del Veneto

Genio *(compreso il treno).*

	Regg.		Regg.		Regg.
Firenze.	3°	Piacenza	4°	Torino	*Brig. ferr.*
Casale	2°	Torino	5°		

2. Ai corsi delle sotto indicate armi e specialità il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea, di artiglieria da costa e da fortezza;

40 allievi in ciascun corso dei bersaglieri;

35 allievi in ciascun corso di cavalleria;

40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

25 allievi nel corso del reggimento di artiglieria a cavallo;

45 allievi per il corso del 2° reggimento genio;

20 allievi per il corso del 3° reggimento genio;

36 allievi per il corso del 4° reggimento genio, 19 dei quali per la specialità *treno* dell'arma;

20 allievi pel corso del 5° reggimento genio;

16 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Pei corsi degli alpini e dell'artiglieria da montagna il numero di allievi che possono esservi ammessi è illimitato.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1882 compresi i rivedibili della leva stessa e di leve precedenti;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi, limitatamente però ai corsi della stessa arma e specialità cui il militare appartiene.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

5. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda in carta da bollo di L. 0,50, e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui

dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli iscritti della leva in corso sulla classe 1882 compresi i rivedibili della leva stessa e delle leve precedenti.

a) atto di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

La domanda di surrogazione redatta nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento ed i documenti richiesti dal § 263 (tranne quello indicato alla lettera *a*) se trattasi di surrogazione semplice, o dal § 294 se per iscambio di categoria, e cioè:

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 e firmata da entrambi i fratelli;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre presentare un certificato del sindaco dal quale risulti che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al Capo XIII dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, a tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano per fatto indipendente dalla loro volontà, nel caso cioè che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 31 dicembre 1902.

9. Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le relative pratiche d'ammissione, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le dette pratiche avvertendo che anche in questo caso l'arruolamento dovrà farsi, per gli effetti matricolari, sotto la data 31 dicembre 1902 predetta.

10. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di tre anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno chiedere il proscioglimento dal servizio purchè beninteso si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

11. Coloro che, avviati alla sede del corso allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

12. Il corso normale d'istruzione è della durata di 12 mesi: esso è però prolungato di altri 6 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese di anzianità nel grado di caporale o del diciottesimo mese di corso, secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori della stessa arma e specialità.

14. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il capo XII dell'*Istruzione complementare* anzidetta.

15. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi

sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

Si richiama l'attenzione degli aspiranti sulle nuove disposizioni per effetto delle quali gli allievi sergenti si vincolano ad una ferma di SOLI TRE ANNI, e possono conseguire il grado di sergente dopo SOLI 12 MESI.

. . . . . ottobre 1902.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **180.** — **Proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903.** — (Segretariato generale). — 9 ottobre.

Tenendo conto dell'epoca nella quale venne pubblicata la Circolare n. 175 del corrente anno (*Giornale militare* parte 2ª) relativa alle proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1903, il Ministero determina che, per quest'anno, le varie operazioni stabilite dall'*Atto* 214 del *Giornale militare* corrente anno, dovranno essere espletate in modo che sia soddisfatta la sola condizione, che gli specchi di avanzamento gli pervengano nei limiti di tempo fissati dalla Circolare precitata.

E pertanto, i comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di disporre perchè, per quest'anno, gli esami e gli esperimenti dei quali ai nn. 14 e 23 dell'*Atto* suddetto, siano ultimati, possibilmente, pel 21 del prossimo novembre.

Parimenti, il limite di tempo nel quale le dichiarazioni di adesione di cui al n. 7, comma 2° dell'*Atto* summentovato dovranno pervenire al Ministero, potrà essere ridotto allo strettamente indispensabile.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **181.** — **Revisione delle contabilità del materiale di artiglieria e del genio e delle contabilità dei lavori del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 ottobre.

In relazione a disposizioni con cui prossimamente saranno determinate le attribuzioni degli ispettorati di artiglieria e del genio, col primo novembre prossimo il riscontro delle contabilità del materiale d'artiglieria e delle contabilità in contanti e del materiale del genio cesserà d'aver luogo presso gl'ispet-

torati delle costruzioni delle due armi e verrà invece eseguito direttamente dal Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), mentre il riscontro delle contabilità dei lavori del genio continuerà ad essere esercitato dall'ispettorato delle costruzioni dell'arma.

Conseguentemente la trasmissione — per parte delle amministrazioni e dei corpi interessati tanto delle contabilità suddette e di quelle dei materiali del gruppo *C*, quanto del relativo carteggio, sarà sospesa col giorno 31 del corrente ottobre e ripresa il 10 novembre prossimo all'indirizzo del Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) con l'indicazione, a seconda del caso, di ufficio di revisione delle contabilità del materiale d'artiglieria, oppure di ufficio di revisione delle contabilità del materiale del genio.

Le contabilità dei lavori in appalto del genio continueranno ad essere trasmesse all'ispettorato delle costruzioni del genio (ufficio di revisione).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **182**. — **Proroga della costituzione di un corso speciale di allievi ufficiali presso il 5° reggimento genio.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 ottobre.

A parziale modificazione di quanto venne disposto nella precedente Circolare n. 157 del 22 agosto u. s., questo Ministero è venuto nella determinazione di prorogare al 1° dicembre p. v. l'inizio dello speciale corso di allievi ufficiali di complemento che, a senso della predetta circolare, deve essere costituito presso il 5° reggimento genio (minatori) in Torino.

Per effetto di tale determinazione, rimane anche prorogato al 31 ottobre corrente il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto corso e successiva trasmissione a questo Ministero.

In seguito poi al ritardo di un mese stabilito per l'inizio del corso di cui trattasi, il limite massimo di età richiesto dal n. 2 della succitata Circolare n. 157 dovrà essere, beninteso riportato alla data del 1° dicembre 1902, e quindi gli aspiranti all'ammissione al corso stesso non debbono contare al 1° dicembre ora detto più di 26 anni e 8 mesi di età.

I comandanti di corpo e dei distretti militari cureranno di dare la maggiore pubblicità alle presenti disposizioni.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre.

OTTOBRE 15. — Corrispondenza dei corpi e stabilimenti d'artiglieria cogli attuali comandi d'artiglieria, *pag.* 497.
» 16. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito, *pag.* 497.
» 16. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare, *pag.* 502.
» 16. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare, *pag.* 505.
» 17. — Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag.* 519.
» 17. — Richieste d'urgenza di stampati, *pag.* 520.
» 17. — Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio, *pag.* 520.

CIRCOLARE N. **183**. — **Corrispondenza dei corpi e stabilimenti di artiglieria cogli attuali comandi d'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 ottobre.

A datare dal 25 andante mese e fino al 1° novembre venturo, giorno in cui si costituiranno i nuovi comandi d'artiglieria da campagna ed i nuovi comandi d'artiglieria da costa e da fortezza, i corpi e gli stabilimenti d'artiglieria dovranno sospendere la corrispondenza cogli attuali comandi.

Per le questioni urgentissime relative al personale ed alla disciplina la corrispondenza dovrà essere diretta ai rispettivi comandanti di divisione. I comandanti di divisione provvederanno, ove occorra, ed al 1° novembre trasmetteranno la corrispondenza così loro pervenuta, al competente comandante di artiglieria da campagna, o da costa e fortezza.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **184**. — **Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 16 ottobre.

In relazione al disposto del § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto appresso circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1° L'arruolamento sarà aperto dal 1° novembre p. v. a tutto il 31 dicembre 1902 presso i reggimenti di cavalleria,

di artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna.

Nelle altre armi e corpi del R. esercito e nel treno dei reggimenti d'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio, detti arruolamenti saranno aperti dal 1° novembre suddetto a tutto il 31 marzo 1903.

Quest'ultima disposizione non è però applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e agli arruolamenti volontari ordinari degli aspiranti a prestar servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria, i quali arruolamenti rimangono aperti in massima durante tutto l'anno, salvo disposizioni in contrario che venissero in seguito emanate dal Ministero.

Per conseguenza dal 1° novembre prossimo cessa il divieto fatto con l'ultimo capoverso della Circolare 133 del corrente anno di procedere all'arruolamento di nuovi allievi od aspiranti allievi musicanti.

2° I cittadini italiani residenti nella Colonia Eritrea possono contrarre l'arruolamento volontario ordinario direttamente nelle R. truppe d'Africa e compiere nelle truppe medesime la ferma di tre anni a cui devono vincolarsi a senso dell'art. 124 della legge sul reclutamento.

Al pari delle reclute che sono ammesse a compiere nella Colonia il servizio militare che loro spetta e delle quali è cenno nel § 43 dell'Istruzione relativa alle Regie truppe di Africa (*Atto* 7 del 1902), i giovani arruolati come volontari ordinari in dette truppe devono essere inviati in congedo illimitato con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari.

Siffatti arruolamenti volontari ordinari, che possono ammettersi senza limite di numero e senza la preventiva autorizzazione del Ministero, devono però effettuarsi esclusivamente entro il termine di tempo fissato dalla presente Circolare per le ammissioni nelle armi a piedi e cioè dal 1° novembre 1902 al 31 marzo 1903.

3. Il numero dei volontari ordinari che nei suindicati periodi di tempo possono essere ammessi in servizio è di *quindici* per ogni reggimento di fanteria, di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio; di *trenta* per ogni reggimento di cavalleria, di *venticinque* per ogni reggimento d'artiglieria da costa e da fortezza, di *dodici* per la brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, e di *otto* per la brigata di artiglieria da montagna del Veneto.

Nei numeri rispettivamente su indicati devono, a senso del § 710 del menzionato regolamento, computarsi i militari di 2ª e 3ª categoria ammessi in servizio in seguito a passaggio in 1ª per libera elezione, dovendo tali passaggi effettuarsi esclusivamente nei periodi di tempo in cui restano aperti gli arruolamenti ordinari, ai quali essi sono, a tutti gli effetti equiparati.

In detti numeri non devono invece essere computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di aspiranti a prestare servizio nelle musiche e di cui all'ultimo comma del precedente n. 1. Resta inteso però che nel precedente arruolamento di tali aspiranti musicanti non si dovrà oltrepassare l'organico stabilito dall'*Atto* 216 del 1901.

4. I comandanti dei reggimenti di cavalleria, dopo completata la quota di *trenta* volontari stabilita, potranno ammettere all'arruolamento volontario tutti quegli altri giovani che si presentassero per assumere servizio prima della chiusura delle relative ammissioni e, cioè, prima del 31 dicembre 1902. In questi casi però il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i giovani stati arruolati in soprannumero, negli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non fosse stata completata la suddetta quota.

Perciò i comandanti dei reggimenti di cavalleria provvederanno perchè gli aspiranti che si presentassero dopo completata la quota stessa, siano informati di tale eventualità e poscia daranno, volta per volta, comunicazione a questo Ministero degli arruolamenti effettuati in soprannumero, facendo conoscere se i nuovi ammessi sono idonei pei lancieri o pei cavalleggeri e indicando tre reggimenti di cavalleria della rispettiva specialità in cui essi preferirebbero prestare servizio.

5. Per le considerazioni esposte nella Circolare n. 137 del 1897 i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati fin d'ora, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero di volontari ordinari superiore a quelli rispettivamente suindicati, purchè, beninteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

Laddove poi i prefati comandanti ritengano apportuno in vista del numero dei giovani già arruolati, di sospendere o di chiudere le relative ammissioni anche prima della data

stabilita del 31 marzo 1903, ne informeranno questo Ministero per sua norma.

6. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell' Istruzione complementare al regolamento stesso in data 31 dicembre 1901.

Sul proposito si richiama la speciale attenzione dei comandanti di corpo sulle disposizioni del § 709 del citato regolamento riflettente le comunicazioni da farsi al Ministero appena completato il numero dei volontari ordinari, fissato dalla presente circolare per ogni singolo corpo, e del successivo § 717 concernente la dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale medico circa il risultato della visita medica a cui deve essere sottoposto l'aspirante all'arruolamento volontario.

Si avverte inoltre che, analogamente al disposto del penultimo capoverso dell'art. 111 della legge sul reclutamento, i consigli di amministrazione dei corpi potranno ammettere all'arruolamento volontario ordinario, senza chiedere preventivamente l'autorizzazione al Ministero, anche i giovani riformati in rassegna speciale o di rimando e quelli dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, o in seguito a rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

7. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente Circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito.

D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari ordinari nel R. Esercito:

Nei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna e a cavallo (meno il treno) e di artiglieria da montagna (compresa la brigata da montagna del Veneto) gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal *1° novembre 1902* al *31 dicembre 1902*.

Nei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio (compresa la brigata ferrovieri) e nei reggimenti d'artiglieria da costa a da fortezza (compresa la brigata da costa della Sardegna) e nel treno dell'artiglieria da campagna e a cavallo nonchè nel treno del genio gli arruolamenti predetti saranno aperti dal *1° novembre 1902* al *31 marzo 1903*.

Nell'arma dei carabinieri reali gli arruolamenti volontari sono ammessi, salvo nuove disposizioni al contrario, anche all'infuori dei termini di tempo suindicati.

Sono ammessi durante l'anno anche gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani di professione musicanti, che aspirano a prestare servizio nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario dovranno presentarsi *direttamente*, entro il termine prescritto, al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio, muniti dei documenti all'uopo richiesti, e, se comproveranno di possedere i prescritti requisiti, potranno essere ammessi all'arruolamento stesso nel corpo prescelto *sempre quando vi siano posti disponibili*.

Nei reggimenti di cavalleria gli aspiranti che posseggano i voluti requisiti potranno essere arruolati anche in soprannumero alla quota stabilita per ogni corpo. Però in questi casi il Ministero della guerra si riserva la facoltà di trasferire i giovani arruolati in soprannumero in quegli altri reggimenti della medesima arma di cavalleria in cui non sia stata completata la suddetta quota di volontari ordinari.

I giovani che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali potranno presentarsi, oltrechè alle legioni dell'arma, anche ai comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedono per compiere le pratiche occorrenti.

Si avvertono gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario che la ferma degli allievi sergenti è ridotta A TRE ANNI **come quella che assumono appunto i volontari ordinari e che gli allievi sergenti dopo** SOLI 12 MESI **possono ottenere il grado di sergente.**

Ai corsi allievi sergenti che avranno principio il 1° gennaio p. v. possono essere ammessi anche i giovani che abbiano compiuto il 17° ANNO DI ETÀ.

. . . . addì . . . ottobre 1902.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **185**. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare**. — (Segretariato generale). — 16 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la Circolare n. 32 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i sottufficiali nominati nel seguente specchio *A*, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi combattenti o nel corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre p. v.

Inoltre ha determinato di ammettere al corso stesso, come aspiranti alla carriera nel corpo contabile, quelli, fra i sottufficiali indicati nello specchio *B*, che accetteranno tale assegnazione, sebbene abbiano preso parte al concorso come aspiranti all'arma propria.

I comandanti dei rispettivi corpi dovranno subito interpellarli in proposito e spedire le relative dichiarazioni scritte al comando della scuola, provvedendo, in pari tempo, perchè coloro che avranno dichiarato di accettare l'ammissione per il corpo contabile, si presentino al più presto all'istituto, al quale passeranno effettivi dal 1° novembre p. v.

Per tutti gli ammittendi, i comandanti dei corpi rispettivi dovranno ottemperare alle norme contenute nell'*Atto* 230 del 1897.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO A.

Aspiranti all'arma propria.

Ferrero Mario, sergente 3° fanteria.
Liberatore Tommaso, id. 3° id.
Rota Marcello, furiere 4° id.
Mangano Giuseppe, id. 5° id.
Dedini Umberto, id. 6° id.
Gregorutti Pier Antonio, id. 17° id.
Varese Domenico, id. 18° id.
Bedon Ugo, sergente 18° id.
Astolfi Ivo, furiere 19° id.
De Angelis Armando, id. 23° id.
Viana Giacomo, sergente 30° id.
Castagnoli Ubaldo, id. 32° id.
Carboneschi Italo, id. 35° id.
Staffieri Ernesto, id. 37° id.
Salvi Arturo, id. 38° id.
Barteri Adriano, id. 38° id.
Neva Alfredo, id. 40° id.
Di Leva Federico, id. 53° id.
Polignieri Francesco, furiere 54° id.
Bonarelli Giorgio, id. 59° id.
Simoni Simone, id. 60° id.
Re Mario, id. 62° id.
Mercurelli Alfredo, sergente 64° id.
Panzoni Enea, id. 65° id.
Battaglini Tito, id. 65° id.
Azzi Angelo, furiere 69° id.
Anderson Giacomo, id. 69° id.
Pasciuti Giuseppe, sergente 74° id.
Assanti Pasquale, id. 81° id.
Coturri Giovanni, furiere 84° id.
Biondi Antonio, sergente 84° id.
Bisagni Alfredo, furiere 85° fanteria.
Chiesa Amilcare, sergente 90° id.
Cappuccio Pasquale, furiere 92° id.
Galazzo Bartolomeo, furiere maggiore 93° id.
Gatti Gaetano, furiere 93° id.
Zoccali Attilio, id. 94° id.
Lambertini Edmondo, sergente 94° id.
Gallassi Pietro, id. 94° id.
Sambri Primo, furiere 1° bersaglieri.
Francolino Luciano, sergente 1° id.
Giordano Ercole, id. 3° id.
De Ambrosi Carlo, furiere 4° id.
Guglielmini Raul, sergente 4° id.
Migliaccio Teodorico, furiere 5° id.
Tommasini Aroldo, id. 5° id.
Bucciarelli Adolfo, id. 5° id.
Novelli Emilio, id. 7° id.
Caligian Ercole, id. 8° id.
Copelli Anacleto, id. 8° id.
Di Ruzza Alberto, sergente 8° id.
Colangelo Vincenzo, id. 11° id.
Bassoli Romeo, id. 11° id.
Barberis Edoardo, furiere 12° id.
Zambon Bortolo, id. 12° id.
Gallo Michele, sergente 2° alpini.
Amerio Attilio, id. 3° id.

Bianco Tommaso, sergente 3° alpini.
Quaglia Costantino, id. 4° id.
Allocco Camillo, id. 4° id.
Bosio Giuseppe, furiere 5° id.
Fiore Giuseppe, sergente Regie truppe d'Africa (comando).
Soldaini Cesare, id. id. id. (id.).
Theodoli Clemente, id. reggimento Nizza cavalleria.
Grego Guido, id. id. id. id.
Silva Carlo, id. id. id. id.
Vanzi Bruno, id. id. lancieri di Novara.
Mendella Nicola, id. id. id. di Aosta.
Ungania Dario, id. id. id. di Montebello.
Grilli Ultimo, id. id. cavalleggeri Umberto I.
Orioli Antonio, id. 2° artiglieria.
Musy Carlo, id. 2° id.
Tealdi Filippo, id. 7° id.
Bellucci Ugo, id. 7° id.
Grande Manfredi, id. 10° id.
Papini Vincenzo, id. 11° id.
Tuzzi Alcide, sergente 11° artiglieria.
Barbetta Augusto, id. 12° id.
Romano Lorenzo, id. 13° id.
Ramalli Arrigo, id 14° id.
Colombetta Gaetano, id. 19° id.
Tommasini Oscar, id. 20° id.
Rondinella Giuseppe, id. 24° id.
Cione Vincenzo, id. 24° id.
Segala Enrico, id. 1ª brigata artiglieria da costa.
Crescitelli Paolo, id. 8ª id. id. id.
Fricchione Gaetano, id. 4ª id. id. da fortezza.
Giordano Edoardo, id. 9ª id. id. id.
Schiano Ugo, id. Regie truppe d'Africa (comando locale di artiglieria).
Battista Carlo, id. 1° genio.
Bertè Eugenio, id. 1° id.
Giri Oreste, id. 3° id.
Azzarone Francesco, id. brigata ferrovieri del genio.
Rinaldi Arturo, id. id. id. id.
Barzizza Ernesto, id. id. id. id.

Aspiranti al corpo contabile.

Sopranzi Giovanni, sergente 8° fanteria.
Scali Ezio, furiere 33° id.
Scaccheri Camillo, id. 40° id.
Bozzo Armando, sergente 45° id.
Visca Romualdo, id. 55° id.
Gentile Adelchi, id. 58° id.
Urbinati Gualberto, id. 65° id.
Scuzzi Alfredo, furiere 71° id.
D'Accinni Vincenzo, sergente 75° id.
Salomone Oreste, sergente 76° fanteria.
Tardiola Augusto, furiere 93° id.
Scarpa Luigi, sergente 4° bersaglieri.
Chieli Federico, furiere 9° id.
Grassi Guido, sergente Regie truppe d'Africa (comando).
Sportoletti Filippo, furiere reggimento cavalleggeri Umberto I.

Lembo Serafino, sergente 5° artiglieria.
Mechi Domingo, furiere 19° id.
Capozzi Enrico, sergente 21° id.
Bramardi Giovanni, id. 5ª brigata artiglieria da fortezza.
Piccardi Angelo, furiere 11ª brigata artiglieria costa.
Giono Luigi, sergente Regie truppe d'Africa (compagnia genio).
Vigilante Erasmo, id. 11ª compagnia sussistenza.

SPECCHIO *B*.

Francesconi Alessandro, sergente 4° fanteria.
Ginobbi Arturo, furiere 12° id.
Cassio Umberto, sergente 23° id.
Favaloro Umberto, furiere 60° id.
Ramponi Alessandro, id. 89° id.
Mey Fernando, sergente 92° id.
Carminati Aurelio, id. 3° bersaglieri.
Rumiano Manlio, furiere 2° alpini.
Roggero Giovanni, id. 2° id.
Caravadossi di Thoët Vittorio, sergente 3° alpini.
Tessore Battista, id. 4° id.
Galassi Emilio, id. reggimento cavalleggeri di Foggia.
Roth Filippo, id. id. id. di Saluzzo.
Ravazzi Francesco, furiere id. id. di Piacenza.
Ventimiglia Carlo, sergente 12° artiglieria.
Ungania Silvio, id. reggimento artiglieria a cavallo.
Mazzoni Lorenzo, id. 4° genio.

N. **186**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare e all'accademia militare**. — (Segretariato generale). — 17 ottobre.

1. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso della scuola militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari indicati nei seguenti specchi *A* e *B*, e gli altri giovani, pure nominati in tali specchi, che parteciparono al concorso di cui nella Circolare n. 31 del corrente anno.

2. Sono chiamati all'ammissione al 1° corso dell'accademia militare gli allievi del 4° anno di corso dei collegi militari, e gli altri giovani di cui nello specchio *C*, i quali pure parteciparono al concorso di cui sopra.

3. Gli ammittendi alla scuola militare si presenteranno al comando di quell'istituto secondo il seguente ordine, nelle ore antimeridiane dei giorni sottoindicati:

Il 3 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi d'armata II, III, IV e VI.

Il 4 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata V, VII, VIII e IX.

Il 5 novembre p. v., gli aspiranti all'arma di fanteria che inoltrarono domanda per mezzo dei comandi di distretto compresi nelle circoscrizioni dei corpi di armata I, X, XI e XII.

esclusi gli allievi dei collegi militari e i militari sotto le armi.

Il 6 novembre p. v., tutti gli aspiranti all'arma di cavalleria e gli aspiranti all'arma di fanteria, che provengono dai collegi militari e dai militari sotto le armi

4. Gli ammittendi all'accademia si presenteranno al comando dell'istituto nelle ore antimeridiane del 3 novembre p. v.

5. L'ammissione rimane subordinata, per tutti coloro che non siano già sotto le armi o arruolati come allievi di collegio militare, all'esito della seconda visita medica, che sarà passata presso il comando dei predetti istituti da apposite commissioni sanitarie, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile. Coloro poi che hanno fatto riserva di produrre il titolo di studio nella presente sessione autunnale d'esami, non saranno ammessi nell'istituto se non produrranno, al più tardi entro il giorno della loro presentazione, direttamente al comando dell'istituto medesimo, un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti aver essi conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico.

6. Essendosi manifestato il bisogno di accrescere il numero delle ammissioni alla scuola militare per l'arma di fanteria, questo Ministero ha determinato di chiamare a tale ammissione, oltre ai giovani indicati nello specchio *A*, anche quelli di cui nello specchio *B*, che aspiravano all'arma di cavalleria ma risultarono idonei in eccedenza al numero dei posti disponibili e quindi non ammissibili per l'arma stessa, semprequando, ben inteso, acconsentano a tale cambiamento di assegnazione.

I comandanti di distretto o di corpo, indicati nella 3ª colonna dello specchio, dovranno interpellarli in proposito d'urgenza, anche telegraficamente ove occorra, avvertendoli che, in caso di risposta affermativa, s'intenderanno senz'altro invitati a presentarsi alla scuola militare nei giorni rispettiva-

mente indicati al n. 3 della presente Circolare, per esservi ammessi subordinatamente, sempre, all'esito della visita medica definitiva ed alla presentazione del titolo di studio.

Delle singole risposte avute, i comandanti di distretto o di corpo dovranno subito informare il comandante della scuola militare.

7. Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno depositare nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in Roma, la somma di lire 2000 o un titolo di rendita (consolidato al 5 °/₀) di lire 110, al portatore, entro il termine che verrà indicato dal comando della scuola.

8. Si avverte che, a norma delle vigenti convenzioni con le Società ferroviarie esercenti le grandi reti del Regno, hanno diritto al trasporto a tariffa militare sulle ferrovie i giovani ammittendi che, pur non essendo sotto le armi, già abbiano concorso alla leva, e siano stati arruolati. Affinchè essi possano usufruire della tariffa militare per raggiungere la sede dell'istituto in cui sono ammessi, le autorità militari dovranno rilasciar loro apposito scontrino mod. F^{bis} (bleu).

A tutti gli ammittendi indistintamente è poi concesso, dalla Società di navigazione generale italiana, di viaggiare, per recarsi ai rispettivi istituti, sui suoi piroscafi ai prezzi stabiliti dalla convenzione 6 dicembre 1899, mediante presentazione, all'agenzia del porto d'imbarco, di apposito scontrino mod. F^{bis}.

9. Delle presenti disposizioni, come pure delle concessioni di mezze pensioni gratuite indicate negli specchi, dovrà essere dato avviso personale: agli allievi dei collegi militari, dai rispettivi comandanti; agli altri, dai comandanti di distretto o di corpo che ne inoltrarono le domande d'ammissione al concorso.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

SPECCHIO **A**

AMMITTENDI *alla scuola militare*

Arma di fanteria.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per merito personale	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Lambert Luigi	Collegio Roma	1	»	Licenz. coll. mil
2	Celli Egidio	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil
3	Rizzi Achille	Id. Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
4	Pezzetti Angelo	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Barbaro Francesco	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Zacutti Giuseppe	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Drouchat Ernesto	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
8	Sonsini Enrico	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil
9	Niutta Gustavo	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil
10	Ancona Giuseppe	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
11	Schiani Augusto	Id. Napoli	1	1	Licenz. coll. mil.
12	Poerio Vittorio	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	1) *Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso*				
13	Villasanta Salvatore	Distretto Cagliari	1	»	Licenza liceale
14	Adorni Guido	Id. Macerata	1	1	Licenza liceale.
15	Vigliola Filippo	Id. Massa	1	»	Licenza istituto tecnico.
16	Marchionni Ginaldo	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
17	Malagoli Giovanni	Id. Genova	1	1	Licenza liceale.
18	Muratori Enio	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
19	Barone Riccardo	Id. Napoli	1	»	Licenza istituto tecnico
20	Marchisone Tullio	Id. Cuneo	1	»	Licenza liceale.
21	Bellacosa Vincenzo	Id. Bari	1	»	Licenza liceale.
22	Soddu Ubaldo	Id. Massa	1	1	Licenza liceale.
23	Pastorino Mario	Id. Alessand.	1	»	Licenza liceale.
24	Lambertenghi Ermenegildo.	Id. Lecco	1	»	Licenza liceale.
25	Reggiani Corrado	Id. Ancona	1	1	Licenza liceale.
26	Coturri Renato	Id. Lucca	1	1	Licenza liceale.
27	Valenzano Giuseppe	Id. Casale	1	»	Licenza liceale.

28	Monti Faustino. . . .	Distretto	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
29	Varese Vittorio . . .	Id.	Casale . .	1	1	Licenza liceale.
30	Bonelli Secondino. . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
31	Morabito Antonio. . .	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
32	Perlino Gregorio . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
33	Angelozzi Filiberto . .	Id.	Chieti . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
34	Martellucci Umberto. .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale
35	Cavallo Pier Giuseppe .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
36	Soliman Ferruccio . .	Id.	Padova. .	1	»	Licenza liceale.
37	Contatore Giuseppe . .	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
38	Amodei Giovanni . . .	Id.	Macerata	1	1	Licenza liceale.
39	Bertolini Giuseppe. . .	Id.	Bologna .	1	1	Licenza liceale.
40	Zaccone Mario	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
41	Piersantelli Emilio . .	Id.	Macerata	1	1	Licenza liceale.
42	Caletti Arturo	73° regg.	fanteria .	1	»	Licenza liceale.
43	Clivio Giulio	Distretto	Ferrara .	1	1	Licenza liceale.
44	Murtula Luigi	Id.	Sassari .	1	1	Licenza istituto tecnico.
45	Beluschi Luigi	Id.	Brescia. .	1	»	Licenza liceale
46	De Vecchi Giuseppe. .	63° regg.	fanteria .	1	»	Licenza istituto tecnico.
47	Costa Domizio	Distretto	Firenze. .	1	»	Licenza liceale.
48	Conzi Giacomo	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
49	Dorato Adolfo	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
50	Sacco Alfredo	Id.	Torino . .	1	1	Licenza liceale.
51	Fanizza Francesco . .	Id.	Barletta .	1	1	Licenza liceale.
52	De Risi Luigi	Id.	Roma . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
53	Boffa Cesare.	Id.	Pinerolo .	1	»	Licenza liceale.
54	Silvano Piero	Id.	Voghera .	1	»	Licenza istituto tecnico.
55	Blanda Federico . . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
56	Penati Emilio	Id.	Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
57	Bancalari Luigi . . .	Id.	Livorno .	1	»	Licenza liceale.
58	Bucalossi Lorenzo . .	Id.	Chieti . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
59	Sacerdote Edoardo . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
60	Codevilla Tito	Id.	Voghera .	1	1	Licenza liceale.
61	Pafundi Giuseppe . . .	Id.	Potenza .	1	»	Licenza liceale.
62	Gasparini Giuseppe . .	Id.	Chieti . .	1	1	Licenza liceale.
63	Ruggeri Giovanni. . .	Id.	Messina .	1	»	Licenza liceale.
64	Giovo Carlo	Id.	Reggio E.	1	1	Licenza istituto tecnico.
65	Vigne Giovanni . . .	Id.	Pinerolo .	1	»	Licenza liceale.
66	Cogitore Manlio . . .	Id.	Salerno .	1	»	Licenza liceale.
67	Contino Angelo. . . .	Id.	Girgenti .	1	»	Licenza liceale
68	Mazzucchetti Franco .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
69	Fuselli Tito	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
70	Spinelli Vittorio . . .	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
71	Fiorentino Carlo . . .	Id.	Padova. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
72	Perona Vittorio . . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
73	Tedeschi Cesare . . .	Id.	Firenze	1	1	Licenza istituto tecnico.
74	Cattaneo Mario. . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
75	Peluso Luigi.	Id.	Venezia .	1	»	Licenza liceale.

76	Tessore Francesco . .	Distretto Savona .	1	»	Licenza liceale.
77	Pesa Francesco . . .	Id. Caserta .	1	»	Licenza liceale.
78	Materi Guglielmo . . .	15° regg. fanteria .	1	»	Licenza liceale.
79	Calvi Lodovico . . .	Distretto Parma . .	1	»	Licenza liceale.
80	Pontillo Lorenzo . . .	Id. Caserta .	1	»	Licenza liceale.
81	Della Noce Corrado . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
82	Moretto Alessandro . .	9° regg. bersaglieri	1	»	Licenza liceale.
83	Bruni Gio. Battista . .	Distretto Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
84	Rinzivillo Vincenzo . .	Id. Siracusa.	1	»	Licenza istituto tecnico.
85	Aroca Guido.	Id. Sassari .	1	»	Licenza liceale.
86	Degioanni Vincenzo . .	Id. Torino .	1	1	Licenza liceale.
87	Torcia Ulrico	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
88	Ducceschi Alberto. . .	51° regg. fanteria .	1	1	Licenza liceale.
89	Spinelli Nicola	Distretto Chieti. . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
90	Montuŏri Pietro . . .	Id. Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
91	Botto Giacomo	Id. Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
92	Ansaldo Carlo	Id. Genova .	1	1	Licenza liceale.
93	Devecchi Oscar. . . .	Id. Pesaro. .	1	1	Licenza liceale.
94	Meccio Edoardo . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
95	Gastaldi Bartolomeo . .	Id. Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
96	Scalli Angelo	Id. Pavia. . .	1	»	Licenza liceale.
97	Bucci Carlo	Id. Ravenna.	1	»	Licenza liceale.
98	Sandri Marco	Id. Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.

2) *Che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.*

99	Visconti Prasca Sebastiano.	Distretto Genova. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
100	Tassi Angelo	Id. Roma . .	1	»	Licenza liceale.
101	Spatocco Carlo. . . .	Id. Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
102	Bassino Mario	Id. Genova .	1	1	Licenza liceale.
103	Bianchetti Carlo . . .	Id. Padova .	1	1	Licenza liceale.
104	Rezza Guido	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
105	Cerio Giovanni. . . .	Id. Barletta .	1	1	Licenza liceale.
106	Rizza Umberto. . . .	Id. Novara .	1	1	Licenza istituto tecnico.
107	Santamato Francesco .	Id. Bari . . .	1	»	Licenza liceale.
108	Sardi Carlo	Id. Savona .	1	1	Licenza liceale.
109	Venerosi Pesciolini Giulio.	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
110	Pizzolato Giuseppe . .	Id. Bologna .	1	1	Licenza liceale.
111	Sivieri Gillo	Id. Rovigo .	1	»	Licenza istituto tecnico.
112	Cilento Ermenegildo . .	Id. Caserta .	1	»	Licenza istituto tecnico.
113	Quinzii Quintino . .	Id. Chieti . .	1	»	Licenza liceale.
114	Di Lorenzo Vincenzo .	Id. Sulmona.	1	»	Licenza liceale.
115	Martinelli Renato . . .	Id. Bologna .	1	»	Licenza istituto tecnico.
116	Maiocchi Carlo. . . .	Id. Milano. .	1	1	Licenza liceale.
117	Barattini Ugo	Id. Ancona .	1	»	Licenza liceale.
118	Bancale Emilio. . . .	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.

119	Veggian Virgilio . .	Distretto	Vicenza .	1	»	Licenza liceale.
120	Lombard Vincenzo . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
121	Macchi Aldo.	Id.	Milano .	1	1	Licenza liceale.
122	Guglielmi Girolamo . .	Id.	Ancona .	1	»	Licenza liceale.
123	Devoto Giuseppe . . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza istituto tecnico.
124	Calcaterra Vittorio Emanuele Filiberto.	Id.	Trapani .	1	»	Licenza istituto tecnico.
125	Scarpa Alfredo. . . .	Id.	Campagn.	1	»	Licenza liceale.
126	Petrucciani Salvatore .	Id.	Benevento	1	»	Licenza liceale
127	Giachetti Angelo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
128	Tarsitano Arrigo . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
129	Caraballone Dante . .	Id.	Savona . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
130	Degiorgis Carlo . . .	Id.	Savona .	1	»	Licenza licea le.
131	Mancuso-Lima Manlio .	Id.	Palermo .	1	1	Licenza liceale.
132	Ferrero Gola Armando.	Id.	Mantova.	1	»	Licenza liceale.
133	Odetti di Marcorengo Edoardo.	Id.	Voghera .	1	1	Licenza liceale.
134	Rasponi Cristino . . .	Id.	Milano. .	1	»	Licenza liceale.
135	Garavelli Mario . . .	Id.	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
136	Montali Gualtiero . . .	Id.	Perugia .	1	1	Licenza liceale.
137	Levera Adriano . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
138	Badanelli Donati Mario.	Id.	Pavia. . .	1	»	Licenza liceale.
139	Mugellini Enrico . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
140	Carrena Augusto . . .	Id.	Genova .	1	»	Licenza liceale.
141	Villa Antonio	Id.	Parma. .	1	»	Licenza liceale.
142	Maggio Mario	Id.	Ancona .	1	1	Licenza istituto tecnico.
143	Ceriani Marco	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
144	Carando Roberto . . .	Id.	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
145	Gabba Alberto	Id.	Livorno .	1	»	Licenza liceale.
146	Cavalleri Ettore . . .	Id.	Voghera.	1	1	Licenza istituto tecnico.
147	Molina Alfonso. . . .	Id.	Salerno .	1	»	Licenza liceale.
148	Astraldi Gaetano . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
149	Pignatti Morano Paolo.	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
150	Beggiato Francesco . .	Id.	Padova .	1	»	Licenza liceale.
151	Iroso Antonio	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
152	Ruspoli Sforza	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
153	Mina Caloandro . . .	Id.	Torino . .	1	»	Licenza liceale.
154	Radogna Francesco . .	Id.	Caserta .	1	1	Licenza liceale.
155	Calliada Erminio . . .	Id.	Massa . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
156	Galetto Francesco. . .	Id.	Pinerolo.	1	1	Licenza liceale.
157	Maiocco Emilio. . . .	Id	Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
158	Camuri Guido	Id.	Modena .	1	1	Licenza liceale.
159	Barisonzo Riccardo . .	Id.	Roma. . .	1	1	Licenza liceale.
160	Devilla Ignazio. . . .	Id.	Sassari .	1	1	Licenza liceale.
161	Della Bianca Alvio . .	Id.	Treviso .	1	»	Licenza liceale.
162	Muscari Tomaioli Attilio.	Id.	Reggio C.	1	»	Licenza liceale.
163	Massara Giuseppe . .	Id.	Novara. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
164	Cigala Fulgosi Alfonso.	Id.	Piacenza.	1	»	Licenza liceale.

165	Zanaini Licurgo . . .	Distretto	Modena .	1	1	Licenza liceale.
166	Pagano Guglielmo . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
167	Rusconi Cesare . . .	Id.	Ravenna.	1	»	Licenza liceale.
168	Lo Faso Giacinto . . .	Id.	Cefalù . .	1	»	Licenza liceale.
169	Mele Rodrigo	Id.	Benevento	1	»	Licenza liceale.
170	De Angelis Luciano . .	Id.	Milano . .	1	1	Licenza liceale.
171	Astuti Alfredo	Id.	Alessand.	1	1	Licenza liceale.
172	Pogatto Ernesto . . .	Id.	Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
173	Rampazzo Giuseppe . .	Id.	Padova. .	1	»	Licenza istituto tecnico.
174	Glorioso Nicolò. . . .	Id.	Cefalù . .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **B**

AMMITTENDI *alla scuola militare.*

Arma di cavalleria

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per merito personale	Mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia	Annotazioni
	Giovani provenienti dai collegi militari.				
1	Marro Ettore	Collegio Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
2	Gelsomini Giuseppe	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
3	Marchetti Pier Luigi	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
4	Martinengo Riccardo	Id. Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
5	Iones Adriano	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
6	Vittorio Carmine	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
7	Alvisi Amedeo	Id. Napoli	1	1	Licenz. coll. mil.
8	Capece Francesco	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
9	Carrelli Attilio	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
10	Formisano Antonio	Id. Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
	Giovani provenienti da istituti civili.				
	Già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.				
11	Aggazzotti Francesco	Distretto Modena	1	»	Licenza liceale.
12	Nallini Angelo	Id. Genova	1	»	Licenza liceale.
13	Bianchi Tommaso	Id. Modena	1	»	Licenza liceale.
14	Altina Enrico	Id. Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
15	Ardizzone Enrico	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
16	Sanguineti Angelo	Id. Genova	1	»	Licenza istituto tecnico.
17	Pezzolo Marco	Id. Padova	1	1	Licenza istituto tecnico.
18	Ardizzone Ettore	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
19	Marsaglia Pio	Id. Torino	1	»	Licenza liceale.
20	Vietina Rodolfo	Id. Livorno	1	»	Licenza liceale.
21	Borgström Ettore	Id. Livorno	1	1	Licenza istituto tecnico.
22	Durelli Mario	Id. Massa	1	1	Licenza liceale.
23	Tavanti Tito	Id. Livorno	1	1	Licenza istituto tecnico.
24	Bodini Ugo	Id. Lecce	1	»	Licenza liceale.
25	Milanesi Francesco	Id. Livorno	1	»	Licenza istituto tecnico.
26	Radice Emilio	Id. Napoli	1	1	Licenza liceale.
27	Bracci Lucangelo	Id. Orvieto	1	»	Licenza liceale.

28	Pallavicino di Priola Luigi	Distretto	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
29	Notarbartolo Filippo. .	Id.	Palermo.	1	»	Licenza liceale.
30	Basalù Alessandro . .	Id.	Lecce . .	1	»	Licenza liceale.
31	Bianco Crista Cosimo .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
32	Leitenitz Alberto . . .	Id.	Firenze .	1	1	Licenza istituto tecnico.
33	De Laurentiis Luigi . .	Id.	Salerno .	1	1	Licenza liceale.
34	Gabutti Gualtiero . . .	Id.	Padova .	1	1	Licenza istituto tecnico.
35	Martini Agostino . . .	Id.	Livorno .	1	»	Licenza liceale.
36	Righini Felice	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
37	Gazzera Giuseppe. . .	Id.	Cuneo . .	1	»	Licenza liceale.
38	Siracusa Pasquale. . .	Id.	Bari . . .	1	»	Licenza liceale.
39	Bersano Paolo.	Id.	Torino. .	1	1	Licenza liceale.
40	Mori Luigi	Id.	Arezzo. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
41	Ferrari Ardicini Carlo .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
42	Guetta Elio	Id.	Venezia .	1	»	Licenza liceale.
43	Luciani Giuseppe . . .	Id.	Firenze .	1	»	Licenza istituto tecnico.
44	Bezzicari Guido . . .	Id.	Milano. .	1	1	Licenza istituto tecnico.
45	Frumento Giuseppe . .	Id.	Savona. .	1	1	Licenza liceale.
46	Trenti Alberto	Id.	Bologna .	1	1	Licenza istituto tecnico.
47	Valdettaro Alessandro .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
48	Grisi Rodoli della Piè Dionigi	Id.	Torino. .	1	1	Licenza liceale.
49	Vallero Carlo	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
50	Boschi Carlo.	Id.	Pavia. . .	1	»	Licenza liceale.
51	Aracri Guido	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
52	Alliata Rodrigo. . . .	Id.	Palermo.	1	»	Licenza liceale.
53	Supino Guido	Id.	Lucca . .	1	»	Licenza liceale.
54	Bonasi Luca	Id.	Modena .	1	»	Licenza liceale.
55	Fenolio Vittorio . . .	Id.	Torino. .	1	»	Licenza liceale.
56	Aymini Sisto.	Id.	Pinerolo.	1	1	Licenza liceale.

SPECCHIO **B 2.**

CONCORRENTI *all'ammissione alla Scuola militare per l'arma di cavalleria, che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico, risultarono in soprannumero ai posti disponibili per tale arma e possono essere ammessi per l'arma di fanteria.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezze pensioni gratuite per		Annotazioni
			merito personale	benemerenza di famiglia	
1	Marazzani Giovanni . .	Distretto Piacenza.	1	»	Licenza liceale.
2	Rizzardi Rizzardo. . .	Id. Verona .	1	»	Licenza liceale.
3	Palieri Alfredo	Id. Barletta .	1	»	Licenza liceale.
4	Belmondo-Caccia Alessandro.	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
5	De Notter Ottavio . .	Id Livorno	1	1	Licenza liceale.
6	Rendina Federico. . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
7	Satriano Michele . . .	Id. Benevento	1	»	Licenza liceale.
8	Randaccio Giovanni . .	Id. Vercelli .	1	»	Licenza liceale.
9	Torrigiani Fulco . . .	Id. Firenze .	1	»	Licenza liceale.
10	Nasi Giorgio.	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
11	Centurione Marcello. .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
12	Negroni Prati Morosini Alessandro.	Id. Milano .	1	»	Licenza liceale.
13	Grillo Giuseppe. . . .	Id. Messina .	1	»	Licenza Istituto tecnico
14	Casabella Giulio . . .	Id. Bari . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
15	Damiani Raffaele . . .	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
16	Medolago Albani Angelo	Id. Torino. .	1	»	Licenza liceale.
17	Mari Alfredo	Id. Modena .	1	»	Licenza istituto tecnico.
18	Acerbo Carlo	Id. Firenze .	1	1	Licenza liceale.
19	Leo Carlo.	Id. Benevento	1	»	Licenza liceale.
20	Fubini Israel	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
21	Rainoldi Carlo	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
22	Bortolani Giorgio . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
23	Simeom Giacinto . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.
24	Oppizzi Augusto . . .	Id. Vicenza .	1	»	Licenza liceale.
25	Barni Antonio	Id. Bergamo	1	»	Licenza liceale.
26	Bonfadini Carlo . . .	Id. Torino . .	1	»	Licenza liceale.

27	Carignani di Valloria Edoardo.	Distretto Torino . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
28	Mastai Pio	Regg. cavallegg. di Catania (22)	1	»	Licenza liceale.
29	Durando Vittorio . . .	Distretto Ancona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
30	Fontana Mario. . . .	Id Modena .	1	»	Licenza liceale.
31	Ratti Gaetano . . .	Id. Parma . .	1	1	Licenza liceale.
32	Fioretti Domenico . .	Id. Perugia .	1	»	Licenza liceale.
33	Approsio Luigi. . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
34	Nuvoloni Luigi . .	Id. Orvieto .	1	»	Licenza liceale.
35	Vitale Adriano	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
36	Fontana Augusto . . .	Id. Modena .	1	»	Licenza liceale.
37	Gritti Francesco . . .	Id. Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
38	Brunetta d'Usseaux Gustavo.	Id. Torino.	1	»	Licenza liceale.
39	Sabatini Riccardo. . .	Id Arezzo. .	1	»	Licenza liceale.
40	Origlia Enrico	Id. Salerno .	1	»	Licenza liceale.
41	Beria d'Argentina Alessandro.	Id. Torino .	1	»	Licenza istituto tecnico.
42	Balbo Bertone di Sambuy Federico.	Id. Torino. .	1	»	Licenza liceale.

SPECCHIO **C**

AMMITTENDI *all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio, distretto o corpo da cui pervenne la domanda	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
	Ammittendi già provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico all'atto del concorso.				
1	Rosmini Achille . . .	Distretto Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
2	Vannetti Federigo. . .	Id. Livorno .	1	»	Licenza istituto tecnico.
3	Verzella Luigi	Id. Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
4	Barbessetti Curio . . .	Id. Verona .	1	»	Licenza istituto tecnico.
5	Cerbino Alfredo . . .	Id. Massa . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
6	Giraud Giulio	Id Torino.	1	»	Licenza liceale.
7	D'Amore Mario . . .	Id. Napoli . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
8	Interlandi Pizzuti Rosario.	Id. Roma . .	1	1	Licenza liceale.
9	Primerano Mario . . .	Collegio Roma . .	1	1	Licenz. coll. mil.
10	Giovanelli Vittorio . .	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
11	Mazzini Luigi	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
12	Vece Francesco di Paola	Id. Siracusa.	1	1	Licenza liceale.
13	Frondoni Uberto . . .	Id. Livorno .	1	1	Licenza liceale.
14	Antilli Cesare	Id. Modena .	1	1	Licenza istituto tecnico.
15	Capaldo Federico . . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
16	Carosella Camillo . . .	Distretto Chieti . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
17	Casoletti Umberto . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza liceale.
18	D'Aponte Alberto. . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
19	Majoli Angelo	Id Lucca . .	1	1	Licenza liceale.
20	Papone Agostino . . .	Id. Torino . .	1	1	Licenza istituto tecnico.
21	Taddei Alessandro . .	Id. Novara .	1	1	Licenza liceale.
22	Toraldo Orazio	Id. Catanzaro	1	»	Licenza liceale.
23	De Fraia Florido . .	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil
24	Formisano Antonio . .	Distretto Napoli . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
25	Manzi Luigi	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.
26	Belletti Pietro	Distretto Torino . .	1	»	Licenza liceale.
27	Longo Stefano	Collegio Napoli . .	1	»	Licenz. coll. mil.

28	Valesio Ugo	Distretto	Bologna	1	1	Licenza istituto tecnico.
29	Amante Federico	Collegio	Napoli	1	1	Licenz. coll. mil.
30	Barbò Antonio	Id.	Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
31	Cenciarini Vito	Distretto	Orvieto	1	»	Licenza liceale.
32	Di Tocco Francesco	Id.	Firenze	1	1	Licenza liceale.
33	Freddi Bruno	Id.	Roma	1	1	Licenza liceale.
34	Pisapia Gioacchino	Id.	Napoli	1	»	Licenza liceale.
35	Rossi Pietro	Id.	Chieti	1	»	Licenza liceale.
36	Solimani Ugo	Id.	Padova	1	»	Licenza istituto tecnico.
37	Villanis Virginio	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
38	Zanazzo Dario	Id.	Massa	1	»	Licenza istituto tecnico.
39	Sogno Vittorio	Id.	Roma	1	1	Licenza istituto tecnico.
40	Nebbia Eduardo	Id.	Firenze	1	»	Licenza istituto tecnico.
41	D'Alfonso Augusto	Id.	Salerno	1	1	Licenza liceale.
42	Ubertis Carlo	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
43	Barbieri Carlo	Id.	Modena	1	1	Licenza liceale.
44	Cusmano Salvatore	Id.	Catania	1	»	Licenza liceale.
45	Fantazzini Paolo	Id.	Firenze	1	»	Licenza liceale.
46	Bailo Luigi	Id.	Arezzo	1	1	Licenza liceale.
47	De Negri Ettore	Id.	Ivrea	1	1	Licenza istituto tecnico.
48	Santasilia Gerardo	Id	Napoli	1	1	Licenza liceale.
49	Zannini Ezio	Id.	Modena	1	1	Licenza liceale.
50	Zanotti Rinaldo	Id.	Novara	1	1	Licenza istituto tecnico.
51	Barelli Pietro	Id.	Torino	1	»	Licenza liceale.
52	Campajola Guido	5° regg.	fanteria	1	»	Licenza istituto tecnico.
53	Lenti Dante	Distretto	Alessand.	1	»	Licenza istituto tecnico.
54	Vasario Giovanni	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
55	Bachelet Gio. Battista	Id.	Torino	1	1	Licenza liceale.
56	Morando Arturo	Collegio	Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
57	Rossi Giuseppe	Distretto	Piacenza	1	1	Licenza liceale.
58	Valletti Alfredo	Id.	Roma	1	1	Licenza liceale.
59	Bellegarde de Saint-Lary Costantino	Collegio	Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
60	Ferrari Luigi	Distretto	Voghera	1	»	Licenza liceale.
61	Ignesti Alfredo	Id.	Catania	1	1	Licenza istituto tecnico.
62	Oppizzi Ferdinando	Id.	Milano	1	»	Licenza istituto tecnico.
63	Resculi Lorenzo	Id.	Parma	1	»	Licenza istituto tecnico.
64	Rodriguez Arturo	Collegio	Roma	1	»	Licenz. coll. mil.
65	Pugliese Claudio	Distretto	Alessand.	1	»	Licenza liceale.
66	Serra Giuseppe	Id.	Casale	1	»	Licenza istituto tecnico.
67	Vitali Severo	Collegio	Roma	1	1	Licenz. coll. mil.
68	Bordone Filippo	Distretto	Torino	1	»	Licenza istituto tecnico.
69	Cacace Catello	Collegio	Napoli	1	»	Licenz. coll. mil.
70	Caprino Cesare	Distretto	Messina	1	»	Licenza istituto tecnico.
71	Giovannozzi Aldo	Id.	Firenze	1	1	Licenza liceale.
72	Maffezzoli Alfonso	Distretto	Napoli	1	»	Licenza liceale.

73	Nitsis Luigi	Distretto	Pinerolo .	1	»	Licenza istituto tecnico.
74	Tacconi Edoardo . . .	Id.	Verona .	1	1	Licenza liceale.
75	Alovisi Luigi.	Id.	Brescia .	1	1	Licenza liceale.
76	Artale Vito	Id.	Palermo .	1	1	Licenza liceale.
77	Coppi Americo. . . .	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
78	Maggiori Italo	Id.	Orvieto .	1	»	Licenza liceale.
79	Sibilia Ascanio	Id.	Barletta .	1	1	Licenza istituto tecnico.

Ammittendi che si riservarono di produrre la licenza liceale o d'istituto tecnico.

80	Spigo Umberto. . . .	Distretto	Salerno .	»	2	Licenza liceale.
81	Marcarini Giulio . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
82	Sacenti Oliviero . . .	Id.	Bologna .	1	»	Licenza istituto tecnico.
83	Chiari Augusto. . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
84	Troilo Nicola	Id.	Roma . .	1	»	Licenza istituto tecnico.
85	Criscuolo Giovanni . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza liceale.
86	Di Tondo Fausto . . .	Id.	Roma . .	1	1	Licenza liceale.
87	Pagano Ernesto . . .	Id.	Napoli . .	1	»	Licenza licenza

N. **187. — Proroga alla presentazione del certificato di studi modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 17 ottobre.

Nella considerazione che la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 avrà luogo probabilmente nel mese di marzo dell'anno prossimo, fatta, beninteso, eccezione di quelle prenotate per l'assegnazione alle armi a cavallo e all'artiglieria da montagna, questo Ministero, analogamente a quanto venne disposto con la Circolare n. 155 del 1901, determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal § 532 del regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano di continuare nel ritardo del servizio, sia prorogato a tutto il giorno precedente a quello che verrà a suo tempo stabilito per la suddetta chiamata generale alle armi.

I comandanti dei distretti militari dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo modello 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno al Ministero entro i quindici giorni successivi a quello in cui avrà principio la presentazione alle armi delle reclute della suddetta classe 1882.

Resta bene inteso, a conferma della massima prima d'ora stabilita, che potranno fruire del beneficio del ritardo del servizio i militari, i quali già l'ottennero, quand'anche facciano passaggio ad altra facoltà di studi universitari, a condizione che non abbiano compiuto il 26° anno di età.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **188.** — **Richieste d'urgenza di stampati.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 ottobre.

Stante il prossimo trasloco della tipografia del 2° reclusorio militare da Savona a Gaeta, si rende noto che le richieste di stampati, che ai corpi, uffici e stabilimenti militari occorresse di fare d'*urgenza*, dovranno continuare ad essere inviate al distaccamento di Savona solo fino al 15 dicembre prossimo, mentre dopo questa data saranno spedite al comando del suddetto reclusorio in Gaeta.

Si stima pure opportuno far presente, per conveniente norma, che in seguito al detto trasloco (viaggio, impianto del nuovo magazzino stampati, ecc.) per un periodo di circa un mese tutte le operazioni della tipografia rimarranno sospese, e che quindi le richieste, che saranno inviate a Gaeta, non potranno essere soddisfatte che entro il mese di gennaio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **189.** — **Risultato del concorso al premio Henry fra gli ufficiali dell'arma del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 ottobre.

La commissione incaricata di esaminare le memorie presentate per il concorso al premio Henry pubblicato con la Circolare n. 164 del 16 ottobre 1900 e delle quali vennero riportati i *motti* nell'altra Circolare n. 125 del 4 luglio ultimo scorso, ha espressi i seguenti giudizi.

Sul primo tema: *Manuale tascabile dell'ufficiale del genio in guerra.* — Nessuna delle due memorie presentate è ritenuta meritevole del premio di L. 4000 assegnato al tema stesso; l'una e l'altra di *menzione onorevole*, a senso dell'art. 8 del regolamento approvato col R. Decreto 27 febbraio 1898. È ritenuto inoltre che esse meritano di venir conservate presso il Ministero della guerra e che ai loro autori sia corrisposto,

sull'ammontare del detto premio, un compenso per l'opera loro, in L. 500, per l'autore della memoria contrassegnata col motto « Per l'Arma », ed in L. 300, per l'autore dell'altra memoria distinta col motto « Laboremus »

Sul terzo tema: *Presa, conduttura e distribuzione delle acque potabili in genere ed applicazione agli edifici militari.* — La memoria presentata è ritenuta meritevole del premio di lire 1500 assegnato a questo tema, non che della pubblicazione e diffusione fra gli ufficiali del genio « previe talune correzioni ed aggiunte più formali che sostanziali » da eseguirsi dallo stesso autore.

Aperte le relative schede suggellate si è rilevato che gli autori delle dette memorie sono:

Sul 1° tema — Memoria distinta col motto « Per l'arma » — maggiore cav Andrea Maggiorotti della brigata ferrovieri del genio;

Memoria distinta col motto « Laboremus » — capitano sig. Gaetano Cardona del 2° reggimento genio;

Sul 3° tema — Memoria distinta col motto « Labor » — tenente sig. Federico Giambarba, della direzione del genio di Venezia.

Come si rese già noto, nessuna memoria fu presentata sul secondo tema.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 ottobre.

OTTOBRE 18. — Acquisti di copertine sottosella di lana grigio marrone da cavalleria, *pag.* 523
» 23. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 523.
» 24 — Stato sanitario del R. esercito nel mese di luglio 1902, *pag.* 524.

CIRCOLARE N. **190. — Acquisti di copertine sottosella di lana grigio marrone da cavalleria.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 ottobre.

Poichè è stata esaurita la provvista fatta dall'arsenale di costruzione di Torino delle copertine sottosella di lana grigio marrone adottate per la cavalleria (*Atto* 88 del 1901), in sostituzione di quelle di lana bianca (VIII-363), questo Ministero determina che i reggimenti di cavalleria e la scuola di cavalleria, per provvedersi delle copertine nuovo modello che loro occorrano, debbano per lo avvenire rivolgersi al commercio, osservando i procedimenti stabiliti nel Capo VI della Istruzione sui contratti e prendendo per base i *Capitoli generali d'onere* per il servizio d'artiglieria (n. 551), modificandoli opportunamente, e i *Capitoli speciali* per la provvista di copertine sottosella da cavalleria mod. 372-152, capitoli da richiedersi, come ogni altro stampato, al reclusorio militare di Savona.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **191. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 ottobre.

Nella prima quindicina del mese di gennaio p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento i tenenti d'artiglieria, non provenienti dalla scuola di applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto il 12 giugno 1902, i quali non furono dichiarati idonei, ovvero non si presentarono agli esami che ebbero luogo nel mese di giugno u. s.

Tali esami saranno regolati colle norme contenute nell'*Atto* n. 228 corr. anno, ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* predetto.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 dell'*Atto* stesso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 10 dicembre 1902.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 192. — Stato sanitario del R. esercito nel mese d

DIVISIONI	ENTRATI		
	negli ospedali (1)	nelle infermerie di corpo (2)	Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	655	455	1110
Novara	252	242	494
Alessandria	555	595	1150
Cuneo	464	257	721
Milano	424	524	948
Brescia	297	160	457
Genova	341	293	634
Piacenza	283	406	689
Verona	373	440	813
Padova	399	221	620
Bologna	268	258	526
Ravenna	205	399	604
Ancona	182	150	332
Chieti	429	151	580
Firenze	278	131	409
Livorno	338	173	511
Roma	660	718	1378
Perugia	197	134	331
Napoli	850	640	1490
Salerno	147	70	217
Bari	374	164	538
Catanzaro	263	134	397
Palermo	505	207	712
Messina	388	148	536
Cagliari	262	97	359
TOTALE DELL'ESERCITO	9308	7167	16565

Mortalità generale per 10

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

luglio 1902. — (Segretariato generale). — 24 ottobre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cur per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
5	»	1	6	15430	3117	18547	37.2	2.2
2	»	»	2	5985	1916	7901	31.8	2.0
3	»	4	7	10696	3547	14243	41.5	3.4
3	»	1	4	10119	2148	12267	32.2	1.9
2	»	»	2	8091	3157	11248	35.7	3.0
2	»	»	2	5360	1597	6957	35.9	2.4
»	»	4	4	7971	2484	10455	32.1	1.9
1	»	1	2	6857	2824	9681	32.6	2.3
1	»	»	1	7131	2745	9876	32.5	2.7
1	»	»	1	9239	2246	11485	33.6	1.8
»	»	3	3	7191	1685	8876	41.5	2.5
»	»	»	»	4299	2710	7009	30.6	3.4
1	»	1	2	4412	1127	5539	33.4	2.0
7	»	»	7	8556	1329	9885	50.1	2.9
1	»	»	1	6161	1171	7332	34.4	1.9
2	»	4	6	7763	1453	9216	30.1	1.7
1	»	»	1	15285	4425	19710	47.6	3.3
1	»	1	2	3751	977	4728	34.9	2.5
4	»	1	5	18156	4173	22329	51.3	3.4
»	»	»	»	3642	684	4316	34.3	1.7
1	»	3	4	7439	1423	8862	48.4	2.9
»	»	1	1	5301	985	6286	43.0	2.7
6	»	1	7	9663	2061	11724	41.6	2.5
2	»	»	2	7881	1279	9160	37.7	2.2
3	»	1	4	5171	1286	6457	36.9	2.1
49	»	27	76	201540	52549	254089	38.1	2.5

elle forza media = 0.35.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

OTTOBRE 27. — Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria, *pag.* 527.
» 27. — Oggetti di bardatura e per governo già in uso per quadrupedi affetti da malattie contagiose, *pag.* 528.
» 30. — Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa, *pag* 528.
» 30. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 529.
» 31. — Disposizioni relative al funzionamento dell'ufficio di stralcio dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi, *pag.* 538.

CIRCOLARE N. **193**. — **Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 ottobre.

Ad evitare che si accumulino nei magazzini effetti di bufetteria non in perfetto stato di servizio, e per mettere in distribuzione a preferenza quelli usati, o provenienti dalla trasformazione di robe di tipo abolito, il Ministero dispone quanto appresso:

1. Le direzioni d'artiglieria distribuiranno ai corpi oggetti di bufetteria — di tipo regolamentare o provenienti da trasformazione o riduzione — in perfetto stato di servizio pei bisogni della mobilitazione.

2. Distribuiranno invece oggetti di bufetteria usati o trasformati in meno buone condizioni pei servizi in tempo di pace, e tali oggetti verranno distribuiti ai corpi a metà del prezzo regolamentare e non dovranno più essere restituiti alle direzioni d'artiglieria, che, a questo scopo, li contrasseguneranno con apposito marchio.

Sino a tutto il 2° trimestre dell'esercizio finanziario 1904 905 i corpi chiederanno esclusivamente alle direzioni d'artiglieria gli effetti di bufetteria occorrenti, intendendosi sospesa pel detto periodo di tempo la facoltà ai medesimi concessa dal paragrafo 399 del Regolamento di amministrazione — chiarito coll'*Atto* 71 del 1899 — di provvedersi delle bufetterie dal commercio.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **194**. — **Oggetti di bardatura e per governo già in uso per quadrupedi affetti da malattie contagiose.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 ottobre.

Diversamente da quanto è prescritto dalla Istruzione per la disinfezione delle scuderie ed oggetti di bardatura — *Atto* n. 11 del 1896 — alcuni corpi continuano a distruggere le robe state in uso pei quadrupedi affetti da malattie contagiose ed a trasmettere al Ministero i processi verbali di cui all'articolo 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Atteso che la rigorosa osservanza delle norme date colla precitata istruzione è sufficiente ad impedire la diffusione del contagio, si avverte che non sarà autorizzato lo scarico di oggetti di bardatura e per governo di quadrupedi all'infuori di quelli la cui distruzione è tassativamente stabilita dalla ripetuta istruzione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **195**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di cavalleria della classe anziana ed invio in anticipato congedo di taluni militari dell'arma stessa.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 ottobre.

1. Questo Ministero ha determinato che col giorno 30 novembre p. v. abbiano principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria della classe 1879, con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, e di quelli della classe 1880, designati per la ferma di due anni, appartenenti all'arma di cavalleria.

Con la stessa data sarà anche iniziato l'invio in congedo anticipato di quei militari di cavalleria che trovansi nelle condizioni indicate nella Circolare n. 171 del corrente anno.

2. I movimenti relativi al congedamento di detti militari saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali avvertiranno di prendere abbastanza in tempo gli opportuni accordi con le autorità ferroviarie locali.

3. Agli effetti del paragrafo 106 dell'*Istruzione sulle matricole*, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi 1879 e 1880 predetti quella del 30 novembre p. v.

4. Nel far luogo ai congedamenti di cui trattasi, i corpi terranno presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date ai numeri 5 e seguenti della Circolare n. 148 del

12 agosto u. s., per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane, e quelle contenute nella successiva Circolare n. 171 di sovra citata, riflettente il congedamento anticipato di taluni militari.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **196. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 30 ottobre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 15 novembre giusta le norme contenute nell'*Atto* 179 del 1899 modificato dall'*Atto* 177 del 1901.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli, non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta superiore alla somma fissata dall'*Atto* succitato.

In conseguenza allorquando, scaduta la guarentigia il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato in viaggio per ragioni di servizio.

Dopo avvenuta la distribuzione generale, i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare tosto al Ministero il numero dei cavalli rimasti disponibili affinchè questi possano poi essere distribuiti agli ufficiali che ne facessero domanda.

Parimenti in seguito i reggimenti di cavalleria, ogni qualvolta vengano distribuiti o restituiti i cavalli in parola, oppure gli ufficiali stati ammessi a prelevarli non facciano uso della autorizzazione ricevuta, dovranno riferirne al più presto al Ministero, affinchè si possa sempre conoscere quanti sono ancora i cavalli da distribuire in ogni singolo reggimento.

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nel Capo VIII dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. d'ordine	Reggimento o corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Nizza cav. (1°)	Tenente	Bolla Gaspare . . .	1ª
2	Id.	Id.	Scarampi di Villanova Fernando.	
3	Cav. di Roma (20)	Maggiore	Schiffi cav. Mario . . .	
4	20 artiglieria	Tenente	Agostini-Novello Domen.°	
1	38 fanteria	Tenen. A. M.	Ramazzini Patrizio di Modena e nob. di Carpi Ettore.	2ª
2	39 id.	Capitano	Montipò Giovanni . . .	
3	39 id.	Tenente A. M.	Masino Giacinto. . . .	
4	62 id.	Maggiore	De Marchi cav. Arturo .	
1	7 alpini	Capitano	Vincenzi Giuseppe . . .	3ª
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Asinari di Bernezzo cav. Carlo	1ª
2	Id.	Capitano S. M.	Mombelli Ernesto . . .	
3	Piem. R. cav. (2°)	Ten. colonn.	Del Re cav. Antonio . .	
4	4 artiglieria	Id.	Sabbatini cav. Riccardo.	
5	16 id.	Capitano	Scarano Giuseppe . . .	
1	7 bersaglieri	Maggiore	Barbarito cav. Salvatore	2ª
2	5 alpini	Ten. colonn.	Locatelli cav. Odoardo .	
3	6 id.	Capitano	Varola Nicolò	
4	Dir. gen. Milano	Ten. colonn.	De Martis cav. Demetrio	
5	Direz. ospedale mil. di Brescia	Ten. Col. med.	Cavazzocca cav. Giuseppe	
1	12 bersaglieri	Capitano	Mursucco Nicola . . .	3ª
	Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).			
1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Nasalli-Rocca conte Saverio.	1ª
2	Id.	Capit. di S. M	Montanari Carlo. . . .	
3	7 artiglieria	Tenente	Tellini Enrico.	
4	19 id.	Capitano	Tamburrini Domenico .	
5	21 fanteria	Colonnello	Catenacci cav. Luigi . .	
1	21 fanteria	Tenente A. M.	Alberti Riccardo . . .	2ª
2	34 id.	Maggiore	Paner cav. Giovanni . .	
3	34 id.	Id.	Bloise cav. Carlo . . .	
4	36 id.	Ten. colonn.	Paternò cav. Guido . .	
5	36 id.	Maggiore	Tognaccini cav. Giuseppe	
6	54 id.	Capit. medico	Schizzi dott. Pietro . .	
1	91 fanteria	Maggiore	Rossi cav. Achille . . .	3ª

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1	Cavalleggeri di Roma (20°)	Maggiore	Pontoglio nob. cav. Leonida.	1ª
2	1° art. da fort.	Tenente	Sesia Umberto	
3	Regg. art. mon.	Capitano	Giardino Ernesto . . .	
4	Id. id.	Tenente	Calleri Gaetano	
5	Id id.	Sottotenente	Cavandoli Francesco . .	
6	Scuola d'applic. art. e genio	Capitano	Perobelli Umberto . . .	
1	64 fanteria	Maggiore	Faconti cav. Alfredo . .	2ª
2	76 id.	Ten. colonn.	Codebò cav. Carlo . . .	
3	85 id.	Maggiore	De Lutti cav. Vittorio .	
4	5 alpini	Capitano med.	Calegari dott. cav. G. Batt.	

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	Corpo di S. M.	Colonn. S. M.	De Cumis cav. Teodoro.	1ª
2	11 artiglieria	Capitano	Challiol Clemente . . .	
3	1° art. da fort.	Tenente	Bergera Carlo	
4	2° id.	Capitano	Terzani cav. Napoleone.	
5	Reg. art. mont.	Id.	Pizzolato Vittorio . . .	
6	Id. id.	Tenente	Beaud Eugenio	
1	59 fanteria	Maggiore	Galeffi cav. Luigi . . .	2ª
2	69 id.	Id.	Cunietti cav. Alberto . .	
3	3 alpini	Tenente A. M.	Besozzi Luca	
4	5 genio	Capitano	Didero Mario.	
5	Scuola d'applic. art. e genio.	Tenente gen.	Penna Lorenzo	
1	25 fanteria	Capit. med.	Catini dott. Alpinolo . .	3ª

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	Lanc. di Aosta (6°)	Capitano	Bazzanti Luigi	1ª
2	Id. id. (6°)	Tenente	Mischi Giuseppe . . .	
3	10 artiglieria	Id.	Taricco Carlo	
4	24 id.	Capitano	Pelli Roberto	
5	Collegio milit. Napoli	Colonn. S. M.	Bolognesi cav. Lamberto	
1	5 fanteria	Maggiore	Zappia cav. Giuseppe. .	2ª
2	5 id.	Tenente A. M.	Foschini Gio. Battista .	
3	20 id.	Capitano	De Maria cav. Federico.	
4	88 id.	Ten. colonn	Ferri cav. Ferruccio . .	
1	3 bersaglieri	Tenente A. M.	Nattino Pietro	3ª

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	Lancieri di Milano (7°)	Ten. colonn.	De Corné cav. Pietro	1ª
2	23 artiglieria	Tenente	Giaccardi Paolo	
3	1° art. da cost.	Id.	Cilento Raffaele	
4	1° id. id.	Id.	Gobbi Silvio	
5	2 id. da fort.	Capitano	Cricelli Luigi	
6	regg. art. mont.	Maggiore	Camoletto cav. Giacinto	
1	32 fanteria	Maggiore	Fabiani cav. Angelo	2ª
2	32 id.	Capitano	Roasio Alessandro	
3	32 id.	Tenente A. M.	Bizzi Giovanni	
4	1° alpini	Maggiore	Pavesi cav. Angelo	
5	2 id.	Capitano	Zanetti cav. Giuseppe	
6	5 genio	Id.	Uliari Felice	
1	32 fanteria	Capitano	Calvello Federico	3ª
2	10 bersaglieri	Tenente A. M.	Carpentiero Nicola	
3	2 alpini	Id. id.	Faloppa Gaspare	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	Lancieri di Montebello (8°)	Capitano	Pezzani nob. Antonio	1ª
2	Id. id. (8°)	Id.	Asinari di S. Marzano Amedeo	
3	Id. id. (8°)	Tenente	Borgia nob. Carlo	
1	68 fanteria	Capitano A. M.	Stennio Achille	2ª
2	6 alpini	Capitano	Barbieri Aldo	
3	3 genio	Sottotenente	Matellicani Giuseppe	
4	3 id.	Id.	Chini Romolo	
1	6 bersaglieri	Capitano med.	Riva dott. Umberto	3ª

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	Corpo di S. M.	Capitano S. M.	Trabucchi Enrico	1ª
2	3 art. da costa	Maggiore	Staffa cav. Giuseppe	
3	3 id. id.	Tenente	Perfetti-Ricasoli Leopoldo	
4	1° art. da fort.	Capitano	Mattei Alfonso	
5	3 id. id.	Tenente col.	Romano cav. Giuseppe	
1	1° granatieri	Capitano	Malatesta Guido	2ª
2	35 fanteria	Id.	Battioli cav. Felice	
3	57 id.	Tenente col.	Bersia cav. Giuseppe	
4	58 id.	Maggiore	Dogliotti cav. Luigi	
1	58 fanteria	Capitano med.	Fortunato dott. Carlo	3ª

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele II (10°).

1	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Negri cav. Silvio	1ª
2	Id. id.	Capitano S. M.	Mozzoni Pietro	
3	Cavallegg. di Vicenza (24°)	Tenente	Tavani Augusto	
4	50 fanteria	Colonnello	Moriani cav. Giuseppe	
1	1° fanteria	Maggiore	Re cav. Giovanni	2ª
2	55 id.	Id.	Spadoni cav. Enrico	
3	55 id.	Capitano	Lello Gaetano	
4	82 id.	Tenente A. M.	Maggiora Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	Cavallegg. di Foggia (11°)	Maggiore	Da Barberino nob. Tommaso	1ª
2	Id. id. (11°)	Id.	Razzetti Federico	
3	Id. id. (11°)	Capitano	Agnoli Luigi	
4	Id. id. (11°)	Sottotenente	Perricone Roberto	
5	10 artiglieria	Colonnello	Ricco cav. Biagio	
1	58 fanteria	Tenente col.	Russo cav. Carlo	2ª
2	58 id.	Maggiore	Basile cav. Pasquale	
2	58 id.	Capitano	Marchisio cav. Pierangelo	
4	58 id.	Tenente A. M.	Tanfani Alfredo	
5	Direz. Ospedale Princ Caserta	Magg. med.	Testa cav. Pasquale	
1	58 fanteria	Maggiore	Basile cav. Pasquale	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	20 artiglieria	Capitano	Pastoris di S. Marcello Adolfo.	1ª
2	1°artig. da costa	Id.	Averame cav. Edoardo	
3	1° id. id.	Sottotenente	Piras Ettore	
1	67 fanteria	Maggiore	Vagliasindi cav. Casimiro	2ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Cavallegg. di Monferr. (13°)	Maggiore	Romanelli cav. Bartolomeo.	1ª
2	24 artiglieria	Capitano	Conti Eduardo	
3	3 artig. da costa	Maggiore	Tudisco cav. Filippo	
4	Direz. artigl. Napoli	Capitano	Marra Achille	
5	89 fanteria	Colonnello	Fadda cav. Giuseppe	

1	5 fanteria	Capitano	Pucci delle Stelle Vittorio	2ª
2	46 id.	Tenente A. M.	Papanni Giovanni . . .	
3	8 bersaglieri	Maggiore	Amari cav. Giuseppe . .	
4	8 id.	Id.	Piccini cav. Angelo . .	
5	Stab. mil. pena	Id.	Meriano cav. Francesco.	
1	Ispett. alpini	Capitano	Bassino Roberto . . .	3ª

Presso il reggimento excalleggeri di Alessandria (14°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col S. M	Ghersi cav. Luigi . . .	1ª
2	1° art. fortezza	Sottotenente	Rabino Luigi	
3	2 id.	Id.	Colonna Pietrantonio . .	
4	Art. montagna	Capitano	Blan Enrico	
5	16 fanteria	Colonnello	Costa Rochis cav. Carlo.	
6	3 alpini	Id.	Amerio cav. Felice. . .	
1	16 fanteria	Maggiore	Piasco cav. Effisio. . .	2ª
2	16 id.	Capitano med.	Cattani dott. Carlo . . .	
3	76 id.	Maggiore	Fracchia cav. Antonio .	
4	2 alpini	Ten. colonn.	Amaretti cav. Enrico . .	
5	2 id.	Capitano A. M.	Ralti Giuseppe	
6	2 id.	Capitano	Alliana cav. Giovanni. .	
1	31 fanteria	Capitano	Tomatis Bartolomeo . .	3ª
2	2 alpini	Id.	Gabiano Giovanni . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	Corpo di S. M.	Capitano S.M.	Rubin de Cervin Gustavo	1ª
2	56 fanteria	Colonnello	Spechel cav. Enrico . .	
1	5 alpini	Maggiore	Arvonio cav. Giuseppe .	2ª
2	5 id.	Capitano	Ronchi Pietro	
3	5 id.	Id.	Gordolon cav. Orazio. .	
4	5 id.	Id	Latini cav. Giuseppe . .	
1	56 fanteria	Capit. med.	Azzano dott. Francesco .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

Distaccamento di Palermo.

1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Duca cav. Alfredo . . .	1ª
2	Id. id.	Magg. S. M.	Negri di Lamporo cav. Ettore.	
3	Id. id.	Magg. veter.	Cattani cav. dott. Antonio	

1	47 fanteria	Capitano A. M.	Vallarino Pietro . . .	2ª
2	47 id.	Capitano	Pescara Diano Francesco	
3	9 bersaglieri	Maggiore	Massaria cav. Giovanni .	
4	9 id.	Id.	Mosca cav. Emanuele. .	
5	9 id.	Capitano	Grifeo Francesco . . .	
1	19 fanteria	Capitano	Pandolfini Antonino . .	3ª
2	9 bersaglieri	Maggiore	Ragazzi cav. Emilio . .	
3	9 id.	Tenente A. M.	Rassaval Guglielmo . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	1° art. da for.	Capitano	Corrado Ettore	1ª
2	1° id. id.	Tenente	Reggi Giovanni	
3	1° id. id.	Id.	Pellei-Egisti Felice. . .	
4	Art. da mont.	Ten. colonn.	Isetta cav. Nicolò . . .	
5	Id. id.	Tenente	Paulizzi Giuseppe . . .	
6	Id. id.	Id.	Targa Spartaco	
1	32 fanteria	Maggiore	Filippi cav. Ernesto . .	2ª
2	1° alpini	Tenente col.	Gigli cav. Attilio . . .	
3	5 genio	Id.	Pollarolo cav. Carlo . .	
4	5 id.	Maggiore	Capon cav. Angelo . .	
5	5 id.	Capitano	Verno Michele	
1	26 fanteria	Maggiore	Leonardi cav. Giuseppe .	3ª
2	2 genio	Id.	Imperatori cav. Giovanni	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	8 artiglieria	Capitano	Maffei conte Scipione. .	1ª
2	8 id.	Tenente	Gropplero di Troppemburg conte Francesco.	
3	16 id.	Capitano	De Benedetti Odoardo. .	
4	20 id.	Id.	Guidi Girolamo	
5	3 art. da for.	Maggiore	Natoli cav. Salvatore . .	
1	37 fanteria	Tenente A. M.	Barili Giuseppe	2ª
2	38 id.	Colonnello	Ferrero-Gola cav. Bartolomeo	
3	4 genio	Maggiore	Reboa cav. Francesco .	
1	7 alpini	Capitano	Padovin Ermenegildo . .	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	Corpo di S. M.	Col. S. M.	Piacentini cav. Alberto .	1ª
2	16 artiglieria	Maggiore	Locurcio cav. Antonio .	
3	1 art. da costa	Id.	Tartagliozzi cav. Massimo	
4	Reg. art. mont.	Tenente	Gittardi Arminio. . . .	
5	Id. id.	Id.	Tesio Giovanni	
1	69 fanteria	Ten. colonn.	Pompei cav. Luigi . . .	2ª
2	69 id.	Maggiore	Cancedda cav. Cesare .	
3	3 alpini	Tenente col.	Zavattari cav. Oreste. .	
4	3 id.	Maggiore	Colle cav. Vittorio . . .	
5	Comando genio Torino	Capitano	Caccini Virgilio	
6	Brig. ferr. genio	Maggiore	Maggiorotti cav. Andrea.	
1	69 fanteria	Tenente A. M.	Ricci Eugenio	3ª
2	73 id.	Capitano	Piersante Paolo	
3	4 alpini	Id.	Solinas Vittorio	

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Rostagno cav. Gustavo .	1ª
2	11 artiglieria	Capitano	Luccio Alfredo	
3	1 art. da costa	Tenente	Vita Levi Giuseppe. . .	
4	1 id. id.	Sottotenente	Berti Edgardo	
5	2 id. da fort.	Tenente	Castellani Emidio . . .	
1	1 alpini	Capitano	Savorani Umberto . . .	2ª
2	2 genio	Maggiore	Pescetto cav. Iginio . .	
3	2 id.	Capitano	Vitale Giuseppe	
1	83 fanteria	Capitano	Fogani Luigi	3ª
2	84 id.	Tenente A. M.	Manzi Stefano	

Presso il reggimento cavalleggeri di Padova (21°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Buonini cav. Icilio . . .	1ª
2	2 art. da costa	Capitano	Polcari cav. Luigi . . .	
3	Direz. commiss. VIII corpo d'ar.	Col. comm.	Alessandri cav. Arturo .	
1	9 fanteria	Maggiore	De Bourne cav. Ernesto.	2ª
2	53 id.	Capitano	Benedetti Tancredi. . .	
3	2 bersaglieri	Maggiore	Cocco cav. Salvatore . .	
4	3 genio	Tenente	Cerchiai Pergentino . .	
5	Direz. commiss. VIII corpo d'ar.	T. col. comm.	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	17 fanteria	Capitano	Famea Odoardo.	3ª
2	2 bersaglieri	Capitano med.	Gasole dott. Italo . . .	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	Corpo di S. M.	Ten. col. S. M.	Marchi cav. Francesco .	1ª
1	4 fanteria	Maggiore	Fedi cav. Guido . . .	2ª
2	61 id.	Ten. colonn.	Angelotti cav. Mario. .	
3	82 id.	Capitano A. M	Cordedda Angelo . . .	
4	82 id.	Capitano	Manfren Luigi	
1	4 id.	Capitano	Trinchero Giovanni . .	3ª
2	88 id.	Id.	Pizzale Ernesto	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Min. della guer.	Capitano art.	Candelari cav. Giuseppe.	1ª
2	Corpo di S. M.	Magg. S. M.	Belvederi cav. Enrico. .	
3	Id. id.	Id.	De Gennaro cav. Franc.	
4	Id. id.	Capitano S. M.	De Antonio Carlo . . .	
5	Direz. artigl. Maddalena	Colonnello	Amaretti cav. Carlo . .	
1	Corpo di S. M.	Capitano gen. a disposiz.	Cavaliere Vitt. Emanuele	2ª
2	21 fanteria	Maggiore	Lavallea cav. Giuseppe .	
3	21 id.	Id	D'Addato cav. Pantaleo .	
4	3 bersaglieri	Ten. A. M.	Bassano Leone	
5	1 genio	Capitano	Longobardo Edoardo . .	
6	4 id.	Id.	Falcucci Angelo . . .	
1	Min. della guer.	Magg. genio	Cristofori cav. Polimante	3ª
2	Corpo di S. M.	Colonn. genio a disposiz.	Bonazzi cav. Lorenzo .	
3	Dir. gen. Roma	Capitano	Igi Alfredo	

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	15 artiglieria	Tenente	Nasi Guglielmo	1ª
2	3 art. da fort.	Capitano	Anfosso cav. Bartolomeo	
3	Dir.. art. labor pirot. Bologna	Maggiore	Leone cav. Giovanni . .	
1	39 fanteria	Ten. colonn.	Carbone cav. Vincenzo .	2ª
2	39 id.	Tenente A. M	Sani Luigi	
3	40 id.	Colonnello	Gamerra cav. Giovanni .	
4	3 genio	Capitano	Ruffo Alberto	
5	4 id.	Maggiore	De Petris cav. Bartolomeo	
6	Scuola militare	Ten. col. alp.	Ferrero cav. Felice . .	
1	1 fanteria	Capitano	Lentini Ernesto . . .	3ª

N. **197. — Disposizioni relative al funzionamento dell'ufficio di stralcio dell'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 31 ottobre.

Secondo il nuovo ordinamento dell'artiglieria, a datare dal 1° novembre p. v. è soppresso l'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

Allo scopo però di non apportare repentini turbamenti nell'avviato disbrigo delle questioni inerenti ai compiti di tale ispettorato, e di lasciare anche ai corpi ed agli stabilimenti militari agio di vederle risolte con l'indirizzo già avuto, l'ispettorato predetto costituirà, alla data stessa in cui viene soppresso, un ufficio di stralcio che sarà retto dallo stesso attuale ispettore.

In conseguenza di quanto precede, per il momento non saranno devolute all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria che quelle attribuzioni, analoghe per materia alle mansioni già finora da esso esercitate, ma che non si collegano a studi e prove già in corso e che furono iniziate dall'ispettore delle armi.

Passano perciò immediatamente alla dipendenza dell'ispettorato delle costruzioni:

1. la fabbrica d'armi di Torre Annunziata, completamente;

2. i due laboratori pirotecnici, limitatamente alle pratiche riflettenti: *a*) il personale, *b*) le commesse e le dichiarazioni fuori servizio dei materiali, *c*) le provviste delle materie prime, esclusi gli ottoni per bossoli da cartucce, cassule e caricatori, ed il maillechort;

3. l'arsenale di costruzione in Torino, anche per la parte relativa all'allestimento delle bufetterie.

Rimarranno invece alla competenza dell'ufficio stralcio dell'ispettorato delle armi;

4. quanto riguarda la fabbricazione e collaudazione delle cartucce; la provvista e collaudazione degli ottoni per bossoli da cartucce, per cassule e per caricatori, e del maillechort;

5. gli studi e gli esperimenti in corso presso le fabbriche d'armi e presso la Commissione delle armi portatili;

6. la compilazione della nuova istruzione sul servizio dei materiali gruppo *C* presso i corpi.

In quanto all'esame dei guasti alle armi, sia dei corpi, sia delle società di tiro a segno, all'esame dei quesiti che i corpi fino ad ora dirigevano all'ispettorato sull'applicazione di articoli di tariffa e sull'interpretazione delle disposizioni dell'Istruzione sul gruppo *C*, alle decisioni sull'importo delle ripara-

zioni alle armi lasciate dai corpi nei cambi di guarnigione, ciò rimarrà temporaneamente nelle attribuzioni dell'ufficio di stralcio, salvo a determinare successivamente l'autorità che ne sarà incaricata.

In quanto alla visita dei materiali gruppo *C* esistenti presso i corpi, ciò sarà regolato con apposite disposizioni che formeranno oggetto di varianti al regolamento di disciplina militare.

L'indirizzo della corrispondenza rimarrà, quale attualmente all'ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi, aggiungendo però, fra parentesi, *Ufficio stralcio*.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 48ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 novembre.

NOVEMBRE 6. — Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva, *pag.* 541.

» 6. — Imballaggio e spedizione ai laboratori pirotecnici delle parti di cartucce sparate, *pag.* 567.

» 7. — Norme per l'applicazione agli ufficiali ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 567.

CIRCOLARE N. **198**. — **Chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 5 dicembre prossimo siano chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1882 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e prenotate per l'assegnazione a tali armi e specialità di servizio nella visita passata innanzi ai consigli di leva, a senso del disposto col n. 14 della Circolare n. 100 del 28 maggio p. p.

2. Saranno però escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate come idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre facciano pervenire al comandante del loro distretto di leva un certificato, dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, macchinisti, fuochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ri-

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 197, pag. 538. — Al 6° alinea, *prima delle parole:* i due laboratori pirotecnici, *inserire:* le fabbriche d'armi di Brescia e Terni.

dotte, laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina, o dell'ultimo anno di chimica pura, oppure studenti che hanno compiuto con successo il 3° anno di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su);

b) quelle delle reclute di cui al numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo, e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1882 che, pur non essendo nella chiamata stessa comprese, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria, ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute anzidette che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

Dette reclute dovranno essere comprese nelle quote fissate dalle tabelle d'assegnazione.

Le dichiarazioni rilasciate dalle reclute ammesse in cavalleria in seguito a volontaria domanda dovranno essere dai distretti inviate, insieme alle altre carte personali, ai comandanti dei corpi cui le medesime sono assegnate.

4. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*)

e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

5. Essendo la chiamata delle reclute di cui nella presente Circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 32 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quelle tra le reclute predette che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimate a presentarsi mediante *precetto personale*, da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno trasmessi a tutte le reclute della classe 1882 che alla chiusura della sessione risultarono arruolate in 1ª categoria e per le quali sia stata posta dagli ufficiali delegati ai consigli di leva sui modelli 12 e 15 la indicazione *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*, eccettuate, s'intende, quelle di cui è parola nel precedente n. 2.

I precetti saranno, non più tardi del 25 novembre, spediti, con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3, ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

6. Essendo importante che il Ministero conosca per tempo per quali reclute debbasi ritardare la chiamata alle armi, agli effetti del disposto nel § 27 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, onde possa tenersene conto nelle disposizioni riguardanti il movimento ferroviario stabilito per l'invio delle reclute ai corpi, i comandanti dei corpi d'armata appena hanno notizia che in qualche comune posto nella rispettiva circoscrizione territoriale è scoppiata una malattia infettiva, per la quale debbasi ritardare la chiamata alle armi delle reclute al comune stesso appartenenti, dovranno darne subito cenno telegrafico a questo Ministero.

7. Ad evitare, per quanto è possibile, la lunga permanenza presso i distretti, in attesa delle informazioni che debbono assumersi al riguardo delle reclute che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, si dispone nel n. 18 del manifesto di chiamata che gli aspiranti alla predetta ammissione devono presentare le relative domande qualche giorno prima di quello stabilito per la presente chiamata.

Peraltro dovranno poi essere ugualmente accettate anche le domande che venissero fatte dalle reclute durante la loro permanenza ai distretti.

In ogni caso si avrà cura di chiedere colla massima sollecitu-

dine le prescritte informazioni, raccomandando sempre che siano fornite con ogni premura.

8. Gli ufficiali medici comandati ai distretti in occasione della chiamata alle armi, giusta le disposizioni contenute nel § 21 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo delle reclute e saranno, possibilmente, per la durata della chiamata stessa, dispensati dai servizi di presidio, essendo necessario che essi dedichino tutta la loro opera alla visita delle reclute.

9. Le reclute le quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di educazione superiore che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle nostre università. In questi casi però le relative domande, insieme coi prodotti certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, dovranno dai comandanti di distretto essere inviati volta per volta al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) per le opportune determinazioni, a senso del § 67 dell'Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammesse a ritardare la prestazione del servizio militare le reclute che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni (capo XIII della predetta Istruzione provvisoria).

10. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliate in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di pro-

vare prima della chiamata alle armi della classe 1883 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità. — I comandanti dei distretti sono autorizzati a far luogo a tale concessione.

11. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 13 della Circolare n. 160 del 1901, questo Ministero determina che i giovani che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali per una ragione qualunque non abbiano chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio 1903, ove chiedano l'ammissione ai corsi che verranno istituiti nell'autunno 1903 e comprovino di possedere i titoli di studio che per tale ammissione sono richiesti, siano, giusta il § 37 dell'Istruzione complementare, lasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi.

Nel far luogo a tale concessione, i comandanti dei distretti avvertiranno che, in relazione al disposto degli articoli 4 e 11 della vigente legge sull'avanzamento, non debbono essere ammessi ai corsi allievi ufficiali quegli aspiranti che, per ragione della loro età, non potrebbero poi al termine del corso di istruzione conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Pertanto a coloro che si trovino in tale condizione non dovrà essere fatta la concessione di cui al precedente comma, dovendo ritenersi non ammissibili ai corsi allievi ufficiali, come fu stabilito col n. 10 della Circolare n. 166 del corrente anno.

All'uopo si ricorda che il limite massimo di età per la nomina a sottotenente di complemento è dalla legge fissato a 30 anni per gli ufficiali medici ed a 28 anni per le altre armi e corpi.

Coloro pei quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi sergenti che si inizieranno il 1° gennaio p. v. o chiedessero l'ammissione nei corsi stessi presentando i prescritti documenti saranno parimenti lasciati in congedo, e così pure quelli che dovessero essere ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 5 gennaio 1903, salvo, beninteso, per tutti costoro il disposto del successivo n. 22, qualora non ottengano dipoi l'oradetta ammissione.

12. Le reclute della classe 1882 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col n. 1 della presente Circolare potranno essere ammesse al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le relative

pratiche entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però fatta soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1882.

13. Per quanto concerne le reclute esuberanti alle quote fissate dalle tabelle di assegnazione e da licenziarsi a mente del § 47 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento si dovrà por mente che, pure facendo la scelta fra tutti i prenotati con le norme di cui al successivo n. 15, il numero delle dette reclute da licenziarsi risulti possibilmente ripartito in giusta proporzione fra i varî mandamenti.

Assegnazione ai corpi.

14. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti di corpo d'armata e tenute presenti le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Nelle quote fissate colle tabelle anzidette saranno dai distretti computati non solo gli uomini della leva sulla classe 1882, ma anche i ritardatari di leve precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato colla presente Circolare.

15. Le dette assegnazioni, avendo luogo prima che sia fatta la designazione personale delle reclute della classe 1882 per la ferma di due e di tre anni, dovranno essere eseguite in modo che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano possibilmente destinati soltanto uomini, i quali, per avere un numero d'estrazione relativamente più basso, non debbano poi, presumibilmente, essere compresi tra quelli ai quali spetterà la ferma di due anni.

A tal fine questo Ministero ha determinato:

a) che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano assegnati uomini che, oltre a possedere i requisiti richiesti, si trovino compresi nella prima metà del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento (cioè quelli che da una *designazione provvisoria* per la ferma di due anni fatta con le norme consuete risultino esclusi da questo beneficio) o provengano dai capilista (eccettuati, ben inteso, i rivedibili) ai

quali nella leva della loro classe di nascita spettava l'obbligo di servizio di tre anni. Tra le reclute appartenenti alla detta prima metà del contingente, quelle con numero d'estrazione più basso, saranno a preferenza destinate alla cavalleria.

Nel caso che non fosse possibile di completare le quote stabilite per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo con uomini appartenenti alla prima metà del contingente, la deficienza risultante sarà poi ripianata in occasione della chiamata generale della classe con uomini aventi la ferma di tre anni, senza però tener conto dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo che le quote preventive d'assegnazione vengono dal Ministero determinate tenendo calcolo dei vuoti anzidetti.

Alla massima indicata nei due comma precedenti, cioè che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo non debbono essere destinati uomini appartenenti alla seconda metà del contingente, dovrà, beninteso, farsi eccezione per coloro che domandino di servire volontariamente in cavalleria, i quali, anzi, in analogia al disposto col § 81 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno avere la precedenza nell'assegnazione all'arma stessa insieme a quelli di cui al n. 3 della presente Circolare. Detti individui assumeranno la ferma di tre anni, rilasciandone apposita dichiarazione scritta, come è stabilito nel citato § 81. Queste reclute poi devono essere dimostrate, nel rendiconto di cui al successivo n. 34, insieme a quelle appartenenti alla prima metà del contingente;

b) che all'artiglieria da campagna e da montagna siano destinate tutte le rimanenti reclute a condizione che riuniscano i voluti requisiti fisici e professionali, e salvo ben inteso che non eccedano la quota prestabilita, nel quale caso si applicheranno loro le disposizioni indicate al § 47 dell'Istruzione complementare.

In caso di insufficienza di uomini della 1ª metà del contingente si completeranno le quote fissate per l'artiglieria da campagna e da montagna con una maggiore assegnazione di quelli della 2ª metà, e viceversa, a mente del § 62 dell'Istruzione complementare suindicata.

Si dovrà poi tener presente che i capilista della classe 1882 quali mandati rivedibili dalla leva sulla classe 1881 debbono essere assegnati all'artiglieria da campagna e da montagna soltanto nel caso in cui le quote fissate non possano completarsi, facendo la scelta prima fra gli altri uomini della classe 1882 appartenenti alla 1ª metà del contingente e successivamente fra quelli della 2ª metà del contingente stesso.

Qualora invece i comandanti di distretto non possano, per insufficienza di elementi idonei per l'artiglieria da campagna e da montagna, fornire al completo la quota stessa, ripianeranno poi la deficienza cogli uomini che si presenteranno in occasione della chiamata generale della classe, senza tener conto alcuno dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo indicato nel terzo comma del presente numero.

16. Alla scuola di cavalleria (squadroni palafrenieri) non saranno fatte assegnazioni di reclute.

17. Questo Ministero fa speciale raccomandazione ai comandanti dei distretti perchè procurino di completare possibilmente fin d'ora le quote fissate per la cavalleria.

Per facilitare poi il completamento delle quote stabilite sia per la cavalleria, che per le altre armi a cavallo, le cui quote è desiderabile che nell'interesse del servizio e dell'istruzione vengano fin d'ora completate, i comandanti di distretto si varranno della facoltà concessa dal § 62 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, di transigere cioè di uno o due centimetri sui limiti di statura prescritti, sia scendendo al disotto del minimo, sia superando il massimo fissato. Tale tolleranza, che, come è stabilito nel citato paragrafo, non è ammessa per la statura minima stabilita pei cavalleggeri, non deve essere assolutamente superata per le altre specialità.

Quanto alle reclute aventi i difetti di cui al § 64 della citata istruzione, i prefati comandanti terranno presente quanto è in proposito stabilito nel paragrafo medesimo, cioè che le dette agevolazioni concernenti la statura non debbono intendersi applicabili solo nel caso eccezionale che, per insufficienza di elementi idonei, non possano completarsi le quote stabilite, ma debbono invece considerarsi come fissate in via normale.

18. Essendosi constatato che parte delle reclute assegnate nelle decorse leve alla cavalleria non erano fornite di tutti i requisiti fisici all'uopo richiesti, questo Ministero invita i comandanti di distretto ad avere cura che nelle destinazioni a detta arma siano sempre e strettamente osservate le disposizioni contenute nel § 80 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e specialmente che, allorquando si debbano superare i limiti di statura prestabiliti nei casi indicati nel precedente n. 17, non vengano assegnati ai reggimenti di cavalleria uomini di pesante corporatura.

Questo Ministero invita pure i comandanti di distretto a curare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 63

dell'istruzione stessa per quanto riguarda specialmente la ripartizione fra i corpi delle reclute esercenti il mestiere di sarto e calzolaio.

19. Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'artiglieria da campagna i comandanti di distretto dovranno tenere bene presente di escludere dall'assegnazione stessa gli individui eccessivamente alti e complessi; dovranno invece destinare alle dette batterie le reclute che siano bensì di robusta complessione, ma dotate della sveltezza che si richiede per tale specialità di servizio.

20. Per le reclute le quali, a senso del § 140 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, si presentino ad un distretto che non sia il proprio, il distretto di presentazione comunicherà al distretto di leva anche il rispettivo numero di estrazione, onde questo distretto, nella designazione del corpo al quale deve essere fatta l'assegnazione, possa tenerne il debito conto in relazione alle norme stabilite nel precedente n. 15. Il distretto di leva farà poi conoscere, quando ne sia il caso, al distretto di presentazione se, per essere state già completate le quote fissate, le reclute segnalate debbano essere rinviate in congedo illimitato provvisorio, a senso del § 47 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

21. Gli uomini della classe 1882 che comproveranno, mediante certificato, di esercitare uno dei mestieri indicati nel 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento per l'assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna quali operai di batteria, saranno avviati all'esperimento e destinati poi ai reggimenti stessi per la detta qualità, secondo i risultati dell'esperimento stesso e nei limiti fissati dalle tabelle numeriche d'assegnazione.

I distretti ometteranno di segnalare al Ministero gli operai la cui assegnazione sarebbe ad esso riservata, destinandoli senza altro insieme con gli altri operai.

22. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata i quali chiedano l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 5 gennaio 1903 o nei corsi allievi sergenti o nei carabinieri reali e non ottengano poi o non accettino l'ammissione stessa, saranno, se confermati idonei, assegnati alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, da campagna o da montagna anche se sia già partito il contingente dei distretti pei corpi. Verificandosi tale circostanza, dovranno essere rinviati a casa altrettanti militari ai quali non sarebbe spettata

l'assegnazione alle armi e specialità predette se gli uomini suaccennati non avessero chiesto l'ammissione nei corsi suddetti o nei carabinieri.

Invio ai corpi.

23. L'invio dei militari ai corpi sarà fatto il giorno 9 dicembre p. v. in base agli ordini di movimento che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni matricolari.

24. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti ed i corpi si asterranno, per costoro, di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formole 25, tabella I, e 32, tabella II, della Istruzione per le matricole.

25. Per le reclute della leva sulla classe 1882 assegnate all'arma di cavalleria e per i volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formole 24 e 86, tabella II, della citata Istruzione per le matricole, bensì quelle comuni alle altre armi, essendo stata abolita già da tempo per la cavalleria la ferma speciale di quattro anni.

Per le reclute della corrente leva, però, che chiederanno *volontariamente* di servire in cavalleria (n. 3 e 15, lett. *a*, ultimo comma, della presente Circolare) è opportuno indicare, nella variazione di assegnazione, la ferma di anni tre da esse assunta in seguito a loro domanda, onde risulti, anche a matricola, che esse rinunciarono alla ascrizione alla ferma di minore durata che loro potesse spettare. Anche per quelle di cui al citato n. 3 si dovrà, prima della variazione di assegnazione, inscrivere quella riguardante la loro venuta alle armi colla consueta formola: « Chiamato alle armi e giunto, li . . . . . »

26. Pei giovani, di cui al § 37 dell'Istruzione complementare, che sono lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire alle armi nei giorni che saranno stabiliti per gli ammessi ai corsi allievi ufficiali da iniziarsi alla fine del 1903 o al principio del 1904, dovrà sulla loro matricola essere apposta la seguente variazione: « Lasciato in congedo illimitato provvisorio, da non computarsi nella ferma, con l'obbligo di presentarsi alla riapertura dei corsi allievi ufficiali susseguenti

a quelli del 5 gennaio 1903 (§ 37 Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) li . . . . . »

Per coloro che fossero lasciati in congedo per essere ammessi nei corsi allievi sergenti, si adoprerà la seguente formula: « Lasciato in congedo coll'obbligo di presentarsi al corso allievi sergenti che si inizierà il 1° gennaio 1903 li . . . . . ».

Per coloro infine che, per non essere giudicati idonei per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna, venissero rinviati alla chiamata generale della classe, si adoprerà la seguente formula: « Rinviato in congedo illimitato provvisorio con l'obbligo di presentarsi alle armi alla chiamata generale della classe li . . . . . ».

Disposizioni amministrative.

27. Pel ricevimento e il trattamento delle reclute chiamate alle armi e pel loro invio ai corpi, i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e segg.), tenendo però conto di quanto è prescritto nell'allegato n. 4 della presente Circolare circa gli oggetti da distribuire alle reclute stesse.

28. Dove per l'ubicazione dei locali o per altro motivo non si giudichi opportuno che le reclute vengano ripartite in più plotoni, i comandanti di distretto potranno disporre che sia costituito per esse un plotone solo.

29. Le reclute, che invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno stabilito dal manifesto di chiamata si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi senza poter giustificare il ritardo, perderanno il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne sarà ritenuto l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Le dette reclute saranno anche escluse dalle esenzioni dal vitto.

Questa esclusione però deve essere limitata alle reclute che hanno indugiato a presentarsi e che domandando di essere esentate dal vitto, dovrebbero riceverne l'importo in contanti.

Nulla è variato per coloro che intendono *rinunciare* al rancio, inquantochè questi uomini sono considerati come non aventi diritto alle somministrazioni.

30. Per le reclute che verranno rinviate alle case loro perchè non confermate idonee alle armi a cavallo o all'artiglieria da montagna o perchè esuberanti alla quota prescritta, i distretti richiederanno, per le spese di viaggio, la indennità fissa di lire 4,50, tanto per la venuta al distretto, quanto per il rinvio in congedo.

31. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere le reclute spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

32. Nell'inviare ai sindaci il manifesto di chiamata alle armi a senso del precedente n. 4, i comandanti di distretto avvertiranno i sindaci stessi che dovranno indicare in tempo debito al capo della stazione ferroviaria di partenza il numero degli uomini che si varranno della ferrovia, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto.

I comandanti dei distretti avranno inoltre cura di avvertire i sindaci che per le eventuali anticipazioni accordate alle reclute per spese di viaggio (per le quali anticipazioni i sindaci stessi, in caso di mancanza di fondi, sono autorizzati a prelevare somme dagli uffici postali, giusta il R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 553, *Atto* n. 48 del 1899) oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giunto) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione colla indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 29 delle istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva (ottobre 1898), dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo dal capo drappello medesimo.

I comandanti di plotone, nel fare poi il pagamento alle reclute delle indennità di viaggio a mente del § 2412 del regolamento d'amministrazione, avvertiranno in particolar modo di accertarsi, colla scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, delle somme state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

Per la distribuzione ed il ritiro delle coperte da campo alle reclute si osserveranno le norme contenute nell'*Atto* 27 del corrente anno.

33. Ad agevolare le reclute nelle spedizioni degli oggetti di vestiario, che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi postali o ferroviari, e le faranno altresì consigliare ed aiutare dai graduati.

Questi dovranno curare che gli oggetti di biancheria siano lavati e che siano disinfettati quegli indumenti che fossero riconosciuti sudici.

È fatta facoltà ai corpi di spedire a spese delle proprie masse, curando la maggiore economia negli imballaggi, il vestiario civile alle famiglie di quelle reclute che non intendessero di provvedervi direttamente o di disfarsi del vestiario in altro modo.

Per le spedizioni, che i corpi faranno a proprie spese, dovranno regolarsi come segue:

Formati i singoli involti, apposto a ciascuno l'indirizzo e ripetuto questo su di un cartellino da chiudersi nell'interno, essi saranno riuniti in uno o più colli per comuni e diretti, in spedizioni complessive, ai rispettivi sindaci.

Pei comuni, sedi di distretti militari, i colli, anzichè ai sindaci, saranno spediti ai comandi dei distretti.

Gli uni e gli altri cureranno poi la consegna dei singoli involti ai destinatari.

Le spedizioni dovranno farsi col mezzo più comodo e più economico stabilito pel pubblico, cioè:

1° con pacchi ferroviari in base alla tariffa n. 1, G. V. (*Atto* 202 del 1899) ovvero a P. V., chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, se gli effetti d'uso delle reclute siano destinati a comuni serviti da ferrovia; in ambo i casi sarà chiesta la consegna a domicilio, se tale servizio esista presso la stazione destinataria;

2° con pacchi postali se tali effetti siano destinati a comuni non serviti da ferrovia, o se la spesa di trasporto sia minore di quella fissata pei pacchi ferroviari.

Il prezzo di trasporto sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà documentata con la ricevuta di spedizione o con quella dell'ufficio postale speditore.

Ad operazioni compiute i corpi trasmetteranno a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*) la nota di tutte le spese che avranno incontrate, indicando anche il numero dei pacchi postali (da 3 e da 5 chilogrammi), delle spedizioni a piccola velocità e dei pacchi ferroviari fatti.

Rendiconto delle assegnazioni.

34. Il giorno 15 dicembre ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) sul risultato della presente chiamata, trasmettendo uno o due prospetti numerici, conformi agli uniti allegati 5 e 6, secondo che il distretto stesso ha fornito reclute soltanto ai corpi a cavallo, ovvero a questi ed all'artiglieria da montagna.

Con annotazione ai prospetti stessi si indicherà altresì il numero delle reclute alle quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 29, ed il numero di sarti e calzolai assegnati ad ogni corpo, in relazione all'avvertenza di cui al secondo comma del precedente n. 18.

Ammissione ai corsi allievi sergenti.

35. I comandanti di distretto faranno presente alle reclute che abbiano i voluti requisiti e spiccate attitudini a divenire ottimi sottufficiali, i vantaggi a chiedere l'ammissione in un corso di allievi sergenti di qualunque arma, essendo ora ridotta la ferma a 3 anni e potendo conseguire il grado di sergente dopo soli 12 mesi di servizio. In mancanza di posti si regoleranno come è prescritto al n. 6 della Circolare 179 del corrente anno.

Della presente Circolare saranno distribuite in estratto ad ogni distretto 5 copie per cura dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a mente del n. 7 dell'*Allo* 57 del 1901.

Il Ministro — Ottolenghi.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 riconosciute idonee per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 5 dicembre p. v. sono chiamate alle armi le reclute di 1ª categoria della classe 1882 dichiarate idonee per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e per le quali nella visita passata innanzi al consiglio di leva fu posto sul foglio di congedo illimitato provvisorio la annotazione: *abile armi a cavallo* ovvero *abile artiglieria da montagna*.

2. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritte alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre, facciano pervenire a questo comando un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori al servizio dello Stato o delle ferrovie ordinarie, ovvero macchinisti, fochisti o frenatori al servizio delle ferrovie ordinarie o ridotte, od infine laureati in medicina e chirurgia, o laureati in chimica pura, ovvero in chimica e farmacia, o studenti del 6° anno di medicina o dell'ultimo anno di chimica pura, oppure studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° anno di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori (da suddiacono in su). Il detto certificato deve essere rilasciato dalle amministrazioni presso le quali le reclute prestarono o prestano servizio, pei telegrafisti-trasmettitori e per gli operai ferroviari; dalle università nelle quali conseguirono il diploma professionale od il certificato di studio, per i medici, i far-

macisti e gli studenti di cui sopra; e dalle competenti autorità ecclesiastiche, per gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b) quelle delle reclute di cui nel numero precedente che, sebbene prenotate per le armi a cavallo, appartengono a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però comprese in tale esclusione le reclute appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Aquila, Chieti, Genova, Massa, Parma, Piacenza, Sulmona, Teramo e Varese.

3. Potranno invece essere ammesse alla presente chiamata quelle reclute della classe 1882 che, pur non essendo nella chiamata stessa comprese, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria ovvero all'artiglieria da campagna (batterie), all'artiglieria a cavallo (batterie) ed all'artiglieria da montagna.

Quelle delle reclute anzidette che aspirino ad essere assegnate alla cavalleria e ne abbiano i requisiti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare. Invece le reclute aspiranti a prestare servizio nelle altre armi e specialità comprese nella presente chiamata potranno esservi destinate senza bisogno di rilasciare alcuna dichiarazione relativa alla ferma, qualora, beninteso, posseggano i voluti requisiti fisici e non siano vincolate alla ferma di un anno, nel qual caso non potranno ottenere la chiesta assegnazione.

4. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta, anche se basate sul fatto che i richiedenti si trovino in attesa di decisione per l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria.

5. Coloro che ritarderanno a presentarsi, saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

6. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

7. Le reclute che si trovano *nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando,

col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *prime ore del mattino* del giorno 5 dicembre p. v.

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia (1) o per via ordinaria, a questo comando, a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

8. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute che risiedono in un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme alle altre, al sindaco del comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere da questo distretto le indennità di cui al n. 12 del presente manifesto.

10. Quando esista ferrovia, i drappelli di reclute dei comuni che distano da questo distretto 25 chilometri o più, riceveranno dal sindaco del comune di residenza gli scontrini pel trasporto a tariffa militare e la spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute da questo distretto.

Possono pure approfittare della ferrovia, quando esista, le reclute che per recarsi a questa sede debbono percorrere una distanza inferiore a 25 chilometri. In tal caso richiederanno al sindaco del comune di residenza, lo scontrino pel viaggio a tariffa militare; ma la spesa relativa sarà interamente a loro carico e non verrà perciò rimborsata da questo distretto (2).

11. I sindaci regoleranno la partenza delle reclute chiamate alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del 5 dicembre p. v.

I sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva (ottobre 1898).

---

(1) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno anche le parole* « per mare ».

(2) I distretti che hanno sotto la loro giurisdizione comuni separati dal mare, *aggiungeranno* :

« Per le traversate di mare i militari saranno sempre provvisti degli scontrini per fare il viaggio sui piroscafi, e la relativa spesa sarà poi rimborsata da questo distretto qualunque sia la distanza percorsa ».

12. Quando saranno giunte a questo distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 10, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede di questo comando o provengono da altri comuni di questo stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei numeri 7 e 9 del presente manifesto, si presentano direttamente a questo distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto alle recluto che si presenteranno a questo comando nelle ore antimeridiane del 5 dicembre p. v. Quelle che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

13. Le reclute della classe 1882 e gli studenti ritardatari di classi precedenti che si presenteranno alle armi nel giorno fissato col presente manifesto potranno essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, facendone domanda e compiendo le pratiche relative entro il primo mese di servizio. Detta ammissione sarà però concessa soltanto pei corpi compresi nell'attuale chiamata, cioè a dire cavalleria, artiglieria da campagna (batterie), artiglieria a cavallo (batterie) e artiglieria da montagna.

Coloro che nell'atto della loro presentazione alle armi chiedano ed ottengano di essere ammessi al volontariato di un anno in altri corpi saranno invece rinviati in congedo illimitato provvisorio sino alla chiamata generale della classe 1882.

14. Le reclute chiamate alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti assimilati ad università o come allievi interni d'istituti per le missioni del regno e della colonia Eritrea, le quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutte le altre chiamate, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero state assegnate.

15. Le reclute le quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

Potranno pure ottenere di essere ammesse a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del regno.

Inoltre, in applicazione dell'art. 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la presentazione del servizio militare gli uomini che si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni.

16. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata, che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno, sono sprovviste del relativo requisito, possono tuttavia essere ammesse al ritardo del servizio purchè presentino, insieme al certificato di studi, il libretto da cui risulti che sono inscritte ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata alle armi della classe 1883 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

17. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio p. v., domandino di essere assegnati ai corsi che verranno istituiti nell'autunno 1903, comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti e siano per età in condizione di poter, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare a questo comando apposita dichiarazione in tale senso.

Coloro per i quali fossero in corso le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si inizieranno il 5 gennaio 1903 od ai corsi allievi sergenti che s'inizieranno il 1° gennaio p. v. o chiedes-

sero l'ammissione nei corsi stessi, presentando i prescritti documenti, saranno parimenti lasciati in congedo.

18. Le reclute che aspirano ad essere assegnate all'arma di artiglieria come operai di batteria, sono avvertite che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento cui furono addette, da cui risulti il mestiere da esse esercitato.

Le reclute che aspirano all'ammissione all'arma dei carabinieri reali debbono presentare domanda a questo distretto entro il giorno 28 novembre.

19. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

Qualora, invece, fosse al più giovane applicabile la disposizione del § 675 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, come decaduto dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, spetterà il rinvio in congedo illimitato provvisorio al più anziano fino a che il detto fratello più giovane abbia compiuto un periodo di istruzione sotto le armi.

20. Le reclute chiamate col presente manifesto che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna o che non fossero confermate idonee presso questo comando per il servizio nelle armi e specialità stesse, saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale degli uomini della classe 1882.

21. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

22. Si avverte che la ferma degli allievi sergenti è stata ridotta a 18 anni e che essi possono ottenere la promozione a sergente soltanto dopo 12 MESI di servizio.

I giovani prenotati per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna che intendessero di far parte dei corsi allievi sergenti dovranno munirsi subito dei documenti all'uopo richiesti e, presentandoli al distretto, saranno esonerati dalla presente chiamata e mandati in congedo fino al 1° gennaio 1903, giorno in cui avranno principio i corsi allievi sergenti.

. . . . . addì . . . . . 1902.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 2.

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1882.

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distretto militare di . . . . . intima a (*cognome e nome*), recluta di 1ª categoria della classe suddetta, del comune di . . . . . , di presentarsi nelle prime ore del mattino del giorno 5 dicembre 1902 a questo comando, od al comando del distretto di residenza, se nel momento della chiamata trovisi nel territorio di altro distretto, per essere, se confermato idoneo per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna, per le quali è stato prenotato nella visita presso il consiglio di leva, assegnato e diretto ad un corpo di tali armi.

Il presente precetto impone all'individuo chiamato alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . 1902.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1882.

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . .

ELENCO *delle reclute di 1ª categoria della classe suddetta, che, essendo state prenotate come idonee per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna nella visita presso il Consiglio di leva, sono chiamate sotto le armi pel giorno 5 dicembre 1902, e delle quali viene trasmesso, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione.*

AVVERTENZE.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso, è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione si informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su ambedue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 2 dicembre 1902.

. . . . addì . . . . . 1902.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 4

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti alle reclute dai distretti militari (esclusi quelli della Sardegna, che osserveranno il disposto del n. 8 delle* AVVERTENZE).

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cavalleria	Artiglieria da campagna ed a cavallo	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	1	1	1
Berretti guarniti	1	1	1
Cucchiai di ferro	1	1	1
Gavette grandi	»	»	1
Gavette piccole	1	1	»
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1
Tasche per pane con correggia	»	1	1
Tazze di latta	1	1	1

AVVERTENZE.

1. Alle reclute che per ragioni d'igiene ne avessero necessità, sarà altresì distribuito *1 farsetto a maglia*. Potranno pur essere somministrati a coloro che ne avessero assoluto bisogno, per ragioni di proprietà: *1 camicia*, *1 fazzoletto*, *1 pantalone di tela* (da far indossare sopra quello da borghese), *1 paio pezzuole per piedi*, nonchè *1 paio scarpe comuni* possibilmente delle ultime classi. In quei casi speciali in cui sia ritenuto indispensabile per ragioni di proprietà, potrà anche somministrarsi alle reclute una giubba di tela (da far portare su quella borghese) e con essa, ove occorra, una cravatta per collo.

2. Alle reclute destinate all'artiglieria a cavallo, verranno distribuiti berretti comuni.

3. Per il prelevamento degli oggetti da distribuire alle reclute, i distretti si atterranno alle seguenti norme:

a) tutti indistintamente i berretti per l'artiglieria da montagna verranno prelevati dai più vicini centri di questa specialità; quelli invece per le altre specialità dell'arma d'artiglieria e per la cavalleria dai depositi dei reggimenti cui devono essere inviate le reclute, tenendo però conto dell'eccezione di cui al n. 2;

b) i berretti potranno anche essere consegnati dai corpi, previo accordo coi distretti, al personale incaricato di ricevere le reclute e

distribuiti per conto diretto dei corpi stessi; in questo caso coi berretti dovranno essere altresì consegnati i rispettivi fregi, che saranno poi attaccati a spese dei distretti;

c) gli altri oggetti, d'uso comune, dovranno essere prelevati dai più vicini depositi di fanteria o bersaglieri e solo nel caso che questi non fossero provvisti delle *gavette di lamiera grandi*, occorrenti per la distribuzione a farsene ai militari assegnati all'artiglieria da montagna, i distretti ne eseguiranno il prelevamento dai più vicini centri di mobilitazione di detta specialità o da quelli degli alpini.

I distretti di Bologna, Mantova, Piacenza e Verona si atterranno, ove occorra, per le altre robe da armi speciali alle particolari disposizioni state loro impartite.

4. I depositi di fanteria e bersaglieri, *che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno*, potranno somministrare ai distretti oggetti di corredo usati, purchè siano in conveniente stato e, per ogni specie, della stessa classe d'uso.

5. Il *libretto personale* continuerà ad essere somministrato dai distretti, com'è prescritto dal 3° comma del § 2423 del Regolamento di amministrazione.

6. Per il prelevamento da parte dei distretti, delle scarpe di classe che potessero occorrere e per il versamento delle medesime da parte dei corpi cui vengono avviate le reclute, saranno seguiti procedimenti analoghi a quelli che erano prescritti pei pantaloni di panno nelle Circolari litografate n. 33 del 19 ottobre 1898 e n. 5 del 10 febbraio 1899 (*Divisione vestiario*).

7. Avuto riguardo al limitato equipaggiamento assegnato alle reclute, i distretti distribuiranno la *coperta da campo* anche a quelle che, per recarsi a destinazione, non abbiano da fare traversate di mare o passare notti in ferrovia.

8. I distretti di Cagliari e Sassari equipaggeranno le reclute secondo l'*elenco* e le *avvertenze* dell'allegato n. 2 alla *Circolare* n. 22 del *Giornale militare* del 1899, somministrando loro però, oltre gli oggetti descritti in detto allegato, anche la *coperta da campo* e la *tasca per pane* — fatta eccezione per le reclute assegnate alla cavalleria, cui non sarà distribuito quest'ultimo oggetto.

ALLEGATO N. 5

Distretto militare di . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1882 riconosciute idonee per le armi a cavallo nella visita avanti i consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva.		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2 e 11 della Circolare n. 198 del 1902 e dei §§ 34 e 35 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate.		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate (1)		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi.		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale od in osservazione all'ospedale .		
Reclute non confermate idonee per le armi a cavallo		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alle quote		
Reclute assegnate ai reali carabinieri, rimaste in forza al distretto, ecc.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate alle armi a cavallo		

Le dette . . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI	Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
	2ª metà contingente	1ª metà contingente	Totale	2ª metà contingente	1ª metà contingente	Totale
... reggimento cavalleria.						
... reggimento cavalleria.						
... reggimento artiglieria da campagna { operai . batterie						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... n.....) { operai . batterie						
Totali . . .						

. . . . . 1902.

Il Comandante del distretto militare

(1) Sotto questa rubrica dovranno dimostrarsi tutte le reclute che quantunque non prenotate si presentano alla chiamata.

ALLEGATO N. 6

Distretto militare di . . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della 1882 riconosciute idonee per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.*

Reclute prenotate nella visita avanti ai consigli di leva .		
Reclute esonerate dalla chiamata a senso dei n. 2 e 11 della Circolare n. 198 del 1902 e dei §§ 34 e 35 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute chiamate		
Reclute presentatesi alle armi benchè non prenotate (1).		
Totale		
Reclute che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero delle reclute presentatesi alle armi		
Reclute riformate o mandate rivedibili in rassegna speciale od in osservazione all'ospedale.		
Reclute non confermate idonee per l'artiglieria da montagna		
Reclute confermate idonee c. s. ma non assegnate perchè esuberanti alle quote		
Reclute assegnate ai reali carabinieri, rimaste in forza al distretto, ecc.		
Differenza rappresentante il numero delle reclute assegnate all'artiglieria da montagna		

Le dette . . . . reclute furono ripartite come appresso:

CORPI	Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
	2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale	2ª metà conting.	1ª metà conting.	Totale
Reggimento artiglieria da montagna — batterie						
Reggimento artiglieria da montagna — operai						
Brigata da montagna del Veneto — batterie						
Brigata da montagna del Veneto — operai						
Totale . . .						

. . . . . 1902.

Il Comandante del distretto militare

(1) Sotto questa rubrica dovranno dimostrarsi tutte le reclute che quantunque non prenotate si presentano alla chiamata.

N. **199**. — **Imballaggio e spedizione ai laboratori pirotecnici delle parti di cartucce sparate.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 novembre.

È stato rilevato che non tutti i corpi, nello spedire ai laboratori pirotecnici le parti di munizioni sparate, si attengono alle tassative disposizioni di cui ai n. 27 e 49 della Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, ed alcuni, anzichè assicurare le casse con cordicella fermata con piombo, adottano il sistema delle striscie di carta incollate sul coperchio ed i fianchi, di modo che, per i conseguenti movimenti di carico e scarico, tali striscie vengono a lacerarsi.

Inoltre sovente nessun'altra indicazione, all'infuori dell'indirizzo, vien posta sulla cassa, nè sulla richiesta di spedizione viene fatta la distinta delle casse e colli che si spediscono, colle indicazioni del rispettivo peso, limitandosi i corpi a descrivere, su tale documento, complessivamente il numero ed il peso delle casse e ad indicare in modo generico il contenuto.

Un tale sistema, oltre a far nascere contestazioni fra le amministrazioni militari ed i rappresentanti le società ferroviarie, allorchè si riscontrano deficienze di peso o mancanza di materiali, presenta altresì l'inconveniente che le direzioni dei laboratori pirotecnici non possono segnalare al mittente, in modo preciso, in quale cassa si sono riscontrate le differenze.

Questo Ministero invita pertanto le amministrazioni interessate a curare, per l'avvenire, la stretta osservanza delle disposizioni precitate.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **200**. — **Norme per l'applicazione agli ufficiali ed agli impiegati dipendenti dall'amministrazione militare del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 novembre.

A meglio chiarire alcuni punti del regolamento sulla insequestrabilità degli stipendi e pensioni e sulla cedibilità degli stipendi (*Atto* 250) per quanto riguarda la pratica applicazione agli ufficiali del R. Esercito ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, il Ministero ritiene opportuno dare alle amministrazioni militari le seguenti norme e delucidazioni:

§ 1. (Art. 8 del regolamento). Il diritto di cedibilità può dagli ufficiali ed impiegati essere esercitato soltanto sullo stipendio propriamente detto, esclusi cioè le varie indennità ed i soprassoldi di qualsiasi genere di cui gli ufficiali ed impiegati possano essere provvisti.

§ 2. (Art. 5, 25, 29, 33). Per effetto delle nuove disposizioni, tutti gli atti di pignoramento, di sequestro e di cessione, che riguardino stipendio degli ufficiali e degli impiegati, dovranno affluire all' intendenza di finanza della provincia, nella quale ha sede il comando del corpo o l'ufficio cui essi appartengono: epperò anche gli atti, che siano notificati ai corpi a senso dell'art. 5 del regolamento sopracitato, debbono da essi corpi essere senza indugio trasmessi, direttamente, alla Intendenza di finanza, intendendosi così modificato, per quanto riguarda gli atti di pignoramento e di sequestro di stipendio, il disposto dal § 155 del regolamento d'amministrazione.

L'Intendenza, esaminati gli atti, e trovatili regolari, ne trasmette copia a questo Ministero, il quale provvede presso il corpo interessato, facendogli le necessarie comunicazioni.

§ 3. (Art. 27, 28 e 33). Le dichiarazioni delle somme dovute per stipendio agli ufficiali ed impiegati da rilasciarsi per le cessioni agli effetti degli art. 27 e 28, dovranno dai corpi od uffici essere compilate conformi all'unito modello (Allegato n. 1), e, nel fare il computo delle somme disponibili dovranno quanto *ai debiti verso lo Stato* essere esclusivamente detratte le ritenute che siano ordinate od in corso per anticipazioni di stipendio o per addebiti dipendenti da responsabilità amministrative incorse.

Con norme identiche saranno fatte le dichiarazioni delle somme dovute che debbono essere trasmesse alla Intendenza di finanza, a senso dell'art. 33, ultimo comma, nei casi di pignoramento o di sequestro notificati direttamente ai corpi.

§ 4. (Art. 29 e 33). Agli effetti delle disposizioni del Regolamento di cui trattasi, per sede del comando o dell'ufficio deve intendersi:

a) per gli ufficiali ed impiegati dei reggimenti e riparti staccati, la sede stabile del reggimento, anche se questo sia permanentemente disgiunto del deposito;

b) per quelli dei depositi staccati dal proprio reggimento, la sede del deposito;

c) per quelli delle direzioni di artiglieria, del genio e di commissariato, ed uffici dipendenti, e per quelli dei magaz-

zini centrali e della farmacia centrale militare, la sede della direzione;

d) per quelli addetti ai comandi territoriali di corpo d'armata, di divisione e di brigata, ai comandi di distretto, alle legioni carabinieri e ai depositi d'allevamento cavalli, la sede dei rispettivi comandi;

e) per quelli dell'ispettorato di artiglieria, del genio, di cavalleria, degli alpini, di sanità militare e del comando generale dell'arma dei carabinieri, l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari;

f) per quelli degli ospedali succursali, delle infermerie di presidio e degli stabilimenti balneari, la sede dell'ospedale militare principale dal quale gli stabilimenti dipendono;

g) per il personale della giustizia militare, il tribunale militare, al quale gli impiegati ed ufficiali sono addetti;

h) per gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

§ 5. (Art. 28). I comandanti di corpo o capi di servizio riceveranno le dichiarazioni di cessione in forma amministrativa in un processo verbale simile al mod. *B* annesso al regolamento (*Atto* 259) e con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento medesimo.

§ 6 (Art. 29). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 29, secondo le quali la facoltà data ai comandanti di corpo di ricevere, in luogo delle Intendenze, la dichiarazione di cessione in forma amministrativa è limitata alle cessioni fatte dagli ufficiali, dovendo gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra seguire la regola comune a tutti gli altri impiegati dello Stato, di presentarsi, cioè, a fare la dichiarazione di cessione, qualora intendano valersi di tal mezzo, alla Intendenza di finanza od al locale ricevitore del registro.

§ 7. (Art. 36). Tutti gli atti di pignoramento, di sequestro e di cessione riguardanti gli ufficiali e gli impiegati saranno dai comandi od uffici inscritti, in ordine cronologico, in un apposito registro di conto corrente individuale, conforme all'unito modello (Allegato n. 2).

Su questo registro si terrà anche conto, nello stesso ordine, delle ritenute che si debbono fare sugli stipendi per debiti derivanti da responsabilità incorse verso l'amministrazione, determinati con provvedimenti amministrativi ed accettati dagli interessati senza bisogno di pignoramento o sequestro in via giudiziaria.

§ 8. (Art. 44, 45, 46). In caso di trasferimento di un ufficiale od impiegato ad altro corpo od ufficio, copia del relativo conto corrente individuale sarà mandata al corpo od ufficio (n. 4) cui l'ufficiale od impiegato è trasferito, il quale ne rilascerà ricevuta e provvederà per la trascrizione di esso conto sul proprio registro e disporrà per la continuazione delle ritenute e, quando occorra, pei pagamenti a favore dei cessionari (se si tratta di cessioni) od assegnatari (se si tratta di alimenti).

Per gli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa, e per gli impiegati collocati in disponibilità, l'estratto sarà trasmesso all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Per gli ufficiali collocati nella posizione ausiliaria od a riposo, direttamente dal servizio effettivo, e per gli impiegati collocati a riposo, l'estratto sarà mandato al Ministero (Divisione Assegni), che provvederà per le necessarie comunicazioni al Tesoro.

§ 9. (Art. 44). Nei casi di trasferimento a corpo di sede in altra provincia, i comandi di corpo e i capi di servizio, nel fare all'Intendenza di finanza della provincia la comunicazione del trasferimento degli ufficiali od impiegati, il cui stipendio sia gravato da vincoli dalla legge consentiti, avranno cura di indicare specificatamente, oltre il nuovo corpo od ufficio, la sede del relativo comando (n. 4).

Anche quando un corpo si trasferisca per cambio di guarnigione da una ad altra provincia, si dovrà fare uguale comunicazione alla Intendenza della provincia che abbandona per gli ufficiali ed impiegati che siano soggetti a vincoli sullo stipendio.

§ 10. Le rate spettanti ai cessionari od assegnatari sono pagabili esclusivamente presso la cassa del corpo od ufficio (n. 4), che paga lo stipendio all'ufficiale od all'impiegato debitore.

I pagamenti, che debbano essere fatti alla sede del creditore, saranno mandati ad effetto a spese del medesimo secondo le norme ordinarie, ritirandone però sempre ricevuta apposita.

§ 11. (Art. 52). — Secondo l'art. 52 del regolamento le autorità militari hanno l'obbligo di trasmettere alla Intendenza di finanza della provincia, nella quale ha sede il comando, corpo od ufficio, tutti gli elementi indispensabili intorno agli ufficiali, impiegati e salariati (*operai*) in attività di servizio, pei quali, al momento attuale, siano in corso pignoramenti,

sequestri o ritenute per debiti verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

Si richiama in modo speciale l'attenzione dei comandanti di corpo e capi di servizio su questa disposizione, affinchè vi ottemperino senza indugio, inscrivendo i dati voluti sopra un prospetto simile a quello unito alla presente (Allegato n. 3) mandandone anche copia a questo Ministero (Div. assegni).

Il Ministro — OTTOLENGHI.

ALLEGATO N. 1*

MINISTERO DELLA GUERRA

(*a*) . . . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 27 e 28 del regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1902, n. 276, si dichiara che al sig. (*b*) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
competono mensilmente:

per stipendio . . . . . L. .....
per indennità di residenza (*pei soli impiegati civili di sede in Roma*) . . . . . » .....

TOTALE . . . L .....

che, depurate delle ritenute:

per debiti verso lo Stato (*c*) L. .....
per tasse comunali . . » .....
per alimenti . . . . . » .....
per . . . . . » .....
in conto entrate tesoro (*ordinaria*) . . . . . » .....
in conto entrate tesoro (*straordinaria*) . . . » .....
in conto imposta di ricchezza mobile . . . » .....

L. .... » .....

si riducono a nette mensili (*in lettere*) . . . . . .
. . . . . L. .....

. . . . . *addì* . . . . . *190...*

(*d*) . . . . . .

Timbro

(*a*) Corpo od ufficio che rilascia la dichiarazione.
(*b*) Nome, cognome, paternità e grado.
(*c*) Debiti verso lo Stato dipendenti da addebiti per responsabilità amministrativa o per anticipazione di stipendio.
(*d*) Comandante di corpo o capo di servizio.

* (Analogo al modello *182 T* della direzione generale del tesoro).

ALLEGATO N. 2 *

(1) . . . . . .

REGISTRO *dei conti correnti individuali per i pignoramenti, sequestri e cessioni.*

(1) Corpo od ufficio.

* Analogo al modello 83 della contabilità generale dello Stato.

N. . . . .

Titolare dello stipendio Signor (1) . . . . . .

Dispaccio col quale è disposto per l'esecuzione del pignoramento, del sequestro o della cessione.		Atto		Ammontare			Mese sullo stipendio del quale deve cominciare la ritenuta	Ammontare complessivo delle quote colpite	
Num. di protocollo d'arrivo	Data e numero del dispaccio	Qualità e data (3)	Numero d'inscrizione nel registro cronologico della Intendenza	Annuo lordo dello stipendio	della rata mensile netta	della quota mensile colpita		N.°	Somme

(1) Nome, cognome, grado e paternità.
(2) Nome, cognome e paternità.
(3) Indicare se l'Atto è di *sequestro*, *pignoramento* o *cessione*.

del conto

Cessionario o sequestrante (2) . . . . . .

Pagamenti eseguiti nel										Annotazioni
1° anno		2° anno		3° anno		4° anno		5° anno		
Indicazione dei mesi	Importo di ciascuna mesata	Indicazione dei mesi	Importo di ciascuna mesata	Indicazione dei mesi	Importo di ciascuna mesata	Indicazione dei mesi	Importo di ciascuna mesata	Indicazione dei mesi	Importo di ciascuna mesata	

ALLEGATO N. 3

Numero progressivo degli atti	COGNOME, NOME E GRADO dell'ufficiale od impiegato il cui stipendio è soggetto a ritenute	ATTI che limitano la disponibilità dello stipendio	COGNOME E NOME della parte attrice a favore della quale sono fatti i pagamenti	QUOTA dell'emolumento colpita	MESE sullo stipendio del quale fu cominciata	*Osservazioni*

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 49ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 novembre.

NOVEMBRE 13. — Trasformazione dei cinturini da cavalleria mod. 1893, *pag.* 577.
» 13. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di agosto 1902, *pag.* 578.

CIRCOLARE N. **201**. — **Trasformazione dei cinturini da cavalleria mod. 1893**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 novembre.

Con riferimento all'*Atto* 266 del c. a., si avverte che della spesa incontrata per la traformazione dei cinturini di cavalleria mod. 1893, i corpi interessati debbono chiedere rimborso a questo Ministero con rendiconto speciale mod. 400.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 202. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	515	281	796
Novara	253	160	413
Alessandria	435	377	812
Cuneo	554	196	750
Milano	439	187	626
Brescia	302	102	404
Genova	358	215	573
Piacenza	289	244	533
Verona	453	374	827
Padova	349	193	542
Bologna	226	330	556
Ravenna	105	291	396
Ancona	172	124	296
Chieti	421	123	544
Firenze	329	87	416
Livorno	361	160	521
Roma	683	542	1225
Perugia	224	89	313
Napoli	897	556	1453
Salerno	221	96	317
Bari	427	158	585
Catanzaro	296	77	373
Palermo	513	155	668
Messina	379	68	447
Cagliari	271	99	370
TOTALE DELL'ESERCITO	9472	5284	14756

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

agosto 1902. — (Segretariato generale). — 13 novembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cur per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
3	»	2	5	13142	2276	15418	33.1	1.7
»	»	»	»	5078	1394	6472	26.3	1.7
2	»	1	3	8613	2473	11086	30.7	2.3
2	»	1	3	10689	1636	12325	28.6	1.7
»	»	»	»	6569	1482	8051	29.3	2.3
1	»	1	2	5706	819	6525	30.1	1.9
»	»	»	»	8592	1635	10227	31.9	1.8
1	»	»	1	6621	2191	8812	29.2	1.8
2	»	3	5	7583	2431	10014	32.8	2.7
1	»	1	2	8129	1411	9540	30.1	1.7
2	»	»	2	6440	1936	8376	37.9	2.5
3	»	1	4	3995	2325	6320	36.1	2.3
3	»	»	3	3907	1114	5021	30.0	1.8
»	»	»	»	8824	1129	9953	52.2	2.9
2	»	1	3	5938	809	6747	31.3	1.9
3	»	»	3	7354	1354	8708	30.4	1.8
1	»	»	1	15697	3605	19302	45.5	2.9
2	»	»	2	3327	532	3859	27.4	2.2
5	»	3	8	18651	3979	22630	49.8	3.2
2	»	»	2	4192	829	5021	36.9	2.3
»	»	1	1	7701	1273	8974	46.4	3.0
»	»	»	»	5188	556	5744	37.6	2.4
4	»	1	5	11883	1092	12975	48.9	2.5
3	»	1	4	8163	655	8818	37.3	1.9
1	»	»	1	5705	1098	6803	39.4	2·1
43	»	17	60	197687	40034	237721	35.6	2.2

della forza media = 0.28.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 50ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 novembre.

NOVEMBRE 19. — Istruzioni sull'applicazione delle principali disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 581.

» 19. — Aggiunta alle norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi, *pag.* 585.

» 20. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio, *pag.* 586.

» 20. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari, *pag.* 586.

——— Notificazione — Impiego d'ordine nell'amministrazione centrale dell'interno, *pag.* 587.

CIRCOLARE N. **203** — **Istruzioni sull'applicazione delle principali disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 novembre.

In attesa che sia pubblicato un nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, ora in corso di compilazione, questo Ministero stima necessario di dare con la presente Circolare alcune norme ed istruzioni, alle quali i comandanti di corpo dovranno attenersi per l'applicazione delle principali modificazioni portate alla legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali dalla legge 3 luglio 1902 n. 266, la quale andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1903.

1. È anzitutto utile avvertire, a scanso di dubbi e erronee determinazioni, che i sottufficiali i quali hanno già compiuto 12 anni di servizio, o li compiranno entro il 31 dicembre 1902, sono ancora sotto l'imperio della legge 8 luglio 1883 succitata e dal 1° gennaio 1903 saranno loro applicabili le disposizioni transitorie stabilite dalla nuova legge 3 luglio 1902 predetta.

Pertanto, il trattamento che ad essi può essere fatto è il seguente:

a) diritto all'indennità fissa di L. 2000 stabilita dall'articolo 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) facoltà di domandare la concessione di un impiego civile, sia rimanendo alle armi senza vincolo di ferma, sia an-

dando in congedo illimitato in attesa dell'impiego stesso, purchè non abbiano già rinunciato all'impiego civile per rimanere alle armi. Tale domanda dovrà, beninteso, in un caso e nell'altro esser trasmessa al Ministero per le sue decisioni, nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento 28 giugno 1888, e dal § 558 della vigente Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

In proposito è però opportuno di soggiungere che i sottufficiali, i quali hanno compiuto o compiranno 12 anni di servizio entro il 31 dicembre p. v., e che con questo giorno compiranno la rafferma in corso assunta dopo il 12° anno di servizio, e non abbiano chiesto o non chiedano l'impiego civile entro il mese di dicembre del corrente anno, nei termini e modi stabiliti dal citato regolamento e dalla istruzione complementare, non potranno poi più aspirarvi, a mente del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 3 luglio 1902;

c) ai sottufficiali di cui è parola nel precedente comma *b*), i quali abbiano chiesto ed ottenuto di rimanere alle armi senza vincolo di ferma in attesa del chiesto impiego civile e siano stati quindi ammessi al soprassoldo di L. 365, ed a tutti in genere i sottufficiali che al 1° gennaio 1903, si trovano alle armi in attesa d'impiego, saranno poi applicabili col 1° gennaio 1903 le disposizioni sancite dal menzionato articolo 13 delle legge 3 luglio 1902.

Essi dovranno pertanto, entro il primo trimestre del prossimo anno, dichiarare se optino per la concessione dell'impiego civile, per la quale sono già in nota, ovvero per rimanere alle armi. Quelli che in tale occasione rinunceranno all'impiego civile, saranno trattenuti alle armi quand'anche nel primo periodo dell'applicazione della nuova legge non trovino posto nell'organico dei sottufficiali anziani, che sarà stabilito a senso dell'articolo 3 della legge stessa.

Ai sottufficiali che opteranno invece pel chiesto impiego civile, sarà fatto il trattamento di cui è cenno nel secondo comma del predetto articolo 13; ma a tale proposito i comandanti di corpo avranno cura di richiamare l'attenzione degli interessati sulla circostanza che, mentre da una parte non è possibile in alcun modo di assicurare il conseguimento dell'impiego civile in breve periodo di tempo, dall'altra esigenze imprevedibili organiche o di amministrazione potrebbero indurre il Ministero a valersi della facoltà fattagli dall'articolo 13 della legge, e cioè di congedare i sottufficiali in attesa di impiego anche prima del tempo massimo di due anni ivi indicato;

d) quelli dei detti sottufficiali che hanno compiuto o compiranno 12 anni di servizio entro il 31 dicembre 1903, stati riammessi in servizio in qualità di sottufficiali e che, per non avere compiuto il periodo di servizio voluto dall'articolo 31 della menzionata legge 8 luglio 1883, non possono ancora aspirare all'impiego civile, saranno anche dopo il 1° gennaio 1903 trattenuti alle armi con le norme finora in vigore, e quindi a riguardo dei sottufficiali stessi continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nei §§ 556 e 557 della istruzione complementare summentovata.

S'intende però che, allorquando i sottufficiali in parola compiranno il 14° anno di servizio, dovranno optare per l'invio in congedo illimitato in attesa dell'impiego civile, se a questo intendano aspirare, oppure per rimanere alle armi con successive rafferme di un anno per conseguire il diritto alla pensione, in base alla legge 3 luglio 1902.

2. Ai sottufficiali che compiranno invece 12 anni di servizio col 1° gennaio 1903, e dopo tale data, sono in tutto e per tutto applicabili le disposizioni sancite dalla nuova legge 3 luglio 1902, e quindi ad essi dovrà essere fatto il trattamento dalla legge stessa stabilito.

In conseguenza, ove essi preferiscano di aspirare all'impiego civile, dovranno bensì farne domanda nel tempo e nei modi voluti dall'articolo 15 del regolamento 28 giugno 1888 predetto, ma non potranno mai chiedere ed ottenere di rimanere alle armi in attesa del chiesto impiego civile, dovendo essi cessare dal servizio sotto le armi, ed essere quindi inviati in congedo illimitato, a mente dell'articolo 8 della legge 3 luglio succitata, appena il Ministero avrà partecipato di essere stata presa in considerazione la domanda d'impiego.

Per quelli che domandino invece di continuare in servizio e di essere ammessi alla rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365, non aspirando alla concessione dell'impiego civile, il Ministero si riserva di esaminare e decidere a suo tempo se, in relazione al disposto dell'art. 3 della legge del 3 luglio 1902, sarà possibile di accogliere tutte tali domande. Sarà quindi utile che i sottufficiali interessati siano in tempo resi edotti di quanto il Ministero si riserva di fare per sistemare possibilmente la loro posizione in armonia al desiderio da essi manifestato.

In proposito si crede parimenti utile di richiamare l'attenzione delle autorità interessate sul disposto dell'art. 5 della legge medesima, a senso del quale anche la rafferma annuale

col soprassoldo di L. 365 decorrerà col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è accordata. Pertanto, pei sottufficiali che nel prossimo anno 1903 compiranno 12 anni di servizio e otterranno la detta rafferma, questa decorrerà col relativo soprassoldo di L. 365 solo dal 1° gennaio 1904, e i sottufficiali stessi dovranno quindi continuare sino al 31 dicembre 1903 nella rafferma e nel soprassoldo cui saranno ascritti al momento in cui compirono il 12° anno di servizio.

Siccome poi anche la concessione della rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365, deve essere sempre fatta dal Ministero, per gli effetti del prescritto dall'art. 3 della mentovata legge 3 luglio 1902, così col 1° gennaio 1903 deve ritenersi cessata la facoltà accordata ai comandanti dei corpi dal § 564 dell'*Istruzione complementare*, relativamente alla concessione della rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365.

S'intende, però, che di quella facoltà i comandanti oradetti continueranno a valersi ancora per tutti quei sottufficiali, già stati ammessi al detto soprassoldo, i quali compiono la rafferma in corso col 31 dicembre 1902 e si trovano nelle condizioni per essere ammessi ad ulteriori rafferme di un anno.

3. Per quanto riguarda poi, l'ammissione al soprassoldo di L. 419,75 dei sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il ventesimo anno di servizio, il Ministero ricorda che, a senso dell'art. 15 della legge 3 luglio 1902, tale ammissione dovrà effettuarsi soltanto con la decorrenza del 1° gennaio 1904.

Quindi le proposte per l'ammissione al detto soprassoldo dei sottufficiali nella suindicata anzianità di servizio potranno dai corpi esser fatte al Ministero nel secondo semestre del venturo anno, secondo le apposite norme che in allora saranno state prescritte.

4. Per norma delle autorità e dei sottufficiali interessati si avverte che il Ministero si riserva di stabilire e di far note in seguito le modalità con le quali dovrà a suo tempo procedersi all'attuazione di quanto è disposto nel 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902.

5. In questa occasione il Ministero reputa inoltre opportuno rammentare che, a termini degli articoli 10 e 14 della citata legge 3 luglio 1902, la promozione al grado di maresciallo potrà essere concessa soltanto ai sottufficiali che posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento; e che ad ogni modo, per il combinato disposto dell'art. 14 ora men-

zionato e del primo comma del precedente art. 13, non si potranno far promozioni a maresciallo anteriormente al 1° aprile 1903, ma soltanto dopo questo giorno, dopo cioè che sia avvenuta l'opzione da parte dei sottufficiali nel detto comma indicati.

Relativamente poi alla disposizione sancita nel 3° comma dell'art. 13 di sovra citato si ritiene utile di notare, fin d'ora, che quella disposizione deve essere intesa nel senso che i sottufficiali debbano avere raggiunto amendue i limiti di anzianità di servizio e di età dal comma stesso stabiliti, e cioè che non potrà essere concessa ulteriore rafferma al sottufficiale che abbia compiuto il 30° anno di servizio e il 47° anno di età; ma quegli che abbia raggiunti i 47 anni di età e non i 30 anni di servizio, sarà ammesso ad ulteriori rafferme sino a che abbia compiuto l'oradetto limite di anzianità di servizio.

Per i dubbi che sorgessero sull'applicazione in genere della legge e delle disposizioni contenute nella presente circolare, le autorità militari sono invitate a rivolgersi sollecitamente al Ministero. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **204**. — **Aggiunta alle norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 novembre.

A pagina 19 del fascicolo intitolato: *Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi* (agosto 1901) dovrà essere arrecata la seguente aggiunta.

Articolo	Indicazioni delle riparazioni	CRITERI DA SEGUIRSI NELL'APPLICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
17 20 47	Cappuccio - adattarlo. Crociera - adattarla ecc. Lama - adattarla ecc.	Quando una sciabola-baionetta si rompe nel cappuccio, nella crociera o nella lama, in modo da richiedere il cambio di queste parti, l'arma viene sostituita con altra da prelevare dal magazzino, versando quella guasta alla direzione d'artiglieria competente con le norme indicate nell'avvertenza premessa al presente fascicolo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **205. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 20 novembre.

Nella seconda quindicina del mese di febbraio 1903 saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti del genio, non provenienti dalla scuola di applicazione di artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto il 17 luglio 1893, i quali non subirono ancora gli esami predetti o non furono dichiarati idonei in quelli indetti colla Circolare n. 178 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati colle norme dell'*Atto* 260 del corrente anno ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* medesimo.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 dell'*Atto* predetto dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 31 gennaio 1903.

Gli ufficiali che si trovano a far parte del Regio corpo di truppe coloniali saranno autorizzati a subire gli esami nella Colonia.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **206. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 novembre.

Nel mese di maggio 1903 avranno luogo, con le norme di cui nel R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e nell'*Atto* 15 del 18 gennaio 1902, gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.

Agli esami per l'avanzamento ad anzianità saranno ammessi i tenenti con anzianità del 12 giugno 1892 a tutto il 21 aprile 1895.

Agli esami per l'avanzamento a scelta potranno concorrere tutti indistintamente i tenenti commissari esistenti.

Le proposte dei concorrenti all'avanzamento per anzianità dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° marzo 1903.

Il Ministero si riserva di far conoscere il giorno e l'ora in cui detti esami dovranno incominciare.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

NOTIFICAZIONE.

Impiego d'ordine nell'amministrazione centrale dell'interno.

In attesa di provvedimenti necessari per la inscrizione sull'elenco *B*, annesso al regolamento 28 giugno 1888, dell'impiego di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero dell'interno a L. 1500 annue, questo Ministero rende noto che gli ufficiali di scrittura, già dichiarati idonei dalla competente commissione all'impiego di ufficiale d'ordine, dovranno far pervenire la loro domanda non più tardi del giorno 30 andante mese, affinchè sia possibile fin da ora fare al predetto Ministero le proposte per ricuoprire i posti che man mano si rendessero disponibili nel su menzionato impiego.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 51ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 dicembre.

NOVEMBRE 30. — Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini, *pag.* 589.
DICEMBRE 3. — Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio ai cavalli del R. esercito, durante il triennio 1° gennaio 1903-31 dicembre 1905, e composizione della razione normale, *pag.* 589
» 4. — Disposizioni per l'attuazione del 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 594.
» 4. — Corsi per istruttori di ginnastica presso la scuola centrale di tiro di fanteria, *pag.* 595.
» 4. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria e del genio, *pag.* 595.
Notificazione. — Domanda d'impiego civile da parte dei sottufficiali rimasti alle armi con raffermo di un anno dopo il compimento del 42° anno di servizio senza averlo mai chiesto, *pag.* 597.
Avviso. — *Giornale militare* e *Bollettino delle nomine*, per l'anno 1903, *pag.* 598.
Avviso. — *Rivista militare italiana*, per l'anno 1903, *pag.* 599.
Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio* ed *Atlante del materiale d'artiglieria*, per l'anno 1903, *pag.* 600.

CIRCOLARE N. **207**. — **Giubba da campagna per gli ufficiali dei reggimenti alpini**. (Segretariato generale). — 30 novembre.

Il limite di tempo entro il quale, a mente della Circolare n. 146 del 1901, gli ufficiali dei reggimenti alpini devono essere provvisti della nuova giubba da campagna adottata con l'*Atto* 266 del 1900, è protratto fino al 1° di luglio dell'anno 1903.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **208**. — **Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio ai cavalli del R. esercito, durante il triennio 1° gennaio 1903-31 dicembre 1905, e composizione della razione normale**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 dicembre.

Sono pubblicati i capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio, durante il triennio 1° gennaio 1903-31 dicembre 1905, e dei medesimi dovranno provvedersi in numero di tre esemplari tutti indistintamente i corpi del R. esercito e di uno tutti i distaccamenti, come pure i comandi di brigata e di presidio, ovun-

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 203 — Nella seconda riga della pag. 583, *invece di*: 31 dicembre 1903, *leggasi*: 31 dicembre **1902**.

que stanziati, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,55 per ciascuno esemplare.

Come è stabilito al n. 1 del § 36 dei detti capitoli, anche nel prossimo triennio 1° gennaio 1903-31 dicembre 1905 la composizione normale delle razioni di stazione, di accantonamento e di marcia per tutti i cavalli del R. esercito, salvo le eccezioni appresso indicate, sarà la seguente:

di stazione	Kg.	3,750	di avena
di accantonamento.	»	4,250	
di marcia per via ordinaria. . . .	»	5,000	
di marcia sulle ferrovie ed a bordo .	»	2,000	

e kg. 5 di fieno per la razione di 1° grado e kg. 4 per quella di 2° grado.

A scanso di equivoci si avverte che sebbene al n. 2 dello stesso § 36 sia stabilita una razione speciale adottata a titolo d'esperimento pei cavalli di alcuni corpi di cavalleria e di artiglieria, essa tuttavia non sarà altrimenti somministrata, essendo cessata, per disposizione del Ministero, fino dal 1° settembre p. p.

Per i cavalli di truppa di stanza in Sardegna le razioni foraggio saranno composte come segue:

Razioni di 1° grado.

di stazione	Kg.	5,250	di orzo
di accantonamento.	»	5,750	
di marcia per via ordinaria. . . .	»	6,500	
di marcia sulle ferrovie e a bordo. .	»	2,500	

e di kg. 5 di paglia.

Razioni di 2° grado.

di stazione	Kg.	1,750	di orzo
di accantonamento.	»	5,250	
di marcia per via ordinaria. . . .	»	6,000	
di marcia sulle ferrovie e a bordo. .	»	2,500	

e di kg. 5 di paglia.

Per i cavalli all'addiaccio la quantità di fieno è aumentata di un chilogrammo.

Per i cavalli dei distaccamenti palafrenieri presso le scuole militari la quantità di avena è portata a kg. 4 per tutta la durata dei corsi.

Per i cavalli della scuola di cavalleria, per quelli degli ufficiali istruttori d'equitazione della scuola stessa, residenti in Pinerolo, e per due cavalli di ciascun ufficiale superiore addetto alla scuola e del direttore del corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali, la quantità di avena è di kg. 5; però nei mesi di agosto e settembre la quantità di avena pei cavalli *Franchetti* e *maremmani* della stessa scuola è di kg. 4.

Per i cavalli che prendono parte al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto la quantità di avena è di kg. 7 per tutta la durata del corso.

Per i cavalli del 13° reggimento artiglieria da campagna destinati al traino delle vetture, che trasportano gli ufficiali da Roma a Tor di Quinto, durante il corso complementare d'equitazione, la quantità di avena è, per la durata del corso, di kg. 5.

Finalmente per i cavalli del reggimento d'artiglieria a cavallo, escluso il treno, la quantità di avena nella razione normale è di kg. 4, ed in quella di accantonamento è di kg. 4,500.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **209.** — **Disposizioni per l'attuazione del 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 dicembre.

A compimento della riserva espressa nel n. 4 della Circolare n. 203 in data 19 novembre corrente anno, e per l'attuazione di quanto è disposto nel 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, si dispone:

1. A senso del comma succitato, tutti i sottufficiali che alla data 1° gennaio 1903, in cui entrerà in vigore la menzionata legge 3 luglio 1902, si troveranno alle armi senza vincolo di ferma in attesa d'impiego civile, debbono entro tre mesi dichiarare se intendano optare per l'impiego civile o per rimanere alle armi fino al compimento della pensione di riposo.

Pertanto, tutti i corpi aventi sottufficiali nella condizione suindicata dovranno invitarli dopo il giorno 1° gennaio detto a fare l'opzione voluta dalla succitata disposizione di legge, quale opzione dovrà in ogni modo essere effettuata anteriormente al 1° aprile 1903.

2. L'opzione di cui trattasi dovrà esser consegnata in apposito atto redatto conforme il modello *A* o *B*, annessi alla presente Circolare, secondo che trattisi di sottufficiale che intenda rinunciare all'impiego civile per continuare alle armi

con successive rafferme di un anno, ovvero di sottufficiale che voglia invece conservarsi il diritto all'impiego oradetto, sottoponendosi quindi al trattamento stabilito nel secondo comma del menzionato art. 13.

Gli atti di opzione, corredati dalla copia del foglio matricolare dei sottufficiali cui si riferiscono, dovranno dai corpi essere direttamente trasmessi a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*); tale trasmissione dovrà essere effettuata con tutta sollecitudine e in ogni caso non più tardi del giorno 1° aprile anzidetto.

3. All'atto dell'opzione, dovrà, al sottufficiale che la effettua, esser data chiara lettura dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, in base al quale l'opzione medesima ha luogo, onde egli ben comprenda la portata delle disposizioni nell'articolo stesso contenute e gli effetti dell'atto che deve compiere. A tale uopo sarà anche utile che siano ad esso ricordate, per ogni buon fine, tutte le avvertenze date alla lettera *c*) del n. 1 della precedente Circolare n. 203 di sovra menzionata.

4. Relativamente poi all'opzione che a suo tempo dovranno fare i sottufficiali stati riammessi in servizio dei quali è parola nella lettera *d*) del n. 1 della predetta Circolare n. 203, è opportuno qui avvertire, a scanso di dubbi e erronee interpretazioni, che l'opzione stessa dovrà beninteso essere fatta dagli oradetti sottufficiali solo quando, dopo aver compiuto il 14° anno di servizio, acquisteranno diritto a presentare la domanda d'impiego civile a mente dell'art. 6 del regolamento 28 giugno 1888, e cioè allorchè compiranno la rafferma alla quale si troveranno ascritti nel momento in cui raggiungeranno il detto periodo di servizio.

L'atto di opzione dei menzionati sottufficiali, redatto, s'intende, secondo i casi, conforme il modello *A* o il modello *B* suaccennati, verrà subito trasmesso direttamente a questo Ministero, corredato parimenti della copia del foglio matricolare del sottufficiale cui l'atto stesso si riferisce.

5. In questa occasione e in relazione a quanto è disposto nell'ultimo comma della lettera *c*) del n. 1 della già ricordata Circolare n. 203, stimasi opportuno di soggiungere, per norma degli interessati, che salvo casi eccezionalissimi il Ministero non si varrà della facoltà che gli sarebbe fatta dall'art. 13 della succitata legge 3 luglio 1902, cioè di congedare i sottufficiali rimasti alle armi in attesa d'impiego prima del tempo massimo di due anni dall'articolo stesso consentito.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

MODELLO **A**.

(1) . . . . . .

ATTO DI OPZIONE

redatto a senso e per gli effetti dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266,

del (2) . . . . . .

L'anno 1903, addì . . . . . innanzi al Consiglio d'amministrazione di questo corpo si è presentato il (2) . . . . . inscritto al n. . . . . del ruolo degli ammessi al soprassoldo annuo di lire 365, il quale, trovandosi alle armi senza vincolo di ferma perchè in attesa d'impiego civile, ha dichiarato di rinunciare, conforme esplicitamente rinuncia, alla concessione di un impiego civile per la quale trovasi in nota, essendo suo intendimento di rimanere alle armi con successive rafferme di un anno per far valere, a suo tempo, il diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e di età, a senso delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 luglio 1902 n. 266, del quale ha preso esatta conoscenza.

Il prefato Consiglio prende atto della rinuncia come sopra dichiarata del detto (2) . . . . . il quale, udita la lettura del presente atto, lo ratifica in ogni sua parte e vi appone la propria firma.

(*Firma*) . . . . . .

I membri del Consiglio

. . . . . .

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado, cognome, nome del sottufficiale e nome del padre.

MODELLO **B**.

(1) . . . . . .

ATTO DI OPZIONE

redatto a senso e per gli effetti dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266,

del (2) . . . . . .

L'anno 1903, addì . . . . . innanzi al Consiglio d'amministrazione di questo corpo si è presentato il (2) . . . . . inscritto al n. . . . . del ruolo degli ammessi al soprassoldo annuo di lire 365, il quale, trovandosi alle armi senza vincolo di ferma perchè in attesa d'impiego civile, ha dichiarato esplicitamente che intende rimanere nella sua attuale posizione, volendo conservarsi il diritto alla concessione di un impiego civile per la quale trovasi già in nota. A tale effetto ha dichiarato inoltre di assoggettarsi in conseguenza al trattamento stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902, n. 266, del quale ha preso perfetta conoscenza, come è del pari a sua cognizione che potrebbe essere congedato anche prima del limite massimo di tempo nel detto comma indicato.

Il prefato Consiglio prende atto della opzione come sopra dichiarata del detto (2). . . . . il quale, udita la lettura del presente atto, lo ratifica in ogni sua parte e vi appone la propria firma.

(*Firma*) . . . . . .

I membri del Consiglio

. . . . . .

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado, cognome, nome del sottufficiale e nome del padre.

N. **210**. — **Corsi per istruttori di ginnastica presso la scuola centrale di tiro di fanteria**. — (Segretariato generale). — 4 dicembre.

Allo scopo di facilitare ai corpi di fanteria la preparazione dei graduati delle compagnie per l'istruzione della ginnastica militare secondo lo spirito delle prescrizioni in vigore, questo Ministero ha determinato di attuare, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, speciali corsi per *istruttori di ginnastica*.

Prossimamente, avranno luogo due di tali corsi: uno dal 22 corrente al 31 gennaio p. v., e l'altro dal 1° febbraio al 12 marzo p. v. Ai corsi stessi prenderà parte un graduato di truppa per battaglione, preferibilmente sergente, prescelto tra quelli che al 1° gennaio 1903 abbiano ancora da rimanere nel servizio di compagnia almeno 18 mesi e che dimostrino una particolare attitudine per l'insegnamento della ginnastica.

Al 1° corso saranno inviati i graduati dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini stanziati nel territorio dei primi sei corpi d'armata, e al 2° i graduati dei reggimenti stanziati nel territorio dei rimanenti sei corpi d'armata.

I graduati di truppa dovranno giungere alla scuola centrale di tiro di fanteria nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del rispettivo corso. Vi saranno inviati armati, con l'intero corredo in buono stato e in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarlo o a farvi riparazioni d'importanza.

I comandanti di corpo rimetteranno al comando della scuola i rispettivi fogli matricolari mod. 59, nonchè i fogli caratteristici mod. *F* pei sottufficiali. Per tutta la durata dei corsi, i graduati che vi sono comandati avranno diritto all'indennità di marcia.

Al termine di ciascun corso, il comando della scuola invierà ai corpi interessati un cenno sul profitto ricavatone da ogni individuo e sulla attitudine a impartire l'istruzione della ginnastica.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **211**. — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali di complemento di artiglieria e del genio**. — Direzione generale artiglieria e genio). — 4 dicembre.

1. Il Ministero ha determinato di ammettere in servizio con assegni, nel periodo di tempo compreso fra il 16 gennaio ed il

30 giugno del venturo anno, e per non meno di due mesi un certo numero di ufficiali subalterni di complemento dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e del genio (escluso il treno) per provvedere alle vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle specialità delle due armi predette.

2. Gli ufficiali per poter essere ammessi in servizio dovranno aver ottenuto la classifica di *buono* in seguito all'ultimo servizio prestato.

3. Il Ministero si riserva di chiamare alle armi quel numero di ufficiali che sarà consentito dalle esigenze del servizio e dai posti disponibili.

Quanto alla destinazione, gli aspiranti dovranno indicare esplicitamente se desiderano d'essere assegnati ad un dato reggimento, ovvero se accettano una destinazione qualunque nei vari reggimenti.

Il Ministero, nel fare le assegnazioni, terrà conto per quanto possibile, compatibilmente colle esigenze del servizio, dei desideri espressi dagli ufficiali, dando la preferenza a coloro che chiederanno di prestar servizio nel corpo cui sono effettivi.

4. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del corpo o riparto al quale vengono assegnati e del giorno in cui dovranno presentarsi al servizio.

5. Agli ufficiali richiamati saranno corrisposte le competenze stabilite dai vigenti regolamenti e forniti gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per raggiungere la destinazione.

6. I comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, non che quelli dei reggimenti del genio e della brigata ferrovieri, comunicheranno le disposizioni della presente Circolare agli ufficiali inferiori interessati che hanno effettivi, invitandoli a dichiarare se accettano di essere richiamati in servizio.

È per evitare il deplorevole inconveniente più volte verificatosi in passato, di ufficiali che, mentre avevano dichiarato di aderire all'invito di chiamata, poi, al momento della pubblicazione del relativo Decreto, hanno chiesto d'esserne dispensati, il Ministero non stabilisce un termine perentorio per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, ma consente che gli interessati le presentino via via che ritengano di poter venire sotto le armi, purchè però *venticinque giorni prima*, almeno, del giorno in cui chiedono d'iniziare il loro servizio, giorno che non potrà essere all' infuori del 1° o 16 d'ogni mese.

Le dichiarazioni stesse saranno dai corpi inviate direttamente al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*) man mano che loro perverranno.

7. Esse dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da L. 1,20 dagli ufficiali che saranno stati chiamati in servizio.

Le domande in parola dovranno poi essere inoltrate al Ministero *dal corpo presso il quale gli ufficiali saranno stati assegnati a prestar servizio.*

8. Gli ufficiali stati richiamati in servizio che dimostrassero negligenza nell'adempimento dei loro doveri, dovranno tosto essere segnalati al Ministero, il quale provvederà per l'immediato loro ricollocamento in congedo.

Il Ministro — Ottolenghi.

NOTIFICAZIONE

Domanda d'impiego civile da parte dei sottufficiali rimasti alle armi con rafferme di un anno dopo il compimento del 12° anno di servizio senza averlo mai chiesto.

In relazione al disposto dal n. 1 lettera *b*) ultimo comma della Circolare n. 203 del corrente anno si avverte, ad ogni buon fine, che i sottufficiali i quali dopo il compimento del 12° anno di servizio rimasero alle armi con rafferme di un anno per non aver domandato la concessione dell'impiego civile, potranno chiederlo al termine della rafferma ora in corso a senso del combinato disposto degli articoli 12 e 15 del regolamento 28 giugno 1888, non dopo però il 31 dicembre andante poichè, a mente dell'art. 13 penultimo comma della legge 3 luglio 1902, n. 266, non potranno più aspirare ad impiego civile.

I comandanti di corpo, capi di servizi e d'ufficio, aventi sottufficiali nella suindicata condizione, dovranno subito renderli personalmente edotti di quanto sopra.

AVVISI

Giornale militare e *Bollettino delle nomine* per l'anno 1903.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine* per l'anno 1903, saranno dai corpi, comandi ed uffici militari dirette all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 12 dicembre corrente, compilate giusta il modulo *A* di cui all'*Atto* 57 del 1901, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* predetto.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1902-1903 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc. che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 57 compilando e trasmettendo quando occorra, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, apposito elenco conforme al modulo *B* che fa seguito all'*Atto* stesso.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale* o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio predetto, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma si recheranno direttamente alla tipografia editrice per ritirare gli esemplari del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* loro dovuti, ed alla tipografia stessa presenteranno gli eventuali reclami riferentisi alle dette pubblicazioni.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel

regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, con cartolina-vaglia o con abbonamento postale, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

Rivista militare italiana per l'anno 1903.

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1903, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali e pei militari del R. esercito in attività di servizio, le cui domande di abbonamento siano fatte per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre.

I detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel 3° trimestre 1902-903, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio sono invitati a notificare quanto sopra agli ufficiali dipendenti ed a mandare pel 12 dicembre corrente le richieste d'associazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 57 del 1901, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente.

Nelle anzidette richieste saranno comprese anche quelle per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali.

Per la stessa epoca dovranno essere pure inviate le richieste per le biblioteche militari.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Gli ufficiali in attività di servizio ed in congedo del R. esercito e della R. marina che desiderano ricevere personalmente le dispense della *Rivista militare italiana* dovranno associarsi direttamente inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, o con cartolina vaglia o con abbonamento postale. Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali pel regno, è di

lire 15 per l'intera annata, lire 9 per semestre e lire 5 per trimestre.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modello *B* stabilito dal mentovato *Alto* 57; come pure al medesimo ufficio si rivolgerà per qualsiasi reclamo riferentesi alla detta associazione.

***Rivista d'artiglieria e genio* ed *Atlante del materiale d'artiglieria* per l'anno 1903.**

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1903: la *Rivista d'artiglieria e genio* e l'*Atlante del materiale d'artiglieria.*

La *Rivista d'artiglieria e genio* pubblicherà, come negli anni precedenti, scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi di artiglieria e genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* consterà di tavole cromozincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, e di tavole in foto-incisione rappresentanti l'insieme dei materiali, e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti annui seguenti:

PUBBLICAZIONI	Pei militari e assimilati, sale di convegno e biblioteche militari		Pei non militari residenti	
	per mezzo dell'uff. d'amm. di pers. mil. varii	direttamente alla Direzione della Rivista	in Italia	all'estero (1)
Rivista d'artiglieria e genio . . L.	12	15	24	30
Atlante del materiale d'artiglieria »	8	11	15	20

(1) I residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna, possono associarsi per mezzo degli uffici postali, pagando il prezzo fissato per gli associati non militari dell'interno del Regno.

Le richieste d'associazione, per le persone appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina, e per gli ufficiali in congedo, dovranno essere rivolte (dai comandi, corpi, uffici o distretti) all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*, ed essere compilate in conformità del modulo A, di cui nell'*Atto* 57 del 1901.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Questi associati riceveranno le dispense delle suaccennate pubblicazioni per mezzo del loro corpo, ufficio o distretto. Le persone estranee alle suddette amministrazioni, come pure i militari e gli assimilati e gli ufficiali in congedo, che desiderassero invece riceverle direttamente, potranno associarsi trasmettendo all'*Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio* (*Via Astalli, 15, Roma*) il prezzo anticipato d'abbonamento, mediante cartolina-vaglia o con vaglia postale od internazionale in lettera affrancata.

Allo stesso ufficio potranno essere richieste le dispense a parte, che saranno pagate in base alla seguente tariffa:

PREZZO DI VENDITA PER LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI	Pei militari	Pei non militari residenti in Italia
Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio* L.	1,50	3,00
Testo dell'*Atlante del materiale d'artiglieria.* »	0,01 alla pag.	0,03 alla pag.
Una tavola foto-zincografica dell'*Atlante* . . »	0,40	0,50

I residenti negli Stati esteri dovranno aggiungere l'importo delle spese postali.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti ed alla spedizione dovrà essere rivolto all'*Ufficio del laboratorio fotolitografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio* (*Via Astalli, 15, Roma*).

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 52ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 dicembre.

NOVEMBRE 8. — Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° e 3° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 603
DICEMBRE 9. — Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria, *pag* 605.
» 10. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi, *pag.* 605.
» 10. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1902 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età, *pag.* 605.
» 12. — Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 606.

CIRCOLARE N. **212**. — **Spese d'ufficio per le direzioni e stabilimenti d'artiglieria per il 2° e 3° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e gli altri Regi Decreti, 2 febbraio e 23 novembre 1893, 28 luglio 1895, 5 gennaio 1896, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio e 2 agosto 1898, 5 gennaio 1899 e 14 ottobre 1902 portanti modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 22 giugno 1902, n. 196, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903;

Visto il R. Decreto 21 agosto 1902 col quale sono ridotte da 14 a 13 le direzioni di artiglieria;

Visto il R. Decreto di pari data col quale le fabbriche d'armi sono ridotte a tre;

DECRETA:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante il 2° e 3° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903 per le direzioni d'artiglieria e per gli stabilimenti sono stabilite come dallo specchio annesso al presente decreto.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio al capitolo 17 dello stato di previsione delle spese del Ministero della guerra.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1902.

Il Ministro
OTTOLENGHI.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle direzioni di artiglieria e degli stabilimenti durante il 2° e 3° quadrimestre dell'esercizio finanziario 1902-903.*

DIREZIONI E STABILIMENTI		ASSEGNO
Direzione di artiglieria di	Alessandria	1600 00
	Genova	1800 00
	Maddalena	900 00
	Mantova	1600 00
	Messina	1300 00
	Napoli	1700 00
	Piacenza	2000 00
	Roma	2190 00
	Spezia	2200 00
	Taranto	1000 00
	Torino	1800 00
	Venezia	1500 00
	Verona	1700 00
Arsenale di costruzione di	Napoli	1300 00
	Torino	1500 00
Officina di costruzione di	Genova	1200 00
	Napoli	1200 00
	Torino	2800 00
Fabbrica d'armi di	Brescia	1400 00
	Terni	1500 00
	Torre Annunziata	1100 00
Laboratorio pirotecnico di	Bologna	1400 00
	Capua	1200 00
Laboratorio di precisione di Roma		2700 00
Polverificio di	Fontana Liri	1000 00
	Fossano	900 00
Scuola centrale di tiro d'artiglieria di Nettuno		800 00
Sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria di Ciriè		1800 00
	Totale . . L.	43090 00

N. **213.** — **Norme relative alla distribuzione di effetti di bufetteria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 dicembre.

A seguito della Circolare n. 193 c. a., questo Ministero notifica che le prescrizioni in essa contenute debbono essere osservate anche dai reggimenti alpini.

Durante il periodo di tempo in cui, a senso della mentovata Circolare, le predette prescrizioni debbono avere vigore, s'intenderà sospesa, pei mentovati reggimenti, la prescrizione per essi fatta nel 2° capoverso del paragrafo 400 del regolamento di amministrazione, di prelevare le bufetterie esclusivamente dall'arsenale di costruzione di Torino.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **214.** — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria provenienti dal corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 dicembre.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, questo Ministero determina che, col giorno 31 corrente, facciano passaggio alla milizia territoriale i militari di 1ª e 2ª categoria nati nel 1870, già ascritti al corpo reale equipaggi, i quali, per appartenere alle società ferroviarie del regno o alle amministrazioni postali e telegrafiche dello Stato, furono incorporati nel regio esercito e continuano tuttora a rimanervi.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **215.** — **Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1902 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età.** — (Direzione generale leve e truppa). 10 dicembre.

Visto l'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, questo Ministero dichiara che col 31 corrente spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati nell'anno 1863 a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile, purchè risulti che siano

nati nel 1863; salvo per quelli sotto le armi il disposto dai §§ 952 e 953 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da eseguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del Capo XXVIII del regolamento stesso, e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nei §§ 79 e 80 dell'istruzione per le matricole, avvertendo che la trasmissione ai distretti e la conseguente parificazione voluta da tali paragrafi, deve essere fatta, pei fogli matricolari dei militari ai quali si riferisce la presente Circolare, in tutti i casi, quand'anche tali documenti siano stati parificati in altra precedente occasione.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. 216. — Nuovo regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 dicembre.

I. Col 1° febbraio p. v. avrà vigore il nuovo regolamento pei trasporti militari. In dipendenza di esso si adotteranno i documenti seguenti:

1°. Il libretto di viaggio modello *A* per gli ufficiali e gli allievi degli istituti militari superiori (mod. 193 del catalogo degli stampati); la sua copertina in pelle è identica all'attuale; invece gli scontrini pei *viaggi* e quelli per il *trasporto del bagaglio* sono di formato doppio dell'attuale e riuniti in due separati fascicoli;

2°. Il libretto modello *A bis* pei viaggi delle famiglie degli ufficiali (mod. 194 del catalogo), cui pure saranno annessi due fascicoli di scontrini: *viaggi* e *trasporto bagagli;*

3°. La richiesta modello *B* (mod. 195 del catalogo) valevole per tutte indistintamente le persone ammesse al trasporto a tariffa militare (compresi gli inscritti di leva), la quale sostituirà gli attuali scontrini mod. *B*, *F*, *F bis* e la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

4°. La richiesta mod. *C* (mod. 196 del catalogo) divisa in tre parti (ciascuna delle quali forma un separato fascicolo): 1ª viaggiatori, 2ª bagagli, 3ª quadrupedi, merci, masserizie, veicoli, ecc.; la quale sostituirà: l'attuale mod. *C* pei trasporti collettivi di persone, bagagli, quadrupedi, ecc.; la richiesta modello *D* pei trasporti di bagagli e di masserizie d'ufficiali e di militari di truppa, di quadrupedi d'ufficiali, di militari dell'arma dei reali carabinieri e di vivandieri; la sezione *bagagli* dell'attuale richiesta mod. *E;* infine la richiesta mod. *H* pei tra-

sporti di quadrupedi, veicoli, materiali, ecc. non al seguito delle truppe;

5°. La richiesta mod. *D* (n. 197 del catalogo) pei viaggi dei componenti le famiglie degli ufficiali, che temporaneamente non possano adoperare il libretto modello *A bis* e per quelli: degli allievi *non arruolati* dei collegi militari, del personale dei collegi stessi (viaggiante in accompagnamento degli allievi); pei viaggi *per conto particolare* degli operai, delle loro famiglie e di quelle dei militari di truppa; infine pei viaggi dei soci del tiro a segno che prendono parte ad esercitazioni od a gare; questa richiesta sostituirà, ma nella sola parte viaggiatori, le attuali dichiarazioni mod. *E* e *G*;

6°. La tessera di riconoscimento (mod. 200 del catalogo) per le persone viaggianti, con la richiesta mod. *D*.

I registri delle richieste mod. *B* e *C* verranno forniti dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari varî; tutti gli altri documenti dal Ministero (Divisione casermaggio e trasporti).

Poichè dalla data d'attuazione del nuovo regolamento tutti indistintamente i documenti di viaggio dovranno essere sostituiti dai nuovi, le autorità militari indicheranno, non oltre il 31 corrente, al detto Ufficio od al Ministero, rispettivamente, il numero dei documenti che occorrono.

Pei registri di richieste mod. *B*, *C* e *D* la domanda sarà limitata ai bisogni di un semestre.

Pei documenti da fornirsi dal Ministero le autorità militari s'atterranno, per uniformità, al modulo seguente:

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI DOCUMENTI	Quantità (in tutte lettere)
1	Libretti di viaggio (coi rispettivi *cartoncini* e fascicoli scontrini) per gli ufficiali che ancora non ne sono provvisti e per quelli che intendono rinnovare il libretto che possiedono.	
2	Libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali (coi rispettivi cartoncini e fascicoli scontrini) .	
3	Fascicoli di scontrini pei *viaggi* degli ufficiali (mod. *A*).	
4	Fascicoli di scontrini pel trasporto del bagaglio degli ufficiali (mod. *A*)	
5	Cartoncini fissi pei libretti degli ufficiali. . . .	
6	Registri di richieste mod. *D* (di 100 richieste ciascuno)	
7	Tessere di riconoscimento per le persone viaggianti colla richiesta mod. *D*	

Nel chiedere i nuovi documenti di viaggio e di trasporto si avrà presente quanto segue:

a) i cartoncini fissi ed i fascicoli scontrini pei libretti degli ufficiali (n. 3, 4 e 5 del prospetto suddetto) servono per sostituire i corrispondenti documenti annessi ai libretti ora in distribuzione; quindi i comandanti dei distretti dovranno chiederne anche un adeguato numero per essere in grado di sostituirli poi nei libretti di quegli ufficiali in disponibilità o in aspettativa od in posizione ausiliaria che verranno richiamati in servizio;

b) i libretti di viaggio mod. A^{bis} verranno distribuiti anche alle famiglie degli ufficiali che trovansi nella Colonia Eritrea, a Candia ed in Cina, ed inoltre alle famiglie degli ufficiali in posizione ausiliaria ora temporaneamente richiamati in servizio per un periodo non minore di sei mesi; per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa e dalla posizione di servizio ausiliario dopo la compilazione del cennato specchio i libretti saranno domandati con richiesta suppletiva;

c) insieme alla richiesta dei libretti mod. *A* per gli ufficiali e dei libretti mod. A^{bis} per le famiglie dev'essere mandato un elenco nominativo *in doppio esemplare* dei richiedenti; inoltre, *ma pei soli libretti mod. A* deve trasmettersi la fotografia da annettersi a ciascuno;

d) i cartoncini ed i fascicoli scontrini pei libretti mod. *A* e A^{bis}, nonchè le richieste mod. *B*, *C* e *D* sono rilasciati e firmati dai comandanti di corpo, dai capi di uffici o di stabilimenti militari o da chi per essi, ed inoltre dai comandanti di distaccamento (purchè ufficiali); se ne eccettuano:

le richieste mod. *B*: per i militari di truppa, per le famiglie dei detti militari, pei capi operai dei corpi, le quali sono emesse e firmate dagli aiutanti maggiori, dai comandanti di stazione o da autorità superiori dell'arma dei reali carabinieri e dai comandanti militari permanenti di stazione ferroviaria;

le richieste mod. *B*: per le reclute, pei militari in congedo richiamati alle armi o sottoposti a rassegna di rimando, per i militari che escono da ospedali civili o che debbono riprendere l'interrotto viaggio, le quali sono rilasciate e firmate dai sindaci;

la richiesta mod. *B* per gli inscritti di leva, la quale pel viaggio di andata è rilasciata e firmata dal sindaco, e pel viaggio di ritorno dal presidente del consiglio di leva o da chi

per esso — e, in caso di visita presso un ospedale militare, dall'aiutante maggiore di quest'ultimo;

e) le richieste mod. *B* sono riunite in registri di due specie: l'una di 60, l'altra di 120 richieste; quindi le autorità militari indicheranno partitamente il numero dei registri di ciascuna serie che loro necessitano;

f) le richieste mod. *C* — parti 1ª, 2ª e 3ª — sono riunite in registri di 100 ciascuno;

g) I comandanti dei distretti debbono tener conto dei bisogni dei comuni compresi nel loro territorio per potere poscia provvedere alla sostituzione delle nuove richieste mod. *B* agli scontrini mod. F^{bis} ed alle carte di riconoscimento in consegna ai sindaci (e che dovranno essere ritirati ed annullati all'attuazione del nuovo regolamento), nonchè alla distribuzione del documento stesso ai comuni di nuova formazione, che ancora non ne sono provvisti

h) le richieste mod. *D* per i soci del tiro a segno nazionale (i quali per effetto del nuovo regolamento, acquistano il diritto al trasporto a tariffa ridotta) sono rilasciate dai comandi dei carabinieri reali del luogo di residenza dei tiratori, sia per le esercitazioni periodiche che essi, per mancanza di poligono nel proprio comune, debbono fare in un poligono del mandamento, sia nei casi di gare di tiro nazionali, provinciali, mandamentali o comunali, e tanto pei viaggi di andata che per quelli di ritorno. La domanda del detto documento sarà fatta dai soli comandi che prevedono doverlo rilasciare. I comandi che non dovessero essere provvisti del mod. *D* pei viaggi delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa, manderanno una separata richiesta per i documenti occorrenti pei soci del tiro a segno;

i) la tessera di riconoscimento è documento d'identità *personale* di carattere *permanente;* quindi dev'essere rilasciata ad ogni componente la famiglia che viaggia con la richiesta mod. *D*, e può essere rinnovata soltanto in caso di smarrimento.

II. Fino a nuove disposizioni rimangono in vigore i documenti mod. *B*, *C*, *D*, *F* ed *R* di color rosa da prodursi alle Società ferroviarie pei trasporti *in conto corrente* previsti dal § 126 dell'attuale regolamento.

III. Insieme al nuovo regolamento verranno diramati il nuovo prontuario dei prezzi di trasporto e il quadro riassuntivo delle principali disposizioni concernenti i viaggiatori ed i bagagli.

Per renderne sollecita, a suo tempo, la distribuzione, le autorità militari indicheranno, pure entro il corrente mese, all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari il numero di tali pubblicazioni occorrenti. Di regola ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare ne possederà un esemplare; ogni corpo dovrà distribuirne uno all'ufficio comando e maggiorità, uno al deposito, uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria e del genio), anche se nella medesima sede del reggimento ed uno a ciascun altro reparto distaccato dalla sede del reggimento o del battaglione. Per l'arma dei carabinieri reali dovrà chiedersi un esemplare di ciascuna pubblicazione per ciascun comando di legione, di divisione, di compagnia, di tenenza e di sezione. La legione allievi è invece considerata come corpo.

Le autorità militari che, per speciali circostanze, abbisognassero di un maggior numero di tali pubblicazioni, potranno richiederle, e così pure richiederanno il numero d'esemplari che gli ufficiali ed i sottufficiali desiderassero d'acquistare per proprio conto.

IV. Il Ministero riservasi di far conoscere il costo dei documenti e delle pubblicazioni preaccennate.

V. È abrogata la Circolare 82 del corrente anno. Le richieste di documenti fatte in base ad essa si considerano come non avvenute.

Il Ministro — Ottolenghi.

Roma, 1902. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 53ª **1902** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 dicembre.

DICEMBRE 18. — Disposizioni per l'applicazione del 1° comma dell'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 611.
» 18. — Concorso a 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria, *pag.* 612.
» 19. — Documenti di viaggio per gl'impiegati civili e loro famiglie, *pag.* 613.
Notificazione, *pag.* 614.

CIRCOLARE N. **217**. — **Disposizioni per l'applicazione del 1° comma dell'art. 2 della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali**. — (Direzione generale leve e truppa). — 18 dicembre.

A cominciare dal 1° gennaio p. v., in cui entrerà in vigore la legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, potrà verificarsi il caso di dover concedere la prima delle due rafferme di un anno, stabilite dal 1° comma dell'art. 2 della citata legge, a qualche militare — o già rivestito del grado di sergente o che vi verrà promosso con quella data — e che, compiendo col 31 volgente dicembre la ferma di anni tre, chieda di continuare in servizio con siffatta rafferma.

In previsione di ciò, e con riserva di dare anche sulla concessione delle rafferme onde trattasi disposizioni definitive e permanenti, col nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali ora in corso di compilazione, questo Ministero stima intanto necessario d'impartire al riguardo, con la presente circolare, le seguenti norme ed istruzioni:

1. Alla concessione delle due successive rafferme di un anno alle quali, giusta il disposto dal 1° comma dell'art. 2 della citata legge, possono essere ammessi i sottufficiali, dopo il *compimento della ferma di anni tre*, saranno in massima applicate, per analogia, le disposizioni stabilite per l'ammissione alla rafferma di un anno senza premio, nel caso di cui alla lettera *a*) del § 539 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Conseguentemente, in conformità del disposto dal 1° comma del § 540 della citata istruzione, la decisione sulle relative domande — che dovranno essere redatte in carta libera —

spetterà esclusivamente ai singoli comandanti dei corpi, cui i sottufficiali appartengono, osservate le norme di cui ai §§ 534 e 535 della istruzione stessa.

2. Essendo necessario al Ministero di conoscere il numero dei sottufficiali ammessi alle rafferme sovraccennate, a ciascuna delle quali va eventualmente unita una speciale indennità, i comandanti di corpo, in analogia al disposto dal § 541, secondo comma, della predetta istruzione, subito dopo avvenuta la concessione trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) copia del foglio matricolare del sottufficiale così raffermato, corredata della variazione riguardante l'ammissione alla rafferma.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **218**. — **Concorso a 11 posti di sottotenente nel treno di artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 dicembre.

È aperto fra i sottufficiali dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, un concorso per 11 posti di sottotenente di artiglieria (treno).

Per essere ammessi a tale concorso i sottufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere celibi o vedovi senza prole, o, se ammogliati, provare di possedere la rendita prescritta per i sottotenenti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali;

b) aver compiuto non meno di 5 anni e 6 mesi di anzianità nel grado di sottufficiale al 1° marzo 1903;

c) non superare l'età di 27 anni e 6 mesi al 1° marzo 1903;

d) essere classificati *ottimi* da almeno due anni.

I sottufficiali che intendono concorrere dovranno presentare regolare domanda per iscritto al rispettivo comandante di reggimento.

Questi riunirà la commissione d'avanzamento la quale, tenuto conto della condotta, dei precedenti in servizio e fuori dell'aspirante, dovrà esprimere un parere esplicito in merito a tale domanda.

Le domande, corredate da tale parere, dalla copia del foglio matricolare e di quello caratteristico, dovranno esser trasmesse per via gerarchica al Ministero (*Direzione generale artiglieria e genio*) e le autorità superiori dovranno apporvi il loro parere.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 1° febbraio 1903.

Il Ministero farà conoscere i nomi dei sottufficiali ammessi al concorso.

Questi, in giorno e con norme che verranno determinate, svolgeranno presso il reggimento cui appartengono un tema in iscritto che verrà dato dal Ministero.

Tali lavori saranno dai corpi subito trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al Ministero, il quale li sottoporrà all'esame di apposita commissione che verrà nominata presso l'ispettorato d'artiglieria da campagna.

La commissione giudicherà i lavori assegnando ad ognuno un punto di merito da 0 a 20.

I primi venticinque classificati nel detto esame, i quali abbiano riportato un punto non inferiore ai $^{12}/_{20}$, saranno ammessi ad un corso teorico-pratico di tre mesi presso la brigata treno del reggimento di artiglieria a cavallo.

I programmi di tale corso, e le norme per l'esame finale, saranno determinati dal Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei nell'esame finale saranno promossi sottotenenti di artiglieria (treno), secondo la classificazione per anzianità nel grado di sottufficiale e nel numero stabilito dal presente concorso.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **219**. — **Documenti di viaggio per gli impiegati civili e le loro famiglie.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 dicembre.

Col 31 corrente mese cessano di essere validi gli scontrini di *vecchio modello* dei libretti di viaggio degli impiegati dello Stato sì centrali che provinciali, ed è soppresso, in via normale, l'uso delle *richieste* da parte degli impiegati e delle loro famiglie, ai quali, ai termini dell'*Atto* 117 del corrente anno, spetta il libretto. Pertanto dal 1° gennaio p. v. le dette persone potranno valersi delle *richieste* nei soli casi di cui agli articoli 1°, lettera *a*) e *b*) e 5 delle norme per l'applicazione della concessione *C* (*Atto* citato).

Le autorità militari richiederanno senza indugio al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) i libretti di viaggio per gli impiegati civili e le loro famiglie che ancora non ne

fossero provvisti, osservate le prescrizioni della Circolare n. 97 del corrente anno.

È abrogata la Circolare n. 117 del corrente anno.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

NOTIFICAZIONE

Con R. Decreto del 7 dicembre 1902 il professore commendatore Ettore Pinelli è stato esonerato, a sua domanda, dalle funzioni di membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari.

Con lo stesso Decreto è stato nominato membro del detto ufficio, in sua vece, il cav. Alessandro Vessella, professore nella Regia accademia di Santa Cecilia.

Roma, 1903 — Tip. Enrico Voghera

DISPENSA 50ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 novembre.

NOVEMBRE 19. — Istruzioni sull'applicazione delle principali disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 581.

» 19. — Aggiunta alle norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi, *pag.* 585.

» 20. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio, *pag.* 586.

» 20. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari, *pag.* 585.

——— Notificazione — Impiego d'ordine nell'amministrazione centrale dell'interno, *pag.* 587.

CIRCOLARE N. **203**. — **Istruzioni sull'applicazione delle principali disposizioni della legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 novembre.

In attesa che sia pubblicato un nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, ora in corso di compilazione, questo Ministero stima necessario di dare con la presente Circolare alcune norme ed istruzioni, alle quali i comandanti di corpo dovranno attenersi per l'applicazione delle principali modificazioni portate alla legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali dalla legge 3 luglio 1902 n. 266, la quale andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1903.

1. È anzitutto utile avvertire, a scanso di dubbi e erronee determinazioni, che i sottufficiali i quali hanno già compiuto 12 anni di servizio, o li compiranno entro il 31 dicembre 1902, sono ancora sotto l'imperio della legge 8 luglio 1883 succitata e dal 1° gennaio 1903 saranno loro applicabili le disposizioni transitorie stabilite dalla nuova legge 3 luglio 1902 predetta.

Pertanto, il trattamento che ad essi può essere fatto è il seguente:

a) diritto all'indennità fissa di L. 2000 stabilita dall'articolo 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento;

b) facoltà di domandare la concessione di un impiego civile, sia rimanendo alle armi senza vincolo di ferma, sia an-

dando in congedo illimitato in attesa dell'impiego stesso, purchè non abbiano già rinunciato all'impiego civile per rimanere alle armi. Tale domanda dovrà, beninteso, in un caso e nell'altro esser trasmessa al Ministero per le sue decisioni, nel tempo e nei modi stabiliti dal regolamento 28 giugno 1888, e dal § 558 della vigente Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

In proposito è però opportuno di soggiungere che i sottufficiali, i quali hanno compiuto o compiranno 12 anni di servizio entro il 31 dicembre p. v., e che con questo giorno compiranno la rafferma in corso assunta dopo il 12° anno di servizio, e non abbiano chiesto o non chiedano l'impiego civile entro il mese di dicembre del corrente anno, nei termini e modi stabiliti dal citato regolamento e dalla istruzione complementare, non potranno poi più aspirarvi, a mente del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 3 luglio 1902;

c) ai sottufficiali di cui è parola nel precedente comma *b*), i quali abbiano chiesto ed ottenuto di rimanere alle armi senza vincolo di ferma in attesa del chiesto impiego civile e siano stati quindi ammessi al soprassoldo di L. 365, ed a tutti in genere i sottufficiali che al 1° gennaio 1903, si trovano alle armi in attesa d'impiego, saranno poi applicabili col 1° gennaio 1903 le disposizioni sancite dal menzionato articolo 13 delle legge 3 luglio 1902.

Essi dovranno pertanto, entro il primo trimestre del prossimo anno, dichiarare se optino per la concessione dell'impiego civile, per la quale sono già in nota, ovvero per rimanere alle armi. Quelli che in tale occasione rinuncieranno all'impiego civile, saranno trattenuti alle armi quand'anche nel primo periodo dell'applicazione della nuova legge non trovino posto nell'organico dei sottufficiali anziani, che sarà stabilito a senso dell'articolo 3 della legge stessa.

Ai sottufficiali che opteranno invece pel chiesto impiego civile, sarà fatto il trattamento di cui è cenno nel secondo comma del predetto articolo 13; ma a tale proposito i comandanti di corpo avranno cura di richiamare l'attenzione degli interessati sulla circostanza che, mentre da una parte non è possibile in alcun modo di assicurare il conseguimento dell'impiego civile in breve periodo di tempo, dall'altra esigenze imprevedibili organiche o di amministrazione potrebbero indurre il Ministero a valersi della facoltà fattagli dall'articolo 13 della legge, e cioè di congedare i sottufficiali in attesa di impiego anche prima del tempo massimo di due anni ivi indicato;

d) quelli dei detti sottufficiali che hanno compiuto o compiranno 12 anni di servizio entro il 31 dicembre 1903, stati riammessi in servizio in qualità di sottufficiali e che, per non avere compiuto il periodo di servizio voluto dall'articolo 31 della menzionata legge 8 luglio 1883, non possono ancora aspirare all'impiego civile, saranno anche dopo il 1° gennaio 1903 trattenuti alle armi con le norme finora in vigore, e quindi a riguardo dei sottufficiali stessi continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nei §§ 556 e 557 della istruzione complementare summentovata.

S'intende però che, allorquando i sottufficiali in parola compiranno il 14° anno di servizio, dovranno optare per l'invio in congedo illimitato in attesa dell'impiego civile, se a questo intendano aspirare, oppure per rimanere alle armi con successive rafferme di un anno per conseguire il diritto alla pensione, in base alla legge 3 luglio 1902.

2. Ai sottufficiali che compiranno invece 12 anni di servizio col 1° gennaio 1903, e dopo tale data, sono in tutto e per tutto applicabili le disposizioni sancite dalla nuova legge 3 luglio 1902, e quindi ad essi dovrà essere fatto il trattamento dalla legge stessa stabilito.

In conseguenza, ove essi preferiscano di aspirare all'impiego civile, dovranno bensì farne domanda nel tempo e nei modi voluti dall'articolo 15 del regolamento 28 giugno 1888 predetto, ma non potranno mai chiedere ed ottenere di rimanere alle armi in attesa del chiesto impiego civile, dovendo essi cessare dal servizio sotto le armi, ed essere quindi inviati in congedo illimitato, a mente dell'articolo 8 della legge 3 luglio succitata, appena il Ministero avrà partecipato di essere stata presa in considerazione la domanda d'impiego.

Per quelli che domandino invece di continuare in servizio e di essere ammessi alla rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365, non aspirando alla concessione dell'impiego civile, il Ministero si riserva di esaminare e decidere a suo tempo se, in relazione al disposto dell'art. 3 della legge del 3 luglio 1902, sarà possibile di accogliere tutte tali domande. Sarà quindi utile che i sottufficiali interessati siano in tempo resi edotti di quanto il Ministero si riserva di fare per sistemare possibilmente la loro posizione in armonia al desiderio da essi manifestato.

In proposito si crede parimenti utile di richiamare l'attenzione delle autorità interessate sul disposto dell'art. 5 della legge medesima, a senso del quale anche la rafferma annuale

col soprassoldo di L. 365 decorrerà col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è accordata. Pertanto, pei sottufficiali che nel prossimo anno 1903 compiranno 12 anni di servizio e otterranno la detta rafferma, questa decorrerà col relativo soprassoldo di L. 365 solo dal 1° gennaio 1904, e i sottufficiali stessi dovranno quindi continuare sino al 31 dicembre 1903 nella rafferma e nel soprassoldo cui saranno ascritti al momento in cui compiono il 12° anno di servizio.

Siccome poi anche la concessione della rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365, deve essere sempre fatta dal Ministero, per gli effetti del prescritto dall'art. 3 della mentovata legge 3 luglio 1902, così col 1° gennaio 1903 deve ritenersi cessata la facoltà accordata ai comandanti dei corpi dal § 564 dell'*Istruzione complementare*, relativamente alla concessione della rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365.

S'intende, però, che di quella facoltà i comandanti oradetti continueranno a valersi ancora per tutti quei sottufficiali, già stati ammessi al detto soprassoldo, i quali compiono la rafferma in corso col 31 dicembre 1902 e si trovano nelle condizioni per essere ammessi ad ulteriori rafferme di un anno.

3. Per quanto riguarda poi, l'ammissione al soprassoldo di L. 419,75 dei sottufficiali che al 1° gennaio 1903 abbiano già compiuto il ventesimo anno di servizio, il Ministero ricorda che, a senso dell'art. 15 della legge 3 luglio 1902, tale ammissione dovrà effettuarsi soltanto con la decorrenza del 1° gennaio 1904.

Quindi le proposte per l'ammissione al detto soprassoldo dei sottufficiali nella suindicata anzianità di servizio potranno dai corpi esser fatte al Ministero nel secondo semestre del venturo anno, secondo le apposite norme che in allora saranno state prescritte.

4. Per norma delle autorità e dei sottufficiali interessati si avverte che il Ministero si riserva di stabilire e di far note in seguito le modalità con le quali dovrà a suo tempo procedersi all'attuazione di quanto è disposto nel 1° comma dell'art. 13 della legge 3 luglio 1902.

5. In questa occasione il Ministero reputa inoltre opportuno rammentare che, a termini degli articoli 10 e 14 della citata legge 3 luglio 1902, la promozione al grado di maresciallo potrà essere concessa soltanto ai sottufficiali che posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento; e che ad ogni modo, per il combinato disposto dell'art. 14 ora men-

zionato e del primo comma del precedente art. 13, non si potranno far promozioni a maresciallo anteriormente al 1° aprile 1903, ma soltanto dopo questo giorno, dopo cioè che sia avvenuta l'opzione da parte dei sottufficiali nel detto comma indicati.

Relativamente poi alla disposizione sancita nel 3° comma dell'art. 13 di sovra citato si ritiene utile di notare, fin d'ora, che quella disposizione deve essere intesa nel senso che i sottufficiali debbano avere raggiunto amendue i limiti di anzianità di servizio e di età dal comma stesso stabiliti, e cioè che non potrà essere concessa ulteriore rafferma al sottufficiale che abbia compiuto il 30° anno di servizio e il 47° anno di età; ma quegli che abbia raggiunti i 47 anni di età e non i 30 anni di servizio, sarà ammesso ad ulteriori rafferme sino a che abbia compiuto l'oradetto limite di anzianità di servizio.

Per i dubbi che sorgessero sull'applicazione in genere della legge e delle disposizioni contenute nella presente circolare, le autorità militari sono invitate a rivolgersi sollecitamente al Ministero. *Il Ministro* — OTTOLENGHI.

N. **204**. — **Aggiunta alle norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 novembre.

A pagina 19 del fascicolo intitolato: *Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi* (agosto 1901) dovrà essere arrecata la seguente aggiunta.

Articolo	Indicazioni delle riparazioni	CRITERI DA SEGUIRSI NELL'APPLICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
17 20 47	Cappuccio - adattarlo. Crociera - adattarla ecc. Lama - adattarla ecc.	Quando una sciabola-baionetta si rompe nel cappuccio, nella crociera o nella lama, in modo da richiedere il cambio di queste parti, l'arma viene sostituita con altra da prelevarsi dal magazzino, versando quella guasta alla direzione d'artiglieria competente con le norme indicate nell'avvertenza premessa al presente fascicolo.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **205. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma del genio.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 20 novembre.

Nella seconda quindicina del mese di febbraio 1903 saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i tenenti del genio, non provenienti dalla scuola di applicazione di artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto il 17 luglio 1893, i quali non subirono ancora gli esami predetti o non furono dichiarati idonei in quelli indetti colla Circolare n. 178 del decorso anno.

Tali esami saranno regolati colle norme dell'*Atto* 260 del corrente anno ed i programmi saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* medesimo.

Gli elenchi nominativi di cui al § 2 dell'*Atto* predetto dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 31 gennaio 1903.

Gli ufficiali che si trovano a far parte del Regio corpo di truppe coloniali saranno autorizzati a subire gli esami nella Colonia.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **206. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 novembre.

Nel mese di maggio 1903 avranno luogo, con le norme di cui nel R. Decreto 21 novembre 1901, n. 558 e nell'*Atto* 15 del 18 gennaio 1902, gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti commissari.

Agli esami per l'avanzamento ad anzianità saranno ammessi i tenenti con anzianità del 12 giugno 1892 a tutto il 21 aprile 1895.

Agli esami per l'avanzamento a scelta potranno concorrere tutti indistintamente i tenenti commissari esistenti.

Le proposte dei concorrenti all'avanzamento per anzianità dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° marzo 1903.

Il Ministero si riserva di far conoscere il giorno e l'ora in cui detti esami dovranno incominciare.

Il Ministro — Ottolenghi.

NOTIFICAZIONE.

Impiego d'ordine nell'amministrazione centrale dell'interno.

In attesa di provvedimenti necessari per la inscrizione sull'elenco *B*, annesso al regolamento 28 giugno 1888, dell'impiego di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero dell'interno a L. 1500 annue, questo Ministero rende noto che gli ufficiali di scrittura, già dichiarati idonei dalla competente commissione all'impiego di ufficiale d'ordine, dovranno far pervenire la loro domanda non più tardi del giorno 30 andante mese, affinchè sia possibile fin da ora fare al predetto Ministero le proposte per ricuoprire i posti che man mano si rendessero disponibili nel su menzionato impiego.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 54ª 1902 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 dicembre.

DICEMBRE 25. — Distribuzione del fieno agostano in luogo del maggengo, *pag.* 615.
» 26. — Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito, *pag.* 615.
» 26. — Fotografie da annettersi ai nuovi libretti di viaggio, *pag.* 618.
» 26. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 618.
» 26. — Ammissione alle cure nell'istituto kinesiterapico di Roma, *pag.* 619.
» 26. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di settembre 1902, *pag.* 620.

CIRCOLARE N. **220**. — **Distribuzione del fieno agostano in luogo del maggengo.** — (Direzione generale servizi amministrativi. — 25 dicembre.

Nei contratti per la fornitura del foraggio ai cavalli del R. esercito, durante il triennio 1° gennaio 1903-31 dicembre 1905, sono stabiliti, in conformità dei §§ 67 e 68 dei relativi capitoli d'oneri, i limiti di tempo nei quali è permessa la distribuzione del fieno agostano (nella divisione di Catanzaro) in luogo del maggengo nei diversi lotti d'impresa; ma l'amministrazione militare si è riservata la facoltà, qualora lo crede conveniente, di estendere alquanto i detti limiti.

Ora nella considerazione che, giusta il § 59 dei detti capitoli d'oneri, il servizio del foraggio è sotto l'alta autorità dei comandanti di corpo d'armata, i quali, coadiuvati dal rispettivo direttore di commissariato e dal maggiore veterinario addetto al comando, sono in grado di meglio valutare le condizioni locali e quindi decidere sulle domande delle imprese per essere autorizzate a distribuire il fieno agostano prima dei mesi indicati nei contratti o di prolungarne la distribuzione oltre i mesi stessi, il Ministero delega ai prefati comandanti di corpo d'armata l'esercizio della suaccennata facoltà durante il triennio suddetto 1° gennaio 1903 - 31 dicembre 1905.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **221**. — **Concorso a quattro posti di capomusica nel R. esercito.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 26 dicembre.

È aperto il concorso per titoli e per esame a quattro posti di capomusica nel R. esercito, salvi i diritti, a termini di legge, degli attuali capimusica da richiamarsi dall'aspettativa,

con l'annuo assegno di lire 1800, aumentato dell'annua indennità:

di lire 400 durante il primo sessennio;
di lire 800 durante il secondo sessennio;
di lire 1200 durante il terzo sessennio;
di lire 1600 durante il quarto sessennio e oltre.

Gli aspiranti dovranno entro il 15 febbraio 1903 presentare regolare domanda al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in carta bollata da lire una, indicando in essa il proprio domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente ha compiuto 19 anni d'età e non avrà ancora oltrepassato i 35 al momento in cui potrà avere la nomina;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

c) documenti atti a comprovare la cultura generale e la perizia artistica del richiedente (diplomi-attestati di studio e simili);

d) certificato dell'esito della leva o di inscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, attestazione che dovrà essere vidimata per conferma dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo del R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare; la firma dell'ufficiale medico dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio.

I documenti di cui alle lettere *b*) *e*) *f*) *g*) *h*) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi.

Pei militari sotto le armi basterà che siano prodotti i documenti, di cui al comma *c*) e *h*) e che sia unita alla domanda per cura del comandante del corpo:

pei sottufficiali, copia del foglio caratteristico mod. 961;
pei caporali e soldati, copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59.

Nelle domande d'ammissione al concorso sarà pure fatta espressa dichiarazione che il candidato accetta, se nominato, qualunque destinazione.

Gli aspiranti ammogliati o vedovi con prole, anche se militari sotto le armi, dovranno altresì presentare i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 n. 554, relativa ai matrimoni degli ufficiali.

Gli esami avranno luogo in Roma in epoca da determinarsi presso l'ufficio tecnico centrale per le musiche militari e si svolgeranno secondo le norme stabilite nel regolamento 13 maggio 1902 per la nomina dei capomusica nel R. esercito, modificato li 30 novembre 1902 e pubblicato nel *Giornale Militare* del 1902, parte 1ª, dispense n. 19 e 49 e nei numeri 124 e 301 della *Gazzetta Ufficiale* dell'anno stesso.

Detti esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica,

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dall'ufficio tecnico:

a) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
b) svolgere a quattro voci un basso imitato e fugato;
c) armonizzare per quattro strumenti una melodia;
d) ridurre per banda un brano di partitura di orchestra;
e) ridurre per banda un brano per pianoforte.

La prova orale consisterà nel dare saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;
b) organizzazione di bande e fanfare;
c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso ai candidati prescelti, i quali saranno, prima della nomina, fatti sottoporre ad una seconda visita medica presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

Se alcuno fra i prescelti sia ammogliato o vedovo con prole, dovrà pure prima della nomina aver costituito, nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 surricordata, l'annua rendita di lire 2200 agli effetti della legge stessa.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquisteranno alcun diritto di essere ammessi nelle successive vacanze e riceveranno, in seguito a loro domanda, in restituzione i do

cumenti presentati; il Ministero però si riserva la facoltà di nominare ai posti che eventualmente si rendessero vacanti entro un anno dall'esito dell'attuale concorso, gli altri concorrenti, oltre i primi quattro, dichiarati idonei.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **222**. — **Fotografie da annettersi ai nuovi libretti di viaggio**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 dicembre.

Le fotografie da annettersi ai nuovi libretti degli ufficiali, da distribuirsi a norma della circolare n. 216 del corrente anno, debbono essere su semplice carta, essendo stata soppressa l'applicazione su di esse della speciale marca da bollo ora in uso.

Sulla fotografia (formato visita) gli ufficiali apporranno la propria firma in modo che riesca visibile anche dopo che la fotografia stessa sarà stata introdottta nel *passe-partout* della copertina in pelle dei nuovi libretti, la quale, come s'è avvertito con detta circolare, è identica all'attuale.

Il Ministro — OTTOLENGHI.

N. **223**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 26 dicembre.

Nell'autunno del 1903 avranno luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria di linea.

Comando della brigata Re	—	da Ravenna a Verona.
1° reggimento	—	da Ravenna a Verona Vi.
2° »	—	da Cesena a Verona Ve.
Comando della brigata Piemonte	—	da Chieti a Firenze.
3° reggimento	—	da Chieti a Pistoia.
4° »	—	da Ascoli a Firenze F. II.
Comando della brigata Aosta	—	da Napoli a Chieti.
5° reggimento	—	da Napoli N. II. a Ascoli.
6° »	—	da Napoli B. a Chieti.
Comando della brigata Reggio	—	da Catanzaro a Napoli.
45° reggimento	—	da Lecce a Napoli N. II.
46° »	—	da Catanzaro a Napoli B.
Comando della brigata Ferrara	—	da Catania a Roma.
47° reggimento	—	da Messina M. a Roma R.II.
48° »	—	da Catania a Roma F.
Comando della brigata Umbria	—	da Firenze a Vercelli.
53° reggimento	—	da Pistoia a Vercelli.
54° »	—	da Firenze F. II. a Ivrea.

Comando della brigata Valtellina — da Verona a Milano.
65° reggimento — da Verona Ve a Como.
66° » — da Verona Vi a Milano M. II.
Comando della brigata Ancona — da Vercelli a Ravenna.
69° reggimento — da Vercelli a Cesena.
70° » — da Ivrea a Ravenna.
Comando della brigata Napoli — da Alba a Genova.
75° reggimento — da Bra a Genova G.
76° » — da Alba a Genova T.
Comando della brigata Toscana — da Milano ad Alba.
77° reggimento — da Milano M. II. a Bra.
78° » — da Como ad Alba.
Comando della brigata Venezia — da Genova a Catania.
83° reggimento — da Genova G. a Messina M.
84° » — da Genova T. a Catania.
Comando della brigata Messina — da Roma a Catanzaro.
93° reggimento — da Roma R. II. a Lecce.
94° » — da Roma F. a Catanzaro.

Bersaglieri.

6° reggimento — da Verona ad Ancona.
10° » — da Asti a Verona.
11° » — da Ancona ad Asti.

Cavalleria.

Regg. cavallegg. di Foggia (11°) — da Caserta a Napoli.
» di Saluzzo (12°) — da Udine a Bologna.
» di Lucca (16°) — da Napoli a Lucca.
» di Padova (21°) — da Lucca a Caserta.
» di Vicenza (24°) — da Bologna a Udine.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **224.** — **Ammissione alle cure nell'Istituto kinesiterapico di Roma.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 dicembre.

In relazione alla Circolare n. 145-1901, il Ministero fa noto che è stata rinnovata per un anno (dal 1° dicembre 1902 al 30 novembre 1903) alle stesse condizioni di quella scaduta il 14 settembre 1902 la convenzione con l'istituto kinesiterapico di Roma per l'ammissione alle cure che vi si praticano dei militari e degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra e della marina in effettività di servizio.

Il Ministro — Ottolenghi.

N. **225**. — **Stato sanitario del R. esercito nel mese di**

DIVISIONI	ENTRATI negli ospedali (1)	ENTRATI nelle infermerie di corpo (2)	ENTRATI Totale degli entrati nei luoghi di cura
Torino	283	123	406
Novara	182	50	232
Alessandria	388	124	512
Cuneo	223	74	297
Milano	310	130	440
Brescia	375	62	437
Genova	250	63	313
Piacenza	243	77	320
Verona	499	107	606
Padova	229	99	328
Bologna	273	66	339
Ravenna	58	100	158
Ancona	147	40	187
Chieti	311	49	360
Firenze	223	79	302
Livorno	171	67	238
Roma	620	309	929
Perugia	206	44	250
Napoli	500	252	752
Salerno	203	61	264
Bari	271	102	373
Catanzaro	211	61	272
Palermo	292	84	376
Messina	416	25	441
Cagliari	194	50	244
TOTALE DELL'ESERCITO	7078	2298	9376

Mortalità generale per 1000

(1) Ospedali militari e civili, infermerie di presidio e infermerie speciali.
(2) Dedotti i passati dalle infermerie di corpo agli ospedali.

Dicembre 1902. — (Segretariato generale). — 26 dicembre.

MORTI				GIORNATE DI CURA			Giornate di cura per mille giornate di presenza	Entrata media giornaliera nei luoghi di cur per 1000 di forza
negli ospedali	nelle infermerie	fuori degli ospedali e delle infermerie	Totale dei morti	negli ospedali	nelle infermerie	Totale		
2	1	»	3	8084	824	8908	25.6	1.2
4	1	1	6	4932	493	5425	22.6	1.0
6	»	3	9	8088	999	9087	28.9	1.6
»	»	»	»	5553	439	5992	23.1	1.1
2	»	2	4	6856	772	7628	26.4	1.5
»	»	»	»	6530	284	6814	30.0	1.9
5	»	1	6	7098	396	7494	28.8	1.2
2	»	2	4	6173	626	6799	28.3	1.3
5	»	»	5	9913	620	10533	31.5	1.8
2	»	»	2	5920	680	6600	24.9	1.2
1	»	2	3	6486	530	7016	27.5	1.3
»	»	»	»	1892	748	2640	30.5	1.8
»	»	1	1	3204	461	3665	24.6	1.3
3	»	»	3	9479	420	9899	56.3	2.0
»	»	3	3	7172	583	7755	29.1	1.1
2	»	1	3	3995	693	4688	26.0	1.3
8	»	1	9	13704	1748	15452	41.1	2.5
»	»	»	»	4207	412	4619	32.6	1.8
8	»	»	8	13858	2009	15867	42.2	2.0
4	»	»	4	5007	507	5514	36.9	1.8
1	»	»	1	5648	923	6571	38.0	2.2
1	»	»	1	3920	365	4285	32.5	2.1
2	»	2	4	6480	490	6970	35.6	1.9
2	»	1	3	9568	127	9695	33.8	1.5
»	»	»	»	4255	342	4597	36.3	1.9
60	2	20	82	168022	16491	184513	31.6	1.6

lla forza media = 0.42.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

Roma, 1902 — Tip. E. Voghera

